ISTITUZIONI

DI

DIRITTO CANONICO

COMPARATO CON I CODICI DEL REGNO D' ITALIA

Con le leggi eversive dell'Asse ecclesiastico

E

CON LA GIURISPRUDENZA NUOVISSIMA

PEL

PROF. SERAFINO DE SANTI

Canonico Teologo della Cattedrale di Vallo Lucano

Dottore in Giurisprudenza Canonico-Civile

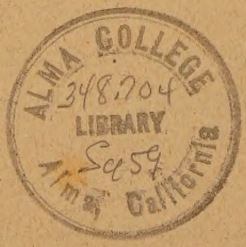

SALERNO

Stabilimento Tipografico Nazionale

1902

23450

PREFAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE

Il favore sempre crescente che quest'opera licenziata alla pubblicità un anno appena, ha incontrato presso il Venerando Episcopato, i seminarii e i severi cultori delle discipline giuridiche, come s' inferisce dagli autografi che vanno pubblicati in appendice al 2.° volume, c' incoraggiava a metter mano a questa seconda edizione. Essa è del tutto rifatta nel testo, nel contenuto e nella forma; e giacchè le prime prove non possono sempre essere esaurienti, questa seconda Edizione viene a colmare molte lacune, a trattare più diffusamente i rapporti del giure ecclesiastico coi vigenti codici d'Italia, rassegnare all'opportunità i più recenti decreti delle Sacre Congregazioni ed ovviare possibilmente gli svarioni tipografici di cui sovente fu depreziata la prima edizione. Abbiamo inoltre fatto tesoro di tutti i consigli, esortazioni e schiarimenti che i maestri di color che sanno in questa facoltà sono venuti opportunamente e caritatevolmente suggerendomi. Voglio augurarmi che questa seconda edizione, per la quale non furono risparmiate nè ingenti spese nè pazienti fatiche, continui a godere il suffragio degli studiosi e dei dotti e conseguire l' intento che s' impromette, la tutela, cioè, dei sacrosanti diritti della Chiesa di Dio, svisati o sviliti da sedicenti Statolatri, ed informare il giovine clero allo spirito rigeneratore del giure ecclesiastico.

Vallo Lucano 1.° Gennaio 1902.

Dottor Serafino Teologo De Santi

Ai giovani Leviti

DEL

MINISTERO ECCLESIASTICO

Idea sommaria dell'Opera

Scopo ultimo degli studii teologici o sacri nei seminarii è fuori dubbio il ministero Ecclesiastico; anche la teologia speculativa è fondamento della pratica e a questa deve quasi servire qui in terra.

È facile quindi intendere l'importanza del diritto canonico nel ministero ecclesiastico. Il teologo ispira il canonista, il Canonista, compie, per così dire, l'opera pubblica della teologia, specialmente la morale. Difatti fra le discipline ecclesiastiche occupa un posto importantissimo la teologia morale, la quale domina e modera tutto l'operato umano dal primo atto libero che l'uomo compie nell'intimo del suo cuore fino agli atti pubblici talvolta immensi per le loro conseguenze.

Ma la stessa teologia morale, in quanto riguarda la grande società dei credenti in G. C., spesse volte è determinata veramente ed unicamente dal diritto Canonico, che è quasi la tutela esteriore, la salvaguardia pubblica della fede e della vita cristiana, sociale ed individuale, la quale nel Diritto positivo ecclesiastico trova la regola del ben operare. Perciò Papa S. Celestino 1.° stabiliva che: « Nulli Sacerdotum liceat ignorare canones » ; *e Melchior Cano, dopo aver dimostrato che il Diritto Canonico è appunto costituito a tutela della fede, conchiude:* « Deus quoniam non deficit in necessariis, non in Theologos solum, sed etiam in Juris Pontificii peritos spiritum veritatis effudit ».

Ora siccome la presente opera quanto alla forma ed al contenuto dilungasi alquanto dal tenore delle ordinarie istituzioni, reputo opportuno giustificare con questa preliminare avvertenza l'ordine da me tenuto nel dettarla, ordine il quale dà ad ogni opera il carattere strettamente scientifico e per conseguenza giova mirabilmente alla intelligenza delle singole materie e a conservarne la memoria. Inoltre l'ordine è principio di ragionamento aggiustato; questa aggiustatezza se è richiesta in ogni trattazione scientifica, lo è in modo speciale nelle scienze pratiche, nelle quali bene spesso si presenta alla mente una varietà infinita di circostanze e di accidenti, che potrebbero deviare le conclusioni dai principii.

Sforzati come diremo a suo luogo, da gravi autorità, di abbandonare la vecchia disposizione del Diritto in Persone, Cose, e Giudizii, tentammo introdurne un' altra che alcuni, come il Cercià, lasciarono in embrione, la quale meglio risponda per chiarezza e comprensione all' intero corpo del Giuscanonico che dobbiamo svolgere.

A provvedere ad un vero e sentito bisogno si è pensato inoltre di colmare una lacuna di quasi tutte le istituzioni pubblicate fin qui, trattando le quistioni di attualità, circa l'economo spirituale, i coadiutori del Parroco, i mutui rapporti tra il Parroco e i coadiutori; dei predicatori, delle congregazioni religiose, non che le eterne dispute dei laici e dei collegi dei laici, e quelle sull'entità giuridica delle congregazioni religiose. Importanti ed opportunissimi poi gli articoli sulle associazioni cattoliche, sia politiche che economiche; perchè in questo libro le nuove istituzioni, create dalla chiesa nella sua inesauribile fecondità, sono coordinate a sistema di diritto, si da riuscire opportunissime e veramente importanti.

Seguendo poi nella difesa sincera, costante, amorosa, dei diritti e degli interessi della Chiesa, del clero e di quelle istituzioni che la pietà dei nostri maggiori ha fondato in sì gran numero del nostro paese, continuo è il richiamo alle leggi civili, alle quali in linea di fatto il regime ecclesiastico non può molte volte sottrarsi; per modo che fondando in giusta misura la Dottrina, la legislazione civile italiana, la Giurisprudenza, le norme e le pratiche amministrative quest'opera, la Dio mercè basta a fare intendere e a regolare i diritti e i Doveri dei Beneficii e del Beneficiato in tutte le loro varie e molteplici manifestazioni, comparato specialmente alle leggi aversive dell' asse Ecclesiastico. Oltre giovarmi ordinariamente del Vecchiotti e del Cercià, del Soglia,

del Ferrari, del Bouix ed altri moderni che mi hanno somministrato il fondo e la base della presente istituzione, ho ricorso come saprete dalle citazioni ad altre fonti secondo la diversità delle materie, non esclusi lo Scaduto, il Calisse, l'Olmo Professori titolari di Diritto Ecclesiastico all'Università di Napoli, Pisa e Bologna.

Come appendice alla presente opera seguirà un completo e più diffuso trattato di Diritto pubblico Ecclesiastico, quantunque sobriamente si sia invocato nelle singole quistioni che si rapportano a questo Diritto. Non è chi non vegga l'importanza più diffusa di tale trattazione, che regoli i rapporti giuridici della Chiesa con gli Stati cattolici ed acattolici; giacchè lo Spirito dell'Eresia del tempo nostro è la negazione appunto della sovranità della Chiesa. Questa regina delle nazioni si vorrebbe da sedicenti legislatori ridurre a condizione di ancella donde i cosidetti diritti di regalia, del divorzio totale delle due podestà, l'assurdo principio « Libera Chiesa in libero Stato ». E un errore a leggere in tale materia i falsi principii, le illogiche illazioni, le bestiali teoriche che vengono tuttodì sciorinate pei libri, nelle gazzette, nei circoli politici, nelle aule parlamentari. Si nega alla Chiesa la natura di società ecclesiastica suprema nel suo genere spirituale indipendente; se le interdice l'esercizio di poteri pubblici; se ne esclude l'influenza da ogni ordine sociale esterno. A Lei appena si consente un asilo nell'invisibile recinto della coscienza individuale, colla speranza di poterla poscia cacciare anche di là, mediante il libero pensiero.

Quanto alla lingua ho preferita l'Italiana, poichè se i giovani leviti devono essere pratici e familiari della lingua latina, la teologia dommatica, la morale, la sacra scrittura, l'ermeneutica è campo bastevole per tale esercizio; quindi mi si userà venia se adottai pel diritto canonico il nostro idioma, per adusare nella scienza giuridica il linguaggio e la terminologia sua propria a quelle espressioni che occorrono avere in pronto nei frequente ragionamenti, massime nei rapporti del giuscanonico col giuscivile; non escluso per ultimo il vantaggio che potrebbero cavarne le persone ignare del latino, come sono d'ordinario le secolari, così riuscendo doppiamente utile pel foro e per la cattedra.

Se nel trattare l'universa dottrina Canonica mi sono attenuto alla massima brevità lo feci per due ragioni: 1.° per la brevità del tempo concesso a questa facoltà nei seminarii, agevolando coloro che vogliono addottorarsi negli studii delle Decretali, ossia del Testo Canonico; 2.° per

lasciar campo alla viva e dotta parola del professore di svolgere il contenuto delle istituzioni e compierne le lacune.

Eccovi, o Giovani Leviti, esposti per sommi capi le ragioni del presente libro, e del metodo da me tenuto nel compilarlo. Sono quelle lezioni medesime, ordinate a metodo logico-didascalico che con intelletto d'amore venni dettando per voi nei seminarii sulla guida di insigni giuristi affinchè nella dottrina e nella giurisprudenza, portasse criterii schiettamente cattolici, e nello stesso tempo non difettasse di quella competenza che può derivare non tanto dall' ingegno degli scrittori, quanto dalla pratica e dagli studii intrapresi nel campo giuridico.

Abbiatelo dunque come pegno dell'affetto che vi porto, augurandomi che sia per tornare atto alla memoria, facile alla intelligenza, acconcio a farvi penetrare nello spirito rigeneratore della legge e ad informare il vostro costume e quello di tutti i fedeli cristiani, nel che è posta precipuamente la scienza del Diritto.

Vallo Lucano, 1.° gennaio 1902.

Prof. Serafino De Santi

Can. Teol. della Cattedrale e Dottore in Diritto Canonico-Civile

LIBRO PRIMO

PROLEGOMINI SUL DIRITTO CANONICO

TRATTATO 1.°

Del Dritto Canonico in genere

É impossibile concepire una società perfetta, suprema, indipendente destituita di leggi che sono il nerbo della sua vitalità. La mente, l' anima, il consiglio, il criterio di una società, è riposto nelle leggi, disse Tullio: « *mens et animus et consilium et sententia civitatis posita est in legibus.* » E come i nostri corpi non possono senza l' anima giovarsi dei nervi, del sangue e delle membra; così la civile comunanza non può far uso delle forze vitali senza le leggi, soggiunse lo stesso Cicerone. Ora se la Chiesa fu costituita dal Divin Legislatore in forma di società suprema nel suo genere, spirituale, indipendente, deve avere necessariamente leggi proprie, per conseguire il fine che lo stesso Divin fondatore Gesù Cristo s' impromise. Ed il complesso di queste leggi costituisce appunto il Dritto Canonico, e forma l'obbietto del nostro studio.

Jacobson e Richter dottamente dissero che il Diritto ha in sè il proprio sistema e l' ordine logico, e perciò a procedere con ordine, prima di trattare delle varie parti che costituiscono il Diritto, detto propriamente *Canonico*, premettiamo al presente studio alcune nozioni preliminari, le quali costituiscono il Trattato dei Prolegomini.

Dopo gittate le basi della scienza giuridica con questi prolegomeni, ci piacque adottare il seguente sistema che porta con se stessa la religiosa società fondata da Cristo.

La Chiesa, difatti, come si esprime egregiamente un dotto gesuita, è un regno, ma regno di Dio sulla terra in rapporto al regno di Dio ch' è nei cieli. Questo è il punto di partenza, il centro, questa è la chiave di volta del nostro diritto. Cristo redime il genere umano e lo chiama alla fede ed alla sociale professione di tal fede. Ma nel fatto non tutto il genere umano professa ed abbraccia una tal fede. Taluni non la conoscono affatto come gl'infedeli, gl'idolatri, i musulmani, i Giudei. Altri professano una tal fede e sono i cattolici. Altri l' hanno ripudiata come gli Apostati; altri con l' ecclettismo ne lacerano l' unità del pensiero che è il nerbo della sua vitalità e sono gli eretici; altri scindono il vincolo della carità sottraendosi alla leggittima autorità e sono gli scismatici, i quali per la loro perfidia non ne sono esclusi dai doveri come diremo a suo luogo. Di qui apparisce che solo i fedeli hanno diritti e doveri in questa immensa, divina, ed universale società.

Adunque la classifica dei diritti e doveri dei fedeli cristiani nella Chiesa sarà materia della *Prima Parte* con la trattazione importantissima dei sacramenti e di altri aiuti per compiere i doveri cristiani, analizzati come diritti, mostrandone l' uso a farsene sotto la sapientissima legislazione di questa divina società.

Ora questa massa di fedeli è divisa in due classi, Laicato e Clericato. Affermata nella 1.ª parte la vita giuridico-canonica del fedele nei suoi diritti e doveri, tratteremo in seguito dei speciali diritti che mena con sè il clericato per la speciale elezione, quindi la vita dei Chierici nel seno della Chiesa. Ora siccome l' ordine, linea di dimarcazione tra i semplici fedeli e i chierici include potestà, la quale non è uguale in tutti i chierici, da ciò faremo emergere la gerarchia ecclesiastica che costituisce l' obbietto della *Seconda Parte.*

Il principio potestativo, o l' autorità inchiusa nell' ordine, è duplice, legislativo ed esecutivo, or questo doppio potere esiste nel Chiericato inerente ai gradi diversi non in egual modo partecipato dal capo monarchico ai membri di ciascun ordine. Tutto ciò ci dà agio di esporre la meravigliosa costituzione della Chiesa, i diritti e doveri dei singoli membri di questa costituzione; ed è argomento della *Terza Parte.*

Dall' ordine e dalla giurisdizione segue il potere giudiziario che è un' emanazione del potere legislativo e del potere esecutivo, che

determina la conformità o difformità dell' azione individuale rispetto alla legge e proporziona la pena alla colpa; classifica i delitti e sentenzia sui diritti controversi. Tutto ciò costituisce l'obbietto della *Quarta Parte.*

Da ultimo l'ordine sacro, segregando il chierico dal laico e conferendo potestà, lo addice esclusivamente al bene della religiosa società e lo mette nell' impossibilità di provvedere ai suoi bisogni materiali. Quindi il diritto dei chierici di vivere dei beni dei fedeli, come il soldato coi beni dell' erario; da ciò la condizione della Chiesa di possedere i beni temporali, dei quali esporremo le loro vicende in rapporto specialmente al giuscivile Italiano, con le leggi eversive dell' asse ecclesiastico e ciò costituisce la materie della *Quinta Parte.*

Ecco dunque il vasto campo di questo studio importantissimo che ha esercitato tanta influenza storica sui rapporti pubblici e privati dei nuovi popoli Europei, da restare, come ha detto lo Sclopis nel vol. 2.° della legislazione Italiana Cap. IV, uno *dei monumenti più rimarchevoli della istoria dell'Europa moderna.*

CAPITOLO 1.°

Definizione etimologica e reale del Giuscanonico, sua differenza dalla Teologia Dommatica, Morale e dal Diritto Civile e divisione generale del Diritto Ecclesiastico.

§ 1.°

Prima della definizione reale del Giuscanonico, è pregio dell' opera fermarci alla definizione nominale ed etimologica. Diciamo quindi qualche cosa intorno alla parola *Jus* e alla parola *Canonicum.*

Le più comuni etimologie della parola *Jus* ci sembrano due, cioè o da *Jussum*, secondo Aristotile — ovvero da *Justo*, secondo Isidoro; e da *justitia*, secondo Ulpiano; le quali due ultime valgono lo stesso, giacchè l'una e concreta, astratta l'altra; anzi la stessa etimologia secondo Aristotile in certo modo può anche ridursi a quelle di S. Isidoro e di Ulpiano, che queste ultime esprimono il fine necessario di ogni legge — *ad hoc jussa dantur, ut jus suum unicuique tribuatur; idest justitia.*

Due sono anche le più generali significazioni della parola *jus:* in

senso passivo, cioè in senso di legge, di obbligazione; ovvero in senso attivo, cioè in senso di potere, facoltà.

Il primo significato abbraccia molti capi: le singole leggi divine ed umane, la collezione delle leggi, la scienza delle leggi cioè la giurisprudenza; la materia delle leggi, cioè il giusto; il fine, cioè la giustizia; il luogo in cui si pronunziano le sentenze ecc.

L'altro significato, cioè attivo, abbraccia due capi principali, il potere cioè di fare qualche cosa, astenersi da ogni azione ed il potere di esigere che altri faccia qualche cosa, o si astenga da qualche azione, giacchè il dritto dell'uno è il fondamento del dritto dell'altro.

In quanto poi alla parola *Canonicum*, l'etimologia è da *Canon* parola Greca che significa quello strumento dell'architetto col quale si tirano le linee. Per una certa analogia tanto presso i Greci che i Latini significò una *Norma, Regola* delle azioni morali e la Chiesa l'adoperò eziandio per le sue leggi prima più vagamente, poi ufficialmente nel Concilio Tridentino. E' certo con ogni dritto la Chiesa di G. C. fece sua questa parola 1.° perchè nel nuovo testamento la Chiesa voleva rifugire da quel titolo più pomposo di leggi che porta sempre l'idea di coazione, 2. per opposizione al titolo che era dato nel vecchio testamento alla legge mosaica che G. C. veniva a perfezionare — *non accepistis spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus; abba pater;* 3.° principalmente poi per la dignità stessa delle leggi ecclesiastiche, giacchè la legislazione della Chiesa, meglio che ogni altra legislazione, è per antonomasia atta ad informare i costumi di tutti i popoli e di tutte le età.

Dalla definizione nominale, passando alla reale o scientifica ripetiamo quello che è più comune a tutti i canonisti, cioè: *Collexio canonum sive legum fidem, mores, disciplinam spectantium, quae ab ecclesiastica auctoritate Christianis propositae vel praescriptae.*

Nelle prime parole: *Collexio legum* s'indica il genere prossimo ch'è comune anche al Diritto Civile, il resto costituisce la differenza specifica. Si aggiunge poi *canonum sive legum* per stabilire il valore delle leggi della Chiesa, valore che i protestanti vorrebbero scemare, chiamando la Chiesa, società eguale « *societas equalium* ». Infatti se la Chiesa per le suddette ragioni di umiltà chiama canoni le sue leggi, non per questo alle sue leggi manca la forza obbligatoria, quasi fossero semplici consigli od insinuazioni.

Si aggiunge *fidem, mores et disciplinam* per assegnare il triplice obbietto delle leggi ecclesiastiche, la fede, cioè, la morale e la disciplina.

Le parole *quae ab ecclesiastica auctoritate* ecc., rivelano il potere da cui prossimamente emanano le leggi istesse. Venendo quindi queste leggi da potere ecclesiastico, la cui somma risiede nel Romano Pontefice, a ragione dette leggi sono chiamate leggi Pontificie.

Si aggiunge *Christianis* per istabilire il soggetto delle leggi ecclesiastiche. Infatti tutti i cristiani battezzati sono obbligati a queste leggi, ed anche i battezzati se fossero separati dalla Chiesa, come gli eretici, gli scismatici, gli apostati, gli scomunicati, poichè ritenendo il carattere battesimale, benchè ribelli le rimangono sudditi di diritto, altrimenti dall' iniquità loro riporterebbero giovamento: ed anche perchè la Chiesa è una società necessaria al conseguimento dell' ultimo fine. Per una ragione somigliante alla precedente i canonisti parlano a questo punto di Etnici, Giudei, infedeli, idolatri ed altri non battezzati, i quali rigorosamente parlando, poichè non battezzati, non sono obbligati alle leggi della Chiesa. Altri però affermano che in certo modo anche questi tengono una certa dipendenza dalla Chiesa, risultante dall' obbligo di conoscere ed abbracciare la verità, di cui la sola Chiesa è depositaria.

E poichè ad ogni dovere risponde il dritto, soggiungono questi canonisti che la Chiesa anche sugli Eretici, Giudei ed altri, tiene ed esercita il suo dritto, per mezzo delle missioni presso gl' infedeli, avendo avuto dal divin fondatore piena potestà su tutte le genti, secondo il passo di S. Matteo: *Euntes, docete omnes gentes.* Senonchè la comune dei canonisti sentenzia che costoro, restando fuori della Chiesa, restano altresì fuori della sfera della sua potestà e solo a Dio dovranno rendere conto della loro infedeltà.

Finalmente si aggiunge *praescriptae* vel *propositae* per indicare come alcune leggi vengono solamente spiegate dalla Chiesa, altre create del tutto dalla medesima. Prescritte o proposte per distinguere le leggi fatte dalla Chiesa prendendo tutto dal suo fondo di autorità, che pure viene da Dio e possono quindi da lei essere modificate o abrogate; da quelle che derivano dal Diritto naturale e positivo divino intorno alle quali la Chiesa non ha che l' autorità di proporle e di curarne l' osservanza, di spiegarle, aggiungendo talvolta delle sanzioni secondo i diversi tempi e i diversi luoghi.

§ 2.°

Il Giuscanonico differisce dalla Teologia Dommatica, dalla Morale, e dal Diritto Civile.

Giova premettere che la Teologia come la filosofia, non solo sono necessarie al Diritto Canonico, ma un tempo la Teologia non fu distinta neppure dal Diritto medesimo. Solo quando la carità dei primi tempi venne meno e crebbe il numero delle leggi e furono necessarie disposizioni disciplinari e nuove esposizioni della fede contro gli eretici, solo allora bisognò dividere il compito della Teologia da quello del Diritto Canonico, assegnando a ciascuna scienza un campo proprio. Così dal secolo XII in poi la Teologia Dommatica fu intesa a stabilire i dommi e a difenderli dagli errori opposti; la morale versò sulla bontà o malizia degli atti umani considerati in se stessi, senza relazione ad alcuna società in cui si esercitano tali atti.

Mentre il Giuscanonico tratta dei dommi e delle regole dei costumi in ordine alla società cristiana, nella quale intende tutelarne l' integrità e l' osservanza, giovandosi a tal fine dei canoni disciplinari ossia delle pene sancite contro i delinquenti. Laonde, al dir di Boezio, il Giuscanonico si può chiamare Teologia pratica e regolatrice.

Il Diritto Canonico invece fu sempre distinto dal Diritto Civile, sebbene la legislazione ecclesiastica abbia formato sempre il sostrato ai codici civili del mondo, distinto per l' *origine* per l' *oggetto* e pel *fine*. Per origine giacchè il Diritto Civile viene da Dio, quale autore della naturale società, laddove il canonico da Dio stesso ma quale autore di grazia, in quanto è autore della Chiesa, cui ha conferito soprannaturalmente la sua potestà: va distinto per l' *oggetto*, giacchè il Diritto Civile regola soltanto le cose temporali e politiche, mentre il Giuscanonico le cose sacre e spirituali: pel *fine*, giacchè fine del diritto canonico è guidare all' eterna beatitudine mentre fine del diritto civile è soltanto la presente prosperità dei popoli, e la loro temporale felicità.

Dissi che la legislazione ecclesiastica abbia formato sempre il sostrato ai codici civili del mondo, difatti l' azione progressiva delle leggi della Chiesa lungi di avversare i principii filosofici del Diritto

Romano, s' innestò ai medesimi; limitandosi a fecondarli col principio di evangelica carità, che veniva contrapponendo all' egoismo pagano.

Laonde lo Sclopis nella sua storia della legislazione italiana disse giustamente:

« I Principii su cui posa la morale filosofica del Diritto Romano « non si discostano punto dalla morale evangelica. Che anzi i Padri « della Chiesa, lungi di muover guerra a quel grande apparato di « pratica filosofia, desunta dalla ragione umana, non ricusarono di « avvalersene a conferma delle loro verità ». Concetto magnifico quanto vero che si riscontra nell' opera monumentale di S. Agostino « *De civitate Dei* » e nel Decreto di Graziano, ove è detto, « *Leges Romanorum divinitus per ora principum emanarunt* ».

La influenza adunque del diritto Canonico sulle legislazioni dei popoli civili essere stata di gran lunga superiore a quella che vi esercitò il Diritto Romano, è una verità storica che non può mettersi menomamente in dubbio. E quindi lo studio di esso per la intelligenza dei moderni codici è di assoluta necessità. Perciò il sommo Cuiacio ripete dalle Decretali il vero fondamento dell' ordine dei giudizii, quando disse: *Totus ordo judiciorum, qui ubicumque gentium in orbe Cristiano observatur hunc solum veluti fundamentum habet.*

E il famoso Ferdinando Water (nel diritto Ecclesiastico universale) dimostrò l' influenza del diritto Canonico non solo nelle leggi penali e civili, ma eziandio sulle leggi internazionali. Anche l' ingegno acutissimo del Gioberti affermò, la *ragione Canonica essere il complemento della Civile.*

E' adunque evidentissimo che lo studio del diritto Canonico, sia oggidì necessario come mezzo per risalire alla vera genesi di molte disposizioni dei moderni Codici di ragion civile e penale delle più colte nazioni di Europa.

Da questi considerandi s' inferisce quanto il Giuscanonico sorvanzi il Giuscivile, e l'importanza che si deve annettere a questo studio, specie dagli ecclesiastici e l' assoluta prevalenza del diritto canonico in collisione col diritto civile in quelle materie di esclusiva competenza della Chiesa. Noi sorvoliamo dallo sviluppare più diffusamente questa verità essendo compito del diritto pubblico ecclesiatico la cui trattazione avrà luogo al coronamento dell'opera.

§ 3.°

Divisione generale del Diritto Ecclesiastico

Il Giuscanonico come il diritto civile si divide in *pubblico* e *privato*. Giustiniano fin dai suoi tempi scriveva che « *jus pubblicum est quod ad statum rei romanae spectat. Privatum quod pertinet ad singulorum utilitatem*. Noi col medesimo criterio di Giustiniano potremmo definire il diritto pubblico ecclesiastico, *quello che determina i diritti e i doveri della Chiesa universale e dei suoi magistrati*, ovvero col Tarquini. » Un sistema di leggi per cui vien definita la costituzione della Chiesa, o in altri termini, vien determinata la potestà della Chiesa, e dei suoi reggitori. » Il Diritto privato è quello che riguarda i diritti e i doveri dei singoli fedeli, intendasi bene, verso Dio e coloro che ne fanno le veci, verso se stessi e verso i rimanenti fedeli. Quanto poi il Dritto Canonico è diviso dal dritto pubblico ecclesiastico si distingue in universale e in particolare. Il primo è quello che risulta dai canoni della Chiesa universale ed obbliga tutti i cattolici; il secondo poi detto anche Dritto Canonico Diocesano è quello che regola ciascuna Diocesi, od una intera metropoli o Nazione. Trovasi invero presso certe nazioni cattoliche delle consuetudini che hanno per quel popolo forza di leggi, vi sono dei concordati che devono essere osservati; e non mancano decreti dei Concilii diocesani e provinciali che costituiscono il Dritto Canonico particolare delle diverse Chiese. Come pure è necessario tener presente nelle condizioni attuali della Chiesa in Italia quelle leggi che imposte dallo stato, bisogna subire per evitare mali maggiori; leggi riconosciute sotto il titolo di Polizia Ecclesiastica, che noi verremo rilevando secondo l'occasione. Quindi noi qui ci occupiamo del diritto ecclesiastico privato; e poichè tutte le leggi che costituiscono i nostri studii riguardano fede morale e disciplina, cosi di queste ci occuperemo. Ora importa studiare i caratteri di ciascuna specie di legge, prima di studiarle singolarmente.

CAPITOLO II.

Dei canoni di fede, morale, disciplina e caratteri distintivi degli uni e degli altri, ossia della divisione dei canoni.

I canoni si dividono in tre classi: in canoni dommatici, morali, e disciplinari, secondo che l'oggetto loro è, o la fede, o la morale, o la disciplina.

Canoni di fede o dommatici sono quelli con cui proponesi ai fedeli qualche cosa da credere, epperò l'obbietto di tali canoni sono quelle verità divinamente rivelate che i fedeli debbono fermamente credere e professare; poichè non ogni canone può chiamarsi canone di fede, ma solo quelli che hanno l'obbietto contenuto nella rivelazione, cioè nella parola di Dio scritta o tradita, epperò viene imposto dalla Chiesa l'obbligo ai fedeli di credere e professare ciò che nel canone stesso si contiene.

Questi due requisiti sono talmente stretti insieme che l'uno include l'altro, anzi basterebbe soltanto il secondo perchè si sia eziandio sicuri del primo, giacchè la Chiesa, senza offendere la propria infallibilità, non potrebbe proporre ai fedeli come divinamente rivelato, ciò che veramente tale non fosse.

Quattro regole propone Melchior Cano, per discernere quando la Chiesa propone qualche verità come domma, ossia come verità rivelata da Dio, regole abbracciate dalla comune dei Teologi. La 1.ª, quando la Chiesa condanna come eretici quei che osano asserire il contrario, perchè non può essere eretico se non chi contraddice ad un domma, 2.ª regola, quando la Chiesa in un concilio dice anatema a chi crede altrimenti, sotto la formola, *si quis dixerit... anathema sit.* 3.ª regola, quando la Chiesa colpisce i contraddittori colla scomunica *latae sententiae.* Queste due regole posteriori vanno intese pei canoni dottrinali, non per quelli che riguardano i costumi e la disciplina, e la differenza fra l'una e l'altra è che la prima concerne gli eretici occulti o interni che cessano di appartenere all'anima della Chiesa; la seconda gli eretici esterni, che vengono separati anche dal corpo della Chiesa, ossia dalla esterna comunione; 4.ª regola, quando la Chiesa con fermo giudizio pronunzia che qualche dottrina deve fermamente accettarsi dal

cristiano come domma, o con parole equivalenti afferma che tale dottrina è contraria al vangelo o all' insegnamento degli apostoli.

Dissi con *fermo giudizio* non già quasi opinando. Laonde la sentenza, che si legge: *hoc videtur absonum et inimicum fidei Christianae*, non danna di eresia.

Siccome i canoni testè esaminati danno le regole per le verità da credersi, così i canoni morali e disciplinari riguardano quello che negli atti umani debba farsi o ammettersi dai fedeli, sia nella vita pubblica, sia nella privata.

E questo è il fondamento per la somiglianza che esiste tra i canoni morali e disciplinari. Però oltre questo fondo comune bisogna avvertire che gli uni hanno un campo proprio, diverso da quello degli altri. Infatti i canoni morali propongono o dichiarano precetti della legge naturale che è il fondamento di ogni positiva legislazione. I canoni disciplinari invece o tutelano i costumi, e la fede in faccia alla Chiesa universale: o stabiliscono il tempo e il modo della pubblica osservanza dei precetti naturali o positivo-divini; o finalmente riguardano il regime universale della Chiesa come società. Essi allora chiamansi perciò di disciplina politica; altri di disciplina liturgica e regolano gli atti esterni della religione; altri di disciplina dommatica o di disciplina annessa al domma, dei quali ultimi i primi riguardano la materia e forma dei sacramenti, la gerarchia ecclesiastica e l' organamento della Chiesa, ed altre cose simiglianti che s' appuntano a G. C. medesimo come a loro principio. Epperò questi canoni quantunque si chiamino disciplinari, appartengono proprio al Dritto Divino e conseguentemente sono immutabili.

I canoni poi disciplinari di disciplina annessa al domma, riguardano quelle cose che sono così strettamente unite al domma che non potrebbero abolirsi senza alterare l'integrità del Domma. Es. l'adorazione di G. in Sacramento, adorazione che non può abolirsi senza spostare il Domma della reale presenza. Perciò anche questa seconda disciplina è immutabile nella sostanza, non però quanto al modo, che questo è variabile secondo i tempi, i luoghi e le diverse costumanze della Chiesa universale.

I canoni disciplinari dunque servono a custodire la purezza della fede, l'onestà dei costumi, la santità del divin culto. Custodiscono la purezza della fede e l'onestà dei costumi: 1.° con le censure ed altre

pene sancite contro i prevaricatori: 2.° colla determinazione del modo e del tempo di osservare i precetti naturali e divini. v. gr. Messa festiva, confessione annuale, Comunione alla Pasqua ecc. 3.° col regime del clero per ciò che concerne elezioni, investiture, condotta degli ecclesiastici, giudizii ecc. Custodiscono la santità del divin culto i Canoni della Liturgia, sull'amministrazione dei sacramenti, suoi luoghi sacri, giorni festivi ecc.

CAPITOLO III.

Differenza tra la semplice scienza e la Giurisprudenza Canonica — Regola per la interpetrazione dei Canoni medesimi

Scienza Canonica è l'accurata cognizione delle Leggi Ecclesiastiche e questa è quella che dicemmo da principio essere necessaria ad ogni fedele tanto laico che ecclesiastico. Però agli ecclesiastici diciamo essere necessaria dippiù la prudenza, cioè la capacità d' interpetrare, spiegare ed applicare saviamente le leggi medesime ai casi particolari occorrenti. Onde la giurisprudenza ha due compiti: il primo più difficile, l' interpetrazione; il secondo più facile, l'applicazione. Questa è appunto la giurisprudenza canonica, la quale richiede che ce ne occupassimo di proposito.

L' interpetrazione è la spiegazione di qualche legge oscura ed ambigua col tener conto del significato ovvio delle parole, del tempo in cui fu fatta la legge, dello scopo per cui fu fatta e dell' intero contesto per non mettere il Legislatore in contraddizione con se medesimo. L' interpetrazione è quadruplice: *autentica*, *usuale*, *giudiziaria e dottrinale*; secondo che vien fatta dall' autore stesso, cioè il Legislatore, o dal suo successore; o dall'uso; o dal Giudice nel dare qualche sentenza; o dai dotti e studiosi del dritto. Questa interpetrazione ha un grado di obbligazione che varia secondo ciascuna delle dette specie. Certo l'interpetrazione autentica è obbligatoria quanto la legge stessa, e perciò anche nel codice Giustinianeo è detto, che ogni interpetrazione di legge data dall'Imperatore deve aversi per ferma ed indubbia. L' interpetrazione usuale anche obbliga, perchè *Consuetudo est optima legum interpres*. Invece l' interpetrazione dottrinale non obbliga, ma

è solo permessa e può essere eseguita quando sia fondata sopra ragioni ed autorità molto gravi a determinare il consentimento dell'uomo prudente. Quanto alla giudiziale non possiamo così categoricamente stabilire il suo grado di obbligazione; ma dobbiamo assegnare prima le diverse forme sotto le quali può manifestarsi l'interpetrazione suddetta. Questa può essere 1.ª *dichiarativa*, che spiega le parole oscure di una legge; 2.ª *restrittiva* che limita la legge ai casi da essa designati; 3.ª *estensiva* che estende la legge ai casi consimili.

Ora in quanto alla estensiva essa prende ancora diverse denominazioni, secondo il diverso modo in cui suole usarsi. Dicesi infatti *comprensiva* quando trasferisce la disposizione della legge stessa ma compresa nella mente del Legislatore. Ciò per ragioni che militano pel nuovo caso o persona da comprendere nella legge, ragioni identiche a quelle che militano per quelli già compresivi. Or chi non vede che questa specie di obbligazione obbliga veramente?

Invece quando una disposizione di legge si estende ad altri casi, o ad altre persone non solo non espressi nella parola della legge, ma neppure compresa nella mente del Legislatore, in forza soltanto dell'ampiezza dei principii informativi d'ogni legge, allora siffatta interpetrazione non solo non obbliga, ma neppure è permessa nelle cose odiose, giusta l'adagio giuridico. *Lex obbligare non potest ad id quod non praecipit.*

Praticamente. Per fare qualunque interpretazione di legge. bisogna attendere ai seguenti criterii; 1.° che si riguardi bene alla mente del legislatore ed al fine della legge: 2.° che nel dubbio s' interpreti pel valore dell'atto, cioè si decida secondo i principii generali del Dritto; 3.° che la legge nelle cose odiose s' interpetri rigorosamente, largamente invece nelle cose favorevoli; 4.° che le parole della legge si prendano sempre in senso proprio, non già traslato, a meno che non ne seguisse qualche assurdo o apparente iniquità nel legislatore. Per senso proprio intendiamo il senso naturale della legge, e quello ch' è più ricevuto dall'uso. Del resto in ognuna delle suddette quattro regole, o criteri bisogna tenere innanzi alcuni principii più atti che sono comuni tanto alla legge civile che canonica. Esempio: *Nemo locupletari debet cum alterius iniuria, Non debet alteri per alterum iniqua conditio inferri. Nemo plus iuris in alterum transferre potest quam ipse habet. Quod ab initio non subsistit tracto tempore non convalescit.* Anzi

in caso d'espressioni indeterminate delle leggi, bisogna tenere conto delle diverse ipotesi di una o di un'altra interpretazione e preferire quella il cui risultato è più rispondente ai bisogni dei sudditi.

Finalmente se il vero spirito delle Leggi si trova in opposizione alle parole della medesima, allora bisogna veder bene in fondo, perchè potrebbe esservi qualche errore per esempio di stampa, o qualche equivoco. Se questo contrasto è certo ed è dimostrato allora lo spirito prevale alla lettera, *litera occidit, sensus vivificat.* In caso contrario si applicherà l'altro assioma giuridico: *Verbis claris non est movenda voluntatis questio.*

Qui cade in acconcio dire come per la interpretazione dei decreti del Concilio di Trento fu istituita una congregazione a parte, detta del Concilio, composta di 8 Cardinali incaricati da Pio IV di fare osservare i decreti dello stesso Concilio. Sisto V ampliò il compito di questa congregazione facoltandola ad interpretare i Decreti riformatori di detto Concilio. *Nobis tamen consultis*, volendo cioè il Papa in qualsiasi interpretazione essere consultato. Ora si dimanda: qual forza hanno le dichiarazioni della Congregazione del Concilio? — E' d'uopo distinguere: O la dichiarazione riguarda una privata quistione, allora vale soltanto per la causa peculiare proposta, sia perchè i Cardinali fanno allora l'Ufficio di Giudici, sia perchè la loro decisione dipende dalla particolare circostanza del fatto, che varia secondi i casi. Solo in casi identici e colle stesse assolute circostanze sarebbe temerario il dipartirsi dalla sentenza della Congregazione. O la dichiarazione riguarda una legge generalmente considerata allora si deve riguardare come autentica perchè viene emanata *Consulto Pontifice* o almeno nel suo nome e colla sua autorità. Nè v'ha bisogno di solenne promulgazione perchè la dichiarazione abbia effetto anche retroattivo, trattaddosi non di legge nuova, ma d'interpretazione di legge già esistente. Che se la dichiarazione non fosse semplicemente interpetrativa, ma importasse legge nuova o mutasse la legge esistente, in tal caso non avrà forza di legge, se, oltre aver la sanzione del Papa, non sia debitamente promulgata. Quel che si è detto della Congregazione del Concilio può applicarsi a tutte le altre congregazioni Romane. Giova avvertire per conchiudere che i Decreti, o Responsi della congregazione dei Riti hanno l'autorità e la forza medesima come se procedessero immediatamente dal Papa, benchè allo stesso Ponte-

fice nessuna relazione siasi fatta, perchè tali decreti o Responsi sono sottoscritti dal Prefetto e dal Segretario della Congregazione, senza bisogno di altra promulgazione. Così nella duplice decisione del *23 Marzo 1846 e 8 Aprile 1852.*

CAPITOLO IV.

PARTE POSITIVA DELLA LEGISLAZIONE ECCLESIASTICA E VARIE LEGGI ONDE ESSA CONSTA CIOÈ: 1.° PRECETTI NATURALI O MORALI; PRECETTI DIVINI POSITIVI; 3.° ISTITUTI APOSTOLICI; COSTITUZIONI ECCLESIASTICHE.

Ogni legislazione ha la sua base nella legge di natura, e se le leggi positive non sono ispirate a questa legge, non sono leggi, ma *corruptio legis,* giusta S. Tommaso; e perciò questi e tutti i giuristi definiscono la legge positiva. *Ordinatio rationis ad bonum commune promulgata ab eo qui curam habet comunitatis.* Nella quale definizione l'idea dominante è che la legge positiva sia in accordo con la legge naturale, che viene promulgata per mezzo della ragione, quindi *ratio rationis.* L'una e l'altra poi in accordo con la legge eterna ch'è *ratio ordinis in Deo existens.* Stabilite queste teoriche le leggi positive possono genericamente dividersi in divine ed umane. Le divine abbracciano il vecchio e nuovo testamento, giacchè *utriusque Testamenti, auctor est Deus.* Le umane poi, fatta astrazione della legislazione civile, si dividono in apostoliche ed ecclesiastiche.

Certo la legislazione primitiva positivo-divina è il Decalogo. Però siccome nella pienezza dei tempi Dio mandò il suo figliuolo il quale, sebbene fattosi uomo, non cessò di essere Dio, così oltre il Decalogo bisogna aggiungere come veri precetti divini anche quelli dati da G. C.

E difatti G. C. disse esser venuto ad adempire la legge del patto antico e colla sua vita praticamente confermò le leggi medesime. Donde l'accordo mirabile fra i due testamenti; ed il valore e la immutabilità dell'uno si rifonde in quello eziandio dell'altro.

In quanto alla divisione delle leggi positivo-umane ricordiamo come G. C. mandò gli apostoli a predicare in tutto il mondo « *Docete omnes gentes, docete eos servare omnia* ecc. E gli apostoli non solamente insegnarono verità di fede, ma dettero eziandio precetti morali e di-

sciplinari. Questi precetti o furono dati semplicemente a voce o trasmessi per l'organo stesso della voce, ovvero consegnati allo scritto. Così delle leggi dette apostoliche alcune si chiamano:

Istituta Apostolorum — altre *Costituziones Apostolicae*. Anzi fra le prime ve ne sono alcune che i canonisti collocano addirittura fra le positivo-divine, e sono quelle che gli apostoli dicono aver date in nome di Dio: *Praecipio non ego, sed dominus*. Le leggi poi dette costituzioni ecclesiastiche sono quelle date posteriormente da G. C. e dagli Apostoli e dai Concilii ecumenici. Anche queste vanno divise in due classi — siccome annunziammo nella definizione del dritto canonico — Alcune sono *propositae*, e sono ecclesiastiche solo per autorità non per l'origine essendo prese dal fondo del dritto naturale o positivo-divine. Altre sono *praescriptae* cioè sono ecclesiastiche per origine e per autorità insieme e per conseguenza possono dall'autorità ecclesiastica venire mutate, abrogate ecc.

Adesso giova parlare partitamente delle parti del Diritto Canonico che qui consideriamo come regola dell'operare.

§ 1.

Dei precetti naturali e morali.

Essi sono i dettati della Legge di natura, impressa da Dio nella mente di ciascun uomo e promulgati in *abito* nella prima esistenza dell'uomo e in *atto* con lo schiudersi della ragione. Molti canoni versano sulla legge di natura, spiegandola ed inculcandone l'osservanza esempli-gratia: i canoni dei contratti.

Tre sono le proprietà della legge naturale: 1.° L'*universalità*; 2.° L'*immutabilità*; 3.° L'*evidenza*; come si esprime un moderno canonista. L'universalità si fonda sulla natura umana ragionevole e sull'assoluta dipendenza della creatura da Dio. *Quicumque sine lege* (scripta) *peccaverunt sine lege peribunt*, dice l'apostolo, ma il castigo suppone violazione di legge, dunque l'immutabilità perchè obbliga sempre *atque semper*, non potendo avvenir caso in cui diventi inutile o nociva e quindi più non obblighi come avviene alle leggi umane, sia per l'imprevidenza del legislatore che non può contemplare tutti i casi possibili, sia perchè la legge umana non guarda ciò che è bene

o male per sè come fa la legge naturale. Nè si dica che il Papa prosciogliendo dal voto, dal giuramento, sciogliendo il matrimonio *rato* dispensi della legge naturale, giacchè pei precetti naturali *primarii* come i *principii* generali, i precetti del Decalogo, mai. Solamente nei precetti naturali *secondarii* quando lo richiede il bene delle anime e per l'autorità ricevuta da Dio, avendo tal potestà il Romano Pontefice esercitata fin dai tempi apostolici, avendola Cristo conferita alla sua Chiesa. Terza proprietà della legge naturale è l'*evidenza* per cui tutti la sentono e la intendono. Ciò però va inteso dei primi principii: *far il bene, fuggire il male, suum cuique tribuere, neminem ledere, quod tibi vis non fieri alteri ne feceris, adora Deum, honora parentes;* non già dei precetti conseguenze remote dei primi principii.

§ 2.°

Dei precetti divini positivi.

I precetti divini positivi, detti anche arbitrarii, perchè dipendono dalla libera volontà di Dio, si riducono a due categorie; quelli che si riferiscono alla fede fondati da S. Marco. *Qui non crediderit condemnabitur,* e quello di S. Giovanni: *Qui non credit iam iudicatus est;* e quello di S. Matteo; *Qui me negaverit coram hominibus* ecc. E quelli che si riferiscono ai sacramenti, come in S. Giovanni pel Battesimo: *Nisi quis renatus fuerit ex aqua* ecc. e quello del medesimo S. Giovanni per la confessione: *Quorum remiseritis* ecc., e per la materia e forma dei Sacramenti, come quando si dice dell'Eucaristia *Hoc facite in meam com:* e così di altri.

Nei precetti del Decalogo, che Cristo venne a confermare, si appalesa come Iddio, oltre precetti sulla fede e sacramenti, diede ancora precetti sui costumi. Perchè poi la Chiesa maestra infallibile, fondamento di verità non può dispensare nei precetti divini positivi od abolirli? La ragione è questa. La riferisce Melchior Cano: G. C. Signor nostro, egli dice, non diede che precetti di prima necessità per salvarsi. Onde siccome non vi è circostanza in cui l'uomo possa essere dispensato dall'obbligo di salvarsi, così non vi è caso in cui la Chiesa possa dispensare dai precetti divini positivi.

§ 3.°

Degli Istituti Apostolici.

Gli istituti Apostolici sono quelle regole o precetti di ecclesiastica disciplina che gli apostoli insegnarono a viva voce, o lasciarono in iscritto.

Si dividono in divino - apostolici e in semplicemente Apostolici, secondo che diedero precetti o come semplici banditori di Cristo e trasmettitori dei suoi ordini: *Praecipio iam non ego sed Dominus,* ecco il precetto divino apostolico; ovvero diedero precetti per propria autorità come: *Ego dico non Dominus* ecco il precetto semplicemente apostolico. I primi sono immutabili; e la Chiesa non può derogarvi, non che abrogarli come pei precetti divini. Al contrario gl' istituti semplicemente apostolici, come umani ed introdotti colla medesima autorità ond' è investita la Chiesa, soggiacciono a mutazione o deroga, secondo i tempi, i luoghi, le circostanze, come la forma delle elezioni sacre, dall'astinenza del sangue e soffocato, dalle agapi, dal velo delle donne in Chiesa, andati in disuso. Avvertasi però che tale mutamento negl' istituti semplicemente apostolici non può essere fatto che dalla potestà universale cioè dalla Pontificia.

Per discernere gl'istituti divino-apostolici dai semplicemente apostolici si dà questa norma.

I precetti contenuti nelle epistole e negli altri libri degli Apostoli si devono ritenere per divini se dalle parole usate o dalla sottoposta materia non risulti diversamente, come vedemmo in ciò che distingue S. Paolo. Che se di queste nulla si rilevi di certo convien por mente alla materia di che si tratta e ritenere per precetto divino: 1.° quel che riguarda la fede dovendosi questa appoggiare sulla rivelazione di Dio, 2.° quel che riguarda la materia e forma dei sacramenti, non potendo la sostanza dei sacramenti derivare che da Cristo: laonde S. Paolo parlando dell' Eucaristia dice: *Ego enim accepi a Domino quod et tradidi vobis 1.ª Cos. XI. 23,* 3.ª quel che dai Padri e Teologi è ritenuto concordemente per precetto divino; a *fortiori* se vi si aggiunga l'autorità della Chiesa che non va soggetta ad errore.

Nè gl'istituti apostolici si possono desumere da quel volume che

s'intitola. « *Costitutio SS. Apostolorum, auctore Clemente Episcopo* » perchè quel volume che costa di 8 libri è apogrifo; i padri dei primi secoli, non ne parlano, perchè non esisteva, o esistendo lo ritennero apogrifo. Se vi fu qualche autorevole testimonianza addotte in favore dell'autenticità dei canoni apostolici fu perchè veramente quei canoni contengono molte regole insegnate a viva voce dagli Apostoli che furono più tardi messe in iscritto da altri, perchè nessuna società sussiste senza regole fisse.

Ma che insieme colle regole apostoliche altre successivamente ne furono aggiunte, parte inventate, parte desunte dalla consuetudine della Chiesa, parte tratte dai Decreti, dai Concilii celebratisi nei primi secoli in Oriente trovandovisi improntata la disciplina del 3.° e 4.° secolo. Alla quale spiegazione dà appoggio il vario riparto degli stessi canoni che nelle antiche raccolte variano dai 50 agli 85, il che indica che non furono compilati nell'istesso tempo, nè dall'istesso autore. La Chiesa latina ch'è la madre e maestra di tutte le Chiese degli 85 canoni accettò soltanto i primi 50 tranne il 46.° e il 47.° senza nulla stabilire quanto alla loro origine e provvenienza.

§ 4.°

Delle Costituzioni Ecclesiastiche.

Si dicono Costituzioni Ecclesiastiche le leggi emanate dai Concilii Generali o dal R. Pont. per tutta la Chiesa. Sono poi ecclesiastiche o per sola autorità o per autorità insieme e per origine. Le prime come fu detto innanzi sono di origine naturale o divina e la Chiesa non fa che proporle e sanzionarle con la sua autorità e coll'aggiunta delle pene pei trasgressori. Tali sono le costituzioni che versano intorno alla fede, ai costumi, intorno alla simonia, alla condotta ed onestà dei Chierici ecc. Le seconde sono così integralmente della Chiesa che desse non esisterebbero se la Chiesa non le avesse sancite. Tali sono le leggi che concernono la disciplina, i riti, l'ordine giudiziario ecc.

Queste due classi di leggi ecclesiastiche convengono in ciò che tutte hanno forza di obbligare, perchè la Chiesa fu dotata di potestà legislativa: *Qui vos audit me audit; qui vos spernit me spernit* (Luc. X. 7.). Si differenziano poi in questo che quelle della 1.ª classe sono

immutabili perchè di dritto naturale e divino; e se riflettono definizioni in materia di fede o di costumi esigono anche l' assenso interno come se le dettasse G. C. di propria bocca. 2.° *durano in perpetuo* e nessuna consuetudine in contrario anche diuturna, anche universale vale punto a scemarne la forza, nonchè ad abrogarle, putacaso la legge che vieta di mettere a prezzo le cose spirituali, il dare spettacoli profani in Chiesa ecc.

Le seconde all'opposto possono essere mutate, abrogate modificate secondo il variare dei tempi e i bisogni della società cristiana.

CAPITOLO V.

TRIPLICE AFFEZIONE DELLE LEGGI POSITIVE-ECCLESIASTICHE E PRIMIERAMENTE DELLA PROMULGAZIONE, DELL'ACCETTAZIONE, DELLA CONSUETUDINE E DELLA PRESCRIZIONE.

§ 1.

Della promulgazione.

Abbiamo detto che la legge naturale entra in tutte le leggi positive che siano vere leggi. Or se la legge naturale non ha bisogno di speciale promulgazione, giacchè per mezzo della ragione vien manifestata a ciascun di noi, come va che in questo luogo parliamo della promulgazione della legge, quasi di un fatto speciale e proprio di alcune leggi in preferenza di altre. La difficoltà svanisce quando si pensi che noi parliamo di quella promulgazione che la Chiesa, cattolica, apostolica, Romana, fa delle sue leggi positive ai sudditi nelle varie parti del mondo.

In ordine a questa speciale promulgazione il dritto naturale tanto per le leggi civili, che per le ecclesiastiche dice soltanto questo: cioè; basta che una legge si proponga pubblicamente in modo sufficiente che venga a conoscenza dei sudditi per obbligare i medesimi.

Però questo modo *sufficiente* è sempre qualche cosa di elastico, quante volte non venga determinato con una legge positiva; eppure in quanto alla determinazione di questo modo, i canonisti si dividono

grandemente di opinione. Noi però riduciamo la questione ai termini più precisi che ci sia stato possibile dopo lo studio delle opinioni dei canonisti medesimi. Dobbiam vedere se i canoni della Chiesa universale nella odierna disciplina debbono essere pubblicati nelle singole provincie o diocesi, ovvero basta la pubblicazione che si fa in Roma nelle porte delle Basiliche maggiori, della Basilica Vaticana, e della Cancelleria (al campo dei fiori). E' qui che maggiormente disputano i canonisti, ma l' opinione più probabile è quella che basti la pubblicazione che se ne fa in Roma;

1.° perchè le distanze col telegrafo e col vapore sono scomparse come per incanto ed in Roma, essendovi gran concorso di gente specie in alcune solennità dell' anno, vi affluiscono i rappresentanti di tutte le nazioni; eppoi tutte le nazioni tengono a Roma i Collegi ed altri istituti indigeni.

2.° ogni Prelato tiene a Roma i suoi procuratori od agenti o spedizionieri Apostolici che lo rappresentano e possono e debbono informarlo d' ogni nuova Bolla, anche perchè Roma deve considerarsi come la patria comune di tutti i Cattolici, e ciascun cattolico deve reputarsi romano, come disse Fénèlon.

3.° i Romani Pontefici chiaramente colle parole e coi fatti favoriscono questa opinione. Così Innocenzo III, e Leone X, nelle Bolle di scomunica contro Lutero e degli altri scomunicati, diceva che siccome sarebbe stato difficile far pervenire nelle mani di Lutero ed altri scomunicati quella Bolla « *Propter iis faventium potentiam* » basta l'affissione della Bolla fatta in Roma e a due cattedrali di Germania perchè s' intendesse valer per tutti e singoli. Pio VII nella scomunica contro Napoleone e Pio IX, nella bolla della soppressione del Tribunale della Monarchia Sicula fecero il medesimo. Quanto poi al tempo in cui comincia l' obbligo di adempiere alla legge promulgata, secondo Benedetto XIV, le leggi *Diocesane obligano subito promulgate,* potendosi facilmente aver notizia delle medesime nelle proprie Diocesi.

Per le altre leggi ecclesiastiche, eccetto il caso che non fosse esplicitamente determinato il tempo dell' obbligazione, esse avranno vigore dal giorno della legale cognizione, così il medesimo Benedetto XIV *De synodo Dioeces.* Ricordiamo però una circostanza che tocca più da vicino la regione di Napoli. L'Arcivescovo di Napoli una ad altri vescovi della provincia in occasione della Bolla « *Ecclesiam* » del suddetto Pio VII

contro le società segrete, avendo domandato alla sacra Penitenzieria da qual giorno cominciasse ad obbligare quella Bolla, ebbe risposta in nome del Papa 8 novembre 1821, che essendo stata affissa al Vaticano e al Laterano fin dal 13 settembre, quella Bolla, in quanto alla comunità, cominciava ad obbligare da quel giorno ed ora che ne avessero avuto una qualche cognizione.

Eppoi vi è un ultimo argomento che conferma la suddetta opinione, cioè che quando la Chiesa vuole che una legge obblighi solo dopo la promulgazione fattane in ciascuna provincia, lo avverte anticipatamente perchè dipende dalla sua volontà che la legge obblighi con o senza certe condizioni, non essenziali alla stessa legge.

Così Papa Zefirino fece pubblicare il suo decreto nelle varie provincie: così Papa Siricio ordinò che la sua Decretale (circa l'osservanza del celibato) fosse promulgata nelle provincie della Spagna e della Francia. E così, per tacer d'altri, il concilio di Trento nella sessione XXIV capo 1.° a proposito della clandestinità del matrimonio volle che in tutte le Chiese fosse pubblicato il suo decreto di nullità del matrimonio suddetto. In questi casi in cui la volontà del legislatore è manifesta, ammetto che la sua legge non obblighi dove non è promulgata. Ma ciò non inferisce che una legge promulgata solo a Roma non obblighi tutta la Cristianità, quando il Papa dichiara che tale promulgazione equivale ad ogni altra, o non dice nulla *nisi aliter declaretur*, come si esprime il Vecchiotti.

E' però da notarsi che ove trattasi di Bolle dommatiche relative alla fede ed ai costumi anche gli avversari dei canonisti sinceri riconoscono che la promulgazione fatta in Roma obbliga tutti coloro che acquistano sufficiente e certa notizia della definizione. La diversità riguarda soltanto i Decreti spettanti la disciplina. Laonde si conchiude, dicendo col Bouix: O è vero che niente è stabilito dal dritto di natura a tale proposito, oppure oltre sei secoli i R. Pontefici hanno errato in materia disciplinare riguardante gli atti solenni della potestà pontificia — ma gli stessi paladini della dottrina gallicana negano questa seconda ipotesi. Dunque essendo vera la prima a buon diritto agirono i R. Pontefici allorchè dichiararono che la promulgazione delle leggi Pontificie fatta in Roma in forma solenne sia sufficiente per obbligare tutta la cristianità.

Il fin qui detto vale però per le leggi della Chiesa universale,

che per le leggi di ciascuna diocesi, la promulgazione è molto più facile, quindi più pronta dev'essere l'osservanza.

§ 2.°

Dell' accettazione.

Delle due rimanenti affezioni della legge, cioè accettazione o cessazione, diremo in distinti paragrafi; anzitutto dell' accettazione.

Promulgata la legge, nel modo testè stabilito, dev' essere accettata da coloro cui vien data; e poichè i sudditi della suprema potestà ed autorità della Chiesa sono i semplici fedeli, i vescovi, i principi e tutte le altre civili autorità, questi debbono tutti accettare le leggi ecclesiastiche.

I protestanti invece poggiati sempre sul falso principio che la Chiesa sia società tra eguali, dicono che i fedeli, i principi e vescovi possono a lor piacimento acccettare o no le leggi della Chiesa universale. Noi lasciamo al Dritto pubblico Ecclesiastico la confutazione di questa teoria dei protestanti, ma vogliamo solo far notare di volo certe contraddizioni che danno proprio all' occhio nella semplice ipotesi di questa teoria.

1.° Se le leggi civili per obbligare non debbono aspettare l' accettazione dei sudditi, perchè lo dovrebbero dai singoli fedeli le leggi Ecclesiastiche le quali sono tanto superiori alle leggi Civili?

2.° Lo stesso dicasi per i Vescovi. Se questi infatti sono chiamati da Dio a reggere le Diocesi *cum Petro et sub Petro*, come potrebbero impunemente levarsi al disopra di S. Pietro accettando o no una legge di un suo successore?

3.° Finalmente se si ammettesse l'ipotesi che i principi soltanto dopo un controllo o una revisione delle leggi ecclesiastiche le accettassero o no, noi domanderemmo questo controllo, questa revisione la tengono *quatenus* principi o semplici fedeli? Come semplici fedeli è certo non l'abbiano per le ragioni dette nel 1.° caso. Come principi poi ugualmente non la tengono, perchè se tenessero tale diritto esso verrebbe da Dio, *a quo omnis potestas in coelo et in terra* e se tale diritto venisse da Dio, dovrebbe essere rispettato sempre e quando l'avessero esercitato. Ebbene ammesso ciò ne risulterebbe nientedimeno

che l'evangelo fu ingiustamente predicato, giacchè lo fu contro il volere ed il permesso dei principi.

Alcuni canonisti ricorrono ad un privilegio per cui i principi controllano le leggi della Chiesa. Ma se è privilegio non è certamente un diritto e quando il privilegiato esce dalle condizioni per le quali ebbe il privilegio, perde l'esercizio del privilegio medesimo. La conseguenza di questa argomentazione si è che il *regio Placet* sia piuttosto un servizio dello stato verso la Chiesa per facilitare l'esecuzione delle leggi ecclesiastiche e non già debba essere come pretendono i protestanti — una schiavitù della Chiesa verso lo stato. Però quanto alla confutazione del *Regio Placet* ci rimettiamo a ciò che sarà trattato nel Diritto Pubblico Ecclesiastico. Qui diamo per transendum qualche cenno.

§ 3.°

Assurdità del Regio Placet *e del* Regio Exequatur. *Diritto vigente Italiano*

Per *Placet* regio s'intende l'assoggettamento della promulgazione degli atti giurisdizionali della Chiesa al previo assenso dello stato; per *Exequatur* il permesso dello stato per dar corso ai medesimi, massime se provegnenti da Roma. Onde nella sostanza l'uno non differisce dall'altro e sembrano distinguersi nel solo nome. Una delle armi più possenti, à detto bellamente un autore moderno, inventata dai nemici del R. Pontificato per asservire la Chiesa allo stato fu la dottrina del Regio *Placet* o *Exequatur,* ch'è un diritto usurpato di sovranità per rivedere le Bolle, i Rescritti e gli atti tutti della Santa Sede, affinchè abbiano valore nel regno. Tale falsa dottrina, che in principio fu professata in Francia dai Gallicani, venne sviluppata ed elevata a sistema dal Van-Espen nel Trattato della promulgazione delle leggi, dove raccogliendo come in un sol corpo di Dottrine tutte le idee giansenistiche, aprì la via ai regalisti degli ultimi tempi, come il Giannone, il Tannucci, il Cavallari ecc. i quali sostennero tanto strenuamente tale principio da ritenerlo la gemma più fulgida del diadema regale di cui non possono spogliarsi senza che l'autorità regia non ne patisca jattura. Anzi fu a queste dottrine che fece ricorso il Mancini, l'uomo della politica internazionale, nella circolare diretta agli

Ordinarii Diocesani nell'anno 1861 contro le risposte date dalla S. Sede per l'organo della S. Penitenzieria Apostolica a taluni dubbii proposti dai Vescovi relativamente all'unità Italiana.

A procedere con ordine nello svolgimento di questa tesi diremo quale sia la vera dottrina dell'origine del Regio *Placet*, quale sia stato lo svolgimento storico di esso fin ai nostri giorni per inferirne essere erronea la dottrina di coloro che sostengono essere un diritto inerente al potere civile.

Circa l'origine dell'*Exequatur* o *Placet* regio, dice il Simeoni, vi sono tre opinioni. La prima è dei Gallicani e Giansenisti, i quali dicono che tale diritto nei primi tempi derivi dalla stessa natura del potere civile; il che è storicamente falsa. La seconda è dei Regalisti e Pubblicisti moderni i quali, facendo differenza tra i Decreti dommatici e disciplinari, lasciano libero il Papa nel comunicare col cristianesimo in materia dommatica, negando poi al Papa ed ai Vescovi tale libertà in materie disciplinari ed in ispecie per la provvista dei beneficii; opinione che è dottrinalmente falsa. La terza finalmente è quella dei cattolici, che ripete l'origine del Placet da semplici concessioni fatte dai R. Pontefici al tempo del malaugurato scisma di Avignone nel secolo XIV, concessioni fatte a taluni Vescovi semplicemente non a tutti, e molto meno ai principi laici e rivocata a tempo utile; ed è l'unica vera opinione considerata storicamente e giuridicamente. Difatti chi consulta la storia, troverà, che tracce dell'Exequatur o Placet appariscono nella luttuosa era dello scisma di occidente sotto il pontificato di Urbano IV. Prima di questo Pontefice non si conobbe, nè vi è esempio di *placet* regio; poichè Martino V nella bolla: *Quod antidota*, ci fa sapere che Urbano IV concesse ai vescovi che nelle loro diocesi e città non si eseguisse bolla pontificia se prima ad essi e ai loro officiali non fosse presentata. Era il tempo dello scisma, nè si poteva distinguere da quale Papa venissero le lettere senza tal mezzo. Or tale concessione volendosi far passare in consuetudine, il Papa la riprova. Cominciarono i politici a tale epoca di scisma ad arrogare per sè l'anzidetta concessione; e gli esempii sono prima oscuri e taciti; poi più chiari; finalmente fu elevata la teoria del diritto.

Lasciando gli atti del duca d'Angiò e di Martino re di Sicilia, che impediscono di ricevere lettere dagli Antipapi rispettivi; il che certo non è il regio *placet;* un secolo dopo Giovanni II di Portogallo

ordina che le lettere apostoliche non si pubblichino senza prima essere vedute nella cancelleria. Ne è ripreso da Sisto IV e poi da Innocenzo VIII col Breve *Olim* 3 febr. 1486, ed egli ritratta tale disposizione. Un secolo dopo 1561 il duca d'Alcalà introduce il *placet* nel regno; ne è scomunicato da san Pio V; ed ugualmente si umilia. La più antica legge che l' Hericourt regalista accanito ha trovato per la Francia è del 1665. Quella del 1639, ordinando che si consegnasse ai vescovi le bolle Papali, era una confessione della niuna ingerenza del potere laicale. La Savoia ha l'editto del 1719 condannato da Clemente XI col suo Breve: *Apostolatus*. La Germania, come attesta Jung (in op. *obiecta sacrae potestatis exercitatio*) sino al XVII secolo non conobbe *placet*. Cominciò quindi d'allora ad aversene languido vestigio: i veri esempii sono da Giuseppe II in poi. Nella Spagna si ascende ad un editto di Filippo V. Per la Fiandra Van-Den-Zype attesta niuno degli editti citati da Van-Espen contenere legge di regio *placet*. Non è dunque desso antichissimo; per quattordici secoli è ignorato il nome e la cosa: nasce tra le tenebre dello scisma e in buon senso; è travolto in usurpazione, ma in modo passeggiero prima di stabilirsi. I Papi reclamano: si è veduto nelle citate bolle. Ma oltre a ciò, ecco una reclamazione ed una protesta sistematica nello specchio delle costituzioni Pontificie principali, che non si possono leggere senza concepire orrore per l'opposta sentenza, come dottamente dice il Cercià, di cui ci siamo avvalsi.

Martino V (1418) *Quod antidota,*
Innocenzo VIII (1486) *Olim.*
Idem (1491) *Officii.*
Leone X (1518) *In supremo.*
Clemente VII (1533) *Romanus Pontifex.*
Innocenzo XI (1689) *Decet.*
Clemente XI (20 nov. 1714) *Non semper.*
Idem (1718) *Apostolatus.*
Idem (27 ott. 1721) *Alias ad Apostolatus.*
Benedetto XIV (30 marzo 1742) *Pastoralis.*
Clemente XIII (25 giugno 1766) *Quam graviter.*
Idem (30 genn. 1768) *Alias ad Apostolatus.*
Pio IX (9 maggio 1853) *Probe nostis.*

Nè vale invocare la prescrizione come presume il Chioccarello poichè se anche i Papi non avessero reclamato, non davasi prescrizione contro il diritto divino, siccome non si dà contro il diritto naturale; e tale è il diritto di libertà assoluta della Chiesa nell' esercizio de' suoi poteri avuti immediatamente da Dio.

Nondimeno il Consigliere Spennati nelle sue istituzioni di Diritto Canonico universale pone divario tra il Placet e l'Exequatur; in quanto il primo si riferisca alle disposizioni dell' autorità ecclesiastica esistente nello stesso territorio del Principe; il secondo alle disposizioni dell'autorità ecclesiastica residente fuori del detto territorio. In ciò gli assentiamo volentieri.

Ma egli si studia inoltre di legittimarli: In ciò diciamo risolutamente che egli s' inganna a partito — Egli dice:

« Il *Regio Placet* e il *Regio Exequatur* differiscono per l'origine e per lo scopo. Il primo sorge quasi col Cristianesimo; il secondo vien fuori parecchi secoli dopo. Quello si prescrive per le carte che si formano nell' interno dello Stato; questo si adotta per le Bolle o carte provenienti dalla Santa Sede. Il *Regio Placet*, per quanto riguarda il possesso dei beni, di cui deve essere investito il Beneficiato, si riduce in ultima analisi in un omaggio all' alto patrocinio che ha il sommo Imperante sull'asse ecclesiastico (1). Il *Regio Exequatur* per l'opposito esprime, relativamente alla materia beneficiaria, il concetto del dovere, che ha ogni cittadino di concorrere a far rispettare la Sovranità Politica anche nelle sue relazioni esterne con gli altri Stati, e quindi a far munire di *Regio Exequatur* le carte provenienti dalla Curia romana (2). »

Le ragioni onde qui l'egregio giurista si sforza di giustificare quei due soprusi, sono non solamente false ma strane. Quanto al *Placet*, notiamo dover essere un *lapsus calami* dello scrittore l' estenderne

(1) Più sopra, estendendolo anche più ampiamente, scrive: « Fin dai primi secoli della Chiesa la potestà civile cominciò a prendere diretta ingerenza sulla persona dei chierici e sui beni ecclesiastici. Era ciò una spontanea conseguenza della protezione, di cui nel suo nascimento abbisognava la Chiesa cattolica. L'assenso del Principe formava parte essenziale di ogni ecclesiastico negozio. Perciò la origine del *Regio Placito*, come posteriormente si è chiamato, risale ai primi periodi dell'era cristiana ».

(2) Quanto all'origine, la ricorda così: « Il primo concetto dell'altra giuridica istituzione, che in seguito prese il nome di *Regio Exequatur*, spuntò in mezzo allo Scisma, che afflisse la Chiesa ai tempi di Urbano VI fino a Martino V. Onde evitare le fraudi che venivano attribuite agli Antipapi, si commise ai Vescovi dell'Orbe Cattolico, l'officio di vedere ed autenticare le disposizioni della Santa Sede, prima che si fossero pubblicate ed eseguite. »

l'origine fino ai primordii del Cristianesimo. Nei tre primi secoli di cruenta persecuzione non potè esserci nessun *Regio Placet*, se pure non vogliamo chiamar con tal nome l'assenso dato da Pilato ai Farisei chiedenti la crocefissione di Cristo (*adiudicavit fieri petitionem eorum*), e le condanne di morte, che emanavano gl' imperatori pagani contro i Ministri e i figliuoli della chiesa. Sarebbe cotesto un *Placet* molto curioso, e fondato davvero sulla protezion della Chiesa! Se dopo la conversione di Costantino, la Chiesa permise ai Principi alcuna ingerenza negli affari ecclesiastici, ciò fu per mera indulgenza, non già per alcun diritto che in loro riconoscesse. Se fosse altrimenti, bisognerebbe dire che, quanto al diritto di regolare i proprii affari e all'esercizio del suo potere, la Chiesa fosse più libera sotto gl' Imperatori pagani, che non sotto i Principi cristiani. La conversione de' Principi le avrebbe recato il massimo dei nocumenti: cosa assurdissima.

L'Autore deriva il *Placet* dalla protezione dello Stato verso la Chiesa. Vuol dire adunque che i Governi, i quali hanno disdetta questa protezione col separarsi dalla Chiesa, non hanno più ragione a ritenerlo. Come dunque il regno liberalesco d' Italia lo pretende tuttavia? Ma il vero è che dalla protezione, anche dove esiste, non discende in nessun modo quel diritto; anzi scende il contrario. Sarebbe ridicola una protezione, la cui *spontanea conseguenza* sia l' inceppare la libertà del protetto! Protezione ha sempre significato difesa; qui per contrario significherebbe offesa. Lo Stato è certamente obbligato a proteggere la Chiesa. Ma acciocchè la sua protezione non sia una beffa, convien che consista nel voler salvi tutti i diritti di lei, lasciarla pienamente libera nel suo governo spirituale, e prestar braccio forte ad assicurarne l'effettivo esercizio.

Quanto all'*Exequatur* l'Autore confessa tre cose. cioè 1.° che fu introdotto in tempo di scisma; 2.° che l' ufficio ne fu commesso ai Vescovi; 3.° che si riduceva a verificare se veramente le carte provenissero dal legittimo Pontefice. Ora se fu concesso in tempo di scisma; non essendoci adesso scisma, non ha più ragione di essere.

Se l'ufficio ne fu commesso ai Vescovi, fa cosa ingiusta il Governo civile ed arrogarselo. Se consisteva in una semplice verificazione dell'atto, come si estende all'atto stesso, anche dopo verificato? Ciò facendo lo Stato commette una vera usurpazione dei poteri della Chiesa.

La promulgazione è elemento essenziale della legge e d' ogni ordinazione obbligatoria. Se lo Stato si arroga il diritto di autorizzarla o vietarla, in ordine alle leggi e ordinazioni della Chiesa, lo Stato sommette a sè il potere legislativo e amministrativo della medesima, perchè sommette a sè un elemento essenziale degli atti di lei. Anzi, considerando praticamente la cosa, egli erige sè stesso in legislatore e amministratore della Chiesa. E vaglia il vero, la legge è praticamente tale, in quanto obbliga di fatto: e di fatto non obbliga, se non promulgata; la promulgazione, per l'*exequatur*, dipende dal Governo. Dunque dal Governo dipende che la legge ecclesiastica, in quel dato territorio, obblighi di fatto i fedeli; e però dal Governo dipende che la predetta legge praticamente sia legge. Dunque quanto alla pratica, egli è propriamente il legislatore e ordinatore de' fedeli. Può darsi pervertimento più enorme? Anche se si trattasse di semplice incaglio, messo all'esercizio del potere spirituale, sarebbe un sacrilego abuso. Ma qui si tratta di totale rovesciamento dell' ordine; giacchè si assoggetta al beneplacito dello Stato il governo stesso spirituale della Chiesa, quanto al suo *effettivo* esercizio.

La ragione poi, che reca l'Autore, sta male in bocca d'un cattolico. Il Papa non è Potenza straniera a nessuno Stato in cui si trovino cattolici. Egli, a rispetto di questi, è potenza più interna, che non sia lo stesso sovrano civile; giacchè le relazioni riguardanti la salute dell' anima stringono più intimamente l' uomo che non le riguardi i soli interessi temporali. Se il cittadino ha dovere di concorrere a far rispettare l'autorità politica del Principe; il fedele ha dovere di concorrere a far rispettare l'autorità spirituale del Papa. Quale dei due doveri deve prevalere nell'uomo, cittadino insieme e fedele? Basta il buon senso per rispondere a tale domanda.

Ma il Governo civile, ci obbietta, dee accettarsi che nelle leggi o ordinazioni, procedenti dalla Chiesa nulla si trovi di contrario agli interessi politici. Se questa obbiezione valesse converrebbe attribuire anche alla Chiesa il *Placet* o l'*Exequatur* a rispetto delle leggi e ordinazioni, procedenti dallo Stato: perocchè in egual modo potrebbe dirsi che anche la Chiesa deve accertarsi che in queste nulla si trovi di contrario agl' interessi religiosi. E ciò sarebbe tanto più ragionevole, quanto ch' è più facile che lo Stato, il quale ha in mano la forza, trascorra oltre i suoi limiti che non possa fare la Chiesa; la

quale essendo inerme non può appoggiarsi che nella giustizia dei proprii atti. Oltrecchè la chiesa, attesa la sua carità e moderazione, non prende mai alcun partito, in cose toccanti in qualche modo le ragioni politiche di uno Stato, senza dargliene prima partecipazione e intendersela amichevolmente col medesimo. Vale anche per lei ciò che Ella canta di Cristo. *Non eripit mortalia qui regna dat coelestia.*

Onde la fatta obbiezione è al tutto fuor di proposito.

Concludiamo: il Principe laico non ha diritto veruno nelle cose ecclesiastiche. Il Papa per diritto divino è indipendente dalla laica potestà nell'esercizio del suo pastoral ministero. Se il Papa e i Vescovi pretendessero di apporre il *Placet* ai decreti regii in materia politica, prima che fossero promulgati, si direbbe questo un attentato e un'offesa alla piena potestà del Principe. Dunque a *pari*, anzi a *forziori* deve dirsi altrettanto della Regia pretesa riguardo alle leggi ecclesiastiche. Il *Regio Placet* rende futile e falso il *quodcumque ligaveris super terram* detto da Cristo al Capo della Chiesa, giacchè questi senza la regia potestà nulla potrebbe legare anzi sarebbe schiavo del Principe.

Che se urbano VI, giova ripeterlo, concesse il regio *Placet:* Alessandro VI lo accordò a Ferdinando e ad Isabella di Spagna, ad altri Principi non per diritto inerente alla potestà regia fu loro concesso, come pretendono gli adulatori di corte.

E veramente sarebbe meraviglioso che per 14 secoli i Re e gl'Imperatori non si fossero mai accorti ne avvalsi di tal diritto intrinseco alla loro potestà, poichè prima di Urbano VI non si fece mai menzione di questo cervellottico diritto. Eppoi se Alessandro VI concesse a Ferdinando e ad Isabella di verificare le Bolle delle Indulgenze fu perchè nella Spagna si diffondevano da impostori Indulgenze false.

Queste ed altrettanti concessioni Pontificie sono ben altra cosa che un diritto proprio dei Principi Secolari. Del resto sono innumerevoli le Bolle e le Costituzioni Pontificie che condannano il *Placet* regio come abuso esecrabile, se ne enumerano, come abbiam visto ben 13 Bolle da Papa Martino V a Pio IX il quale il 9 maggio 1853 nella Bolla testè citata *Probe nostis* lo chiamò *putidum*, *impiumque commentum.*

§ 4.°

Dirilto vigente Italiano sul Regio Placet *e sull'*Exequatur.

Nella vigente legislazione Italiana, come osserva il Calisse nel suo Dritto Ecclesiastico (Parte 1.ª Car. 4.° art. 1.° *Exequatur* e *Placet*), essendo stato non riconosciuto il Concordato del 1818 col decreto del 17 febbraio 1861 rimase abolito l'*Exequatur* ed il *Placet* regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche. E solamente sono soggetti al *Placet* Regio quelli, che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizii maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle Sedi Suburbicarie in forza della Legge delle Guarentigie del 13 Luglio 1871. Tit. II. art. 16.

Quindi è che in pratica chi ha avuto dalla Santa Sede una Bolla di Benefizio Concistoriale, ad es. Vescovile, Abaziale ecc., deve fare domanda al Ministro di Grazia e Giustizia, allegandovi la Bolla Pontificia, per mezzo del Procuratore Generale della Corte di Appello alla cui giurisdizione è soggetto il luogo dove sono posti i beni ai quali la Bolla si rapporta. Il Ministro, sentito il parere del Consiglio di Stato, promuove il R. Decreto per la concessione dell'*Exequatur* per la quale si paga la tassa di lire 24 con tutto il doppio decimo. Per il *Placet* poi, che ha luogo per le provviste Episcopali, la domanda con l'atto di Curia si dirige al Procuratore generale, presso la locale corte di Appello, che ne riferisce al Ministro dei Culti, se il beneficio oltrepassa lire 500 e fa per delegazione regia la concessione. La tassa è la metà di quella per l'*Exequatur*. La concessione deve portare sempre la clausola « salve le leggi dello Stato e le ragioni dei terzi » e deve essere partecipata la concessione fatta agl' interessati, al Prefetto, all'Economo generale dei benefizii vacanti, al Pretore e Sindaco del Comune.

Per tale atto l'investito consegue la rappresentanza legale dell'ente beneficiario, in modo che ne tenga possesso, ne faccia suoi i frutti, ne difenda le ragioni, come dice il sopracitato Calisse. Ma checchè sia di questa manifesta usurpazione giuridica dei pretesi dritti di regalia deve bastare al Cattolico di sapere che la Chiesa ha solen-

nemente condannato quel sopruso governativo, fulminando nel concilio vaticano la sentenza di coloro, i quali « *Contendunt quae ab Apostolica Sede, vel ejus auctoritate ad regimen Ecclesiae constituuntur, vim et valorem non habere, nisi potestatis saecularis placito confirmentur* ». Il che già antecedentemente aveva fatto Pio IX condannando nel sillabo la proposizione XX. » *Ecclesiastica potestas suam auctoritatem exercere non debet, absqua Civilis Gubernii venia et assensu* »; e la proposizione XXVIII: *Episcopis, sine Gubernii venia, fas non est vel ipsas apostolicas litteras promulgare* ».

« E questo fia suggel, che ogni uomo sganni ».

§ 5.°

Della cessazione della legge.

La 3.ª affezione della legge positiva diciamo essere la cessazione, cioè lo sciogliersi del vincolo morale della legge in faccia ai sudditi. Questa cessazione o è totale e chiamasi anche abrogazione, o è parziale e chiamasi piuttosto derogazione. I modi pei quali cessa la legge sono molti.

Il 1.° però è il più generale si contiene in quell'aforismo « *cessante fine legis, cessat ipsa lex.* Questo adagio vale quanto l'altro » *cessante causa, cessat effectus* » giacchè il fine tiene ragione di causa ed è la così detta causa finale della legge stessa. Tuttavia perchè col cessar del fine possa cessar anche la legge, sono necessarie alcune condizioni, cioè, *cessante fine legis adequato intrinseco et respectu totius comunitatis* » altrimenti non cessa la legge colla cessazione di alcuni fini secondarii. Infatti il fine della legge altro è intrinseco, altro è estrinseco. Il 1.° è l'onestà medesima dell'atto, ossia la materia della legge; il 2.° è quella ragione speciale per cui il legislatore prescrive qualche azione e ne proibisce qualche altra. Or bene perchè cessi obbiettivamente quasi una legge bisogna che cessino entrambi questi fini, l'intrinseco e l'estrinseco, non già solo il 2.° ch'è subbiettivo. Dippiù perchè una legge può avere non un fine solo, ma molti è necessario che tra questi fini cessi il fine *adequato* cioè quello per cui essa specialmente fu dato, altrimenti verrebbe necessariamente sacrificato per

la mancanza di un fine secondario non solo altri fini eguali per importanza, ma addirittura quello ch' è principale.

Finalmente bisogna che il fine cessi, *respectu totius comunitatis.*

Infatti perchè la legge è ad *bonum commune*, fino a che questo bene comune non lascia di esser tale almeno per la maggior parte della società non può cessare la legge. Quando invece si avverassero tutte le altre suddette condizioni viene sciolto il vincolo di morale obbligazione anche senza l' intervento del legislatore.

Talvolta il legislatore o il suo successore con atto positivo di autorità intervengono e sciolgono la morale obbligazione della legge o in parte, ed allora si ha la *derogazione*, o totalmente ed allora si ha l'*abrogazione*. Questa può essere fatta solo dal legislatore o successore purchè questi sia di grado uguale al legislatore. Così un vescovo non può abrogare una legge Pontificia o d'un Concilio eucumenico, e il vicario capitolare, sebbene succeda in qualche modo al vescovo, non può, come diremo a suo tempo, abrogare certe leggi generali del vescovo, defunto: *Nihil innovetur*. Dippiù l' abrogazione ancorchè fatta dalla competente autorità, deve farsi per le ragioni, dianzi enunciate altrimenti questa legge posteriore, la quale abroga la precedente, non sarebbe ad *bonum commune*, come dev' essere ogni legge.

La derogazione abbraccia due termini, o che la legge venga sospesa per alcuni casi particolari, o che venga sospesa in favore di alcuni individui e di alcuni luoghi particolari e allora sembra piuttosto un *privilegio;* però in qualunque ipotesi anche essa dev' essere fatta dalla competente autorità e con le ragioni esaminate.

§ 6.°

Della consuetudine e della dispensa.

Finalmente dicemmo che un fatto s' impone al legislatore e alla legge e fa cessare la legge medesima per *consuetudine.*

Di questa bisogna parlare di proposito e diffusamente.

Consuetudine vale « *lex quaedam, quae moribus populi continetur;* cioè un dritto introdotto dall' uso o contro o fuori la legge. Di qui nasce la divisione della consuetudine *contra legem*, *praeter legem*, giacchè quella terza consuetudine che i canonisti chiamano *secundum*

legem, piuttosto che abrogare conferma la legge e però non può essere collocata tra i modi di cessazione della legge stessa. Senonchè la consuetudine dovendo fare le veci di una legge, bisogna che abbia i caratteri medesimi della legge, cioè 1.° che sia ragionevole, *secundum rationem,* 2.° che sia *ad bonum commune;* 3.° che in certo modo possa riferirsi alla volontà del legislatore; 4.° finalmente promulgata, cioè sufficientemente conosciuta dal popolo. 1.° Ragionevole. I canonisti non convengono in che propriamente consista la ragionevolezza della consuetudine; però il *Phillips* dà un criterio che pare più pratico. « Consuetudine ragionevole diciamo quella ch' è conforme alla natura delle cose, nè s'oppone direttamente, nè indirettamente al diritto naturale o divino. Irragionevole poi quella che offende l'unità della disciplina e della Chiesa; o distrugge e sconvolge l'ordine stabilito dai sacri canoni, 2.° ad *bonum commune.* Ciò è sì chiaro che non ha bisogno di essere spiegato, perchè se la consuetudine fosse « *ad perniciem populi,* e non ad *bonum commune,* riuscirebbe impossibile non solo in forza delle leggi positive, ma in forza della legge naturale. 3.° Che si riferisca in qualche modo alla mente del legislatore. Infatti se non può concepirsi legge senza legislatore, anche nella consuetudine ch'è una tal quale legge, bisogna v' intervenga con una condotta positiva, col suo consenso sì espresso che tacito; o almeno negativa col non dissentire dalla consuetudine. Dimodo chè se il legislatore direttamente dissente non s' induce mai la consuetudine. Se il legislatore emana una legge nuova che distrugge la consuetudine, questa resta perfettamente abrogata, se è particolare poi e si tratti di ragionevoli statuti, no, se pur la legge non dica: *Nulla obstante consuetudine;* e per le immemorabili consuetudini debba dire: *Nulla obstante consuetudine immemorabili.* Anzi se pure il legislatore consente, ma non liberamente, quasi per forza, la consuetudine non va, chè il vero consenso dev'essere libero. 4.° Finalmente che la consuetudine sia promulgata, cioè dire che sia conosciuta come tale e come tale accettata dal popolo. E perchè sia conosciuta come consuetudine non basta un atto solo, o due, o tre; ma se ne richiedono *molti, ripetuti* e *per lungo tempo.* Il numero di questi atti e la durata del tempo non sono tassativamente stabiliti. Però è certo che ce ne vuole di più per una consuetudine *contra legem* che per quella *praeter legem.*

E' inutile aggiungere che in ogni caso si lascia ad arbitrio pru-

dente del giudice il determinare praticamente le suddette quistioni; come pure è chiaro, in seguito delle cose già dette; che una consuetudine indotta per errore non ha forza di legge, *anzi non è vera consuetudine.*

Affine alla consuetudine è la prescrizione, ma l'una non deve confondersi con l'altra, giacchè la consuetudine *continetur moribus populi,* mentre la prescrizione consiste in un possesso anche di persone private. Epperò la prescrizione non costituisce una legge, ma solo conferisce un dritto o quasi dritto a persone anche particolari. Nullameno anche la prescrizione deve avere le sue condizioni: cioè, *buona fede, dritto così detto colorato, il tempo stabilito* ecc., di cui non ne facciamo parola, essendo comune al dritto Civile.

È da fare un'eccezione pei Decreti del Tridentino i quali se sono anteriori alla consuetudine non possono mai abrogarsi, giusta le Bolle irritanti di Pio IV e l'adagio: *Contra Tridentinum nulla admittitur consuetudo.* Se invece si tratti di consuetudine posteriore ai Decretì (disciplinari s'intende) questa quando sia munita delle debite condizioni, può abolirla, come ne abbiamo esempio nel *peculio dei regolari.* Il Tridentino lo dichiara illecito: la consuetudine invalsa in tutte le religioni, almeno non riformate, lo permette ai singoli regolari. Così S. Alfonso. E se la clausola portasse: esclusa *qualibet contraria consuetudine in futurum* il suo effetto non farebbe che rendere più difficoltosa la consuetudine contraria alla legge.

Oltre le quattro cause accennate per cui cessa la legge ve n'è una quinta, cioè la *dispensa* per la quale la legge cessa in ordine a persone particolari, mentre per le quattro cause suddette cessa per tutta la comunità. La dispensa altri non può accordarla che l'autore della legge, o il suo successore, non già il subalterno se non per potestà. delegata. E se il Vescovo può assolvere da una censura che il Papa non riserva è perchè la dispensa è contraria alla legge, ma la censura è secondo la legge, e di sua natura medicinale e temporanea; dunque.

CAPITOLO VI.

Dei fonti del Dritto Canonico

Definizione, divisione e numero dei fonti del Dritto canonico. Quadro Sinottico. La scrittura, la tradizione, i concilii, i santi padri, le costituzioni e i rescritti dei Papi, encicliche, bolle, brevi, sussidii del dritto ecclesiastico, filosofia, autorità, storia, aforismi giuridici. Del Giuscivile Romano — Delle collezioni dei Canoni — Dei concordati — Del diritto nuovissimo — Delle regole della Cancelleria — Dell' ultimo periodo storico del Diritto Ecclesiastico dal Concilio di Trento al Vaticano. Dei lavori scientifici pubblicati nel periodo del Diritto novissimo, della Curia Romana — Formole più usate dalle Sacre R. Congregazioni con gli analoghi schiarimenti — Dello stile della Curia — Dritto contemporaneo. Dritto ecclesiastico in Italia negli ultimi cinquant' anni.

§ 1.°

Fonte è il luogo donde scorrono le acque e nelle scienze questo nome fu usato a significare le origini delle cose. Con questo criterio chiamiamo fonti del Dritto Canonico, i fondamenti cui s' appoggiano le leggi della Chiesa, e donde scaturiscono tutti i precetti che nelle leggi stesse si contengono.

Ripetendo qui le cose già dette è chiaro che fonte e fondamento di ogni legge positiva sia la legge eterna di Dio e poi la legge naturale tanto nel dritto civile che ecclesiastico. Perciò volendo restringerci a parlare dei soli fonti del Dritto Canonico ci piace suddividerli in fonti primarii e secondarii secondo che prossimamente o remotamente da essi vengono le leggi della Chiesa. I canonisti comunemente enumerano sei fonti del dritto Canonico, ma non vogliamo enumerarli nel modo istesso, perchè porterebbe difficoltà in alcuni, un fonte medesimo sarebbe ripetuto parecchie volte; invece, distinguendo le varie specie di Dritto ch' esistono nel mondo; classifichiamo per ciascuna specie i fonti medesimi.

I dritti possono distinguersi in due grandi classi — 1.° Dritto *divino* ed *umano*, l'uno e l'altro poi si suddivide in universale o comune e particolare, secondo l'estensione dei sudditi ai quali s'impone, 2.° in dritto *scritto* o *non scritto*, secondo il modo speciale nel quale vien dato. Or bene con questo criterio classifichiamo i fondi del dritto canonico.

Fonti di dritto divino sono: 1.° per dritto scritto il *nuovo testamento ed anche il vecchio* per i soli precetti morali, chè i precetti cerimoniali e giudiziali cessarono con la venuta di G. C., 2.° per dritto divino non scritto sono fonti: le *tradizioni divine,* cioè quegl' insegnamenti che la Chiesa ci fa sapere di aver lasciato G. C., ed essere stati tramandati religiosamente di bocca in bocca, sebbene da principio non siano stati consegnati allo scritto.

Fonti del diritto umano sono poi: pel dritto scritto generale, le costituzioni dei Romani Pontefici, i decreti dei Concilii Eucumenici, specie del Tridentino. Come appendici sono fonti: i Decreti dei delegati del Papa, e di altri prelati inferiori, i rescritti delle congregazioni ed anche le leggi di qualche principe laico, quando vi acceda l'autorità del Papa o d' un Concilio Eucumenico, inoltre i decreti dei concilii particolari estesi dall'autorità del Papa o da un Concilio Eucumenico alla Chiesa universale.

2.° Pel dritto scritto particolare sono fonti: i decreti del Concilio particolare, ciascuno nel suo territorio; i decreti dei vescovi e di altri prelati ordinarii nelle proprie diocesi, gli statuti particolari dei regolari o di altri collegi ecclesiastici che ne avessero facoltà per le loro famiglie religiose. Come appendice poi sono fonti: I decreti d'un Concilio Eucumenico dati per una Chiesa particolare, o anche per una persona sola; i decreti del Romano Pontefice e dei delegati del medesimo per quelle persone o per quei luoghi nei quali venne esercitata delegazione.

Per dritto umano non scritto sono fonti: 1.° le tradizioni Apostoliche ed Ecclesiastiche; 2.° le generali consuetudini per tutta la Chiesa, e quelle particolari pei singoli luoghi.

Però queste consuetudini non debbono chiamarsi fonti di dritto in quanto tali, ma in quanto vengono o approvate o tollerate dalla Chiesa. Come appendici poi e non già come veri fonti di dritto, mettiamo gli scritti dei padri della Chiesa, i quali colle loro dottrine o per essere vissuti in un secolo o in un altro della Chiesa medesima ci danno il criterio per giudicare dei fonti e i lumi per conoscere l' opportunità delle leggi della Chiesa. Come pure sono appendici i decreti dei Concilii nazionali o provinciali ove si parli della disciplina della Chiesa universale; la così detta glossa, ossia le antiche interpetrazioni date ai canoni ed inserite nel corpo del Dritto; le dottrine dei

canonisti e dei Teologi posteriori alla glossa in quei punti nei quali convengono tra di loro: il giuscivile Romano, il diritto novissimo, le formole delle sacre congregazioni, lo stile della Curia ed infine i concordati, aggiungendo come appendice uno schizzo storico della collezione dei canoni e del Diritto Contemporaneo in Italia negli ultimi 50 anni.

Prima d' incominciare a trattare partitamente delle fonti del dritto canonico presentiamo per aiuto mnemonico dei giovani un quadro sinottico degli svariati fonti del dritto.

FONTI DEL DIRITTO CANO

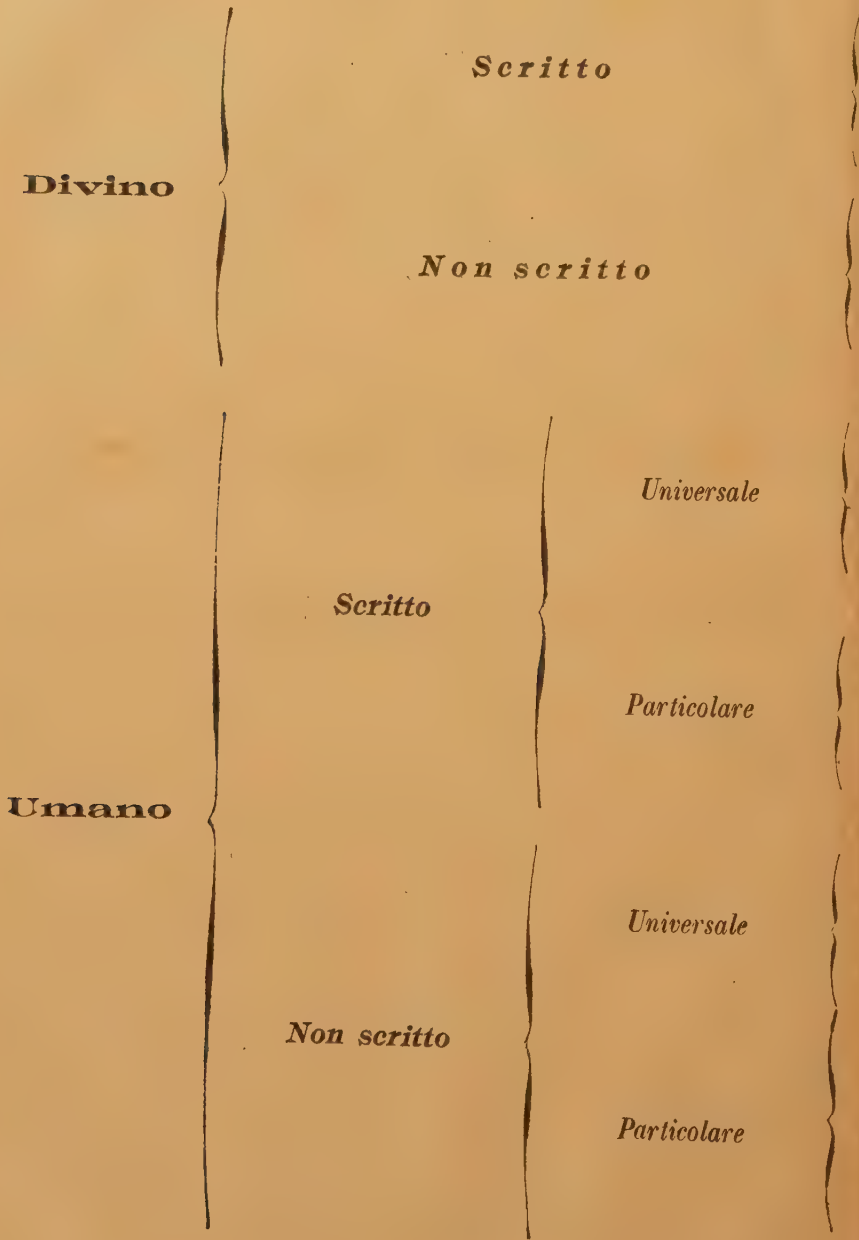

NICO — QUADRO SINOTTICO

Universale		Nuovo Testamento Vecchio Testamento pei soli precetti morali.
Particolare		
Universale		Tradizioni Divine
Particolare		
Costituzione dei Papi. Decreti dei Concilii eucumenici, specie del Tridentino.	*Per accidens*	Decreti dei delegati del Papa e dei prelati inferiori—Rescritti delle congregazioni—Leggi di qualche principe laico. Giuscivile. Decreti dei concilii particolari elevati alla Chiesa universale dal Papa.
Decreti dei Concilii particolari dei Vescovi e dei prelati inferiori ordinarii. Gli Statuti dei regolari e dei collegi approvati.	*Per accidens*	Decreti d' un concilio eucumenico per una Chiesa particolare o per una persona. Decreti del Papa e suoi Delegati per quelle persone o luoghi in cui vengono esercitate le delegazioni.
Tradizioni Apostoliche ed ecclesiastiche. Consuetudini generali della Chiesa.	*Per accidens*	I padri della Chiesa. I Decreti disciplinari dei concilii nazionali o provinciali. La Glossa. I canonisti e i Teologi posteriori alla Glossa. I concordati.
Consuetudine particolare della Chiesa.	*Per accidens* *Come appendice*	Schizzo storico nella collezione dei canoni. Collezioni greche e latine. Decreto di Graziano—Gregorio IX — Decretali — Clementine Estravaganti. Dritto nuovissimo. Le formole delle Congregazioni — Lo stile della Curia — Diritto contemporaneo.

§ 2.°

La scrittura.

Uso e valore della medesima in Dritto Canonico.

Lasciamo ai Teologi la definizione della scrittura e ricordiamo solamente che tre sono i mezzi coi quali Iddio suole comunicare cogli uomini: l'*Ispirazione*, ossia quell'eccitamento negli agiografi a scrivere ciò che Dio vuole; la *Rivelazione*, ossia la positiva manifestazione di verità ignote: finalmente l'*Assistenza*; cioè quell'aiuto speciale per cui gli agiografi nulla scrivono di falso.

Nella Teologia stessa si dimostra l'esistenza di questi doni negli scrittori dei libri del nuovo e vecchio testamento, ma noi supponendo l'esistenza dei medesimi, ricordiamo che il canone dei libri ufficialmente riconosciuto per divino, è quello del Concilio Tridentino, confermato poi dal Concilio Vaticano. Quello che interessa da vicino lo studio nostro è l'uso e l'autorità di questi libri nella legislazione ecclesiastica. Certo ogni dritto può, generalmente parlando, essere ricavato ed illustrato dai libri dei due testamenti che in questi libri si tratta dei dritti e doveri dei genitori verso i figliuoli e viceversa dei coniugi, dei padroni, dei servi, sino all'origini delle città e al dritto delle genti; anzi perciò che riguarda fondazione di Chiesa, gerarchia ecc, è tanto opportuno il nuovo Testamento che il Bossuet seppe ricavare e spiegare la politica costituzione della Chiesa, tratta dai soli libri del nuovo Testamento, e dopo, Bossuet, più largamente seppe farlo il dotto Monsignor Angelantonio Scotti. Particolarmente poi parlando, bisogna distinguere le varie specie di precetti che contengonsi nell'uno e nell'altro testamento e per ciascuna specie stabilire quale uso possa farsene nel dritto ecclesiastico.

Nel vecchio Testamento abbiamo precetti *cerimoniali* coi quali veniva regolata la condotta del popolo ebreo verso Dio, ossia venivano prescritti i modi di onorare Dio con culto conveniente. Precetti *giudiziali* coi quali veniva regolata la condotta degli ebrei in faccia al prossimo, ossia veniva costituito il regime politico di quel popolo, specie per l'amministrazione della giustizia civile e criminale. *Precetti morali* coi quali veniva regolata la condotta degli ebrei in fac-

cia a sè stessi, cioè venivano resi buoni, morigerati, onesti e questi ultimi precetti non esclusi gli altri, vengono specialmente contenuti nel Decalogo dato da Dio a Mosè. Adunque qual' è il valore e l' uso dei libri del vecchio Testamento nella odierna legislazione ecclesiastica? — Venuto G. C. e compiute le figure al particolarismo del popolo ebreo fu sostituita la universalità delle genti, al sacrifizio delle bestie, quello dell'Agnello Immacolato, e perciò aboliti i precetti cerimoniali e giudiziali, rimasero solo i morali, siccome testè dicemmo. Ed anche questi ultimi non rimasero in forza della promulgazione fatta da Mosè, ma, o perchè la natura stessa li aveva scolti nel cuore di tutti, o perchè G. C. li ebbe confermati nel nuovo Testamento. Laonde solo dai precetti morali possono cavarsi argomenti di dritto nella legislazione Ecclesiastica.

In quanto al nuovo Testamento anche contiene tre specie di precetti: *morali* o quelli che G. C. ha dati conformemente al Decalogo nel capitolo V di S. Matteo, *Precetti cerimoniali* che trattano dell' unico sacrifizio, dei sacramenti ed altre cose simiglianti, *Precetti* finalmente *giudiziali* i quali sebbene G. C. non avesse apertamente insegnato da se stesso, certo commise che l' insegnassero gli apostoli e loro successori. Infatti dice S. Agostino contro Marcione, che G. C. non tutto insegnò a voce, molto meno collo scritto, ma mandò lo Spirito Santo agli apostoli ed evangelisti, i quali da lui ispirati, scrissero tutto che era necessario alla società ecclesiastica.

Donde risulta come dai libri del nuovo Testamento possano cavarsi dritti nella legislazione ecclesiastica, molto più che da quelli del vecchio testamento. Infatti la legislazione Ecclesiastica riguarda la Chiesa Cattolica, ch' è la medesima chiesa fondata da G. C. e dagli apostoli. Vogliamo avvertire soltanto che siccome nella scrittura c' è un doppio senso, il letterale, cioè, ed il mistico, così per autorizzare un dritto, come anche per sostenere direttamente un domma si deve usare il senso letterale non già mistico; « *Convenit* » diceva infatti Bellarmino, *nos et adversarios nostros ex solo litterali sensu peti debere argumenta efficacia, nam eum sensum qui ex verbis immediate colligitur certum est esse sensum Spiritus Sancti. At sensus mistici et spirituales varii sunt; et licet aedificent cum non sint contra fidem, vel bonos mores tamem non semper constat an sint a Spiritu sancto intenti.* » Perciò appunto il Concilio Tridentino e il Vaticano vogliono che non soltanto

in *rebus fidei*, ma anche in altre quistioni, nella interpetrazione dei testi biblici, sia adottato solo quel senso *quem tenuit ac tenet sancta mater ecclesia.*

Da ciò s' inferisce l'uso e la forza che ha il nuovo Testamento nel dritto canonico — perchè in ordine al *Dritto pubblico* ecclesiastico il nuovo Testamento ci parla della Costituzione della Chiesa, della sua forma, della sua gerarchia, del primato e della potestà di Pietro e della chiesa e del modo onde gli apostoli la ressero e la governarono. Quanto al *Dritto privato* appena vi è qualche legge che nella scrittura non abbia il suo fondamento o la sua conferma. La forza poi che hanno gli argomenti tratti dal nuovo Testamento, è invincibile e perentoria, se specialmente si stia nel senso *letterale* ch'è come dissi, certamente inteso dallo Spirito Santo, e inoltre se per l' interpetrazione della stessa scrittura non si vada dietro al sentimento privato, ma si segua il sentimento della Chiesa, e quello dei padri, come dichiarono i Concilii dianzi citati del Tridentino e del Vaticano.

§ 3.

Tradizioni.

Loro diverse specie — Uso ed autorità in dritto Canonico.

Prima di procedere innanzi avvertiamo che qui col nome di tradizioni intendiamo tutt'altro che la serie dei padri della chiesa e i loro scritti. Di questi scritti parleremo a suo tempo, ma ora per tradizione intendiamo col Bellarmino « una dottrina non scritta » *non quia numquam scripta sit, sed quia non fuit scripta a primo auctore.* » Ora secondo che questo primo autore fu Dio o gli uomini, cioè G. C. o gli apostoli si dividono in divine ed umane. Nulladimeno ciascuna di queste due specie di tradizioni si suddividono in altre, secondo che presenta un grado più o meno prossimo al primo autore. Così le divine si suddividono in *sempliciter* divine ed apostoliche. Le umane poi si dividono in umano-apostoliche ed umano-ecclesiastiche.

Di guisacchè le tradizioni apostoliche stanno in mezzo tra le divine ed ecclesiastiche, poichè sebbene le stesse riconoscono la loro origine dall' uomo, pure non si debbono dire umane come dice il

Phillips — se non in quanto al canale per cui a noi si comunicano, mentre l'acqua la quale per questo canale a noi si comunica è di sorgente divina. Infatti di tutti gli apostoli, sebbene con altre parole, può dirsi ciò che la Chiesa dice dell' apostolo prediletto — *Fluente Evangeli ex ipso sacro Dominici pectoris (vel oris) fonte potavit* ». Noi abbiamo voluto stabilire queste diverse divisioni e suddivisioni delle tradizioni, perchè il grado di loro autorità varia secondo le specie, e perciò aggiungiamo qui le regole pratiche che i canonisti danno in quanto all'uso delle tradizioni medesime.

1.° La tradizione è divina se la materia di cui tratta riguarda Dio.

2.° E' divina se tratta cose che superano i poteri umani per es. materia e forma dei sacramenti.

3.° E' divina se ciò ch'essa insegna o stabilisce i Padri affermano univocamente essere stato insegnato dagli apostoli, come cosa ricevuta da G. C, o rivelata dallo Spirito Santo.

4.° E' divina se ciò ch'essa insegna la Chiesa assicura essere stato divinamente rivelato, ancorchè non lo vedessimo contenuto nei libri canonici della Bibbia.

Riconosciute divine le tradizioni per mezzo delle regole suddette avranno il valore medesimo della parola di Dio. Giacchè quando consta che l'insegnamento è divino, qualunque siasi il mezzo pel quale si comunica dev' essere religiosamente osservato. Invece se le tradizioni sono umane, apostoliche ed ecclesiastiche, saranno eziandio osservate e rispettate, non già in modo che quando vi sia giusta ragione non possano venire abrogate dalla Chiesa.

§ 4.

Dei Concilii Generali e particolari — Uso e valore dei medesimi in dritto canonico.

L' idea di Concilio è molto generica e la definizione specifica del medesimo non può essere una, giacchè molti sono i Concilii generali o Eucumenici e Concilii particolari, che si suddividono in Nazionali, Provinciali, e Diocesani.

Il Concilio Ecumenico si definisce: *Conventus catholicorum Antistitum ad negotia fidei, morum et disciplinae tractanda rite ac legitime*

celebratus. Di guisacchè il Concilio Ecumenico rappresenta l' unione di tutti i Vescovi, moralmente presi dell' orbe cattolico. Diciamo moralmente presi, giacchè non si può pretendere che numericamente intervengano tutti al Concilio i vescovi e i prelati di ciascuna Diocesi del mondo, molti potendo essere impediti per età, per malattia o altre giuste ragioni.

Perchè un Concilio abbia valore dev' essere convocato, celebrato, e confermato dalla competente autorità. E qui parlando del Concilio Eucumenico è inutile aggiungere che questa autorità viene rappresentata dal Papa. Infatti quanto alla convocazione il solo Papa, il quale per l'alto posto che tiene nella Chiesa può conoscere se e quando siavi bisogno di convocare il Concilio Ecumenico, ne ha il dritto, anzi siccome per diritto divino il Pontefice è Capo della Chiesa, così per dritto divino convoca il Concilio Ecumenico. Che se i primi concilii Eucumenici d' alcuni si dice essere stati convocati dagl' imperatori, ciò va inteso nel senso che in quel periodo di filiale protezione degl' imperatori verso la Chiesa, questi abbiano aiutato la Chiesa stessa ed il Pontefice ad esercitare il dritto di convocare il concilio, somministrando tutto che fosse necessario pel vitto, mezzi di tra sporti ecc., ai Vescovi che intervenivano al Concilio.

La presidenza nell' atto della celebrazione del Concilio Ecumenico egualmente spetta al Romano Pontefice il quale esercita un tale dritto o per sè o per mezzo dei suoi legati; e quì l'argomentazione è chiara che se il Papa è il capo dei Vescovi, una riunione di Vescovi senza la persona o il delegato del Papa, sarebbe una riunione acefala. E' inutile aggiungere che questo dritto del Papa include il dovere dei Vescovi di sottostare ubbidienti al Papa, anche in tempo del Concilio Ecumenico. Infatti non mancano canonisti che vollero fare il Concilio Ecumenico superiore al Papa, ma oltre le ragioni addotte contro di questi, basta il canone del Concilio Vaticano, dopo il quale la quistione è finita addirittura.

Ed ora è necessario stabilire quali sono i membri d' un Concilio Eucumenico ed il valore del voto che essi vi danno. Fan parte 1.° per dritto: Tutti moralmente i Vescovi dell'Orbe Cattolico.

Anticamente vi furono delle sentenze sfavorevoli all' intervento dei Vescovi titolari, ossia in *partibus*. Però nel Concilio Vaticano ultimo Pio IX ordinò che fossero chiamati ed avessero voto deliberativo an-

che questi vescovi titolari, come anche si era fatto per la definizione Dommatica dell' Immacolata. Entrano poi in Concilio per privilegio in primo luogo i Cardinali non vescovi; poi gli Abati *nullius* tanto secolari che regolari. Gli Abati generali delle Congregazioni religiose, i Prepositi generali degli ordini religiosi; i Vicari generali degli uni e degli altri suddetti, quando o per costituzione dell' ordine, o per un breve Pontificio essi subentrano in tutti i dritti e godono tutti i privilegi del defunto Abate o Preposito. Invece sono esclusi dal Concilio Eucumenico non solo gli abati dei monasteri formanti congregazioni soggette all'Abate generale, ma ancora quelli che presiedono monasteri distaccati, nè facenti parte di Congregazioni generali, purchè non siano Prelati *nullius*.

In quanto al voto è certo, come testè dicemmo, che tutti i Vescovi han voto non consultivo, ma definitivo e ciò per dritto. Ciò non toglie che per legge positiva o per consuetudine anche altri abbiano il voto medesimo, siccome ve n' ha esempio fin dal VII Concilio Ecumenico, così è che han voto decisivo pure i Cardinali non Vescovi e gli Abati e Generali suddetti degli ordini religiosi. Pei procuratori dei Vescovi assenti vi fu quistione fino dal Concilio Vaticano; ma Pio IX stabilì che questi procuratori non intervenissero alle sessioni private, ma solo alle pubbliche *absque* voto, 1.° Finalmente è certo che non tengono alcun voto i Principi, gl' Imperatori e i loro Legati quando intervenissero in Concilio, giacchè la loro presenza è solo materiale e politica, e non ecclesiastica o giudiziale 2.ª Se talvolta vennero ammessi al concilio Eucumenico Presbiteri o Diaconi non ebbero mai voto, che la loro opera fu richiesta per disputare contro gli eretici, come leggiamo di S. Attanasio ancor Diacono intervenuto al Concilio Niceno contro Ario. In quanto all' ultima condizione per la legittimità del Concilio Eucumenico cioè la conferma del Pontefice, questa è conseguenza spontanea della convocazione e presidenza che pure spettansi al Papa; questa sola basterebbe, perchè un Concilio malamente iniziato venga riabilitato dalla suprema approvazione del Pontefice. Tanto più che trattandosi nei Concilii Eucumenici questioni non solo di disciplina, ma di fede e di morale, il giudizio dei Vescovi presi separatamente da colui cui G. C. disse: *Confirma fratres tuos*, non sarebbe tale nelle quistioni di fede e di morale da eliminare ogni sospetto di errore.

Ciò non toglie che i principi laici, come resero servizio alla Chiesa nel facilitare la convocazione dei Concilii Ecumenici, e come resero sicura con la loro presenza la celebrazione del medesimo, e così anche in quanto alla conferma dei concilii aiutassero l'opera del Papa. Non perchè i principi laici aggiungano valore alla conferma Pontificia, ma facilitano l'adempimento dei Decreti confermati dal Papa, specie contro i contumaci e i ribelli. Forniti i Concilii Ecumenici dei tre sopraddetti requisiti tengono immensa autorità. Epperò 1.° Il Concilio Ecumenico è infallibile in materia di fede e di morale e bisogna fermamente credere ciò ch'esso insegna, ritenendosi eretico chi crede diversamente. 2.° Il Concilio Ecumenico tiene il potere plenario di far leggi disciplinari su tutta la Chiesa, e a queste leggi bisogna che tutti fedelmente ubbidissero.

Concilii Provinciali

Per i Concilii particolari non possiamo suggerire un criterio egualmente preciso che di tutto insieme stabilisca il valore e l'autorità. Bisogna infatti distinguere l'antica e la recente disciplina della Chiesa. Anticamente quando i Concilii particolari trattavano eziandio materia Dommatica, il loro giudizio dava argomento solo di fede probabile, non già certa ed infallibile, potevano acquistare quest'ultima autorità quando fossero confermati dal Papa, siccome sappiamo essere avvenuto di molti Concilii Provinciali di Africa, specie del 1.° Concilio Toletano.

In quanto alle leggi disciplinari queste avevano ed hanno valore nel territorio della nazione, provincia o diocesi in cui venne celebrato il Concilio. — Nella odierna disciplina le attribuzioni dei Concilii particolari sono molto ristrette e in proporzione di queste attribuzioni è ristretta l'autorità dei Concilii, quali fonti di Dritto Canonico. Dei Concilii particolari specie Provinciali e Diocesani, fu sapientemente stabilito che siccome l'Episcopato del mondo a quando a quando si raccoglie in Concilio Eucumenico sotto la presidenza del Papa, così i Vescovi delle singole provincie ecclesiastiche si raccogliessero in tempi determinati col loro metropolitano per trattare quei negozii, e stabilire quelle leggi che sono più utili al gregge loro affidato. Il Concilio Tridentino stabilì che ogni tre anni si celibrino i Concilii provinciali,

però in pratica questo tempo mai viene osservato per ragioni che debbono essere riconosciute ed ammesse dal Pontefice. Dalla nozione del Concilio provinciale risulta che i giudici del medesimo siano il metropolitano ed i suoi suffraganei, come pure quei Vescovi che esenti per privilegio dal Metropolitano stesso, abbiano scelto l'uno o l'altro Metropolitano per intervenire al Concilio. Infatti, come diremo a suo tempo, i Vescovi esenti ossia *immediate subiecti Sanctae Sedi*, debbono senza scapito della propria esenzione scegliere un metropolitano qualunque al cui Concilio provinciale s'obbligano d'intervenire, osservando tutto quello che sarà stabilito — L'istesso Concilio Tridentino avverte che se in alcuni luoghi per consuetudine anche altri—oltre i suffraganei—intervengono al Concilio provinciale, quest'ultimi abbiano solo un voto consultivo.

Dalle cose dette risulta come il compito dei Concilii provinciali nella odierna disciplina sia ristretta a regolare i costumi, correggere gli abusi, comporre le quistioni ed altre cose permesse dai sacri Canoni. Le leggi del Concilio provinciale obbligano tutti della provincia il cui metropolitano ha celebrato il Concilio, però queste leggi è d'uopo che vengano prima approvate dalla Santa Sede, la quale, dando l'approvazione, non intende se non confermare la sua autorità nel territorio della sola provincia ecclesiastica.

Del Sinodo Diocesano

Nell'antica disciplina ecclesiastica i Vescovi, ogni volta che il bisogno lo richiedeva, radunavano il Clero della propria Diocesi, e dopo seria discussione e maturo consiglio del presbiterio, deliberavano sopra quelle cose, che riguardavano il bene del clero e del popolo alle loro cure affidato. Tale riunione, detta Presbiterio o Concilio Diocesano nell'attuale disciplina ecclesiastica è riconosciuta sotto il titolo di Sinodo Diocesano, il quale da Benedetto XIV è così definito: La legittima riunione fatta dal proprio Vescovo dei presbiteri e chierici della Diocesi, e di altri che sono obbligati ad intervenirvi, per trattare di quelle cose che riguardano la cura pastorale delle anime. *Legitima Congregatio ab Episcopo coacta ex presbyteris et clericis suae Dioecesis, aliisque qui ad eam accedere tenentur, ut de iis omnibus agatur, quae ad curam pastoralem pertinent. Lib. 1. De Synodo Dioec.* Da

tale definizione deducesi tutto quello, che riguarda la celebrazione del Sinodo Diocesano, e che riduciamo ai seguenti capi: 1.° Chi dev'essere chiamato al Sinodo. 2.° Da chi dev'essere convocato. 3.° Quali i principali Ufficiali del Sinodo. 4.° Quale il valore delle costituzioni Sinodali.

Primo. Per legge confermata dal Tridentino sono obbligati intervenire al Sinodo: 1.° Gli abati secolari esistenti nella Diocesi; 2.° Gli abati e i superiori secolari purchè non sieno esenti ovvero (se fossero esenti) nel caso che abbiano cure di anime, o che non vadano soggetti al capitolo generale dell'ordine loro; 3.° i prelati *Nullius* i quali non avessero per conto proprio il privilegio di convocare il Sinodo Diocesano; 4.° i religiosi che abbiano cure di anime; 5.° il Vicario Generale del Vescovo; 6.° i canonici della Cattedrale; 7.° i canonici delle collegiate; 8.° i Parroci ed i Curati; 9.° i beneficiati della Cattedrale e mansionari; 10.° i rimanenti preti e i chierici quando il Vescovo li chiami, specie se nel Sinodo Diocesano dovessero promulgarsi i Decreti del Concilio Provinciale.

In quanto al secondo capo; cioè chi possa o debba convocare il Sinodo Diocesano è chiaro che non debba essere altri se non il capo della Diocesi; cioè il Vescovo ordinario; e perciò dicemmo testè che i prelati inferiori, aventi giurisdizione quasi episcopale, possono convocare il Sinodo Diocesano per privilegio Apostolico non già per dritto. I Vescovi titolari poi non avendo in atto l'esercizio della giurisdizione non convocano Sinodo Diocesano. Il Vicario Generale solo per speciale mandato del Vescovo può convocare il Sinodo, ma non per propria autorità, anzi il Vescovo volendo dar siffatto mandato, non è obbligato darlo al Vicario Generale, siccome avvertono Benedetto XIV e *Bouix,* citando pure esempi in proposito. Il Vicario capitolare invece può convocare e presiedere il Sinodo Diocesano perchè egli subentra nella giurisdizione episcopale, però lo stesso Benedetto XIV avverte che ei lo possa solo un anno dopo la celebrazione dell'ultimo Sinodo. Di più i Vicarii Apostolici i quali, sebbene fossero Vescovi titolari, pure hanno una giurisdizione vera nei territorii loro assegnati e possono senza dubbio convocare il Sinodo. Finalmente quei tali Vicarii Apostolici che sono mandati alle Diocesi dalla Santa Sede invece del Vicario Capitolare, morto il Vescovo; ovvero quelli che, anche vivente il Vescovo. sono mandati per qualche affare speciale, tutti questi generalmente parlando non possono convocare Sinodo Diocesano. Dicia-

mo *generaliter loquendo* perchè se nelle lettere Apostoliche con cui qualcuno è mandato Vicario Apostolico dalla Santa Sede ci fosse espressa menzione di convocare il Sinodo, può a buon diritto convocarlo. In quanto al 3.° capo, ossia agli Ufficiali del Sinodo, diciamo, i principali sono: i promotori, il segretario, il notaio, i maestri di cerimonie, i giudici delle querele e delle scuse, il procuratore del clero, i prefetti di disciplina — Di tutti questi però necessarii sono il notaio, il segretario, il procuratore, ed il maestro di cerimonia. Oltre questi Ufficiali ve ne sono altri il cui compito è molto più interessante e di una durata che si estendo oltre il Sinodo, questi vengono scelti nel Sinodo, cioè i giudici Sinodali e gli esaminatori Sinodali. I giudici per lo più sono quattro, debbono essere costituiti in dignità, canonici della Cattedrale, possibilmente dottori o licenziati in Teologia o dritto Canonico; a questi vengono delegate le cause dalla Santa Sede da trattarsi nella Diocesi. Gli esaminatori Sinodali sono quelli che specialmente vengono destinati agli esami dei candidati nei concorsi delle parrocchie; essi debbono essere scelti coll' approvazione del Sinodo, dimodochè se qualcuno fosse proposto dal Vescovo come esaminatore e rigettato dalla maggior parte del Sinodo, dovrebbe essere sostituito da un altro approvato dal Sinodo stesso. Il numero di questi esaminatori non può essere minore di sei, nè maggiore di venti. Vi sono alcuni esaminatori che si chiamano pro-Sinodali, e questo nome lo prendono per due motivi, o quando in fra l' anno dell' ultimo Sinodo per la morte di qualcuno degli esaminatori dovesse completarsi il numero legale, oppure quando passato l'anno della celebrazione del Sinodo, non celebrandosi il Sinodo stesso, il Vescovo col capitolo per facoltà della S. Congregazione del Concilio, nomina novelli esaminatori. In quanto all' ultimo capo, ossia al valore delle leggi Sinodali diciamo che esse (purchè non trattino cose appartenenti ad un potere superiore) obbligano tutti in tutta la Diocesi epperò tutti debbono fedelmente osservarle, anche gli esenti, in quelle materie però nelle quali essi stessi sono ordinariamente soggetti al Vescovo Diocesano, come gli abati aventi cura di anime. Il Vescovo poi è il solo giudice di queste leggi, di modo che egli può stabilirne anche altre, non solo senza il permesso del Sinodo, ma anche senza il consenso del capitolo Cattedrale, giacchè generalmente parlando in questo incontro il Vescovo deve chiedere il Consiglio e non il consenso del Capitolo.

Diciamo *generaliter loquendo*, perchè, come diremo a suo tempo, vi potrebbero essere leggi le quali per la loro eccezionale natura richiedono il consenso del Capitolo.

Le costituzioni Sinodali hanno vigore anche morto il Vescovo purchè non vengano abrogate dal successore del medesimo o nel Sinodo o fuori Sinodo.

Per il tempo donde incomincia l'obbligazione delle leggi sinodali ci rimettiamo alle cose già dette, di modo che non avendo bisogno di altra approvazione, appena promulgate, obbligano in coscienza. Prima del Papa Innocenzo III il Sinodo Diocesano celebravasi due volte all'anno, ma poi nel Concilio Lateranese IV fu dal sullodato Pontefice tale obbligo ridotto ad una sola volta, *singulis annis*, quale decreto fu confermato dal Tridentino, e le leggi in esso emanate saranno perpetue per la intera Diocesi, nè da esse vi è appello in sospensivo, ma soltanto in devolutivo, purchè non sieno state abrogate dallo stesso Vescovo, dal successore, o da una legittima consuetudine. Attualmente, checchè ne dica qualche autore, (1) tale obbligo dell' annua celebrazione del Sinodo diocesano è in pieno vigore, come risulta dalle risposte, che suole dare la S. Congregazione del Concilio alle relazioni, che i Vescovi spediscono ad S. Limina, con le quali li esorta a convocare il sinodo al più presto possibile (2). Che se talvolta la S. Sede tace sopra tale obbligo, non può mai intendersi ciò nel senso, dice Benedetto XIV, che a proprio capriccio dei Vescovi sia interpetrato o limitato il decreto del Tridentino; ma solamente, che la S. Sede dispensa tacitamente dall'urgenza di tale obbligo (3).

(1) Vedi De Camillis Iustitut. Juris canon. Vol. Tit., de Conciliis.

(2) Lucidi Vol. 2 Cap. II pa,ag. 4 n. 165 S. Sedem confidere ut quamprimum eamdem convocare non praetermittant.

(3) Non approbamus effrenam licentiam quam privati Doctores usurpant, illud pro libito interpetrandi et limitandi, neque illos excusamus Episcopos, qui cum nihil sit, quod eos impediat, ex sola socordia et negligentia Synodum facere praetermittant, eosque magis redarguimus qui cum pluies annos dioecesim gubernaverint, de cogenda Synodo nunquam cogitarunt: Meminisse deberent praeter reatum inobedientiae poenam incurrere suspensionis ab officio statutum in cap. Cum olim. de accusat. Bened. XIV De Synodo Dioces. Lib. I, cap. VI num. 5.

§ 5.°

I Santi Padri.

I Santi Padri sono quegli scrittori ecclesiastici insigni, che per *antichità*, *splendore di dottrina* e *santità di vita* illustrarono la Chiesa e vissuti e morti nella sua communione meritarono da lei venerazione e culto. Due qualità li contrassegnarono di essere cioè difensori della fede e testimoni delle sante tradizioni. Da questo numero glorioso sono esclusi quelli, che benchè dotti ed antichi, caddero nell' eresia come Tertulliano ed Origine, quantunque la loro testimonianza, in qnanto riguarda l'antica disciplina, e non la loro opinione personale, possa valere. Dicasi quasi lo stesso dei Dottori, che devono avere tre condizioni: *Dottrina eminente*, *insigne santità di vita* ed *espressa dichiarazione* del Papa o di leggittimo Concilio generale che tali li proclami.

I Santi Padri al nostro proposito hanno somma autorità. Noi qui rassegniamo varie regole: 1.° L'unanime consenso dei Padri in cose di fede e di costumi fa autorità infallibile come dichiarò il Concilio Lateranese IV sotto Innocenzo III dicendo « *Quae omnes consentientes Ecclesiae Patres respuunt*, *ea catholica et apostolica Ecclesiae respuere dicit et quae credunt*, *credit.* E il Concilio di Trento, che vieta l' interpetrazione della scrittura contro l'unanime consenso dei padri, rivela il sentire della Chiesa Cattolica. L' autorità poi di alcuni Padri merita molta fede maggiore di molti: e ciò vale quando altri Padri non la sentono diversamente. 2.ª regola. L'autorità di qualche Padre contro l' unanime consenso degli altri non vale nulla, perchè indica allora una privata opinione che può benissimo essere erronea, come quella di S. Girolamo, ripudiata da Graziano, di non riputare atto ad indurre bigamia il matrimonio contratto prima del battesimo. 3.ª regola. In materia disciplinare non si deve stare agli scritti dei padri, ma agli statuti della Chiesa, perchè la Chiesa secondo i tempi e le circostanze può variare la sua disciplina. Onde a ragione fu condannata da Alessandro VIII l' ipocrita proposizione giansenistica — *Ubi quis invenerit doctrinam in Sancto Augustino fundatam illam obsolute potest tenere*, *docere*, *non respiciendo ad ullam Pontificiam bullam.* 4.ª regola — In materia disciplinare, quando non vi siano decreti di Pontefici o di

Concilii devesi seguire la dottrina dei Padri. Così scriveva Papa Leone IV ai Vescovi della Brettagna; epperò, quando i canoni tacciono, lo insegnamento dei Padri fa legge.

§ 6.°

Delle Costituzioni Pontificie e delle S. Romane Congregazioni. Varie specie, valore ed autorità delle principali.

Fu detto dai protestanti che la Chiesa non avesse da G. C. il potere di fare vere costituzioni, ma solo i Pontefici posteriori avessero usurpato tale potere, mettendo fuori certe false decretali. I protestanti si fondano sempre all' idea accennata fin dalla definizione del dritto Canonico, che la Chiesa, società di eguali, non ha che soltanto insinuazioni, o consigli, non già vere leggi e costituzioni.

Lasciando al dritto pubblico Ecclesiastico la confutazione di ciò, facendone ancora parola nel libro dei giudizii, parlando della triplice potestà della Chiesa come società perfetta indipendente, potestà legislativa, giudiziaria e coattiva; noi qui assegniamo le diverse specie delle costituzioni pontificie. In quanto alla materia sono o dommatiche o disciplinari, in quanto alla estensione o generali o particolari. Tutte poi si riducono principalmente alle costituzioni Pontificie, ai Decreti—Decretali—Encicliche o epistole, Bolle, Brevi e Rescritti.

Delle Costituzioni Pontificie

Le Costituzioni Pontificie, altro fonte copiosissimo del Dritto Canonico, si dividono in due classi: in Costituzioni *Generali*, che sono emanate per tutta la Chiesa, come lettere Decretali, le Bolle Dommatiche ecc. — e in costituzioni *speciali* che sogliono darsi, dietro suppliche per qualche persona particolare, o Corpo morale, o Provincia e che più propriamente si chiamano *Rescritti*. Per vedere qual forza hanno le costituzioni Pontificie generali bisogna vedere il loro obbietto se versano, cioè, su materia di fede, di costume o su materia di disciplina. Le prime vale a dire, quelle che versano su materia di fede speculativa o pratica, se sono date dal Papa come da maestro infallibile di tutta la Chiesa, o come si dice solennemente *ex cattedra*,

coll'obbligo per tutti di credere e di accettare la dottrina proposta, hanno il valore di oracolo Divino, e tali definizioni sono irreformabili per se medesime, e non già, secondo che pretendono i Gallicani, in forza del consenso della Chiesa, come luminosamente si prova in Dommatica e fu definito dal Concilio Vaticano Sess. IV 18 Luglio 1870.

Le costituzioni poi, che versano sulla disciplina generale della Chiesa, obbligano tutti anche i Vescovi, in virtù del primato e della pienissima potestà che il Papa gode ed esercita sulla Chiesa universale. E ciò anche se tali Costituzioni deroghino ai canoni già esistenti, non essendo esse soggette al *Dritto Ecclesiastico*, ed anche se a taluni Vescovi tali costituzioni non paressero giovevoli od opportune per le loro Diocesi, salvo tuttavia ai medesimi il Dritto di presentare al Papa le loro osservazioni; dopo di che sono tenuti ad ubbidire alla suprema autorità, come si disse innanzi. I *Decreti* sono quelle prime Costituzioni che il Papa dava nel così detto Sinodo della Chiesa Romana, ovvero nel Sinodo dei Vescovi d'Italia che costituiva l'antico Concistoro. E di più sotto il nome dei Decreti s'intendevano le risposte che in quei tempi la sede apostolica mandava alle domande e consultazioni di qualche Vescovo particolare.

Decretali sono poi quelle Costituzioni Pontificie emesse anche dietro richiesta dei Prelati ecc. con questa differenza che vengano estese eziandio ai casi simili ed ottengano forza di leggi universali, chiamandosi Decretali, quasi per questo che « *aliquid generaliter valiturum decernunt.*

Epistole o lettere, cui si aggiunge sempre il titolo di apostoliche, sonò quelle che il Papa per differenti motivi spedisce ad una o ad altra persona. Talvolta sono lettere encicliche che son dirette a tutti i Vescovi dell'Orbe Cattolico, o a quelli di qualche regione. Lettere familiari che per lo passato si spedivano dal Papa a personaggi più edotti o per consolarli o per chieder loro anche consiglio. Lettere finalmente *tractoriae* o *Synodales* le quali invitano i Vescovi e qualche Concilio. Però S. Agostino in queste lettere *tractoriae* crede piuttosto essere designate, quelle spedite agli eretici o ai rei di qualche altro delitto i quali pertinacemente rifiutassero di rispondere alle competenti autorità e poichè questo rifiuto si esprime col *detractant,* di quì si crede essere venuto il nome di *tractoriae.*

La forma più comunemente usata nella odierna disciplina, per comunicare gli ordini Pontificii è quella di Bolle, Brevi e rescritti.— *Bolle* sono costituzioni scritte in pergamena o carta membranacea alquanto rozza e di grande formato in caratteri longobardici, i quali per disposizioni del Regnante Pontifice Leone XIII furono sostituite da caratteri ordinarii. Portano attaccato un medaglione o un marchio, ordinariamente di piombo, talvolta anche di oro secondo l' importanza della causa, o la dignità della persona cui si mandano. Il medaglione porta da una faccia la croce, dall'altra porta il nome del Papa che dà la Bolla, se il Papa è gia incoronato, altrimenti nell'esargo del medaglione manca il nome del Papa e si chiama allora *dimidia*. Questi marchi sono attaccati con fili di seta rossa, quando la Bolla riguarda cosa di grazia, con fili poi di canapa quando riguarda cosa di giustizia. Le Bolle si danno per gli affari piú rilevanti della Chiesa che si spediscono per l' organo della Cancelleria Apostolica.

I *Brevi* sono una specie di Bolla abbreviata che si danno per oggetti di minore rilievo — sono scritti in carta pergamena più forbita di color bianco, in carattere latini eleganti, e portano impresso un timbro di cera rossa rappresentante Pietro nella navicella in atto di pescare, perciò si dicono *sub annulo pescatoris* e si spediscono per l'organo della segreteria dei Brevi. Finalmente i Rescritti quasi *responsum scriptum* sono una risposta del supremo imperante data per iscritto alle suppliche e consultazioni. Poichè i rescritti sono comunissimi nella procedura ecclesiastica, noi ne parleremo appositamente nel paragrafo che segue volendo chiudere il presente collo stabilire il valore e l'autorità di tutte le fin qui studiate costituzioni. Con un argomento generale ricordiamo che in ogni società vi deve essere chi mediante apposite leggi modera i diritti e doveri dei singoli ordini speciali, prescrivendo ciò che è da farsi; questo diritto non ispetta a tutti della società, ma a quelli che ne sono proposti al governo. E poichè nella chiesa universale la somma dei poteri spetta al Romano Pontefice, che G. C. costituiva capo dei fedeli e dei Pastori, è chiaro che quelli e questi debbano accettare fedelmente ogni Decreto Pontificio ed esservi ubbidienti. Perciò nei primi tempi della Chiesa le Costituzioni Pontificie chiamavansi *auctoritates* per significare la grande autorità che tenevano in tutta la Chiesa.

§ 7.°

Dei rescritti Pontificii.

Secondo la definizione già data, i rescritti differiscono dalle leggi positive, perchè ogni legge è data ad *bonum comune*, mentre i rescritti riguardano affari particolari. Però anche i rescritti, secondo la diversa natura degli affari, si dividono in rescritti di grazia e di giustizia. Gli uni e gli altri poi secondo i diversi effetti che producono suddividonsi in *secudum legem, praeter legem vel contra legem.* Se il Papa largisce qualche cosa il rescritto è di grazia; se poi prescrive qualche cosa per derimere una controversia il rescritto è di giustizia. Come pure se il Papa dà delegazione per qualche causa il rescritto è *iuxta legem;* se si occupa della provvista di qualche beneficio in una diocesi è *praeter legem ;* se dà finalmente per es. una dispensa matrimoniale, il rescritto è *contra legem.*

Però noi abbiamo accettato questa seconda suddivisione per sola erudizione, giacchè solo la prima divisione è comunemente ritenuta dai canonisti.

I rescritti si spediscono o per semplice scrittura o per Bolla o per Breve come vedremo in seguito. Il foglio della Bolla è suboscuro; datato a *die Incarnationis*, munito del sigillo di piombo pendente dalle cordicelle e portante da una parte le immagini dei SS. Pietro e Paolo e dall'altra del Pontefice Regnante. Il foglio del Breve è bianco, datato a *Die Navitatis* e spedito da chi presiede a tali negozii sotto l'anello del pescatore. Secondo la materia dei rescritti, sono in Roma varii tribunali e segretarii destinati a cosifatte spedizioni. Tali sono: 1.° la segreteria dei Brevi ch'è doppia secondo che i brevi sono diretti a principi o privati. 2.° La Dateria che è un ufficio cui spetta conferire benefizii alternativamente coi Vescovi: dispensa dagl' impedimenti pubblici di matrimonio, regola le *componende,* le pensioni annuali, le erezioni delle coadiutorie con futura successione ecc. ecc., e spedisce le facoltà con bolle della Cancelleria. E' presieduta da un Cardinale detto Pro-Datario.

3.° La Penitenzieria è un altro Ufficio che regola le cause del foro penitenziale, assolve da censure , dispensa da irregolarità , da

impedimenti occulti (ed anche dai pubblici se i contraenti siano poveri) e concede ai confessori facoltà di assolvere dai riservati. Presiede un Cardinale, chiamato Penitenziere maggiore.

4.° La Congregazione del Concistoro, creata da Sisto V e di cui è Prefetto il Papa stesso, prepara quando devesi trattare nei Concistori pubblici e segreti. Si occupa dell' erezioni delle nuove Chiese Metropolitane o Cattedrali, delle erezioni, divisione, unione o soppressione delle Diocesi, approva o esclude le persone proposte all' Episcopato, esamina le petizioni dei Vescovi dimissionarii, conferma le elezioni dei Capitoli, giudica sulle concessioni dei coadiutori, su quella del Pallio, sul diritto dei Pontificali ai suffraganei e in generale su quanto si attiene ai benefizii maggiori.

5.° La Cong. dell' Inquisizione, detta ancora del Sant' uffizio, che è presieduta dal Papa, fu istituita da Innocenzo III per vegliare alla purezza della fede, e all'estirpazione dell'eresie: esamina la Dottrina dei libri sottoposti al suo giudizio.

6.° La Congregazione dei Riti, che fu istituita da Sisto V nel 1587, si occupa di quanto si attiene alla sacra Liturgia: cerimonie, libri rituali, paramenti, culto delle immagini, elezione dei Protettori santi, concessioni di feste, ed ancora delle beatificazioni e canonizzazioni.

7.° La Congreg. dell'Indice che fu fondata da S. Pio V in aiuto di quella del S. Uffizio, esamina i libri in ordine alla fede ed ai costumi prescrive i libri rei e ne concede la lettura solo in particolare a chi presenta le condizioni volute.

8.° La Congregazione delle indulgenze e sacre reliquie che fu creata da Clemente IX nel 1669, constata l'autenticità delle reliquie da venerarsi, distingue le vere dalle false indulgenze, concede il privilegio dell'altare, le indulgenze plenarie e parziali.

9.° La Congreg. di propaganda che fu istituita da Gregorio XV nel 1622, allo scopo di promuovere la propagazione della fede, ha giurisdizione sui Vescovi, Vicarii e Prefetti apostolici e membri tutti delle missioni, e da essa dipende il collegio di Propaganda fondato in Roma da Urbano VIII allo scopo di formare missionarii di tutte le nazioni.

10.° La Congreg. del Concilio di Trento creata da S. Pio V. nel 564, vigila sull' osservanza dei canoni, massime del Tridentino, ri-

solve i punti controversi, esamina i Decreti dei Sinodi provinciali e Diocesani, riceve i rapporti dei Vescovi sullo stato delle loro diocesi e le ralazioni che devono presentare dopo la loro visita ad *Limina*. Si occupa della residenza dei chierici, dell' assenza dei Parroci, della percezione o della perdita delle rendite e delle distribuzioni e può dispensare a *tempo* i chierici dalla residenza. Concede anche agli ordinarii la facoltà di riduzione di messe ordinate per disposizione testamentaria, se vi è giusta causa. Delibera inoltre sulla nullità dei voti, sull'unione dei benefizii ai seminarii, sulla permuta dei benefizii, sul concorso alle parrocchie, sulle quistioni di giurisdizione dei Prelati inferiori. Giudica in appello le cause di nullità dei matrimonii, e sorveglia la rigorosa esecuzione dei canoni che vietano l' alienazione dei beni ecclesiastici.

11.° La Congreg. dei Vescovi e regolari che fu eretta da Sisto V. esamina i nuovi istituti religiosi e le loro costituzioni; concede la facoltà per l'ammissione della dote, per l'uscita dai Chiostri, per l'alienazione dei beni ecc:. Derime le controversie fra Vescovi e regolari ed ha cause comuni con la Cong. del Concilio.

12.° La Congreg. della disciplina Regolare, che fu istituita da Innocenzo X. per curare la disciplina degli ordini religiosi e risolverne le quistioni, sottentra alla Congreg. dei Vescovi o Regolari a vedere, se una nuova fondazione di monastero possa alimentare 12 persone e permetta loro di venire nell'osservanza.

13.° La Congreg. della immunità ecclesiastica che fu fondata da Urbano VIII nel 1626 è unita provvisoriamente alla Congregazione del Concilio da Leone XIII., difende i privilegi e le immunità delle Chiese, sia per le persone, che per le cose e i luoghi, deliberando in conformità delle costituzioni apostoliche.

14.° La Congreg. della Reverenda Fabbrica di S. Pietro che fu creata da Giulio II amministra i redditi destinati alla conservazione della Basilica Vaticana e delibera sull' adempimento dei legati Pii e sulle riduzioni delle messe.

15.° La Congreg. degli affari Ecclesiastici straordinarii è dovuta a Pio VII nel 1814, e forma il consiglio permanente del Cardinale Segretario di Stato. Si occupa dei concordati, dei rapporti colle potenze straniere e di tutti gli affari generali della Chiesa. Può esserle assegnato dal Papa anche ciò che spetta alle altre congregazioni.

16.° La Congreg. degli studii, iniziata da Sisto V e formata da Leone XII. è il consiglio superiore dell' istruzione pubblica per Roma e Stato Pontificio e si occupa di accademie, Università, collegi Pontificii. Approva i regolamenti e statuti delle facoltà Teologiche, università, istituzioni cattoliche, estere e nazionali; e autorizza a conferire, dietro esame, grandi e diplomi canonici.

17.° La Congreg. sopra lo Stato dei regolari presieduta provvisoriamente dal Papa, provvede ai mezzi di mantenere nei religiosi l'osservanza della regola e delibera anche sull'ammissione dei Novizii.

18.° Il Tribunale di segnatura di Giustizia e di Grazia è un Tribunale supremo composto di un cardinale e di sette prelati, che oltre rendere ragione come gli altri Tribunali, con facoltà sovrana fa anche grazia.

I Rescritti pontificii di giustizia hanno forza di legge generale per tutti, quando sono inseriti nel codice per autorità pontificia o interpetrano una legge dubbia. Se poi si limitano a decidere una controversia fra private persone, vi sono due sentenze. La prima più comune vuole che tali Rescritti abbiano forza soltanto per coloro cui sono diretti, sia perchè in essi il Pontefice fa la parte di Giudice, non quella di legislatore, sia perchè manca la promulgazione necessaria a costituire una legge. L'altra sentenza li vuole di generale efficacia in casi *perfettamente* simili, e purchè il Papa nei medesimi non *intenda concedere dispensa*; chè questa vale soltanto pei particolari. Essi rescritti di giustizia cominciano a valere dal giorno che s'insinuano, ossia che si producono dinanzi ai giudici. Se tardasi, mancano ad insinuarli, possono essere annullati da rescritti posteriori e prodotti dalla parte contraria. Devonsi poi interpetrare strettamente perchè, come dice la Glossa: *Lites restringendae sunt potius quam laxandae.*

I Rescritti di grazia soglionsi dare in tre modi: 1. in *forma graziosa* quando il Pontefice concede da sè la grazia domandata, senza commetterne ad altri la concessione, ma solo l'esecuzione come sarebbe: *Sanctitas sua benigne annuit pro petita facultate, ovvero, Sanctitas sua committit pro petito Indulto arbitrario et conscentiae* (se trattisi di Vescovo) *arbitrario et prudentiae* (se trattisi di Cardinale). Nella prima formola non v' è commissione veruna, nella seconda vi è commissione da eseguire. La parola *arbitrio* è di puro riguardo,

non già lascia libero di non eseguire il rescritto—2. il secondo modo è in forma *commissaria* come sarebbe; *Sanctitas Sua remittit preces arbitrio ordinarii cum facultatibus etc., ut provvidere possit,* ovvero, *tradit facultatem Ordinario indultum concedendi, si expedire judicaverit.* Con simile formole il Pontefice non fa la grazia, ma dà ad altri facoltà di farla—3. il terzo modo è in forma *mista* che partecipa della graziosa, e della commissaria, quando cioè il Papa concede da sè la grazia, ma sotto certe condizioni da riconoscersi e d'approvarsi dall' ordinario es. gr: *Sanctitas Sua annuit arbitrio Episcopi constito de evidenti utilitate et accedente consensu interesse habentium pro petita facultate, vel venditione etc.*

Questi rescritti di grazia poi cominciano a valere dal giorno della data e conferiscono in certo modo il *jus in re* se sono in forma graziosa. Onde se due ottengono rescritti per lo stesso benefizio, quegli, *caeteris paribus,* deve preferirsi chi l' ha ottenuto anteriormente. I rescritti poi in forma commissaria e mista, come quelli che conferiscono solo il *jus ad rem* cominciano a valere dal tempo dell'esecuzione. Quanto all' interpetrazione dei rescritti di grazia, dev'essere larghissima, salvo se trattisi di ottener benefizii, che come materia di ambizione, esigono stretta interpetrazione.

Al valore dei rescritti deroganti al dritto comune fino al secolo XIII bastò la formola derogatoria generale v. g. *Contrariis non obstantibus quibuscumque—non obstantibus Constitutionibus apostolicis* ma da indi in poi, attesi i Decreti di Innocenzo III e di Onorio III si deve dire ch'è necessaria la clausola speciale per derogare ai Decreti di un Concilio Generale, salvo a quelli del Concilio di Trento, stante l' espressa dichiarazione del Concilio stesso che *salva semper auctoritas Sedis Apostolicae et sit et esse intelligatur,* in tutti i suoi decreti sulla riforma dei costumi e disciplina ecclesiastica. Basta poi la deroga generale per tutti gli altri canoni e Costituzioni papali, se si eccettuino le regole della Cancelleria alle quali come porta la regola 71 non s' intende derogato per qualunque formola universale, se di esse Regole non si fa espressa menzione.

L' esecuzione dei rescritti si vuol commettere a personaggi costituiti in qualche cospicua dignità ecclesiastica, o a canonici di cattedrale. All'esecutore poi spetta investigare se *preces veritate nitantur* e non dare esecuzione al Rescritto se orrezione o surrezione o altro

vizio vi si rinvenga. Se abbiasi sospetto di orrezione o surrezione debbasi ricorrere alla sacra Congregazione dei Vescovi e dei Regolarii, affinchè revochi il rescritto. Chi falsifica rescritti o lettere apostoliche incorre nella scomunica riservata *speciali modo* al Papa. (*Costit. Apost. Sedis. art. IX*).

Perchè poi un rescritto abbia valore sono necessarie parecchie condizioni le quali noi riduciamo a tre classi: 1. Quelle riguardo alla persona; 2. Quelle riguardo alla materia; 3. Quelle riguardo la forma del rescritto medesimo.

1.° In quanto alla persona deve esservi competente autorità in chi concede il rescritto, e deve esservi competente abilità in colui che lo deve ricevere. Perciò sono esclusi dall' ottener rescritti: gli scomunicati, siano manifesti che occulti; anzi appunto per questo, in ogni concessione di rescritto per cautela si permette l' assoluzione delle censure *hujus tantum rei causa*, cioè solo per essere abilitati a conseguire l' effetto del Rescritto. Se però si tratti di quei rescritti i quali riguardano appunto le cause della scomunica p. es. la risposta ad un appello contro la sentenza di scomunica, allora gli scomunicati possono ricevere il rescritto. In quanto ai rescritti di grazia bisogna notare che essi possono ottenersi tanto per colui che il chiede, quanto anche per una terza persona, anzi, se pure non vi sia stato speciale mandato, il rescritto di grazia ottenuto per una terza persona ha tutto il suo valore. Invece per quelli di giustizia vi vuole speciale mandato, a meno che non si tratti di persone congiunte per vincolo di sangue o con legame di parentela.

In quanto alla seconda parte, cioè all' obbiettivo valore di un rescritto bisogna essere molto cauti, potendo facilmente i rescritti esser nulli e viziati per *obreptionem* o per *subreptionem*, quando cioè: o s' introducono falsi motivi nella domanda del rescritto, ovvero si tacciono i veri motivi per ottenerlo. In questi casi bisogna vedere se l' *obreptione* o la *subreptione* sieno avvenute fraudolentemente, nella quale ipotesi il rescritto è sempre nullo, giacchè *fraus et dolus nemini patrocinari possunt*. Se poi questo vizio fosse incorso nella domanda del rescritto per semplicità, ignoranza od altra causa innocente, bisogna vedere se il vizio ha inficiato i motivi che sono la causa determinante e principale per ottenere il rescritto, ovvero solo una causa secondaria od impulsiva. Nel 1.° caso il rescritto è nullo; nel 2.° può

tenersi tutt' ora valido. In questo criterio facciamo due avvertenze 1.° che qualunque siavi dei vizii suddetti basta che apparisca per invalidare un rescritto di grazia, mentre che nei rescritti di giustizia il vizio dev' essere provato dalla parte contraria, sia perchè vi è l'assioma giuridico: *nemo malus nisi probetur*, sia perchè vi è la presunzione che la parte contraria col suo silenzio cede in quel caso al suo dritto. La 2.° avvertenza è che se qualche rescritto fosse moltiplicato, cioè avesse molte parti, bisogna distinguere se la parte nella quale cade il vizio è la parte principale, allora tutto il rescritto è nullo, perchè *accessorium sequitur naturam principalis*. Nella ipotesi contraria poi il rescritto non è nullo, giacchè *utili per inutile non debet vitiari*. All' intelligenza di questa seconda avvertenza ricordiamo che tre sono le parti principali di ogni rescritto: cioè: 1.° la narrazione del fatto co' suoi motivi; 2.° la supplica cioè di ciò che si chiede in base ai motivi medesimi; 3.° la conclusione ossia la risposta del Papa nella quale propriamente consiste il rescritto.

Finalmente in quanto alla terza condizione generale pel valore dei rescritti stabiliamo dapprima che la forma del rescritto è doppia, interna ed esterna. Della forma interna non ce ne occupiamo, riducendosi alle tre parti del rescritto, testè studiate. Invece la forma esterna consiste in quei caratteri meramente esteriori che, secondo lo stile della curia Romana, sogliono trovarsi tanto nei rescritti che nei brevi e nelle bolle. Lo studio positivo di questi caratteri appartiene più alla procedura curiale che alla Cattedra di diritto ecclesiastico. Però a noi è necessario stabilire i motivi per cui un vizio nella forma dei rescritti può invalidarli o no. 1.° Adunque se il rescritto porta raschiature o simili difetti in luogo sospetto, cioè là dove si contiene la parte sostanziale del rescritto, questo sarà nullo. 2.° E' nullo se porta un grave errore di latinanza e diciamo grave, perchè, se si tratta di errore lieve da attribuirsi all' amanuense o a poca diligenza nello scrivere, allora il rescritto non è viziato. 3.° E' viziato se offende il diritto dei terzi, già richiesto dai terzi stessi, a meno che a questi diritti dei terzi non si deroghi con clausole speciali, il che però si avverà solo quando vi è ragione di pubblica utilità *iuxta apoftegma: Ius tertii juri pubblico posponitur*. 4.° Son viziati finalmente quando non muniti delle clausole derogatorie, oppure quando sono contrarii al Diritto Comune. Anzi in questo appunto differiscono le costituzioni

generali dai semplici rescritti, che le costituzioni generali, contrarie al diritto Comune, col solo fatto che vengono pubblicate derogano il diritto stesso, mentre il rescritto non può derogarlo senza la suddetta clausola derogatoria.

Stabilito in questo modo il valore dei rescritti, ricordiamo le cause per le quali può cessare un rescritto: 1.° Cessa per la morte di colui che l' ha concesso, 2.° Per la revoca fattane dalla competente autorità. 3.° Per la rinunzia fattane da colui al quale fu concesso il rescritto. 4.° Ogni rescritto cessa scaduto il tempo prefinito nel rescritto medesimo e stabilito ad arbitrio del Delegato, salvo la proroga che se ne potrebbe fare di consenso delle parti. In quanto però alla prima causa della cessazione dei rescritti, o per alcuni rescritti soltanto, bisogna avvertire che se sono rescritti di giustizia *et res est adhuc integra,* cioè che ancora dura la causa, non cessa il rescritto per la morte di chi lo concesse. In quanto all' esecuzione dei rescritti essa vien fatta o per mezzo di esecutori semplicemente detti, o per esecutori misti: quando all' esecutore se si dà anche il diritto d' investigare sul merito della persona a cui è concesso il rescritto, allora si chiama esecutore misto; quando invece si commette puramente e semplicemente di eseguire il rescritto senza investigazione ed esame, allora si chiama semplicemente esecutore. Del resto in quanto a questi rescritti ed ai criterii per l' esecuzione dei medesimi bisogna consultare alcune regole di Cancelleria che lasciamo alla procedura.

§ 8.°

Sussidii del dritto ecclesiastico — Ragione, autorità, storia, aforismi giuridici.

Dalla enunciazione di questo paragrafo si vede come non si parli di fonti, ma d' alcunchè di medio tra quelli e le leggi da esse ricavate. Difatti, il vincolo comune che rannoda tutte le umane conoscenze, il bisogno della unità sistematica nella scienza, ha detto il celebre Vito Fornari nella sua armonia universale, fu sentito fin da' tempi remoti e proclamato non solo per le scienze morali, ma sinanco per le fisiche. Onde il Vecchio di Coo ebbe a dire: *consensus unus, consententia omnia.*

E Dante canta:

« Le cose tutte quante
« Hanno ordine fra loro; e questa è forma
« Che l'universo a Dio fa simigliante ».

Il quale stupendo concetto trovò eco pienissima in Bacone da Verulamio; quando disse: *comune scientiarum vinculum.*

Se dunque è un principio inoppugnabile che la scienza del diritto vuole, al pari di ogni altra, considerarsi nei rapporti con le altre scienze e nelle intime relazioni, veniamo ad enumerarne i varii sussidii.

Primo è la ragione, ossia la filosofia la quale costituisce ad un tempo la base ed il sussidio di ogni legislazione. Infatti essa fa conoscere il nesso tra le diverse leggi, assoda la specie dei fatti di cui si tratta nelle questioni più difficili, scioglie le difficoltà, sia invocando i casi paralleli o consimili, sia interpetrando la mente del legislatore. Di più la ragione è quella per la quale desumiamo i principii fondamentali del giusto, dell' onesto e per la quale i canonisti possono non essere travolti in errore per eccesso o per difetto. La ragione filosofica è tanto più necessaria oggidì nello studio del dritto per le quistioni così dette internazionali, o diritto delle genti in nome del quale vedesi oggidì delle leggi ingiuste e molte violazioni dei più sacri principii di dritto. Certo fra gli uomini di qualunque nazione vi sono alcuni principii e dritti immutabili, i quali debbono venire osservati e rispettati sempre con criterio per l'intelligenza dei doveri e diritti dei singoli uomini, e per le relazioni dei diversi stati Civili sia di fronte l' uno all' altro, sia di fronte alla Chiesa.

L' *autorità* è pure sussidio alla legislazione ecclesiastica e sotto nome di autorità intendiamo non solo quella che viene dagl' imperatori, dai principi, dai magistrati, giudici, giureconsulti ecc.; ma eziandio quella che risulta dai fatti compiuti giusto il prescritto delle leggi oppure da pubblici giudizii, per esempio l' autorità che risulta da un pubblico istrumento, da contratti stipulati legalmente ecc. Però ad usar bene di questa autorità bisogna che si osservino alcune regole: Se il consenso fra gli autori è comune, allora la prova di autorità è di grave valore, ma se vi sono opinioni contrarie allora l'autorità di

ciascuna parte vale tanto quanto valgono le ragioni da essa adotte, dandosi sempre la preferenza a chi è pubblicamente perito nell'arte sua. Così per esempio l'autorità dei Teologi nelle quistioni di dritto ecclesiastico, con quella dei canonisti e viceversa. 2. Quando la legge non si spiega da se stessa, nè si può da se stessa applicare ai casi particolari, allora, mancandovi l'interpetrazione autentica può sostituirsi l'autorità del giudice chiamato a giudicare dei casi particolari ed allorn si ha quella tale interpetrazione giudiziale di cui parlammo.

La *storia* finalmente è altro sussidio per la legislazione ecclesiastica la quale, come ogni altra legislazione, si spiega e prende valore eziandio dalla varia disciplina della stessa Chiesa. Or questa disciplina a noi l'insegna la storia, e questa conserva i monumenti, i quali confermano le leggi più antiche della Chiesa, essendo la maestra della vita, la luce della verità, la messaggiera dell'antichità, la testimone dei tempi, come la chiamava Cicerone. Essa ci dice quali siano le veri tradizioni, i concilii legittimi, le vere decretali, e fino ad un punto quali siano i libri canonici della Bibbia. Nullameno per la lontananza delle epoche a cui ci ricongiungiamo a mezzo della storia e per i progressi cresciuti delle scienze e delle lettere alla storia è necessaria la critica, quale compagna indivisibile e come aiuto potentissimo; ma una critica cristiana, anzi cattolica, non esagerata, nè prò nè contro, in quello che riguarda la legislazione ecclesiastica giusta le regole ultimamente suggerite dal Sommo Pontefice Papa Leone XIII nella lettera ai cardinali De Luca, Pitra, Hergheoter.

§ 9.

Aforismi giuridici.

Altro sussidio per la retta interpetrazione ed applicazione delle leggi ecclesiastiche, in che consiste la giurisprudenza, sono le regole o gli aforismi del dritto, che sono comprese nella sapienza delle Decretali. Noi qui ne facciamo la enumerazione.

1.° *Beneficium ecclesiasticum non potest licite sine institutione canonica obtineri.*

2.° *Possessor malae fidei ullo tempore non praescribit, sine possessione praescriptio non procedit.*

3.° *Peccatum non dimittitur nisi restituatur ablatum.*

4.° *Peccati venia non datur nisi correpto.*

5.° *Nemo potest ad impossibile obbligari.*

6.° *Privilegium personale personam sequitur et extinguitur cum persona.*

8.° *Semel malus semper praesumitur esse malus.*

7.° *Ratum quis habere non potest, quod ipsius nomine non est gestum.*

9.° *Ratihabitationem retrotrahi et mandato non est dubium comparari.*

10.° *Cum sunt partium jura obscura, reo favendum est potius quam arctari.*

11.° *In judiciis non est acceptatio personarum habenda.*

12.° *Ignorantia facti non juris excusat.*

13.° *Odia restringi et favores convenit ampliari.*

14.° *Decet concessum principe beneficium esse mansurum.*

15.° *Indultum a jure beneficium non est alicui auferendum.*

16.° *Non firmatur tractu temporis, quod de jure ab initio non subsistit.*

17.° *Non est sine culpa qui rei, quae ad eum non pertinent, se immiscet.*

18.° *Nullus pluribus uti defensionibus prohibetur.*

19.° *Quod semel placuit amplius displicere non potest.*

20.° *Non debet aliquis alterius odio praegravari.*

21.° *Sine culpa nisi subsit causa non est aliquis puniendus.*

22.° *Quod quis mandato facit judicis, dolo facere non videtur cum habet parere necesse.*

23.° *Mora sua cuilibet est nociva.*

24.° *Ea quae fiunt a judice, si ad eius non spectant officium viribus non subsistunt.*

25.° *Scienti et consentienti non fit iniuria, neque dolus.*

26.° *Quae iure comuni exorbitant, nequaquam ad consequentiam sunt traenda.*

27.° *Quod omne tangi debet ab omnibus approbari.*

28.° *In obscuris minimum est sequendum.*

29.° *Eum qui certus est certiorari ulterius non oportet.*

30.° *Non licet actori quod reo licitum non existit.*

31.° *Mutare consilium quis non potest, in alterius detrimentum.*

32.° *Generi per speciem derogatur, non secus.*

33.° *Plus semper in se continet quod est minus.*

34.° *Pro possessore habetur qui dolo desiit possidere.*

35.° *Ex eo non debet quis fructum consequi quod nisus extitit impugnare.*

36.° *Cum quid prohibetur, prohibentur omnia quae sequuntur ex illo.*

37. *Pluralis locutio duorum numero est contenta.*

38.° *Imputari non debet ei, per quem non stat si non faciat quod per eum fuerat faciendum.*

39.° *Accessorium naturam sequi congruit principalis.*

40.° *Qui tacet consentire videtur.*

41.° *Is qui tacet non fatetur, sed nec utique negare videtur.*

42.° *Inspicimus in obscuris quod est veresimilius, vel quod plerumque fieri consuevit.*

43.° *Is qui in ius succedit alterius eo jure, quo ille uti debebit.*

44.° *Praesumitur ignorantia, ubi scientia non probatur.*

45.° *Locupletari non debet aliquis cum alterius iniuria vel jactura.*

46.° *In poenis benignior est interpetratio facienda.*

47.° *Actus legitimi conditionem non recipiunt neque diem.*

48.° *Semel Deo dicatum non est ad usus humanos ulterius trasferendum.*

49.° *Non praestat impedimentum, quod de iure non sortitur effectum.*

50.° *Cui licet quod est plus, licet utique quod est minus.*

51.° *Qui sentit onus, sentire debet commodum et e contra.*

52.° *Qui prior tempore potior et iure.*

35.° *In re comuni potior est entis vel prohibendis.*

54.° *Contra eum qui legem dicere potuit apertius est interpetratio facienda.*

55.° *Non est obligatorium contra bonos mores praestitum iuramentum dolo facit qui petit, quod restituere oportet eumdem.*

56. *Non est in mora qui potest exceptione legitima se tueri.*

57.° *Quod ob gratiam alicuius conceditur non est in eius dispendium retorquendum.*

58.° *Nullus ex consilio, dummodo fraudolentum non fuerit, obligatur.*

59.° *Ecceptionem obiiciens non videtur de intentione adversarii confiteri.*

60.° *Quae contra ius fiunt debent utique pro infectis haberi.*

61.° *In pari delicto vel causa, potior est conditio possidentis.*

62.° *Cum non stat per eum, ad quem pertinet, quo minus conditio impleatur, haberi debet perinde ac si impleta fuisset.*

63.° *Quod alicui suo non licet nomine, nec alieno licebit.*

64.° *Potest quis per alium, quod potest facere per seipsum.*

65.° *In malis promissis fidem non expedit observari.*

66.° *In alternativis debitoris est electio, et sufficit alterum adimpleri.*

67.° *Qui ad agendum admittitur, est ad excipiendum multo magis admittendus.*

68.° *Qui facit per alium est perinde ac si faciat per semetipsum.*

69.° *Factum legitimum retractari non debet, licet casus postea eveniat, a quo non potuit inchoari.*

70.° *Quod alicui gratiose conceditur, trahi non debet ab aliis in exemplum.*

71.° *Frusta sibi fidem quis postulat ab eo servari, cui fidem a se praestitam, servare recusat.*

72.° *Delictum personae non debet in detrimentum ecclesiae redundare.*

73.° *Rationi congruit ut succedat in onere qui substituitur in honore.*

74.° *In argumentum trahi nequeunt, quae propter necessitatem aliquando sunt concessa.*

75.° *Nemo potest plus iuris trasferre in alium quam sibi competere dignoscatur.*

76.° *In toto partem est dubium contineri.*

77.° *In generali concessione non veniunt ea, quae quis non esset verisimiliter in specie concessurus.*

78.° *Qui contra iura mercatur bonam fidem praesumitur non habere.*

79.° *Bona fides non praesumitur, ut semel exactum, iterum exigatur.*

80.° *Cum quid una via proibetur alicui ad id alia non debet admitti.*

81.° *Contractus ex conventione legem accipere dignoscuntur.*

82.° *Damnum quod quis sua culpa sentit sibi debet non aliis imputare.*

83.° *Infamibus portae non pateant dignitatum.*

84.° *Certum est quod is committit in legem, qui legis verba complectens contra legis nititur voluntatem.*

85.° *Fraus et dolus nemini patrocinari possunt.*

86.° *Nemo malus nisi probetur.*

87.° *Utile per inutile non debet vitiari.*

88.° *Ius tertii juri pubblico posponitur.*

89.° *Dispensatio non est ex iis quae competunt ei non prohibeantur, sed est ex eis quae non competunt nisi concedantur.*

90. *Beneficium propter ufficium,*

91.° *Est simplex cappellania deficiente Ordinarii consensu.*

92.° *Forma vestum est indicium morum.*

93.° *Res per quascumque causas nascitur per easdem dissolvitur.*

94.° *Quod a principio non subsistit tractu temporis non convalescit.*

95.° *Mendax praecator carere debet impetratis.*

96.° *Decretum necessitatem facit, exortatio (idest consilium) liberam voluntatem excitat.*

97.° *Eius est legem interpetrari, cujus est condere.*

98.° *Quod est illicitum lege neccssitas facit licitum.*

99.° *Verbis claris non est movenda volutatis quaestio.*

100.° *Lex superioris per inferiorem tolli non potest.*

§ 10.

Del Giuscivile Romano.

Se invochiamo anche il Giuscivile Romano come fonte del dritto canonico si è perchè molte leggi del dritto Canonico furono desunte dal Diritto Romano segnatamente dai Codici di Teodosio e di Giustiniano; e perchè ancora, quando il dritto canonico tace su certe cause ecclesiastiche, si deve ricorrere al diritto Romano per risolverle, come praticò ed insegnò S, Gregorio Magno nella sua lettera a Giovanni Difensore, e dietro lui altri Pontefici; giusta la Glossa, *causa ecclesiae debet decidi per ius Civile in defectu canonum.* L' uno e

l'altro dritto si aiutano a vicenda quantunque il *Phillips* non l'ammetta come fonte. Si deve riflettere però di non adattare alla rinfusa queste leggi del Diritto Romano nelle cause ecclesiastiche, giacchè talune leggi del Codice Civile Romano furono approvate ed inserite nei sacri canoni, ma altre furono riprovate ed emendate, ed altre pretermesse. Le prime hanno valore nel foro ecclesiastico, perchè la Chiesa le fece sue.

Tali sono le leggi negl' impedimenti della Cognazione legale e spirituale, sull' esperimento triennale in materia d' impotenza; il 2. libro delle Decretali, riflettente i giudizii, tolto in gran parte dal giuscivile; le divisioni dello stato degl' individui—in liberi e schiavi—legittimi ed illegittimi—puberi ed impuberi—minori e maggiorenni ec.

Le seconde ossia, le riprovate, non hanno alcun valore, come quelle che sancivano il concubinato, il divorzio, l' infedeltà negli sponsali, le nozze dei cugini, le usure propriamente tali, le prescrizioni in mala fede, l' uccisione dell'adultero commesso dal marito o dal padre. Che se talune, poco religiose, furono emendate, valgono dopo l'emenda, come l' immunità da infamia della vedova, che passa ad altre nozze entro l'anno del lutto; la validità dei matrimonii contratti dai figli e dai servi senza il consenso dei rispettivi genitori e padroni; l'obbligo dei genitori di sostentare anche i figliuoli illegittimi l'obbligo di osservare nei contratti il giuramento irrito per sola legge umana.

Quanto poi alle leggi Romane, come ancora quelle degli altri Stati, nè approvate, nè riprovate, ma pretermesse, ovvero passate in consuetudine e non avverse ai sacri canoni si devono ritenere per tacitamente approvate e spiegano forza anche nel foro ecclesiastico.

§ 1.°

Origine dei Canoni.

La rivelazione è la base di tutto il diritto canonico; è da tale fonte che nasce la tradizione e la scrittura; è da tale fonte che derivano le prescrizioni degli apostoli e dei primi pastori. Da tal fonte deriva tutta la ecclesiastica legislazione. I primi fedeli docili alla voce dei pastori esprimono nei loro costumi semplici e pii la perfezione

del cristiano in pratica e la dichiarano possibile col fatto. Scemato il primitivo fervore, e cresciuto immensamente il numero dei fedeli si fa sentire la necessità della Chiesa di prescrizioni e di regole, e i Papi e i Vescovi si accingono in concilio all'opera salutare e cominciano a sanzionarsi canoni. Poco è giunto a noi di ciò che per altro la storia testifica esservi stato nei primi due secoli, ma che non propriamente materia di Dritto. Al terzo secolo abbiamo tre lettere di Cornelio (251) due a S. Cipriano, una a Fabio d' Antiochia; qualche brano di lettera di Dionisio Papa; tutto il resto perduto. La collezione del 4 e 5. secolo cominciò col concilio Niceno (325) di cui abbiamo il simbolo contro Ario e 18 canoni disciplinari. Anteriori al Niceno, sono varii concilii particolari di Arles, dell'Ancirano, del Neocesarense. Dal Niceno al Costantinopolitano 1.° abbiamo l'Antiocheno (332), il Cartaginese (338), il Laodiceno (381), il Sardicese (347), di Saragozza nel (381). A Roma il così detto *synodus Romanorum* del clero romano, nel quale Siricio risponde a varie domande del clero delle Gallie. Il Sinodo Irlandese composto di S. Patrizio e due Vescovi. Il concilio di Tours (460); due di Roma tra il (465) al (499) gli unici che hanno forse carattere di Concilio. Nell' oriente non si hanno nel 5. secolo che due concilii generali, cioè l'Efesino e il Calcedonese.

Ciò riguarda i Concilii, ma oltre a questi sono da annoverare le numerose costituzioni dei Papi. Oltre quelle di Giulio I. (352), di Papa Liberio (355); di Damaso (884) ; di Anastasio (401) conservate in gran numero; ne abbiamo 4 di Innocenzo I an. (417); Bonifacio I. (422); Sisto (440); le 124 di Leone il grande nel (461), quelle d' Ilario, di Simplicio, di Felice II., di Gelasio (496) di Anastasio II., di Simmaco (414); e poi le 80 di Ormisda.

A tutto questo Corpo di leggi bisogna aggiungere le leggi riguardanti la disciplina fatta da Imperatori Cristiani, conservate nel *Codex Theodosianus,* accresciuto assai dalle collezioni giustinianee; e si conoscerà da ciò qual patrimonio di dritto scritto esistesse già nel secolo V e il bisogno di raccoglierle in collezioni.

Premesse queste cose, veniamo alle collezioni del dritto. In questa materia noi seguiremo in tutto il Phillips, anzi faremo un compendio di quanto, ne scrisse. Egli ha consultato le più insigni e recenti opere in tale materia, egli ha letto i più eruditi uomini e ne

ha profondamente discusso l' argomento. Noi gli tributiamo quest' omaggio di lode e quì ci varremo delle fatiche di lui.

§ 2.°

Prime Collezioni Greche e Latine.

La prima collezione propriamente detta di leggi ecclesiastiche da formare l'embrione del *gius* canonico quasi leggi statutarie, cioè, che non solo, come nei primi secoli, nel magistero orale dei Pastori, nell' osservanza e consuetudine dei fedeli fossero comprese, è la collezione greca, d' incerto autore; collezione che comprende 136 canoni distribuiti così:

26 del Concilio di Nicea; 25 di quello di Ancira; 14 di quello di Neo-Cesarea; 20 del Gangrese; 25 dell'Antiocheno; 29 di Laodiceno; e 3 del 1.° Eucomenico di Costantinopoli. Detta collezione autorevolissima fu poi accresciuta fino a comprendere 207 canoni, e formò la 2.ª collezione. Nell'anno 560 uscì una nuova collezione, più copiosa, illustrata magistralmente da Giovanni detto Scolastico. Costui essendosi intruso nella sede Constantinopolitana, mise fuori il suo Nomocanone, ossia codice in cui i canoni ecclesiastici sono congiunti alle leggi imperiali, e fu la 3.ª collezione.

Nel secolo 7.° uscì la 4.ª collezione greca, comprendente oltre i canoni delle collezioni precedenti, anche i 102 dell'illegittimo Concilio Trullano e alcuni canoni Africani che favorivano gli errori dei ribattezzanti. Finalmente nell'anno 879 venne in luce la collezione di Fozio, il quale, oltre i canoni del II. Concilio di Nicea, vi aggiunse quelli di due conciliaboli da lui presieduti ed elaborò il suo Nomocanone, che godette sempre grande credito presso i Greci.

Da ciò chi non inferisce che tali collezioni siano sospette tanto da parte degli autori, usurpatori entrambi della sede costantinopolitana, favoreggiatori dello scisma, adulatori Cesarei; quanto per la materia che in gran parte consta di leggi riprovate dalla Chiesa ed altre sancite allo scopo di promuovere lo scisma.

La prima collezione autentica della Chiesa Latina è quella di Dionisio, detto il *piccolo* ma sommo per pietà e per dottrina. Egli fece la sua collezione sul cominciare del 6.° secolo e là divise in due

parti. La 1.ª comprende 50 canoni degli Apostoli, i canoni del Codice adoperato dai Padri Calcedonesi, i canoni del medesimo Concilio, tranno l'ultimo che uguaglia al Papa il Vescovo di Costantinopoli, non ricevuto mai dai Latini, abbraccia i canoni del Concilio di Sardica e di varii Conciliii Africani. La 2.ª parte contiene le Decretali dei Santi pontefici da Siricio ad Anastasio II. (385-498). Ora questa collezione quantunque compilata da un privato ebbe autorità pubblica, giacchè essa fu sempre ricevuta ed approvato dalla Chiesa Romana e donata dal Papa Adriano al vincitore dei Longobardi Carlo Magno, quando fu incoronato a Roma. Dopo di questa venne fuori l'altra celeberrima, compilata da Sant' Isidoro di Siviglia e Dottor di S. Chiesa, od almeno per suo ordine, Fu pubblicata fra il 633 e 636 e come la Dionisiana, si divide in due parti, collo stesso metodo della prima.

Qui giova avvertire che sul finire del IX secolo uscí un' altra collezione che passò sotto il pseudonimo di Isidoro il mercante, detto volgarmente il peccatore. Questa collezione che presenta i 50 primi canoni apostolici; i decreti dei Concilii greci e latini, le Decretali da S. Clemente I fino a San Gregorio Magno, non è nè autentica, nè sincera; fu eminentemente ipocrita, giacchè per 7 secoli seppe giuocare la buona fede e l'autorità dei Teologi e dei Canonisti e gli stessi Concilii da non lasciare l' ombra del sospetto circa la verità dei documenti. Alcuni l'attribuiscono ad un tale Olgaro, Vescovo di Magonza; chi ad Ebron Arcivescovo di Reims; chi l'attribuisce ad un certo Spagnuolo ecc. Accanto alla materia del libro, è un amalgama di *genuino*, di *suppositizio*, di *apogrifo*, e di *interpolato*. Genuino sono le Decretali desunte dal Codice Dionisiano. Suppositizie e coniate dall'autore sono quasi tutte le lettere Pontificie da S. Clemente sino a Siricio (90-385) ed altre non poche di Siricio fino a S. Gregorio Magno (385-590). Gli atti del Concilio Romano sotto Giulio I e quelli del Concilio V e VI sotto Papa Simmaco. Apogrofi sono i documenti, che fatte da ignote persone, vengono falsamente attribuite a Papi. Interpolati sono i passi che si trovano presso il Mercante allungati con capricciose e cervellotiche aggiunte. Avventizii i due ultimi capi della lettera di Papa Virgilio a Profuturo. Il primo che scoperse la frode di questa apogrifa collezione, dopo i legittimi sospetti del Canonico Parigino Pietro Comeston, fu il Cardinale Cusano che fiorì nella metà

del secolo XV. Dopo di costui, siccome; *facile est inventis addere,* altri ne mostrarono l'impostura coi seguenti argomenti: 1.° il prudente silenzio dei primi otto Concilii Ecumenici, degli antichi Padri e scrittori, non che dello stesso Dionisio, il Piccolo, diligentissimo raccoglitore, intorno alle Decretali di molti Papi da Clemente all'ingiù, portato nella collezione di cui è parola 2° L'attribuirsi, che, ivi si fa con evidente isbaglio cronologico, a S. Isidoro Vescovo di Siviglia la raccolta di 8 Concilii di Toledo dal V al XIII mentre, quando questi furono celebrati, egli era già morto. 3.° Gl' inventati vocaboli di Arciflamini, e di Flamini, non usati mai dalla Chiesa; i nomi di primati e di arcivescovi che non erano in uso presso gli antichi pontefici, 4.° Il nominarvisi Consoli, che mai non furono consoli o nol furono in quel tempo in cui sarebbero state scritte le lettere. 5.° Lo stile barbaro e rozzo e sempre uguale e monotono delle supposte Decretali, che mirabilmente contrasta, sia coll' aureo stile dei primi secoli, sia colla varietà degli scrittori, diversi per indole, genio, età. Se dunque per 6 secoli fu tenuta in credito tale collezione si spiega per diverse ragioni: 1.° Per non contenere essa alcun che contrario alla fede ed ai buoni costumi. 2.° Nulla contrario alla disciplina della Chiesa, perocchè l'autore sarebbe stato ben malaccorto se avesse sperato di far passare per veridica la sua collezione contenente una disciplina contraria alle consuetudini del suo tempo; 3.° Colla barbarie dei tempi che copriva di caligine le cristalline fonti del sapere. L' accettazione e l'uso di un secolo bastò da sè per allontanare anche l' ombra nel sospetto di frode in quest'opera malaugurata. L'autore però ebbe nel compilarla due fini egoistici, uno di provvedere all' indennità dei Vescovi, l'altra di stabilire i Primati che agguaglia ai Patriarchi.

§ 3.°

Collezione Grazianea.

Per decreto di Graziano viene una collezione di canoni la più celebre e ricca di tutte le precedenti, fatta da Graziano monaco benedettino e da lui pubblicata nel 1151. Egli divise l'opera intera in tre parti: la prima consta di 101 Distinzioni. Ogni distinzione abbraccia più canoni o Capi. Vi si tratta degli elementi del dritto Canonico, dei

Chierici e dei loro ufficii. La 2.ª è divisa in 36 cause, le cause in quistione, le quistioni in canoni. Vi si espongono principalmente i giudizii ecclesiastici. La 3.ª si divide come la 1.ª in distinzione e canoni e in essa si parla delle cose sacre, per lo che venne da lui intitolata *De Consecratione.* Nel citare il canone, talora si suole porre il solo numero d'ordine come Can. 5; talora la parola iniziale del canone stesso come Can. *Miramur;* e talora l'uno e l'altro *Can. Miramur 5.* Senonchè giova avvertire che in opera di tanta mole, tuttochè fatta coscienziosamente non mancarono di molti errori: spesso errati nomi di città, di provincie, di Concilii, di Pontefici, di Padri, citazioni inesatte ed apocrife, testi corrotti e mutilati. Per questo fu che il sommo Pontefice Pio IV, Pio V e Gregorio VIII ne procurarono diligente emenda e a tal uopo nominarono una Commissione di eletti personaggi che furono chiamati correttori Romani. Questi dopo una cura solertissima arrivarono a purgarla in parte, giacchè posteriormente subì altre correzioni.

Quanto poi alla forza giuridica di tal Decreto di Graziano diciamo che se si riguardi l'autore non ha forza legale, perchè questi era una persona privata e come tale lo compose. In quanto alla Pontificia approvazione, che sola poteva rendere legale l'opera di un privato, diciamo con Benedetto XIV, che quantunque i Pontefici curassero la correzione del Decreto, non gli diedero giammai forza di legge. Epperò tutto ciò che in esso si contiene ha tanto di autorità, quanta ne avrebbe avuto per sè stesso, se mai non fosse stato inserito nella collezione Grazianea.

§. 4.º

Collezione di Gregorio IX, del sesto delle Decretali. Delle Clementine, delle Extravaganti.

La collezione di Gregorio IX è di massima importanza. Dopo il Decreto di Graziano, si pubblicarono altre Decretali, si celebrarono altri Concilii come il Lateranese III e IV, cose tutte che Gregorio IX raccolse in nuovo corpo di dritto e fu diviso in cinque collezioni. La 1.ª di Bernardo Circa, Vescovo di Faenza; la 2.ª di Giovanni detto il Vallese; la 3.ª e la 4.ª del sommo giurista e teologo Innocenzo III

e la 5.ª di Onorio III e così nel 1236 pubblicò la sua collezione che passa sotto il nome di Decretali di Gregorio IX giovandosi a tanta impresa dell'opera di S. Raimondo da Pegnafor, personaggio sommo per pietà e dottrina. In questa collezione furono adunate tutte quelle altre che lo stesso Pontefice volle conservassero forza di legge. Onde la collezione Gregoriana è autentica, perchè munita dell'autorità del Papa, epperò ogni e singola sua parte, vogliasi tratta dai Decreti Pontificii, o da Concilii sia generali, sia particolari, o da padri o da qualsiasi altro scrittore, gode autorità di legge per tutta la Chiesa.

Dopo Gregorio IX fu pubblicata una raccolta di nuove Decretali, emanate dopo la collezione Gregoriana, contenendo ancora i canoni sanciti nei due Concilii di Lione; il 1.º celebrato nel 1245, sotto Innocenzo IV e il 2.º nel 1274, sotto Gregorio X. Le ordinò Bonifacio VIII nel 1298, le munì della sua autorità e l'aggiunse ai 5 libri della collezione Gregoriana, quasi appendice e complemento di questa. Questa collezione passa sotto il titolo di 6.º Libro delle Decretali (perchè 6.º dopo i 5 di Gregorio IX) e nel citarla si nota in 6.

Col nome di Clementine si chiama la collezione di Clemente V comprendente le sue decretali e i canoni del Concilio di Vienna da lui presieduta nel 1316. Le diede autorità il suo successore Giovanni XXII e se ne citano i capi col titolo *ex Clemet*:

Col nome di *extravaganti* si chiamano altre due collezioni: La 1.ª comprende solo le 20 decretali di Giovanni XXII e si cita *extrav. es. gr. Cum inter nonnullos Ioan XXII.* La 2.ª comprende le Decretali di 25 Pontefici, da Urbano IV fino a Sisto IV (1261-1471) e si cita *Extrav. es. g. Rem non novam inter Commun*, ossia delle *extravaganti commu:* Si denominano così perchè sono fuori della collezione Gregoriana, come le Decretali fuori del Decreto di Graziano si chiamano anch'esse *extravaganti* Le due prefate collezioni furono fatte da autore incerto ma sortirono forza giuridica dai Papi. Da ciò s' inferisce che il Corpo del Diritto Canonico si compone delle ultime cinque collezioni, vale a dire delle Decretali di Gregorio IX, del 6.º delle Decretali, delle Clementine e delle due Extravaganti. Poichè quanto fu prima raccolto o non ebbe forza di legge, o se l'ebbe fu poi abrogata, dacchè non fu inserito nella collezione Gregoriana. Questo è il Corpo del Diritto Comune le cui leggi possono essere derogate anche dagli statuti e dalle consuetudini particolari dei varii luoghi, purchè

siano statuti e consuetudini ragionevoli, come assevera Bonifacio VIII nella sua celebre Costituzione (*cap. Licet. de Constit. in 6*).

§ 5.°

Delle rubriche, dei Sommari e delle Glosse.

Le *rubriche* sono le intitolazioni dei Capi e si chiamavano così perchè un tempo si scrivevano a caratteri rossi: esse sono di due specie, precettive, e non precettive. Le prime diconsi quando presentano un senso compito, es. gr. questa *Ne sede vacante aliquid innovetur;* e queste hanno forza di legge, perchè portano lo stesso testo della legge. Le seconde diconsi non precettive quando non hanno un senso compito v. g. *De Constitutionibus — De Testamentis* etc.

I *Sommarii* sono brevi e concise esposizioni di canoni compresi sotto i titoli: v. g. sotto il titolo *De praescriptione;* il sommario può dire: *praescriptio sit in bona fide, non interrupta, post tantum temporis* etc.

Le Glosse poi sono interpetrazioni o commenti dei canoni che si pongono in margine al testo e che servono per ispiegarli. Sì i sommarii che le glosse sono utilissimi, sia per l'intelligenza dell' ordine, sia per quelle delle cose ordinate. Tuttavia non hanno forza legale, perchè sono aggiunte da private persone.

CAPITOLO VII.

Dei Concordati — Questione Giuridica — Numero di essi.

A dare un'esatta idea dei Concordati che costituiscono un fonte sussidiario del Diritto Canonico, giova primo trattare della loro origine storica, di poi della loro intrinseca forza e natura nella questione giuridica e valore di essa.

La voce *concordato* può prendersi in senso largo e indica convenzione tra un prelato e un governo secolaresco, o tra due prelati, aventi per oggetto di regolare i diritti delle parti in ordine a cose spirituali. In senso stretto e tecnico è un trattato del Papa in quanto capo della Chiesa coi principi o governi civili, per cose spirituali. Un

decreto Conciliare fatto alla presenza dell'imperatore, una risoluzione di dieta coll'ordine dei prelati, non è dunque un concordato. E' però questo una conseguenza del primato, un diritto legato strettamente col medesimo, non una ferita alla gerarchia, siccome molti canonisti deplorano, nè un' arte subdola d' ingrandimento di Papale autorità; come malignano i Febroniani, i gallicani e protestanti.

Si è molto acremente disputato se tale trattato abbia o no ragione di vero contratto bilaterale, o di semplice concessione. La forma di siffatto trattato con la firma delle parti contraenti, la qualità delle persone che contraggono costituiti in suprema potestá ciascuno nel suo campo, l'oggetto che suole essere di cose miste ordinariamente (giacchè talora anche le cose puramente spirituali entrano siccome materia nel Concordato, per es: la nomina dei Vescovi), lo ha fatto ritenere da alcuni — non escluso il Vecchiotti — come vero patto bilaterale, non temporaneo e personale ma reale e perpetuo, da osservarsi scrupolosamente da ambo le parti. Altri però concedendo ciò nei concordati coi principi cattolici supremi, reputati come capi delle loro chiese, e patteggianti in forza di dritto internazionale ecclesiastico, negano risolutamente il Concordato essere patto coi principi cattolici.

La ragione fondamentale di tale sentenza è la natura della Chiesa, madre del principe fedele figlio; la totale indipendenza della stessa Chiesa anche nelle cose miste, per la prevalenza che ha il rispetto spirituale sul temporale, e la totale dipendenza filiale del principe. Queste relazioni non si cangiano allorchè si viene a patti e si concorda; e però tolgono l' ineguaglianza di Diritto nelle cose che vengono a patto, e l' uguaglianza di autorità nelle parti contraenti. Il perchè conchiudono aver ragione di concessione, sia per evitare mali maggiori, sia in premio di fedeltà. Confermano ciò dall' abuso che ne fanno i politici quando consumano le più iniqui usurpazioni e poi ricorrono alle transazioni dei concordati. Nel che mentre mostrano malizia o mala fede, e danno ai popoli il reo esempio e la spinta al comunismo; dall'altra parte confessano contro lor voglia il furto commesso e l'autorità ecclesiastica. Forse è ben altro il domandare la sanzione della Chiesa nei beni usurpati, che il confessare la iniquità della usurpazione? Se a tutti questi inconvenienti si aggiunge che ordinariamente cogli articoli organici o leggi posteriori rompono il

patto quali essi riconoscono, e tolgono vigore a quelli solennemente ratificati; non parrà strano ciò che altri disse, cioè: Che la storia dei Concordati dal primo, tra Gallisto II e Arrigo V nel (1122), sino alla nostra epoca non è stata altra che la storia della mala fede della diplomazia europea. Ma se è dunque così, dovrebbe conchiudersi ciò che ben diceva il Febronio: La Curia Romana pretende non essere ligata dai concordati; può ad arbitrio revocare le concessioni; e tutto sarà incerto e vacillante.

Al che noi rispondiamo che o si ritenga il Concordato come patto, o come concessione; il capo della Chiesa dovrà sempre fare ciò che è necessario, evidentemente al bene della medesima, nessuna autorità può paralizzarne l' opera; quindi mutate le circostanze, risorge il Diritto di operare diversamente. La ragione giuridica si è che in ogni concordato è sempre inclusa la condizione, *se pure altro non richiegga il bene della Chiesa* nel cui pro si fanno i concordati che sono mezzi ordinati a tale fine.

Così Bartolo celebre giurista *(Dissert. gen. de Concordatis Capo III.)*, e il Cocco ben dissero che i concordati riescono di comune vantaggio, tanto essendo le paci, quanti i concordati. Non è dunque l' arbitrio che può revocare, ma la necessità e la ragione naturale per le quali cessa ogni altra legge. Non è mai la potestà che si lega nei concordati, bensì, l' uso, l'esercizio; e però il Papa sarà legato anche lui o dal patto, o dalla concessione; ma non mai la sua potestà, che nei casi predetti per dovere deve esercitarsi.

Qualunque poi sia il modo di pubblicare i concordati o per Bolla, o per Breve, o per legge civile sanzionata dal Papa, la forza deriva dall' autorità ecclesiastica ed avrà altresì vigore di legge civile, se la potestà laicale lo sanzioni civilmente. Il suo effetto è distruggere, modificare o derogare il Diritto comune. I principali concordati più antichi sono tre: 1.° Quello conchiuso tra Callisto II e l' Imperatore Enrico V per finire le quistioni sulle investiture dei Vescovadi e delle Abbazie, e confermato nel Concilio Lateranese VI l' anno 1123. L' altro relativo alla Collezione delle dignità Ecclesiastiche, all' esenzione delle annate ed altre cose, conchiuso ad Ascafenburg nel 1448 tra Nicolò V e Federico III. Il terzo conchiuso a Bologna l' anno 1516 tra Leone X e Francesco I, Re di Francia, col quale si abolì la prammatica sanzione di Carlo VII, e si tolsero gli abusi e le simonie circa le elezioni

dei Prelati. La Bolla di Leone X venne pur essa confermata nella sessione 21 del V Concilio di Laterano.

Dei Concordati recenti, tre parimenti meritano speciale menzione. Il primo conchiuso tra Pio VII e Luigi XVIII nel 1816. Con questo, abrogata la Convenzione del 1801, si ritornò a quella del 1515. Il terzo infine stipulato nel 1854 tra Pio IX e Giuseppe Imperatore di Austria.

CAPITOLO VIII.

§ 1.°

Del Diritto Nuovissimo.

Chiamiamo Diritto Nuovissimo quel complesso di leggi risultante 1.° Dai canoni dei Concilii, dal Viennese in poi; 2.° Dalle costituzioni dei Papi, emanate dopo Sisto IV fino all'età presente; 3.° Dalle regole della Cancelleria Apostolica. Dei canoni conciliari e di Costituzioni Pontificie furono pubblicate voluminose collezioni, ma nessuna di esse gode pubblica autorità, tanto vero che la collezione di Gregorio XIII ultima, per ordine di Clemente VIII, per difficoltà sopravvenuta, fu soppressa. Tantissime collezioni furono pubblicate delle Bolle Pontificie, tra le quali merita menzione quella del Cellino, chiamata il gran *Bollario* in 14 volumi, edito in Roma; e l'altro Bollario anche più copioso del Sacerdote Mazzocco, edito in Torino nel 1857 in 24 grossi volumi e decorato della Benedizione di Pio IX.

Tuttavia in queste collezioni, non essendo comprese le decisioni delle sacre congregazioni e del Tribunale della Santa Ruota, dalle quali pure dipende la giurisprudenza ecclesiastica, si sente perciò il bisogno che un corpo di Dritto così smisurato sia ridotto in un sol Codice, tolte quelle cose che non hanno più vigore, o che per l'esigenza dei nuovi tempi meritano di essere abrogate.

§ 2.°

Dei canoni e decreti del Concilio Tridentino.

Non vi ebbe al certo generale Concilio celebrato nella Chiesa cattolica, che sviluppò e definì maggior numero di materie importantissime spettanti alla fede ed alla disciplina, quanto il sacro concilio Tridentino, in grazia della sua opera salutare, e dei suoi sapientissimi decreti cessò quel turbine impetuoso, che suscitato dalla eresia di Lutero, minacciava di travolgere in rovina l'altare ed i troni, la Chiesa e la civil comunanza. Convocato questo Concilio dopo lunghe trattative da Paolo III a Trento nel 1545, diverse volte interrotto e disgiunto, si compiva finalmente nel 1563 per singolare benefizio di Dio, e nel 1564 da Pio IV venne solennemente approvato e promulgato. Nulla diciamo della parte dommatica, essendo compito de' Teologi l'esporla ed illustrarla; ma standoci solo al Decreto *de Reformatione*, che continuò per tutte le sessioni, noi senza fallo lo chiameremo il più alto ed insigne monumento della sapienza legislativa della Chiesa per la riforma del Clero e del popolo.

Esso invero distrusse ogni superstizione, ogni turpe guadagno, ed ogni irriverenza dalla divina celebrazione della Messa; vietò ai sacerdoti vagabondi e sconosciuti l'offerire questo santo sacrifizio; bandì dal Tempio del Signore i traffici, le conversazioni e le musiche profane; prescrisse leggi utili ad ogni grado ecclesiastico; parlò del santo ministero de' Vescovi e de' Parroci, ed impose loro l'obbligo della residenza; ristabilì i sinodi provinciali; richiamò in vigore il dovere della Diocesi per mantenere in essa la sana ed ortodossa dottrina, e per estirpare gli abusi; proibì l'accumularsi dei benefizii in una sola persona; tolse le lettere espettative pei benefizii e i mandati *de providendo*, proscrisse ogni ombra di simonia; creò la istituzione dei Seminarii; stabilì una norma la più saggia e la più memorabile per il conferimento de' benefizii curati; cancellò dal santuario il possedimento ereditario; vietò i duelli; impose un freno alla lussuria, alla cupidigia ed alla licenza degli uomini, sopratutto di quelli di chiesa; ed annullò i matrimonii clandestini, che violavano la pace domestica, accendevano la discordia nelle famiglie, fomentavano la incontinenza,

e cacciavano la società in mezzo a continue lotte, ad orrende scissure. L'aver distrutta interamente la cagione di una infinità di colpe e di delitti spaventevoli, basterebbe di per sè sola ad eternare la memoria di quell'augusta assemblea. Così il Concilio Tridentino, lasciando in vigore ciò che seguitava ad essere utile, modificò saggiamente quelle istituzioni e quelle leggi del Medio Evo, che più non convenivano alle mutate condizioni sociali; e mentre da una parte riteneva il meglio del *Diritto antico,* colle sue leggi disciplinari, sommamente acconce ai bisogni de' nuovi tempi, iniziava l'epoca del *Diritto nuovissimo*, che costituisce il codice moderno disciplinare della Chiesa in tutta l'ampiezza della sua legislazione.

§ 3.°

Delle regole della Cancelleria.

Le regole della Cancelleria Apostolica si possono definire col Soglia. Alcune leggi ossia regole mercè le quali sono disbrigati gli atti della Cancelleria Apostolica. *Quaedam leges seu regulae, quibus cancelleriae apostolicae negotia expediuntur:* Abbiamo detto *leggi* ossia *regole*, perchè fin dal secolo XIII esse non furono, che semplici norme, che formavano una specie di procedura nella spedizione delle Bolle ed altri atti pontificii. Al principio del secolo XIV il Papa Giovanni XXII volle dare una forza di legge a siffatte regole, ed ordinò che non più si trasmettessero dai vecchi ai nuovi ufficiali della Cancelleria Apostolica a viva voce, o per stile di Curia, ma messe in iscritto, se ne facesse la solenne promulgazione nel giorno seguente alla elezione del nuovo Papa. Epperò come nei primi tempi della Repubblica Romana, il Pretore nel prendere possesso del suo ufficio dava fuori un Editto con cui accennava le norme del suo governo; così i R. Pontefici nel giorno dopo la elezione al Papato, nella Curia Romana per mezzo del Cardinale Decano del S. Collegio o del Vice Cancelliere del Collegio Apostolico, danno lettura e promulgazione delle dette regole, modificandole, restringendole o ampliandole a loro beneplacito. E queste regole così promulgate hanno valore di legge per tutta la vita del Papa regnante nei luoghi dove sono state ricevute, in maniera che qualunque atto emesso contro le medesime dovrà ritenersi di nessun valore giu-

ridico. Queste regole, che ai nostri tempi sono in numero di 72, si dividono in tre categorie. Alcune concernono la forma della spedizione delle Lettere Apostoliche, altre regolano la procedura giudiziaria presso il tribunale della S. Sede, e molte infine comprendono le riserve dei beneficii vacanti. Sebbene più comunemente si dividono in riservatorie e giudiziali, riducendosi le regole che riguardano la forma alle regole che riguardano la materia. (*Vedi Riganti, in reg. Cancell, ed il Bouix de Principiis Lect. III. P. II. C. I.*

Per maggior chiarezza della presente tesi enumeriamo alcune regole desunte dal libro del Simeoni. Riguardo alle riserve dei beneficii sono celebri la regola 1.ª che conferma tutte le riserve contenute nell' Estravagante *Execrabilis* circa la vacanza dei benefici conferiti agli ufficiali della Curia R. e le vacanze dei beneficii conferiti contro le regole date dal Tridentino per la valida e lecita collazione dei medesimi. La 2.ª regola riserva al Papa la collazione di tutte le Chiese Patriarcali, Arcivescovili, Vescovili, ed i Monasteri che hanno la rendita annua di oltre 430 ducati, eccetto quelli di Dritto Patronato. La 3.ª regola riserva tutti i beneficii rinunziati, o lasciati in frode della riserva nel tempo delle vacanze o della concessione di altri beneficii incompatibili. La 4.ª regola riserva tutte le primarie dignità delle Cattedrali e Collegiate, che eccedono la somma di ducati 22. E' da ricordarsi anche la regola 9.ª dei mesi riservati al Papa, cioè otto mesi o 4 mesi alternativamente riservati al Papa ed al Vescovo circa la vacanza dei beneficii della Diocesi. Riguardo alle regole giudiziarie sono celebri la regola 35.ª detta *De annali possessore* cioè il dritto che ha il chierico il quale si trova nel pacifico possesso dallo spazio di anno del beneficio, di non poter essere smosso, se prima non siasi decisa la lite contro la nullità della sua collazione. E la regola detta *De triennali possessione*, mercè la quale il chierico che ha posseduto per tre anni pacificamente senza macchia di simonia un beneficio per qualunque titolo anche colorato, non potrà essere più molestato o smosso dal medesimo. E finalmente riguardo alla spedizione degli atti pontificii ricordiamo la regola 66, che stabilisce non valere la grazia pontificia dell' assoluzione dalle censure data nel Breve, Bolla e Rescritto per chi per un anno intero continuerà a vivere nella scomunica senza curarne l' assoluzione.

§ 4.°

Dell' ultimo periodo storico del Diritto Ecclesiastico dal Concilio di Trento al Vaticano.

Nel Concilio di Trento fu come ferito a morte il Protestantesimo; onde di poi non ebbe più vera vita, considerato come credenza, ma venne mutando forme e sembianze, anzi, lasciando l' una dopo l' altra tutte le naturali fattezze, fino a non ritenerne alcuna più, è divenuto un pretto naturalismo. Questo suo dissolvimento nel cammino travaglioso di tre secoli riempì il mondo di mostri, che nati da quella corruzione, come dalla putredine di un cadavere, palesarono nuova vita. Lasciando qui gli errori prodotti dal Protestantesimo nel campo della filosofia, e restringendoci al Diritto Ecclesiastico diciamo, che il Protestantesimo trovò non lieve appoggio nel *Gallicanismo,* poi si filtrò nel *Febronianismo*, finchè trovata la più larga applicazione de' suoi principii nella incredulità francese, divenne *Razionalismo,* e scosse dalle fondamenta ogni principio di soggezione all' autorità papale, ed ogni rispetto ai sacri canoni. Diamone un breve cenno.

Del Gallicanismo. — Lo spirito del secolo decimosesto fu principalmente nudrito e propagato in Francia dai Parlamenti, e più di ogni altro da quello di Parigi, che, sia per ragion della città così ricca e fiorente, e sia pe' membri che lo componevano, salì a gran celebrità e rinomanza. « Protestante nel secolo XVI, dice il de Maistre, trombolière e giansenista nel secolo XVII, filosofo finalmente e repubblicano negli ultimi anni della sua vita, troppo spesso il Parlamento (di Parigi) si mostrò in contraddizione colle vere massime fondamentali dello Stato ». Postosi esso in una costante e radicale opposizione ai decreti della Santa Sede, sotto pretesto di mantener ferme le *libertà della Chiesa Gallicana,* si oppose colla maggiore audacia possibile all' accettazione del Concilio di Trento in Francia ; il che non altro significava in fondo, se non che spezzare una lancia contro il Tridentino che avea schiacciato il Protestantesimo.

La dichiarazione del Clero conteneva le seguenti quattro proposizioni : 1.ª Il Papa non ha alcun potere diretto o indiretto sul temporale de' Re. 2.ª I canoni della IV e V sessione di Costanza, che

stabilivano la superiorità del Concilio eucumenico sul Papa, sono approvati senza restringerli al caso di scisma. 3.ª L' autorità Pontificia dev' essere moderata dai canoni. 4.ª Il giudizio del Papa nelle materie di fede, benchè appartenga a tutte le Chiese, non è infallibile nè irreformabile, se non vi acceda il consenso de' Vescovi.

Innocenzo XI, col breve degli 11 Aprile 1682, condannò tutti gli atti dell' Assemblea di Francia in materia di *regalia*. Di poi Alessandro VIII, colla costituzione *Inter multiplices*, segnò in punto di morte la condanna dei quattro articoli; finchè la piena vittoria fu ottenuta da Innocenzo XII. Lo stesso Luigi XIV, stanco della lunga e funesta lotta, finì coll' inchinarsi agli ordini del Papa, ed i pochi Vescovi che aveano redatti quei quattro famosi articoli, come ha mostrato egregiamente il Gérin, finirono col ritrattarsi e col sottomettersi interamente al Papa.

Del Febronianismo. — Il più strenuo ed astuto propagatore del Gallicanismo in Germania fu Giovanni Nicola Hontheim, Vescovo di Miriofite e Suffraganeo dell'Arcivescovo di Treveri. Imbevuto egli delle più ree massime attinte alla scuola del Van-Espen e de' Giansenisti di Utrecht nel 1763, sotto il finto nome di *Giustino Febronio*, pubblicò un'opera, in cui si studiò di provare con indagini storiche alla Germania maravigliata l'aggiustatezza delle libertà gallicane, e giunse a disconoscere perfino i diritti essenziali della santa Sede. Questo fu in fondo il fine intrinseco del suo lavoro, quantunque apparentemente avesse dato ad intendere, come portava in fronte il titolo del suo libro, che egli mirava a riunire i dissidenti nella vera Religione. Ma i mezzi che propose per recare in atto questa famosa riconciliazione lo tradirono, perchè voleva riunire i Protestanti colla Chiesa, scuotendo il primato di giurisdizione divinamente conferito a San Pietro, ed a' suoi successori, e rovesciando tutta la Gerarchia e la forma del governo ecclesiastico. Per sè medesima quest'opera indigesta, tutta piena di contraddizioni, e scritta in pessimo stile, non avrebbe dovuto incontrar favore nel pubblico: nondimeno essa piacque a' canonisti di corte, perchè, come scrisse lo stesso protestante Lessing, « le opinioni di Febronio e de' suoi seguaci non sono che una vergognosa adulazione a riguardo de' principi »; e siccome allora i governi di Francia, di Spagna, di Napoli, di Portogallo tribolavano non poco la Santa Sede, fino ad occupare la città di Avignone e il con-

tado Venosino, così accolsero essi di buon grado le dottrine del Febronio tanto favorevoli alle loro pretensioni. Ma non si accorsero che il danno veniva a ricader tutto sulle loro corone, perchè quelle idee febroniane largamente diffuse servirono ai democratici come un'arma possente per rovesciare i troni, e per gittare nella più spaventevole anarchia la Chiesa e lo Stato. Non tardò per altro la Santa Sede a levar alto la sua voce contro un' opera così pericolosa e nefanda. Il Pontefice Clemente XII, il 14 Marzo 1764, in un breve al principe di Sassonia, allora Vescovo di Ratisbona, condannò solennemente il libro del Febronio; e col Papa i migliori ingegni italiani e stranieri trionfalmente lo confutarono. Basterà nominare le opere immortali del Zaccaria, del Mamachi, del Zech, di Vittorio di Coccaglia detto l' *Italus*, di Pietro Ballerini, e di altri moltissimi, che a parte a parte trassero in minuto esame tutte le dottrine del Febronio, e ne diedero la più completa e la più lampante confutazione. Uscita la condanna del libro *de Statu Ecclesiae*, lo stesso Hontheim finì col cedere alle paterne sollecitudini del suo Arcivescovo, e ritrattò tutte le opinioni erronee contenute nella sua opera; ma questa ritrattazione, che tanto rallegrò il cuore di Pio VI, disgraziatamente non fu stabile, perchè Hontheim cadde nuovamente ne' suoi errori, e tanto fu più funesta la sua ricaduta, in quanto che i principii da lui difesi ebbero la più grande e deplorabile influenza ne' rivolgimenti politici e sociali che di mano in mano vennero a conturbare il Papato e l' Impero. Il perchè assai sapientemente il Concilio Vaticano fin dalla prima costituzione dommatica *de Ecclesia Christi* prese direttamente a condannare il Febronianismo, come quello che conteneva le ultime fasi degli errori de' Protestanti e de' Giansenisti intorno alla natura della Chiesa ed alle prerogative della Sede di Pietro.

Della Rivoluzione francese. — Non mai tanto si conobbe la malignità del veleno che contenevano i principii della riforma luterana, che quando se ne videro le ultime conseguenze, applicate non più esclusivamente alla sfera religiosa, bensì nel campo della politica. Giacchè i capiscuola della riforma, Lutero, Sichinhen e Munzer, aveano cominciato la rivoluzione religiosa, attaccando ogni ordine politico che allora esisteva, e aveano proseguito la loro opera colla soppressione de' conventi e colla usurpazione, fatta a nome de' principi, di tutt' i beni della Chiesa. Il che per logica conseguenza derivava da' principii

da essi stabiliti. Scosse una volta il perno dell' autorità e della dottrina dommatica della Chiesa, dovea venire più tardi la distruzione dell'autorità politica, l'oscillamento delle idee religiose, e la corruzione generale de'costumi. Tutto ciò si ebbe a deplorare nel 1789, quando scoppiò in Francia quella funesta rivoluzione, che scosse ogni fibbra della società Europea, e tanto danno produsse alla Cattolica Religione. Spogliato il Clero di tutt' i suoi possedimenti, soppresi i conventi e tutt'i beneficii semplici, si volle imporre agli ecclesiastici una *Costituzione Civile* opposta ai primi principi della Gerarchia cattolica; più di cinquanta mila ecclesiastici rifiutaronsi di prestare il giuramento a quest' opera d'iniquità, e di qui nacque principalmente l' odio furibondo degl'increduli contro il Clero; odio che poco dopo scoppiò in quell'orrendo massacro dei sacerdoti, che non ha l'uguale in tutta la storia della Chiesa francese. Pio VI pieno di santo zelo fulminò l' anatema contro la Costituzione civile del Clero, dichiarò irrite le elezioni de' nuovi Vescovi costituzionali, e sospese tutti coloro che erano stati già consacrati secondo questa nuova forma. E' incredibile a dirsi a quanto furore giunsero tutti gl'increduli; il nome del Papa fu convolto nel fango, migliaia di sacerdoti furono perseguitati, proscritti, ed anche uccisi; lo stesso Luigi XVI lasciò il capo nelle mani del carnefice, finchè con decreto del 7 novembre 1793 si giunse alla completa abolizione del culto cristiano; allora la gloria del popolo francese tramontò in una nube di sangue!

Cessata l' anarchia, il bisogno della Religione fu sì universalmente sentito, che il primo Console si affrettò a stringere col Papa un Concordato il 15 settembre 1801, che venne salutato colla più viva gioia da tutti gli onesti, come principio di un' èra novella per la Francia gittata in tanta rovina dalla Rivoluzione, Calmatasi appena quella orribil procella, si potè conoscere dagli stessi politici che l' odio alla Religione ed il disprezzo ai sacri canoni tornano d' immenso danno agli individui, non meno che alle nazioni, e che la ragione atea ribelle a Dio, e nemica della fede, non è più luce, ma tenebre; non più scuola di verità, ma cattedra pestilenziale di errori; non è più educatrice de' popoli, ma stimolo inesorabile alla barbarie e scandolo delle genti. Quando in un popolo sta fermo l' alto concetto della maestà di Dio, anche il Diritto e la Giureprudenza fioriscono; ma quando quella idea si cancella dalla mente e dal cuore de' popoli, ogni diritto va-

cilla e la Giurisprudenza si spegne. *Verus Deus*, lo disse il celebre Giambattista Vico, *ut verae Religionis est auctor, ita veri juris, verae jurisprudentiae principium est.*

Laonde ci sia lecito il trarre una conseguenza, che discende spontanea dalle cose finora narrate. Quando sorse il Protestantesimo, la Chiesa per porgere aiuto efficace alle genti cristiane, che restavano involte in quel turbine rovinoso, e per affermare solennemente in faccia ai superbi che voleano distrutta, la propria esistenza, adunò il Concilio di Trento. Fu quello quasi il nuovo parto del Diritto Canonico, accomodato a' nuovi bisogni delle nazioni cattoliche opposto alla sacrilega morte che avea preteso dargli Lutero. Felice l' Europa se avesse accolto senza contrasti, e con umile riconoscenza questo dono del cielo! Ma gli Stati di Europa, dove più dove meno, s' affaticarono durante tre secoli per privare i popoli di questo bene inestimabile. Essi però non avvertirono che lavoravano alla propria rovina, perocchè quanto più si limitava l'effetto e l'influenza di quei canoni; tanto più facilmente si sviluppavano i germi del Protestantesimo, che essenzialmente anarchico preparava ora in segreto ed ora in palese la guerra agli Stati. Ed oggi che questi troni si veggono vacillare pe' principii medesimi di Socialismo e di Comunismo, che regnano nelle moltitudini; oggi che si è bandito dalle scuole pubbliche l' insegnamento canonico; oggi che un'altra tempesta non men grave si addensa sull'Europa, non vi è altro scampo che volgersi alla Chiesa, ed aprirle libero il campo all'azione salutare e santificatrice de'popoli, che Ella sola possiede; azione che Ella già soavemente e fortemente spiegava coll' iniziare il Concilio Vaticano: *Utinam reges saperent et intelligerent!* Piacesse al Cielo che i Monarchi di Europa facessero senno e comprendessero che solo nella Chiesa si può sperare salvezza! Piacesse al cielo che le dessero agio a continuare l'opera del Concilio Vaticano; perchè questo Concilio, come il Tridentino, segnerà una nuova epoca nella Legislazione canonica, e ridonerà al mondo la pace, alle leggi la giustizia, ai costumi la purezza, alle menti la fede, ed al cuore dei popoli l'amore e la fedeltà cristiana, la pace della coscienza!...

§ 5.°

Dei lavori scientifici pubblicati nel periodo del Diritto nuovissimo.

Non ostante l'acerba lotta suscitata contro la sacra legislazione dal Protestantesimo e dal Razionalismo, le nazioni cristiane gareggiarono nel produrre illustri scrittori, sicchè l'epoca moderna si mostra assai più feconda dell'antica in opere giuridiche molto profonde ed erudite. Anzi vuolsi notare, che mentre gli interpreti del Diritto Canonico dal XIII al XVI secolo si occuparono soltanto in esporre il testo del Diritto, gli scrittori susseguenti tennero diverso metodo secondo le esigenze de'tempi. Alcuni si volsero ad esaminare il Diritto Canonico ne' suoi rapporti colla Storia Ecclesiastica, ed avemmo le opere del Zypeo, del Florens, del Riegger, del Thomasius, del Liruti, del Mulzer, dell' Hase, del Gluch e del Doujat. Altri innumerevoli scrittori posero ogni cura nell' illustrare il testo canonico delle Decretali, corredandolo di note storiche e di confronti stupendi col Diritto nuovissimo introdotto dal Tridentino; e fra questi si segnalarono il Fagnani, il Gibert, il Wiestner, l'Engel, il Reiffenstuel, il Van-Espen il Gabassuzio, il Zallinger, lo Schmalzgrueber, il Maschat, il Berardi, il Pirhing, ed il Girardi. Altri si restrinsero al solo campo delle istituzioni, e più o meno largamente le svolsero secondo la opportunità dei tempi. Tali furono il Lancellotti, l'Agostino, il Casino fra gli antichi, e fra i moderni gran celebrità acquistarono in Germania il Walter ed il Richter, in Baviera Mauro de Schenkl, in Francia il de Roye ed il Fleury, in Austria il Riegger e l'Helfert, ed in Italia il Devoti, il Soglia, il Lupoli, il Gagliardo, il Fimiani, il Pecorelli, il Salzano, il Ferrari, il de Camillis e il Nardi. Altri diedero a luce amplissimi trattati con profonde osservazioni e note, da non lasciar nulla a desiderare su quei punti speciali. Di tal fatta sono i dotti discorsi giuridici del Cardinal de Luca, le opere del Thomassin e del Barbosa, e i maravigliosi e non mai abbastanza celebrati lavori di Benedetto XIV, il quale alla profonda erudizione ed acuta critica, aggiunse una giustissima temperanza di opinioni; tali sono le *Institutiones ecclesiasticae,* e le *Quaestiones Canonicae,* e sopratutto l' insigne opera *de Synodo Diocesana;* collo stesso metodo ha pubblicato recentemente i

suoi trattati il Bouix, raccogliendo quanto di meglio seppe trovare negli antichi canonisti, e quando decisero le Sacre Congregazioni Romane, specialmente quella del Concilio nelle risoluzioni delle più gravi controversie canoniche. Nè mancarono celebri autori che trattarono diffusamente le dottrine che si riferiscono alle relazioni tra la Chiesa e lo Stato, come il Bianchi, il Mamachi, il Zaccaria, il Marchetti, il Muzzarelli, il Zalwein, e più recentemente il Phillips ed il Tarquini. Indarno adunque la rivoluzione cercò strappare dal cuore de' popoli il concetto del Sacro Diritto; essa finirà coll' uccidere sè medesima, ma il Diritto canonico, lungi dallo spegnersi, avrà nuove epoche di maggiore rifiorimento, infino a tanto che la Chiesa non andrà ad incoronarsi d' immortali allori ne' cieli.

§ 6.

Della Curia Romana.

Il solo nome di *Curia Romana* mette i brividi addosso ai nemici del Pontificato. Avvezzi costoro a giudicarne dopo le narrazioni fatte colle più fosche tinte dagli eretici o da razionalisti, ne acquistarono un sì tristo concetto da risguardarla come fonte di mali gravissimi nella Chiesa, come origine delle acerbe lotte col potere civile, e come cagion segreta e potente della corruzione del Papato. Queste calunnie accumulate dal Febronio e dalla sua scuola contro la Curia romana, le abbiam trovate ripetute ed in nuova forma tratte fuori da'moderni eretici di Germania, detti *vecchi cattolici*, i quali sono giunti perfino nel libro *Janus* (1), a paragonare la Curia alla tirranica mano di Faraone sugl'infelici Israeliti, null'altro vedendo in essa che una strana istituzione sòrta più per cupidigia, che per bene de' fedeli alla quale ogni senso ecclesiastico era estraneo, essendo sola occupazione di lei la politica, le contese ed i processi.

A confutarli basta solo volgersi a meditare la organizzazione intima della Curia, ed il bene che da essa al popolo cattolico deriva. La Curia romana si definisce: Il complesso degli ufficii o tribunali esistenti a Roma per decidere le cause della cristianità. Essa si distin-

(1) *Janus*, op. cit., p. 193 e segg.

gue in *Curia gratiae* e *Curia justitiae:* la prima comprende gli ufficii, la seconda i tribunali. Appartengono alla Curia di grazia. 1.° La *Cancelleria apostolica* che pubblica e spedisce gli affari determinati in Concistoro, e riguardanti il governo della Chiesa; essa è il supremo Dicastero ecclesiastico, a da lei escono le Bolle. Parecchi sono gli ufficiali della medesima, e secondo la riduzione fattane da Pio VII, vi è il Cardinale Vice-Cancelliere, il Dirigente, il Notaio Segretario, il Collegio detto degli Abbreviatori del parco maggiore ed altri. 2.° *La Dataria,* da cui vengono decisi *affari privati*, concesse le grazie pontificie, come *beneficii*, dispense *pel foro esterno*, e privilegi. Anticamente avea alla sua testa un *Protonotario* o *Primicerio*, ora è diretta dal Cardinal Prodatario e composta di molti *ufficiali*. 3.° La *Sacra Penitenzieria*, che spedisce le assoluzioni dei casi riservati al Papa, e le dispense d' impedimenti di matrimonio occulti, ma solo pel foro interno; essa da impedimenti notorii non dispensa, fuorchè nel caso che i supplicanti siano poveri. Assolve pure da collazioni simoniache di beneficii, e da irregolarità per omicidio. Alla sua testa è un Cardinale detto il *Penitenziere maggiore;* di poi secondo la costituzione di Benedetto XIV *in Apostolicae,* § 2, vi è il reggente, il teologo, il datario, il canonista, il correttore, il sigillario, tre segretarii e tre scrittori ordinarii. 4.° La *Reverenda camera apostolica*, la quale dirige le finanze pontificie e della Chiesa. Ciò spettava anticamente all' Arcidiacono, poi al Cardinal Camerlengo, che ne ha tuttora il titolo, benchè in fatto le finanze sieno amministrate dal Tesoriere, e da un Uditore con estesa giurisdizione, la quale però al presente non ha quasi più veruna importanza. Spettano al Camerlengo molti gravi diritti, tra cui pur quello d' assumere il governo dello Stato pontificio alla morte del Papa. 5.° La *Segreteria de' Brevi detta Apostolica*, la quale spedisce Brevi in oggetti di grazia, come dispense di età, di natali illegittimi e simili, spesso in concorrenza colla Datarìa; corrisponde co' Principi, e forma il gabinetto proprio del Papa; è diretta dal Cardinal Segretario di Stato, cui talora se ne aggiunge un altro col titolo di Segretario dei brevi; spesso i due officii sono insieme riuniti.

La Curia di *giustizia* o vogliam dire i Collegi Pontificii, destinati all' amministrazione della giustizia, sono i seguenti: 1.° La *Rota Romana*, cioè la suprema Corte di appello dello Stato Pontificio, così detta o dal turno degli affari, o dal circolo in cui sedeano gli udi-

tori, o secondo altri dal pavimento della stanza in cui il tribunale si radunava, sul quale era designata in mosaico una ruota (1). Componevasi di giudici chiamati *Uditori*, ricavato questo nome dal loro ufficio di ascoltar le cause o riferirne al Papa. Sisto IV ne fissò a dodici il numero; volle che fossero presi da diverse nazioni, ma stipendiati esclusivamente dal Papa. Essi eran divisi in tre Senati, ciascuno de' quali conteneva un Relatore (*ponens*) e tre votanti.

I limiti giurisdizionali tra la Rota e gli altri romani tribunali furono accuratamente determinati da Benedetto XIV colla bolla *Justitiae et pacis* del 1746, finchè a miglior forma ridusse la Rota Gregorio XVI col regolamento legislativo, che egli pubblicava con *motu proprio*, del 10 Novembre 1834. Le decisioni di questa Corte di giustizia sono state più volte messe a stampa con gran diligenza e raccolte insieme a cagion della loro importanza, come una serie di cose giudicate con molta scienza e maturità di senno da potersi allegare in simili casi (2). 2.° La *Segnatura justitiae* aveva il carico di conoscere e decidere sopra diversi punti di Diritto, e particolarmente sull' ammissibilità degli appelli, delle delegazioni e delle ricuse. Attualmente si compone di un Cardinal Prefetto, di sette Prelati votanti, diversi Refendarii o Coadiutori. Essa è denominata *Segnatura*, perchè il Papa ne firma i diversi Rescritti. 3.° Infine la *Segnatura di grazia* è un tribunale a cui appartenevano quelle controversie giuridiche per la cui decisione s' invocava la grazia personale del Pontefice.

Or qual cosa si può mai trovare di strano o di biasimevole nella Curia Romana così sapientemente organizzata? Forse vorrà biasimarsi per la moltiplicità de' Tribunali? Ma qual pubblicista ha mai negato allo Stato il poter istituire per la retta amministrazione della giustizia tribunali o collegi permanenti, secondo la vastità delle provincie e de' sudditi da governare? Che se la Chiesa, oltre il governo universale di tutt' i fedeli sparsi per l' Orbe, ebbe ancora coi più legittimi titoli di acquisto uno stato, detto il Patrimonio di S. Pietro, non doveva Ella istituire appositi Collegi di giustizia e di grazia per la

(1) Anche in Francia il Tribunale supremo di Normandia si chiamò dall' intavolato *chambre de l' échiquier*, ed un altro a Parigi fu dalla tavola denominato *table de marbre*.

(2) Una nuova raccolta di queste decisioni è quella di Venezia: *Decisiones Rotae Romanae recentiores in compendium redactae*. Venet. 1754, 6 vol. fol. — *Decisiones Rotae Romanae, coram Card. Rezzonico, nuperrime ex originalibus depromptae*. Romae 1760, 3 vol. fol.

saggia e provvida amministrazione di questo suo temporale dominio? Potevano, è vero, i Papi far uso de' Concilii particolari, com' era costume ne' primi secoli; ma gl' indugi che hanno luogo in siffatte convocazioni, la mancanza de' Pastori dalle loro sedi, il tempo che s' impiega nelle discussioni preparatorie, e mille altri ostacoli, avrebbero ritardato il pronto disbrigo delle cause, con danno non lieve de' sudditi pontificii; mentre coi Tribunali permanenti tutte queste difficoltà si vincono e i sudditi sono meglio e più saggiamente governati. Solo dunque possono dichiararsi o superflui o nocivi i Tribunali Pontificii da chi non ha mai avuto sentore della procedura serbata in tutte le nazioni?

Forse avranno a vile la Curia Romana per la moltitudine degl' impiegati? Ma non sono stati sempre questi in maggior numero presso lo Stato civile? Forse la dispregeranno per gli abusi in essa invalsi per molti secoli? Ma ogni accurato critico distingue l' abuso del magistrato che calpesta la giustizia, che tradisce il suo dovere, ed opprime il suddito dalla istituzione in sè medesima. Chi vorrà biasimare la istituzione delle diverse sezioni di accusa nel foro civile, sol perchè s' incontrano sovente de' pubblici funzionarii che abusano del loro potere? Messo quindi che ci fossero stati degli abusi in taluni officiali della Curia romana, ciò non potrebbe dar motivo ad offenderne la istituzione. Nondimeno chi ben s' intende di storia ecclesiastica conosce a fondo che questi arbitrii e soprusi della Curia furono o del tutto immaginarii o molto ingranditi con foschi colori da chi avea a cuore o di favorire gli eretici, o coonestarne con qualche pretesto la rebellione alla Chiesa romana. In altri l' odio alla Curia romana nacque per entrar meglio nelle grazie de' principi laici che agognavano a spogliar la Chiesa del suo pingue patrimonio. In altri fu cagionato o da un momentaneo cattivo umore, o da una esacerbazione lungamente covata, o da un certo ascetico zelo, a cui dispiacevano le formole profane e le istituzioni giuridiche per la necessità delle cose e del buon governo, introdotte eziandio nella Chiesa. Del resto, se vi ebbero talvolta degli abusi ne' diversi Collegi Pontificii per l'amministrazione della giustizia, i Papi furono sempre solleciti ad estirparli. Quante salutari riforme essenzialmente richieste dalle mutate condizioni dei luoghi, de' tempi e delle persone, non v' introdussero i Papi? Con quanta energia non le intraprese Pio IV; e con quanto di ardore e di senno non furono

esse proseguite da Pio V, da Sisto V, da Paolo V, da Alessandro VII e da' due Innocenzi XI e XII? Non penetrò forse fino alla radice l'immortale Benedetto XIV, sì per diminuire il personale, e sì per gittar le basi della più equa e sana amministrazione del potere giudiziario negli stati Pontificii? E dopo di lui non lavorarono con eguale fermezza e sapienza Leone XII, Gregorio XVI, Pio IX e Leone XIII? Noi dunque rigettando tutte le false imputazioni addossate alla Curia romana da' nemici del Papato, diciamo, che questi collegi eretti a Roma per l'amministrazione della giustizia o per la concessione delle grazie, sempre riformati e corretti da' Pontefici, presentano un monumento storico della somma vigilanza dei Papi nel governo de' fedeli, ed un modello di sapienza legislativa; che se fosse bene studiato ne' nostri tempi, non lieve vantaggio arrecherebbe al buon governo delle nazioni.

§ 7.°

Formole più usate dalle S. R. Congregazioni con i correlativi schiarimenti.

Dilata — Si differisce o si sospende la risposta, affinchè la cosa sia sottoposta a più maturo esame.

Dentur decreta — Si veggono i Decreti anteriori, in cui si troverà la risposta conveniente al quesito.

Detur decretum generale — Si usa una tal formola quando trattasi di cosa grave che da molti si trascura.

Relatum — La supplica fu riferita al Sommo Pontefice ma non fu esaudita.

Iuxta mentem — Nel senso non largo della domanda, ma stretto e determinato nella medesima risposta.

In decisis et *amplius* — *Negative* et *amplius* — *Affermative* et *amplius* — Si proibisce di domandare più quello ch'è già stato altre volte chiaramente deciso.

Lectum — La supplica fu letta in Sacra Congregazione, ma non fu esaudita.

Reponatur — Non si risponde, ma la petizione vien riposta negli archivii della S. C.

Spectare ad Episcopum — *Orator adeat Episcopum* — Si ricorra al vescovo che dovrà provvedere secondo le canoniche disposizioni.

Non congruere — Non expedire — Non si crede espediente concedere ciò che si dimanda.

Ponatur in folio—Si risponde così quando trattasi di grave dubbio, cui non si può rispondere senza una discussione accurata e matura; la quale suole aver luogo, non già nelle ordinarie tornate, ma dinanzi al S. Tribunale della stessa Congregazione, il quale straordinariamente si convoca dietro istanza del postulatore o di un suo mandatario, ed a tutte spese di lui.

Provisum in 1 in 3 ect. — La soluzione si troverà nelle risposte ai citati quesiti.

Servetur Rubricae—Si consultino e si osservino le rubriche senza chiedere altro.

Nihil — Si respinge come inopportuna la petizione.

§ 8.°

Dello Stile della Curia — De Stylo Curiae.

Per Stile della Curia tanto Romana che Episcopale s' intende anzitutto una prassi od osservanza che si pratica *pro auctoritate rerum similiter judicatarum;* e dinota bene spesso il modo onde si sogliono disbrigare dalle Curie gli affari ecclesiastici, modo introdotto non tanto per leggi, ma sopratutto per consuetudine. Per la qual cosa se questa prassi non venga dalla competente autorità rimossa, induce formale obbligazione ed in pratica devesi scrupolosamente osservare; e ciò non debba rapportarsi alla Curia Romana esclusivamente, ma a tutte le Curie, come dottamente opina il Cardinal D'Annibale.

CAPITOLO IX.

Diritto Contemporaneo — Diritto Ecclesiastico in Italia negli ultimi cinquant' anni.

§ 1.°

La Chiesa e lo Stato in conflitto.

La questione ecclesiastica, è oggi come fu sempre, una delle più interessanti e, dirò anche, delle più vitali.

Di essa discutono i parlamenti; scrivono, Dio sa come, i giornalisti; chiacchierano gli uomini politici e privati. Nè può essere altrimenti. Si tratta d'un supremo interesse: si tratta della coscienza, si tratta dello spirito, si tratta della libertà. Negare per altro l'esistenza di una società religiosa che cammina vicino alla civile, anzi così intimamente congiunte che i membri dell' una sono anche membri dell'altra; negare, dico, questo fatto sarebbe stoltezza: e pari stoltezza sarebbe il voler negare che esiste in Italia tra queste due società un conflitto e doloroso, che liberali e cattolici riconoscono troppo funesto alla nostra povera patria.

Liberali e cattolici fanno voti che il conflitto abbia a cessare: i cattolici vogliono la pace nella giustizia: i liberali vogliono la distruzione della Chiesa di Gesù Cristo. Questo voto venne chiaramente proclamato da quei liberali assoluti, che rigettando ogni soprannaturale, vogliono abolita ogni religione, o al più s'acconciano a tollerare una vana idealità religiosa che possa giovare al morale dei popoli. I più moderati poi, prestandosi, non sappiamo se sempre con buona fede, a spogliare la Chiesa dei suoi diritti in nome di una falsa uguaglianza e libertà, fecero buon giuoco ai primi, che non tardarono ad accorgersi come convertendo le armi nel seno della Chiesa, spogliandola di quei sacrosanti diritti che sono la sua forza, avvilendo il suo Capo Augusto, la Religione non avrebbe potuto vivere d'avvantaggio, mancandole la fonte della vita, lo spirito, e avrebbe dovuto cadere.

Dev' essere dunque utilissimo ed importante lo studio del grave conflitto, onde è teatro da cinquant'anni la nostra Italia, e l' esame

della legislazione, che in materia ecclesiastica lo Stato italiano ci ha dato, e ci rivela lo spirito che lo muove alla lotta funesta.

§ 2.°

Base delle moderne legislazioni in materia ecclesiastica è un falso concetto della natura della Chiesa.

La legislazione italiana in materia ecclesiastica, come quella di altre nazioni moderne, è tutta inspirata ad un falso concetto della natura della Società che Gesù Cristo, Dio incarnato, ha fondato su questa terra, la Chiesa Cattolica, quale ci è fatta conoscere dal Vangelo, dalla tradizione e dalla ragione stessa guidata dalla rivelazione.

Gesù Cristo dà gli elementi della costituzione della Sua Società e questa soavemente come tutte le opere di Dio, va esplicandosi mano mano, finchè giunge ad essere nello stesso diritto pubblico, avuta in conto di una vera società, divina, perfetta, indipendente, suprema quale Cristo aveala fondata.

Ecco quindi le leggi degli imperatori tener conto della nuova Società religiosa, informarsi al suo spirito, riconoscere l'obbligo di una subordinazione, di una protezione: ecco lo sviluppo della proprietà ecclesiastica, e riconosciuti i privilegi richiesti dal sacro carattere dei ministri e dalla consacrazione o destinazione sacra delle cose e dei luoghi del culto: ecco quindi i *concordati* per regolare le materie miste, riconosciuti inviolabili e causa di vera obbligazione giuridica da parte dello Stato. E' vero: la storia dei Concordati è una storia di dolori per la Chiesa Cattolica. La protezione fu troppo facile pretesto da parte dello Stato, per commettere intrusioni, usurpazioni, violenze Ma la guerra non era diretta, formale contro l'opera di Gesù Cristo: era una guerra d'ambizione' di prepotenze, d'ingiustizie; non la guerra dichiarata contro l'esistenza della Chiesa.

Troppo tristi effetti produsse la riforma di Lutero, che gettò i semi della grande apostasia, la quale dovea trovare il suo primo riconoscimento, dopo la guerra dei trent'anni, nella famosa pace di Westfalia; là, dove si stabilì quel funesto sistema che può chiamarsi, della diplomazia europea. Dall'idea protestante germogliò il gallicanismo, il giansenismo, il febronianismo, il giuseffismo, il tannuccismo:

tutti i sistemi volti a svilire l'autorità della Chiesa, e derogarne i sacrosanti diritti, a vulnerarla.

E l' idea cammina, cammina; si modifica; spesso nell' attuarsi si modifica negli stessi suoi elementi; perchè la ragione che oggi ha abbracciato un principio, scorgendone la falsità, ce lo fa domani abbandonare per cercarne altri.

Non si assale più un dogma o l'altro qualunque: ma i dogmi stessi fondamentali, e col trionfo dell'anticristianesimo, il diritto pubblico ecclesiastico, come cosa vieta che ripugna alla coscienza dei popoli, deve essere abrogato, cancellato.

Il filosofismo nega Dio, nega il soprannaturale, nega la Divinità di Gesù Cristo, nega la divinità della Chiesa, e la Chiesa non è più la Società divina, perfetta, indipendente. Il materialismo, il positivismo negano la spiritualità dell'anima, la sua immortalità; e supposto l'uomo sorto dalla pura materia e che nella materia è destinato a interamente risolversi, non vi ha più fine spirituale, divino, cui deve camminare una società spirituale, e la felicità temporale diventa il supremo dei beni.

La Chiesa perciò non ha ragione di esistere o, se esiste, non sarà che *una associazione senza supremazia.* Lo stato non sarà più *subordinato*, *dipendente*; ma subordinata e dipendente diventerà la Chiesa, *che cessa d'essere un potere pubblico*, come gridò lo Scialoia al Parlamento, per mutarsi in un collegio *nello Stato* e che *dallo Stato* riceve la misura dei suoi diritti, i quali rimangono sotto il sindicato dello Stato istesso.

L'origine divina di questa Chiesa è negata e la sua esistenza la si ripete da un fatto puramente umano, dalla *volontaria* adesione degli uomini ad uno spirituale regime; confondendo così il fatto della fondazione della Società spirituale colla libertà non morale, ma solamente fisica di parteciparvi o no.

La Chiesa non è più il regno universale di Cristo, universale quanto al tempo, universale quanto all' estensione; ma è nè più nè meno che un'*associazione privata.*

§ 3.°

Le ragioni degli avversarii.

« Non si può ammettere nello Stato, dicono i nostri liberali anche più moderati, una autorità, la quale agisce indipendentemente per una sola classe di cittadini. » — Lo Stato non deve lasciar sfuggire la parte migliore e vitale (cioè il *morale*) dei cittadini, elemento primo per la forza e la grandezza d'un popolo » e questo « avverrebbe quando la Chiesa fosse indipendente dallo Stato. » — « Fra i membri di questa Chiesa possono sorgere conflitti. » Dunque? Dunque « è necessaria una terza forza che questi medesimi conflitti abbia a temperare. » — Base dell'ordinamento della Società civile è la consociazione politica; la società moderna infatti è composta di compagini speciali, quanti sono gli Stati. Non può dunque concepirsi una fondazione o una corporazione, sia pure di carattere generalissimo e comune a quasi tutta l'umanità, la quale possa incorporarsi, se non nell'organismo politico, nello stato. » — Ma perchè « gli enti collettivi non sono persone e quindi *capaci di diritti se non in quanto sono riconosciuti dallo Stato* » (l'uomo reale al contrario, per sua natura è capace di diritti) ne viene che la « entità giuridica della Chiesa è *una finzione; che in tanto ha vita, in quanto le legge civile territoriale la crea e la riconosce.* » L'affermazione di una personalità giuridica della Chiesa e inammessibile, perchè tale personalità *vivrebbe al di fuori e al di sopra dei singoli Stati* » (1).

La falsità di queste affermazioni appare a ciascuno che appena voglia mettere un poco di riflessione. Infatti non si può ammettere una autorità, la quale agisca indipendentemente sur una classe di cittadini, quando si tratti di Società che abbia il medesimo fine dello Stato: ma nessuna ripugnanza vi può essere, quando il fine dello Stato è per natura sua subordinato a quello dell'altra Società.

Non si vuole che ammettendo l'indipendenza della Chiesa sfugga allo Stato la parte più vitale, il *morale* degli uomini. No, il morale

(1) Cito qui testualmente l'Olmo, *Diritto Eccles.* (p. 25 seg., Hoepli, Manuall, 1891). Sono però questi gli argomenti ripetuti anche dagli altri scrittori liberali.

non sfuggirà. Il morale rimarrà ancora tutela e splendore dello Stato, anzi, meglio; e allo Stato rimarrà il diritto è il dovere di promuoverlo: solo però lo Stato non potrà esserne maestro e vindice.'

E' vero, si pretende che lo Stato « ecceda la sfera delle cose umane e temporali, avendo oltre la tutela del diritto sociale e patrimoniale *una missione educativa*, *basata su di una morale che prescinda da qualsiasi dogma rivelato* ». Ma quale può essere questa morale? Dio ha costituito la Chiesa Cattolica maestra e vindice della morale. E come separar la morale dalla rivelazione?

Si vuole poi una terza autorità che temperi i conflitti tra la Chiesa e i suoi membri. Ma è perchè, io domando, non sarà necessaria anche una autorità che temperi i conflitti dello Stato coi suoi cittadini? Lo ammettereste voi, o statolatri?

Perchè finalmente la società moderna risulta di compagini speciali quanti sono gli Stati, la Chiesa non potrà *impersonarsi* se non nello Stato, e per lo Stato. Ma non ha voluto Cristo stesso che la sua Società fosse universale ed una sotto un unico Capo?

E a ragione. Il fine stesso della Società Civile domanda che essa sia divisa e suddivisa in tante parti, quanti sono popoli e nazioni. A questa divisione la natura medesima concorre co' suoi mari, colle sue catene di monti, co' suoi fiumi, coi suoi diversi climi, ecc.; onde differenti pure sono i costumi e i bisogni dei popoli, e per conseguenza diversi i mezzi da applicarsi, per determinazione delle leggi, al conseguimento della felicità temporale.

Il fine della società religiosa e spirituale è il bene verace, supremo, soprannaturale della mente e del cuore; non legato perciò alle diverse condizioni materiali dei popoli. Un tal fine domanda appunto essenzialmente un' unità assoluta di fede, di morale; la quale unità è impossibile senza una suprema autorità che unisca tutti i popoli, illuminandoli, reggendoli, e prestando loro gli stessi mezzi spirituali, voluti dal fondatore della Chiesa pel conseguimento del fine.

Ecco perchè la Chiesa ammettendo pure una *organizzazione territoriale*, esclude assolutamente una divisione in parti tra loro separate come le nazioni; ma è una, è *cattolica* e ritiene quindi una personalità giuridica, che non è una *finzione*; ma è reale, e distinta e indipendente dagli Stati.

Cristo stesso l'ha fatta capace di diritti, e le ha dato egli stesso,

almeno virtualmente, tutti mezzi per conseguire il proprio fine. Chi, poi, può ammettere che la Chiesa riceve la giuridica personalità dallo Stato, quando questo le è per natura subordinato?

E perciò è niente affatto « inamissibile » che la Chiesa « viva al difuori e al di sopra della legge dei singoli Stati. »

§ 4.°

Conseguenze.

Il liberalismo moderato guidato da sì falso concetto della natura e dei diritti della Chiesa, volle *la separazione della Chiesa dallo Stato* il liberalismo assoluto rivendicò allo Stato una indipendenza non soltanto *relativa*, per la quale, come è giusto, di motu proprio potesse disporre delle cose riguardanti il benessere temporale, quali: finanza, commercio, esercito, pace tra i cittadini, relazioni tra i popoli; ma scambiando le parti, rivendicò una indipendenza *assoluta*, rendendo in quella vece dipendente e serva la Chiesa stessa. Il liberalismo moderato gridò: *Libera Chiesa in libero Stato;* o, come altri, *la Chiesa nello Stato* — l' assoluto: *Stato e non Chiesa.*

La legislazione della nostra Italia in materia ecclesiastica poggia appunto sui principii or ora esposti. L' idea liberale, o, a meglio dire. di ribellione, fu raccolta dalla cosidetta pubblica opinione, formata da una schiera di scrittori e parlamentari di tutte le gradazioni e; da una seconda schiera, anche più numerosa, di disoccupati che vivono nel lucroso mestiere di interpreti della coscienza popolare!

Questa cosidetta pubblica opinione preparò gli avvenimenti, regolò l'agire stesso della pubblica autorità e rovine s'accumularono a rovine, La legislazione piemontese così uno scrittore liberale, l'Olmo, « dal 1849 al 1859 è una continua modificazione del diritto preesistente, nel senso *di togliere alla Chiesa ogni resto di pubblico potere* » — La legislazione che seguì il 1859, non fu che il compimento di quella del primo decennio (1).

(1) « Fra le potenze cosidette cattoliche, ossia il cui maggior numero di sudditi siano cattolici, quella che si è messa prima e più risolutamente su questa via (omesso il confessionismo dello Stato... legiferare sul Culto in modo affatto indipendente e laico....) nella seconda metà del presente secolo è l'Italia » Scaduto, *Diritto Eccl.*, Volume I. pagina 4 e p. 17. « Mentre gli altri Stati accentuavano

Privata la Chiesa di ogni carattere pubblico e di supremazia, si doveva naturalmente spogliare la Chiesa di quanto basava sulla sua natura e personalità giuridica, essendone conseguenza.

Diamo uno sguardo alle leggi piemontesi e italiane di questi ultimi cinquant' anni, almeno alle fondamentali e caratteristiche, e vedremo come siano un lavoro di spogliazione, di demolizione. Tutto fu manomesso: ordini religiosi, proprietà ecclesiastiche, immunità, Sacramenti, diritto all'educazione, alla beneficenza, alla libertà nelle elezioni.

Non fu, tolti alcuni periodi, quando preti e vescovi, arcivescovi e cardinali furono mandati a domicilio coatto o imprigionati o esiliati, non fu il torrente che in un batter di ciglio tutto rompe, devasta, quale era avvenuto nella Francia, nella Germania, e in altri paesi in epoche antiche e prossime; ma il fiume che volge lento lento le sue torbide acque, rode le sponde, esce sulle campagne e tutto allaga: pare un placido lago; ma ohimè quale desolazione, quale rovina non lascia mai!

§ 5.°

Lo Stato disperde gli ordini religiosi.

Nel 1848 al 25 agosto si sopprimeva la compagnia di Gesù e delle dame del S. Cuore, devolvendone i beni allo Stato.

Diciamo subito. Non è appena nel Piemonte che si ordinavano queste soppressioni e si approvavano le altre leggi ostili alla Chiesa Cattolica. No; in altri piccoli Stati, nei quali era divisa e suddivisa l'Italia si amò sperare di assicurare il trono vacillante, col togliere la libertà alla Chiesa, conculcandone i diritti.

Il loro indirizzo retrivo un altro invece lo smetteva raccogliendo intorno a sè le forze della rivoluzione. Le leggi liberali piemontesi cominciano dal 1848; sono state poi pubblicate, dove tutte dove in parte, negli Stati annessi durante il 1859-'61, e sono servite di base alle altre emanate in materia ecclesiastica del Regno d'Italia. Esse Sono informate ai principii di *Separazione fra Stato e Chiesa* e d'incompetenza del primo in materia spirituale e disciplinare... Questo nuovo indirizzo sebbene si nomini *separatista* e *incompetentista* tuttavia in fondo è *giurisdizionalista*. Il nuovo giurisdizionalismo coincide coll' antico in quanto assoggetta la Chiesa allo Stato e le toglie i diritti usurpati (!) a questo: ne differisce però soprattutto da un doppio punto di vista cioè; in quanto non è più *confessionista*, almeno di fatto; e perciò la separazione e l'incompetenza e la rinunzia a tutte quelle armi difensive ed offensive poliziesche, le quali non si confanno coll'odierna forma costituzionale di Governo.

Sono pure molti i decreti dittatoriali e provvisorii che nell' Emilia, nell'Umbria, nelle Marche, nel Napolitano, in Sicilia si promulgarono in questi stessi anni, sempre informati a uno spirito avverso a quanto eravi di religioso e cattolico e in parte sono ancora vigenti. Io però restringo il mio esame a quel Piemonte che meritò di poi di reggere le sorti della nostra penisola e le cui leggi ci governano.

Il decreto del 1848 fu uno dei primi segnali di guerra. Disperdere uomini innocui, che hanno il solo delitto di riputarsi liberi di professare oltre i precetti, anche i consigli di Gesù Cristo, legandosi a Cristo con vincolo più stretto che se fossero rimasti nel secolo, e facendo di sè più perfetto olocausto, era ferire la Chiesa Cattolica nel cuore; era strapparle una delle più fulgidi gemme, la santità sempre feconda!

Alla solenne ingiuria del diritto, protestarono gli Arcivescovi di Torino e il Vescovo d'Asti, i quali furono perseguitati fino al pericolo d'essere deposti.

Ora quel decreto dapprima limitato ai Gesuiti e alle dame del Sacro Cuore doveva presto colpire anche gli altri religiosi; e cio fu nel 1855. Gravi violenze avevano preparata questa legge: chè nel 1862 si cacciarono a forza i Certosini dalla Casa di Collegno e si spogliò, nel settembre la Congregazione della Misericordia di Casale; nel 1853 in giugno si sciolse l'unione delle Suore di Carità, detta di *Contamine sur arve;* il 18 agosto dello stesso 1853 si cacciarono le canonichesse lateranensi di S. Croce a Torino, e nella notte 21 agosto si strapparono al loro monastero le Cappuccine, e così in appresso gli oblati di Maria, i Domenicani di Torino, i serviti di Alessandria.

La legge contro i religiosi fu presentata ai 28 novembre 1854 e la s'invocava per togliere tanti uomini dall'ozio della contemplazione e dell'ascetismo. La legge, per ragioni che dirò fra poco, non passò allora al Senato. Ma venne approvata nel 1855 al 21 maggio.

Eppure questa legge che violava sì gravemente i diritti della Chiesa, e feriva sì profondamente la libertà dei cittadini, parve ancora troppo mite ai liberali. Essa infatti sebbene togliesse ai Conventi la personalità giuridica e vietasse l'ammissione di novizi nelle Corporazioni religiose, non negava il riconoscimento legale dello Stato alle comunità esistenti, onde i monaci potevano continuare la loro vita di comune ed abitare nelle loro case, passate colla soppressione

nella proprietà del Demanio. Questa legge parve troppo mite; e si preparò quella famosa del 7 luglio 1866, colla quale lo Stato non riconobbe più come legali le comunità religiose; si rifiutò di tollerare la vita claustrale; pretese di togliere ai voti religiosi ogni efficacia di obbligazione giuridica, e nel voto solenne di castità non volle ammettere un' impedimento che rendesse nullo il matrimonio attentato. E così mentre lo Stato vantavasi di tutelare con queste leggi e di ridonare alla libertà i cittadini, di fatto li spogliava proprio lui, di quei diritti che dovrebbero essere intangibili per lo Stato, avendo il loro fondamento nella stessa natura.

Non è qui dove io debba descrivere lo stato veramente compassionevole, nel quale si trovarono gettati tanti poveri religiosi e tante povere monache che vollero mantenersi fedeli ai loro giuri.

Duemila e trecento ottantadue furono i conventi soppressi; 1506 maschili e 876 femminili! Vecchi monaci che avevano passata la loro vita in una contemplazione, apparentemente inutile alla società, di fatto alla società quanto la vita di ogni altro cittadino utile e feconda, dovettero abbandonare la loro cella, il loro orticello, il loro coro. Verginelle che rinunziando a dovizie, a splendori di nozze terrene, avevano seppellito per Gesù la loro giovine bellezza in un chiostro per diventare gli angeli di questa povera e infelice società, dovettero uscire, senza tetto e senza pane! Le mura solinghe e caste che non avevano udito che i gemiti dei penitenti e i sospiri delle vergini di Gesù, sposo dei gigli, divennero ricettacolo di soldati corrotti o di malviventi, rifiuti della povera società, che andava demoralizzandosi!

§ 6.°

Lo Stato rivendica a sè la proprietà ecclesiastica.

Chi fonda una società deve fornirla dei mezzi necessari a conseguire il fine proprio di essa società: e però è mestieri ammettere che anche Cristo fondando la sua Società, la Chiesa deve averla fornita di mezzi necessari a conseguire il suo fine. Ma quali sono questi mezzi? Certamente conformi alla natura della società cui servono. Ora la Chiesa, benchè società essenzialmente ordinata al fine spirituale, è composta d'uomini ed operante tra gli uomini; onde non po-

trebbe nè adempire il suo ufficio, nè conseguire il suo fine, se non avesse mezzi che rispondano alla natura de' suoi membri, che sono composti d'anima e di corpo, di spirito e di materia; mezzi cioè, vuoi spirituali, vuoi materiali.

Ne scende quindi quest'altra conseguenza: che come la Chiesa ha un diritto proprio e innato al suo fine, ha pure un diritto proprio e innato, ad avere in modo permanente e durativo il possesso e la proprietà di tutti quei mezzi che sono materiali per natura, e spirituali solo per destinazione. Tali sono gli edifizi del culto, i beni necessarii all'apparato del culto stesso e al mantenimento di chi deve esercitarlo, cioè del clero; i beni necessarii all'educazione del clero nei seminarii: un'educazione proporzionata ai bisogni della società nella quale il clero è destinato a vivere e ad ammaestrare; non ristretta nè ai latinetti, nè al Catechismo, ma copiosa, ma ricca, ma estesa ad ogni ramo dello scibile, affinchè la santità del sacerdozio riceva splendore dalla vastità e profondità della dottrina.

Inoltre, parte principale della religione di Cristo, e del culto sono le opere di misericordia: quel Gesù che benefica i popoli colla sua mano divina ci benefica oggi per mano della sua Chiesa. Come si potrebbe dunque negare alla Chiesa il diritto di possedere i mezzi di soccorrere ai poveri, alle vedove, ai pupilli, alle vergini sacre, all'onestà pericolante, ai prigionieri, ad ogni genere d'indigenti?

Orbene lo Stato incominciò a reclamare diritti sui beni della Chiesa, questa escludendo dal dominio e dalla disponibilità degli enti ecclesiastici, col pretesto che « lo Stato è il tutore di tutti gli enti di ragione fittizia ». La Chiesa si disse, deve fermarsi nel campo d'azione a lei connaturale, cioè « nell'orbita dall'esercizio del culto »; come se quello che è ordinato al culto esteriore, non siagli necessariamente connesso, e quindi possa essere sottoposto a giurisdizione diversa da quella che deve ordinare il culto istesso.

Già nel 1850 la legge Siccardi, di quel Siccardi che proponendo quella legge infausta la quale, rompendo i Concordati, colpiva la Chiesa in tutte le sue parti più vitali, protestava « di voler trasmetter a'suoi figli pura ed intatta la religione, » — subordinava allo Stato *la capacità degli istituti ecclesiastici di ricevere per testamento o per donazione*, in modo che *senza licenza del governo* non potesse accettare donazioni tra vivi o disposizioni testamentarie favorevoli.

Con quale pretesto si tentò legittimare questa solenne ingiustizia ?

Si considerò il diritto di proprietà nella Chiesa come « un diritto motivato dalla ossequiosa deferenza dei sovrani alla Chiesa, coerentemente ai bisogni dei tempi, » come scriveva a Pio IX nel 1848 il ministro Pareto, e però revocabile dai medesimi sovrani, quando i tempi domandassero il contrario. Ora i tempi volevano che essendo il patrimonio degli istituti ecclesiastici già esuberante, si impedisse che una gran parte delle ricchezze venisse sottratta alla libera circolazione; volevano si evitasse l'enorme proprietà territoriale per il maggior sviluppo agricolo. I tempi domandavano come si esprime l'Olmo, ed è forse la vera ragione, si impedisse « un *morboso fanatismo religioso* pel quale le famiglie di coloro che dispongono a favore della Chiesa potrebbero averne pregiudizio ». Onde un decreto posteriore del 1864 (che però dal 1876 rimane lettera morta) faceva obbligo di sentire gli eredi nel caso di detta liberalità.

Il *Codice civile*, approvato nel 1865, sancisce questa decisione dallo Stato, del diritto di proprietà nella Chiesa ; e dallo Stato lo fa dipendere e quanto al suo inizio e quanto al suo cessare.

Dice infatti all'art. 433 ; « I beni degli istituti ecclesiastici..... *appartengono* ai medesimi in quanto le leggi del Regno *riconoscano in essi la capacità di acquistare e di possedere* ». Che la Chiesa possa acquistare e possedere è dunque, come scriveva il Pareto a Pio IX , « un favore accordato dallo Stato » non un diritto concesso dallo stesso Divino fondatore; e ciò posto era giusto il definire all'art. 434 che « i beni degli istituti ecclesiastici *sono soggetti alle leggi civili e non si possono alienare senza l'autorizzazione del governo* ».

In conformità poi alla legge del 1850, all' art. 833 dichiara che « sono *nulle* le disposizioni ordinate al fine di costituire e dotare benefici semplici, cappellanie laicali o altre simili fondazioni; » e all' art. 932 che « l' *eredità devolute ai corpi morali non possono essere accettate che coll'autorizzazione del governo;* » e finalmente all'art. 1060 « *le donazioni fatte ai corpi morali non possono essere accettate , se non coll'autorizzazione del governo.* »

Ma si dica ora se questa non sia una vera spogliazione del diritto di proprietà della Chiesa, mi si dica, almeno da coloro che propugnano una separazione della Chiesa dallo Stato, se queste leggi non siano una vera contraddizione. Perchè si vieta che la Chiesa si prov-

vegga di quei mezzi che le sono pur necessarii o almeno si pretende di regolare questo diritto secondo il capriccio dello Stato?

Perchè mai si vuol togliere alla Chiesa quel diritto che si riconosce pure in qualunque individuo? — Perchè la Chiesa è un corpo morale? Ma forse che la sussistenza morale distrugge il diritto naturale degli individui; in modo che non possano uniti in società, quello che potevano da soli? E non forse dalla sussistenza morale i diritti degli individui riescono più forti e inviolabili, anzi dalla sussistenza morale non sorgono nuovi diritti, relativi al nuovo essere che si è costituito e rispondenti al fine ed all' azione per cui s' è formato?

Così lo Stato, fatto il primo passo e messe in sua balìa le fonti di questa proprietà; tolta alla Chiesa la capacità di disporne con libertà, poteva fare il secondo passo e il terzo e il quarto, come prima i cattolici avessero cessato di lagnarsi e si fossero rassegnati alle prime usurpazioni.

§ 7.°

La quota di concorso, la conversione, la soppressione.

Lo scopo dello Stato nel far quelle leggi non poteva essere che quello di mettere le mani sui beni della Chiesa.

Potevano le prime leggi sembrare un benigno patrocinio che lo Stato voleva esercitare sulla proprietà della Chiesa Ma il benigno patrocinio non tardò a manifestarsi per vera padronanza. Lo Stato ha fatto come certi avvocati che paiono teneri degli interessi di qualche povera vedova La poverina si commuove vedendo la premura del signor avvocato, e ne leva a cielo con quanti parla, il disinteresse e la generosità: ma ahimè! a causa finita si persuade troppo bene di quanto valgono certe non desiderate gratuite protezioni.

Quando nel 1854 si proponeva la legge per gli ordini religiosi, si domandò anche di imporre ai beni ecclesiastici una cosidetta *quota di concorso*. Uno Stato che si era preso tanto a cuore la proprietà della Chiesa, non doveva commuoversi pei gravi bisogni di gran parte del povero clero?

Fu Cavour il genio benefico che stese la mano al clero indigente,

Egli osservò che « l'alto clero aveva ricchezze superiori al bisogno »; si facesse perciò un prelievo da quelle lautissime rendite, da distribuirsi ai più bisognosi.

I Vescovi che avevano intravvisto il vero scopo della legge, protestarono. Protestò Pio IX nel Concistoro. Ma invano: la legge fu accettata dalla Camera. Già stava per passare al Senato, quando il cosidetto *alto clero*, a smascherare l'ipocrita premura per i sacerdoti poveri, propose di pagare **novecentomila lire** al governo, purchè la legge si ritirasse. Fu questo pei ministri un fulmine a ciel sereno: si trovarono impacciati: si dimisero.

Ma la voce di Massimo d'Azeglio ebbe più forza sul cuore di Vittorio Emanuele della voce dei Vescovi, della voce del Pontefice, della voce della madre e della moglie, che, morendo, supplicavanlo per la Chiesa perseguitata.

Al 13 Maggio Cavour torna al Ministero; al 29 maggio la legge è approvato dal Senato, con soli cinque voti di maggioranza, e il Re la sanziona.

Ma per qual titolo lo Stato poteva fare questa *perequazione?*

Per ciò, si disse, che il godimento del beneficio è concesso agli ecclesiastici in rimunerazione dei servigi prestati, come *salario* o *stipendio* (1). Ora il legislatore è in diritto, proprio in diritto di mutare, la misura di questo compenso.

Per questa legge il reddito dei beni ecclesiastici venne sottoposto a una tassa progressiva e variante secondo i diversi Enti che ne sono colpiti, da riscuotersi dal fondo per il culto. Per i seminari e le Fabbricerie il contributo fino alle lire 10000 di reddito è il 5 0|0, dalle 15000 lire alle 25000, e in ragione del 15 0|0 per ogni reddito maggiore. Per i benefizi parrocchiali dal 5 0|0 (reddito di 2000 lire) sale al 12 0|0 (dalle 5000 lire alle 10000) e poi al 20 0|0. Per le Mense Vescovili il contributo comincia col 33 0|0, sale al 50 0|0, poi al 66 0|0 del reddito, e oltre lire 60000 assorbe totalmente la rendita dell'ente.

Ora dove è la perequazione? Oh i preti poveri saranno spariti, almeno dopo tanti anni!

(1) « Considerando la rendita dei beneficli come un compenso pei servizi resi dai ministri del clero, io credo che, secondo la mutata condizione dei tempi, secondo le esigenze del servizio stesso della Chiesa, si debba e si possa variare in certi limiti questa distribuzione (Discorso del Conte Cavour.) »

I fogli liberali hanno esaltato fino alle stelle un recente miserabile aumento di congrua. Ma alla fine, mettiamo un po' a confronto quello che si è tolto con quello che si è restituito; e diteci, per favore, diteci che ne avete fatto del resto, voi o disinteressati protettori dei beni della Chiesa!

Erano passati undici anni.

Era tempo di fare il terzo passo. Ed ecco la legge del 7 luglio 1866, che impone la *conversione* in rendita pubblica dello Stato, dei beni ecclesiastici, ad eccezione di quelli appartenenti alle parrocchie: legge estesa dipoi coll'altra del 17 agosto 1870 ai beni delle fabbricerie, dei santuarii, degli oratorii. Non era tutto il disegno proposto come *urgentissimo* dall'on. Ricciardi il 31 gennaio 1866, il quale avrebbe voluto sopprimere addirittura arcivescovadi, vescovadi, capitoli di cattedrali e colleggiate, prelature, legati pii, ecc.; disegno che trovò opposizione nello stesso Minghetti e che Mons. Ghilardi di Mondovì disse « satanico in ogni sua parte e di estrema ruina a tutta la nazione ».

Era però un passo molto ardito a primo aspetto si sarebbe detto che la legge era vantagiosa al clero, liberato dalle noie della gestione dei beni immobili; o almeno si sarebbe ritenuta punto nociva, per ciò che ai beni tolti, veniva sostituito un corrispettivo in rendita dello Stato. La conversione si diceva poi, doveva essere quanto mai vantaggiosa al pubblico bene, come quella che ridonava al commercio un'ingente massa di beni, essendo stato l'accumularsi della manomorta immobiliare, a giudizio del Saredo, non ultima causa della nostra inferiorità agricola.

Ma sarà necessario ch'io mi fermi a discutere i vantaggi scaturiti da questa conversione? — Mi sia dunque permesso invece di cercarne il vero scopo.

Lo scopo era duplice: il primo era di intromettere il laicato nell'amministrazione dei beni ecclesiastici; l'altro certamente peggiore, era di far del beneficato un *salariato* alla mercè dello Stato. Fu infatti questo, come abbiam veduto, il concetto che si ebbe del beneficato, quando si voleva sostenere la legalità della *perequazione beneficiaria*. E questo concetto è egregiamente illustrato da un vigente giurista liberale, che scrive: « Dallo avere legate le sorti del clero a quelle dello Stato, siffattamente che il primo possa per disgrazia-

tissima avventura trovarsi privo *degli interessi della rendita*, quando lo Stato medesimo non potrà soddisfarlo, può avvenire *un effetto politico favorevole al Regno d'Italia*, in quanto colla unificazione degli interessi materiali fra la gerarchia religiosa e lo Stato, *possa aver termine la guerra che la prima muove alla politica unità.* »

Ed è perciò che questa conversione vuolsi ora estendere agli stessi beneficii parrocchiali.

Un giorno il governo ateo diminuirà o anche toglierà del tutto la rendita inscritta e il Clero si troverà in asso; checchè ne abbia pensato lo scaltro Depretis, che nel 1888 disse questo nostro timore un « sospetto ingiurioso ed insano ».

Il progetto Ricciardi, rifiutato nel 1866, non doveva essere del tutto messo da banda; *quod differtur*, dice un noto adagio, *non aufertur*.

Al 22 marzo 1867, il Re aprendo il Parlamento invocava che s'attendesse con senno all'opera riparatrice; perchè i popoli amano e pregiano le istituzioni in ragione dei benefizi che ne traggono. E difatti al 10 aprile, Rattazzi, presidente del nuovo ministero proponeva la *soppressione* di molti istituti ecclesiastici.

La voce che si era levata a difesa del diritto venne soffocata: e mentre, come ci riferisce Cesare Cantù nella sua *Cronistoria dell'Indipendenza italiana* (V. III. p. 741), si dava licenza a Mancini di tenere un discorso di sei ore « tutto nelle idee di Febronio e del Giannone », si prescrivevano a chi parlava contro la legge, non più di dieci brevissimi minuti.

Intanto che si discuteva, i banchieri tentavano grossi affari sui beni ecclesiastici, come già li avevano tentati nel 1866 Dumanceau e l'ebreo Rotschild (V. Cantù, op. cit.).

La nuova legge sopprimeva le abbazie e priorati senza cura d'anime, i Capitoli delle Chiese ricettarie, le commende, le cappellanie laicali; sopprimeva i benefizi semplici, ossia senza cura d'anime annessa per fondazione; e all'art. 2.° i canonicati, i benefizi e le cappellanie de' capitoli delle Cattedrali che non siano di libera collazione o di patronato ecclesiastico; che se di tal natura, non voleva fossero più di dodici i canonicati e più di sei gli altri benefizi.

La legge veniva approvata dai deputati con 204 voti contro 58 e dal Senato con 113 contro 84.

§ 8.

La destinazione dei beni degli ordini religiosi e degli altri enti soppressi.

Qui naturalmente nasce in tutti il desiderio di sapere qual sorte toccasse ai beni delle corporazioni religiose e degli altri enti ecclesiastici soppressi.

Una *Cassa Ecclesiastica* istituita nel 1855 — alla quale successe poi una *Amministrazione centrale del Fondo pel culto* (Legge 7 luglio 1866), dipendente dal Ministro dei culti (Dic. 30 sett. 1869) — raccolse i beni mobili dei Conventi soppressi, e l'equivalente degli immobili passati al Demanio; mentre i Comuni (L. 7 luglio 1866, art. 19) succedevano nei beni che erano dalle Corporazioni erogati per la beneficenza e l'istruzione, e nel possesso (art. 20) degli edifizi monastici da adibirsi o come erano o nel prezzo equivalente, pei medesimi scopi dalla legge riconosciuti e conservati.

Anche le sostanze degli altri enti ecclesiastici soppressi passarono al Fondo pel culto; lo Stato però incominciò ad imporre come quota ereditaria una tassa straordinaria del 30 0|0; e non solo sul patrimonio, ma sugli stessi assegni creati dalla legge di soppressione in favore degli investiti. « Il *deficit* allora, scrive lo Scaduto (1), massime per la nuova guerra del 1866, sempre persistente, obbligò il governo a decampare un po' dagli scopi puramente economici e morali della soppressione e conversione. » Fu tutta bontà dello Stato se non assorbì la rimanente sostanza, limitandosi a una « riforma degli istituti ecclesiastici » anzicchè passare, come scrive l'Olmo (op. c. p. 366) a una *confisca* demaniale *la quale del resto avrebbe avuto giustificazione nelle gravi strettezze del bilancio nazionale »;* quasi tocca alla Chiesa riparare coi suoi beni gli immensi sperperi del pubblico denaro che ha fatto e fa uno Stato! in realtà è appunto la confisca o qualche cosa d'equivalente cui mirava lo Stato.

I beni dei conventi non risultavano alla fine che dalle spontanee donazioni fatte dai fedeli e dei patrimonii e delle doti di coloro che, entrando nel Convento, rinunciavano alle loro sostanze per attendere

(1) *Diritto Eccl. vig. in Italia,* Torino, 1893 — II ed., V. I, p. 19.

al loro perfezionamento morale. Ora lo Stato assegnò in favore dei membri delle corporazioni una pensione, dapprima proporzionata alle rendite della casa soppressa, poi, — perchè non doveva essere un « corrispettivo dei beni appresi » e doveva darsi solo » per misura di convenienza — fissa secondo l' età del religioso al momento della soppressione.

Così mentre sembrava riparare all'ingiustizia delle sue appropriazioni, lo Stato rendeva più facile l'assorbimento della intera proprietà; perchè le pensioni ai religiosi, come gli assegni agli investiti di enti soppressi, andavano man mano estinguendosi colla morte dei pensionati, e coll'accettazione d'uffici pubblici retribuiti a carico dello Stato, o coll' entrare al possesso di benefici, anche non incompatibili. Ma quel che è peggio, lo Stato, mentre sembrava riparare alla ingiustizia, feriva un'altra volta la Chiesa. Questa infatti non riconosceva nei religiosi, che avevano emessi liberamente il voto di povertà la capacità di possedere; onde l' atto dello Stato non poteva essere per la Chiesa che il tentativo di rendere praticamente impossibile l'esercizio dei consigli evangelici, di distruggere affatto la vita monastica, violandone gli stessi essenziali elementi, di rendere più facile e proteggere l' apostasia di coloro cui i sacri giuri erano divenuti, per loro colpa, troppo pesanti.

Gli enti soppressi avevano degli oneri religiosi. Questi passarono al Fondo pel culto; ma essendo stata l' eredità falcidiata dalla tassa del 30 0|0 in favore del demanio, vennero non sappiamo con quale autorità ridotti; anzi si stabilì, come massima, che il fondo del culto *non era tenuto* all'adempimento degli oneri religiosi *nel modo specifico voluto dai fondatori:* ma poteva impiegare le rendite degli enti soppressi « in modo più conforme *alle mutate condizioni dei tempi,* » e si negò agli oneri religiosi ogni assistenza di garanzie reali di ipoteca e di privilegio (Leg. 1867, art. IV ultimo alienaz:).

Al fondo pel culto si accollarono le spese di culto che dovevano sostenersi a spese dello Stato, delle Provincie e dei Comuni (eccettuate quelle provenienti da diritto di patronato, o da contratti bilaterali). E come ciò non bastasse, il Fondo del culto dovè pagare allo Stato un contributo annuale « in acconto dei diritti spettanti allo Stato sul patrimonio delle corporazioni soppresse; » contributo che per legge 30 luglio 1892, num. 117, era di tre milioni, e che per

decreto reale da convertirsi in legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1892, venne elevato a datare del 1.° luglio 1893, alla somma di L. 3,500,000,

Non voglio qui spingere indiscreto lo sguardo, ed esaminare come in realtà avvantaggiassero i beni ecclesiastici in mano all' amministrazione *laica* dello Stato. Mi sono prefisso semplicemente di discutere la legislazione, di rilevarne lo spirito anticattolico; non di narrare quello che alcuno vorrà attribuire ad esclusivo difetto degli uomini: i quali se sono così tentati a prevaricare davanti all'oro profano, immaginate come lo saranno quanto toccano l'oro della Chiesa. Sono troppo note del resto certe statistiche e però non è mestieri spendere parole.

§ 9.°

Tributi, Opere Pie e Confraternite.

La brevità impostami non permette ch' io mi fermi ad esaminare quanto alla proprietà ecclesiastica, i *gravi tributi* che lo Stato ha imposto sui beni degli ecclesiastici conservati; la tassa del 30 0[0 pei Seminari, canonicati e benefici non parrocchiali, colla quale un terzo del patrimonio è devoluto allo Stato « come rimedio, si disse, al favore ingiusto per cui il patrimonio ecclesiastico erasi sottratto per lungo volger di tempo al pagamento dei pubblici tributi: » la quota di concorso, la fondiaria terreni e fabbricati (Leg. 15 aprile 1851), le tasse di ricchezza mobile, di mano morta, di passaggio, di bollo Nemmeno prendo a esaminare le leggi e i regolamenti coi quali lo Stato a sè rivendicava *l'amministrazione di tutti i beni ecclesiastici vacanti*, per mezzo de' suoi *Economati* e *sottometteva al suo giudizio ogni atto importante di amministrazione da parte degli investiti.* Queste leggi non sono che conseguenza dell'aver lo Stato attribuito a sè la tutela (Decr. 26 sett. 1860), anzi la stessa pertinenza della proprietà ecclesiastica.

Ricorderò solamente, come note a tutti, le più recenti leggi: del 14 luglio 1887, che aboliva le *decime sacramentali* e del 17 luglio 1890, detta delle *Opere Pie.*

Nel Piemonte le decime erano state abolite fino dal 1850.

Quanto alle Opere Pie, con una legge del 1862, s' incominciò a sottrarre alla vigilanza dell' autorità ecclesiastica, sottoponendo invece a quello dello Stato, le Confraternite che avevano scopo di beneficenza.

Poi nel 1867 la legge di liquidazione dell'asse ecclesiastica sottopose alla vigilanza governativa anche quelle che avessero scopo esclusivo di culto. Al Vescovo, si disse di lasciare la vigilanza quanto allo spirituale; ma così limitata che si giunse a non riconoscere come legittimo lo scioglimento del Consiglio d'una Confraternita, per gravi ragioni decretate da un Vescovo (1).

La vigilanza governativa su questi enti religiosi non era però, sufficiente per la Stato. Si voleva la soppressione delle Confraternite per pretesi motivi « sociologici »; l'essere cioè causa di scandali, fomentatrici di superstizioni, di risse, di gelosie per precedenze, ecc. Che certi disordini di fatto avvenissero non si può negare; ma che si dovesse venire a una abolizione, e a una abolizione, contro la volontà espressa della Chiesa, era irragionevolezza e prepotenza. Irragionevolezza, perchè quanto il fine dell'associazione era santo, quale infatti era la pratica della religione e delle opere buone, si dovevano togliere gli abusi, provvedendo a una riforma; ma non si doveva distruggere l'associazione stessa; prepotenza, perchè lo Stato veniva a disporre di cose d'ordine spirituale nelle quali la competenza spettava alla Chiesa. Ma questi non erano che pretesti.

In realtà come si era strappata alla Chiesa la beneficenza, essendo appunto questo lo scopo costante della legislazione in questa materia, così si volevano occupare anche gli altri beni delle Confraternite destinati al culto e considerati come superflui (Scaduto op. c. p. 598). Onde fin dal 1864 il progetto di legge Vacca-Sella, con soppressione della corporazioni monastiche, proponeva anche quella delle « Confraternite e in generale di tutte le fondazioni alle quali sia annesso un peso o servizio ecclesiastico » (art. 6). Il che avvenne pure nel 1567 e nel 1870 (progetto di legge per la conversione dei beni immobili delle fabbricerie).

Nel 1888, la legge 23 dicembre sulla pubblica sicurezza imponeva degli oneri di beneficenza alle Confraternite; comprese quelle che

(1) *Cassazione di Roma*, 26 maggio 1879, Meloni, ecc.; Scaduto, p. 575.

avessero scopo esclusivo di culto, purchè con figura giuridica di ente morale (art. 8). « Al mantenimento degli individui inabili al lavoro concorreranno..... le altre Opere Pie e *Confraternite* per quanto le rendite degli enti medesimi non siano destinate a scopo di speciale beneficenza, » Il decreto reale 19 nov. 1889, n. 6535, ne determinava le norme. Nel 1890, 12 gennaio, un r. decreto dava ai prefetti facoltà di compilarne al medesimo scopo un elenco.

Venne finalmente la legge 17 luglio 1890, che « *trasformava* » le confraternite « pure, o se miste *per la parte destinata al culto* » in « istituti di beneficenza » (art. 91), quando « sia venuto a mancare il fine » o « se il fine loro o di altri instituti simili più non corrispondesse ad un interesse della pubblica beneficenza, p. es., le doti per monacazione » o siano diventate *superflue.* » Nello stesso tempo escludeva dalle Congregazioni di carità gli ecclesiastici in cura d'anime e i membri dei capitoli e delle collegiate.

La legge poi 20 luglio del 1890, *indemaniava* le Confraternite romane per sgravare il bilancio del Comune di Roma incapace, per lo sperpero fatto delle sue sostanze, a sostenere le spese della beneficenza.

§ 10.°

Placet *ed* Exequatur *in Italia.*

Non posso tralasciare di parlare di un altra famosa legge, dico quella del 25 giugno 1871, colla quale ogni provvisione beneficiaria della ecclesiastica autorità era sottoposta al *R. Placet* o al *R. Exequatur.* Altrove parlammo del *Placet* ed *Exequatur* nel campo giuridico-storico del Diritto pubblico Ecclesiastico, quì ne parliamo in rapporto alle vigenti leggi civili d'Italia.

Si noti che fino dal 25 aprile 1848 il Piemonte aveva decretato il Regio *Exequatur* sulle provvisioni di Roma, richiamando in vigore editti riprovati da Clemente XI e da Benedetto XIV e dimenticati.

I liberali si vantano d'aver rinunciato all'*exequatur* sulle bolle e sui documenti dottrinali pontificii e di aver abolito il giuramento dei Vescovi colla legge 13 maggio 1871; si vantavano per ostentare il loro grande rispetto alla libertà e indipendenza della Chiesa. — Ma

basta la loro legge? No; proprio no. Lo Stato co' suoi *Placet* viene ad inceppare uno degli atti più delicati e più importanti della Chiesa, qual'è la scelta dei suoi sacri pastori.

Si son vedute perciò, in questi ultimi tempi, fino a venticinque diocesi, anni e anni orbe dei loro Pastori; i quali allora solo potevano finalmente por piede nelle loro sedi, quando la Chiesa si rassegnò a straordinarie concessioni.

Ma lo scopo antiliberale di questa legge non si era nascosto. É di assicurarsi, dicono, che negli investiti sia non solo la moralità comune, ma ben anche la *moralità politica*; che, cioè, abbiano il senso del rispetto dovuto alla autorità legittimamente costituita. « E' un'arma, così l'Olmo (op. cit.), di *natura politica* nelle mani del governo, per la difesa dell'ordine pubblico e dell'osservanza delle leggi. »

Ma perchè la Chiesa non investerebbe mai dei suoi beneficii, uomini che cospirassero contro ciò che è legittimamente costituito, secondo la legge di Dio, così è chiaro che lo Stato tende con questo regio *Placet* ed *Exequatur* a far insediare nei beneficii, ecclesiastici che direttamente, positivamente o negativamente favoriscono anche quelle imprese che la legge di Dio e della Chiesa condanna.

Per sostenere questo diritto si volle distinguere l'ufficio dal benefizio, e si disse sul primo che è spirituale, l'autorità doveva senza dubbio competere alla Chiesa; ma sul beneficio che è temporale, l'autorità spettava allo stato; orbene si conchiuse l' *exequatur* riguarda apputo la rappresentanza dell'ente morale e la temporalità; non l'ufficio, dunque... Ed è appunto lo Scaduto che lo assevera dalla sua Cattedra in tono dittatorio, ch' è il terrore della studentesca. Ma, egregio professore, la distinzione è semplicemente inutile.

Chi non vede che pretendere un diritto sul beneficio è necessariamente pretendere un diritto sullo stesso ufficio? Chi non vede che l'uno è ordinato all'altro e tra loro sono almeno praticamente connessi.

Del resto la Circolare gov. ott. 1876, ordina ai procuratori generali di non placitare le provvisioni dei Vescovi non civilmente riconosciuti. Ebbene le provvisioni dei vescovi appartengono all'officio. Dunque in sostanza l' *Exequatur* abbraccia non solo il beneficio, ma anche l' officio. E' pur vero che secondo lo Scaduto sarebbe valida la nomina di un beneficiato minore (Consiglio di Stato 28 febb. 1872,

contro la nota del Ministero dei culti 24 febb. 1872); perchè « per) motivi politici si è concepita come atto della *potestas ordinis* e non *potestas iurisdictionis* la provista dei benefici » (V. I, p. 237, II. ed.

Veramente non si comprende come « i motivi politici » possono bastare a mutare la natura delle cose. Il professore ord. di diritto ecclesiastico alla Università di Napoli, che intende per *potestas ordinis* e per *potestas iurisdictionis*. Fino ad oggi la provvista dei beneficii fu sempre considerato come *atto di giurisdizione*; nè può essere che tale. Per essa infatti il parroco non riceve nessun carattere sacramentale o speciale consacrazione; ma semplicemente una *giurisdizione ordinaria in foro interno* sui fedeli della parrocchia cui è preposto.

E così lo Stato che proclama la sua separazione dalla Chiesa: di fatto viene ad esercitare il suo potere nell'orbita stessa della giurisdizione spirituale!!! Avendo perciò l'*exequatur* questo carattere speciale di violazione della giurisdizione che spetta alla Chiesa, si dubitò giustamente se fosse lecito il farne richiesta; potendo sembrare una pratica ricognizione del preteso diritto dello Stato. Onde in Italia l'*exequatur* non si volle domandare fino al 1876, quando la S. Congregazione dell' Inquisizione dichiarò (2 nov. 1876) potersi *tollerare* (« *tolerari posse* ») che i Vescovi e gli altri prelati lo domandassero; solo ad evitare i danni maggiori che alla Chiesa provenivano o per lunghe vacanze delle diocesi e per l' intralcio dell' amministrazione, causato dal rifiuto o dal ritardo di riconoscimento da parte dello Stato.

Giova infine notare, che, quantunque l'antica ragione della distinzione di *Exequatur* e *Placet* non esista più, pure il regio assenso si è conservato nella doppia forma; all'*Exequatur* rimanendo soggetti gli atti della Santa Sede; ed al *Placet* quelli degli Ordinarii Diocesani, così il Calisse, P. 66.

§ 11.°

La legge del matrimonio civile.

Per tenere un certo ordine nella mia esposizione, ho dovuto omettere di parlare di un'altra legge, contro della quale invano la Chiesa ebbe a protestare. Gesù Cristo istituendo i Sacramenti, fonti di grazia,

li ha affidati all'autorità spirituale, cioè alla Chiesa. Gesù Cristo elevò lo stesso contratto matrimoniale alla dignità di vero e proprio Sacramento. I ministri di esso sono gli stessi contraenti; sebbene in forza del celebre capo *Tametsi*, sancito per gravissime ragioni dal Concilio di Trento (sess. 24, c. 1 de Ref. Matr.), perchè sia valido, debba essere stretto innanzi al parroco e a due testimoni.

Fino dal 1850 Nepomuceno Nuitz, chiamato dal Governo all'Università di Torino, insegnava a separare nel matrimonio il contratto civile dal contratto religioso, ossia dal Sacramento. Non valsero le proteste dei Vescovi e del Pontefice a impedire che quel professore divulgasse quegli errori e a ottenere che fosse rimosso dalla cattedra. Come toglierlo se il governo stesso stava appunto preparando un disegno di legge detto *matrimonio civile?*

Nel 1852 il disegno di legge venne presentato al parlamento, e venne approvato dai deputati. Pio IX nella celebre lettera al Re di Sardegna del 19 settembre 1852, esponeva la dottrina cattolica sul matrimonio. « Il potere civile, diceva disponga pure degli *effetti civili* che derivano dalle nozze, ma lasci alla Chiesa di regolare la *validità* tra i cristiani; la *legge civile prenda le mosse dalla validità ed invalità del matrimonio, come sarà dalla Chiesa determinata*, e partendo da questo fatto *che è fuori della sua sfera il costituirlo, disponga allora degli effetti civili.* »

Ai venti dicembre, per un sol voto di maggioranza, quel disegno fu rifiutato dal Senato, e il ministro dovette ritirarlo, proponendosi di aspettare tempi più maturi. E' nel codice Civile del 1865 che noi troviamo posto in non cale il diritto della Chiesa sul Sacramento del matrimonio.

L'art. 93 che dice « il matrimonio *deve* essere celebrato nella *casa Comunale* dinanzi all' *Ufficiale dello stato civile* del comune, ove uno degli sposi abbia domicilio o residenza » ; al 94 dice che « l'uffiziale riceverà dalle parti personalmente, l' una dopo l' altra, la dichiarazione che essi si vogliono rispettivamente prendere per marito e moglie e in seguito pronunzierà in nome della legge che *sono uniti in matrimonio.* »

La Chiesa pone negli *sponsali* una vera obbligazione interna ed esterna di contrarre il matrimonio. E il codice? All'art. 53 dichiara che la promessa scambievole di futuro matrimonio, *non produce ob-*

bligazione legale di contrarlo »; l'unica obbligazione che ne fa derivare è quella del *risarcimento delle spese* fatte per causa del promesso matrimonio » quando vi sia stato atto pubblico o legale scrittura (art. 54).

Finalmente alla Sezione II del Tit. V, non tien conto degli *impedimenti* che la Chiesa ha stabilito, specialmente dell'ordine sacro e della professione religiosa (art. 55-66).

Evidentemente la Chiesa non poteva accettare questa legislazione, che tocca il tesoro prezioso da Cristo affidatole e manomette la stessa dottrina cattolica. La Chiesa tollerò, anzi essa stessa inculcò ai fedeli nella maggior parte restii, a recarsi *dopo* la celebrazione del matrimonio nel tempio, davanti al Sindaco per l'atto civile (1). Ma nello stesso tempo di fronte alle pretese dello Stato dava prova della più grande tolleranza, dovendo custodire la purezza della fede, dichiarava come qualsiasi unione tra Cristiani non santificata dal Sacramento, ancorchè approvata dalla legge civile, non era che turpe ed esiziale concubinato; come i cattolici non devono riconoscere nell'atto civile che una *mera cerimonia* di registrazione, non un contratto dal quale potesse sorgere un vincolo coniugale e neppure tale da equivalere almeno a una *promessa sponsalizia* da *costituirne l'impedimento di pubblica onestà.* (Leone XIII, Decr. 7 aprile 1879).

Questa triste condizione di cose, in materia così pratica, così importante, così delicata doveva presentar occasioni parecchie di attriti, di conflitti, di noie pei parrochi, pei contraenti, per gli ufficiali civili, nonostante le conciliative disposizioni della Chiesa. Un cittadino si vedeva spesso nella necessità o di sacrificare la sua coscienza, la libertà del suo spirito, davanti la legge civile; o di rinunziare a gravi

(1) Nello stesso anno 1865 i Vescovi del Piemonte tenute alcune opportune adunanze pel Seminario di Torino, pubblicarono a questo scopo una Lettera pastorale collettiva al clero e ai fedeli. La stessa S. Penitenzieria pubblicava nel 1866 (15 gennaio) un'istruzione nella quale si legge «..... ad vexationes poenasque vitandas et ob prolis bonum, quae alioquin a laica potestate ut legitima nequaquam haberetur tum etiam ad polygamiae periculum avertendum, opportunum et expediens videtur ut iidem fideles *potsquam matrimonium legitime contraxerint coram Ecclesia se sistant, actum lege decretum executuri,* ea tamem intentione Ben. XIII, Brevi 17 sett. 1746 *redditae sunt nobis),* ut sistendo se gubernii officiali nil aliud faciant, quam *ut civilem caeremoniam* exequatur ». I sinodi diocesani diedero disposizioni conformi alle istruzioni della S. Sede. Il primo sinodo Pavese celebrato nel 1878 da S. E. Mons. Ribolbi, dice: « Hortetur parochus sponsos, ut *qostquam* celebratum fuerit eorum matrimonium, perficiant apud magistratum civilem eam *ceremoniam,* ex qua civiles matrimonii ipsius effectus pendent: *si aut nulla aut levi aliqua causa abnuant, eorum matrimonio non assistant*» (pag. 117)

interessi materiali dei quali veniva spogliato, perchè operava secondo imponeva la sua coscienza e la morale della religione che professava.

Ma tali attriti, e tali disordini a chi si dovevano imputare ? Alla Chiesa? Era dunque la Chiesa che trasgrediva i limiti della sua competenza? Questa ibrida legge del matrimonio civile rende ogni giorno più fosco l'orizzonte del religioso e sociale consorzio con i tentativi di assoluta precedenza del matrimonio civile e con le minacce delle leggi dissolventi del divorzio che finirebbero di scuotere dalle sue granitiche basi quella second'anima della società, qual'è la famiglia.

§ 2.°

Le immunità.

Quantunque se ne parli altrove diffusamente qui occorre farne un cenno in rapporto alle leggi civili d'Italia, giusta l'assunto capitolo.

Presso il popolo ebraico e presso gli stessi pagani le cose destinate al culto e i ministri di questo erano rispettati per sacri, ed ebbero le prime per la loro destinazione, i secondi pel loro ufficio, privilegi ed esenzioni.

Anche nella Chiesa Cattolica le così dette *immunità* tanto reali che personali, avendo fondamento non su d'un semplice diritto positivo, ma sullo stesso diritto naturale, ebbero vigore e furono riconosciute dal potere civile come prima si riconobbe la Chiesa stessa.

La legislazione italiana per essere coerente doveva abrogare anche queste immunità, che sentivano troppo di vecchiume. Infatti spogliata la Chiesa, nel diritto moderno, del suo carattere di Società perfetta e indipendente e suprema, non si aveva più ragione di riconoscere quella giurisdizione speciale ch'essa esercitava nella sua orbita, e dovevano pure cessare quei privilegi che i poteri civili avevano sempre riconosciuto e sanzionato.

La Chiesa come sola ed unica competente giudicava in tutte le cause spirituali: fede, culto, riti, sacramenti, costumi, disciplina; nè solo in queste *puramente* spirituali, ma anche nelle altre che materialmente temporali, per essere connesse intimamente colle prime, consideravansi esse pure *formalmente spirituali;* per es. i benefici, le decime, le questioni funerarie, i cimiteri, ecc.

Giudicava la Chiesa, come sola competente, della validità del matrimonio, della legittimità della prole, intimamente dipendente dalla validità del matrimonio stesso; giudicava dei testamenti, nei quali una causa pia fosse stata costituita erede (1); giudicava dei negozi profani cui fosse stata aggiunta la solennità del sacro giuramento; aveva competenza nelle cause dei pupilli, delle vedove, degli orfani. Solo la Chiesa giudicava dei chierici, in tutte le cause; essi infatti per la loro vocazione e consacrazione, come separati dalla civile società, venivano ad essere sottomessi all'autorità spirituale.

Il magno Costantino nel Concilio Niceno ad alcuni Vescovi che porgevano querele contro altri Vescovi, rispose: « Voi non potete essere giudicati da nessuno, perchè siete riserbati al giudizio di Dio », e alludendo alle parole del Levitico: *Dii estis*; « voi siete chiamati Dei e non potete essere giudicati dall'uomo. » Per lunga pezza il potere civile rispettò la giurisdizione che la Chiesa aveva sulle cause spirituali e sui chierici, e prestò il suo braccio per l'esecuzione delle sentenze. Il Piemonte nel 1850, incitato dall'esempio di altre epoche vicine e di altre vicine nazioni, colla legge Siccardi, aboliva *il foro ecclesiastico* come per le cose spirituali, così per le persone ecclesiastiche. Nel 1871 la legge 13 maggio, toglieva agli atti dell'autorità ecclesiastica « ogni importanza civile ed ogni forza di esecuzione coatta,» lasciando alla Chiesa di poter pronunciare le sue sentenze in materia disciplinare, ma come *arbitro volontariamente eletto*, e di giudicare nel solo *foro interno* della coscienza nel Sacramento della Penitenza. Come se Cristo costituendo la Chiesa vera e perfetta società d'ordine interno e esterno non le avesse puranco conferita una *esterna* giurisdizione con forza coattiva. Disconosciuta l'immunità della casa di Dio e della casa dei morti, cioè del tempio e dei cimiteri, sconsacrati, profanati, scoronati della Croce del Redentore (2), — non dovevasi violare anche ogni immunità delle sacre persone? La legge 20 marzo 1854 sul *reclutamento militare* (art. 98, 99 e art. 507 Reg., 31 marzo 1854), ammetteva l'esenzione, poi veniva tolta coll'altra legge 27 maggio 1869,

(1) Aless. III Cap. Relatum 11 de Testam.

(2) Il Codice civile non riconosce cose sacre Cassaz. 5 feb. 1887). Il nuovo Codice penale non ha ammesso l'art. 621 del vecchio Codice che dichiarava luoghi sacri per gli effetti penali le chiese o cappelle pubbliche, le sagrestie, ecc. Non godono che quelle esenzioni che gli articoli 432, 433, 434 del Codice civile concedono a qualunque proprietà demaniale.

la quale strappava il giovine levita dal Seminario dove era gelosamente cresciuto e custodito dalla Chiesa, per gettarlo in mezzo alla corruzione di una caserma (1).

Nessuna protezione veniva concessa in conformità al privilegio del *canone* (2). Questo tutelava la persona fisica del chierico come il privilegio del *foro* tutelava la morale. La legge civile vietava di far ingiuria o violenza ai chierici sotto minaccia di pene più gravi di quelle comminate per le offese ad altri cittadini.

Il nuovo Cod. pen. (art. 207) enumerando le persone che per gli effetti della legge penale sono considerate come pubblici ufficiali, non fa cenno degli ecclesiastici. Un'ombra soltanto di questo privilegio si può forse scorgere all'art. 142, dove a tutelare la libertà di culto, aumenta d'un sesto la pena per delitto commesso in dispregio del culto contro un ministro, nell'esercizio o causa delle sue funzioni. Vi abbiamo invece gli art. 182, 184 contro gli « abusi dei ministri dei culti, » che sono quanto si può concepire di più antiliberale. Anche il privilegio di competenza (3), che per la dignità dell'ordine sacerdotale vietava si spogliasse del tutto e si incarcerasse, tranne determinati casi, il chierico incapace senza sua colpa, a soddisfare i suoi debiti — è considerato come abolito, se non riguardo al titolo di *patrimonio,* almeno rispetto al beneficio, avente, come dicono, natura di *stipendio.* La Chiesa volle che i suoi ministri si astenessero dall'esercizio di certi uffici secolareschi. Lo Stato se alcune di queste prerogative, tollera, esonerando così gli ecclesiastici dall'ufficio di *giurato* (L. 8 giugno 1874), di *notaio* (L. sul Not. R. D. 23 maggio 1879) e stabilisce delle incapacità, e specialmente, ma con diversi fini della Chiesa: l'incapacità elettorale passiva per gli ecclesiastici aventi cura d'anime o giurisdizione (L. 21 settembre 1572 e 10 febb. 1889) — non riconosce altre esenzioni sancite dalla Chiesa, p. es. dall'ufficio di tutela e protutela (V. Cod. civ. 272, 273).

(1) Vedi legge 19 luglio 1871 sul Recl. per gli alunni del Seminario di 2. categoria, Scaduto, pag. 174.

(2) Così detto dal canone del Concilio Later. « Si quis suadente diabolo violenta manu etc. »

(3) Cap. Odoardus (3, X de Sol.).

§ 13.°

L' istruzione e la beneficenza.

Fino dal 1848 ai Vescovi e Sacerdoti toglievasi ogni diritto sulle Università e sulle scuole pubbliche e private; proibivasi di sottoporre alle approvazioni dei Vescovi le tesi da difendersi nei pubblici esami, per lasciar così libero ogni errore; e decreti del 28 ottobre 1860 e 17 febb. 1861, derogavano alla legislazione borbonica che riconosceva i Sacerdoti di diritto, capi delle scuole. Lo Stato voleva impedire ogni influenza diretta o indiretta che la Chiesa potesse esercitare sull' educazione.

Ma quel monopolio che gelosamente temeva avesse a prendere la Chiesa, lo Stato, conculcando ogni legittima libertà d' insegnamento, usurpò, con quel vantaggio dell' istruzione pubblica, che ognuno può ben attestare. E come dall' istruzione, così dalla *beneficenza* gli ecclesiastici dovevano essere esclusi; abbiamo già vedute le leggi sulle Opere Pie, e specialmente l'ultima del 17 luglio 1890.

Si sperava in questa maniera di togliere alla Chiesa i mezzi per esercitare quell'azione benefica sui popoli che ne conciliò mai sempre la gratitudine e l' amore, e rese più facile la sua missione altissima. Ma i popoli non tardano a vedere dove veramente la verità trova il suo palladio, dove la carità apre le sue braccia materne. Cristo nella sua Chiesa sarà sempre la luce e la vita dei popoli!

§ 14.°

La condizione giuridica del Pontefice.

E' il Capo della Chiesa, il Romano Pontefice in quale giuridica condizione lo si è costituito? L' immunità personale del Romano Pontefice ebbe la sua attuazione, la sua garanzia in quel potere temporale che le soavi disposizioni della Provvidenza fecero sorgere, e sostenere di fronte alle ambiziose brame dei potenti. Nessun trono vide volgere tanti secoli, cadere tanti troni, frangersi a' suoi piedi tante armi. Ma gli eloquenti insegnamenti del passato e ogni principio di

legittimità, di diritto dovette tacere di fronte alle pretese del *diritto moderno.*

Questo non poteva tollerare che in mezzo alla civiltà del secolo ventesimo, esistesse un *Governo teocratico!* E i popoli, che sotto lo scettro pacifico di un Pontefice trovarono ricchezze e prosperità, rinnegando il passato, dovettero dire sotto pena di passare per nemici della loro patria, che quella sola forma di reggimento, quella sola maniera di *unità* nazionale avrebbe condotto a non mai veduta felicità, la quale o l'ambizione o la setta avevano concepita e imposta.

Se si voleva distruggere la Chiesa, dovevasi forse rispettare il Papato, che è il cuore della Chiesa?

Spetta allo storico narrare il lungo lavoro di raggiri, di inganni, di tradimenti, di violenze per giungere a spogliare il Pontefice della sua *Sovranità.* Trentadue anni bastano a dimostrare sufficientemente che il Papa trovasi « *sub hostili dominatione* » e a farci conoscere i veri ideali che hanno guidato la politica degli ultimi cinquant' anni.

Dopo il 1870 la posizione giuridica del Pontefice è determinata da una legge detta delle *guarentigie* (13 maggio 1871). L'indipendenza del Pontefice nell' esercizio del suo alto ministero spirituale che si estende a tutte le nazioni, era prima guarentita della stessa sovranità temporale spogliato di questa, si doveva dare ai popoli una equivalente certezza che il loro Pastore avrebbe goduto di quella pienissima libertà che è indispensabile in chi è Padre di tutti i popoli.

Il Regno d' Italia ha creduto di soddisfare a questa esigenza; appunto colla legge delle guarentigie. Ma, in realtà, questa legge può dirsi vera garanzia pel Pontefice e pei popoli? Si consideri *quello* che concede la legge al Pontefice; si consideri a quanti casi, e gravi, che possono avverarsi, la legge, a confessione anche di molti liberali, non provvede e in essi tornerebbe anzi di impaccio. Si consideri *da chi* la legge procede e *chi* ne deve tutelare l' esecuzione: si interroghi poi la dolorosa esperienza di 32 anni e si risponda! Del resto non sono gli stessi scrittori liberali, anche moderati, che affermano « nessuna ragione poter giustificare *la posizione eccezionale* data al Capo della Cattolicità, il quale non è che il rappresentante e il dirigente di una associazione *privata?* » E la sua abrogazione chiesta con non piccola insistenza, non sarebbe e logica e valida? Benchè dichiarata legge fondamentale dello Stato (Consiglio di Stato, 27 febbraio 1878)

con effetti internazionali, non ritiene la natura di legge *interna?* Perciò il Pontifice non la volle riconoscere, rifiutando e la dotazione e i vantaggi che offriva; e neppure, almeno esplicitamente, la riconobbero gli altri Stati. Si dice che senza *poter temporale* il Papato ha continui trionfi, e che il suo splendore non fu mai sì grande. Davvero, è molto acuta l'obbiezione! Certo, la potenza morale del Papa è così grande — essendo divina — che anche senza armi e senza territorio, sa esercitare sugli Stati una meravigliosa influenza: e in sua mano sono i destini dei popoli e delle nazioni. Ma non è punto logico il volerne trarre per conseguenza che si debba appunto all'essersi al Pontefice strappata la corona di Re. Ma di questa importante questione ne parleremo più diffusamente quando, enumerando i diritti derivanti dal Primato del R. Pontefice, tratteremo del suo Principato Civile.

§ 15.°

Rimane ancora una legislazione ecclesiastica!

Ma rimane l'art. 1.° dello Statuto, il quale dice: « La cattolica, apostolica, romana è la sola religione dello Stato. Tutti gli altri culti ora esistenti sono *tollerati* conformemente alle leggi ». Ebbene questo articolo può dirsi lettera morta: esso ponendo la prevalenza di un culto sopra gli altri s'oppone, dicono, a quella uguaglianza giuridica posta a base dello Stato liberale: onde anche in forza di successive leggi ha perduto il significato che a tutta prima sembra avere. Così la legge 21 aprile 1861 non parla di culti *tollerati,* ma di culti *ammessi.* Perciò l'interpretazione del detto articolo si limita a ciò che in una cerimonia pubblica, se lo Stato crede di adibire i ministri del culto, si servirà di quelli della religione cattolica!

Lo Stato ammette ancora alcune, almeno, delle feste della Chiesa (L. 23 giugno 1874 e i diversi Codici); il giuramento religioso, sebbene la formola sia stata modificata così da prescindere dall'osservanza di qualsiasi confessione (L. 30 giugno 1876); alcune prerogative ed esenzioni degli ecclesiastici, una preminenza d'onore per la S. Sede e i suoi rappresentanti, pei Cardinali e i Vescovi, l'indissolubilità del matrimonio; una proprietà ecclesiastica: insomma ha ancora una legislazione ecclesiastica.

E' vero; ma tutto ciò non basta proprio a consolarci.

Perchè se si dichiara che la Chiesa non è ancora costretta a vivere nei limiti del *diritto comune* come qualunque altra privata associazione, ciò spiegasi unicamente dal fatto che « lo Stato italiano si trova, come dicono, in uno stato di transizione; onde non si è ancora interamente emancipato dalla osservanza dei culti in genere e fra i diversi mantiene in onore quello che appartiene alla maggioranza dei cittadini » (1). Esclamava infatti Minghetti: Come storicamente si è fatta l'unione della Chiesa collo Stato, così, se non storicamente, può disfarsi!

§ 16.°

« *Instauratio ab imis fundamentis.* »

Ma quest'epoca di transizione ormai è quasi del tutto passata, e alle leggi ostili già date, altre leggi si vogliono aggiungere spogliatrici della Chiesa. Nelle ultime lotte elettorali abbiamo udito le dichiarazioni di guerra fatte dagli uomini stessi che seggono al potere, o vi hanno gran parte.

Zanardelli ad Iseo invocava « una vigile e risoluta tutela delle prerogative dello Stato, dei diritti supremi della potestà civile per difendersi da ogni usurpazione, e impedire che il potere spirituale rivolgasi in offesa della nazione » e così secondo Zanardelli l'oppresso e la vittima è lo Stato, non la Chiesa spogliata! Onde vuole che lo Stato si difenda « coll'eventuale diritto di revoca dei *placet* ed *exequatur* ».

Alle parole di Zanardelli fecero eco l'ex ministro dei culti Bonacci, il quale dichiarava che contro « il sacerdozio *degenere e malvagio* che dimentico dei suoi doveri e della sua missione di carità e di concordia offende le leggi, vilipende le istituzioni, si fa seminatore di scandali, lo Stato ha tre armi: 1.° L'azione penale, in base agli art. 182 seg. del Cod. Pen., 2.° Il sequestro della temporalità, regolato dalle leggi; 2.° La revoca degli *exequatur* e dei *placet* ». E per temperare l'asprezza delle dichiarazioni promette, come Zanardelli,

(1) Olmo, op. cit. p. 81.

affinchè « il clero minore si identifichi a tutti i sentimenti, a tutti gli interessi della patria italiana, » colla modificazione della legge 7 luglio 1886, un aumento di congrua.

Laggiù nella Trinacria, Francesco Crispi dichiarava che « le leggi del 1866 e 1867 furono politicamente inefficaci e quella del 1871, è un pericolo permanente » Abbisognare perciò « che il Parlamento sciolga il problema da 32 anni indeciso della proprietà ecclesiastica. La Chiesa deve avere una proprietà sua e lo Stato del quale la *Chiesa fa parte* e *nel quale essa vive* deve esserne il *gestore* — e lo Stato deve esserne l' *assoluto padrone*, dando al clero quei *sussidi*, che potrebbero esser necessari all' esercizio del culto? Gli economati e il Fondo pel culto devono esistere o giova sopprimerli? » Invoca quindi la revoca degli *exequatur* e dei *placet*, e grida: « è omai tempo si provveda *instaurando ab imis fundamentis!* » Cioè a dire, demolendo anche quel poco che ancora rimane.

Una vaga invocazione della Trinità, fatta là sul golfo della bella Partenope, non basta ad assicurarci che i propositi del primo ex ministro siano mutati.

§ 17.°

Conclusione.

Davanti a questo quadro del funesto conflitto che divide la nostra diletta patria e le è causa di mali immensi, io credo che debbasi da tutti sentire nel cuore quello stesso senso che il povero contadino, quando esce al suo campicello dopo una terribile grandinata, che veda in brevi minuti distrutto crudelmente tutto il frutto di lungo e pesante lavoro: o dopo che un esercito nemico è passato sulle messi biondeggianti, per i vigneti carichi di grappoli dorati e non vi ha lasciato che la desolazione.

No: non è ad una o all' altra legge che dobbiamo fermarci nello studiare questo conflitto, ma dobbiamo abbracciarne tutto il quadro: l' ingiustizia, la violenza di un atto o di una legge si farà allora subito manifesta e apparirà maggiore, trovandosi la sua preparazione in un' altra ingiustizia e violenza.

E' un procedere calcolato, passo passo, lentamente; ma con una

lentezza che deve assicurare meglio la riuscita dei tristi disegni. E' una vita che s' avanza grado grado, ma schiaccia e non si può resistere.

Davanti a questo quadro si tocca con mano che questo Stato che grida: separazione, separazione, di fatti entra anche violentemente nella Chiesa, e dei diritti sacrosanti ed intangibili di questa dispone con cieco arbitrio; — che questo Stato il quale grida; libertà, libertà, si assoggetta la Chiesa, e minacciata, le impedisce il libero sviluppo e quel meraviglioso espandersi che è proprio della benefica ed inesauribile sua fecondità.

E' perciò necessario un lavoro fermo, costante, illuminato di rivendicazione. Il conflitto cesserà; non perchè i nemici nostri si ricrederanno e deporranno volontariamente le armi; ma perchè dovranno ben cedere, vinti nella lotta che noi sosterremo intrepidi per la Chiesa di Cristo e per il suo Vicario.

Dopo questo schizzo, le quistioni accennate saranno trattate diffusamente nel corpo del diritto, sentendosi vivo il bisogno di un maggiore sviluppo dell' accennata materia, il quale portasse nel campo giuridico, nella dottrina e nella giurisprudenza criterii e sentimenti schiettamente cattolici e nello stesso tempo non difettasse di quella competenza che può derivare non tanto dal modesto ingegno dello autore, quanto dalla pratica e dagli studii con tanta lena intrapresi nel campo giuridico da maestri di color che sanno.

Fine dei Prolegomini.

TRATTATO 2.°

Del Diritto Canonico in ispecie.

Ordinamento scientifico del Dritto Canonico — Del Laicato e del Clericato — Differenza dei fedeli dai Gentili, Apostati, Eretici, Scismatici e Scomunicati vitandi, posizione della Chiesa a loro riguardo.

CAPITOLO I.

Le *persone* costituiscono il primo obbietto del diritto e taluni anche affermano che fosse l'obbietto unico. Di fatti il diritto esiste per le *persone*. Perciò il diritto è personalissimo, come ben lo denomina la scuola Alemanna. E questo concetto trova il suo primo germe nelle *Istituzioni* di Giustiniano, ove s'insegna, come punto di partenza: *Parum est jus nosse, si personae quarum causa statutum est ignorentur.* Le decretali di Gregorio IX, divisero la materia del Diritto in cinque libri: *Judex, Judicium, Clerus, Connubia, Crimen.*

Questa pare la prima forma sistematica seguita poscia per lungo tempo dalle accademie. La introdusse il Preposto di Pavia nel suo *Breviarium* o *Compilatio prima*, derivandola dalla legislazione Giustinianea. Più antica fu la divisione in *Persone, cose* e *giudizii* ricavata dalle *Istituzioni* di Giustiniano. Ma il Burcardi, Savigny ed altri moderni censurano l'anzidetta divisione, perchè contempla la sola materia del giure, ma non l'evoluzione delle relazioni giuridiche. Convengono però essere quella partizione conforme alla realtà delle cose ed allo spirito scientifico-pratico dei Romani Giureconsulti, comunque non fosse rigorosamente logico. Arbitraria è la disposizione delle Decretali e sminuzza troppo il Diritto. Radicalmente difettosa è l'altra, perchè suppone diritto privato il diritto Canonico, quale era quello che ordinava Giustiniano. A giudizio di *Phillips* la medesima divisione oggidì è abbandonata da tutti. Schenhl classifica il diritto in pubblico e privato, come pure il Cardinal Soglia ed altri. Il *Phillips* divide così il diritto: 1.° G. C. è Re, e la Chesa è il suo regno, ecco il po-

tere di giurisdizione. 2.° G. C. è Dottore, e la Chiesa ne è la scuola; ecco il potere d'insegnamento. 3.° G. C. è pontefice, e la Chiesa è il suo altare, il suo tempio; ecco il potere di Ministero.

Ma chi non vede ch'è troppo mistica questa distinzione e non abbraccia tutta la materia del Diritto?

Noi sforzati da sì gravi autorità, ad abbandonare la vecchia disposizione, sentiremo d' introdurne un' altra che sia chiara, distinta, e corrispondente all'intero Corpo del Dritto che dobbiamo svolgere ed in ciò seguiamo fedelmente un dotto gesuita che gittava i germi di una grande opera Canonica. Jacobson e Richter acutamente dissero che il diritto ha in sè il suo sistema ed ordinamento, e noi però esaminati i fondamenti di tale diritto, scoperte le formali sorgenti d' onde deriva e gli organi e i canali che lo trasmettono, noverate le collezioni in che materialmente si contiene; verremo qui esponendolo con quel sistema che la religiosa società, quale Cristo la fondò, porta in se stessa — E ragioniamo così col Richter e col Cercià: » La Chiesa è un regno, ma regno di Dio sulla terra in rispetto al regno di Dio ch' è nei cieli. Questo è il concetto donde partiremo, questo il centro cui mireranno tutte le nostre azioni. Cristo redime il genere umano, lo chiama alla fede ed alla sociale professione di tal fede, al fine di attuare il Regno di Dio sulla terra. Ma nel fatto non tutto il genere umano abbraccia e professa tal fede. Taluni non entrano come gl' *infedeli*, gl' *idolatri*, *i mussulmani, i giudei;* altri attualmente professano la fede e formano parte del regno di Dio sulla terra, e sono i fedeli; altri professatala una volta, o la rigettano e ripudiano totalmente e sono *apostati*; o la rigettano parzialmente, introducendo l'eccletismo nella fede, lacerandone l'unità del pensiero e sono gli *Eretici;* o finalmente scindono l'unità della carità, sottraendosi alla legittima autorità e sono gli *scismatici.* Di qui è che solo coloro che professano debitamente tal fede formano nel fatto il Regno di Dio sulla terra e sono i *fedeli*, illuminati dallo Spirito Santo, rigenerati e però soli sottoposti ai doveri ed in possesso dei diritti di questa immensa, universale e divina società; nè ciò per estrinseca denominazione, ma per intrinseco principio potestativo, grazia santificante e carattere indelebile. I doveri comprendono la santificazione di se medesimi, il culto soprannaturale reso a Dio ed in riguardo di Dio ai santi suoi, la dovuta obbedienza

alla spirituale potestà; la contribuzione pel mantenimento del Culto e dei Ministri.

I diritti in generale sono alla grazia e all'eterna salvezza, ai sacramenti, ai sacramentali, all'istruzione religiosa, ai tesori di questa società, all'orazione pubblica, alle indulgenze, alla comunione dei Santi, ai suffragi, alla sacra sepoltura, ai funerali, agli ospizi di carità cristiana, alla tutela dei poveri e degli oppressi, alla benefica influenza della Canonica legislazione sulle leggi civili, penali, e internazionali. E tutto ciò diremo vita del fedele nel senso della Chiesa, e sarà materia del primo libro.

Questa massa di fedeli per divina istituzione è divisa in due grandi classi Laicato e Chiericato. Ritenuta per diritto divino, l'incapacità della donna a presiedere — *Mulieres in ecclesia taceant* — il Chiericato è fondato sul principio della vocazione ed elezioni dei Chierici, dalla massa comune dei fedeli, siccome dal seno del genere umano è stata chiaramente eletta la massa dei fedeli. Il *Battesimo* è linea di separazione tra gl' infedeli e i fedeli; *l'ordine* è linea di confine tra i chierici e laici — Il Battesimo principio potestativo sull'infedele; l'ordine principio potestativo sugli stessi fedeli.

Da ciò s'inferiscono speciali diritti che mena con sè il chiericato per la speciale elezione; quindi leggi speciali per l'ammissione, incorporazione, educazione, istruzione, ordinazione. Ciò diremo vita dei Chierici nel seno della Chiesa. Ora l'ordine in linea di separazione tra i semplici fedeli e i chierici, include potestà. Ma questa non è in egnal modo partecipata da tutti i chierici, forma bensì una triplice divisione di Vescovi, preti, e diaconi, con un capo comune posto a mantenere l'unità della fede e della carità. Il Diaconato poi per isvolgimento storico dà altri gradi inferiori. Ciò forma l'obbietto del secondo libro cioè: *La Gerarchia della Chiesa.*

Il principio protestativo o l'autorità inclusa nell'*ordine* abbraccia in sè stesso un doppio ufficio e facoltà, l'uno d' illuminare e l' altro di effettuare, ossia il potere legislativo che risponde alla ragione ordinatrice, il potere esecutivo che rappresenta la volontà motrice delle azioni umane. Or questo doppio potere esistente nel Chiericato, derivato da poteri gerarchici, inerente ai gradi diversi, ma non in egual modo partecipato dai membri di ciascuno degli Ordini gerarchici per disposizione del Capo monarchico, ci dà agio di esporre la meravigliosa

macchina governativa: cioè le singole persone giuridico-Canoniche coi loro diritti e doveri che costituisce la materia del 3.° libro, che strettamente parlando chiamiamo *Costituzione della Chiesa.*

Dall' impero e dalla giurisdizione segue il potere giudiziario, il quale in quanto determina la conformità e la difformità dell'azione individuale rispetto alla legge e proporziona la pena alla colpa, è una derivazione del potere legislativo, siccome lo è altresì quando autorevolmente interpetra i casi in ispecie o sentezia sui diritti controversi; in quanto poi procede all'esecuzione della sentenza è parte del potere esecutivo. Foro dunque competente, giudizii e tribunali ecclesiastici, forma di procedura derivati dall'intima natura della Chiesa e secondo tale idea modellati, questa è la materia del 4.° libro che chiameremo: *Potere Giudiziario della Chiesa.*

Da ultimo l' ordine sacro segregando il chiericato dal laicato e conferendo potestà, lo addice interamente al bene della religiosa società da una parte, e dall'altra lo pone nell' impossibilità di provvedere ai suoi bisogni materiali. Quindi diritto dei Chierici di vivere dei beni dei fedeli; però necessità della Chiesa di possedere beni materiali come condizione indispensabile alla materiale esistenza dei sacri ministri e quindi anche della Chiesa. Finalmente modi di acquistare i detti beni e di conferirli ai sacri ministri, privilegi annessi, amministrazione di essi; e Diritto vigente. Questa vasta materia forma l'obbietto del 5.° libro del nostro diritto che chiamiamo: *De Rebus.* »

CAPITOLO II.

Definizione e divisione generale delle persone — Della schiavitù — Del Clericato e del laicato ed altre persone giuridiche.

La prima significazione di persona vale maschera, ossia l'immagine appropriatasi di qualcuno, le cui parti si rappresentano in teatro. Perciò questo nome passò a significare le qualità che dagli uomini si rappresentono nel gran teatro della vita. Nel linguaggio giuridico poi persona significa o l' uomo con la sua libertà, con i suoi doveri e diritti, considerato nella famiglia o nella città a cui appartiene, e di qui la divisione di liberi e servi; ovvero l'uomo nel semplice stato

naturale senza diritti e senza poteri, senza famiglia e senza cittadinanza e sotto questo riguardo anche ai servi fu dato il nome di persona. Nella Chiesa di G. C. e nella sua legislazione non può essere ammessa la prima divisione di servi e di liberi *non enim est distinctio Iudaei et barbari*, come dice l' apostolo. Epperò solo le minori divisioni, per es. tra legittimi ed illegittimi, tra maggiori e minori, puberi ed impuberi etc. ammessi dal diritto civile, furono ritenute dalla Chiesa. Ma con tutto ciò non potè la Chiesa in un tratto abolire la schiavitù, si perchè non poteva atterrare di un colpo il colosso della legislazione Romana; si perchè non poteva, proclamando la libertà dello schiavo sconvolgere profondamente e forse distruggere l'umana società. Il germe consolatore della carità ammorbidì pian piano i cuori degli uomini verso i loro fratelli e la Chiesa coll' insegnamento, coll'esempio, colle leggi parziali e finalmente col complesso della legislazione trionfò e restituì agli uomini l' antica loro dignità. Ebbe anche la Chiesa gli schiavi, secondo il costume, ma ne migliorò la sorte, riputandoli non servi dell' individuo, ma secondo i suoi principii sulla proprietà, servi della Chiesa.

Ritenne la Chiesa l' impedimento al matrimonio della schiava col libero; ma riconoscendo validi i matrimonii degli schiavi tra loro, li rialzò al livello degli uomini liberi, ne riconobbe la famiglia cioè la culla e il germe della società. S. Paolo dopo avere battezzato lo schiavo Onesio rimettendolo al suo padrone Filemone gli dice di averlo come un altro sè stesso, amarlo come fratello, perchè tutti e due figli del medesimo padre innanzi al quale non v'ha accettazione di persona. Inoltre:

Gli uomini sono distinti fra loro per qualità attinte dalla natura o dal diritto positivo — *Homo natura vocatur: personam faciunt circumstantiae et accidentia* (Gellius lib. 5 noct. attic. cap. 7).

Da questo primo vero dipendono come conseguenze:

1.° Che per legge evvi differenza tra uomo e persona.

2.° Che un uomo si reputa persona quando è capace di esercitare dei diritti.

La sola qualità di uomo non attribuisce necessariamente il carattere della personalità, ossia della capacità di diritto; evvi bisogno che vi si aggiunga lo *status*, la *conditio*. E dicesi *status* la condizione in virtù della quale gli uomini sono suscettibili di diritti nelle civili comunanze.

Sicchè in senso ampio uomo e persona sono sinonimi; inquantochè esprimono la idea unica di un subbietto capace di diritti. Ma in senso stretto dicesi persona chiunque in una nazione è riconosciuto capace di esercitare diritti rispondenti al proprio stato.

Persona est homo in statu quodam consideratus (Instit.) (1).

Premesse queste nozioni discendo alla DIVISIONE DELLE PERSONE. Esse sono *fisiche* o *morali* dette ancora *mistiche.*

Le prime sono tali per natura, e consistono nei singoli individui.

Le seconde sono per *finzione di legge*, ed esprimono più uomini congiunti per un vincolo giuridico in una unità rivestita del carattere della personalità, ossia della capacità di diritto. E perciò van dette *personae fictae.* Tali sono le corporazioni, le comunità, il Fisco. Vedi art. 19 LL. CC. rispondente all' art. 2 Cod. Civ. Italiano. E L. 1ª e seg. ff. de verb. significat.

La testè premessa divisione delle persone è la più ampia e la principale, cui si rannodano tutte le altre suddivisioni e distinzioni che si possono riscontrare presso gli scrittori di diritto civile.

Tuttavia la divisione delle persone che interessa il nostro studio e che è la principalissima nel giuscanonico è quella di Chierici e laici. Chierici da κλῆρος (*sors*) ossia vocati in *sortem Domini*, sono quelli che tengono nella Chiesa un potere, un ordine sacro, o minore; epperò nella chiesa stessa comandano ed amministrano. Laici sono quelli che non hanno alcun potere ecclesiastico od alcun ordine epperò ubbidiscono solamente. A queste due generali categorie bisogna fare alcune osservazioni; e primieramente si chiede se i catacumeni appartengano o no alla Chiesa nella classe dei Chierici. Noi rispondiamo con S. Agostino che essi *spe ac merito*, *non in actu*, vi appartengono. Alla domanda poi se i Monaci ed i regolari appartengano alla classe dei laici o dei Chierici bisogna rispondere più dettagliatamente. Se essi si riguardano nella prima istituzione sono più laici che Chierici, non avendo nè potere nè ordine, quando poi s' incominciò a promuoverli agli ordini vennero annovarati tra i Chierici e chiamati per distinzione Chierici regolari. Però anche dopo quest' epoca

(1) Assai bene dice Marezzol (Dirit. Rom. § 67). Persona nel senso tecnico giuridico della parola dinota un ente che può essere soggetto di diritto, cioè riconosciuto capace di aver dei diritti senza considerare se in realtà ne abbia e quali.

i laici professi di ordini religiosi, che esercitano i bassi ufficii nei monasteri, sono piuttosto laici che Chierici.

Con questi principii dobbiamo stabilire i diversi grandi riconosciuti dalla Chiesa tanto per i laici che per i Chierici. Veramente i laici son tutti uguali in faccia alla Chiesa essendo tutti egualmente figliuoli di Dio, epperò anche i Principi temporali debbono stare a lei soggetti senza pretendere di comandare come che sia. Epperò questi ultimi quasi figliuoli primogeniti e costituiti in posizione migliore che i rimanenti fratelli, possono chiamarsi, e debbono coi fatti mostrarsi sostenitori e difensori della Chiesa e della sua legislazione. Invece i Chierici non sono tutti di ugual grado, che altri sono inferiori. tanto per l'ordine quanto per la giurisdizione, ciascuno di varii gradi di cui uno serve di scala all'altro, senza punto offendere l'unità della Gerarchia della Chiesa. Di cui parleremo nel 2.° Libro.

Ora tornando al nostro intendimento di qual diritto e la distinzione unica ammessa nella società di Chierici e Laici? E' di diritto divino, sicchè l'ordine clericale segregato dal resto dei fedeli è istituzione divina, e ciò tanto evidentemente che deve recare meraviglia essersi potuto rinvenire chi lo recasse in dubbio. Dissi ordine, perchè sotto tal voce conviene al Clericato e la parola *casta* usata da taluni moderni è sciocca, è impropria, è insultante, e Guizot, tuttocchè Protestante, la rigetta nella lezione 5.ª della storia della Civilizzazione d'Europa e dice così: « avvi una voce di che sovente si è fatto uso parlando del clero cristiano e che di necessità io debbo rigettare, è la voce di *casta*. Spesso per dinotare il corpo degli ecclesiastici docenti si è usata la parola casta. Ma questa espressione non è giusta. La idea della eredità è inerente all'idea di casta. Scorrete il mondo... (esempi tratti dalle nazioni dov'è in vigore la Casta...) essa non è che la trasmissione dell'identica situazione, dell'identico potere da padre in figlio... Il celibato dei preti ha impedito che il clero cristiano divenisse una casta. Al che noi aggiungiamo che la Casta è chiusa, la Chiesa è libera ed aperta nell'ammissione nell'ordine clericali di tutti coloro che non abbiano canonico impedimento. Segregatemi Saulo e Barnaba all'opera del Ministero, è scritto negli atti apostolici e tal voce segregazione è usata costantemente nella Chiesa a dinotare la separazione del ceto comune dei fedeli. Or questa separazione si fa per divina elezione: niuno si arroghi l'onore del Sacer-

dozio, ma vi ascenda chi, come Aronne, è chiamato da Dio: dunque la distinzione di Chierico e Laico è di diritto Divino.

Infatti negli atti XX, 28 è scritto: *Attendite vobis et universo gregi in quo vos spiritus sanctus posuit episcopos regere Ecclesiam Dei:* ma la parte regitrice è il chiericato, dunque è da Dio la loro distinzione dal laico.

L' achille degli avversarii è il testo di S. Pietro (1. Ep. 11. 9.) che chiama la Cristianità *regale Sacerdotium.* Ma la Chiesa latina e greca l' intendono come è dovere, ponendo questo testo in accordo con altri luoghi della scrittura per sacerdozio analogico e preso in senso allegorico e largo.

Anche la Chiesa fu chiamata gran sacramento.

Insomma rispetto al genere umano, profano, corrotto, idolatra, e gentile, la cristianità è un sacerdozio, sacro pel battesimo, pei sacramenti pel regno di Dio sulla terra. Ma al disopra di questo comune improprio, vi è il sacerdozio proprio, speciale; e questo è quello che appartiene al Chiericato.

Ma canonicamente parlando qual'è il punto di partenza onde un fedele è chiamato Chierico? — La tonsura che quantunque non sia propriamente ordine, ma inizio dell'ordine, pure è emblema dell' ingresso nello Stato ecclesiastico, nel nome, nelle prerogative, nei privilegi, e nei doveri di Chierico. Dond' è che l' iniziato colla tonsura purchè vesta l' abito Clericale e sia incardinato al servizio di una Chiesa, è Chierico. E quantunque questa denominazione si applichi ai diversi gradi del Chiericato; è della tonsura in poi che tutti genericamente sono Chierici e tutti godono dell' augusta e regale dignità, che apparisce nella Corona della tonsura. Ora, dice bellamente il Cercià, sul fondamento del diritto divino che segrega i Chierici, dai laici, sul fondamento del diritto naturale che alle persone eccellenti si dia onore, rispetto, esenzione; sul fondamento unanime delle genti che onori ed esenzioni hanno mai sempre dato al proprio sacerdozio, le leggi canoniche hanno dotato il Clero di privilegi che lo distinguono dai laici, e le leggi dei re cristiani hanno assicurato il rispetto ai ministri del re dei re, che toglie e dona le corone e gli scettri; hanno loro consetito una posizione sociale confacentesi all' altezza della loro dignità e allo svolgimento della loro benefica azione sulla naturale società. Questo ci apre il campo agli speciali diritti e doveri dei Chierici, che noi abbrac-

ciamo sotto il punto sintetico di vita dei Chierici nel seno della Chiesa di cui parleremo nel 2.° libro.

CAPITOLO III.

Differenza dei fedeli dai gentili, apostati, eretici, scismatici, e scomunicati vitandi; posizione della Chiesa a loro riguardo.

L' apostolo Paolo ha detto: *Deus vult omnes homines salvos fieri, et ad agnitionem veritatis venire.* E' questa dunque la volontà di Dio: la nostra salvezza, *Haec est voluntas Dei sanctificatio vestra:* posta tale volontà di Dio di salvare tutti, ha detto il Cercià che in questo capitolo seguiamo integralmente, tutti e ciascuno individuo del genere umano hanno il diritto di entrare nella Chiesa, unico mezzo di salvezza, diritto che prescinde dalle razze, dalle nazionalità, dalle condizioni sociali, ma riguarda esclusivamente il genere umano, Tutto è uguale in faccia alla fede; è l'unico livello possibile, perchè non deprime per uguagliare i sublimi, ma sublima tutti all' altezza e li sublima come uomini. La fede s' indirizza all' uomo dove lo trova, nelle masse, nell' individuo, nelle repubbliche, nelle monarchie, nelle lande selvaggie, come nelle popolose città. S' indirizza esclusivamente all'uomo, l'uomo cerca dove lo trova, prescindendo dagli aggiunti in che lo trovi, gli propone la fede, attua il regno di Dio sulla terra, sottomettendo individui e famiglie, popoli e società alla croce.

Il figlio ebbe dal padre la missione del genere umano; il figlio manda gli apostoli, come il padre ha mandato lui; la Chiesa prosegue autorevolmente tale missione; essa però non è, nè può essere stato nello Stato, mentre è società del genere umano, e in quanto è tale, diventa una novella creazione.

Or quale autorità ha la Chiesa su i popoli di fuori, cioè non formanti parte dell'attuale sua società, qual forza ha rispetto costoro il diritto canonico. S. Paolo nella 4.ª ai Corinti V. — 12 — 13 — diceva: *Quid enim mihi de iis qui foris sunt, judicare? nam eos qui foris sunt Deus iudicabit: Auferte malum ex vobis ipsis.* Di qui inferiscono alcuni che la Chiesa non abbia autorità alcuna su tali popoli. Ma a vero dire è ben altro lo scopo dell' apostolo in quel luogo. Altri si

fondano sulla non promulgata legge, per negare ogni autorità alla Chiesa. Questo però ha luogo in molti casi e ne fa uso in una specie di scomunica con che ha colpito i giudei, vietando qualsiasi comunicazione dei cristiani con quelli, cap. *etsi Judaeis,* 13.

A vedere qual sia tale autorità e su che fondasi diciamo: — La Chiesa non può mai nè unirsi, nè contrarre alleanza col Giudaismo, col Paganesimo, coll' Islanismo, sarebbe unire il regno di Dio con quello del Diavolo. Nè solo ciò, ma può e deve incessantemente minare a distruggerlo, distruggendo non gli uomini, ma gli errori, radice dei loro vizii, *diligite homines, interficite errores.* Se tale potestà non esistesse e se la medesima non fosse di dritto divino assolutamente indipendente dall'autorità secolaresca, non avrebbero gli apostoli potuto cominciar mai la loro missione. Ora ciò che era per quelli l'autorità dei Cesari, è ora l'autorità Civile e la naturale libertà dei popoli. Ma esiste mai un principio base di tale autorità? Gli uomini sono della Chiesa siccome sono di Cristo; sono di Cristo per donazione del Padre: *Dabo tibi gentes haereditatem tuam* (sol. 11. 8.); per redenzione *epti estis praetio magno* (1. cor. IV. 20) per vittoria della potenza della Croce. *Ego vici mundum* (Joan. XVI. 32). Dunque sono per tali titoli della Chiesa come sposa di Cristo. E questa come sposa e madre maternamente usa tale autorità sulle masse e sugl' individui colle preghiere, siccome si può vedere nei rituali massime pei Giudei; colla difesa in caso di oppressione per parte dei cristiani: col rispetto alle loro proprietà, col divieto di qualsivoglia vessazione, a titolo di differenza religiosa. Ma al tempo stesso procura di distruggere i loro libri Teologi, i loro templi per rifarli e consacrarli al vero Culto di Dio; mandar loro missionarii per le istruzioni; ed ove questi siano insultati, uccisi, martoriati invocare le armi cristiane a respingere quello che diverrebe una vera *aggressione-infedele,* un manifesto dispreggio della propria e della divina autorità. Quei popoli inoltre sono tenuti all'adempimento della legge naturale di cui la Chiesa è custode ed interpetre. Dunque se cosiffatte genti radicalmente hanno diritto di entrare nella Chiesa, radicalmente hanno il dovere di sottomettersi alla rivelazione e all'ubbidienza della medesima. Su tale diritto sono fondate le Crociate. Ciò rispetto alle masse, che quanto agl' indivìdui entrano altri principii a temperare l'azione della Chiesa. La fede se per un verso è dono di Dio, dall'altro è atto di

libertà tanto rispettata da Dio medesimo, Egli solo può col castigo ed afflizione del corpo e dello spirito ridurre l'anima alla verità. L'uomo deve usare non la forza, ma la persuasione; non la violenza ma la carità, non l'uccisione dell'infedele, ma il martirio dell'apostolo. Cieco e furioso fu lo zelo del monaco Rodulfo, riprovato e condannato altamente da S. Bernardo e Pietro Clumis, che scatenò la Germania e la Francia contro gli Ebrei, e il loro sangue, versato a fiumi, ricadde sul fanatico.

La Chiesa non usa violenza anzi la rimuove assolutamente e sancisce: 1.° Divieto assoluto di usare la forza per la conversione dei Pagani e dei Giudei. Che se per timore o violenza fossero entrati nella Chiesa si giudicò doversi, colla forza ritenere per evitare lo scandalo dell'apostasia esterna, a scansare il sospetto che l'abbandono procedesse da menzogna o falsità scoperta nell'abbracciare la religione, per ottenere il bene dei figli che battezzati come cristiani potranno diventare buoni. 2.° Divieto assoluto sotto severe pene di conferire il battesimo ai figli degl'infedeli, Turchi ed Ebrei prima dell'uso della ragione contro la volontà dei parenti. Della quale dottrina, quasi corollario, discende esser lecito battezzare gli esposti e gli abbandonati sui quali i parenti hanno perduto ogni diritto. Non così per gli erranti e dispersi tra le selve. Dippiù esser lecito, dissenziente la madre gentile, battezzare il fanciullo offerto da padre cristiano e viceversa. La moglie infedele, passata al battesimo, è francata perciò dall'autorità maritale e libera a passare ad altre nozze. Ciò che si è detto dei genitori cristiani valga pel tutore, caso che siano fanciulli orfani. Valga eziandio per l'avolo, l'avola paterna cristiani contro la volontà dei genitori pagani come dichiarò Benedetto XIV cost. *Probe te meminisse.* Ciò quando i ragazzi non hanno l'età di 7 anni e siano fuori pericolo di morte, altrimenti tutti possono essere battezzati. Che se un fanciullo, contro la volontà dei proprii genitori e fuori i casi proposti, sia stato battezzato illecitamente ma validamente è chiaro che porta già impresso il carattere di cristiano, è suddito della Chiesa, è cristiano. Così tra due mali quello di un cristiano apostata, e un cristiano che senza dubbio si dannerà, bisogna scegliere il meno male, come fa la Chiesa, concorda i diritti e vuole che il giovane riceva educazione cristiana, poi giunto all'età della discrezione deliberi se voglia preferire le attrattive paterne

colla perdita dell'anima, o volontariamente restare lontano, così Benedetto XIV. Cost. *Probe te.*

A compimento dovremo altresì parlare della posizione civile dei Giudei in faccia alla legislazione cristiana. Ma basta osservare, che i Saraceni li hanno in esecrazione, i gentili li scacciano, la Chiesa li tollera e loro permetteva di abitare in Roma, Ancona, Avignone quando vi era pontefice, — solo in siffatta tolleranza non si perde di vista l'onore e la dignità dei cristiani. Paolo III, Paolo IV e V; Gregorio XIII ne trattano e più diffusamente nelle costituzioni o lettere del 28 febbraio 1747; 14 giugno 1751, riportate nel Bollario tom. III. N. 49, 54. Non possiamo omettere il divieto d'Innocenzo III *Con. Cum sit.*, 16, e quello di Gregorio IX in cap. *Ex speciali 18 de Judaeis* di promuovere i Giudei a qualsivoglia uffizio.

Qual'è poi la posizione della Chiesa rispetto agli Apostati, eretici e scismatici?

La quistione è puramente nel diritto qual sia la posizione di costoro rispetto alla Chiesa e per converso. Non intendiamo qui esporre le pene di cui si parla altrove; nè la tolleranza della Chiesa colle confessioni dissenzienti. Diciamo primieramente che la Chiesa che può politicamente tollerare l'eresia e lo scisma, non può tollerare l'apostasia in niun modo, posta la natura di tale delitto. Perocchè *Apostasia* che presso i latini è *desertio*, significa un perfetto ripudio della fede cristiana abbracciando il giudaismo, il paganesimo, o, come riflette il Devoti, l'ateismo, l'indifferentismo. Questo ove facciasi spontaneamente dicesi *perfidia,* a differenza di quei che rinnegano la fede per forza, e diconsi *lapsi caduti.* L'apostasia dunque è il disertare di uno che era cristiano e suddito; è delitto di lesa maestà divina, e se ciò è, ben può la Chiesa, nel caso che si tratti non di caduti, ma di veri apostati, ricondurre colla forza al suo seno codesti perfidi, nè può usare con loro mansuetudine e clemenza, quale usa verso gl'infedeli. I figli però di costoro privi di battesimo vanno nel novero degl'idolatri. Ma fin a qual punto la Chiesa spinge la sua forza e la sua durezza verso quest'infelici disertori della religione? Lungi la desolante sentenza dei novazioni, qualsivoglia aspostasia essere inaccessibile; lungi la prattica di talune Chiese neganti l'assoluzione sacramentale anche nel punto di morte e remittenti i delinquenti alla miseri-

cordia di Dio. Il canone del concilio Illiberitano negante la comunione agli apostati, s' interpetra non per l' assoluzione, ma per l' eucaristia. La Chiesa Cattolica ha aperto sempre ed apre sempre le braccia a costoro, li riconcilia e li riammette al suo seno se pentiti, dopo un più o meno lungo stadio di penitenza, a proporzione del delitto. La Chiesa ha voluto sempre e vuole la libera e coraggiosa professione della propria fede. Benedetto XIV *Const. Inter omnigenas* dà analoghe disposizioni per coloro che stanno fra i Turchi ed infedeli e pretendono serbare nel cuore la religione, dissimularla sotto riti esterni vietati.

L'eresia è l'ecclettismo fra i dommi della Chiesa: sostituendo così la ragione individuale alla fede. Eretico però diciamo chi ammette una parte dei dommi ammessi dalla Chiesa; e uno o più ne rigetta. Se ciò è per semplice ignoranza od errore sarà eresia materiale. Se per ostinatezza congiunta ad errore sarà eresia formale. L' ostinazione dunque, atto della volontà, è la caratteristica dell' eretico; sia che diventi eresiarca, sia che si allontani da uno o più dommi cattolici, sia che contro il senso della Chiesa interpetri le scritture; sia che rigetti le proposizioni definite; sia che vacilli solo volontariamente o ostinatamente dubiti della sua fede. *Firmiter credere et simpliciter confiteri — quia dubius in fide infidelis est.* Tale dev'essere la fede del cristiano; tale è il cominciamento della famora Collezione Gregoriana. La Chiesa ha tutto il diritto di usare la forza contro costoro.

Ma sovente atteso i tempi e gli aggiunti, si restringe alla preghiera, all'insegnamento, alla totale intolleranza. Si grida e si griderà sempre contro tale intolleranza della Chiesa, ma a torto, perchè, nel momento in che questa cessasse, cesserebbe la Chiesa, crollando il fondamento della medesima, la rivelazione, la fede. Può adunque la Chiesa tollerare i Giudei, i quali le giovano conservando la sacra scrittura, testimoniando la verità nella pena del loro deicidio, può tollerare gl'infedeli, che per ignoranza sono tali; ma non può tollerare gli eretici. La legislazione in tal punto è rigorosissima e riducesi ai seguenti capi: 1.° Detestazione di tale delitto con termini e formole severissime, massime in Bulla Coenae. 2.° Proibizione dei libri ereticali: e tra questi quelli di autori che per ignoranza insegnino eresia. Condanna alle fiamme dei loro libri. 3.° Rigorose pene contro gli eretici, che la Chiesa commette al braccio secolare, eccitando i

principi a reprimere colla forza delle leggi e delle armi la loro audacia. I principi per tal motivo possono far guerra e soggiogare i popoli ribelli alla Chiesa. 4.° Ad assicurare la immunità della dottrina la Chiesa proibisce a chicchessia predicare senza missione del Vescovo, ai laici di disputare in materia di religione; richiede in vavie circostanze l' espressa professione di fede. 5.° La scomunica di che colpisce gli eretici non é che la sentenza legale di un fatto consumato dai medsimi. Essi sono divisi dall' unità della fede per l' eresia e la Chiesa li denunzia come tali, e proibisce qualsivoglia commercio con quelli, perchè essi sono tuttavia cristiani. Dietro la Bolla però di Martino V. *ad evitanda* questo punto s' intende solo per i personalmente e nominatamente scomunicati, atteso la loro ostinazione. 6.° Sono tali eretici, colpiti *ipso jure* di scomunica maggiore, privati *ipso jure* egualmente della sepoltura ecclesiastica, diventano irregolari, inabili a dignità e benefizii ecclesiastici: sono privati delle dignità e benefizii ottenuti prima dell'eresia. Multati ancora di pene temporali. Le leggi civili seguirono l'impulso ecclesiastico in tal punto, e il Codice Teodosiano (*tit. de haeretic.*) e altrove e le leggi di Federico II. sono famose. Capivano allora quei principi che dopo scossa l' autorità di Dio si scuote l' autorità della legge, del Re. La Chiesa non pertanto fu ed è sempre madre; accoglie anche questi ostinati, ma ne vuole la pubblica abiura degli errori e la professione della retta fede.

Lo *scisma* è affine all' eresia; non vi è nè errore nè ostinatezza contro la fede. E' un sottrarsi alla legittima autorità. E sebbene un ribello al proprio Vescovo, unito al Papa, possa dirsi scismatico, strettamente non lo è se non colui che si sottrae all' ubbidienza del capo supremo della religiosa società e come tale conosciuto. Lo scisma conduce all' eresia dovendo invocare errori per puntellare le sue ribellioni — un corpo acefalo muore. La Chiesa tratta lo scisma col rigore dell'eresia e reputa lo scismatico fuori la Chiesa e lo punisce colle pene dell'eresia. 1.° Infamia che escludeva gli scismatici dagli onori ed ufficii cittadineschi da non poter neppure testimoniare. 2.° Incapacità di testare, donare, o ricevere doni, legati, eredità. 3.° Multe pecuniarie. 4.° Battiture, carcere, esilio, ed anche la morte.

Continuazione

DEL

LIBRO PRIMO

Diritti e doveri dei fedeli nel seno della Chiesa.

Non può concepirsi vera idea di società tra uomini senza concepire segni per i quali si colleghino i socii tra loro, si riconoscano e si distinguano da quelli che ad essa non appartengono. E la Chiesa costituita dal suo Divin Fondatore in forma di società perfetta e visibile, ordinata alla santificazione dei membri che la compongono, ebbe anche essa taluni segni sensibili, pei quali i cristiani si distinguono dai non cristiani, e la grazia invisibile produce i suoi salutari effetti nell'animo di chi è fatto degno di appartenere alla medesima. Perciò ogni fedele nel seno della Chiesa ha diritto agli aiuti ed alle grazie soprannaturali per compiere i doveri cristiani e giungere al fine dell'eterna vita. E poichè canali della grazia santificatrice e degli aiuti sono i sacramenti, e tutti gli altri mezzi che la Chiesa qual depositaria di Cristo conserva nel suo seno, perciò ogni fedele ha a quelli ed a questi diritto. Ond' è che i sacramenti assai acconciamente si definiscono col Vecchiotti « *Signum sensibile gratiae invisibilis ad nostram justificationem a Christo Jesu institutum.* » Il Teologo svolge tali cose teoricamente e come oggetti di fede; il canonista le analizza come diritti e ne mostra l'uso da farsene sotto la sapientissima legislazione di questa divina società.

CAPITOLO I.

Origine dei sacramenti, mezzi comunicativi di grazia, nota distintiva del fedele.

La santificazione dell' uomo, per Cristo, ecco il fine prossimo della religiosa società fondata da Cristo, destinata alla soprannaturale felicità, fine ultimo della Chiesa e dei singoli fedeli. Sotto tal punto di vista la Chiesa stessa può riguardarsi come un gran sacramento, dal quale sotto varie forme procedono le grazie tutte che concorrono a conservare e santificare il fedele come membro di tale società, che a cagione dicesi *gens sancta et regale sacerdotium.* Così dunque la Chiesa è quel gran mistero o sacramento: « *magnum sacramentum ego dico in Christo et in ecclesia* » ed in essa e per essa si santifica il fedele e da essa si dispensano i sacramenti istituiti da Cristo. Non può difatti concepirsi società tra uomini, ha detto il Cercia, senza concepire segni nei quali si colleghino i socii, si riconoscano e si distinguano da quelli che nol sono. Lo stato primitivo dell'uomo ne ebbe, e l'uomo caduto ebbe i suoi segni di culto e di sociale religione. La ebraica società fu dotata di segni, or a dinotare la santificazione del popolo, come la circoncisione; or ad esprimere la consacrazione sacerdotale; or la remissione delle colpe e simili. Anzi ad Abramo eletto da Dio fu dato espressamente un segno e con lui fu stabilito un patto. Cristo però il quale venne a perfezionare e compiere le imperfette società religiose colla sua perpetua, universale, santa associazione, non pose segni vuoti, figurativi e sterili, ma organi visibili della grazia invisibile che realmente per essi si trasfonde nell'uomo. Si proporzionò alla natura di tale società spirituale visibile facendoli visibili spirituali. Si ottemperò all' uomo come individuo, e poichè i bisogni dell' individuo riduconsi a sette, al nascere, nutrirsi, consolidarsi, curarsi infermo, confortasi morente, propagarsi spiritualmente e naturalmente; e così a ciascuno di tali bisogni adattò il sacramento. Si ottemperò pure all' uomo in quanto è membro della società religiosa, volendo che fossero mezzi di santificazione e vincoli di perfezione e tessera per riconoscersi scambievolmente. Poichè tre sono i punti culminanti della spirituale società, il batte-

simo con che si inizia, la cresima con che si dichiara soldato, e l'ordine che fa ministro e padre; e a questi tre oltre la grazia congiunse un indelebile carattere scolpito nell'anima da ritenersi nel tempo e nell'eternità. Finalmente sotto il punto di obbligazione due ne stabilì per necessità di mezzo, battesimo ristaurazione dell'uomo caduto, ingresso e porta della Chiesa; e la penitenza, riabilitazione pel regno dei cieli al cristiano caduto: due di necessità al corpo morale, alla società, non ai singoli, cioè la doppia generazione carnale e sacerdotale, nell'ordine e nel matrimonio; tre di necessità di precetto, Confermazione, Eucaristia, Estrema unzione, sul principio di stretto dovere che corre al cristiano di perfezionarsi nel soprannaturale come fa nello spirituale. Cristo adunque stabilì questi sacramenti, nè altri poteva fondarli. Opera di Dio solo è darne la grazia, o legarne la distribuzione a segni sensibili, opera di Dio solo è determinare il culto; e i sacramenti sono parti essenziali del culto voluto da Dio in tale società. Opera del solo Dio è stabilire ciò che è sopra la natura ed è fonte di grazia. I segni che determinò sono cosa e parole, cose che riguardate in sè sono naturali e come tali diconsi solo *materia remota;* e cose in uso e applicazione sotto l'influenza della parola che diventano *materia prossima.* Così nel versare l'acqua ad uso di lavanda determinando colla parola: Io ti lavo nel nome del Padre ecc., avrassi il battesimo.

Dal che apparisce esser richiesto il ministero da un lato ed il suscipiente dall'altro, tranne che per la speciale natura del matrimonio, *sacramento-contratto,* in uso i ministri sono i suscipienti. Radice è questa fecondissima di autorità, base di ogni società, Vescovi, preti e ministri, amministratori dei sacramenti; parte autoritativa della Chiesa, gerarchia propriamente detta — Amministrati parte passiva della medesima Chiesa. Chiericato e Laicato distinti per diritto divino in questa società. La necessità da un lato e la natura del contratto elevato a dignità di sacramento dall'altro, creano due eccezioni a tal riguardo. Del battesimo sono tutti ministri in necessità, del matrimonio lo sono i contraenti. Ora il ministro deve operare a modo umano nell'amministrazione dei sacramenti epperò deve avere l'intenzione o attuale o virtuale di fare *ciò che fa* e ciò *che si fa col sacramento* tanto più che in nome ed in persona di Cristo egli opera, e però da un lato la iniquità del ministro non nuoce, e richiesta dal-

l'altra la sua intenzione, siccome è richiesta parimenti nei suscipienti. Questa nel ricevente non è necessaria in genere, nè attuale, nè virtuale, basta si faccia, che egli non sia ripugnante o contrario. Quindi al valore la interpetrativa, la presunta è sufficiente.

Dissi in *genere*, perchè la penitenza, l'ordine, il matrimonio per ispeciali ragioni vogliono o l'attuale o la virtuale. Nella prima è richiesta perchè gli atti del penitente formano la materia prossima del Sacramento.

Nell'ordine atteso i gravissimi obblighi che si assumono è richiesta almeno la virtuale. Nel matrimonio è richiesta perchè contratto.

CAPITOLO II.

LEGISLAZIONE ECCEESIASTICA INTORNO AL DIRITTO, ALL'AMMINISTRAZIONE ED ALL'USO DEI SETTE SACRAMENTI PER QUANTO CONCERNE LA MATERIA GIURIDICA.

Del Battesimo

Il battesimo è il sacramento della rigenerazione per l'acqua con la parola come parla il catechismo romano. E' il primo perchè la porta per gli altri e per la Chiesa. Posta la redenzione tutti vi hanno diritto. E' di necessità di mezzo alla salute, per questo Cristo ne pose gli elementi in cose agevoli e comuni. L'acqua naturale n'è la materia, poco monta se salata, marina o dolce, se di pozzo o di fonte, se di lago o di fiume, se sciolta dal ghiaccio, se raccolta dalle foglie d'alberi; indifferente se fredda o calda, se sporca o limpida, se schietta o mista, anche a veleno purchè possa dirsi acqua. La salina in nessun caso.

La Chiesa sebbene benedica, santifichi e consacri tale acque nel sabato santo e nella pentecoste, o nei singoli bettesimi secondo i Greci; sebbene vi mescoli del crisma; ciò non è pel valore; ciò è sacra ed antica consuetudine per meglio esprimere col sacro ritto la virtù santificatrice dell'acqua medesima.

La parola è del pari agevole: *Io ti battezzo in nome* ect; o secondo i Greci: *è battezzato il servo di Dio nel nome del Padre del Figliuolo e dello Spirito Santo.* E poichè la materia prossima consiste nell' uso

e nell'applicazione della remota sotta l'influenza o la espressione della parola, e la voce *baptizzare* suona indifferentemente secondo la forza greca o *immergere* o *lavare*, ne segue un triplice modo di battezzare per immersione, per aspersione e per infusione, sufficiente da sè al valore. La immersione fu in uso nella Chiesa latina anticamente; e lo è tuttavia nella greca: *ter mergi, ter educi ex acqua*, era il modo usato ed è presso i Greci. A torto però costoro levano la voce contro la Chiesa Romana che dal 12.° secolo in poi adottò il modo di *effusione*. Gli apostoli non potevano per effusione certamente battezzare circa tre mila persone in un giorno, come leggesi negli atti (II. 41) S. Agostino tiene per certissimo il nostro rito (libro VI. *de bapt. cont. Donat.* cap. VII.) Il Concilio Noecesarense al cap. XII. ecc. sicchè la salvezza dei fanciulli, la pudicizia delle donne potè fare cambiare un rito indifferente al valore.

Ammessa la effusione dell' acqua in tanta copia quanto bastasse a verificare il lavare, si adottò di versarla tre volte sul capo, e in necessità su qualsivoglia parte del corpo sporgente dall' utero materno, dovendo avverarsi il *renasci* secondo il Vangelo: *Nisi quis renatus* ecc. Se poi il fanciullo non muore la massima più sicura che deve sempre seguirsi nei sacramenti, secondo Benedetto XIV (*de synod. Dioec.* libr. VII cap. V.) vuole l'iterazione del battesimo sotto condizione al capo. Atteso anche la necessità, ora si permette e si vuole il battessimo condizionato del fanciullo anche nell' utero della madre al parere del Silvestro, del Vasquez, del Leyman.

Di qui l'obbligo in caso di morte della madre gradiva e in caso di vita del feto di tenere a quella aperta la bocca, per non soffocare la prole, d' inciderle il ventre per estrarne il feto e battezzarlo.

L' istesso principio di facilitazione regge ed informa le leggi del ministro. Tre ne conosce il Giuscanonico. 1.° Il solenne ed ordinario di dritto divino, che è il Vescovo ed il Prete; di dritto ecclesiastico il Parroco ed il delegato del Parroco o dell' ordinario per delegazione fissa. Il Vescovo però e il Parroco non possono battezzare nè fuori diocesi un non figliano. 2.° Solenne ma straordinario in forza dell'ordinazione e questi è il Diacono. 3.° Di necessità, chiunque, uomo, donna, fedele, ebreo; *caeteris paribus* però con gradazione di preferenza fra loro, posti in ultimo luogo il padre e la madre. A niuno poi è lecito di battezzare sè stesso, perchè ci vuole il ministro, e

niuno può generare sè medesimo. Quanto al tempo di amministrare tal sacramento bisogna attenersi agli statuti Diocesani.

Il carattere che imprime il battesimo vieta la reiterazione del sacramento sotto pena d'irregolarità dell'uno e dell'altro. (Cap. II. *de viter.* Bat. Alessandro III.) e ciò anche se si ribbattezzasse *sub condizione* senza causa giusta. Si può reiterare *sub condizione* stando un grave e prudente dubbio di dritto e di fatto sul valore. Basta a testificare il dato battesimo anche un testimone fededegno. Si presume pei figli dei cattolici ed educati fra cattolici. Si ribattezzi condizionatamente il rapito dai barbari, di cui non costi quando fu battezzato: sempre devesi consultare il Vescovo. Gli esposti senza scheda o con la scheda non scritta, o sottoscritta da conosciuto parroco, o che altrimenti generino certezza, si ribattezzino sotto condizione. Coi battezzati dagli eretici ora ritengono i teologi doversi ribattezzare *sub conditione* atteso l'indifferentismo a cui si son ridotti; e Benedetto XIV (de synod. Dicoes. Cap. VI. n. 7) non discorda, insegnando doversi battezzare in forma assoluta, se è certa la maniera viziosa del battesimo dato; condizionata poi se si dubita, schivando così l'errore del battesimo dato dagli eretici.

CAPITOLO III.

Della Cresima o Confermazione.

L'antica Chiesa dopo il battesimo amministrava la confermazione, detto Sacramento del *Crisma*, dell'unzione, della salute, suggello e perfezione. La Chiesa Greca ritiene questa usanza. Nella latina ove non siavi pericolo di vita, o di assenza del Vescovo, suole differirsi al settimo anno. In antico il padrino del Battesimo lo era pure della Cresima; ora appresso i latini è diverso. Le obbligazioni, la cognazione spirituale, gli effetti erano analogamente i medesimi. La debita istruzione, lo stato di grazia, il digiuno che è per costume lodevole nel confirmante, e nel confirmando è di *Consiglio* se si dà di mattina e l' orazione sono le disposizioni di chi riceve il sacramento della cresima, o debba amministrarlo. Ora comunemente si ritiene che sotto pena di colpa grave debba il cristiano confermarsi perchè non

può trascurare il dovuto suo perfezionamento e pare chè Benedetto XIV. così dicesse nella Costit. *Etsi Pastoralis*) dove dichiarò doversi confermare chi avesse ricevuto le cresima da Prete greco, soggiuse : *monendi sunt ab ordinariis locoram eos graves peccati reatu teneri si cum possint ad confirmationem accedere renuant et negligant.* Ma S. Tommaso tiene per sè leggiera la colpa, ed altri interpetra le parole di Benedetto XIV per i soli confermati dai preti greci.

Si amministra nella Chiesa Latina ungendo col Crisma (cioè olio di olivo misto a balsamo benedetto dal Vescovo nella feria V. *in Coena Domini* annuale) la fronte del confirmando colla simultanea imposizione della mani e col profferimento della formula. *Signo te, signo crucis : confirmo te crismate salutis in nomine Patris et* etc. I Greci ungono la fronte, il petto, le orecchie, gli occhi, le narici ed i piedi, profferendo : *Signaculum Spiritus Sancti*, cioè secondo la forza del Greco : *Ecce, o datur tibi* etc.

La Chiesa latina tiene i soli Vescovi ministri ordinarii di tal sacramento. Questi se si riguarda il valore potrebbero cresimare tutti i fedeli, se si riguarda la lecitità dell'atto nol possono che in propria diocesi, sieno sudditi, sieno estranei, pel tacito consentimento dei Vescovi. Fuori Diocesi non possono cresimare nemmeno i proprii sudditi, perchè è esercizio di esterna giurisdizione. La delegazione ai semplici preti, per lo più insigniti, si ammette con autorizzazione del Sommo Pontefice. La Chiesa greca mette tra le attribuzioni dei preti il cresimare e tal consuetudine approvata dal tacito consenso del Papa equivale alla delegazione autorizzata dei latini. Se il Papa possa concedere al prete semplice benedire il Crisma, si controverte. I preti latini dimoranti a Costantinopoli non possono cresimare. Loro il vietò Innocenzo III. in cap. 4. *de consacr.* Gli Italo greci nol possono pel divieto di Clemente VII. *Sanctis simus* e per Benedetto XIV. nella *constitut.: Etsi Pastoralis.* E' questa da leggersi per le gravi controversie che vi si svolgono nel nostro diritto. Il cresimato dall' Italo Greco deve assolutamente e non *sub conditione* essere cresimato dal Vescovo latino, se in niun modo è suddito dei greci.

CAPITOLO IV.

Della Santissima Eucaristia.

Centro ed essenza del culto cristiano è l'eucaristia, divinissimo tra i divini diritti del Cielo largiti al fedele. Per essa il fedele prende sotto le specie del pane e del vino per spirituale alimento il corpo e il sangue del suo Redentore. Sacramento di unità ha per materia il pane azimo o fermentato, secondo le diverse liturgie, e il vino mescolato coll'acqua, ha per parola santificatrice quella pronunziata da Cristo medesimo. *Questo è il mio corpo — questo è il calice del sangue mio* etc. elementi tutti di unità. Sacramento di continua onnipotenza, mentre al pronunziarsi debitamente le parole sugli elementi segue e seguirà fino a che non mancherà l'ostia ed il sacrifizio, quella meravigliosa conversione del pane in corpo vivo, e del vino in sangue vivo del Signore, che i latini, creando nuova voce ad esprimere nuove cose, dissero *Transustanziazione*, i greci *metusiosin*.

Sacramento di continua divinissima carità, mentre per esso si perpetua in mezzo ai fedeli la reale presenza del capo e Fondatore della religiosa società e si perenna il sacrifizio da lui fatto per noi sulla croce, mentre è obbietto di fede teoretica è anche obbietto di fede obbligatoria al fedele. Ora in che modo il Giuscanonico regola, l'uso, il diritto, l'amministrazione di così eccelso mistero, noi parliamo qui partitamente e trattando i principii e la pratica della vigente disciplina a tale riguardo; e primieramente come sacramento:

1. Ciascun fedele ha diritto alla sacra comunione, uomo o donna che sia, adulto o fanciullo, purchè abbia le dovute disposizioni. Anzi l'una e l'altra Chiesa dopo il battesimo e la cresima devono al fanciullo anche la Eucaristia. La Chiesa Greca ritiene tale consuetudine, nella Latina s'illanguidì al XII secolo, cessò al XIII secolo, dando luogo alla novella disciplina, esposta da Benedetto XIV. (libro VII cap. II de squad. Di.) E riducesi 1. al non dare la comunione ai fanciulli, se prima non giungano all'età della discrezione calcolata ai 7 anni. 2. A doverla ricevere per comando della Chiesa dai 7 ai 14 secondo che la legge del III Innocenzo s'interpetri o della discrezione, o della maturità. 3. A non potersi negare al fanciullo capace di dolo il viatico

dal Parroco stando il pericolo di morte. Lodevole la .ª consuetudine per l' utilità e divozione, ma non per la necessità. La nuova è fondata nel principio che l' Eucaristia non è di necessità di mezzo alla salute, ma si la rigenerazione per l'acqua, come attesta il Tridentino.

2. In conformità di tal massima la legge dichiara esservi un precetto divino positivo di comunicarsi, espresso chiaramente nel vangelo non solo in articolo di morte, ma spesso in vita. *Nisi manducaveritis carnem filii hominis et biberitis ejus sanguinem non habebitis vitam in vobis.* » Sta scritto in S. Giovanni (VI 54). Nel primitivo fervono ogni dì si accostavano i fedeli alla sacra mensa, o secondo le diverse consuetudini di varie chiese, due, tre o quattro volte la settimana, certo ogni Domenica. Difatti nel 506 il Concilio Agatese ordina doversi i fedeli comunicare al Natale, alla Pasqua ed alla Pentecoste. Nel 1215 il Lateranese IV sotto Innocenzo II obbliga i fedeli tutti, pena l' interdetto personale ai vivi la negata sepoltura ai morti, a prendere la santa comunione almeno alla Pasqua di risurrezione dal proprio sacerdote dopo gli anni della discrezione. Canone che conferma il Tridentino (sess. XIII can. IX). *Si quis negaverit omnes et singulos Cristifideles utriusque sexsus, cum ad annum discretionis pervenerit, teneri singulis annis, saltem in Paschate, ad comunicandum iuxta praeceptum sanctae matris Ecclesiae; anatahema sit.* Prima la davano i soli Parroci, ora tutti i sacerdoti nella messa, tranne il darla per precetto, nol potendo neppure i regolari senza licenza del Parroco.

3. Per aver S. Paolo pronunziato (1. Cor. XI. 27.) *Quicumque manducaverit panem hunc, vel biberit calicem* ecc. e Cristo in San Giovanni (VI 50, 51) *Qui manducat hunc panem vivet in aeternum* la Chiesa stabilì che nessuna necessità vi è di precetto divino, nè di mezzo, di comunicarsi sotto ambedue le specie pei fedeli e pei chierici non sacrificanti, insegnando la fede che Cristo è intero sotto ciascuna specie. La Chiera latina fino al XIII secolo usò ambo le specie, la Greca l' usa tuttavia; ma tal mutamento oltre a non essere essenziale, non è neppure contrario alla consuetudine apostolica che nelle adunanze private e pubbliche si dava la comunione sotto una specie come anche il viatico. Perciò il Tridentino anatematizza chi sostiene l' opposto.

4. Gl' infedeli catechumeni, gli eretici, i legati da censura ecclesiastica e tutti i peccatori notorii, come usurai, omicidi, bestem-

miatori, concubinari; ecc. vengono allontanati dalla comunione. Nè basta al pubblico peccatore la comunione sacramentale, si richiede che tolga lo scandalo. Che se poi la dimandi in occulto e consti che sia convertito non può negarsi. Ai condannati a morte si dà la comunione o più giorni innanzi o la mattina del supplizio secondo la consuetudine. Nella Spagna e in Francia si nega.

5. Per antichissima consuetudine apostolica è imposto il digiuno naturale a chi riceve l' Eucaristia. Cosiffatta consuetudine fu levata a legge universale. Il solo Papa può dispensare — sono eccettuati coloro che in pericolo di morte ricevono il Viatico il quale Viatico tutti devono praticare per grave obbligazione di carità verso sè medesimi: e per evitare lo scandalo. I medici sono tenuti per sè e per altri avvertire il pericolo. Il Parroco ora è unico ministro del Sacramento eucaristico come Viatico.

7. Deve Gesù nel Sacramento dello altare adorarsi con un culto di Latria, si può con solennità trasportarsi processionalmente; si può esporre all'adorazione non solo nella messa come un dì, ma anche fuori. I regolari non possono fuori del chiostro portare il SS.^{mo} senza licenza del Vescovo che unicamente ne è il moderatore.

8. Il rito per ricevere la SS.^{ma} Eucarestia è in ginocchio, sulla lingua, senza altra distinzione che di chierici al presbiterio e laici fuori.

9. L' Eucaristia ha altresì ragione di sacrifizio e quindi nei fedeli nuovo dritto di assistervi e parteciparvi. Tutti possono assistervi, purchè in pena non ne fossero allontanati. Tutti lo debbono la domenica e le feste comandate di precetto. Secondo la moderna disciplina si applica il suo frutto speciale per chi offre l'elemosina. I vescovi, i parroci, i curati offrono pel popolo in determinati giorni. Gli altri tutti diano o no l'elemosina, partecipano al sagrifizio comune, e ai fini del culto latreutico, di ringraziamento, di impetrazione e di espiazione.

Considerata poi l' Eucaristia come Sacrificio essa racchiude in sè tutte le diverse forme dei sacrificii antichi: è *Latreutico*, cioè ordinato a dare culto a Dio, *Eucaristico*, cioè ordinato al rendimento di grazie, *Propiziatorio*, cioè ordinato a placare Dio ed espiare le colpe; *Impetratorio*, cioè ordinato a far discendere sull'umana famiglia le celesti benedizioni. E sebbene il valore di tale

sacrificio fosse infinito in se stesso, pure, dovendosi applicare in modo finito il frutto di esso, oltre a colui che l'offre, si può applicare ad altri in maniera diversa, cioè generalissima per la salute di tutto il mondo, generalmente per i proprii parenti, amici ed altri, e specialmente per una determinata persona o per intenzione particolare.

Ciò posto, quell'azione, con la quale nella Chiesa cattolica si esegue questo Sacrificio dicesi presso i greci *Liturgia*, e presso i latini *Missa,* facendosi derivare tale voce dell'ebraico *Missach* che vuol dire oblazione, o dal latino *Mitto*, che vuol dire mandare, quasichè le preghiere e le obblazioni si mandano con tale atto a Dio per mezzo degli angeli e dei beati che veneriamo sugli altari. La messa nei primi tempi del cristianesimo si distingueva in quella dei fedeli e dei catecumeni secondo che assistevano questi fino all'Offertorio, mentre i fedeli rimanevano in Chiesa assistendo a tutto il resto del sacrificio. Ora perchè abolito l'antico catacumenato tutti sono ammessi ad assistere ai divini misteri, ed invece vige nella Chiesa l'altra divisione adottata comunemente in Messa *pubblica e privata.* La prima detta anche capitolare, conventuale e maggiore è quella, che celebrasi per tutti i fedeli in generale, ed in cui dovrebbe il popolo fedele intervenire per ascoltare l'omelia, e partecipare al sacrifizio; la seconda poi dicesi privata, non perchè fosse privata quella funzione che si esercita da un ministro pubblico in nome e bene pubblico, ma chiamata così per consuetudine. In questa invero non si annunzia la divina parola, non si procede alla solenne e pubblica distribuzione dell'Eucaristia, ma solamente si comunica il sacerdote e quei fedeli che chiedono comunicarsi del SS. Sacramento.

Sull'origine del Cristianesimo molte cose dai fedeli apprestavansi agli altari, da servire all'uso de' sacrifizi, ed al decente sostentamento dei sacri ministri; ma raffredatosi a poco a poco il primiero fervore, circa il secolo undecimo, fu introdotto l'uso di ricevere qualche cosa in danaro pel sacrificio stesso; non perchè si fosse inteso in questo modo ricever prezzo pel sacrificio, ciò che sentirebbe di simonia, ma per il decente sostentamento del Sacerdote, purchè la messa non fosse altronde obbligatoria, come in ragion di un beneficio, di un legato, e di altra elemosina prima ricevuta. In tal caso non si può riscuotere

novello emolumento, non solo per lo stesso sacrificio, come dichiarò Innocenzo XII, (1) ma ancora sotto pretesto di applicare pel secondo offerente quel frutto del sacrificio che il Sacerdote celebrante applica a se stesso. Tanto dispose Urbano VIII. e l'opposta sentenza fu condannata da Alessandro VII. Questo stipendio poi, o elemosina, dee tassarsi dall'ordinario, o dalla consuetudine; non pertanto il celebrante per carità, o amicizia può riscuoter meno, e la liberalità di un fedele può ancora dargli di più.

Si è domandato, se colui che abbia ricevuto una pingue elemosina potesse far celebrare da un altro la messa secondo la tassa ordinaria col ritenersi il dippiù. Urbano VIII (2) decise di no, ed Alessandro VII condannò l'opposta dottrina; anzi l'immortal Pontefice Benedetto XIV, con decreto del 30 giugno 1741 lo proibì espressamente, ai laici sotto pena di scomunica, se a' chierici sotto pena di sospensione riservata al Papa, da incorrersi *ipso facto*, nè questo fuor di ragione, perchè se la elemosina è stata data per colui che abbia celebrata la messa, niun titolo esiste di ritenersi il di più oltre la tassa consueta Sebbene però da questo decreto si accettuano comunemente tre casi; in primo luogo, quando l'elemosina fu data esclusivamente a beneficio di colui che la riceve, essendo un amico, un fratello, un congiunto; secondariamente se l'elemosina della messa provenga da un beneficio, perchè questa suolsi dare non solo per la celebrazione della messa, ma benanche per altri doveri, ed affinchè il Beneficiato viva decentemente, come dichiarò la Sacra Congregazione sotto Urbano VIII; finalmente se colui che dovea celebrare spontaneamente e volontariamente abbia consetito a rilasciare il di più della elemosina consueta, sebbene in pratica non è molto sicuro ritenersi questo di più; difficilmente verificandosi questo atto veramente spontaneo della volontà.

Si è domandato ancora se ricevuto lo stipendio per molte messe, se ne potesse differire la celebrazione? La risposta dee commensurarsi dalla intenzione di colui, che avrà domandato la celebrazione della messa; imperocchè se avrà domandato di subito celebrarsi, come la messa dell'agonizzante, della parturiente ecc., dovrà tosto celebrarsi.

(1) Bulla, *Nuper* an. 1697.
(2) Bulla, *Cum saepe contingat*,

Che se la celebrazione si sarà domandata senza restrizion di tempo, determinò la Sacra Congregazione sotto Urbano VIII non doversi ricevere più messe oltre quelle, che si avrebbero potuto soddisfare *intra modicum tempus*; il quale piccol tempo sebbene da alcuni siansi voluto estendere a più di due mesi, ciò pare esser sempre lunghissimo per le anime che aspettano nel Purgatorio l'altrui suffragio. Leone XIII poi con decreto del 25 maggio 1893 *Vigilanti* ha stabilito che le messe non celebrate nella fine di ogni anno si consegnino nelle mani dell'ordinario proprio, e della S. Sede, o ad altro Vescovo, o Sacerdote di altra Diocesi per lo sollecita celebrazione, ritirandone analogo attestato (1). E' poi certissimo non potersi per una messa ricevere più elemosine, essendo contrario alla carità, ed alla giustizia, come dichiarò il Sommo Pontefice Alessandro III. Nè solamente i Canoni si limitarono a stabilire e precisar tra' fedeli tutto ciò che risguarda la elemosina consueta per celebrare la messa, ma altre cose disposero concernenti al tempo, al luogo ed al modo di celebrarla: noi queste disposizioni qui restringeremo a compito della presente lezione. Ed in riguardo al tempo, è permesso a ciascun Sacerdote dir messa giornalmente, anzi, purchè vi siano le dovute disposizioni, è ancora lodevole; è proibito soltanto nel giorno del venerdì Santo, perchè allora rammentando la Chiesa il sacrificio reale di Cristo sulla Croce, non è conveniente che lo si celebrasse misticamente, ed in modo incruento: in quanto poi al giovedì e sabato Santo, sebbene vi sieno alcuni che sostengono esser proibito, ed in conferma di loro asserzione apportino due decreti l'uno della Sacra Congregazione dei Riti sotto Alessandro VII, degli 11 febbraio 1690, e l'altro di Clemente XI del 16 aprile 1710, i quali permettono in tali giorni soltanto la messa conventuale: però è da ritenersi che solamente nelle Case Religiose nel giovedì Santo può celebrarsi una sola Messa qualora non avrà luogo la Messa solenne.

Nel mentre però diciamo che sia lecito a ciascun sacerdote dir messa giornalmente, non intendiamo soggiugnere che sia obbligato a dirla, a meno che non fosse tenuto in ragion del beneficio, cui tale obbligazione è annessa che anzi anche in questo caso, secondo la più comune sentenza, può *alcune volte* astenersi dal celebrare, o per me-

(1) Vedi Decreto *Vigilanti* nel *Monitore Eccl.*. Vol. VIII. pag. 102, part. 1.

glio dire, disporsi, per reverenza ad un tanto mistero; questa opinione, oltre all' essere poggiata sopra di una decretale di Alessandro III, è anche più consona alla equità naturale, potendosi fondatamente presumere essere stata questa l' intenzione del pio fondatore del beneficio: lo stesso dicasi ancora delle Cappellanie.

Non è poi lecito al Sacerdote celebrare più volte in un giorno, potendosi al dir di Alessandro II, (1) reputar felice colui che degnamente ne possa celebrare una sola: *cum valde felix sit, qui unam digne celebrare possit*, tanto fu definito non solo dal citato Pontefice, ma ancora da Onorio III, (2) e da Innocenzo III, (3) il quale n' esclude soltanto due casi, quello cioè della solennità del santo Natale, ed il caso di necessità: *respondemur*, disse il Pontefice, *quod excepto diei Nativitatis Dominicae, nisi causa necessitatis suadeat, sufficit sacerdoti semel in die unam missam solummodo celebrare.* Può dunque, sebbene non vi sia tenuto, il Sacerdote dire tre messe nel dì di Natale, e questo la Chiesa permette in rimembranza della rigenerazione eterna di Cristo, della natività temporale ma spirituale per mezzo della quale venne a riempirci di grazie, e della natività temporale ma corporale, per la quale a noi apparve visibile. Il caso poi di necessità difficilmente tra noi si verifica, attesa la moltitudine dei Sacerdoti, ma può verificarsi altrove quando un Parroco avesse due Parrocchie, e fosse egli solo Sacerdote, o quando non dicendosi un'altra messa, tutta una popolazione o una parte notabile resterebbe nei dì festivi priva di messa, nel qual caso dal R. Pontefice si accorda l' indulto di binare con le clausole stabilite dal diritto liturgico. La messa non può terminare prima dell' aurora, o cominciarla dopo il mezzodì, tanto dal Rituale Romano; sebbene molti casi siano eccettuati; la necessità di un moribondo, causa *solemnitatis*, esequie solenni; e finalmente il Vescovo per privilegio e consuetudine, e nel giorno di Natale tutti i Sacerdoti.

(1) Cap. sufficit. de Consec. dict. 1.
(2) cap. Referente Ibidem.
(3) Cap. Consuluisti de Cel. Mis. L. 3 tit. 41.

CAPITOLO V.

Della Penitenza.

Siccome a togliere il peccato originale fu da Cristo istituito il sacramento del battesimo, così a riconciliare il cristiano con Dio, qualora dopo il battesimo cadesse nella miseria del peccato attuale fu dal medesimo divin rigeneratore apprestato efficace rimedio nella instituzione del Sacramento della Penitenza, chiamato perciò da S. Girolamo « *seconda tavola dopo il naufragio.* »

Il battesimo unisce con Dio l'uomo peccatore per l'originale peccato: la penitenza riconcilia il cristiano nemico di Dio col peccato attuale. Divina istituzione, riabilitazione del cristiano caduto, conforto dell'anima straziata dai rimorsi della colpa, rimedio al cuore annientato dalla disperazione del perdono.

Il pentimento sincero, *di necessità assoluta e di precetto* a tutte le età e a tutte le generazioni, non può concepirsi senza l' abborrimento di ciò che si amò — *aversio;* e senza l' amore di ciò che si odiò — *conversio;* avversione e conversione che induce dolore del passato, proponimento per l'avvenire. E' questa la penitenza come speciale virtù. Come bellamente disse il Poeta: « *Ch'assolvere non si può chi non si pente; — nè pentere e volere insieme puossi — per la contradizion che nol consente.* » A questa, sia perfetta, sia imperfetta, accoppiando l'intera manifestazione delle proprie colpe al sacerdote, la determinata espiazione o proposito di soddisfare per le medesime, avrai la materia prossima della penitenza come sacramento — e sopravvenuto alla medesima l'assoluzione del sacerdote sarà compiuto il Sacramento istituito da Cristo nella nuova legge per rimettere i peccati dopo il Battesimo. E' dessa via unica o nel *fatto*, o almeno, in *voto* per tale remissione; e però di necessità di mezzo nel presente ordine di provvidenza e dagli antichi fu detto *confessio, manuum impositio, viaticum, secunda tabula post naufragium, laboriosum baptismum.* Tutto ciò non può essere invenzione umana: deve poggiare sulla rivelazione e difatti: In S. Giov. (XX 21) leggesi Cristo aver detto ai suoi discepoli ed apostoli: *Accipite Spiritum Sanctum; Quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, et quorum retinueritis retenta sunt* » con

le quali parole dà ai sacerdoti potestà di assolvere e di ritenere (cioè non assolvere) i peccati. Adunque dà loro una potestà giudiziaria che non può esercitarsi capricciosamente, ma con cognizione di causa, necessità quindi della schietta, libera, intera ed umile confessione delle colpe. Abbraccia in terzo luogo la imposizione della soddisfazione o espiazione delle colpe. E per quanto è competenza giuridica diciamo qui solamente della canonica penitenza, della competenza del giudice, dell'obbligo dei fedeli. La Chiesa cattolica contro gli eretici ritiene che rimessa la colpa e la pena eterna, non sempre si rimette tutta la pena temporale, che tal pena temporale pei meriti di Cristo, di Maria SS.ma e dei Santi si può redimere mediante opere di penitenza laboriosa.

Così il Tridentino (Sess. XIV cap. VIII — sess. VI cap. XXX). Da tal principio nasce la tale obbligazione al sacerdote d'imporre congrua penitenza e nel penitente lo avere la disposizione di compierla. La disciplina della Chiesa variò in mille modi circa la penitenza come si sa dalla storia ecclesiastica, a pubblici delitti furono ingiunte pubbliche penitenze. I penitenti furono divisi in tre stati: *Ascoltanti; Prostrati, Consistenti* — si svolse da ultimo l'opinione dei Teologi e divenne comune doversi nel foro interno ed a giudice che conosceva la causa determinare la conveniente penitenza e mancò del tutto la solenne e canonica nei riti esterni, nelle regole e forme, non nella essenza del principio con un ritorno alla primitiva disciplina. Aboliti i canoni penitenziari non si abolì la penitenza pubblica, anzi è posta nel *Decretum dist. XI c. 3. Canonica instituta da poenit:* — è ritenuta dalle decretali cap. 1. *de poenit. et remis.* E il Tridentino (sess. XXIV *de reform.* cap. VIII) *condignam pro modo culpae poenitentiam pubblice injugi* comanda ai pubblici delitti dando però facoltà ai vescovi di commutarla in segreta. Nel pontificale di S. Pio V se ne tratta; si mettono i riti, si indicano i delitti, si assegna il giorno delle ceneri per imporla, e la feria V *In Coena Domini* per l'assoluzione. Adunque resta la penitenza pubblica pei pubblici delitti, la privata ad arbitrio dei confessori per gli occulti; la facoltà al Vescovo di commutare la pubblica, la solennità e rito di imporla e di assolvere e riconciliare. Che cosa dunque s'è abolito?.... I soli libri penitenziari e gli statuti di pene determinate ai determinati delitti. Rimane a parlare del ministro e giudice competente cui possa e debba assoggettarsi il fedele

per essere assoluto se reo — e della obbligazione legale della penitenza Sacramentale. Vescovo e sacerdote è il ministro di tal sacramento. Al Diacono fu talvolta commessa la cerimoniale assoluzione dei penitenti. Il prete però e il vescovo senza sudditi attuali, nè lecitamente nè validamente assolvono fuori i casi di articolo o pericolo di morte, perchè per difetto di giurisdizione non si può attuare la esigenza di ordine, o sia la destinazione ricevuta da Cristo. Il solo Papa è ministro in atto per tutta la Chiesa. Il Vescovo lo è nella sua diocesi; gli altri preti lo sono per delegazione papale o pure del vescovo, o fissatamente *jure proprio* come il parroco nella sua parrocchia, o *ad modum e ad arbitrium,* siccome gli altri sacerdoti approvati.

La giurisdizione è del Vescovo; da lui *iure proprio* la partecipano i parroci; *jure delegato* gli altri; se anche il regolare, è quistione. Pare doversi tenere di no, ma che l' abbiano dal Papa, non potendone però dopo il Tridentino fare uso senza il giudizio di idoneità dei rispettivi Vescovi.

Ma quale deve essere il Vescovo, del confessore, del penitente, o del luogo? La consuetudine ha introdotto che chiunque si presenti ad un confessore approvato, diventi suddito, ancorchè di estranea diocesi e possa essere assoluto. Se però in frode è uscito di diocesi per farsi assolvere da peccato riservato nella sua non può ricevere l'assoluzione.

Della riserva dei casi e diritto alla medesima

Che cosa debba dirsi della riserva dei casi e del diritto alla medesima? Ecco che è stabilito nei S. Canoni.

Sebbene ogni caso fosse riservabile per colui che comunica la giurisdizione, quello però ch'è solito a riservarsi vien definito: un peccato mortale, esterno, grave, certo, e completo nella sua specie, e che non possa assolversi da qualunque confessore. Dicesi peccato mortale, perchè sebbene potesse riservarsi il peccato veniale, pure sarebbe inutile tale riserva non essendo questo materia necessaria del Sacramento della penitenza, e potendosi rimettere indipendentemente dalla Confessione, e dall' assoluzione. Si aggiunge dippiù che il peccato mortale debba essere esterno, perchè riservandosi l'interno, non

potendo esser l'uomo sicuro se abbia o no consentito agl'interni pensieri, si esporrebbe la sua coscienza a continua perplessità. Richiedesi dippiù che il peccato sia grave, perchè sebbene riservar si potesse ogni peccato mortale, ciò non ostante i delitti più atroci debbonsi riservare, acciocchè altrimenti, fattasi più difficile l'assoluzione, non si rendesse odioso il Sacramento, e si mettessero ostacoli alla salute delle anime, come inculcano il Tridentino, (1) e Clemente VIII. *ut atrociorum tantum, et graviorum criminum absolutionem sibi reservet (Praelatus), quorum reservatio ad Christianam disciplinam retinendam conferat, et in aedificationem, non in destructionem, cedat.* Altra condizione a rendere il caso riservato si è che debba esser certo: quindi il peccato dubbio di fatto quando non si conosce certamente se siasi oppur no commesso; dicesi dippiù di diritto se si dubita se sia riservato il peccato certamente commesso. Questa teoria è più conforme alla benignità della Chiesa nostra Madre, la quale non è da presumersi voler punire alcuno nel suo tribunale sul dubbio di fatto, o di diritto. Finalmente l'ultima condizione per rendere un caso riservato è che questo sia completo nella sua specie; così se l'omicidio sarà stato riservato, chi ferisce ma non mortalmente, o mal propina il veleno, sicchè la morte non siegua, non sarà incorso nella riserva. Ciò posto, e dalla sua definizione osservata la natura del caso riservato, è necessario vedere se la Chiesa, nel comunicare la giurisdizione abbia il diritto di riservar de' casi, e quali, e di quanta specie essi sieno.

Che la Chiesa abbia il diritto di riservarsi de' casi, e che convenientemente ne abbia alcuni a se riservati, chiaramente deducesi dalla stessa ragion naturale; imperocchè, se la giurisdizione necessaria per impartir l'assoluzione da' superiori si comunica agl' inferiori, colui che tutta intiera dee tale giurisdizione comunicare, siccome può darla o non darla, così può darla tutta, o limitata. Quindi è che dai superiori, pe' quali si comunica agli altri il potere ordinario, o delegato, si può riservare per alcuni di questi casi porzione di un tal potere; il che si esegue dal Pontefice per tutta la Chiesa, dal Vescovo per la sua Diocesi, e da' Superiori maggiori regolari nel proprio istituto. Nè vale il dire, che appena costituito il Vescovo, o il Parroco, diventano costoro ordinari pastori del loro gregge, perchè il potere

(1) Sess. 14 cap. 17.

loro commesso non è affatto indipendente, nè può esserlo nella società Ecclesiastica, ma quello del Vescovo è sempre subordinato a quello del Papa, e a quello del Vescovo il potere del Parroco. Fu poi conveniente che i più atroci delitti, e i gravi peccati fossero stati da superiori riservati, e perchè a periti più esperti, come si presumono i superiori, dobbono esser riservate le malattie dell'anime più gravi, ed affinchè questi dilitti per la difficoltà di averne assoluzione, si rendessero più rari ed infrequenti. Tutte queste cause ed il poter di riservare ci sono stati ammirabilmente descritti, e profondamente dal Tridentino dimostrati (1): *Magnopere*, esso dice, *ad Christiani populi disciplinam pertinere Sanctissimis Patribus nostris visum est, ut autrociora quaedam et graviora crimina, non a quibusvis, sed a summis duntaxat Sacerdotibus absolverentur. Unde merito Pontifices maximi, pro suprema potestate sibi in Ecclesia universali tradita, causas aliquas criminum graviores suo potuerunt peculiari judicio riservare. Neque Episcopis omnibus in sua cuique Diocesi, in aedificationem tamen non in destructionem liceat, pro illis in subditos tradita supra reliquos inferiores Sacerdotes auctoritate praesertim quoad illa, quibus excommunicationis censura adnexa est, Hanc autem delictorum reservationem consonam est divinae auctoritati, non tantum in externa politia, sed etiam coram Deo vim habere.*

Ora i casi che possonsi riservare sono molteplici secondo il potere di chi li riserva; e siccome questo si può fare dal Papa, dal Vescovo, e dal Superiore Regolare, così fa mestieri osservarli partitamente. Ed in primo luogo, il Sommo Pontefice, per la pienezza del suo potere in tutta la Chiesa, riserva a se alcuni casi per la conveniente assoluzione. Tali sono quei molti che erano riservati in *Bulla Coenae*, così chiamata questa bolla perchè soleasi promulgare in ciascun anno *Coena Domini*, cioè nel giovedì Santo. Pubblicata da S. Pio V in Roma nel 1570 tal bolla, non poca opposizione incontrò nei Principi, e specialmente per parte del duca di Alcalà il quale allora governava il napolitano Regno in nome della Spagna. Attualmente sta in pieno vigore la Bolla *Apostolicae Sedis* pubblicata da Pio IX.

Ai quali casi riservati al Papa è ammessa ancora la scomunica: e siccome la riserva suole apporsi in ragion di queste, tolta la scomunica, si toglie anche la riserva, e l'assoluzione rimane, in quanto

(1) Const. Illius vices 17 Aug. 1592.

al peccato, soggetta al Confessore ordinario. In quanto poi all' assoluzine da questi casi riservati, deve essa darsi dallo stesso Pontefice, a meno che il peccato non fosse occulto, perchè in tale caso l' assoluzione è commessa al Vescovo, giusta la legge del Tridentino: dicesi poi peccato occulto quello che non è pubblico, ancorchè si sappia da pochi (1). Per singolare privilegio possono assolvere da tali casi i Religiosi privilegiati, fuori però dell' Italia, e siccome l'assoluzione papale importa che il penitente debba portarsi in Roma, così può assolvere il Vescovo stante la impotenza fisica e morale di quello, come avviene agl' infermi abitualmente, a' vecchi, a' poveri, alla donna, agl' impuberi, od a tutti coloro i quali sono sotto l' altrui soggezione, cioè alle mogli, ai figli di famiglie, ed ai servi.

Oltre ai casi riservati al Sommo Pontefice, vi sono anche quelli riservati dal Vescovo. I casi riservati poi diconsi così *a nobis*, cioè *reservati a nobis*. Questi sono indifferenti secondo le diverse Diocesi, in cui, per gli stessi motivi di sopra enunciati, ciascun Vescovo si riserva alcuni casi pe' peccati gravi e più notevoli, e soliti ad avvenire nella sua Diocesi. Ma oltre questi, altri ve ne sono, dai quali può assolvere il Vescovo, e sono quelli che diconsi *reservati nobis*, cioè riservati a noi: in questa categoria sono compresi tutt' i casi riservati al Papa, ne' quali, o perchè occulti, o per la impotenza del penitente si concede a' Vescovi l'assolvere. E questa, anzicchè una riserva, piuttosto una concessione fatta ai Vescovi dal Sommo Pontefice.

Finalmente vi sono altri casi, quali si riservano da' Superiori degl' Istituti Regolari; sopra dei quali è da notarsi che il Sommo Pontefice Clemente XIII, acciocchè i Superiori pochi prudenti col riservar molti casi non mettessero ostacolo alla salvezza dei loro subordinati, col decreto del 26 maggio 1805 stabilì undici casi riservabili dai superiori Regolari, oltre dei quali non fosse permesso altri riservarne, se non col consenso dei Capitolo generale per tutto l' Ordine o del Capitolo provinciale per tutta la Provincia. I casi sono i seguenti. 1.° Gli avvelenamenti, gl' incantesimi, i sortilegi. 2.° L'Apostasia della Religione coll' abito monastico, o senza, purchè siasi uscito della Religione coll' animo di non più ritornarvi. 3.° La notturna, e fortiva uscita dal Chiostro, coll'animo però di ritornarvi. 4.° La proprietà con-

(1) Sess. 14, cap. 7.

tro il voto di povertà, purchè sia tanto la materia che giunge al peccato mortale, 5.° Il falso giuramento in un giudizio legittimo e regolare. 6.° Il procurare, l' aiutare, il consigliare l' aborto dopo l'animazione del feto, ancorchè l' effetto non ne sia seguito. 7.° La falsificazione della mano del Superiore, o dei sigilli del Monastero. 8.° Il furto dei beni del Monistero, o Convento, purchè fosse in tale quantità da costituire un peccato. 9.° Il peccato di carne, purchè sia consumato. 10.° L' uccisione, ferita, o grave percossa verso qualunque persona. 11.° Il malizioso ritardo, o impedimento delle lettere dei superiori verso gl' inferiori; ed a vicenda, ed anche l' apertura di dette lettere. Sono questi i casi stabiliti da Clemente VIII non perchè tutti si dovessero considerar riservati nel fatto, ma perchè sono tali da potersi riservare da' Superiori Regolari.

È poi chiaro che può assolvere dai casi riservati. 1.° chi li riservò; 2.° il suo successore; 3.° il superiore, come il Papa in tutta la Chiesa, e l' Arcivescovo rispetto ai suoi suffraganei nel solo caso dell' atto della visita: 4.° colui che ha ottenuta la facoltà delegata da chi l'avea ordinaria; 5.° e generalmente quando trattasi dell' articolo di morte può assolvere da qualunque riserva ogni sacerdote approvato, ed in mancanza qualsiasi sacerdote, anche non approvato, anche scomunicato e sospeso, come dice il Tridentino, sessione 14 cap. 7. Si domanda se la facoltà di assolvere dai casi riservati spiri colla morte o rimozione del concedente, se la facoltà è stata data in generale senza riguardo a tempo o caso particolare, non cessa, *dummodo res sit integra;* altrimenti cessa.

CAPITOLO VI.

Dell' Estrema Unzione.

Al Sacramento della Penitenza aggiungiamo poche cose sul sacramento della Estrema Unzione, detto così, perchè si amministra agli infermi che versano in pericolo di vita, e la grazia che per mezzo di esso si comunica si è, che per esso sono tolte le reliquie dei peccati, l'anima rimane alleviata, eccitandosi grande fiducia nella divina misericordia, si acquista maggior forza per resistere alle insi-

die del demonio, si ottiene talvolta la salute del corpo, purchè sia di bene all'anima, ed indirettamente rimette i peccati, qualora fosse l' infermo nella impossibilità di ricevere il Sacramento della penitenza.

Tutta la vita dell'uomo dovrebbe essere penitenza; è il degno compimento dell'una e dell'altra è l'estrema unzione.

Infirmatur quis in vobis? Inducat presbyteros ecclesiae, et orent super eum ungentes eum oleo in nomine Domini, et oratio fidei salvabit infirnum et si in peccatis sit remittentur ei. Così S. Giacomo (Epist. cap. V. 14). Da questo canone il Concilio Tridentino deduce la materia, la forma, il ministro, gli effetti del Sacramento della estrema unzione.

La materia rimota olio di ulivo benedetto dal Vescovo e ciò pel valore come dice il Tridentino, *intellexit Ecclesia materiam huius sacramenti esse oleum benedictum ab episcopo.* Per delegazione pontificia può benedirlo anche un prete e i preti greci per consuetudine millenaria lo benedicono quando occorre; i latini però nella feria V in *coena domini*, donde si prende da quelli di conservarlo, bruciando il vecchio. L' unzione è al petto, o dalla parte inferma come si costumava una volta, alla fronte, mento, guancie, mani, piedi dall' una parte e dall'altra come i greci fanno — ed è agli occhi, orecchi, bocca, mani, piedi, reni come usano i latini. E' dessa la materia prossima — nelle donne si omette l'unzione ai reni. Ai preti per riverenza della consacrazione si unge il dorso delle mani. La forma dell'una e dell'altra Chiesa è deprecativa e quasi identica, per *istam sanctam unctionem et suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Deus quid quid deliquisti per visum* ecc. *per lumborum delectationem* ecc. Il ministro è ora un solo prete, anticamente più; e i greci anche oggidì o tre o sette. La Chiesa però ritiene non contenersi precetto nel numero plurale usato da San Giacomo. Ciò in quanto al valore; che per la lecitità tranne il caso di necessità, il solo parroco o suo delegato può amministrarla; e il religioso se il fa incorre scomunica papale riservata (Clementina I *de privilegiis).* Cancellare le reliquie dei peccati è indirettamente il peccato, confortare l'anima alla estrema pugna, restituire la sanità, oltre il conferimento ed aumento della grazia santificante, sono i salutari effetti di questo Sacramento, come dicemmo.

Riguardo alla obbligazione che corre al Cristiano di prendere questo sacramento vi sono opinioni pro e contra. S. Tommaso ed al-

tri negano esservi per sè grave obbligo. S. Bonaventura ed altri affermano; nella pratica però, atteso lo scandalo che se ne avrebbe dalla negligenza, e il sospetto di disprezzo che si genererebbe, si deve prendere.

Circa l'amministrazione la legislazione si riduce a darla ai battezzati infermi di grave morbo: e non doversi negare ai fanciulli settenni ed anche non settenni se la malizia supplisce l'età (Vedi Benedetto XIV *de synod. diocoesi* cap. VII). Si dà alle donne partorienti, ma sotto straordinarii dolori, si dà ai non perpetui pazzi, ai frenetici, deliranti, ai privi dei sensi, se si può argomentare che l'abbiamo voluto, Si dà ai sordi, muti, ciechi. Si nega agl' impenitenti notori, agli scomunicati, ai feriti nelle risse se non si presume la contrizione; si nega ai condannati a morte perchè non infermi, ai naviganti, a chi va a combattere. Non si suole ripetere nella stessa grave infermità.

Se poi tal Sacramento si possa o no ripetere, sebbene Ivone Carnotese abbia tenuta la parte negativa, impugnato perciò dal Maestro delle sentenze, il Tridentino ha detto di sì poggiato sulla ragione che non abbia questo Sacramento un effetto tale, che indelebilmente resti scolpito nell'anima come il carattere: ha soggiunto però: *quod si infirmi post susceptam hanc unctionem convaluerint, iterum Sacramenti hujus subsidio juvari poterunt:* dal che s' inferisce non potersi questo Sacramento ripetere nella stessa malattia, giacchè l'eccezione conferma la regola in contrario; la quale dottrina viene ancora confermata dalla consuetudine della Chiesa universale. Molti sono i riti e le cerimonie solite a praticarsi nell'amministrazione di questo Sacramento, sui quali ciascuno segua il Rituale della sua Chiesa. Fin qui del Sacramento della Estrema Unzione.

CAPITOLO VII.

Del Matrimonio.

§ 1.°

Idea generale.

Ultimo tra i sacramenti, ma il più importante pel rapporto che ha con la conservazione del genere umano è il matrimonio. Esso secondo i diversi aspetti ha avuto varii nomi. Riguardato nella sua essenza, perchè significa l'unione dell'uomo colla donna fu detto *Coniugium*, quasi aggiogati insieme e i contraenti furono detti conjugi. Considerato nella sua causa, significando la solennità del contratto, fu detto, *nozze, nuptiae.* Finalmente ravvisato nei suoi effetti si dice *Matrimonium,* perchè la donna non per altro si marita che per divenir madre. E piuttosto, dalla madre piglia nome che dal padre, sia perchè la madre è sempre certa ed il figlio segue sempre la condizione della madre, *partus sequitur ventrem*, sia perchè alla madre appartiene la prima conservazione ed educazione della prole, costituendo il primo pedagogo dell'umanità, il più naturale magistero e tutto un sistema di educazione, come la chiamava Monsignor Doupanloup.

Il matrimonio nella sua generalità ha un triplice rispetto, alla natura, alla religione ed alla società civile; e però l'Angelico (3 p. q. 50 art. 4) insegna: « *Matrimonium in quantum est in officium naturae, statuitur lege naturae: in quantum est sacramentum, statuitur jure divino; in quantum est officium communitatis, statuitur jure civili* ».

Triplice perciò ne è la definizione. In rispetto al diritto naturale, può definirsi: « *Societas maris et foeminae ad sobolem procreandam et educadam inita* ». Rispetto al diritto civile, Modestino, giureconsulto del 3.° secolo definì: *Maris et foeminae conjunctio individuam* (cioè assidua e domestica) *vitae consuetudinem continens* ». Graziano ed Alessandro III ritennero tal definizione. Come sacramento il Catechismo, Romano (p. II cap. VII n. 2.) lo definisce: « *Viri et mulieris maritalis conjunctio inter legitimas personas individuam vitae consuetudinem retinens* ». Alla quale definizione corrisponde quest'altra « *Contractus*

ad sacramenti dignitatem evectus, quo Christiano ritu vir et mulier perpetuo nexu capulantur ».

In rispetto al diritto naturale, se domandi la causa generativa o *in fieri facto esse*, troverai il vincolo prodotto dal consenso, ed il diritto scambievole sui corpi in ordine alla generazione. L' uso e l'esercizio di tal diritto suppone, non forma il matrimonio; ed Ulpiano ben disse; *Nuptias facit non concubitus sed consensus:* Da questi principii s' inferisce: 1.° E' impossibile che esista matrimonio senza volere vicendevolmente e può darsi diritto sui rispettivi corpi e sottostare al vincolo che indissolubilmente deriva da tal contratto; e ciò è detto ragionevolmente *fine doppio intrinseco essenziale* del matrimonio. 2.° Questo vincolo e questo scambio di diritto sui corpi è diretto al fine di generare ed educare la prole, fine inteso dalla natura, e che deve intendersi dai contratti, e ciò è detto *fine intrinseco accidentale.* 3.° Poichè nella corrotta natura dell' uomo una potenza naturale è diventata fomite di peccato; il cercare nel matrimonio un rimedio alle concupiscenze è altresì *fine intrinseco accidentale.* 4.° A questo si possono aggiungere altri fini estrinseci ed accidentali, come lo scambievole aiuto, la pace domestica, le ricchezze, la potenza coi congiungimenti del sangue e parentado.

Da siffatte idee generali prescindendo del Diritto divino ed ecclesiastico segue: 1.° La poliandria essere assolutamente contraria al diritto comune: *cum foemina a pluribus viris, haec est principiorum vis, foetari non possit,* dice S. Agostino, *de binis conjug.* Cap. XVII.

2.° La poligamia simultanea assolutamente non ripugna al diritto naturale nè per parte della generazione, potendo un uomo solo fecondare più donne; nè per parte dell' educazione, potendosi educare più figli da un sol padre e così la discorre S. Tommaso. Ripugna però quella poligamia alla concordia, alla pace domestica, alla natura di una perfetta società. Se si accende la fiamma distruggitrice della gelosia nelle mogli, quante vittime! La poligamia successiva è lecita. Se poi il divorzio sia o no contro il diritto naturale vi sono opinioni disparate. Quelli che stanno pel no ragionano così. Un contratto stipulato col mutuo consenso si può rescindere col mutuo consenso, se non vi è pregiudizio del terzo. Questo terzo può essere o il genere umano che non deve perire, o figli che debbono educarsi. Al primo si rimedia generando prima dei figli. Ai secondi con tanti mezzi per la loro

educazione. Quei che stanno per l' affermativa, cioè che l' indissolubilità del matrimonio si fonda sul diritto di natura, come il Bonacina il Bellarmino, S. Tommaso, ragionano presso a poco come il signor Portalis.

« Tutte le virtù sociali hanno la loro più solida base nelle virtù domestiche, ed i costumi della famiglia, formano quelle dello Stato. Quai disordini dal divorzio! Quante famiglie andrebbero per esse desolate! Qual confusione nella società di fratelli nati da diversi matrimonii sciolti tostochè formati. Le mogli con rapida successione passate nelle braccia di più mariti non apparterranno propriamente ad alcuno. Una sorte di comunanza e di promiscuità civile degraderebbe la specie umana. I figli estranei agli autori dei loro giorni, ed ignari della famiglia cui appartengono. I nomi di padri e sposi, non ricorderebbero più i teneri affetti. Scomparso tutto ciò che vi è di umano nel cuore, svanito qualunque moralità, i delitti sbocciati direttamente dai vizi — noi non riconosceremmo più le nostre relazioni che dalle sventure e dai mali che ci opprimerebbero; e in mezzo alle nazioni incivilite la nostra esistenza sarebbe, per dir così, un pubblico scandalo ».

Egli è perciò che Bonaccina, Bellarmino, S. Tommaso e quasi la Comune insegna la indossolubilità del matrimonio fondarsi sul diritto naturale. Non pare però essere contrario il divorzio ai primi ed invariabili principii della legge naturale.

Ora del matrimonio sotto il rispetto religioso; Montesquieu (*Spirito delle Leggi*, libro XXVI cap. XIII) pronunzia « in tutti i paesi e in tutti i tempi la religione si è interposta nei matrimonii. Ciò che appartiene al carattere del matrimonio, ciò che riguarda la sua forma, la maniera di contrario, la fecondità che procura e di pertinenza della religione. E' storia vediamolo nel fatto e nel dritto. Nel principio si crea l' uomo e dalla costola dell' uomo è formata la donna e da Dio stesso si costituisce, si compie il matrimonio. Si legge nel Genesi 1-25-26 *Creavit Deus hominem ad immaginem suam; masculum et foeminam fecit eos. Benedixitque illis Deus et ait: crescite et multiplicamini* » Adamo sentì la divina istituzione, salutò Eva ossa delle sue ossa, carne della sua carne e soggiunge la parola rivelata « *Propter hoc relinquet homo patrem suum et matrem suam et adhaerebit uxori suae et erunt duo in carne una* ». Il matrimonio dunque è d' istituzione divi-

na, nè altra autorità può regolarne le basi. Se le cose in natura si reggono sui medesimi principii onde furono costituiti, laddove si toglie la potestà religiosa come base del matrimonio, la società domestica non può sussistere. Viene la rigenerazione dell' umanità. Cristo santifica di sua presenza e col primo miracolo le nozze di Cana, anzi fu questo il primo atto della sua vita pubblica; Cristo perfeziona la legge naturale ed Ebraica; Cristo eleva a sacramento quel naturale contratto che ebbe sempre ragione di contratto religioso e sacro.

Cristo dice dover ritornare alla pristina purezza il coniugio di *uno* con *una* indissolubilmente, abroga le permissioni, le dispense, gli abusi. *Ab initio autem non fuit sic* (Mat. XIX 8). Non poliandria, non poligamia simultanea, non divorzio in quanto al vincolo. Dio così volle; così vuole; di qui i fondamenti della dottrina e delle leggi canoniche che si riducono ai punti seguenti. 1.° Il matrimonio è uno dei sette sacramenti della nuova legge, conferisce grazie ed aiuti, per l'educazione dei figli, per sopportarne i pesi. 2.° La materia rimota sono i corpi dei contraenti; la prossima come parla Benedetto XIV *est mutua corporum traditio verbis et nutibus assensum exprimentibus; et mutua corporum acceptatio etc.* 3.° Il Ministro per conseguenza sono gli stessi contraenti. Nel che seguiamo antichissima sentenza, e la più comune sentenza che insegna anche il Concilio Fiorentino *(Dec. pro Armenis): Causa efficiens est mutuus consensus per verba de praesenti expressus.* Il Tridentino insegna il medesimo, ritenendo validi i matrimonii clandestini prima del suo decreto di annullamente e comandando al parroco che nel benedire il matrimonio dica: *Ego vos coniugo in matrimonium,* ma che possa servirsi anche di altre parole, *vel aliis utatur verbis, iuxta receptum iniuscuisque provinciae ritum.* 4.° Il fine è ora nella mente di Dio piuttosto l'avere sudditi della Chiesa e cristiani in cielo che dare uomini alla natura. 5.° Di uno con una, e quindi indissolubile quanto al vincolo è il matrimonio consumato dei cristiani per legge divina.

Dissi il matrimonio *consumato* dei cristiani, perchè il legittimo, cioè fatto dai gentili secondo natura, o secondo le leggi civili gentilesche, si scioglie per divina dispensa a favore della fede, quanto convertitosi uno dei coniugi l'altro non vuole convivere senza ingiuria del creatore; o per potestà Pontificia.

Il *rato* cioè celebrato avanti alla Chiesa, senza però essere stato consumato può per gravissime ragioni sciogliersi dal Sommo Pontefice,

e per la professione religiosa di uno dei coniugi per privilegio di Cristo sul principio che il matrimonio non è necessario all' individuo, ma solo alla specie e che deve preferirsi la castità alla fecondità. Il matrimonio consumato ammette divorzio di letto e di abitazione, mai di vincolo. Dal che ne segue: — 1.° Che tra il contratto ed il Sacramento del matrimonio non vi è tra i cristiani reale distinzione; epperò o è Sacramento, se è matrimonio, o non è matrimonio se non è Sacramento (1). Ed il matrimonio che oggidì è detto civile, non è altro come insegna il Papa Leone XIII che un vero ed esiziale concubinato (2). 2.° Doversi rigettare come erronea la dottrina di coloro, che si sforzano di sostenere, che niun diritto abbia la Chiesa sul matrimonio, e se alcuno ne riconoscono, dicono doversi ripetere dalle concessioni espresse e tacite fatte dai principi laici. 3.° Che il ministro del matrimonio, sono gli stessi contraenti, ed il Parroco non è altro che testimone autorizzabile. 4.° Che la forma sostanziale del matrimonio dopo la promulgazione del Decreto *Tametsi* del Tridentino, nei luoghi dove essa fu fatta, è quella stabilita dal medesimo Concilio, il quale con decreto irritante dichiarò essere nulli quei matrimonii, che si sarebbero in avvenire celebrati non innanzi al proprio Parroco o sacerdote da lui delegato e due testimoni (3). 5.° Finalmente che solamente alla Chiesa compete il diritto di stabilire gl'impedimenti al matrimonio e dirimere le cause concernenti la validità o nullità di esso, come ampiamente è dimostrato nel Dritto Pubblico Ecclesiastico. E qui giova notare col d'Annibale, (4) che sebbene il matrimonio abbia la natura di contratto, pure dagli altri contratti si differenzia per quattro capi. 1.° Per ragione dei contraenti che debbono essere due solamente, cioè, un uomo ed una donna detto perciò monogamo, il che non si avvera negli altri contratti. 2.° Per ragione dell' obbietto essendo negli altri contratti l' obbietto determinato, e capace di prezzo, mentre nel ma-

(1) Inter fideles matrimonium esse non potest, quin uno eodemque tempore sit Sacramentum, si sit matrimonium; Vel non est matrimonium, si non sit Sacramentum. Syllabi Pii IX n. 66 et 73. Vedi Vecchiotti. *Instit: Canon:* Vol. III Cap. 12.

(2) Vedi Enciclica *Arcanum* di Leone XIII presso il *Monitore Eccl.* Vol. II pag. 5.

(3) Qui aliter, quam praesente parocho vel alio sacerdote de ipsius Parrochi seu ordinarii licentia et duobus vel tribus testibus matrimonium contrahere attentabunt, eos ad sic contraendum S. Synodus omnino inhabiles reddit, et huiusmodi contractus irritos facit et annullat. Trid. Sess. XXIV De Matrim. Cap. 1. Tametsi.

(4) Vedi Annibale Tom. III parag. 295 *Summulae Thelogiae Moral.* presso Sebastianelli Vol. II *De re matrimoniali.*

trimonio quell' indissolubile vincolo di vita maritale, che ne forma l'obbietto, porta vicendevoli diritti ed obbligazioni che sono incapaci di prezzo perchè di ordine generale, e procedono dalla stessa natura, non dalla volontà dei contraenti. 3.° Che in esso vi è qualche cosa di sacro e di religioso inerente al medesimo per natura, non per invenzione o fatto degli uomini, come negli altri contratti. Finalmente che non può sciogliersi per mutuo dissenso, non valendo l'adagio degli alfri contratti « Unumqumque eo modo potest dissolvi quo colligatum est. » Questo è il nucleo della canonica legislazione che tratteremo in seguito, ma prima ci conviene dire il terzo rapporto del matrimonio riferito all'autorità e legislazione civile.

§ 2.

Matrimonio in rapporto all'Autorità Civile.

La società civile, quanto alla sua ingerenza nel matrimonio tra cristiani in cristiana società non può regolare altro che i soli effetti civili del medesimo. Quanto al vincolo, all' essenza, alla validità dev'essere regolato dal solo potere ecclesiatico.

E' questo corollario del già detto. Poichè se il matrimonio fu sempre atto religioso; se fu elevato da Cristo a dignità di sacramento, cioè di cosa santa, sacra, spirituale; è troppo evidente la conseguenza che ne scende, chè cioè Dio solo deve regolarlo, e la sacra potestà stabilita da Dio sulle cose sacre. Questa potestà e la potestà ecclesiastica, dunque essa sola può regolarlo. Sicchè si ritenne che siccome il pane consacrandosi è sottratto dal commercio civile e dalla civile potestà; così il contratto naturale elevato a dignità di sacramento fu sottratto alla potestà civile.

I coniugi sono i ministri; e se sono cristiani e intendono fare davvero il contratto naturale, non possono non fare il sacramento; ma è impossibile che si compia un sacramento innanzi e coll' autorizzazione della civile potestà. Dunque nella sua essenza e nel vincolo il matrimonio non può dipendere dalla civile potestà. Ma poichè il matrimonio, oltre essere sacramento, è in ufficio della natura e della società; chiara è la formola che ne deriva per le rispettive potestà. La natura apparecchia la materia; la Chiesa regola il vincolo; lo stato gli

effetti civili. La natura dunque dispone i sessi e le facoltà fisiche adatte a tale società. Questo sarebbe stato un atto naturale in sè, e un contratto del tutto naturale; ma la benedizione di Dio ne fece un atto religioso, e l'elevazione a sacramento l' ha reso e religioso e sacro e spirituale. E quindi ciò che appartiene a tale contratto, al vincolo che ne deriva, alla fecondità che procura, alla indissolubilità che mena seco, ai riti di celebrarli, all'abilità dei contraenti, agli effetti spirituali che partorisce, agli obblighi religiosi cui sottopone di procurare il battesimo e l' educazione cristiana della prole, è tutto pertinenza della società religiosa.

Ma poichè da tale contratto e sacramento rampollano effetti civili, esteriori e materiali, di patria potestà, di ragioni dotali, di legittimità di prole, di sussistenza dovuta ai figli, di educazione civile e simili pei quali importa alla civile potestà la validità o invalidità del matrimonio; tutto ciò è pertinenza di tale potestà, la quale deve perciò conoscere autenticamente il già seguito valido matrimonio. Cosicchè all'accordo richiesto dalle due potestà, all'armonia dei diritti, la legislazione cristiana dovrebbe, o come è in uso in Inghilterra, negli Stati Uniti dell'America del Nord, civilissime nazioni, elevare in tal punto al grado di magistrato civile il ministro sacro del sacramento, e tenere per autentiche le dichiarazioni che rilascia; o senza tale elevazione a magistrato civile, ritenere per autentiche le fedi del Parroco; o dichiarando il matrimonio non potersi celebrare che in faccia alla Chiesa; determinare insomma un modo con che autenticamente venga a notizia della civile potestà il seguito matrimonio, come faceva in Napoli la passata legislazione, che intrecciava le attribuzioni degli ufficiali dello stato civile e quelle del parroco in guisa da nascere assolutamente l'autenticità del matrimonio.

§ 3.

Legislazione ecclesiastica sugli sponsali ed altri atti per la preparazione al matrimonio.

Passiamo nella presente trattazione del diritto privato Ecclesiastico a stabilire solo la positiva legislazione della Chiesa intorno agli sponsali che precedono il matrimonio, intorno al matrimonio propria-

mente detto ed ai suoi impedimenti, ed infine al modo di dispensare gl' impedimenti medesimi. Tratteremo più diffusamente di questo sacramento, giacchè esso entra più che ogni altro nella vita sociale della Chiesa.

Gli sponsali si definiscono: *Sponsio et repromissio futurarum nuptiarum inter personas jure stabiles.* Ora perchè già in dritto naturale e civile fu trattato di questi sponsali, noi solo diciamo quanto concerne il giuscanico che le persone che promettono debbono esser *libere* e la promessa dev'essere *espressa* e l'altra persona cui si promette dev'essere precisamente designata.

Allo scopo di riflettere seriamente quale sia il passo che si dà dagli sposi nello stringere un nodo indissolubile quale è il matrimonio, per disporsi degnamente con le volute disposizioni a ricevere un Sacramento, e per iscoprire pienamente l'idoneità delle persone contraenti, trovasi introdotto sia nel dritto civile che nel dritto canonico che alla celebrazione del matrimonio precedessero alcuni preliminari, che d'ordinario si riducono a tre, cioè gli sponsali primariamente, l'esame degli sposi e la proclamazione del matrimonio mercè le pubbliche denunucie.

1. Gli sponsali così detti a *spondendo* sebbene in senso ampio significar potessero e i donativi, che soglionsi fare tra i futuri sposi, ed alle volte ancora il matrimonio rato e non ancora consumato (nel quale caso diconsi sponsali in senso improprio *per verba de praesenti)* pure nel loro proprio significato non sono altro che « Una promessa vera, libera, reciproca, e deliberata di futuro matrimonio per segno sensibile espressa fra persone idonee e determinate (1). Dicesi in primo luogo *promessa* per significare che non basti il semplice proposito e desiderio per aversi gli sponsali, anzi vuolsi anche che sia *reciproca* perchè dovendo gli sponsali disporre al matrimonio debbono sentire la natura di questo, e se questo consiste nella mutua promessa, lo stesso deve dirsi di quelli. Onde è che se una parte promette, e l'altra accettasse senza ripromettere, non sarebbero veri sponsali, ed il promettente sarebbe obbligato non per ragione degli sponsali, ma per la sola promessa. Questa promessa e ripromessa dev'essere non finta

(1) Promissio vera, libera, mutua et signo aliquo sensibili expressa futuri matrimonii inter personas de iure habiles. Santi Franc. *Praelect: Iuris: Can:* Lib. IV Tit. 1. De sponsalib.

ma *vera*, non estorta per forza, o con inganno, non con errore intorno alla sostanza o sostanziale condizione, nè per timore grave ingiustamente incusso *ab extrinseco,* ma deve essere *deliberata.* Finalmente con segno sensibile e tra persone idonee e determinate, perchè esso è un atto umano, che per manifestarsi deve esprimersi con segni e formole determinate, e questo segno deve essere messo tra persone certe non vaghe o incerte, e capaci di poter contrarre tra loro il matrimonio, sia per ragione di età, sia anche per immunità da impedimento.

Ciò posto diciamo, che le leggi canoniche fin dai primi tempi della Chiesa disposero che gli sponsali precedessero il matrimonio trattandosi di un atto così solenne, che unisce gli sposi con vincolo indissolubile per la intera vita.

Questi sponsali, secondo la diversità delle diocesi, si eseguono o alla presenza del Parroco con o senza benedizione, e questi o con testimoni, o anche senza; o finalmente tra soli sposi privatamente, come ora si ravvisa nella maggior parte delle diocesi; nè la Chiesa in generale è stata in questo luogo indulgente, talchè ha richiesto sempre con rigore l'adempimento della promessa anche più del dritto civile; e sebbene non abbia domandato l'esistenza degli sponsali necessariamente per la validità ed esistenza del matrimonio, pure fattisi gli sponsali, o privatamente, o alla presenza del Parroco, o in altra qualunque siasi guisa, ne ha domandato l'adempimento, e quindi ha stabilite le condizioni che richieggonsi ad aversi gli sponsali, quali sieno le persone atte a contrarli, ed il motivo sufficiente per poterli annullare.

La condizion necessaria ad aversi gli sponsali è il mutuo consenso, e questo può essere assoluto, o condizionato. Si ha il consenso assoluto in varie guise, o colla nuda promessa, e coll'aggiungervi le arre o i doni sponsalizii, cioè le vesti, gli anelli, i braccialetti, o anche confermarli con scrittura e giuramenti. Soleansi gli sponsali confermare ancora col bacio, e ciò non solo presso i gentili, ma benanche appo i Cristiani; ma l'antica semplicità dei costumi essendosi degenerata in malizia, questa consuetudine, eccetto gli orientali, presso di noi è quasi generalmente andata in disuso. Ora il consenso così espresso rende leciti, e validi gli sponsali, o che vada oppur no congiunto a tali formalità perchè la legge richiede il sola consenso: *suf-*

ficit nudus consensus ad constituenda sponsalia (1). Questo consenso può aver luogo così tra' presenti, così tra gli assenti, o che ambedue gli sposi fossero assenti, o alcun di loro: *denique constat*, disse il Gotofredo, *et absentem desponderi posse, et hoc quotidie fieri* (2). Possono ancora gli sponsali farsi per mandatario, o per via di lettere: *in sponsalibus constituendis*, dice la legge (3), *parvi referri per se, et in coram, an per internuncium, aut per epistolam, aut per alium hoc factum est;* come ancora possono farsi da altri, purchè dopo fatti, gli sposi li abbiano per rati: *haec ita*, soggiugnesi (4), *si scientibus iis qui absint, sponsalia fiant, aut si postea ratum habuerint.* Nè è sempre necessario, che questo consenso per parte degli sposi fosse espresso, ma può benanche esser tacito, purchè però fossero presenti gli sposi e non contraddicessero: *qui enim tacet consentire videtur*; e le decretali (5): *porro ex sponsalibus, quo parentes pro filiis puberibus plerumque contraunt, ipsi filii si expresse non consenserint, sed tacite ut si praesentes fuerint et non contradixerint, obligatur, et ex iis oritur justitia pubblicae honestatis. Et est idem si filii tempore sponsaliorum absentes, ac etiam ignorantes eadem sponsalia, post scentiam ratificaverint tacite, vel expresse.*

In quanto poi agli sponsali condizionati, è da osservarsi che la condizione può essere onesta, o disonesta. Gli sponsali fatti colla condizione onesta, come per esempio: io ti prenderò per isposa purchè così piaccia a' miei genitori, valgono, purchè si verifichi la condizione. Quelli poi a cui è aggiunta una condizione disonesta, se questa è opposta ai beni del matrimonio, come per esempio: io ti prenderò per isposa, purchè col veleno ti renda sterile, non reggono: e lo stesso si dica della condizione impossibile. Che se la condizione impossibile sarà turpe, ma non opposta ai beni del matrimonio, come per esempio: io ti prenderò per isposa purchè mi aiuterai nei furti che anderò a fare, tali sponsali, sebbene illeciti nel foro di coscienza, reggono nel foro esterno, ma la condizione è come non apposta. Adunque gli sponsali condizionati valgono verificatasi la condizione, e ciò senza un nuovo consenso, allorchè persevera il primo o attualmente, o vir-

(1) L. 4. ff. de sponsalib.
(2) Dionys. Gothoph. in Leg. 4. ff. de Sponsal.
(3) Leg. 18. ff. cod. tit.
(4) Leg. 5. ff. cod. tit.
(5) Cap. si infantes unic. tit. porro de sponsal. impobuberum in VI.

tualmente: lo stesso si dica degli sponsali che hanno rapporto ad un matrimonio con un impedimento dirimente, colla condizione se sarà per ottenersi la dispensa; in tal caso, questa ottenuta, valgono gli sponsali.

Questo consenso assoluto, o condizionato, deve provarsi innanzi al giudice Ecclesiastico, allorchè una comparte vuol richiamare l'altra all'osservanza degli sponsali. In questo caso, se sono stati fatti innanzi al Parroco, basta la di lui fede od attestato a provarne l'esistenza, che se lo fossero stati privatamente debbonsi provare coll'ajuto dei testimoni, i quali sebbene, giusta il sistema ricevuto in alcune Curie, dovessero essere almeno al numero di tre, pure si può dire che bastino due, ed anche uno col giuramento suppletorio, potendosi supplire col giuramento di un solo alla mancanza dell'altro testimone.

Ma le leggi canoniche, oltre il consenso che richieggono negli sponsali, hanno pure determinato le persone, tra le quali si possono celebrare. Sulle quali persone possiamo stabilire due regole generali, la prima cioè che chiunque abbia un impedimento, o derimente, o impediente il matrimonio, nè lecitamente, nè validamente possa contrarre sponsali; e la ragione si è che la promessa illecita è ancor nulla; a meno che non sieno sponsali condizionati, cioè fatti colla speranza di potere ottenere la dispensa in quel modo nel quale di sopra abbiamo enunciato. La seconda regola è che gli sponsali contratti prima dell'uso della ragione sono invalidi, perchè ogni promessa vuole l'atto umano quello cioè che procede dalla volontà, previa una deliberazione ragionata per parte dell'intelletto; or siccome prima dell'uso della ragione non può darsi atto umano, quindi nè viene che, essendo in generale invalida ogni promessa, molto più debb'esser quella degli sponsali. I sacri canoni osservando che nell'uomo l'uso della ragione suole per lo più svilupparsi allorchè costui è giunto al settennio, perciò questa età stabilirono (1) a render validi gli sponsali, in guisa che contratti essi in un tempo notevole prima del settennio sono invalidi, nè possono apportare l'impedimento di pubblica onestà. Ho detto per un tempo notevole per inferirne che sarebbero validi gli sponsali se poco fosse mancato al

(1) Cap. Literas — Cap. Aceessit — Cap. ad dissolvendum de sponsat. Impuberum — Cap. infantes cod. titul. in 6.

settennio, e se d'altronde i contraenti avessero con indizi non dubbii manifestato l'uso precoce di loro ragione. Tanto si può inferire da due decreti di Alessandro III (1), e d'Innocenzo III (2), i quali così disposero per l'età di richiesta al matrimonio, disposizioni che si possono estendere anche agli sponsali, perchè essendo questi una preparazione al matrimonio debbono andar soggetti alle medesime leggi. Così ragiona ancor S. Tommaso allorchè, dopo fatto il quesito, se convenientemente dal diritto positivo fosse stata assegnata l'età del settennio e validamente contrarre gli sponsali, risponde che questa età anche mancante di qualche poco di tempo non per ciò li rende nulli. *In sponsalibus*, dice il S. Dottore (3), *si appropinquant contraentes ad tempus septennii, contractus sponsalium habet robur, quia secundum Philosophum (in 2, Phyisic. lib. 2. lext. 56) quod parum deest, quasi nihil deese videtur. Haec autem propinquitas a quibusdam determinatur tempus sex mensium; sed melius est quod determinatur secundum conditionem contrahentium; quia in quibusdam magis acceleratur usus rationis quam in aliis.*

b) Più si sciolgono gli sponsali per la professione religiosa, perchè, siccome la morte materiale scioglie il vincolo carnale, cioè il matrimonio consumato, così la morte spirituale, che si verifica nella professione religiosa scioglier dee il vincolo soltanto spirituale che si contrae in vigor degli sponsali, e lo stesso si dica benanche del matrimonio rato. Che se non ancora si fosse emessa la professione, ma si trattasse soltanto dell'ingresso in religione, in tal caso l'altra parte resterà sciolta dal vincolo, avendo la prima ceduto al suo diritto, e colui che è soltanto entrato nella religione, uscendone, resta ancor legato, perchè non l'ingresso, ma la professione religiosa è appunto quel vincolo spirituale che scioglie ogni vincolo preesistente.

c) Lo stesso dicasi ancor dell'Ordine Sacro.

d) Si sciolgono ancora gli sponsali per *subsequens matrimonium* con altra persona, essendo questo vincolo indissolubile; in tal caso la parte abbandonata resta sciolta dalla sua obbligazione, ma chi contrasse il matrimonio, secondo alcuni autori, resta tuttora obbligato

(1) Cap. 9. de desponsatione Impuberum.
(2) Cap. ultimo eod. titul.
(3) Part. 3. quaest. 43, art. 2. ad 7.

nel caso che morisse l' altra parte, perchè il matrimonio è un vincolo durevole quanto la vita e non perpetuo, come l' ordine sacro, e la professione religiosa.

e) Parimenti, se sopravvenga un impedimento dirimente o impediente del matrimonio, come l'affinità che nasce dalla copula avuta con la consanguinea dell' altra parte in primo o in secondo grado, perchè la promessa, il cui adempimento si è reso impossibile, cessa d' obbligare.

f) Altra condizione per lo scioglimento degli sponsali è, se sopravvenga tale mutazione o intrinseca o estrinseca, che se fosse esistita in tempo del contratto, o fosse stata preveduta, prudentemente non si sarebbe fatto, perchè la promessa degli sponsali, come ogni altra promessa suppone che le cose rimangano in quello stato in cui erano senza alcun notabile cangiamento. Dal quale principio emanano due importantissime conseguenze; la prima si è, che possono rescindersi gli sponsali, allorchè sopravviene una grave infermità che molto debiliti l' altra parte, come l' epilessia, o la paralisi, o che la rende deforme, come la cecità di un occhio, il troncamento del naso, e l' amputazione di una gamba. E meritamente la Chiesa per questa intrinseca mutazione ha riconosciuto un motivo di annullamento, perchè tali matrimonii sarebbero da una parte troppo onerosi, ed obbligherebbero l' altra a soffrir disprezzo dalla parte illesa. Lo stesso dicasi della notevole estrinseca mutazione, allorchè per delitto o proprio, o di stretti parenti la parte soffrisse un cangiamento parimente notevole nella fama, negli onori, o nei beni di fortuna. La seconda conseguenza si è che restano sciolti gli sponsali anche giurati ancorchè dopo di essi sia seguita la fornicazione per colpa dell' una o dell' altra parte, perchè *frangendi fidem fides servanda non est*; sebbene i canoni parlino (1) soltanto della fornificazione della donna, pure comunemente tale pena si estende ancora all' uomo, potendosi il canone estendere anche a lui secondo la lettera, perchè è anch' egli violator della data fede. In quanto poi al caso della fornicazione di tutti e due gli sposi, sebbene alcuni vogliano che restino ambedue sciolti dagli sponsali, perchè *paria delicta mutua compensatione tolluntur*, a noi però pare che non debba esser così. I delitti allora sono uguali, e

(1) Cap. Quemadmodum de jurejurando. Extra I. 2. t. 24.

posson togliersi a vicenda tra delinquenti, allorchè il danno è stato in ambi eguale; ora maggior danno riceve la donna fornicaria che l' uomo, perchè la donna si rende per questo più vile; laonde sembra più ragionevole il dire che lo sposo fornicante possa abbandonare la sposa fornicaria, e non a vicenda.

g) Si sciolgono ancora gli sponsali se si fossero conosciute in seguito alcune condizioni precedenti agli sponsali che avrebbero trattenuto l' uom prudente dal contrarli, purchè queste condizioni non fossero state conosciute prima del contratto, e la ragione si è che le condizioni conosciute in seguito importano lo stesso caso come se fossero sopraggiunte agli sponsali notabili mutazioni. Talchè se nel primo caso restano sciolti, parimente in questo, essendo lo stesso un difetto realmente sopraggiunto, e che prima non conoscevasi, e che se si fosse conosciuto avrebbe dato motivo che non si fosse fatto il contratto. Così se lo sposo conosce essere la sposa corrotta, che credeva vergine, povera, che credeva ricca, ignobile, che credeva nobile, può resilire dagli sponsali; similmente la sposa in rapporto allo sposo; eccetto il caso di fornificazione, secondo quello che abbiam detto di sopra. Si è domandato a tal proposito, se colui, il quale ha difetti occulti sia tenuto a manifestarli prima degli sponsali. Noi rispondiamo con distinzione, e diciamo, che se il difetto apporta ingiuria o nocumento all' altra parte, si è tenuto a manifestarlo, perchè positavamente rende pesante il matrimonio, l' esperienza ha mostrato quali danni e disturbi apportino tali matrimonii alla società, come nel caso di lebbra, di morbo gallico, d' infamia nato da delitto ecc.; che se il difetto non sia tale che alteri positivamente le condizioni degli sposi, ma soltanto rende meno incomodo il matrimonio, come la mancanza della creduta nobiltà, o ricchezza, o altro, in questo caso non sarà tenuto a manifestare un tal difetto, purchè l' altra nol dimandi, giacchè avendo il diritto di farlo, l' altra parte è nel dovere di rispondere e e dire il vero.

h) Finalmente l' ultimo motivo per cui si possono legittimamente sciogliere gli sponsali è, se una parte così operi, che moralmente si possa inferire che non voglia più contrarre matrimonio, allora l' altra parte resta libera e sciolta da' contratti sponsali; or questo può avvenire in doppia guisa. In primo luogo se, essendosi fissato il tempo del matrimonio, una parte legittimamente non impedita ricusi di

effettuirlo, l' altra parte resta sciolta dagli sponsali, e cessa l'obbligazione per parte sua, avendo l' altra parte data un sufficiente motivo da far credere che abbia voluto cedere al suo dritto, ciò che non dee intendersi se fosse legittimo l' impedimento a poter contrarre il matrimonio. Che se non fosse stato stabilito alcun tempo a contrarre il matrimonio, allora solamente s' intenderà che una parte avrà ceduto al suo diritto quando più volte domandata siasi negata al matrimonio. In secondo luogo si può inferire moralmente la soluzione di questo contratto quando una delle parti senza il consenso dell' altra siasi portata in lontani paesi, donde non sarebbe per tornare in breve tempo, giacchè in questo caso la parte che è lontana ha fatto conoscere facilmente la sua volontà di non volere più contrarre matrimonio. In quanto poi al tempo in cui deesi aspettare, checchè abbiano detto a tal proposito i Trattatisti di diritto civile, i Canonisti quasi comune mente dicono non doversi attendere i due o tre anni, ma bastare che costi della partenza dello sposo, o della sposa in lontani paesi, sempre però a giudizio prudente di chi giudica.

Sono queste le cause per le quali si possono dirimere gli sponsali, alle quali noi aggiungiamo ancora gli altri motivi di timore dell' indignazione dei genitori, di diseredazione, di grave scandalo, disturbo, odio, inimicizia insorta tra gli sposi, per cui il prudente giudice, prevedendo un cattivo esito nel matrimonio, può e deve dirimere gli sponsali, e lasciar le parti in loro piena libertà.

Si è domandato infine se, fatti gli sponsali con una persona si ripetessero con un'altra, col dippiù del giuramento, o della copula, che maggiormente confermino questi secondi sponsali, quali dei due sieno validi? Noi rispondiamo che nel caso di giuramento, dovendo questi seguir sempre la natura del contratto, siccome isolatamente sono nulli i secondi sponsali, perchè cadono su di una cosa obbligata ad altri, ancora lo sono quando col giuramento son confermati. Nell'altro caso diciamo, che i secondi sponsali son parimenti nulli ancorchè corroborati colla copula, perchè la tradizione del corpo che si verifica nella copula non dà un dritto maggiore a convalidare i secondi sponsali, i quali non potranno d'altronde costituire un vero matrimonio richiedendosi la legge del Tridentino; anzi aggiunge saggiamente il Gentile (1)

(1) Teoric. pratic. Eccl. libr. 1 cap. IV.

non doversi usare tanta indulgenza alla libertà ed alla sfrontatezza delle donne che per lo più non sono ingannate, ma ingannano, allettando i giovani per desiderio di matrimonio, non senza connivenza delle sfacciate ed inique madri; e talora a bella posta per eludere i primi sponsali fatti con altra, credendo che questi restino sciolti per i secondi sponsali colla copula. Adunque i secondi sponsali colla copula sono nulli, ancorchè la donna deflorata avesse ignorati i primi sponsali, e ciò secondo la sentenza più ricevuta dai Dottori. Il che però essendo vero a rigor di giustizia, pure è più conforme all'equità naturale che la prima sposa non deflorata ceda il suo diritto alla seconda deflorata, se a costei per la deflorazione sia imminente qualche grave danno; perchè, conchiude il citato autore, la carità obbliga a subire un danno leggiero per liberare il prossimo da un danno gravissimo.

Se esistono sufficienti motivi a sciogliere gli sponsali, il Giudice Ecclesiastico emetterà la sua sentenza col dichiararli sciolti, e quindi debbonsi le parti restituire i donativi fatti a vicenda in contemplazione del futuro matrimonio: questa sentenza dee emettersi in giudizio non sommario ma ordinario, e per sentenza, non per decreto.

3. Gli effetti che producono gli sponsali sono: 1.° Per diritto naturale grave obbligazione di giustizia, di contrare il futuro matrimonio, o nel tempo determinato, o subito che si può comodamente, secondo la regola di dritto « *omnibus obligationibus in quibus dies non ponitur praesenti die debetur* ». 2.° Grave obbligazione di non legarsi con altri, o promettere ad altri matrimonio. 3.° Dritto incoato alla cosa, cioè dell'uso sul corpo dell'altra e viceversa. 4.° Impedimento di pubblica onestà, ciò nel solo dritto canonico, il quale impedimento di pubblica onestà, dura anche sciolti gli sponsali validi ed assoluti, nel primo grado di consaguineità, cioè sorella, madre, figlia della fidanzata, giusta la sanzione del Concilio di Trento (1).

Valore degli Sponsali in rapporto alle leggi civili d'Italia

Gli sponsali a spondere, promettere, importano promessa di futuro matrimonio, come vedemmo. Questa definizione si trae dalla L. 1.ª Digestis, *de sponsalibus. Spontio est repromissio futurarum nuptia-*

(1) Trid. Sess. XXIV Cap. 3 De reform. Matrim.

rum. Ed è questa identica alla definizione che sta nel corpo del diritto Canonico (Can. 3 cap. 30 quaest. 5.) *Futurarum nuptiarum promissio.*

Dopo Graziano si distinsero dagli Scolastici e dai Canonisti gli sponsali *de futuro e de praesenti.* (Cap. *Si verum de sponsalibus).*

I quali ultimi poi costituiscono propriamente quel che dicesi *matrimonio rato.*

Ed è antica la consuetudine di far precedere gli sponsali al matrimonio *tamquam praembula et quasi initialia matrimonii*, come si esprime il Vanespen su questo articolo.

Servono essi a ben preparare la società coniugale, a disporre i fidanzati alla grazia del Sacramento, a discoprire se vi siano impedimenti per la loro unione, ed a conoscersi a vicenda, meno per la esteriorità delle forme; che pei vicendevoli sentimenti. Sta detto nelle sacre carte « *omnis caro ad similem sibi conjungetur, et omnis homo simili sunt sociabitur* (Ecclesiaste 13, 20). Abbiamo studiato i vari requisiti che assegnano i Canonisti agli sponsali, che ben ponderati, si riducono ai caratteri che deve avere una promessa relativa ad una futura unione di tanta importanza. Perlocchè, il Pecorelli guardando gli sponsali da questo più ampio lato, li definisce « una promessa di matrimonio, vera, mutua, espressa con segno sensibile, e fatta tra persone idonee secondo il diritto (Jur. Eccles. lib. 3. cap. 15 Conclus. 1 p. 233).

Abbiamo visto che quando gli sponsali hanno i testè enunciati caratteri, sono obbligatori fino al segno che gli sposi possono esservi astretti con pene canoniche (Alexandro III *in capite praeterea* 2. *De sponsalibus.* Lucio III in cap. *requisivit* 17 *De sponsalibus.*)

Ed oltracciò, gli sponsali si possono elevare ad impedimento, qualora uno dei promessi volesse passare a matrimonio con altra persona come vedremo in seguito. Le leggi dell'ex Reame delle Due Sicilie riconoscevano la sopra indicata distinzione di *sponsali de futuro e sponsali de praesenti.* La promessa di futuro matrimonio (*sponsalia de futuro*) non produceva nessuna obbligazione civile.

Gli sponsali *de presenti*, che s'identificano con la promessa di matrimonio attuale, sotto la condizione di compierlo innanzi alla Chiesa, produceva obbligazione civile, unicamento quando erasi data la promessa innanzi all'Uffiziale dello Stato civile. In tale ipotesi, colui che recedeva, senza giusto motivo, era tenuto ai danni ed interessi a pro dell'altro promittente (art. 148 abolite LL. CC.).

Il vigente Codice civile italiano, nell'art. 53, sanziona quanto segue: « la promessa scambievole di futuro matrimonio non produce obbligazione di contrarlo, nè di eseguire ciò che si fosse convenuto pel « caso di non adempimento della medesima. » Dispone poi nell'articolo 54 che: « la promessa fatta per mezzo di scrittura espone ai danni « ed interessi il promettente che ricusi di eseguirlo senza giusto motivo. » Le due legislazioni convengono sulla niuna efficacia degli sponsali verbalmente espressi. Il Codice civile italiano dà forza giuridica agli sponsali redatti in iscrittura. Il che non avveniva per le suddette LL. CC. ove nel citato art. 148 sta detto che: *la promessa di matrimonio in qualunque modo data o ricevuta non produce civilmente alcuna obbligazione civile.*

La quale teorica non rispondeva ai rigorosi principii del diritto. Eliminato il sistema di riconoscere le semplici promesse verbali in materia così grave e soggetta a tante disputazioni, non era giusto di far misconoscere anche una promessa indubitata, e con tutta precisione redatta in iscritto.

Introdotto poi il matrimonio civile dal Codice attuale, doveva, come conseguenza, tacere la seconda parte dell'art. 148 delle preesistenti LL. CC., in che si parla di semplice promessa innanzi all'Uffiziale dello Stato civile, mentre ora non può essere considerata come tale, perchè essa sola, senza altro adempimento, basta per contrarre indissolubilmente il matrimonio innanzi alla legge civile.

Ciò che segue gli sponsali

Agli sponsali segue l'esame degli sposi il quale è doppio, generale cioè e speciale. Il primo si versa sopra quelle cose che riguardano la validità e liceità del matrimonio. Epperò è dovere del Parroco inquirere se tra gli sposi vi sia qualche impedimento, ed a ciò è tenuto egli *sub gravi*, facendo parte del dovere parrocchiale, che esige dover attendere a che i Sacramenti si ricevano rettamente e validamente (1). E questa non deve confondersi con la deposizione che fanno i testimoni innanzi al Vicario o Giudice dei matrimonii della libertà degli sposi, nei luoghi dove esiste il *Contrahatur* di Curia, come

(1) Vedi Bened. XIV Const. Nimiam licentiam 1743, ed il Cap. 3 Tit. III del Lib. IV Decretali.

in Napoli (1). Il secondo poi, l'esame speciale si compie dal Parroco interrogando gli sposi sopra la dottrina cattolica, vedendo se sono sufficientemente istruiti in essa, come insegna il Rituale Romano, (2) e raccogliendo gli atti necessarii all'uopo.

Finalmente viene la pubblicazione del Matrimonio da farsi mercè le canoniche denuncie. Essa ebbe principio nel secolo XIII in alcune provincie della Francia, e specialmente nella città di Parigi allo scopo che si sappia da tutti la celebrazione del matrimonio che andranno a compiere gli sposi, ed anche per scovrire qualche impedimento, che non giungesse a notizia della Chiesa. Questa disciplina però, che nella sua sostanza è antichissima nella Chiesa, la quale ha sempre vietato che i matrimonii fossero occulti, nella forma suddetta delle pubbliche denuncie, ha in appresso esteso per tutto l'orbe cattolico mercè il canone del Concilio Lateranese IV celebrato sotto Innocenzo III (3). E finalmente il Tridentino nella Sessione XXIV della Riforma del Matrimonio (4) specificatamente confermò e modificò il Decreto del Concilio Lateranense, stabilendo che in avvenire prima della celebrazione del matrimonio: 1.° Si facciano le pubblicazioni dal proprio parroco degli sposi, ove avendo parlato in numero plurale, inferir si dee che essendo i contraenti di diverse parrocchie, le Pubblicazioni si debbano fare nell'una e nell'altra. 2.° Ma si soggiunge dippiù che tali pubblicazioni debbano essere al numero di tre, da eseguirsi in giorni festivi così continui, da non frapporsi per mezzo altro giorno parimente festivo, e sotto nome di giorno festivo va compresa puranche la domenica. 3.° Queste pubblicazioni si debbono far nella Chiesa *intra missarum solemnia*, perchè allora essendo più frequente il popolo, più facilmente si ha l'agio di conoscere gl' impedimenti nel caso che esistessero; sebbene potendosi

(2) Vedi Gaspari 1 c. n. 126 e seg. Tract. Canonic. de matrim.

(3) Uterque sciat rudimenta fidei, cum ea deinde filios suos docere debeant, Rituale Rom. Tit. De Matrim.

(1) Statuimus ut cum matrimonia fuerint contrahenda, in Ecclesia per presbyteros pubblice proponantur, competenti termino praefinitos ut intra illum qui valuerit, legitimum impedimentum apponat. Cap. ultim. *De Clandestina desponsatione*,

(2) Praecipit, ut in posterum, antequam matrimonium contrahatur, ter a proprio contrahentium Parocho, tribus continuis diebus festivis in Ecclesia inter missarum solemnia publice denuntiatur, inter quos matrimonium sit contrahendum, quibus denunciationibus factis si nullum legitimum impedimentum apponatur ad celebrationem matrimonii in facie Ecclesiae procedatur. Quod si aliquando probabilis fuerit suspicio matrimonium malitiose impediri posse, tunc vel una tantum denunciatio fiat, vel Parocho et duobus vel tribus testibus praesentibus, matrimonium celebretur. Reliquit vero iudicio et prudentiae ordinarii, ut remittantur denunciationes. Trid. Sess. XXIV Cap. 2. De Reform. Matrim.

ottenere il fine della legge anche in altra guisa non sarebbe il Parroco gravemente colpevole, se facesse tali pubblicazioni in tempo, in cui, o per ascoltare la predica, o per altro motivo, fosse in Chiesa gran concorso di popolo. 4.° Conchiude finalmente il Tridentino che l'Ordinario possa ancor dispensarvi, sotto il quale nome per consuetudine, s' intende ancora il Vicario Generale, a meno che il Vescovo, non avesse a se riservata una tale facoltà. E sebbene il Concilio assegni un sol motivo di una tale dispensa; quello cioè del timore di potersi impedire maliziosamente il matrimonio, pure essendovene altro, purchè fosse giusto e ragionevole, ancorchè non esplicitamente accennato dal Concilio, anche può il Vescovo dispensarvi, essendo stato questo affare commesso al suo giudizio e prudenza, onde meritamente lo stesso Concilio potè assegnare per regola generale, da tenersi per qualsiasi dispensa, che il motivo debb'essere giusto e ragionevole, e non piccolo il vantagio spirituale che dalla dispensa medesima si ottenga: (1) *Scient universi sacratissimos canones exacte ab omnibus; et quoad ejus fieri poterit, indistincte observandos. Quod si urgens, justaque ratio, et major quandoque utilitas postulaverint cum aliquibus dispensandum esse; id, causa cognita, et summa maturitate, utque gratis a quibuscumque, ad quos dispensatio pertinebit, erit praestandum, aliter facta dispensatio subreptitia censeatur.* Che se fossero scorsi due mesi dalle fatte pubblicazioni, soggiunge il Rituale Romano, debbonsi queste ripetere, a meno che al Vescovo altrimenti non sembrasse: *si infra duos menses post factas denuntiationes matrimonium non contrahatur, denunciationes repetantur, nisi aliter Episcopo videretur.*

I Canoni fulminarono pene contro coloro che senza le pubblicazioni illecitamente si congiungessero in matrimonio; essi comandarono che il Parroco, o altro Sacerdote assistente al matrimonio così contratto rimanesse per tre anni sospeso dal suo uffizio; (2) e coloro, che così abbiano contratto il matrimonio in grado proibito, fossero inabilitati a poterne ottenere dispensa: *spe dispensationem consequentae careant..... non enim dignus est, qui Ecclesiae benignatem facile experiatur, cujus salutaria praecepta temere contempsit* (3). Fatte le pubblicazioni, e conoscendo alcun fedele esservi qualche impedimento al

(1) Trid. sess. 25 cap. 18.
(2) Cap. Cum. inhibitio extra 1. 4 tit, 3.
(3) Trid. sess. 24 cap. 5 de Reform. matrim.

matrimonio, è tenuto a manifestarlo, ciò che a lungo s' insegna dai Teologi Moralisti. Noi essendoci proposti trattar del matrimonio nella ragion canonica lasciando loro il ponderare quale sia l'obbligazione di manifestare tali impedimenti, e la qualità del peccato per la trasgressione di un tal dovere, ci fermeremo nelle seguenti Lezioni ad osservare quali siano gl' impedimenti che possano o impedire un matrimonio da contrarsi, o già contratto dirimerlo: ciò che particolarmente importa al Canonista.

Importanza di questo Sacramento.

Il matrimonio come accennammo al principio di questa trattazione ha molte definizioni, come contratto e come sacramento: come contratto la definizione è comune all'uno ed all'altro diritto: « *Conjuctio maris et foeminae inter legittimas personas, individuam retinens vitae consuetudinem* ».

Come sacramento poi la definizione è come quella di ogni altro sacramento, enunciata dal Catechismo Romano.

Però come contratto il matrimonio è qualche cosa *sui generis;* e come sacramento il matrimonio dev'essere specialmente studiato; giacchè la questione della materia e della forma di questo sacramento si attacca a quella intorno al ministro del sacramento medesimo.

Infatti, come osserva dottamente il Cercia che qui riportiamo, il matrimonio anche come contratto prende origine da Dio e dal Diritto naturale, e in quanto al consenso ch'è la base d'ogni contratto, il matrimonio tiene questo di particolare, che il consenso per cui esso una volta si stringe, non può più essere revocato ed il matrimonio diventa indissolubile. Anzi perciò appunto il matrimonio si rivela come sacro sin dalla sua prima istituzione del mondo, cioè fin dalla creazione di Adamo ed Eva. Infatti Iddio medesimo il quale creava questa coppia primitiva ed istituiva così il primo matrimonio interveniva eziandio come sacerdote e legislatore del matrimonio medesimo: come sacerdote perchè *benedixit eis et dixit: crescite et multiplicamini.* Come legislatore, perchè soggiunse; *relinquet homo patrem suum et matrem suam et adhaerebit uxori suae.* Con la benedizione imprimeva il carattere sacro del matrimonio; con le altre parole *relinquet ecc.* veniva certamente promulgata per l'umanità una gran legge nei matrimoni

sucessivi. Infatti se Adamo ed Eva non avevano conosciuti genitori, sarebbero state inopportune queste parole: *relinquet* ecc. se non rappresentassero una legge generale per tutte le future generazioni.

Nella pienezza dei tempi come dicemmo G. C. elevò il matrimonio alla dignità di sacramento, epperò come tutti gli altri sacramenti, bisogna che esso risulti di materia, forma e ministro.

Si fece quistione se i ministri del matrimonio fossero gli stessi contraenti od il sacerdote ed allora nella ipotesi che i ministri fossero gli stessi contraenti materia erano i corpi dei contraenti medesimi, forma il consenso espresso per parola o per segno.

Nell'altra ipotesi poi, materia sarebbe il consenso, forma la parola del Parroco. *Ego coniugo vos* ecc. Oggi questa seconda ipotesi va assolutamente eliminata essendo certo che ministro del matrimonio sono gli stessi contraenti, ed il Parroco *testis auctori habilis* — Stabilite siffatte teoriche bisogna esaminare la base del matrimonio nella sua prima istituzione, ossia il consenso, giacchè come dicemmo, il consenso, nel matrimonio contratto, dev'essere di carattere differente da quello degli altri contratti. Dev' essere dunque *vero*, pienamente de*riberato*, libero da interna necessità e da esterna violenza, *esternato*, *mutuo*, *de praesenti* e più di ogni altra cosa assolutamente *irrevocabile*.

Epperò se anche di accordo i contraenti apposero qualche condizione nel consenso matrimoniale, bisogna avvertire che non si appongano mai condizioni che riguardino il fine del matrimonio, altrimenti con tutto il consenso dei due contraenti, queste condizioni sono nulle.

Intanto se pure qui trattassimo il matrimonio sotto un riguardo assolutamente positivo, non sarà inopportuno avvertire come la ragione di contratto di matrimonio è inseparabile dalla ragione di Sacramento. Infatti G. C. nello elevare il matrimonio alla dignità di sacramento non indusse nuovi fattori od elementi ma gli stessi fattori del contratto matrimoniale sublimò alla dignità di vero sacramento della nuova legge ed in questo senso abbiamo la proposizione del sillabo.

§ 4.°

Impedimenti matrimoniali — Diritto vigente d'Italia.

Dicemmo che il consenso nel matrimonio dev'essere libero ecc. Epperò tante volte con tutta la buona volontà ed il consenso dei contraenti vi sono delle difficoltà più o meno gravi che impediscono ed annullano il matrimonio. Queste difficoltà diconsi in Dritto Canonico *Impedimenti matrimoniali* e sono di due specie: *impedimenti* e *dirimenti:* i primi proibiscono sì il matrimonio, ma non lo annullano se vien celebrato. I derimenti lo annullano assolutamente. Anticamente gl' impedimenti impedienti erano molti, ma alcuni essendo caduti in disuso, oggi riduconsi a quattro compresi nei seguenti versi:

Sacratum tempus, vetitum sponsalia, votum.
Impediunt jure, permittunt facta teneri

1. *Sacratum tempus*, significa il tempo proibito, secondo l'ordinario, ed a questo proposito notiamo che in questo tempo proibito s' intendono proibite *solemnitate nuptiarum*, ma non la semplice e pura celebrazione del matrimonio cristiano.

2. *Vetitum:* S' intende qualche proibizione od interdetto a celebrare il matrimonio messa *ad actum* dal Vescovo, dal Papa, od anche dal Parroco però *extra judicialiter, donec Episcopus decernat.*

3. *Sponsalia*: Cioè gli sponsali contratti con una terza persona impediscono con una seconda il matrimonio, meno che non fossero stati sciolti per mutuo consenso o *post judicis sententiam.*

Esplichiamo questa materia degl' impedimenti impedienti in correlazione al codice civile d' Italia.

1.° Per solennità nuziali, che sogliono accompagnare la celebrazione del matrimonio, intendiamo la solenne benedizione con la Messa *pro sponso et sponsa*, il far banchetti, suoni, canti, danze ecc. *Tale impedimento però non è riconosciuto dal Codice civile italiano.* 2.° L'autorità ecclesiastica, cioè il Papa per la Chiesa tutta, il Vescovo per la propria Diocesi, ed il Giudice Ecclesiastico può per giusti motivi impedire la celebrazione del matrimonio. Questo può essere generale,

che cioè lo proibisce, se prima ad es. non fosse preceduto da talune formalità, come le pubblicazioni in tre giorni festivi: oppure particolare, quando cioè il potere ecclesiastico proibisce ad una determinata persona di celebrare il matrimonio, e ciò o per accertarsi meglio dell'esistenza di qualche impedimento o per evitare uno scandalo, o per altro motivo, e questo comprendesi sotto il nome di *Ecclesiae vetitum* (1). *Tale impedimento non è riconosciuto dalle vigenti leggi d'Italia, la quale nell'art. 90 e 57 si limita solamente a dire* « L' opposizione fatta al matrimonio da chi ne ha la facoltà per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione di esso sino a sentenza passata in giudicato per la quale vien rimossa l'opposizione ». Non può contrare la donna matrimonio senza esser decorsi 10 mesi dallo scioglimento del precedente matrimonio (2). 3.° Gli sponsali, siccome contengono la promessa del futuro matrimonio con una persona, lo impediscono con qualunque altra essendo legge di natura quella che prescrive non potersi ad altri concedere ciò che era stato promesso ed accettato da un altro prima, a meno che con giusti motivi non si sieno sciolti (3). Questo impedimento però può talvolta divenire anche dirimente pel motivo che dicesi di pubblica onestà; del quale si parlerà in appresso. *Il codice civile italiano, invece, in opposizione allo stabilito dei S. Canoni sancì nell'art. 53. La promessa scambievole di futuro matrimonio non produce obbligazione legale di contrarlo. E solo nell'art. 53 dice: Se la promessa fu fatta per atto pubblico o per scrittura privata da chi sia maggiore di età o dal minore autorizzato dalle persone che possono, il promettente che ricusi di eseguirla senza giusto motivo, è obbligato a risarcire l' altra parte delle spese fatta a causa del prossimo matrimonio* (4). 4.° Finalmente l'ultimo impedimento impediente è il voto semplice di castità, o d'ingresso in religione, o di ricevere l' ordine sacro, o infine di non passare a matrimonio il *quale impedimento neppure è riconosciuto dal Codice Civile.* Da questi impedimenti impedienti, eccetto quelli di castità e d' ingresso in religione può dispensare il Vescovo.

(1) Vedi Cap. Tit. *De Matrim: contracto contrà interdictum Ecclesiae.*
(2) Vedi Codice Civ. Ital. Lib. 1 Tit. III Cap. 3.
(3) Cap. Duobus, 1. *De sponsa lib. duorum* Vedi Feje *De imped: et disp: matrim:* Cap. 25 n. 556.
(4) Vedi Codice civ. Ital. Lib. I Tit. III.

Impedimenti derimenti

Gl' impedimenti derimenti sono moltissimi e si contengono pure in parecchi versi: *Error, conditio, votum, cognatio, crimen — Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen — Honestas, amens, affinis, si clandestinus et impos — si mulier sit rapta, loco nec reddita tuto — Haec facienda vetant, connubia facta retractant.*

Prima del Concilio di Trento gl' impedimenti del matrimonio detti *derimenti,* cioè quelli che rendono nullo ed invalido il tentato matrimonio, ed effettuato lo sciolgono, erano dodici, ma essendosene in quel concilio aggiunti altri due, cioè, la clandestinità ed il ratto dal medesimo concilio modificato, giacchè esisteva anche prima, ma nei sensi del cap. V De *raptoribus* delle Decretali di Gregorio IX e dei can: 10 e 11 del decreto Graziano, ora ne conta quattordici, che S. Tommaso li classifica così: Gl' impedimenti derimenti altri sorgono per parte del contratto, altri per parte del contraente. Per parte del contratto sono: *Ignoranza, violenza, ratto.* Per parte dei contraenti e questi o perchè non impediti assolutamente, o relativamente a qualche persona. Assolutamente, e ciò perchè o sono impediti nell' atto matrimoniale o nel fatto, *Impotenza,* o nel dritto libero dell'atto, *Servitù;* o nella liceità dell'atto, *Voto, Ordine.* Relativamente impedito o per obbligazione con altri, *Legame,* o per troppa distanza dei contraenti, *disparità di culto;* o per troppa vicinanza, *Cognazione, Affinità, Pubblica onestà, Adulterio.* Ai quali bisogna aggiungere l' impedimento di *Clandestinità* stabilito dal Tridentino. La quale classificazione ottima per sè stessa, ma poco adatta per l' insegnamento, fu dal Gagliardi e poi dal Mansella ridotta con più ordine a quattro capi, secondo che l' impedimento potrà sorgere: 1.° da difetto di consenso; 2.° da ostacolo di natura; 3.° da rispetto al sangue; 4.° da santità di religione.

Or questi impedimenti alcuni sono dedotti dal Diritto di natura espressi anche nel verso: *Errans. invitus, conjuctus, junctus et impos;* gli altri sono di dritto positivo, con l'avvertenza che gl' impedimenti di clandestinità e di ratto furono stabiliti dal Concilio Tridentino. Veramento Innocenzo III anche aveva stabilito l' impedimento risultante dal ratto, ma la ragione formale dell' impedimento allora era la forza, la violenza; invece il Concilio di Trento indusse la ragione formale del

ratto. Esplichiamoli singillatim: 1. *Error.* Può essere circa la persona, per es. che si sposi Tizio invece di Caio, o circa la qualità, o circa la condizione, o circa la fortuna della persona stessa per es. un ricco invece di un povero, uno che è buono invece d'uno ch' è cattivo, e (quando esisteva la schiavitù) uno libero invece di uno servo. Però quasi tutti questi motivi di errore hanno l' istessa forza. Il 1.° annulla il matrimonio, tanto se si tratta di errore antecedente o conseguente, vincibile o invincibile, ma i motivi non invalidano il matrimonio a meno che non siano posti come condizioni *sine qua non* del matrimonio stesso, o non ridonti alla qualità della persona, per esempio, trattandosi d'un primogenito, crede di titoli, di patrimonio ecc. Da questa teoria però si eccettuano due soli casi, cioè quando l' errore accidentale seco involve l' errore della persona, in quanto che il consenso riguardò le qualità della persona, a preferenza della persona istessa, e ciò si verifica se si tratta non di una qualità comune, come la verginità, la nobiltà, le ricchezze, ma di una qualità particolare; così se s' intendeva prendere il primogenito di un sovrano, di un principe quale esso si fosse, se si contraesse con chi non avea tale qualità, il matrimonio è nullo, perchè l' errore della qualità in questi casi si considera come l' errore che cade sopra della stessa persona; ciò che non si verifica quando il consenso risguarda primariamente la persona, e secondariamente la qualità; a meno però, che la qualità (ed è questo il secondo caso), non si apponga, come dissi, nel matrimonio come condizione *sine qua non*, cosicchè non s' intende di contrarre se la persona sia priva di quella data qualità; è necessario però in questo secondo caso che la limitazione del consenso sia attuale, o almen virtuale giacchè ammettendosi che basti la sola limitazione abituale e interpetrativa, pochi matrimonii potrebbero in cotal guisa sussistere. Tale impedimento è di diritto naturale, perciò indispensabile al diritto naturale.

2. *Conditio.* Questo 2.° impedimento non ha ragione tra i cristiani, perchè riguarda la condizione sociale di servo o di libero che tra i cristiani non è permesso. Esso corrisponde alla terza specie di errore, che testè divisammo, risguardante la condizione della persona. Sotto nome di schiavitù quì s' intende la vera schiavitù, secondo la quale *servi*, giusta l' antico diritto romano, *non habebant personam.* e quindi diversa dalla servitú de' nostri domestici. Presso di noi non

havvi tale specie di servitù; ma per quei luoghi ove non ancora fosse stata abolita, dispose il diritto Ecclesiastico [1], che potesse la schiavitù, ignorata dall' altra parte, esser giusto motivo per annullamento di un matrimonio, e ciò per ragione, che il servo essendo del suo padrone non può alla comparte prestar quegli uffici i quali sono inerenti al matrimonio, nè la prole può essere bene educata, ove la coabitazione de' genitori non è sempre sicura. Che se la servitù non fosse stata ignorata dalla parte libera, regge il matrimonio, perchè si presume aver questa voluto cedere il suo diritto; come vale parimenti il matrimonio quando ambedue i conjugi fossero servi, essendovi in tal caso mutua compensazione, e la Chiesa vi riconosce un vero matrimonio, allontanandosi con ciò dalle disposizioni dell' antico dritto Romano.

3. *Votum.* Qui s' intende il voto solenne, giacchè il semplice è impedimento impediente. E si distingue poi dal voto semplice in ciò che si ha in questo una semplice promessa, laddove nel voto solenne si ha la promessa effettuita ed accettata validamente in forza della professione religiosa, in un istituto Regolare dalla Chiesa approvato. Epperò il voto semplice non dirime il matrimonio, come abbiam detto di sopra giusta la definizione di Celestino III: *votum simplex matrimonium impedit contrahendum, non tamen dirimit contractus*; mentre il voto solenne si considera come impedimento derimente il matrimonio: tanto abbiamo dalle definizioni dei Sommi Pontefici Alessandro III (2), Innonenzo III (3), e Bonifacio VIII (4), e dal Sacro Concilio di Trento (5). S. Tommaso inoltre ne dà la ragione allorchè dice (6) che nel voto semplice vi è la semplice promessa la quale, perchè tale, non trasferisce il dominio, e si può annullare; ond' è che se dopo fatta la promessa taluno si maritasse, col dare alla moglie il suo corpo, sebben pecchi pure validamente contrae il matrimonio, essendo ancor padrone di sè stesso, laddove nel voto solenne vi è la promessa, la collazione, l'accettazione, ond' è che l' uomo non rimanendo più in for-

(1) 1 2 3 et ult. de conjung. servor. Cap. si quis ingennuus caur. 29 q. 2.
(2) Cap. meminimus.
(3) Cap. finali tit. Qui Cleri, vel voventes.
(4) Cap. unic. de voto in 6.
(5) Sess. 24 can. 9. De Ref. Matr.
(6) [illegible] 10.

za di ciò padrone del suo corpo, non può dare alla moglie ciò che prima era stato a Dio consecrato, e se lo dà, il contratto è nullo. Quindi il matrimonio si dirime pel voto solenne, e non già pel semplice: se poi questo impedimento sia di dritto soltanto Ecclesiastico, o di diritto ancor naturale, è disputato dagli eruditi, sebbene i Teologi seguano la parte affermativa, e i Canonisti, quasi comunemente, sieno per la parte negativa, dicendo la solennità del voto esser di diritto meramente Ecclesiastico: l' uno e l' altra opinione non va priva di fondamento, benchè la pratica della Chiesa ha seguita l' opinione più probabile dei Canonisti.

4. *Cognatio.* E' la congiunzione che hanno tra loro alcune persone Anzitutto a ben comprenderlo bisogna dichiarare alcune idee che hanno relazione all' impedimento stesso. La cognazione è triplice: 1° carnale per quelli che scendono da un medesimo stipite per propagazione carnale. 2.° Spirituale per la ricezione del sacramento del Battesimo e della Cresima. 3.° Legale per adozione perfetta e compiuta. In quanto poi alla prima specie di cognazione bisogna avvertire che stipite s' intende quella prima persona comune, dalla quale scendono le altre per canale di propagazione; e poichè intorno a questo stipite o centro possono riguadarsi in diversa direzione le persone che ne provengono, così abbiamo la linea che significa ciascuna serie di persone discendente dallo stipite ed abbiamo i gradi di cognazione, cioè le proporzioni di distanza fra una persona e l' altra di ciascuna serie e di tutte dal centro comune. Or bene per computare i gradi fra i quali vi è impedimento pel matrimonio bisogna assegnare regole diverse secondo le diverse specie di cognazione, o secondo le diverse linee della cognazione medesima; come pure trattandosi di matrimonio, nel quale hanno interesse il diritto canonico ed il civile, bisogna stabilire non solo i canoni della Chiesa, ma anche gli articoli del Codice Italiano vigente.

I. *Nella cognazione carnale — Dritto Canonico.*

In linea retta o ascendentale o discendentale mai è permesso il matrimonio. In linea traversale il matrimonio è proibito fino al 4.° grado incluso.

Dritto Civile Italico

In linea retta eguale è proibito il matrimonio fra tutti sez. 2, art 58. In linea collaterale poi il matrimonio è proibito fra il 1.° grado di cognazione carnale e di affinità e fra lo zio e la nipote, e la zia ed il nipote art. 59.

II. *Nella cognazione spirituale — Dritto Canonico.*

Del battesimo altrettanto che per la cresima vi è impedimento fra il battezzato o cresimato col patrino o matrina e fra questi col padre e la madre dell' altro.

Dritto Civile Italico: Nihil

III. *Nella cognazione legale — Dritto Canonico.*

In linea retta tra l' adottante e l' adottato ed i suoi discendenti legittimi fino al 4.° grado. In linea per *modum affinitatis* fra l' adottante e la moglie dell' adottato, e fra questo e la moglie dell'adottante.

Finalmente in linea traversale fra l' adottante e i figli *utriusque sexus* dell' adottante fino al 1.° grado durante la patria potestà.

Dritto Civile Italico

In diritto civile è lo stesso che in dritto Canonico senza precisione di grado e vi si aggiunge l' impedimento fra i figli adottivi dell' istessa persona Tit. 5 Cap. I Sez. 2. art. 606.

Ciò posto, i Canonisti assegnano tre regole a potersi esattamente computare i gradi di consanguinità, l' una per la linea retta, e le altre due per la collaterale. La prima regola per la linea retta, e questa: *Tra gli ascendenti e discendenti tanti sono i gradi quante sono le generazioni, detratto, ossia non computato, lo stipite, da cui immediatamente o mediatamente procedono*, e la ragione si è che nella linea retta il grado di consanguineità si contrae dacchè una persona è propagata dall' altra: si dee però togliere lo stipite, perchè il grado im-

porta sempre relazione con altra persona, nè uno può considerarsi consanguineo con sè stesso. In questo la legge canonica è pienamente d' accordo colla civile. Eccone la figura.

Figura della linea retta

4.° Tizio	Trisavolo
3.° Caio	Bisavolo
2.° Antonio	Avolo
1.° Francesco	Padre
Pietro	Stipite
1.° Felice	Figliuolo
2.° Anselmo	Nipote
3.° Ilario	Pronipote
4.° Pio	Abnipote

Adunque, come appare dall'addotta figura se vuolsi conoscere in quale distanza, ossia in qual grado Pietro si trovi con Tizio suo trisavolo, si computeranno le generazioni, e quindi le persone, e si vedranno esser cinque le persone; dalle quali si tolga una persona cioè Pietro, e si troverà esser questo congiunto col suo trisavolo Tizio in quarto grado.

La seconda regola riguarda la linea collaterale eguale ed è questa: *Le persone consaguinee in linea collaterale, se egualmente distano dallo stipite comune, per quanti gradi distano dallo stipite, per tanti gradi distano tra di loro;* perchè la consaguinità di quelli che sono in linea trasversale non si contrae dacchè uno è propagato da un altro, ma in quanto che ambedue discendono da un solo, e quindi debbonsi computare relativamente allo stesso principio da cui derivano, così i fratelli sono nel primo grado, i loro figli nel secondo ecc. Eccone la figura, che vale anche per la seguente regola.

Figura della linea collaterale o transversale

Discendenti di Antonio maschi		Antonio stipite		Discendenti di Antonio femmine
Francesco	*Fratello* e *Sorella*	1.° grado	Maria	
Petruccio	*Cugini primi*	2.° grado	Lucia	
Caio	*Cugini secondi*	3.° grado	Petronilla	
Tizio	*Cugini terzi*	4.° grado	Agnese	
Luca	*Cugini quarti*	in nessun grado	Chiara	

Adunque Francesco è congiunto in primo grado con Maria nella linea trasversale, perchè ambedue di un sol grado distano da Antonio stipite comune; Petruccio figlio di Francesco è congiunto di secondo grado con Lucia figliuola di Maria, perchè dallo stipite distano due gradi e così ordinatamente degli altri.

Finalmente la terza regola riguarda la linea trasversale ineguale, ed è la seguente: *Le persone consaguinee nella linea collaterale, se disugualmente distano dallo stipite, per quanti gradi il più remoto dista dallo stipite medesimo per tanti ancora distano tra di loro.* Così nell'addotta figura se si cerca sapere in quale grado Francesco è congiunto a Lucia, si osserva la posizione dell'uno e dell'altra relativamente allo stipite comune, ed osservandosi distare Lucia da Antonio per due gradi, la consaguinità di questa con Francesco sarà ancora di due gradi.

Affinchè poi si possa acquistare idea dei diversi gradi nella linea retta e còllaterale, così uguale, come disuguale, senza la molteplicità di tante linee, le quali per le loro divisioni e suddivisioni generano confusione, sarà chiaro dal seguente albero, che darà tutt' insieme le suddette linee.

ALBERO DELLA CONSANGUINITÀ

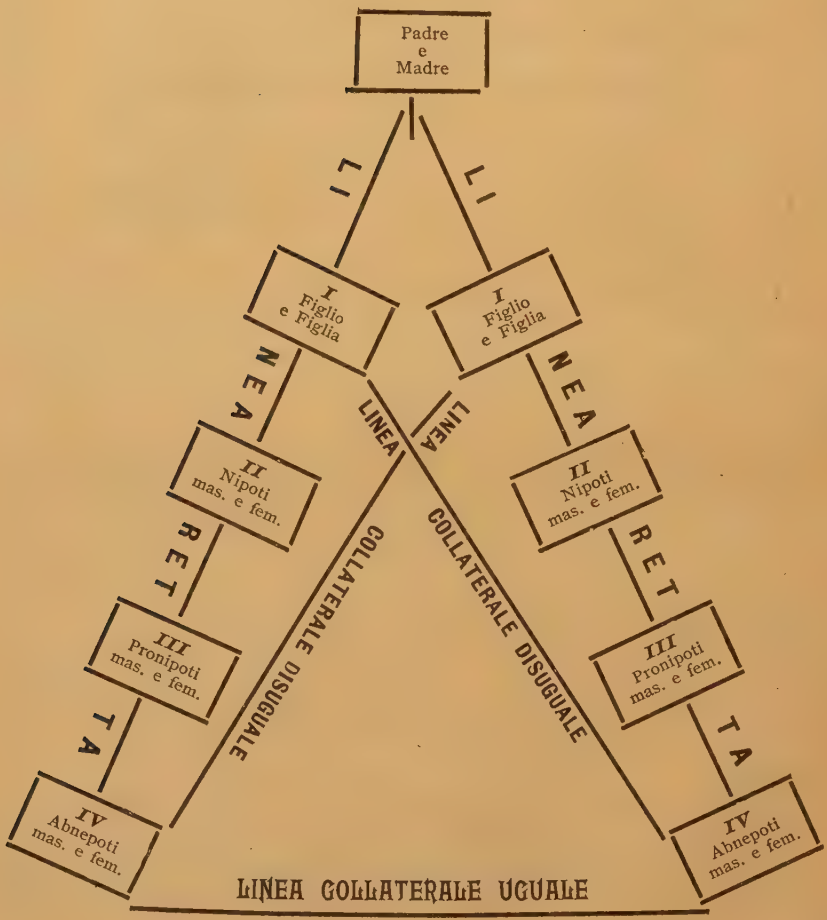

Ecco le regole dettate dal Dritto Canonico, le quali sono d' accordo col Dritto civile nella linea retta, nol sono però nella collaterale. Imperocchè il Diritto civile dovendo regolare la successione all' eredità, deve non altrimenti nella retta che nella linea collaterale

tener conto di colui, che più, o di quelli, che egualmente si avvicinano al comune stipite. Quindi è sempre obbligato a numerare le generazioni per giustamente ripartire tra le medesime l'eredità quando egualmente fossero distanti dal comune stipite: o pure conferirla a colui solo che tra tutti è il più vicino al medesimo. Non si potrebbe infatti secondo i dettami della giustizia, dividere l'eredità, se si volesse in ciò seguire le orme del Dritto Canonico. Così, per esempio, trattasi dell'eredità di Sempronio, col quale Tizio dista tre gradi, e Caio, quattro, secondo i Canonisti amendue sarebbero distanti da Sempronio per quattro gradi, e quindi l'eredità dovrebbesi egualmente dividere, ciò che menerebbe manifestamente ad una ingiustizia.

Non così il Diritto Canonico, il quale attende alla consanguineità per regolare i matrimonii, ove trattasi non già di dividere qualcuna cosa fra i contraenti, ma di dover unire due persone fra loro. Quindi, a ben regolare tutto ciò non è già necessario tener conto del numero delle generazioni, bensì dei diversi gradi nei quali ambi i contraenti distano dal comune stipite, per indi conoscere in qnanti gradi siano congiunti fra loro, ed in ciò fa d'uopo tener presente la massima che due persone non possono essere fra loro maggiormente unite di quello, che lo fossero con lo stipite comune. Quindi due cugini, secondo il Diritto canonico sono congiunti nel secondo grado, e sedondo il Civile nel quarto.

Dunque il Canonista attende solamente alle diverse distanze, nelle quali trovansi le parti dal comune stipite, per conoscere la precisa consanguineità tra loro, e quando egualmente distano dal comune stipite, e in un medesimo grado sono fra loro congiunte; quando poi inegualmente distano allora il grado si computa dal più distante. In conseguenza si puo benissimo conchiudere che essendo diverso l'oggetto che si propongono i Canonisti da quello su cui versano i Civilisti, diverse parimento debbono essere le vie per le quali possono giungere al desiderato scopo.

Prima di passare oltre è da avvertirsi, che, sebbene al grado più rimoto attender si dee per conoscere l'impedimento al matrimonio, pure trattandosi della linea collaterale ineguale, si debbono ambedue le distanze dello stipite comune manifestare per ottenere la dispensa; in opposto questa sarà nulla; tanto abbiamo dalla Costituzione *Sanctissimus*, di S. Pio V. Anzi per confermarsi onninamente allo stile della

Romana Curia, è necessario che trattandosi di dispensa di grado misto in linea disuguale, nel significare il doppio grado di distanza, devesi sempre cominciar da quello del maschio.

Si è domandato in quali gradi la cognazione carnale ossia la consanguineità sia un impedimento derimente il matrimonio. I matrimoni dei consanguinei in linea retta nel primo grado sono affatto proibiti per legge di natura. In niun tempo è stato permesso tra figli e gli autori della loro esistenza quella unione maritale che, spesso inconciliabile con le leggi fisiche, lo è sempre col pudore, rovescia i rapporti essenziali costituiti tra il padre, la madre, e la loro prole, ripugna alla loro rispettiva situazione, sconvolge i loro diritti, ed annienta i loro doveri. In quanto poi agli altri gradi in linea retta, sebbene vi ha chi sostenga essere anche proibito il matrimonio per legge di natura, in modo che se Adamo tornasse al mondo non potrebbe ammogliarsi con donna alcuna, pure essendovi chi opina il contrario, noi senza metterci in questa discussione diciamo esser tale matrimonio del tutto proibito per diritto ecclesiastico; tanto abbiamo da Niccolò I; *inter personas,* dice il Pontefice, (1) *quae parentum liberorumque locum interse obtinent, nuptiae contrahi non possunt, veluti inter patrem et filiam, vel avum et nepotem et usus in infinitum.*

La cognazione spirituale vien definita una certa congiunzione di persone, introdotta dall'Ecclesiatico diritto in ragione di quella generazione spirituale, che si verifica nei Sacramenti del Battesimo e della Confermazione: *Propinquitas quaedam personarum; jure Ecclesiastico introducta, ratione generationis spiritualis in Baptismo, aut Confirmatione.*

Ed era conveniente che questi due Sacramenti inducessero cognazione spirituale, e quindi impedimento al matrimonio perchè siccome nella generazione carnale il rispetto dovuto ai genitori si è creduto sempre incompatibile colla eguaglianza e comunicazione di diritti che includeva il matrimonio, così ancora dall' Ecclesiastico diritto dovea disporsi nella generazione spirituale, che nei due Sacramenti si fa del Battesimo cioè, e della Confermazione. Tanto infatti fu disposto dalle Canoniche leggi, (2) e sebbene il diritto antico di molto estendesse tale cognazione, il Concilio di Trento ne restrinse i gradi, e le sue disposizioni sono generalmente in vigore nella Cattolica Chiesa.

(1) Ad Consulta Bulgarorum.
(2) Cap. De eo caus. 30 qu. 1.

Ma tra quali persone si contrae cosiffatta spirituale cognazione? Il Tridentino ha disposto (1) che si stimasse contratta, 1. dal battezzato col battezzante, e dal cresimato col cresimante, 2. dal battezzato, o cresimato col padrino, o madrina, 3. dal padrine o madrina, col padre e colla madre del battezzato, o confermato, 4. dal padre e dalla madre del battezzato, o cresimato collo stesso battezzante o cresimante. *Statuit*, ecco il Decreto *ut unus tantum sive vir sive mulier juxta sacrorum canonum statuta, vel ad summum unus et una baptizatum de baptismo suscipiant, inter quos et baptizatum ipsum, et illius patrem et matrem; nec non inter baptizantem ac baptizatum, baptizatique patrem et matrem tantum spiritualis cognatio contrahatur. Ea quoque cognatio, quae ex Confirmatione contrahitur, confirmantem et confirmatum, illiusque patrem et matrem, ac tenentem non egrediatur.* Affinchè dunque si contragga questa cognazione, varie condizioni si richieggono, giusta il citato Decreto: alcune risguardano il Sacramento, altre il ministro di esse, e le terze finalmente quelli che fanno da padrini.

E per ciò che risguarda il Sacramento, acciocchè si contragga la cognazione si ricerca che quello sia valido e vero Sacramento: in questo caso o che è stato amministrato in casa, o in Chiesa, o colle cerimonie e coi riti solenni, o senza, o nel caso di necessità o fuori di essa, sempre si contrae la cognazione; che se il Sacramento sarà stato in casa amministrato, e si suppliscono in Chiesa le cerimonie, in forza di queste soltanto non si contrae cognazione alcuna. Per ciò che risguarda il Ministro del Sacramento fa mestieri che fosse egli battezzato, non potendo contrarre cognazione spirituale colui, che di spiritual vita non vive, e lo stesso si dica di chi tiene al Sacramento del battesimo. Che se colui, il quale tiene nel Sacramento della Confermazione non è confermato, sebbene faccia cosa illecita, pure secondo la più probabile sentenza diciamo che contragga la cognazione spirituale.

Finalmente altre condizioni si richieggono per i così detti padrini. Essi debbono essere designati dai genitori, o dal Parroco in difetto di questi, e dallo stesso cresimando e battezzando in guisa che se altri, volessero esercitar quest' uffizio senza la designazione non contrae; non contraggono quelli, i quali non designati da genitori, sono ammessi dal

(1) Sess. 24 De reform. matrim. cap. 2. — Cap. Veniens, et cap. ultim de Cognat. Spiritual.

Parroco, o designati da quelli, non fossero da questo ammessi, dovendo l'una e l'altra condizione concorrere, cioè la designazione dei genitori e l'accettazione del parroco, *parochus*, dice il Tridentino, *antequam ad baptismum conferendum eccedit, diligenter ab iis ad quos spectabit sciscitetur, quem vel eos tantum ad illum suscipiendum admittat . . . Quod si alii ultra designatos baptizatum tetigerint; cognationem spiritualem nullo pacto contrahunt;* dal che ancora s' inferisce che colui il quale fa soltanto da procuratore non contrae la cognizione, ma bensì il mandante, come fu anche dichiarato dalla Sacra Congregazione e si riporta dal Fagnano: (1) *procurator non contrahit cognationem spiritualem sibi, sed mandanti.* Deve poi il padrino essere un solo, o al più, giusta il Tridentino, *unus et una;* e se più persone concorressero insieme a toccare il battezzando, o il confermando, sebbene non vada priva di probabilità la sentenza del Suarez, il quale sostiene che nessuno in questo caso contragga la cognazione, pare più probabile la opinione di coloro, i quali dicono che la contraggano tutti non avendo detto il Tridentino *nulli contrahant;* ma avendo soltanto comandati agli Ordinari che punissero i Parrochi che questo abbian permesso: *si parochi culpa, aut negligentia secus factum fuerit, arbitrio Ordinarii puniatur.* Finalmente i padrini debbono benanche toccare quelli che tengono nel battesimo o cresima; tanto esprimono le voci *tangendi*, *levandi*, *tenendi*, delle quali fa uso il Concilio sebbene non si richiegga che questo contatto fosse immediato, potendo chi è tenuto esser coverto dalle vesti, abiti, ecc.

Tutto ciò che abbiamo fin qui detto della cognazione spirituale in quanto che è un impedimento dirimente il matrimonio, dee intendersi della cognazione antecedente al matrimonio, non perciò questo resterebbe sciolto. Imperocchè si può dare il caso che un conjuge fuori necessità, e senza l' ignoranza invincibile, battezzi la propria prole: in questo caso contrae coll' altro conjuge la spirituale cognazione, ma non perciò resta sciolto il matrimonio, soltanto è punito il trasgressore di non poter domandare all' altra parte il debito conjugale, restando obbligato solo o prestarlo, essendone richiesto (2). Che se si desse o l' ignoranza invincibile della legge, o il caso di neces-

(1) Cap. Veniens de cognat. spirit.

(2) Cap. Si vir de cognat. spirit. — Cap. de eo caus. §o q. t.

sità, sebbene tra' conjugi si contragga la cognazione, la legge non stabilisce pena alcuna contro il coniuge battezzante, e la ragione è per se stessa chiara. (1).

Si è domandato se nel caso di necessità, battezzandosi il figlio, si possa contrarre matrimonio colla madre? Noi, seguendo la sentenza più probabile, diciamo di no. La legge ha voluto concedere il diritto di domandare il debito maritale al conjuge battezzante in caso di necessità, perchè si trattava di un dritto che gia aveasi, ma non ha disposto lo stesso nel nostro caso, in cui si tratta di un dritto da acquistarsi, ed ove l'opposta necessità non può far eccezione alla legge generale; oltrechè, non avendo la legge Ecclesiastica nello stabilire questo impedimento fatta alcuna distinzione pel caso di necessità, dobbiamo interpetrarla letteralmente, essendo ricevuto presso i forensi il trito adagio *quod leges non distinguunt, nec nos distinguere debemus.*

Resta ora ad osservare la cognazione legale. Nasce questa dall'adozione, e vien così detta, per essere stata introdotta nelle leggi dai Principi e sanzionata in seguito dalle disposizioni della Chiesa. A meglio ponderarla è necessario definire l'adozione; ed osservarne le varie specie. L'adozione viene comunemente definita: *extraneae personae in filium vel nepotem, vel deinceps legitima assumptio;* può esser poi perfetta, chiamata altrimenti *arrogazione*, e imperfetta. L'adozione perfetta fa si che l'adottato passi sotto la direzione dell'adottante come un figliuolo naturale, e ne divenga l'erede necessario, laddove la semplice adozione, ossia l'adozione imperfetta, non produce questi effetti, ma si considera come una disposizione alla perfetta adozione. Possono poi adottare i soli uomini, e non già le donne, a meno che non intervenga una speciale concessione del Principe, quelli che sono di proprio diritto, che hanno almeno venticinque anni, e superi l'adottato di diciotto anni, e che possono contrarre matrimonio. Possono esser poi adottati così i maschi come le femmine, purchè sieno di proprio diritto, quando trattasi di adozione perfetta.

La legge ha voluto per mezzo dell' adozione supplire al difetto della natura, e per coloro i quali non ebber figli dal matrimonio concesse il rimedio dell'adozione; or siccome, posta l'adozione, dovea necessariamente risultarne la coabitazione dell' adottato in casa dell' a-

(1) Cap. ad limina ex Rituali Rom. Pauli V.

dottante, acciocchè la speranza di un futuro matrimonio non avesse dato motivo ad illecite congiunzioni, si stabilì dover produrre l'adozione perfetta un impedimento dirimente il matrimonio (1). Dissi l'adozione perfetta per escluderne l'imperfetta la quale non produce alcun impedimento, non essendo vera l'adozione, ma come una via che a quella conduce; ond'è che disse a ragione Niccolò Papa (2); *Si qua per adoptionem mihi soror esse coeperit, quamdiu durat adoptio inter me et ipsam consistere non nuptiae possunt.*

Ma tra quali persone si contrae la cognazione legale? *Triplex*, dice S. Tommaso *est legalis cognatio. Prima quasi descendentium, quae contrahitur inter patrem adoptantem, et filium adoptatum, et filium filii adoptivi, et nepotem, et sic deinceps; secunda quae est inter filium adoptivum et filium naturalem; tertia per mondum cujusdam affinitatis, quae est inter patrem adoptantem, et uxorem filii adoptivi, vel e contrario inter filium adoptatum, et uxorem patris adoptantis. Prima ergo cognatio et tertia perpetuo Matrimonium impediunt; secunda autem nonnisi quamdiu manet in potestate patris adoptantis; unde mortuo patre, vel filio emancipato, potest contrahi inter eos matrimonium.* Adunque quando la cognazione è perpetua; cioè fatta coll'autorità del Principe, e per cui alcuna persona viene presa per figliuolo, in modo che diviene erede necessario, e passa sotto la patria potestà dell'adottante, questa rende per sempre irrito e nullo il matrimonio fra l'adottante e l'adottato, fra l'adottante ed i posteri dell'adottato fin al quarto grado, fra l'adottante e la moglie dell'adottato, fra l'adottato e la moglie dell'adottante, e finalmente fra l'adottato ed i figliuoli dell'adottante, finchè non restino questi liberi della patria potestà o per la morte dell'adottante, o per mezzo di una legittima emancipazione. Deve però avvertirsi che sotto il nome di figliuoli dell'adottante; coi quali nasce la cognazione legale, non sono compresi gli altri suoi figliuoli o adottivi o illegittimi; e quindi possono gli adottati senza veruna dispensa contrarre co' primi il matrimonio, e lo stesso si dica se si volesse contrarre coi figliuoli illegittimi dell'adottante stesso non essendo stato proibito da alcuna legge.

3. *Crimen.* Con questa parola non s'intende un delitto qualunque ma solo una data specie di delitti, risultanti da uno dei quattro capi seguenti.

(1) Lib. III, Decret: Fit, De cognat. — (2) Lib. IV. Decret. Tit. *De cognat. leg.*

I. Da omicidio *causa contraendi matrimonium.*

II. Da adulterio con omicidio *causa contraendi postea cum adultera matrimonium.*

III. Da adulterio *cum promissione matrimonii.*

IV. Da adulterio *cum matrimonio attentato.*

Oltre le cause testè mentovate, le quali sciolgono il matrimonio di già contratto, altre molte ve ne sono che producono lo stesso effetto, ed in primo luogo viene l'impedimento del delitto, che si esprime sotto la voce *crimen*. Non si dee considerar ogni delitto tale da poter dirimere il matrimonio, ma quelli soltanto i quali direttamante si oppongono al buon costume, e comprometter possono la vita e l'esistenza di un conjuge sventurato. La famiglia, ha detto bellamente il Simeoni, esser deve il santuario de' costumi, nè si potea permettere che la debolezza di una donna, sulla speranza di più agiato matrimonio, s' inducesse ad acconsentire alle ree voglie di un adultero. Gli sposi debbonsi vicendevole fiducia, e questa fiducia verrebbe a mancare se la procurata morte di uno di essi potesse quindi fruttar all'altro il matrimonio col drudo omicida. E per ciò che la Chiesa con tutta ragione li ha guardati con occhio d'orrore, ed ha sanzionati i fremiti della natura col dichiarar tra questi impossibile il matrimonio. Tali delitti adunque si possono ridurre a tre, ed in ciascuno di essi peculiari condizioni debbonsi osservare, cioè l'adulterio colla promessa, l'omicidio con macchinamento e coll'animo di contrarre matrimonio, e l'omicidio coll'adulterio e coll'intenzione di contrarre, senza però cospirazione.

In primo luogo è impedimento dirimente il matrimonio l'adulterio quando tra gli adulteri interviene ancor la promessa di contrarre matrimonio alla morte dell'altro conjuge, oppure quando all'adulterio segue il reale contratto del matrimonio *per verba de praesenti*, sebben sia nullo, tanto abbiamo dai canoni Ecclesiastici, (1) cosicchè debbono queste due condizioni andare unite per dirimere il matrimonio, il quale non resta sciolto nel caso che all'adulterio non vada accompagnata la promessa del futuro matrimonio, o il contratto attuale tra gli adulteri, oppure a questi non vada accoppiata l'adulterio. Ciò poi deve intendersi sia che la promessa preceda l'adulterio, o che la se-

(1) Cap. Relatum 3 q. 1.
Cap. Cum haberet, cap. Finali tit. De eo qui duxit.

gua, purchè moralmente queste due condizioni vadano congiunte. Che se la promessa prima dell'aduterio sia stata rivocata, non induce l'impedimento; il che avviene all'opposto, se si rivochi dopo che coll' adulterio vi fu la promessa, in questo caso, verificatesi le due condizioni, sussisterà sempre l'impedimento dirimente il matrimonio.

In secondo luogo l'omicidio anche derime il matrimonio, e si verifica questo impedimento allorchè con macchinazione, ossia col mutuo consenso di un uomo e di una donna si uccide un cunjuge colla intezione di contrarre il matrimonio dopo la morte di questo; (1) poco importa se siasi verificato l'effetto o per mano propria, o per l'opera altrui, purchè sia seguito, e purchè vi sia stata la cospirazione, e la intenzione di contrarre il matrimonio, perchè il fine della legge si è d'impedire con questa pena che alcuno pel desiderio di un futuro matrimonio uccida il proprio o l'altrui consorte; ond'è che non s'incorrerebbe nell' impedimento se si uccidesse per odio, per vendetta, o per altro fine, ancorchè fosse quello di unirsi con altro in matrimonio, purchè non sia il complice. Anzi la legge così richiede di necessità questa intenzione, che ha disposto (2) sussister sempre l'impedimento, ancorchè nella complicità o nella seguita uccisione non si abbiano i complici a vicenda manifestata la propria volontà.

In terzo luogo l' adulterio unito all' omicidio è un impedimento al matrimonio, anche senza il mutuo consenso e la cospirazione, purchè però l'adultero, o l'adultera abbia l'animo, e l' intenzione di contrarre coll'alfro il matrimonio dopo l'uccision del consorte. Adunque tre sono i delitti che dirimono il matrimonio; o il solo adulterio colla promessa o il solo omicidio colla cospirazione, e coll' animo di contrarre il matrimonio; o l'adulterio e l'omicidio senza cospirazione, ma sempre con l' animo di contrarre il matrimonio. In tal guisa il fine della legge essendo quello di impedire il matrimonio allorchè la speranza di questo può fomentare il delitto, si ricerca sempre la promessa, o almeno l'intenzione di contrarre il matrimonio dopo commesso il delitto stesso: con questa differenza che nel solo adulterio si ricerca qualche cosa dippiù cioè la intenzione non sola ma anche la promessa, nel solo omicidio si ricerca l' intenzione e la cospirazione, e quando

(1) Cap. Laudabilem de convers. infidel.
Cap. si quie. vivente 31 q. 1.
(2) Cap. Super hoc Tit. de eo qui duxit.

all'omicidio va pure congiunto l'adulterio, basta la solo intenzione di contrarre il matrimonio anche senza mutua cospirazione.

6.° *Cultus disparitas* — Sotto questo nome s'intende l' impedimento che nasce da uno battezzato che voglia contrarre matrimonio con una non sbattezzata o viceversa *ob periclum subversionis.*

Noi dicemmo già che questo impedimento non è di diritto naturale, epperò non faccia meraviglia che la chiesa abbia tenuto diversa disciplina intorno a questo impedimento ed abbia più facilmente dispensato dal medesimo. In fondo la Chiesa non vorrebbe mai questo matrimonio pel suddetto pericolo di sovversione ed i Padri della Chiesa ed i Concilii sono unanimi nel condannarlo. Però conosciuto il numero dei Cattolici in alcune regioni, in cui dominava il protestantismo od altra setta, fu necessario un temperamento all' antico rigore, appunto perchè era questa quistione disciplinare, epperò i Romani Pontefici o pei Vescovi, o da sè specie nella Germania, Russia ed Olanda permisero i matrimonii così detti *misti*; anzi sotto questo nome è sorta addirittura una serie di decisioni e quistioni nella legislazione ecclesiastica. Intanto la Chiesa dando questi permessi di matrimonii misti non lasciò di tutelare per quanto fosse possibile gl' interessi di coloro fra i cattolici i quali li contraessero. E' celebre la enciclica di Gregorio XVI su questo punto nella quale il Papa abolisce le condizioni sotto cui solo sono permessi questi matrimonii. Primamente *urgente* e *grave* causa deve esservi. 2.° Che il coniuge cattolico prometta far tutto il possibile che l' altro diventi cattolico. 3.° Che la prole sia educata nella cattolica religione. 4.° Che non si faccia alcuna funzione religiosa, nè si dia la benedizione, nè si vada in Chiesa, ma il sacerdote *extra Ecclesiam coram testibus* prenda solo il consenso senza dir neanche *ego vos coniungo in mat:*, ed inserisca l'atto nel libro matrimoniale. Tutto ciò già purchè non vi siano altri impedimenti che concorrano a rendere nullo il matrimonio. Praticamente poi, poichè vi sono tante sette scisse dalla Chiesa di cui alcune non hanno ripudiato il Battesimo, bisogna avvertire, che trattandosi di protestanti, che sono i più comuni, se essi appartengono ad una setta nella quale è ripudiato anche il Battesimo, o non se ne riceva uno che sia vero e valido, vi ha impedimento pel matrimonio; ma se fossero solo eretici o scismatici; avendo ricevuto il vero battesimo non vi ha impedimento.

7.° *Vis.* Questo impedimento che dicemmo di diritto naturale si-

gnifica una violenza in senso assoluto; se poi si trattasse di un timore è grave ingiustamente incusso da una causa libera ed allo scopo di estorquere il consenso, costituisce pure un impedimento derimente, ma piuttosto per diritto positivo.

Dunque la forza, la violenza, il timore sono ancora tante cause a poter derimere il matrimonio, e che tutte comprendonsi nella parola *vis*. Imperocchè queste cause potendo impedire il libero consenso, che necessariamente si richiede al matrimonio, annullano il matrimonio stesso. Acciocchè poi queste cause sieno tale da poter derimere il matrimonio, varie condizioni si ricercano; la prima si è che il timore, la forza, la violenza sieno incussi da alcuna causa estrinseca, perchè se la causa fosse intrinseca, resta sempre volontario il consenso, e quindi il matrimonio non si dirime; così è valido il matrimonio di colui che per timor dell' inferno in una grave malattia lo contragga con la sua concubina. Più è necessario che la causa libera che incute questo timore, il faccia ingiustamente, perchè avendone il diritto, non avrà luogo l' impedimento; come non si annulla quel matrimonio il quale si sarà contratto pel timore delle pene minacciate dal giudice Ecclesiastico contro lo strupratore che avesse deflorata una donzella. Finalmente il timore non dover esser leggiero o riverenziale ma debb' esser grave, o assolutamente tale, o relativamente alle persone cui sarà stato incusso; il che deve intendersi o che sia stato inferito dalla parte contraente, o da qualunque siasi persona e per qualunque fine, purchè però si potesse dire essere stato il timore, la forza, o la violenza la causa del prestato consenso.

Ordo 8.° Significa l' ordine sacro pel voto solenne di castità secondo le leggi della Chiesa. Noi già di questa legge e dell' obbligo che ne segue parlammo nel trattare dei rimanenti doveri e privilegi dei Chierici. Il diritto pubblico ecclesiastico si occupa dell' Apologia del celibato. Noi solo ricordammo la vigente disciplina per la Chiesa Greca e Latina. Per la Chiesa Latina è inutile il ripeterlo, tutti gli ordinati in *majoribus*, sono obbligati al celibato e che negli Ordini maggiori va incluso ancora il suddiaconato, come pure è proibito per quelli che fossero ammogliati avanti la ordinazione suddiaconale, ritenere la propria moglie. Per la Chiesa Greca ai Vescovi e sacerdoti non fu permesso prender moglie dopo l' ordinazione e per consuetudine fu an-

che praticato astenendosi da quella che si fosse avuta innanzi l' ordinazione, anzi questa consuetudine andò anche scemando col tempo, e restò pei soli Vescovi. Pei Diaconi finalmente che dimostrassero non poter vivere senza consorte da un canone del conc. Angirano fu per messo prender moglie prima e dopo l' ordinazione.

Ligamen 9.° Quando vivente l' altro coniuge si pretende contrarre un novello matrimonio v' è l' impedimento *ligaminis*. Epperò i canoni della Chiesa proibiscono assolutamente le seconde nozze prima che consti la morte dell' altro coniuge, non già per lunga assenza solamente, oppure per paura che ne sia corsa, ma per certezza morale. Anzi vi è una decisione della Cong. del S. Uffizio 13 marzo 1868 in cui è detto che gli ordinarii Diocesani per esaminare le pruove della suddetta certezza morale debbono consultare i Canonisti più cospicui,

Ora più diffusamente. Sotto questo nome s' intende l' esistenza di altro matrimonio prima legittamente contratto, ancorchè fosse soltanto rato. Se ciò non fosse, sarebbe permessa la poliandria e la poligamia, le quali sono attualmente vietate. E' poi tale la differenza dell' una e dell' altra, che la prima, opponendosi al fine principale del matrimonio, non fu giammai permessa, laddove in questa vi fu dispensa fatta da Dio a Noè dopo l' universale diluvio. Ed in verità la poliandria, ossia la unione di una donna con più uomini si oppone alla procreazione della prole, non avendosi generazione nella promiscuità de' semi, ed anche questa essendovi, non vi sarebbe educazione della stessa, essendo sempre incerto a chi essa s' apparterrebbe, e quindi perchè opposta al fine principale del matrimonio, fu vietata dalla legge stessa di natura ne' suoi primarii precetti, e non vi fu giammai dispensa; laddove nella poligamia, cioè nella unione di un uomo con più donne, potendosi soddisfare al fine principale del matrimonio, ed essendo questa opposta soltanto al fine secondario di esso, qual è la pace delle famiglie, che difficilmente può aversi quando più donne insieme convivono e vantono le stesse pretensioni sul cuore di un nomo, opponendosi questo non già al fine principale del matrimonio, cioè alla procreazione della prole, potendo un uomo fecondare più donne, ma al fine soltanto secondario, potè alcune volte permettersi. Così dopo il diluvio, per la più facile propagazione dell' uman genere, fu questa da Dio permessa; anzi gli antichi Patriarchi non solo, ma anche i Sovrani d' Israele, come Davide, e Salomone, usarono di tale dispensa

non rivocata, e gli altri ancora ne' secoli sussecutivi; finchè venuto Cristo nel mondo, richiamò il matrimonio all' unità primitiva col condannare il divorzio (1), ossia la poligamia successiva; per la quale condanna molto più si argomenta essere stata vietata la simultanea poligamia di più donne congiunte in matrimonio non un uomo solo. Ond' è, che da questo risulta l' impedimento del legame pel quale, atteso non già l' umano diritto, ma il divino, non può celebrarsi un secondo matrimonio, se prima per la morte del conjuge non siasi sciolto il primo.

« Se la molteplicità dei mariti e delle mogli, dice l' eloquente « Portalis; è autorizzata in certi climi, non è per altro legittima in « alcuno, traendo seco la schiavitù di un sesso, il dispotismo dell'al- « tro; nè potendo essere istigata dai bisogni reali dell' uomo, che nel « corso della vita deve dirigere i suoi pensieri alla propria conserva- « zione e può solo consacrare momenti alla sua riproduzione. La mol- « tiplicità stessa, cagione di confusione e disordini nelle famiglie, non « tarderebbe molto a far provare i suoi tristi effetti al corpo intero « della società, e ad offerire il pericoloso insegnamento di farsi giuoco « degl' impegni più sacri, lasciando al capriccio di uno dei conjugi « il diritto inaudito di sciogliere un contratto che fu l' opera della « volontà di due. Si vedrebbero finalmente allora rovesciate le idee, « snaturati i sentimenti, privo l' amore dei suoi vezzi, mancandogli ciò « che ha di esclusivo, ed abolita l' essenza del matrimonio, di quel « contratto cioè, per mezzo del quale due sposi nel darsi mano e « cuore, si consacrano vicendevolmente l' uno all' altro ».

Acciocchè poi per la morte di un conjuge si possa contrarre il matrimonio, è necessario che se ne abbia una certezza morale, da esaminarsi sempre dall' Ordinario, e quindi non basta la sola assenza di molti anni e la sola fama della morte di lui, come definì Clemente III (2), ma bisogna istruire il processo *De obitu conjugi* secondo le Istruzioni della Suprema Inquisizione del 13 maggio 1868 (3).

Che se, contratto il secondo matrimonio in buona fede, si osserva ancor sussistere il primo, debbonsi questi conjugi dividere e ciò si verifica ancorchè il conjuge sia attualmente morto, ma che siasi certa-

(1) Matth. 19.

(2) In praesentia de sponsal.

(3) Vedi Mansella *De Impedi: Matrim.* pag. 424 Appendice pag. XLVI.

mente saputo essere stato vivente allorchè fu contratto il secondo matrimonio; in tal secondo caso anche questo si scioglie, le parti restano libere, ma sebben non potessero forzarsi, sono però da consigliarsi che di bel nuovo legittimamente contraggano, essendo l'impedimento del legame oramai tolto.

Cessato poi il primo legame; e stata sempre permessa la bigamia, cioè il potersi unire con un nodo novello, e ciò non per una o due volte, ma per un numero indefinito. *Mulier* disse S. Paulo (1), *alligata est legi quanto tempore vir ejus vivit, quod si dormierit vir ejus, liberata est; cui vult nubat, tantum in Domino. Dico autem non nuptiis et viduisti bonum est illis si sic permaneant, sicut et ego. Quod si non se continean nubant; melius est enim nubere quam uri.* Conformemente alla dottrinta di S. Paolo, dichiarò il primo generale Concilio di Nicea al canone ottavo che i Noviziani i quali continuavano le seconde nozze, nel ritornare nel seno della Chiesa promettessero di comunicare coi bigami; e la consuetudine della Chiesa universale, sul fondamento che la morte scioglie ogni vincolo, permise sempre la bigamia.

10.° *Honestas.* A questa parola molto generica bisogna aggiungere l'aggettivo pubblico, di fatti questo impedimento viene annunziato. *Impedimentum publicae honestatis seu justitiae.* Tale impedimento è antichissimo nella Chiesa e nasce da due seguenti capi: 1.° Da sponsali validi certi ed assoluti sino al solo primo grado. 2.° Da matrimonio solo rato, valido o nullo che sia (purchè non sia nullo *ex defectu consensus*, o perchè fatto in pregiudizio di precedenti sponsali), fino al 4.° grado.

Tutt' i popoli inciviliti del mondo vietarono potersi contrarre matrimonio coi consanguinei di coloro coi quali o una volta si contrassero gli sponsali, o dappoi si ebbe un vero matrimonio. E non era infatti conveniente che dovendo per lo più conversare e coabitare insieme i conjugi coi rispettivi consanguinei si potesse tra quelli contrarre il matrimonio, nei quali la memoria di un antica promessa, o la speranza di un futuro matrimonio avrebbe potuto riaccendere criminosamente un antico amore o fomentarne con pari delitti dei nuovi. Ecco i principali motivi che spinsero il potere della Chiesa a stabilire due impedimenti dirimenti il matrimonio, quello cioè che

(1) Ad Corint. 7.

vieta di poter contrarre il consanguineo di colei con cui si ebbero gli sponsali, ed il secondo che lo proibisce coi consaguinei dell'altra parte con cui fuvvi un tempo il matrimonio. Il primo si denomina impedimento di pubblica onestà, ed il secondo di affinità.

La giustizia di pubblica onestà, che va compresa sotto la voce *honestas*, si definisce la vicinanza che nasce dagli sponsali, e dal matrimonio rato tra un conjuge ed i consanguinei dell'altro. Tale impedimento trae origine dalla istituzione della Chiesa attesa la di lei onestà. *Propinquitas ex sponsalibus proveniens, vel ex matrimonio rato robur trahens ex Ecclesiae institutione propter ejus honestatem* (1). Imperciocchè gli sponsali contratti con una donna, renduti di pubblica ragione se si vogliono annullare per isposarsi colla sorella di lei, la prima, dovendo coabitare, o almeno da vicino conversare col marito di sua sorella, non si troverebbe nel prossimo pericolo di cadere in peccato col suo cognato, con cui un tempo ebbe gli sponsali, e quindi fuvvi tra loro inclinazione, ma benanche rimarrebbe in faccia del pubblico sempre lesa la sua onestà, potendosi sempre sospettar male contro di lei; ed è questa la ragione per cui la Chiesa ha posto impedimento, e lo ha detto di pubblica onestà.

La Chiesa riconobbe questo impedimento fin dai primitivi suoi tempi e sebbene il diritto delle Decretali lo avesse ammesso in tutti gli sponsali così validi come invalidi purchè non fossero stati nulli per difetto di consenso, e lo avesse esteso sino al quarto grado, pure è stato molto ristretto dal diritto novissimo. Leggesi infatti in una Decretale di Bonifacio VIII (2). *Ex sponsalibus puris et certis, etiamsi consanguinitatis, affinitatis, frigiditatis, Religionis, aut quavis ratione sint nulla, dummodo non sint nulla ex defectu consesus oritur efficax ad impediendum et dirimendum sequentia sponsalia vel matrimonia, non ad praecedentia dissolvenda, impedimentum justitiae publicae honestatis.* Ma il Tridentino ritenendo tale impedimento fin al quarto grado per il matrimonio rato anche invalido, lo restrinse ai soli sponsali contratti validi sino al primo grado: *Justitiae*, disse il Concilio (3), *publicae honestatis impedimentum; ubi sponsalia quaecumque ratione valida non erunt, Sancta Synodus prorsus tollit. Ubi autem valida fuerint sponsa-*

(1) Vedi Sanchez *De matrim.* Lib. 7 Disp. 68.
(2) Cap. unic. de Spons. in VI.
(3) Sess. 24 cap. 3.

lia, primum gradum non eccedat. Quindi è che lo sposo non può validamente contrarre matrimonio colla madre e colla sorella della sposa, e la sposa nol può col padre e col fratello dello sposo, si può però contrarre il matrimonio co' consanguinei in gradi ulteriori. Se dunque lo sposo volesse contrarre matrimonio colla sorella della sposa, dovrà quella lasciare e contrarre con questa; che se carnalmente avrà conosciuta la sposa, non potrà più contrarre matrimonio nè con la prima, nè colla seconda: con la prima non può contrare per l'impedimento di pubblica onestà atteso gli sponsali con la sposa, e con la seconda neppure per l'impedimento di affinità sorto per l'illecita unione, come qui appresso diremo.

Si è domandato se duri l'impedimento ancorchè gli sponsali siensi sciolti o per la morte di uno degli sposi, o pel mutuo dissenso? Noi rispondiamo affermativamente. Imperocchè la pubblica onestà, e lo stesso dicasi ancora dell'affinità, sebbene derivi dagli sponsali, produce una congiunzione la quale, una volta stretta, non si può più sciogliere, atteso il trito adagio, che *factum infectum fieri nequit;* sicchè già contratto l'impedimento, nè per la morte nè pel mutuo dissenso di quei che vi hanno prestato il motivo si può estinguere. Anzi, oltre l'adotta ragione, per ciò che si appartiene al secondo caso, checchè in contrario ne dica il Barbosa, abbiamo un'espressa dichiarazione della Congregazione del Concilio sotto Alessandro VII, presso il Fagnano, ove dopo essersi narrato il fatto di Alfonso Rodriguez il quale, dopo avere disciolti per mutuo consenso gli sponsali con Isabella Ruiz, volea contrarre il matrimonio con Maria, sorella di questa, così si legge: (1) *Jubente Sanctissimo Domino nostro propositum fuit in Sacra Congregatione Concilii, ad sponsalibus validis initio contractis, deinde mutuo consensu dissolutis, sit sublatum impedimentum justitiae publicae honestatis. Et dubio pluries proposito, et mature examinato, tandem sub die sexta Julii anno 1658. Eminentissimi Patres in antiqua ejusdem Congreyationis sententia consentientes, censuerunt non esse sublatum. Cujus sententiae una cum rationibus hinc inde deductis et recentibus ejusdem Congregationis in hac materia responsis, facta relatione ad Sanctissimum, Sanctitas Sua die 16 ejusdem mensis praedictae Congregationis probavit conclusionem, eamque jussit in dubium deinceps non revocari.*

(1) In cap. *Ad audientiam* de sponsalis. et Matrim.

Si avverta però che gli sponsali condizionati non inducono l'impedimento finchè non siasi verificata la condizione, e non siano divenuti assoluti; come ancora non inducono impedimento gli sponsali, quando gli sposi giunti al settennio non vi abbiamo acconsentito.

Qui sorge la quistione se dal così detto *matrimonio civile* sorga l'impedimento di pubblica onestà. Gli autori non furono in principio concordi tra di loro. Alcuni sostenevano esservi l'impedimento di pubblica onestà, sia per la decisione altre volte date dalla Santa Sede, sia per la forma di vero matrimonio che presenta, sebbene mancasse la forma sostanziale stabilita dal Tridentino. Altri ciò negavano, per ragione di difetto di vero consenso, e perchè la Chiesa sempre ha ritenuto tali matrimoni quali esiziali concubinati, ed anche perchè l' impedimento di pubblica onestà è d'istituzione ecclesiastica, ed un atto emesso contro le disposizioni ecclesiastiche non può partecipare delle disposizioni suddette. Questa seconda sentenza è prevalsa presso la S. Sede, la quale nel 17 aprile 1879 decise col decreto generale *Postquam* di Leone XIII che dal contratto civile matrimoniale non sorge l'impedimento di pubblica onestà (1).

11.° *Aetas.* Anche per questo impedimento bisogna stabilire le disposizioni del giuscanonico di fronte al Dritto Civile. Pel dritto canonico l' età della pubertà è quella richiesta del matrimonio, quantunque anche prima si potrebbe a giudizio dell'ordinario. Pel Dritto Civile. poi Tit. 5 Cap 1.° Sez. 1.ª N. 55 e 56 ci vogliono anni 18 per i maschi e 15 per le donne.

12.° *Affinitas* E' la parentela che nasce dall'unione—*copula* — di altri per l'uomo con i consanguinei della donna e viceversa non già con altri, giusto l'adagio: *Affinitas, non parit affinitatem.*

Siccome per gli sponsali sorge l' impedimento testè divisato, così pel matrimonio nasce l' altro, che dicesi affinità *affinitas.* Viene questa definita: *Propinquitas personarum ex carnali copula proveniens, omni carens parentela.* Imperocchè siccome, attesa la copula l' uomo e lo donna si formano una carne sola, così i parenti si accostano dell' uno in certo modo a quei dell'altra: ond'è che laddove nella consanguinità lo stipite è il padre e la madre, il fondamento dell'affinità è l'unione del marito con la moglie. Dicesi poi che l' affinità sia priva di ogni

(1) Vedi Sebastianelli *Praelect: Iuris Can:* Trat. *De robus* pag. 105.

parentela, perchè per se stessa non lo produce, ma sempre si commensura in ragione della consanguinità. Da questa definizione chiaramente apparisce quale sia la differenza dell'affinità e della consanguinità; imperocchè si osserva che nella consanguinità una persona discende dall'altra per la propagazione carnale, ciò che nell'affinità non si avvera. Nella consanguinità il figlio discendendo dal padre, trae da lui la sua origine ed il suo sangue, ond'è che resta consanguineo ai consanguinei del padre, sebbene in diversità di grado; ma nella unione carnale non verificandosi il caso che una persona dall'altra riceva la sua origine, e quindi il suo sangue, come tra marito e moglie, costei non si fa consanguinea coi consaguinei del marito, e viceversa, ma ne risulta un' altra specie di vincolo, che dicesi affinità. Or questa teoria viene espressa nel noto versetto: *mutat nupta genus, sed generata gradum*, cioè la moglie (*nupta*) cambia il genere di propinquità perchè si fa affini i consanguinei del marito; al contrario la prole (*generata*) non cambia il genere, perchè resta consanguinea, ma soltanto il grado.

Abbiam detto che l'unione carnale produce l'affinità: or questa unione può verificarsi in doppia guisa. In primo luogo si ha lecitamente, e ciò nel matrimonio, il quale consumato produce l' affinità perchè nel matrimonio consumato il marito e la moglie, essendo una sola carne, siccome secondo la carne il marito appartiene ai consanguinei della moglie, così ancora a vicenda. Se poi lo stesso dir si possa del matrimonio soltanto rato e non consumato, è quistione. Alcuni vogliono stabilire in questo caso un impedimento soltanto di pubblica onestà, e metterlo nella stessa categoria degli sponsali, ad altri, però sembra più verosimile l'opinione contraria. Gli uni e gli altri arrecano le loro ragioni allo studio delle quali rimandiamo i cultori di tali materie.

Ma l' affinità nasce ancora dalla copula illecita, ancorchè fosse stata tale da essere ordinata per se stessa alla generazion della prole; e la ragione è chiarissima perchè, anche nella illecita unione, essendo l'uomo colla donna divenuti una cosa sola, si verifica sempre la propinquità dei rispettivi congiunti, che ne risulta, ciò che basta a fare l'affinità, purchè come dissi vi fosse stata vera unione ordinata alla generazione, perchè da ogni altra illecita unione, o non adattata alla generazione, o sodomitica, non si verifica la ragione di affinità, e quindi questa non esiste. In questo la legge canonica non è d'accordo

colla civile, perchè laddove quella riconosce l'affinità nella copula lecita ed illecita (1), questa soltanto nella lecita e fino al secondo grado inclusivo; nè questo è fuor di ragione, avuto riguardo al fine dell'una, e dell' altra legislazione. La legge canonica dovea regolare i matrimoni, ed osservando sempre la vicinanza dei congiunti così nella lecita come nella illecita unione, giustamente nell'una e nell' altra stabilì l' impedimento di affinità che dovea annullare quelle unioni che avrebbero potuto esser l' effetto di un previo delitto; al contrario la legge civile dovea regolare l'eredità, la quale non si può, nè si dee trasmettere a coloro i quali sono la conseguenza di una vietata unione; ond' è che deve riconoscere soltanto gli affini in seguito di unione lecita, non già di quella ch'era stata dalla legge stessa proibita.

I gradi di questa affinità si computano così che *eo gradu affinitatis* si è legati *quo consanguinitatis*, ciascun dei due è legato ai proprii consanguinei e l'impedimento vien costituito fino al 4.° grado per la copula lecita, fino al 2.° per l' illecita.

Anche l'affinità ha la sua linea, ed i suoi gradi, e quella e questi, come abbiam detto si commensurano sempre dai gradi di consanguinità. Ad acquistarne una più precisa idea si osservi la qui annessa figura.

(1) Cap. Nec eam 35 q. 3.
Cap. Traemissae. cap. Discretionem et cap. Tuae tit. de eo qui cognovit consanguineam uxoris— Trident. sess. 24. c. 4.

ALBERO DELL' AFFINITÀ

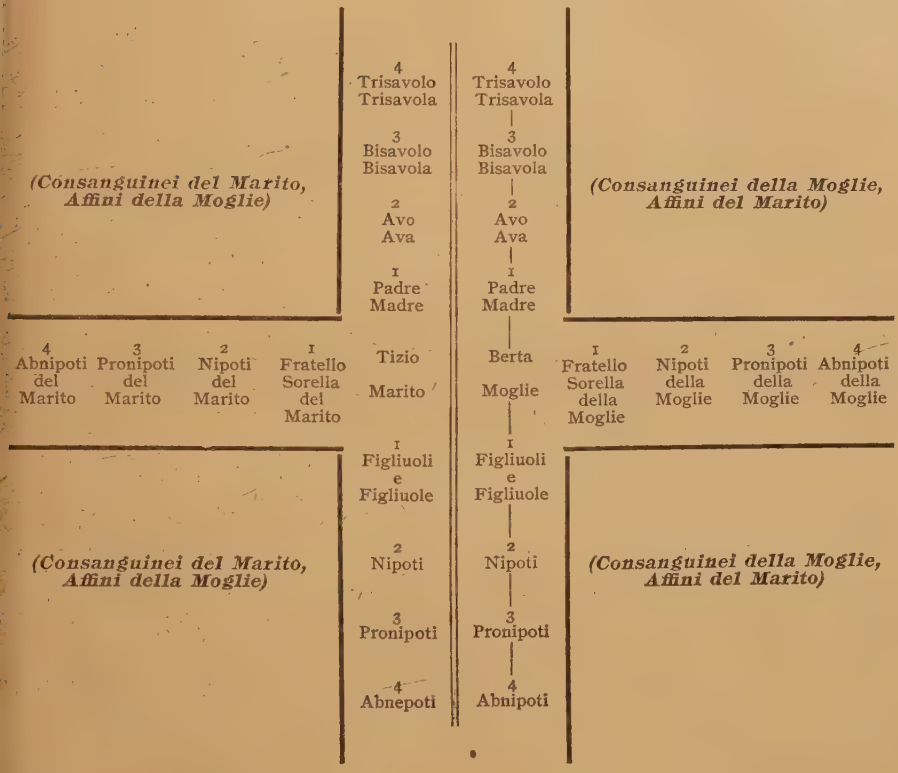

Si avverta però che l'affinità non produce un'altra affinità, cioè i consanguinei del marito diventano affini della moglie e viceversa, ma tra i consanguinei di una parte ed i consanguinei dell' altra non risulta alcuna affinità, cosi due fratelli possono contrarre matrimonio con due sorelle; più, uno di essi può contrarre colla madre e l'altro colla figliuola; il padre ed il figliuolo possono contrarre matrimonio l'uno colla madre e l'altro con la figliuola, e finalmente è valido il matrimonio del figliastro colla moglie del padrigno già morto, e della madrigna col marito della figliastra dopo la morte di questa, e così degli altri. Quindi è che

la massima stabilita dal Concilio Lateranese IV sotto Innocenzo III (1): *affinitas non parit affinitatem,* è stata generalmente adottata come assioma da tutti i Canonisti.

Ciò posto, si è disputato se l' affinità nel primo grado in linea retta come tra il figliastro e la matrigna, e viceversa fosse un impedimento dirimente il matrimonio per diritto di natura, e checchè sia stato detto da diversi autori, a noi sembra più ragionata l' opinione di coloro i quali sostegono non esserlo, dal che si conchiude che, sebbene gravemente illeciti, non sono però tali matrimonii nulli ed invalidi per legge di natura. Ed invero se la consaguinità è un vincolo più forte dell'affinità, se non è invalido per diritto di natura il matrimonio tra consanguinei nel primo grado di linea collaterale, pare che no 'l dovesse essere quello degli affini nel primo grado di linea retta, e sebbene questo impedimento sia da più del primo, attesa la superiorità ed inferiorità, è però quello più di questo, atteso il più stretto legame, qual'è quello della consanguinità. Ora il matrimonio tra consanguinei in primo grado di linea collaterale non è nullo per legge di natura, e lo abbiamo di sopra dimostrato, dunque lo stesso dobbiam dire di questo. Sebbene però diciamo che non sia nullo per legge di natura questo matrimonio, e quindi si dispensa; pure perchè gravemente illecito, i Sommi Pontefici non vi hanno giammai dispensato. In quanto poi all' affinità di primo grado in linea collaterale, come il matrimonio tra cognati, è comune sentenza dei canonisti, non esser un impedimento dirimente per legge di natura, ma siccome non va esente da indecenza, così i Sommi Pontefici, sebbene vi abbiano alcune volte dispensato, lo hanno fatto sempre per un grave ed urgente motivo.

13. *Ratto* — Quello che la Chiesa proibì in tutt'i tempi, cioè che il rapitore non avesse potuto lecitamente impalmar la rapita, fu confermato posteriormente dal Tridentino, il quale aggiunse che tale matrimonio sarebbbe stato ancora invalido. E veramente, a conservar sempre illesa la pubblica morale, ed a garentire la debolezza del sesso, era necessario che si vietasse il matrimonio di una donna con colui, che rapitala non l'avea lasciata libera ad esprimere il suo consenso. Ed il Tridentino, sanzionando questa legge di natura, e modificando

(1) Cap. Non habet de consang. et affin.

il diritto delle decretali comandò sulle prime che fosse *ipso facto* scomunicato chi osasse con tal mezzo poter divenire al matrimonio, non che chi lo consigliasse, o gli prestasse ajuto o favore, e volle che non potesse questo effettuirsi se prima la donzella non fosse stata restituita in luogo sicuro, ed a meno che liberamente non avesse dappoi espresso il suo consenso, e finalmente che sposandola o no, fosse tenuto il rapitore a dotar la rapita secondo l' estimazione del giudice. *Inter raptorem et raptam*, disse il Concilio (1). *quandiu ipsa in potestate raptoris manserit, nullum possit consistere matrimonium. Quod si rapta, a raptore separata, et in loco tuto et libero constituta, illum in virum habere consenserit, eam raptore in uxorem habeat; et nihilominus raptor ipse, et omnes illi consilium, auxilium et favorem praebentes sint ipso jure excommunicati, ac perpetuo infames, omniumque dignitatum incapaces; et si Clerici fuerint de proprio gradu decidant. Teneatur praeterea raptor mulierem raptam, sive iam in uxorem duxerit, sive non duxerit, arbitrio judicis decenter dotare.* E però a verificarsi il rapimento si ricerca che il ratto si pratichi con violenza inverso la rapita, e non basta che si esegua con carezze, lusinghe, preghiere, persuasione, e promesse detto ratto di seduzione, perchè il motivo che spinse la legge ad annullare tali matrimoni si fu la mancanza di consenso, il quale non esiste colla violenza, ma bensì nelle persuasioni ecc. *iste raptor*, dice Lucio III, *dici non debet, cum habuerit mulieris consensum et prius eam desponsaverit quam cognoverit, licet parentes reclamarent, a quibus eam dicitur rapuisse.* In questo caso cioè del ratto di seduzione è più comune la sentenza di quei DD. che dicono non aver luogo l'impedimento. (2) Che se non già l'uomo avesse rapito la donna, ma bensì questa fosse stata rapitrice dell'uomo, sostengono comunemente i Canonisti non verificarsi il caso del ratto, perchè le leggi che risguardano i rapitori sono penali, e dovendosi queste restringere, non debbonsi alle donne rapitrici estendere tali pene, le quali da' sacri Canoni contro i rapitori soltanto furono fulminate.

Ma a verificarsi il ratto si ricerca ancora, secondo la più comune ed accreditata sentenza, che si faccia a motivo di aver matrimonio colla rapita, non già a solo motivo di soddisfar la propria libidine;

(1) Sess. 24. cap. 6.

(2) Vedi Sebastianelli Trat. *De re matrim.* Vol. II. *De rebus.*

tanto importa il fine della legge, la quale questo impedimento ha stabilito colle annesse pene per attendere e consolidare la libertà del consenso richiesto al matrimonio. E questo impedimento si verifica ancorchè, sebbene potesse lo sposo indurre la sposa al matrimonio per via giuridica, non ha però il diritto di usar la forza e la violenza, che si verifica nel ratto. Che se infine la rapita posta in luogo sicuro prestasse il suo consenso di voler contrarre matrimonio col rapitore non perciò resta questi col matrimonio assoluto dalle altre canoniche pene, ma deve farsi prima assolvere e deve dotar la donzella, al che non sarà tenuto se non dopo la sentenza del giudice Ecclesiastico.

14. *Clandestinità.* — Lo stesso Concilio di Trento dichiarò ancora invalidi i matrimoni clandestini, e sotto nome di matrimoni clandestini, non intese parlar di quelli i quali fossero stati celebrati senza le dovute pubblicazioni, o che non avesse potuto sposarsi con testimoni, come nel diritto antico, ma chiamò clandestini quelli, nei quali non fosse stato presente il Parroco, o altro Sacerdote con licenza di questo, con due testimoni. Tali matrimoni furono sempre detestati nella Chiesa, e reputati illeciti, come abbiamo da Innocenzo III, (1) e dallo stesso Tridentino, ove si legge: (2) *Sancta Dei Ecclesia ex justissimis causis illa matrimonia semper detestata est, atque prohibuit;* perciocchè osservando il Concilio che non ostante tali proibizioni, non cessavano cosiffatti matrimoni; per evitare l'inconveniente di quelli i quali, avendo di soppiatto contratto un matrimonio, facilmente poteansi stringere con altro nodo, e per conciliare maggior rispetto al Sacramento, dichiarò nulli ed invalidi i matrimoni clandestini. Noi citiremo tutto intiero il decreto, per osservarlo in seguito partitamente. *Qui aliter,* disse il Concilio nel capo testè citato, *quam praesente Parocho, vel alio Sacerdote de ipsius Parochi, seu Ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus matrimonium contrahere attentabunt, eos sancta synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, et hujusmodi contractus irritos et nullos esse decernit prout eos praesenti decreto irritos facit, et annullat.*

Quale determinazione risguardando il Parroco non meno che i testimoni, debbesi accuratamente ponderare.

(1) Cap. 3 de clandest. desponsat.

(2) Sess. 24. in decr. reformat. matrim. cap. 1.

Ed in primo luogo il Concilio ricerca la presenza del Parroco. Qu sotto nome del Parroco s' intende qualunque persona che abbia la giurisdizione ordinaria verso i contraenti, come è appunto il Papa in tutta la Chiesa, l' Arcivescovo in tutta la Provincia nell' atto della S. visita, il Vescovo ed il suo Vicario generale nella sua Diocesi, e finalmente il Parroco nella sua cura; nè è poi necessaria al valore del matrimonio che il Parroco sia Sacerdote, come dichiarò la Sacra Congregazione del Concilio nell' anno 1595, coll'approvazione di Clemente VIII; tanto almeno abbiamo dalla sentenza più comune, sebbene la sentenza opposta sia in pratica più sicura. Che se il Parroco ad altri commetta la celebrazione del matrimonio, è assolutamente necessario che costui sia Sacerdote, e la licenza dev' essere espressa, è data prima del matrimonio, non bastando a ciò la ratificazione. Niente poi importa ad esser valido il Sacramento se il Parroco sia scomunicato, irregolare, sospeso, o interdetto, trattandosi non già di un atto di giurisdizione, ma di mera presenza, a meno però che non fosse manifestamente eretico, essendo in tal caso, *ipso facto,* privato del Beneficio e non più Parroco.

Dippiù, al valore del matrimonio basta la presenza del proprio Parroco, ancorchè i contraenti sieno di diversa Parrocchia; e sebbene l' uso abbia fatto sì che si chiamasse quel Parroco, nella cura del quale dimora la donna, pure sarebbe sempre valido il matrimonio se dall'altro si celebrasse, come dichiarò la Sacra Congregazioue del Concilio presso il Fagnano (1). Anzi quando si celebrasse dal Parroco fuori la propria Parrocchia, e fuori pure la Diocesi, sebbene quest' atto sarebbe illecito, sempre però sarebbe valido il matrimonio, perchè sempre sarebbesi adempito al comandamento del Concilio di essersi celebrato il matrimonio alla presenza del Parroco proprio.

Finalmente dicesi proprio Parroco nel caso nostro non solamente colui il quale appartiene a quel luogo nel quale i contraenti hanno fisso il domicilio, cioè hanno abitazione fissa in quel determinato luogo con l' animo di rimanervi stabilmente, ma ancora se avessero il quasi domicilio, cioè la dimora in un luogo con l' animo non di rimanervi sempre, ma per la maggior parte dell' anno. Per vedere poi in che senso si debba intendere la maggior parte dell' anno sta le regola data dal

(1) In cap. *Quod nobis* De cland. despqns.

Benedetto XIV nella lettera Apostolica *Paucis abhinc* del 13 marzo 1758, se cioè si va in un luogo coll' animo di rimanere per tutto l' anno in esso e con un fatto positivo che tale animo dimostra, il quasi domicilio si acquista dal primo giorno della dimora. Se questo animo non è tale, ma si va in un luogo con l' animo risoluto, che disbrigato il negozio si ritorna al proprio domicilio, è necessario il tempo di sei mesi per dirsi quasi domicilio. Se poi rimane il dubbio, dopo elasso un mese si presume che abbia l' animo di rimanere il resto di un anno, epperò dopo un mese si può dire aver il quasi domicilio (1).

In quanto ai vaghi, a quelli cioè che non hanno determinata abitazione in un luogo, ma mutano abitazione di luogo in luogo, il di loro proprio parroco è colui presso il quale essi si trovano; sebbene il Tridentino ha comandato (2) che i Parrochi non procedessero alla celebrazione di tale matrimonio se non dopo maturo esame, ed abbiano ottenuto la licenza dell' Ordinario; tali matrimoni però anche senza tale permesso, sarebbero sempre validi, sebbene illeciti, essendo solo proibitiva una tale legge. Per ciò che riguarda poi i servi e le serve, non avendo essi propria casa, appartengono al Parroco del proprio Padrone; i carcerati i quali sono rinchiusi per custodia finchè non si faccia la causa, sono del Parroco della propria abitazione, i carcerati in perpetuo sono di quello nella cui Parrocchia sono situate le carceri: lo stesso valga per gli esposti e le esposte, i quali non avendo propria casa sono del Parroco del luogo ove trovasi situato il Conservatorio, l' Ospizio ecc. Non è così poi per le educate nei Monasteri: esse appartengono al Parroco della casa paterna o materna; e finalmente in quanto agli ospedali si osservino appieno le consuetudini locali (3).

Intorno ai testimoni, qui non si richiede che sieno persone aventi in sè tutti i requisiti che si richiedono ne' testimoni, che in diritto debbon deporre; si tratta soltanto che sieno tali da capire che cosa facciano i contraenti; ond' è che non sono rigettati i consanguinei, le donne, gl' imbuberi, gl' infami, gl' infedeli, gli amici, i buoni, i cattivi

(1) Ad validitatem matrimonii in casu satis videri quod antequam matrimonium contrahatur, spatio saltem unius mensis ille qui contrahit, habitaverit in loco, ubi matrimonium celebratur. Bendet: XIV Litterae Apost. ad Archiep. Goanum. presso Mansella *De Impedim; Matrim:* pag. 334.

(2) Sess. 24. cap. 7.

(3) Vedi Salzano Lezioni di Dritto Can. Vol. 3. Lez. 25.

ecc.; tra perchè la legge non domanda i requisiti in tali testimoni, e perchè domandandoli si moltiplicherebbero immensamente le liti sulla validità de' matrimoni, qualora dipender dovessero dalle qualità de' testimoni.

Ma quale presenza si ricerca nel Parroco, e ne' testimoni a render valido un matrimonio? Noi rispondiamo che la presenza non dev' esser materiale, ma bensì umana e morale, cioè che avvertano quello che si opera; cosí non sarebbe valido il matrimonio contratto innanzi o a testimoni ubbriachi, pazzi, addormentati, ecc.; o anche che potendo avvertire e comprendere, facessero in modo di non avvertire e di comprendere col chiuder gli occhi; e col turare le orecchie. Che se essi avvertono, ancorchè fossero trascinati o trattenuti con forza o violenza, si fossero trovati presenti per caso, o appositamente, verificandosi sempre la reale presenza, sarà sempre valido il matrimonio

Questo decreto del Tridentino ha il suo vigore in tutti quei luoghi ne' quali è stato sufficientemente promulgato.

14. *Impotenza* — Infine l' ultimo impedimento, che si oppone alla validità del matrimonio, è appunto la impotenza. Questo impedimento è di legge di natura, perchè includendo seco il matrimonio di diritto in ambedue le parti alla union maritale, ove si osserva che questa o per difetto organico, o per altro motivo non si possa eseguire, non può per conseguenza sussistere il matrimonio; *in matrimonio*, dice S. Tommaso (1), *est contractus quidam quo unus alteri obligatur addebitum carnale solvendum. Unde sicut in aliis contractibus non est conveniens obligatio si aliquis se obliget ad hoc quod non potest, dare, vel facere, ita non est conveniens matrimonii contractus si fiat ab aliquo qui debitum carnale solvere non possit. Et hoc impedimentum vocatur impotentia coeundi nomine generali.* Acciocchè poi si possa procedere con ordine, i Canonisti distinguono varie sorti d' impotenze; imperocchè havvi un' impotenza che dicesi intrinseca, e nasce da freddezza, e sotto questo nome si comprende tutto ciò che fisicamente rende impossibile l' unione; l' altra poi dicesi estrinseca, e nasce da maleficio. Più, altra è perpetua, altra temporanea; quella è tale, che senza un grave pericolo di morte, o senza un miracolo, o un peccato, non si può togliere, questa al contrario si può togliere, o coll' aiuto dell' ar-

(1) Suppl. q. 58, art. 1.

te, o in forza delle preghiere della Chiesa. Finalmente altra è assoluta, altra relativa; la prima ha luogo negli uomini per rapporto a tutte le donne e viceversa, la seconda rispettivamente ad una determinata persona.

Ciò posto, l' impotenza antecedente perpetua, o naturale, o accidentale, o assoluta, o relativa, scioglie il matrimonio tra quelle persone nelle quali sussiste l' impedimento. Il matrimonio è un contratto, ma per legge di natura non sussiste quel contratto, in cui il contraente si obbliga all' impossibile; dunque essendosi il contraente obbligato all'unione, cui stante l' impedimento non può soddisfare, il matrimonio per legge di natura è nullo; lo stesso ci vien confermato dall'Ecclesiastico diritto (1). Quindi è che sono assolutamente incapaci a contrarre il matrimonio gli enuchi, gli spadoni, ed in generale quelli i quali per difetto organico sono incapaci alla unione, come ancora i vecchi, che però fossero impotenti: sebbene la Chiesa suole questi unire a matrimonio, perchè presume che fossero valevoli all' atto conjugale, non portando seco la vecchiezza di sua natura l' impotenza all' unione, e lo stesso dicasi ancor delle donne: in quanto a' moribondi, posson essi contrarre, perchè sebbene la loro potenza fosse impedita non si può dir di loro che ne fossero affatto privi; gli ermafroditi non sono assolutamente impotenti a contrarre, e debbono unirsi secondo il sesso che in essi prevale; che se egualmente prevalgono ambedue i sessi, debbe il conjuge scegliere il sesso, in cui vuol contrarre, nè morto il conjuge può in altra unione eleggere l' altro sesso, perchè è vietato dalla Chiesa; ond' è che peccherebbe, facendolo, sebbene in questo caso il secondo matrimonio sarebbe anche valido. Costando certamente dell' impotenza, debbonsi i conjugi separare a meno che insieme rimaner non volessero come fratello e sorella (2), e ciò per l' autorità del giudice Ecclesiastico, lasciandosi alla parte che non ha impedimento di potersi con altra congiungere, o anche ad ambedue le parti, se l' impotenza fosse relativa. Ho detto impotenza antecedente perchè se sopravvenga al matrimonio consumato, non può esser questo un motivo a scioglierlo, tanto abbiamo dall' Ecclesiastico diritto (3)

(1) Cap. quod sedem, cap. Fraternitatis, cap. itterae, in Tit. de fridis et maleficiati.
(2) Cap. Requisisti 53. p. 1.
(3) Cap. Hi qui matrimonium 32. p. 7.

e dalla stessa ragion naturale; tra perchè il matrimonio una volta legittimamente contratto, è di sua natura indissolubile, e perchè la natura del contratto richiede che non debba sciogliersi quando la cosa su cui cade il contratto fosse deteriorata, purchè era buona quando il contratto stesso si fece.

Che se l' impotenza sarà non perpetua, ma temporanea, non vi ha alcun dubbio che non debba perciò sciogliersi il matrimonio (1), perchè molti possono essere i casi ne' quali *ad tempus*, o per ragion fisica, o morale, non si possa dai conjugi attendere alla soluzion del debito conjugale: *in conjugio multi casus occurrunt, in quibus conjuges sine culpa sed non sine causa continere coguntur*, disse Innocenzo III (2)

Quando poi nasce il dubbio se l' impotenza sia perpetua o temporanea, la Chiesa permette l'esperimento triennale (3), acciocchè in questo tempo si possa far uso di quei rimedi che suggerisce la prudenza e l' arte, o in caso di maleficio le preghiere della Chiesa, ed osservandosi non cessato l'impedimento, il matrimonio sarà dichiarato sciolto dall'autorità Ecclesiastica. *Ad cognoscendum,* dice S. Tommaso (4) *utrum sit impedimentum perpetuum, Ecclesia tempus determinatum adhibuit, in quo hujus rei potest esse experimentum, scilicet triennium. Quod si post triennium, in quo fideliter ex utraque parte delerunt operam copulae carnali implendae, inveniatur matrimonium non esse consumatum, judicio Ecclesiae dissolvitur.* Il triennio dee poi computarsi dal giorno del matrimonio celebrato; la qual legge deve interpetrarsi nel senso che si presuma essersi in quel giorno stesso tentata la unione conjugale, in modo che se per qualche incidente di assenza, malattia, o altro non si fosse potuto tanto eseguire, dee il tempo computarsi dal giorno in cui i conjugi tentarono l'unione, e non già da quello della celebrazione del matrimonio. Può ancora nascere un secondo dubbio, se cioè l'impedimento della impotenza abbia preceduto, o seguito il matrimonio; in questo caso dee sempre presumersi a favore del matrimonio (5), a meno però che tentata la copula, non abbia giammai potuto eseguirsi per difetto naturale, e che non vi sia un sufficiente

(1) Cap. Fraternitatis.
(2) Cap. Quoniam frequenter.
(3) Cap. Laudabilem Tit. De frigidis.
(4) Suppl. 2. 58. art. 1.
(5) Cap. Si quis accepit 33 q. 1.

indizio a dubitare essere stato il conjuge valevole, allorchè contrasse il matrimonio.

Si è domandato se il matrimonio contratto prima degli anni della pubertà sia valido ? In se stesso considerato tale matrimonio, diciamo esser nullo così per diritto di natura il quale ricerca esperienza non poca e prudenza per decidersi in affare di tanto momento, come per diritto Ecclesiastico (1) il quale, oltre questa ragione, ha benanche atteso che prima della pubertà ordinariamente non ancora sviluppata la natura non si suol'essere atto alla generazione. Che se poi il vigor della natura e della ragione sarà stato tale che ambedue i coniugi si credono e sono realmente atti a prestare il consenso a ragion veduta ed a generare, potrà di loro esistere vero matrimonio. Finalmente se gl' impuberi fossero atti a prestare il consenso, e non già alla generazione, sebbene per diritto di natura sarebbe valido il matrimonio, perchè vi sarebbe un sufficiente consenso, e l'impotenza in tal caso non sarebbe perpetua; pure pel diritto positivo è invalido; giacchè questo ricerca a supplire il difetto dell' età non pur la prudenza ma benanche l'attitudine alla unione conjugale. Si avverta però che in questo caso, essendo nullo il matrimonio per difetto di età, purchè questo non fosse stato clandestino, dovrà considerarsi come avente forza di semplici sponsali (2).

Sono questi gl' impedimenti dirimenti i quali sciolgono il matrimonio di già invalidamente contratto, o a meglio esprimerci, dichiarano non esser mai il matrimonio stesso tra conjugi esistito. Acciocchè poi il giudice Ecclesiastico possa regolarmente procedere in cosiffatti giudizi è necessario tener presente la Bolla *Dei miseratione* di Benedetto XIV.

(1) Cap. ubi, cap. attestationis, cap. ex litteris in Tit. De despons. impuberum et de frigidis, cap quod sedem. imp.

(2) Cap. un. de sponsa. in VI.

§ 5.°

Diritto vigente d'Italia.

Nelle condizioni attuali però dell' Italia, e specialmente dopo il 1866, epoca in cui si è voluto dall'autorità civile separare la ragione di Sacramento fra i cattolici, e questa analogamente ha creduta poter dare all' uopo le sue leggi prescindendo dall' autorità ecclesiastica, è necessario vedere in quale relazione stanno gl' impedimenti canonici dirimenti il matrimonio con gl' impedimenti civili, ed in ciò ci facciamo a seguire il Simeoni, quantunque ne avessimo accennato precedentemente de *singulis*. 1. Dell' impedimento di errore parla l' articolo 105 del Codice Civile Italiano in dove solamente è detto, che la domanda e l'azione di nullità di matrimonio può essere promossa soltanto da quella parte degli sposi che fu indotta in errore purchè non vi sia stata la coabitazione continuata per un mese tra gli sposi dopo conosciuto l' errore. 2. Della condizione non si parla nel nostro codice non esistendo più la servitù. 3. Del voto neppure si fa parola. 4. Della cognazione spiritule non si occupa il codice italiano. — Per la cognazione legale poi va pienamente di accordo col dritto canonico, e ne parla nell' articolo 60, e per la cognazione carnale, il codice civile ritiene nell' art. 58 la disposizione del dritto canonico per la linea retta, cioè è vietato il matrimonio fra tutti gli ascendenti e discendenti legittimi e naturali gli affini della medesima linea, e per la obliqua stabilisce l' impedimento tra sorelle e fratelli legittimi o naturali, tra gli affini nel medesimo grado, e tra lo zio e la nipote, la zia ed il nipote. 5. Del crimine, ossia dell'adulterio con promessa, o attentato al matrimonio non parla il Codice, ma solo nell' articolo 62 dice: Chi fu in giudizio criminale convinto reo, o complice d' omicidio commesso o tentato nella persona di uno dei conjugi, non può unirsi in matrimonio con l' altro conjuge. 6. Della disparità di culto non si occupa il Codice Italiano. 7. Della forza o timore parla l' art. 105 e 114 dove dice « Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi del quale non sia stato libero il consenso. » Il solo timore riverenziale senza che sia intervenuta violenza non basta per annullare il contratto matrimonio. 8. Dell' Ordine non

si occupa il Codice, e sebbene per un tempo varia fosse stata la giurisprudenza civile analogamente ai Sacri Ministri, che attendevano il matrimonio così detto civile, oggi senza eccezione si ammette al contratto civile di matrimonio qualunque appartenente al clero chierico, monaco, diacono, e sacerdote. 9. L'impedimento di ligame, finchè non andrà in vigore la legge del Divorzio, sta in pieno vigore l' art. 56 e 148 cioè « Non può contrarre altre nozze chi è vincolato da matrimonio precedente. Il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei conjugi. 10. L' impedimento di pubblica onestà, proveniente dagli sponsali non è riconosciuti dal Codice civile italiano, se poi proviene da matrimonio, per ragione dell' affinità è ammesso anche non essendo consumato il matrimonio. 11. Dell'età il dritto civile è più rigoroso del Dritto Canonico, essendo stabilito nell' art. 83 « Non possono contrarre matrimonio l' uomo prima di 18 compiuti, e la donna prima di anni 15. 12. Per l' affinità in linea retta è proibito il matrimonio in infinito fra tutti gli ascendenti e discendenti, legittimi e naturali e gli affini ». Art. 58. In linea collaterale fra le sorelle ed i fratelli e tra gli affini nel medesimo grado. 13. Per l' impotenza è concorde col Dritto Canonico quando cioè si manifesta perpetua ed antecedente al matrimonio può essere proposta come causa di nullità dall' altro conjuge. Art. 102. 14. Della clandestinità ne parla in qualche modo l' art. 93 e 94. Il matrimonio dev' essere celebrato nella Casa Comunale, e pubblicamente innanzi all'ufficiale di Stato Civile del Comune ove uno degli sposi abbia la residenza o il domicilio ed alla presenza di due testimoni ancorchè parenti. 15 Il ratto riducesi all' impedimento della forza e timore nell' art. 112 suddetto. Finalmente per quello che riguarda il consenso dei genitori per i matrimonii dei figli di famiglia per i quali il Tridentino stabilì richiedersi tale consenso, ma mancando non per questo dovrà dirsi non essere valido il matrimonio, il Codice italiano analogamente ha stabilito nell' art. 63 » il figlio di famiglia, che non ha compiuto gli anni 25, e la figlia gli anni 21 non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre. Se i genitori sono discordi basta il consenso del padre.

§ 6.°

Potere di mettere e dispensare dagli impedimenti matrimoniali.

San Tommaso nella quistione 57 dice: *Ecclesiae in his quae ad matrimonim pertinent se habet tripliciter potestatem; uno modo per modum incantis, alio modo per modum cohibentis, tertio autem modo per modum statuentis.* E questo triplice potere si esercita specialmente nel porre o sciogliere dagl' impedimenti matrimoniali. Noi di questa potestà della Chiesa parliamo brevemente, non già facendone l' apologia, ma affermandola ed assegnandone i confini. Il Concilio stabilì nella sent. 24 *de matrimonio: Si quis dixerit Ecclesiam non potuisse costituere impedimenta matrimonium dirimenta anathema sit*: e nel senso medesimo fu condannata la prop. 68 nel sillabo di Pio IX.

Anche il potere Civile per gli effetti civili soltanto può mettere alcune condizioni che debbono ispirarsi solo alla giustizia ed al bene dello Stato e solo così potranno non creare conflitto tra lo stato e la Chiesa. Infatti se la giustizia è il vero bene sono quelli che ispirano la Chiesa, altrettanto dev' essere per lo stato nella sua legislazione, e così fra le leggi dell' una e dell' altro non si troverà mai conflitto. Invece se lo stato s' ispira al capriccio o ad un falso bene allora l'accordo sarà alterato e verranno ripetute le persecuzioni e gli abusi in cui anche oggi sono caduti tanti stati civili contro la Chiesa di G. C.

Chi attende seriamente allo studio degl'impedimenti apposti al matrimonio comprende di leggieri, che essendo essi diversi per natura, diversa esser deve l' autorità nel dispensare dai medesimi. Se, come innanzi si è accennato, come alcuni impedimenti provengono dal dritto naturale, altri dal Dritto positivo divino, ed altri finalmente dal Dritto Ecclesiastico, la Chiesa se dispensa negl' impedimenti di dritto ecclesiastico, non può dispensare in quelli che sono di dritto naturale, e solamente per la pienezza di potestà che ha il R. Pontefice di dispensare spiegando il dritto divino, ciò lo fa o in quanto che dichiara, che in quella circostanza il dritto divino non esiste pienamente come nella dispensa di matrimonio rato e non consumato, ovvero rimuove il fondamento della obbligazione, come nel voto. Laonde meritamente suol dirsi che vi sono alcuni impedimenti nei quali la Chiesa non può

dispensare perchè sfuggono la sua giurisdizione, e sono tutti gl' impedimenti di dritto di natura. Vi sono altri nei quali assolutamente dispensa, e sono tutti quelli di dritto ecclesiastico. La terza classe è di quelli impedimenti nei quali vi è dubbio se sieno di dritto naturale, o divino, ed in questi la Chiesa neppure dispensa. Finalmente la quarta classe è di quegli impedimenti nei quali vi è dubbio se sieno di dritto positivo divino o umano ed in questa la Chiesa può, ma non è solita dispensare se non nei casi gravissimi ed urgenti (1).

A procedere però con ordine nella trattazione delle dispense matrimoniali, diciamo; 1. Chi può dipensare, e per quale dritto. 2. Per quali cause si accorda la dispensa matrimoniale. 3. Quali sono le clausole che alle medesime non si appongono.

1. Essendo la dispensa la esonerazione dall'osservanza della legge, ne segue che solamente il legislatore e un' autorità equipollente può accodarla. Epperò se il matrimonio tra i cattolici è vero sacramento, e non può separarsi la ragione di contratto dalla ragione di Sacramento, nessuna autorità laica può accordare in esso dispensa alcuna trattandosi di cosa sacra. Errano quindi i Novatori, i quali si sforzano di dimostrare che la potestà di accordare le dispense matrimoniali, eccetto gl' impedimenti che la Chiesa ha ritenuto tra quelli assegnati nel Vecchio Testamento dall' ordine Levitico, per gli altri o fu usurpazione da parte della Chiesa, o è stato per connivenza dei Principi laici. Noi lasciamo al Dritto Pubblico Ecclesiastico confutare tali errori e per quello che ci riguarda, classifichiamo il potere di accordare le dispense matrimoniali nel seguente modo: 1. Omesso il Dritto naturale nel quale non vi è dispensa, ed il Dritto positivo divino nel quale solamente il Papa per la pienezza della potestà dispensa spiegando, per tutti gl' impedimenti di dritto ecclesiastico dispensa il R. Pontefice, o il Concilio Ecumenico per dritto ordinario.

2. In quanto poi ai Vescovi possono essi dispensare per le delegazione del R. Pontefice espressa, tacita, o presunta. Per delegazione espressa nella legge stessa dispensa il Vescovo dalle denuncie canoniche (2), ed in pericolo di morte sopra gl' impedimenti dirimenti di dritto ecclesiastico, eccetto il presbiterato e l' affinità in linea retta

(1) Vedi G. Allegro *Synopsis impedim: matrim:* pag. 85.
(2) Trid. Sess. XXIA Cap. 1. De Reform. Matrim.

proveniente da copula lecita, e ciò in modo da poter anche suddelegare il Parroco allorchè vi è pericolo di morte, ed è impossibile adire il Vescovo (1). Egualmente se avessero avuto direttamente la delegazione dalla S. Sede, ad es. Al Vescovo di Albano NN. ovvero al R.mo NN. di Albano nel quale caso senza subdelegazione non può dispensare il Vicario Generale ed il Vicario Capitolare. Per delegazione tacita dispensa il Vescovo dall' impedimento certo proveniente dal voto semplice non reservato al Papa, ad es. voto di castità temporaneo e condizionato, voto di ricevere gli ordini sacri. E ciò perchè avendo il R. Pontefice riservato a sè la dispensa degli altri voti, tacitamente ha inteso concedere facoltà ai Vescovi di dispensare da questi. Egualmente per tacita delegazine dispensa il Vescovo, o Sede vacante, il Vicario Capitolare nell' impedimento dubbio di fatto, e ciò perchè così hanno sempre ritenuto i DD. nè mai i Pontefici hanno reclamato. Per delegazione presunta, possono dispensare i Vescovi negl' impedimenti di dritto ecclesiastico sia pel matrimonio da contrarsi, sia pel matrimonio già contratto allora che tali circostanze si verificano, le quali se fossero state conosciute dal Papa, senza dubbio sarabbe stata concessa la facoltà al Vescovo di procedere alla dispensa. Queste circostanze poi sono così enumerate dai DD. Per il matrimonio a celebrarsi si richiede che l' impedimento sia occulto, e tale che il Papa possa e sia solito dispensare (2). Che tale matrimonio non possa essere differito senza grave danno degli sposi e grave scandalo del popolo, ad es. se tutto fosse preparato per le nozze. Che tale dispensa non sia facile ad ottenersi dal Papa subito. Pel matrimonio poi già celebrato si richiede per la riconvalidazione che sia stato celebrato con tutte le solennità innanzi alla Chiesa e consumato. Che vi sia stata la buona fede, almeno da parte di uno dei contraenti. Che il matrimonio sia nullo per qualche impedimento occulto al quale suole il Papa accordare la dispensa. Che

(1) SS. D. N. Leo XIII annuit pro gratia, qua locorom Ordinarii dispensare valeant sive per se, sive per ecclesiasticam personam sibi benevisam in gravissimo mortis periculo costitutos, quando non suppetit tempus recurrendi ad S. Sedem super impedimentio quantumvis publicis matrimonium iure ecclesiastico dirimentibus, excepto S. presbyteratus ordine, et affinitate lineae rectae ex copula licita proveniente... et pro subdiaconis et diaconis, si convaluerint, et solemniter professis de impertita dispensatione certiorem facere supremam. S. Officii Ceng. nem. S. C. Univ. Inquis: die 20 Feb. 1888. Vedi Sebastianelli Trattato De rebus. pag. 113 Vedi anche Appendide 5 pag.

(2) S. U. I. 8 Giugno 1756 e S. C. C. 13 Marzo 1660. An Episcopus in casu urgentissimae necessitatis possit ante contractum matrimonium impedimento publico dispenrare? Resp. Negative.

i conjugi non possano separarsi senza scandalo, infamia, e pericolo di incontinenza. Che finalmente sia difficile ottenere in breve tempo la dispensa dalla S. Sede (1). Il R. Pontefice poi suole esercitare la potestà di dispensa negl' impedimenti al matrimonio o per mezzo della Dataria Apostolica, o per l' organo della S. Penitenzieria. Nei secoli passati tutte le dispense matrimoniali, non escluse quelle pei poveri, nel foro esterno non si concedevano, se non per mezzo della Dataria Apostolica. La Penitenzieria non dispensava che dagli occulti impedimenti pel solo foro interno. A causa delle rivoluzioni, verso la fine del secolo scorso, e sui principii del corrente secolo, gli ufficii della Dataria furono chiusi, e per speciale facoltà le dispense matrimoniali non si rilasciavano che dalla S. Penitenzieria. Restituita la cosa pubblica al primiero stato, alla Dataria ritornò il dritto di spedire le dispense tutte che riguardavano il foro esterno. Alla S. Penitenzieria poi oltre il foro interno rimase pel foro esterno la sola facoltà di dare dispense ai veri poveri. Epperò invalse l' uso che ogni Penitenziere Maggiore nel prendere possesso del proprio ufficio, ha dal Sommo Pontefice la facoltà di dispensare nel foro esterno in tutti i casi nei quali occorre la vera povertà nei supplicanti, autenticata per attestato dei singoli Ordinarii. Questa facoltà quindi deve dirsi straordinaria si perchè riguarda il foro esterno, si perchè non va contenuta nella Costituzione *Pastor Bonus* di Benedetto XIV, con cui furono definite le attribuzioni del detto Tribunale. A porre un freno alle soverchie richieste di dispense matrimoniali, e per provvedere allo stipendio degli ufficiali della S. Sede che prestano servizio al mondo intero, fu stabilito che si pagasse una certa somma alla S. Dataria da tutti coloro che conseguono queste dispense. Tale somma risulta da una doppia tassa, una appellata propriamente *tassa* in beneficio degli officiali; un' altra detta *componenda* d' applicarsi ad usi pii, secondo la destinazione che ne fa il R. Pontefice. Ai poveri poi i quali non hanno come soddisfare tale duplice tassa, concorrendovi giuste ragioni la dispensa si rilascia gratuitamente con questa differenza però. Se la dispensa è rilasciata per l' organo della Dataria, questa rilascia la *componenda*, ma non la *tassa* » la Penitenzieria invece rimette l' una e l' altra per i poveri e miserabili. Per quelli poi che sono poveri ma non misera-

(1) Vedi Sebastianelli *Praelect. Iuris Can:* Trat. De rebus pag. 116.

bili, esige una leggiera *componenda* da versarsi alla Dataria Apostolica (1).

2. Comunque il R. Pontefice considera la dispensa, deve sempre questa aver dei motivi solidi, e non illusorii. E perchè non pochi inconvenienti si possono verificare, a tale proposito la S. Sede non ha mancato con le sue Istruzioni a chiarire tale punto della ecclesiastica disciplina. E prima il Pontefice Gregorio XVI ad impedire la troppa facilità di chiedere la dispensa tra alcuni gradi di stretta parentela o affinità, ordinò con una Enciclica del 22 novembre 1836 che in avvenire per le dispense in primo grado di affinità o in secondo misto al primo di consaguineità o affinità, non con le consuete testimoniali di Curia, ma con apposite lettere debbono i Vescovi, i Vicarii Capitolari, i Vicarii Apostolici e gli Abati ordinarii supplicare la S. Sede per la dispensa in favore dei loro sudditi, enunciando le cause canoniche che concorreranno in ciascun caso particolare (2).

La cause principali per la dispensa, le quali devono esprimersi nel chiedere la dispensa stessa sono o *l' utilità o la nullità*; v' è pure la così detta causa *sine causa* cioè una larga elemosina per opere pie, quando mancasse una causa effettiva. Queste cause principali sono: 1. La cessazione di una grave lite od odio fra le famiglie, oppure lo stabilire la pace del parentado. 2. lo scandalo da togliersi per sospetto sulle relazioni tra parenti; 3. i fatti scandalosi fra le persone stesse; 4. la mancanza di dote; 5. la conservazione e l' incentramento dei beni di famiglia; 6. i meriti del supplicante in faccia alla Chiesa; 7. La domanda che pel supplicante ne facciano principi augusti; 8. La necessità di aiuto per la donna che senza quel tale matrimonio non potrebbe forse accudire bene all' educazione dei figli, all' amministrazione dei beni; 9. l' età della donna oltre i 24 anni non vedova; 10. il pericolo di pervertimento nella fede dove vi fossero pochi cattolici e molti eretici; 11. La minaccia dei parenti nella vita di chi non sposasse un parente con cui ha peccato; 12. finalmente l' angustia del luogo, ossia un piccolo paese e la difficoltà di trovar ivi stesso un partito di eguale condizione.

Quali poi debbono dirsi vere cause canoniche per ottenere la di-

(1) Vedi Monitori Ecclesiastico Vol. V parte seconda pag. 60.
(2) Vedi presso Salzano Lezioni di Dritto Canonico Vol. III. Dispens.

spensa dall' impedimento ad un matrimonio, e quali altri aggiunti bisogna esprimere nella petizione che si fa alla alla S. Sede lo dichiarò la S. Congregazione della Propaganda del Decreto del dì 9 maggio 1877; e che per maggior comodo degli studiosi riportiamo originalmente.

Instructio Sacrae Congregationis de Propaganda Fide super dispensationibus matrimonialibus.

« Cum dispensatio sit iuris communis relaxatio cum causae cognitione, ab eo facta, qui habet potestatem, exploratum omnibus est dispensationes ab impedimentis matrimonialibus non esse indulgenda nisi legitima et gravis causa interveniat. Quin imo facile quisque intelligit tanto graviorem causam requiri, quanto gravius est impedimentum, quod nuptiis celebrandis opponitur. Verum haud raro ad *S. Sedem* perveniunt supplices litterae pro impetranda aliqua huiusmodi dispensatione, quae nulla canonica ratione fulciuntur. Accedit etiam quandoque, ut in hujusmodi supplicationibus ea committantur, quae necessario exprimi debent, ne dispensatio nullitatis vitio laboret. Idcirco opportunum visum est in praesenti instructione paucis perstringere praecipuas illas causas, quae matrimoniales dispensationes obtinendas juxta canonicas sanctiones, et prudens ecclesiasticae previsionis arbitrium pro sufficientibus haberi consueverunt deinde ea indicare quae in ipsa inspensatione petenda exprimere oportet.

« Atque ut a causis dispensationum exsordium ducatur, operae pretium erit in primis animadvertere, unam aliquando causam seorsim acceptam insufficientem esse, sed alteri adiunctum sufficientem existimari; nam quae non possunt singula, multa juvant *arg. I. 5. de probat.* Hujusmodi autem causae sunt quae sequuntur:

« *Angustia loci*, sive absoluta sive relativa (ratione tantum Oratricis) cum scilicet in loco originis, vel etiam domicilii cognatio foeminae ita sit propagata, ut alium paris conditionis, cui nubat, invenire nequeat, nisi consanguineum vel affinem, patriam vero deserere sit ei durum (1).

(1) La S. C. del Conc. il 8 luglio 1839 definì: Angustiam loci non esse desumendam a numero focorum cuiusque Paroeciae sed a numero focorum cuiusque loci, vel etiam plurium locum, si non distent ad invicem ultra miliare.

« 2. *Aetas foeminae superadulta*, si scilicet 24 aetatis annum iam egressa, hactenus virum paris condictionis, cui nubere possit, non invenit. Haec vero causa haud suffragatur viduae, quae ad alias nuptias convolare cupiat.

« 3. *Deficientia aut incompetentia dotis*, si nempe foemina non habeat actu tantam dotem, et extraneo aequalis conditionis, qui neque consanguineus neque affinis sit, nubere possit in proprio loco, in quo commorator.

« Quae causa magis urget, si mulier penitus indotata existat et consanguineus vel affinis eam uxorem ducere, aut etiam convenienter ex integro dotare paratus sit.

» 4. *Lites super successione bonorum iam exortae, vel earundem grave aut imminens periculum*. Si mulier gravem litem super successione bonorum magni momenti substineat neque adest alius, qui litem hujusmodi in se suscipiat, propriisque expensis prosequatur, praeter illum, qui ipsam in uxorem ducere cupit dispensatio concedi solet; interest enim reipublicae, ut lites estinguatur. Huic proxime accedit alia causa, scilicet *Dos litibus involuta*, cum nimirum mulier alio est destituta viro, cuius ope bona sua recuperare valeat. Verum huiusmodi causa nonnisi pro remotioribus gradibus sufficit.

« 5. *Paupertas viduae*, quae numerosa prole sit onorata, et vir eam alere polliceatur. Sed quandoquoque remedio dispensationis succurritur viduae et tantum de causa, quod iunior sit, atque in periculo incontinentiae versetur.

« 6. *Bonum pacis*, quo nomine veniunt nedum foedera inter regna et Principes, sed etiam extinctio gravium inimicitiarum, rixarum odiorum civilium. Haec causa adducitur vel ad extinguendam graves inimicitias, quae inter contragentium consanguineos vel affines ortae sint, quaeque matrimonii celebratione omnino componerentur; vel quando inter contrahentium consanguineos et affines inimicitiae graves viguerint, et, licet pax inter ipsos inita iam sit, celebratio tamen matrimonii ad ipsius pacis confirmationem maxime conduceretur.

« 7. *Nimia suspecta pericolosa familiaritas*, nec non cohabitatio sub eodem tecto, quae facile impediri non possit.

« 8. *Copula cum consanguinea* vel affini, vel alia persona impedimento laborante praehabita, et praegnantia ideoque legitimatio prolis, ut nempe consolatur bono prolis ipsius, et honori mulieris, quae se-

cus innupta maneret. Haec profecto una est ex urgentioribus causis, ob quam etiam plebeis dari solet dispensatio, dummodo copula patrata non fuerit sub spe facilioris dispensationis: quae circumstantia in supplicatione foret exprimenda.

« 9. *Infamia mulieris*, ex suspicione orta quod illa suo consanguineo aut affini nimis familiaris, cognita sit ab eodem licet suspicio sit falsa, cum nempe nisi matrimonium contrahatur, mulier diffamata, vel innupta remaneret, vel disparis conditionis viro nubere deberet, aut gravia damna orirentur.

« 10. *Revalidatio matrimonii*, quod bona fide et publice, servata Tridentini forma, contractum est: quia eius dissolutio vix fieri potest sine publico scandalo, et gravi damno, praesertim foeminae, c. 7, de consanguin. At si mala fide sponsi nuptias inierunt, gratiam dispensationis minime merentur sic disponente *Conc. Trid.* Sess. XXIV, cap. V. de Ref. matrim.

« 11. *Periculum matrimonii mixti, vel coram acatholico ministro celebrandi.* Quando periculum adest, quod volentes matrimonium in aliquo etiam ex maioribus gradibus ex denegatione dispensationis ad ministrum acatholicum accedant pro nuptiis celebrandi, spreta Ecclesiae auctoritate, juxta invenitur dispensandi causa, quia adest non modo gravissimum fidelium scandalum, sed etiam timor perversionis, et defectionis a fide taliter agentium, et matrimonii impedimenta contemnentium, maxime in regionibus, ubi haereses impune grassantur. Id. docuit haec *S. Congregatio in instructione die 17. apr. 1820* ad Archiepiscopum *Quebecensem data.* Pariter cum Vicarius Apostolicus *Bosniae* postulasset, utrum dispensationem elargiri posset iis catholicis, qui nullum aliud praetexunt motivum, quam vesanum amorem et simul praevidetur, dispensatione denegata, eos coram indice infideli conjungium foro initurus, *S. Congregatio* S. Officii in Fer. IV. 14 Aug. 1822 decrevit.

« Respondendum oratori, quod in exposito casu utatur facultati-
« bus sibi in form. II commissis. prout in Domino expedire iudica-
« veris. » Tantumdem dicendum de periculo, quod pars catholica cum acatholico matrimonium celebrare audeat.

« 12. *Periculum incestuosi concubinatus.* Ex superius memorata instructione an. 1822 elucet, dispensationis remedium, ne quis in concubinatu insordescat cum publico scandalo, atque evidenti aeternae salutis discrimine, adhibendum esse.

« 13. *Periculum matrim, civilis.* Ex dictis consequitur, probabile periculum quid illi qui dispensationem petunt, ea non obtenta matrimonium dumtaxat civile, ut aiunt, celebraturi sint, esse legittimam dispensandi causam.

« 14. *Remotio gravium scandalorum.*

« 15. *Cessatio pubblici concubinatus.*

« 16. *Excellentia meritorum* cum aliquis aut contra fidei catholicae hostes dimicatione aut liberalitate erga Ecclesiam, aut doctrina, virtute aliove modo de religione sit optime meritus.

« Hae sunt communiores, potioresque causae, quae ad matrimoniales dispensationes impetrandas adduci solent; de quibus copiose agunt teologi, ac sacrarum canonum interpretes.

« Sed iam convertit instructio ad ea, quae praeter causas in litteris supplicibus pro dispensatione obtinenda, de jure vel consuetudine, aut stylo Curiae exprimenda sunt ita ut si etiam, ignoranter taceatur veritas, aut narretur falsitas, dispensatio nulla efficiatur.

« Haec autem sunt.

« 1. Nomen et cognomen Oratorum, utrumque distincte, ac sine ulla litterarum abreviatione scribendum.

« 2. Dioecesis originis vel attualis domicilii.

« Quando Oratores habent domicilium extra dioecesim originis, possunt, si velint, petere, ut dispensatio mittatur ad ordinarium Dioecesis, in qua nunc habitant.

« 3. Species etiam infima impedimenti, an sit consanguinitas, vel affinitas, orta ex copula licita, vel illicita, publica honestas originem ducens ex sponsalibus, vel matrimonio rato; in impedimento criminis, utrum provenerit ex coniugicidio cum promissione matrimonii aut ex coniugicidio cum adulterio, vel ex solo adulterio cum promissione matrimonii; in cognatione spirituali, utrum sit inter levantem et levatum, vel inter levantem et levati parentem.

« 4. *Gradus consanguinitatis,* vel affinitatis, aut honestatis ex matrimonio rato et an sit simplex vel mixtus, non tantum remotior, sed etiam propinquior, uti et linea, an sit recta et transversa; item an Oratores sint conjuncti ex duplici vinculo consanguinitatis tam ex parte matris.

« 5. *Numerus impedimentorum,* ex gr. si adsit duplex aut multiplex consanguinitas vel affinitas, si praeter cognationem adsit etiam

affinitas, aut aliud quodcumque impedimentum sive dirimens, sive impediens.

« 6. *Variae circumstantiae,* scilicet an matrimonium sit contrahendum vel contractum: si iam contractum, aperiri debet, an bona fide saltem ex parte unius, vel cum scientia impedimenti; item an praemissis denunciationibus et juxta formam Tridentini; vel an spe facilius dispensationem obtinendi, demum an sit consummatum, si mala fide, saltem unius partis, seu cum scientia impedimenti.

7. *Copula incestuosa* habita inter sponsos ante dispensationis executionem, sive ante, sive post eius impetrationem, sine intentione facilius dispensationem obtinendi, sive etiam reclura tali intentione; et sive copula publice nota sit sive etiam occulta. Si haec reticeantur, *subreptitias* esse et nullibi ac nullo modo valere dispensationes super quibuscumque gradibus prohibitis *consanguinitatis*, *affinitatis*, *cognationis spiritualis*, *et legalis*, nec non *et publicae Honestatis spiritualis et legalis,* nec non et *publicae Honestatis* declaraverit S. *Gregorio S. Officii* fer. IV, I augusti 1866. In petenda vero dispensatione super impedimento affinitatis primi vel secundi gradus lineae collateralis, si impedimentum nedum ex matrimonio consumato cum defuncto conjuge Oratoris vel Oratricis, sed etiam ex copula ante matrimoniali seu fornicaria cum eodem defuncto ante initum cum ipso matrimonium patrata oriatur, necesse non est, ut mentio fiat huiusmodi illicitae copulae, quemadmodum patet ex responso S. Poenitentiarie diei 30 martii 1842 probante s. m. Greg. XVI. ad Episcopum *Mamurcensem*, quod generale esse, idem Tribunal litteris diei 10 decembris 1874 edixit.

« Haec prae oculis habere debent non modo qui ad *S. Sedem* pro obtinenda aliqua matrimoniali dispensatione recurrunt, sed etiam qui ex pontificia delegatione dispensare per se ipso valent, ut facultatibus, quibus pollent, rita ut par est, utantur

« Datum ex aedibus *S. C. de Prop. Fide* die 9 mai 1877. »

3. Finalmente riguardo alle clausole solite ad apporsi alle Dispense matrimoniali, distinguiamo quelle che è solito apporre la S. Dataria da quelle che si appongono dalla S. Penitenzieria. Si le une che le altre però non hanno lo stesso valore, perchè alcune sono apposte come vere condizioni, non osservandosi le quali, la dispensa è nulla; altre invece sono apposte come semplici monizioni e precetto.

E l'esecutore deve osservare le prime e le seconde, le prime per la validità della dispensa, le seconde per la liceità. Quale poi sia il criterio per vedere quali dovranno dirsi condizioni e quali semplici monizioni o precetti è stata sempre ritenuta essere questa una cosa difficile.

Ordinariamente, diciamo col Zitelli (1) se portano la particella *Si*, *dummodo*, *postquam*, o è clausola espressa in ablativo assoluto riguardante il foro esterno, ad es. *audita prius sacramentali confessione* sono da ritenersi quali condizioni, ed eccetto il caso che la S.ª Sede intendesse per tale clausola ricordare soltanto, o invogliare le parti alla osservanza di qualche legge, ad es. *peractis publicationibus*, come rilevasi dallo stile di Curia e dalla natura della clausola, per tutto il resto, non osservandosi tali condizioni, la dispensa sarà nullamente eseguita. Se invece trattisi di semplici monizioni o precetti, la dispensa sarà valida, anche non adempiute le clausole. Per coloro che desiderano studiare tale materia, potrà essere utilissima l' Opera del Zitelli innanzi citata. *De Dispensationibus Matrimonialibus*, Roma 188 .

§ 7.º

Dispensa per convalidare il matrimonio ***in radice.***

A ben intendere questo punto conviene notare che il matrimonio può essere nullo o per difetto di mutuo consenso ed in tale caso niuna dispensa può convalidarlo senza il mutuo consenso. Talvolta per difetto di consenso da una sola parte, la quale o con finzione, o per errore consentì, ed allora questa anche non avvertendo la parte inconsapevole, siccome con S. Tommaso (2) insegnano i più cordati teologi, deve rinnovare o porre il suo consenso, e questo, attuandosi il consenso sospeso dall' altra parte, compie il matrimonio. Talvolta può il matrimonio essere nullo perchè clandestino ed in tale caso niuna dispensa libera dall' obbligo di rinnovare il consenso innanzi al Parroco ed ai testimoni. Finalmente può darsi il caso che sia nullo per altri capi. In queste ipotesi non potendosi rimediare in altro modo si ricorre alla S.ª Sede chiedendo la Dispensa in radice, mercè la quale

(1) Opera — *De despons.*
(2) D. Thom. Suppl. Q. 47 Art. 4.

cerziorata la parte rea della dispensa ottenuta, si riconvalida il matrimonio, ritenendo *nunc pro tunc* valido quel connubio che in principio era stato nullo e toglie l' illegittimità dei natali nei figli i quali si trovano procreati prima di tale dispensa; dunque se è nullo occultamente, ed una sola parte il sappia deve avvertirsi la comparte inconsapevole della nullità della dispensa avutane e farle rinnovare il consenso? Benedetto XIV dichiarò (notif. 87) essere positiva prescrizione il *certiorata parte* della sacra penitenzieria e questo è il fondamento di quelli che affermano. Per diritto naturale il consenso è valido quando osta un impedimento positivo, e solo resta sospeso per l'obice, tolto il quale, si attua; ecco il fondamento di quelli che negano. Trattandosi di sacramento al valore richiedesi la sentenza più sicura: supplichisi quindi la Penitenzieria che dispensi la clausola *certiorata parte*. E questo è il riconvalidare il matrimonio in radice.

Ora in gravissima necessità di pericolo della manifestazione, di scandalo proveniente dalla separazione, di urgenza di non negare il debito, può il Vescovo sotto limite dispensare la clausola; e può crescendo la necesità urgente dichiarare anche il confessore non volere la Chiesa obbligare con tale clausola nel caso moralmente impossibile, secondo Benedetto XIV. (Notif. sopradetta).

§ 8.°

Legislazione ecclesiastica sulla prossima celebrazione del matrimonio.

Nel diritto ecclesiastico novissimo è l' impedimento della clandestinità posto dal Tridentino.

La Chiesa aveva detestate le nozze clandestine come funeste al costume, alle prole; all' indissolubilità del matrimonio, ma le ritenne valide. Ma moltiplicandosi gli abusi, il Tridentino pose mano alla radice del male rendendo i matrimonii clandestini irriti e nulli; e noi qui ne parlammo diffusamente, soggiungiamo solamente che il parroco richiesto dall'attuale disciplina al valore del matrimonio non può procedere alla celebrazione delle nozze, senza l'adempimento di certe solennità e formalità volute dal giuscanonico. Deve esigere la fede di battesimo, il consenso dei parenti voluto dal Tridentino per la liceità non per la validità dell' atto; deve far rispettare i tempi proibiti, il

divieto del vescovo; deve coi vagabondi aspettare il *Contrahatur* della Curia, e dove avvi tal consuetudine come in Napoli, aspettarlo per tutti i matrimonii; deve far precedere l'esame degl' impedimenti e a fine di scoprirli, infine praticare le debite pubblicazioni, delle quali diciamo ancor più diffusamente.

Odo di Saliac vescovo di Parigi al cominciare del XIII secolo stabilì le promulgazioni del matrimonio prima di celebrarlo e si dissero *Bannum* o bandi. Cotal costume fu adottato da tutta la Francia e Innocenzo III lo elevò a legge universale per tutta la Chiesa nel Lateranese IV. Il Tridentino poi lo confermò e modificò nella sess. XXIV. cap. 1. *de reform. matrim,* come dicemmo dianzi.

La pubblicazione omessa non rende invalido, bensì illecito il matrimonio. Il diritto attuale sancito dal Tridentino, non è contento dei preti in generale come voleva il Lateranese, ma vuole il parroco proprio dei contraenti. Non ammette una come il Lateranese, ma vuole tre pubblicazioni, dichiarando essere già fatta la 1.ª la 2.ª ecc. ecc. Non lascia il tempo competente all' arbitrio, ma determina tre giorni festivi continuati in Chiesa e nella messa parrocchiale.

Ora per parroco proprio s'intende, quello del domicilio non dell'origine, quindi se i contraenti sono di due parrocchie, diverse devono essere le pubblicazioni che saranno fatte nelle rispettive parrocchie.

E se uno è anche di diversa Diocesi prima di fare le denunzie deve aspettarsi lo stato libero riconosciuto ed approvato dalla Curia rispettiva. Valgano queste pubblicazioni per due mesi, secondo altri per quattro, dopo il qual tempo se pure altrimenti non giudichi il Vescovo, devono ripetersi. Tutti di qualunque età; sesso, condizione, che sanno l'impedimento debbono rivelarlo per naturale obbligazione di coscienza ad impedire il danno del terzo e la irriverenza al sacramento. Basta anche un solo testimone, se non a provare sempre l'impedimento, certo ad eccitare lo zelo del parroco ad indagare. Tranne il caso di necessità e di non facile ricorso al Vescovo (nel qual caso procede il parroco sicuro che la legge non obbliga quando diviene nocevole) il solo Vescovo può e talvolta deve dispensare dalle pubblicazioni. Deve dispensare da una o da tutte o prima far celebrare il matrimonio e dopo denunziarlo a scoprirne gl' impedimenti quante volte temesi che con malizia vogliasi impedire il matrimonio; se due

concubinarii sono reputati coniugi, se la donna è gravida già da qualche tempo; se si tratta di moribondo che deve legittimare la sua prole; se i contraenti debbono subito partire per lontani paesi; se i parenti o i tutori vogliono impedire il matrimonio, o dare la giovane a un indegno, se sia imminente un qualche pericolo di anima e di corpo. Può dunque il Vescovo dispensare (secondo Bededetto XIV *Const. Nimiam decentiam* anno 1743) purchè siavi *urgens, legittima, gravissima, et ineluctabilis causa.* Tale si reputa pure l'essere principi i contraenti o molto vecchi, e assai disuguali di età, di beni di fortuna, di condizione, l'essere imminente il tempo proibito; sempre però costando che non v'abbia a temere impedimento.

Dalla mancanza delle pubblicazioni nascono principalmente alcune specie di matrimonio come 1.° il matrimonio di *sorpresa* quando due nubili accompagnati dai testimoni sorprendono il parroco, esternano il mutuo consenso e celebrano validamente il loro matrimonio; 2.° alla *morgana* o *morganatica*, cioè quando morta la moglie nobile, altri voglia sposare una di bassa condizione, esclusi i figli del secondo letto dalla nobiltà, dal feudo, dall'eredità, ottenuta dal Vescovo la dispensa delle pubblicazioni, nella certezza morale che non vi è impedimento. La graziosa donazione della 4.ª parte che si faceva alla donna in vista del tale matrimonio, secondo le leggi di Liutprando si chiamava Morkecap o dono matutino-anticipato. Donde nozze alla morganatica.

Se alla dispensa delle pubblicazioni che dà il matrimonio impropriamente clandestino, aggiungi l'obbligazione strettissima del segreto nel parroco e nei testimoni, avrai il matrimonio *detto di coscienza.*

Dalle cose fin qui ragionate deduconsi tutte le specie e divisioni del matrimonio: cioè *Legittimo* fatto solennemente secondo il diritto naturale o mosaico, dai gentili od ebrei. *Rato* se celebrato avanti la Chiesa ossia approvato dalla ratificazione della medesima. *Consumato*, cioè se perfezionato o compiuto con congiungimento carnale. *Vero* cioè se oggettivamente valido e dimostrato coi modi co' quali si dimostrano i negozii umani.

Putativo se cioè riputato vero, ma per occulto vizio è invalido. *Presunto*, cioè che il diritto presume, come prima del Tridentino, si presumeva fra i fidanzati, laddove si congiungevano carnalmente, e tra gl' impuberi i quali fatti puberi ratificavano gli sponsali. *De praesenti* non solo colla copula, ma coi baci, abbracciamenti, coabitazione,

donativi. *Canonico*, fatto secondo le leggi della Chiesa. *Civile* o *pratico*, fatto dai cristiani secondo l'obbligo delle leggi civili.

Dove è in uso cotale matrimonio, se i contraendi intendono di contrarre dopo in faccia la Chiesa sarà uno sponsalizio e produrrà l'impedimento di onestà nel primo grado: se intendono di contrarre nell'atto stesso, e sarà, dove fu pubblicata la legge del Tridentino, un matrimonio clandestino, quindi invalido producendo l'impedimento fino al 4.° grado inclusivamente. *Clandestino* senza le pubblicazioni o senza parroco e due o tre testimoni. Per *sorpresa* come sopra. *In extremis* fatto da un moribondo. *Morganatico* con donna d' inferiore condizione e coi patti spiegati di sopra. *Di coscienza*, senza pubblicazioni, innanzi al parroco e ai testimoni vincolati da naturale segreto. Il matrimonio in tale maniera celebrato, sebbene sia stato sempre detestato dalla Chiesa, la quale vuole che sia pubblico nondimeno per gravi ragioni lo si permette. Esso è regolato dalle norme assegnate da Benedetto XIV nella Costituzione *Satis vobis* del dì 17 Nov. 1741 nella quale sono stabilite le seguenti cose da osservarsi fedelmente. 1. E' necessario che vi sia una causa grave ed urgentissima da riconoscersi tale dal Vescovo o Vicario Generale e non dal Parroco. 2. Che si abbia chiara ed indubbia prova della libertà degli sposi, mercè diligenti e scrupolose indagini fatte sulla qualità, grado e condizione dei medesimi. 3. Che si omettino le pubbliche denuncie e sia data speciale commissione dall' Ordinario al Parroco o ad altro Sacerdote di assistere e benedire privatamente tali nozze. 4. Che si osservi il più scrupoloso silenzio da tutti coloro che vi assistono e pigliano parte al medesimo. 5. Che si registri non nei libri parrocchiali, ma un in libro speciale, che l'Ordinario conserverà cautamente e secretamente in Curia suggellato, e da non aprirsi da chicchesia, senza licenza dell'ordinario e per giusta causa, cioè o per registarne altro, ovvero per estrarne qualche documento. 6. Che nascendo la prole da tale segreto matrimonio sia battezzata e segnata in altro libro segreto, diversamente pubblicandosi la paternità, rimane pubblicato anche il matrimonio.

CAPITOLO VIII.

Del Divorzio.

La voce *divortium a divertendo* o a *diversitate mentium* suona separazione; poichè pel matrimonio si contrappongono come tre nodi, cioè il vincolo propriamente detto, la coabitazione, ossia *vitae individuae consuetudo*, il talamo, cioè l' uso dei rispettivi diritti del matrimonio: la parola divorzio si applica indistintamente alla triplice separazione, *quoad vinculum*, *quoad habitationem* e *quoad torum*.

Quando alla separazione del vincolo, non si può assolutamente pronunziare il vincolo del matrimonio essere indissolubile tra i cristiani, osserva col Cercià la comune dei giuristi, ma soltanto il matrimonio consumato tra i medesimi essere del tutto indissolubile. Difatti la Chiesa ha sempre professato che colla morte si sciolga il vincolo ed ha condannato la sentenza dei *montanisti* che proibivano le seconde nozze morto uno dei coniugi. Oltre a ciò la Chiesa ha tenuto sempre e lo ha definito nel Tridentino sessione XXIV canone VI potersi sciogliere il vincolo del matrimonio non consumato. per la solenne professione religiosa in un ordine approvato dal Papa A tale si concede dal Gius un bimestre in cui lecitamente può negarsi alla comparte il debito coniugale. Da ciò inferisce la comune dei Canonisti, se ne eccettui pochi, potersi sciogliere il vincolo del matrimonio non consumato tra fedeli per dispensa pontificia. Certo è che da Martino V fino al VII Pio vi si è dispensato dai Papi, e dubitare della loro potestà, data la dispensa, *instar sacrilegii est*, dice Veracroce citato da Benedetto XIV; perchè sarebbe dubitare dell' assistenza di Cristo al suo Vicario.

Se trattisi di matrimonio eziandio consumato non tra cristiani; ma tra infedeli; può esso sciogliersi in favore della fede per privilegio concesso da Cristo, promulgato da S. Paolo 1. Cor. VII, 15 nel caso che uno dei coniugi abbracci il cristianesimo e l' altro resti duro nell' infedeltà e voglia abitare col fedele e con la fedele non senza ingiuria al creatore e col pericolo di pervertimento. *Si discedit, discedat* è stato dalla Chiesa inteso della soluzione del vincolo del matrimonio come dichiarano i padri Teofilatto, Ugo Vittorino, Pietro Lombardo,

I figli minori di sette anni seguono la parte fedele, e i maggiori scelgono a loro talento.

Queste sono le ragioni perchè non possa dirsi in generale fra i cristiani che il vincolo del matrimonio sia indossolubile. Deve però ritenersi essere severamente indissolubile il matrimonio consumato dei cristiani. Perocchè se vi potesse essere causa al divorzio sarebbe l' adulterio di uno dei coniugi, il quale pare che quasi per matrimoniale diritto lo sciolga, dividendo la carne. Ma il Tridentino sess. XXIV can. VI definì contro i novatori sotto pena di anatema non potersi asserire che erra la Chiesa quando secondo l' Evangelica ed Apostolica dottrina inisegna per l' adulterio non potersi sciogliere il matrimonio. Vero è che i Greci anche oggidì le sciolgono per tale cagione, vero è che alcuni padri antichi così sostennero: ma è verissimo che la Chiesa ha tenuto ed ha definito come si disse. Le parole dell' apostolo San Matteo capitolo XIX 9. *Quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem et aliam duxerit moechatur* etc. riguardano la risposta che fece Mosè ai farisei il quale permise: *ob duritiam*, ma conchiude *ab initio autem non fuit sic. Quod Deus coniunxit, homo non separet.* Eppoi in S. Marco è detto assolutamente. *Qui dimiserit uxorem suam et aliam duxerit adulterium committit super eam*, e in S. Luca: *Omnis qui dimittit uxorem suam, et aliam duxerit, moechatur.* E' dunque assolutamente vietato il divorzio quanto al vincolo nel matrimonio consumato dei cristiani; ma è permesso il divorzio di abitazione e di talamo, o a determinato o a indeterminato tempo, per molte ragioni, come definì il Tridentino XXIV can. VIII. Il Diritto Canonico riconosce per causa di tali separazione 1.° *l' aduterio* di uno dei coniugi, adulterio, vero, certo, formale. 2.° L' eresia, la fornicazione della mente che lasciata la verità sposa l' errore. Sia occulta che pubblica per sentenza. 3.° *Peccato* di gran danno per l' anima come *sodomia*, *corruzione indebita*, gra danno per il corpo come *sevizie*, *crudeltà*, *pazzie*, *furie*, *malattia contaggiosa*, *infezione*, *risse frequenti* per indole prava. 4.° *mutuo consenso*, ma che uno entri in religione e l' altro faccia voto di castità.

La separazione del talamo talvolta è pena di delitti, come d' incesto; talvolta è un uso di diritto coscienzioso, quando costando nel foro interno la giusta causa di separazione, è negata dal giudice; talvolta è il mutuo consenso per motivo virtuoso che la induce. Generalmente parlando questa sola separazione si fa di privata autorità

le rimanenti, siccome tutte le altre cause matrimoniali, trattansi appresso i giudici ecclesiastici che secondo il Tridentino sess. XXIV del *de Reform. matrim.* sono i vescovi e non i prelati inferiori, pena la nullità degli atti. Se la causa matrimoniale è di diritto privato, esem. matrimonio da dichiararsi nullo per errore, violenza; ecc. matrimonio da irritarsi perchè la comparte vuol professare in religione; separazione per sevizie; ecc. agisce il marito o la moglie, o la moglie solamente o il marito a cui appartiene. Se poi domandasi la nullità per causa che interessa il pubblico, come religione già professata dal marito preteso, affinità ecc. equivalendo ad accusa piucchè ad azione, l' introduzione della causa si può fare da chiunque possa con legittimi documenti provare. Per regola generale si presume sempre dal giudice in favore dell' atto; anzi Benedetto XIV. Const. *Dei miseratione* ordinò che nelle Curie vi sieno i difensori del vincolo de' matrimoni obbligati ad intervenire in tali cause, assistere il giudice, appellare dalla prima sentenza, se è sfavorevole al matrimonio; giurino di far bene il loro uffizio, e giurino parimenti delle singole cause cui intervengono. A tale uopo Benedetto XIV diede fuori la Costituzione *Dei miseratione* e la Istruzione del 1740 alla quale rimandiamo gli studiosi di tale materia.

CAPITOLO IX.

Dei Sacramentali.

§ 1.°

Delle liturgie della Chiesa Cattolica.

Oltre i sacramenti che producono la grazia per divina virtù operante, vi sono nella Chiesa molte altre azioni, che non per sua natura, o per divina istituzione, ma solamente per legge e volontà della Chiesa contengono ciò che parimenti santificano direttamente o indiretettamente gli uomini ex opere *operantis Ecclesiae*, cioè infallibilmente se si compiono nelle forme e requisiti prescritti. La Chiesa con queste azioni si studia per quanto è da sè di santificare tutti i momenti

della vita cristiana e con tutte le risorse umane avviare al fastigio della Santità. Con queste azioni si esplica eziandio quella potestà di ordine ch' è di umana istituzione, come dicemmo. Azioni siffatti, specialmente quando si compiono in nome della Chiesa fin dal medio evo, come nella somma 4 p. 24 di Alessandro Halense, furono chiamate *Sacramentali*, a cui il fedele che vive nel seno della Chiesa ha diritto di partecipare.

Ora nella celebrazione dei Sacramentali bisogna considerare la forma generale, o estrinseca, quella cioè che li distingue nelle tante *liturgie* o *riti* della Chiesa cattolica; e la forma dei sacramentali propria intrinseca per la quale nelle singole liturgìe specificamente e accidentalmente si distinguono tra loro. Ora a procedere con ordine logico diciamo qualche cosa delle liturgìe della Chiesa Cattolica, di poi della forma propria ed intrinseca dei Sacramentali.

Delle liturgìe della Chiesa Cattolica

Affinchè colla fede e con la carità cresca il culto di Dio, è mestieri che uno sia il modo legittimo di adorare Dio. Il quale modo nullameno può variare e moltiplicarsi negli accidenti onde si esplica; così per ragione di lingua, come per varietà ed ordine di azioni del divin culto. Perciò molti sono i riti, o meglio, le *liturgìe* della Chiesa Cattolica. Quelle che oggidì sono in vigore, altre sono *Occidentali*, che si compendiano nella liturgia *latina*, altre *Orientali*. Eccone il prospetto.

Circa l'obbligo che hanno i fedeli di ottemperarsi al rito liturgico domandiamo due cose: 1.° se i fedeli sono tenuti a rimanere nel proprio rito; 2.° se possono, pur rimanendo nel proprio rito, usarne altri indifferentemente. Quanto alla prima questione bisogna tenere per

principio che i fedeli devono perseverare e praticare ed appartenere a quel rito che vige nel luogo dove si dimora. Questo principio d'altronde non può applicarsi alle liturgìe orientali per sè, dove non si è liberi di lasciare il proprio rito per abbracciarne un altro; neppure se si tratti di scambiare la liturgìa occidentale per l'orientale o viceversa. Così Benedetto XIV nella costituzione « *Demandatam* » 24 Dic. 1743 e nell'altra. *Etsi pastoralis*, 26 Mag. 1742.

Quanto alla seconda questione diciamo che ai sacerdoti latini è vietato assolutamente usare i riti orientali; ed egualmente i riti orientali non possono scambiarsi indifferentemente.

Quanto poi alle liturgìe occidentali diciamo inoltre che essendo la liturgia Romana a buon diritto la principale, i sacerdoti Ambrosiani, Gallicani, Mozambici, fuori la propria Chiesa ed eccettuate quelle funzioni che cadono sotto legge speciale, possono usare del rito Romano, così S. Pio V, nella costituzione: « *Providentia Romani* » 1.° Sett. 1566. I fedeli poi, per quanto è possibile, devono curare che ricevano i Sacramenti e i Sacramentali nelle Chiese proprie, e dai Vescovi e dai proprii sacerdoti, come risulta da' molti decreti della Congreg. di Propaganda, 18 agosto 1893, negli atti della S. S. XXVII, 441 e più recentemente nella costituzione « *Orientalium dignitas* » di Leone XIII del 1.° Dic. 1894 — Diffusamente si consulti il libro « *De relatione juridica inter ritus*—del tedesco Arndt edito a Roma nel 1896.

§ 2.

Dei Sacramentali nella loro forma propria.

I sacramentali vuoi considerati come ornamenti dei sacramenti, vuoi come mezzi santificativi anch'essi, riguardano alla lor volta una parte importante del nostro *Jus liturgicum*, sia in quanto al ministro, sia in quanto al fedele partecipante o assistente, noi qui ne trattiamo solamente in quanto essi sono origine ed obbietto di diritto e di obbligazioni speciali, giacchè nessuno esercizio di potestà di ordine può darsi nella Chiesa Cattolica che per certa ragione non dipenda dalla potestà di giurisdizione.

Il sacramentale, o come altri lo chiamarono minor Sacramento « *Sacramentum minus* » è tutto ciò che per istituzione della Chiesa

direttamente o indirettamente si rapporta alla santificazione dei fedeli — nel senso poi più stretto il Sacramentale può definirsi: « *Actio sacra ab ecclesia instituta ad fidelium sanctificationem* ». L'azione sacramentale altra si esercita come complemento e ornamento della celebrazione di qualche sacramento e di ciò dicemmo diffusamente, altra ha la sua speciale entità e fine. Alcuni Sacramentali esercitano un'azione *transeunte* in quanto la sua efficacia si esercita in tempo determinato, altri un'azione *permanente* che in abito dura nelle persone o cose santificate. Altri intendono direttamente il bene *spirituale* dei fedeli, altri direttamente promuovono il bene *corporale* ad analogia della SS.ª Eucaristia ed Estrema Unzione che furono istituiti per la salute dell'anima e del corpo. Quindi collo Schimd e col Kirche nelle opere rispettive dei Sacramentali editi a Roma 1896, diciamo che quella distinzione universalmente invalsa: *Orans, tinctus, edens, confessus, dans, benedicens* non è vera nè intera; anzi comprende alcune cose che non possono chiamarsi Sacramentali nello stretto senso. Il ministro è quegli medesimo dei Sacramenti, qualunque nella loro celebrazione si richieda più la potestà dell'ordine che quella di giurisdizione; tuttavia in genere i ministri dei Sacramentali sono il vescovo ed il prete; di guisa che il prete debba essere per necessita di dritto il parroco coi suoi figliani ed il vescovo debba essere l'ordinario nella sua diocesi. Duplice è l'efficacia effettiva dei Sacramentali: di *santificazione esterna o legale* ex opere operato, che consiste nella ecclesiastica disposizione, dedicazione e applicazione al divin culto sia privato che pubblico; di *Santità* interna propriamente detta ex opera *Operantis Ecclesiae*, che infallibilmente impetra da Dio la grazia santificante, il suo aumento, gli spirituali aiuti opportuni pei meriti di Cristo, della B. V., dei Santi, presupposta la disposizione del fedele. Inoltre coi Sacramentali la Chiesa dimanda a Dio i beni temporali, sia per allontanare gl' infortunii, le calamità, sia pel prospero evento delle imprese, sia per procurare la pace sociale, infine per espellere gli spiriti maligni. E questi beni temporali la Santa Madre Chiesa implora a Dio purchè siano espedienti per la salute delle anime ed alla pace della Chiesa e dei popoli. Essendo i Sacramentali azioni sacre ne segue che non devono compiersi che con vesti liturgiche, in luogo sacro e conforme alle rituali leggi. Sarebbe troppo lunga trattazione voler dire di tutti i Sacramentali in ispecie, di cui si fa menzione nel Rituale Romano. Noi

per quanto riguarda la questione giuridica li assommiamo alle *benedizioni* ed alle *orazioni* private e pubbliche—alle *processioni* in genere ed in ispecie—*Alla sacra Dottrina*, che abbraccia la Bibbia, la collezione dei simboli, la collezioni delle leggi, la collezione dei Concilii, i libri liturgici, la collezione dei responsi delle sacre congregazioni e Tribunali romani, l'opera dei padri e dottori della Chiesa, il Catechismo, le regole dell'indice dei libri proibiti, della sacra predicazione, delle sacre missioni e spirituali esercizii — Alle *sacre reliquie e sacre imagini* — Ai funerali — Al Culto dei Santi.

§ 3.

Delle benedizioni.

Essa si definisce, in quanto è sacramentale: una certa sacra cerimonia, istituita dall'autorita ecclesiastica, per la quale si deputano le persone e le cose si dedicano o si applicano al culto divino, specie il pubblico, cioè quello celebrato a nome della Chiesa.

La benedizioni si distinguono per ragione del *ministro*; imperocchè, quantunque la celebrazione delle benedizioni in genere compete al sacerdote; ond' è che nel pontificale Romano, tit. De *Ordinatione presbyteri*, il vescovo consacrante le mani dei Leviti; dice « *Ut quaecumque benedixerint, benedicantur; et quaecumque consecraverint, consecrentur et sanctificentur* ». pure ve n'ha alcune esclusive del Romano Pontefice, ed altre proprie del vescovo: quindi sono Papali, Episcopali e presbiterali. Le *benedizioni papali*, altre sono del tutto personali (come la benedizione del *pallio*. della *rosa di Oro* etc.); altre poi possono comunicarsi pei vescovi o pei sacerdoti come intermediarii. Le *benedizioni episcopali*, alcune per ragione di giurisdizione competono al solo ordinario dei luogi, come la benedizione solenne sul popolo; altre, come le orazioni di ordine, che competono a tutti e soli i vescovi consecranti; altre, quelle che si compiono con sacre unzioni, che preparano la materia dei sacramenti, o che immediatamente si ordinano alla celebrazione del sacrifizio eucaristico; le benedizioni dei luoghi sacri, la benedizione degli Olii santi e degli infermi del sacro crisma, di altari, di Chiese di vesti e vasi sacri tutto compete al vescovo come principe dell' ordine sacro, come dice S. Tommaso « *tanquam*

principi totius ecclesiastici ordinis » *sum Theol.* III. p. 82 a. 1. ad 4.ª— Queste propriamente vanno nella categoria delle *Consacrazioni.* Le altre benedizioni, esclusi i sacri Olii, che servono per l'amministrazione dei sacramenti, possono con licenza del R. Pontefice dall' ordinario commettersi anche ad un semplice sacerdote — e queste benedizioni nei rituali dei sacramenti si numerano tra le *riservatae.* Tra le quali ve n' à alcune che richiedono speciale considerazione come gli esorcismi per l' opportunità del tempo e per la pubblica solennità. Giova aggiungere che la benedizione dei luoghi sacri, che si fa senza sacra unzione si può delegare dal vescovo ad un semplice sacerdote, anche senza licenza della S. Sede.

Le benedizioni *presbiterali* o semplicemente *sacerdotali*, possono compiersi da tutti i sacerdoti, nullameno con qualche limite; alcune sono riservate ai sacerdoti regolari pei singoli ordini religiosi; alcune al parroco, ovvero, senza eccezione, a coloro cui è commessa la cura parrocchiale. La benedizione inoltre è *personale* e *reale* secondo che deputa una persona, ovvero dedica una cosa al divin culto. Altri autori dividono le orazioni in *costitutive* ed *invocative* le quali più propriamente riguardano le orazioni. L'azione sacramentale si compie generalmente parlando alla foggia dei sacramenti, colla *forma* (cioè la preghiera orale) e la *materia* che può essere o le persone o le cose che si benedicono fisicamente presenti. La materia muta a norma della sacra liturgia, secondo la varietà delle cose o delle persone e queste ordinariamente consiste o nell'olio sacro o nell'acqua benedetta. Quelle benedizioni che si impartiscono con le reliquie o imagini dei Santi, e con lo stesso augustissimo Sacramento Eucaristico, devono annoverarsi meglio nel numero delle *orazioni.* Generalmente le benedizioni s'impartiscono dal sacerdote in cotta e stola, all'impiedi, a capo scoperto, e per quanto è possibile in luogo sacro. Il rito va poi minutamente descritto nel Pontificale e rituale Romano.

Vi sono delle benedizioni riservate al Parroco esclusivamente di guisa che non possono per sè lecitamente da altri sacerdoti celebrarsi in altro luogo. Ve ne sono altre che non sono parrocchiali e possono celebrarsi in tutte le chiese ed oratorii dei regolari, dei pii istituti e confraternite dai rispettivi rettori e sacerdoti. Tra le benedizioni parrocchiali oltre la nuziale, ch'è di competenza esclusiva del Parroco, se ne enumerano di altre.

1. La benedizione delle case al Sabato Santo, ovvero come si usa in alcuni luoghi alla vigilia del S. Natale; e questa deve darsi in un luogo solo della casa, a meno che in essa non abitino molte famiglie — non deve darsi alle case degli acattolici o pubblici peccatori. Nell'occasione di questa benedizione il buon parroco introdurrà in ciascuna camera, ove sia letto, l'uso del vasetto coll'acqua santa.

2. La benedizione della donna dopo il parto, e che se anche sia puerpera legittima (così la S. Cong. del Conc. 18 Giugno 1859) deve il parroco impartirla dalla balaustrata dell'altare, non già in casa. Che poi debba esclusivamente il solo parroco impartire tale benedizione non si sostiene nell' odierno dritto comune, se non per congrua ragione si opina dai più che spetti al Parroco affinchè possa da sè conoscere la puerpera legittima dalla illegittima. La sacra Cong. del Concilio nel Febb. 1896 e nel Maggio del medesimo anno dichiarò non negarsi la benedizione alla puerpera « *cujus proles sine baptismo decessit* ».

Infine diciamo che vi sono delle orazioni le quali, quantunque parrocchiali come la benedizione delle candele nel dì della Purificazione di Maria Vergine, la benedizione delle ceneri, e la loro aspersione, la benedizione delle palme e degli ulivi, pure possono celebrarsi in tutte le chiese ed oratorii, giacchè si assimigliano a certe altre funzioni parrocchiali che legittimamente possono celebrarsi fuori parrocchie, salvo gli statuti disciplinari delle singole diocesi, potendo avvenire che fossero riservate al solo parroco, come nell' archidiocesi di Milano con la sospensione a *divinis* per chi osasse fare altrimenti. Conchiudiamo. In pratica la consacrazione dedica solennemente, mediante l'unzione una cosa o una persona a Dio. La benedizione è preghiera sopra una cosa perchè Dio l'accetti all'uso santo cui è destinata. Chiesa, altari, calici, patene, si consacrano col crisma; fonti battesimali con olio dei catacumeni e col crisma: campane col crisma e con l' olio degli infermi. Vescovi e sacerdoti si consacrano e colla consacrazione va sempre congiunta la benedizione di cui or ora fu detto. La Chiesa quando non si consacra, il convento, il cimitero, i paramenti sacri si benedicono solamente. Benedizione è pure la consacrazione dei re, di taluni abati e talune abbadesse, degli sposi e delle puerpere o partorite. Si benedicono pure in taluni tempi il pane, il vino, il sale, i frutti, le case, i nuovi navigli, le bandiere, le strade

ferrate, la luce elettrica, il talamo nuziale e simili. Dio in tutto, Dio da pertutto.

4.°

Delle preghiere pubbliche e private, delle processioni.

La preghiera ha un significato vastissimo, imperocchè ordinariamente significa quella supplica, quelle orazioni di Dio, degli Angioli, dei Santi che con formole approvate dalla Chiesa si emettono dai cristiani in pubblico ed in privato. A due categorie si possono ridurre le preghiere ecclesiastiche. Alcune si celebrano insieme alle processioni, altre poi semplicemente in luoghi sacri o anche profani. Le prime più propriamente prendono il nome di *processioni* e sono sempre *pubbliche*, le altre di *preghiere private*.

Diciamo anzi tutto delle Processioni.

Essa può definirsi, in quanto è sacramentale, quella pubblica e solenne preghiera fatta dal Clero insieme al popolo che ordinatamente passa da un luogo sacro ad un altro, o ritornando al medesimo luogo. E il luogo certamente sacro dove si porta la processione un tempo si chiamava « *Stazione* » ; le preghiere che poi si recitano in quella processione si chiamano « *litanie* ». Affine alle processioni sono i sacri *pellegrinaggi* ai luoghi santi, ai santuarii, i quali se sono pubblici sono infinitamente utili, come attestava nel suo Breve, Leone XIII, del 23 marzo 1896.

Col nome di *litanie*, nella prassi odierna, vengono quelle invocazioni brevi e ripetute adatte alle processioni, quantunque si recitino solamente in luogo Santo. Ora per decreto del S. C. dei Riti, 28 novembre 1895 in luogo sacro, anche fuori le funzioni strettamente liturgiche, solamente le litanie che si tengono nel breviario e Rituale Romano possono cantarsi o recitarsi. *Ephem liturgie:* 1895 pag. 708.

Distinzione di esse.— La processione è *ordinaria* se si compie per legge della Chesa in certi determinati tempi dell'anno; è *straordinaria* che si ingiunge dai Prelati ecclesiastici per urgente speciale necessità spirituale o temporale — Alcune processioni sono *trionfali*, altre *penitenziali*, altre *delative*, cioè di alcuna cosa sacra, altre semplicemente *impetrative*. Nelle processioni anzi tutto bisogna curare l'ordine, cioè

per confraternite, o pii sodalizii ed altre società cattoliche, di guisa che la precedenza compete alla società di uomini prima delle donne, e quella società che più immediatamente riguarda il fine per cui la processione si fa; e così nelle processioni nelle quali si porta il SS.mo Sacramento la precedenza di dà all'omonimo sodalizio. Bisogna incedere con quella modestia e riverenza che conviene alle pie e religiose azioni cantando preci e canti sacri. Le preci e i canti spesso sono determinati dai libri liturgici. Niente di profano, o di volgare deve cantarsi. I confratelli devono indossare il loro speciale abito. Tra gli uomini e le donne incedono i chierici vestiti di cotta e stola solamente colui ch'è il Rettore della Chiesa o del popolo. Preceda il clero e le confraternite la loro rispettiva croce gestatoria e i vessilli o gonfaloni specialmene benedetti. Quanto ai vessilii non benedetti vale il principio, altrove ricordato, che quei vessilli non possono aggregarsi alle processioni, i quali non possono, ammettersi in chiesa; ora perchè un vessillo possa benedirsi e per conseguenza possa ammettersi in chiesa occorre che appartenga a quelle società i cui statuti furono approvati dal Prelato Ecclesiastico, o in qualche modo da lui dipendano, e che presentino qualche segno religioso, senza riprovarne gli altri emblemi, così la S. Univ. Inquisizione, il 3 settembre 1887.

Le processioni straordinarie può comandare e permettere solo il Vescovo, il Parroco giammai. Generalmente parlando le processioni devono percorrere le strade maestre e si sia da un luogo ad un altro, *per breviores* si deve compiere; e che non esca dal territorio della Chiesa o della Parrocchia, a meno che la necessità o consuetudine non esiga il contrario. Ne si può oltrepassare l'ora dell'Ave Maria senza licenza del Vescovo o con licenza, ma senza intervento di donne, cosi la Sacra Cong. del Concilio e negli atti della S. Sede XXII, 341. Tutto però si rimette al prudente consiglio del Vescovo.

Delle processioni in ispecie

Tra le processioni ecclesiastiche tengono il primo luogo: 1. Le processioni della *Candelara* e delle *Palme*; 2. Le processioni delle *Litanie* vuoi *maggiori*, cioè di S. Marco, vuoi *minori* che con nome proprio si chiamano *rogazioni*, 3. le processioni solenni del Corpus Domini, nella domenica o nell' ottava, dovendosi ornare le vie per dove

incede il Venerabile il più fastosamente che si possa. 4. Le processioni ai Santi Patroni e tutte le altre che nelle parrocchie sogliono farsi per voti dei maggiori o per legittima consuetudine. Quanto alle leggi civili d'Italia circa le processioni nella legge di pubblica sicurezza art. 7, 8 e nel Regolamento art. 6 sta detto che i Sacerdoti comunichino coi pubblici ufficiali per mezzo dei laici onde l'ordine fosse garentito. Si consulti al riguardo la Sacra Penitenzieria, 30 sett. 1876.

5.°

Delle orazioni propriamente dette.

Le orazioni, in quanto si distinguono dalle processioni sono pubbliche e private invocazioni o suppliche con formole e solennità prescritte dalla Chiesa da farsi a Dio o ai Santi suoi.

In mille modi la Madre Chiesa con pubbliche preghiere implora la divina misericordia nelle necessità del popolo. Le più degne di essere commemorate sono: 1.° Le ore Canoniche, o il Breviario, detto ancora Ufficio divino da recitarsi ogni giorno da tutti i chierici *in sacris* e da coloro che godono un benefizio ecclesiastico, serbando in tutto la forma prescritta dalla Chiesa. Questa recita dev' essere fatta solennemente dal Capitolo; dai Parroci poi, secondo gli statuti particolari o legittime consuetudini, nella sua chiesa parrocchiale nei soli giorni festivi e nell' ora stabilita una col popolo deve cantare i Vespri. 2.° La orazione delle quarantore che una volta all'anno devono celebrarsi in tutte le chiese sia secolari che regolari, dove si conserva il SS.mo Sacramento, sempre con beneplacito del Vescovo. 3.° Nell' esposizione devono abolirsi gli apparati meccanici od automatici, cosi negli atti della S. S. XI. 575. L'esposizione solenne e benedizione del Santissimo sacramento, comunemente parlando, non si può fare senza licenza del Vescovo, *citra contrariam consuetudinem.*

Le principali orazioni private sono:

1. L'ufficio *parvum* della Beata Vergine, ovvero il *cursus marianus*; 2. La pia pratica della *via Crucis*; il Rosario di Maria SS.ma; 4. la visita al Santissimo Sacramento specialmente quando è esposto solennemente; 5. il mese di giugno sacro al Cuore di Gesù e il mese di maggio alla Madre di Dio, come risulta dalla Cong. delle Indul-

genze, 8 maggio 1873, e da Pio VII, nol 1822, 13 giugno; 6. infine molte preci novenarie o settenarie.

Leone XIII, 24 dec. 1883, negli atti S. S. XVI, 209 ed in molte altre fino alla recentissima Enciclica: *Augustissimae Virginis,* 12 sett. 1897 del medesimo regnante Pontefice, molti decreti della Sacra Cong. dei Riti, 20 agosto 1885; 26 agosto 1886; gli atti SS. XX, 101, 62; e la S. C. delle Indulgenze circa il modo di recitare il S. Rosario, 13 nov. 1893 e negli atti della S. Sede XXIV. 310 si caldeggia in questi nuovi e procellosi tempi la prattica del Rosario di Maria, perchè rinnovi in questo secolo i trionfi del secolo XIII.

6.°

Della Sacra Dottrina.

Tra le cose ecclesiastiche le quali sono sante di loro natura e che coll' uso delle quali i fedeli si santificano è da annoverarsi anche la Sacra Dottrina, o, come si chiamò da S. Paolo agli Ebrei, IV, 12: parola di Dio e deposito dello fede, *Verbum Dei, depositum fidei.* Imperciocchè la Chiesa è una società che trae la radice ed il principio della sua vita dalla fede delle cose rivelate da Dio. Perciò tra le potestà della Chiesa si pone l'autorità infallibile di magistero. E nel novero delle dottrine sacre devonsi avere non solo le verità da Dio rivelate, ma anche quelle che ad esse si connettono, e che si propongono a credere dalla Chiesa. Anzi tutto della parola di Dio. Essa può conservarsi o nell'intelletto o col senso dei fedeli *subjective* e ciò col mezzo della predicazione: o *objective* in quanto la sacra dottrina è conservata nei libi e nei monumenti. E nel primo e nel secondo modo questa custodia della Chiesa dev'essere duplice, cioè; o semplicemente conservativa, esplicativa, dichiarativa, predicabile; o atta a rimuovere la corruzione e gli errori dalla medesima. Questa duplice ecclesiastica sollecitudine circa la custodia della dottrina, della fede e dei costumi, a cagion di metodo, la chiamiamo *positiva* e *negativa.* 1.° Circa la positiva custodia della sacra dottrina della fede e dei costumi diciamo che molti sono i mezzi co' quali si conserva. Anzitutto mezzo precipuo sono i *libri santi* o le *collezioni dei sacri libri, o canone*; nei quali primieramente è compresa la Bibbia sacra, o Sacra scrittura,

per la cui integra conservazione, versione, edizione, uso e lezione specialmente pubblica molte leggi ecclesiastiche furono sancite, come si è studiato nei luoghi teologici. Seguono la *collezione dei Simboli* e dei documenti magistrali, sia dei Romani Pontefici, sia dei Vescovi e quella più spesso lodate da R. Pontefici; inoltre le *collezioni dei concilii* specialmente gli Ecumenici, ai quali si aggiungono i *libri liturgici* sia quanto al testo che quanto al canto; le *collezioni dei rescritti e dichiarazioni delle Sacre Romane Congregazioni e Tribunali.* Nè bisogna omettere le opere dei *S. Padri e scrittori ecclesiastici,* dei teologi e canonisti; anzi gli stessi *Catechismi* fanno parte della sacra dottrina, i quali sono i compedii della dottrina cattolica ad uso dei fedeli. Di grande autorità ed utilità è il Catechismo Romano ai Parroci, per decreto del Tridentino edito a. 1566, Sess. XXV etc. 7 sess. XXIV d. r., come ancora il catechismo pei fanciulli del Cardinal Bellarmino.

Dei quali come la S. Sede Apostolica ha cura speciale, così egualmente è legge per gli ordinari nelle singole diocesi. E perchè questi libri avessero un ordine a vantaggio di lettura o studii, furono istituite le Biblioteche. Lo stesso è da dirsi dei giornali, effemeridi o periodici che devono cadere sotto la sorveglianza ecclesiastica per tema non vi sia alcun nocumento della cristiana pietà. Così in molte lettere Leone XIII, come ad esempio nell'Enciclica *Cum multa*, 8 dicembre 1882.

2.° Circa la negativa custodia della sacra dottrina si appartiene la vigilanza perchè nei libri sacri e nei monumenti non vi si frammischino errori, e che quei libri scritti contro la fede, i costumi, non si tengano, nè si leggano dai fedeli e dai chierici. A questo scopo molte leggi furono promulgate circa la stampa, la vendita, la diffusione, la detenzione e la lettura in genere di siffatti libri. Ai vescovi ancora compete la potestà di apporre censure, così nella lettera circolare di Pio IX, 24 agosto 1864, e la S. Cong. dell'Indice, 2 aprile 1873. Queste leggi poi quantunque siano ordinariamente solo *proibitive*, pure inducono obbligazione *sub culpa* solamente, ma tal fiata anche *sub poena* come di *scomunica.* A questa custodia negativa della Sacra dottrina si riferiscono le *Regole* dell'*Indice* e tante costituzioni dei Pontefici Romani, come decretò Pio VII const. *Dominici gregis,* 24 mart. 1504; Benedetto XIV const. *Sollicita et provida* 9 luglio 1753; la quale riformò Leone XIII nella costit. *officiorum ac munerum*, 25 gennaio 1897; vi si riferisce l' *indice dei libri proibiti,* che i Romani

pontefici rinnovarono, nonchè le sanzioni di molti concilii particolari e decreti dei vescovi. Ora diciamo qualche cosa della comunicazione della Sacra Dottrina. Per duplice magistero si comunica la Sacra dottrina uno *privato* e l'altro *pubblico*. Il magistero pubblico alcuna volta è *autentico e solenne;* altra volta è *ordinario e pastorale*. Il privato poi, altro è *semplice* altro è *scientifico* Molte leggi ecclesiastiche, specie ai giorni nostri furono indicate e proposte, come diciamo a suo luogo, circa le persone che legittimamente possono comunicare la sacra dottrina; circa l'obbligo dei sacri pastori e curatori di anime di amministrarla ed il modo conveniente; circa il diritto dei fedeli di istruirsi in essa e di apprenderla.

§ 7.

Delle sacre missioni o spirituali esercizi.

Col nome di sacre missioni vengono specialmente quelle straordinarie maniere di predicare la parola di Dio, per le quali la divina parola o si diffonde tra gl' infedeli ed acattolici, ovvero la fede e la vita veramente cristiana si riformi, si aumenti e si corrobori nel popolo fedele. Quanto alla prima maniera le missioni si dicono *esterne* di cui la S. Sede si riservò nell' odierna disciplina speciale regime colla ferma obbligazione ai Vescovi di provvedere alla conversione degl' infedeli e degli eretici che dimorano in diocesi. Coloro che vogliono assumere una tale missione debbono ottemperarsi a delle speciali canoniche leggi, promulgate al riguardo da tante costituzioni di pontefici, specialmente di Benedetto XIV nella cost. *Equo* 11 luglio 1742, ed in quell'altra *Omnium solticitudinum*, 12 sett. 1744.

Le missioni *interne* cioè quelle fatte al popolo fedele, la legge ecclesiastica commenta come cosa utilissima al bene delle anime, e, per quanto è possibile, vuole si compiono nelle singole parrocchie a tempo determinato. Così Benedetto XIV *Gravissimum* 8 sett. 1745 e Pio IX lett. notif. ai Vescovi d'Italia, 8 dicembre 1849. E nel concilio Provinciale di Ravenna fu detto: *Parocus qui missionem non curat, suspicionem ingerit suorum morum.*

Alle missioni esterne si riducono gli *esercizii spirituali*, tra le le cui forme fin dal secolo XVI fu approvata e commendata quella di

S. Ignazio di Loiola. Quanto giovino sopratutto ai chierici e regolari queste missioni lo dimostrano le esortazioni ed ammonimenti dei Prelati ecclesiastici, e si può consultare al riguardo il Martini nella sua Canonica p. 138.

§ 8.°

Delle Sacre Indulgenze.

Le sacre indulgenze in quanto appartengono all' esercizio della potestà di giurisdizione e di disciplina ecclesiastica hanno anch' esse fondamento nel nostro diritto: il Tridentino ne trattò diffusamente nella sessione XXV, decreto *De Indulgentiis*: Essa in quanto appartiene al Diritto si può definire *actus praelati ecclesiastici, quo sive generatim, sive in casu particulari congrua poenitentia ordinarie indicta et suscepta condonantur poenae temporales jure divina culpae debitae.* L'indulgenza quindi differisce dalla *remissione* la quale nel diritto antico era condonazione delle pene, nel foro esterno, dovute a certi delitti per dritto ecclesiastico.

La congrua penitenza suol essere alcuna opera buona o pia ingiunta, e principalmente la ricezione di qualche sacramento, la preghiera, l' elimosina, il digiuno. Le quali opere diconsi comunemente « *Indulgenziata* » Secondo che si rimetta tutta la pena o parte di essa l' indulgenza è *plenaria* e *parziale.* La parziale si misura coi giorni e cogli anni e la ragione giuridica di questa stregua consiste in ciò che per siffatta indulgenza si acquista tanta remissione di pena per quanti meriti alcuno avrebbe accumulati innanzi a Dio, se il medesimo spazio di tempo l' avesse passato in Canonica penitenza, così il celebre giurista Beringer, nell' opera « *De indulgentiis* lib. 1. pag. 56 — Secondo che poi l' opera indulgentiata è una certa azione meramente personale, o che debba compiersi coll' uso di alcuna cosa sacra, o in determinato luogo l' indulgenza può essere *personale*, *reale* e *locale*; secondo che rimette le pene ai vivi o ai defunti si chiama, pro *civis* o *pro defunctis.*

Chi può concedere le indulgenze ed in che modo? — La potestà piena ed illimitata di concedere indulgenze compete unicamente al Papa. Compete ancora a tutti coloro che hanno potestà di perfetta

giurisdizione nel foro esterno in quella proporzione che loro fu concesso dal vicario di Cristo, ma solo coi suoi sudditi a meno che non si tratti d' indulgenza locale. Non di rado avviene che le indulgenze che generalmente concede il Romano Pontefice si annettono all' uso di cose benedette, ed allora anche i sacerdoti, che hanno facoltà delegata di benedire siffatte cose, si dice partecipare in senso improprio alla potestà di largire indulgenze. In particolare poi, i Cardinali anche Diaconi, possono concedere l' indulgenze di 100 giorni nei giorni festivi delle Chiese del loro titolo, nelle funzioni cui prendono parte. 80 giorni possono concedere i Patriarchi, i primati, gli arcivescovi. Affinchè poi non *indiscrete et superflue* — si concedano indulgenze, in forza della legge del Lateranese IV, i Vescovi possono emanare indulgenza di un anno solo nella consecrazione di alcuna Chiesa e di 40 giorni nelle altre circostanze; non già pei defunti, vietando qualsiasi accumulazione sia colle pontificie indulgenze, che con le sue già concesse. Gli Arcivescovi possono emanare indulgenze in tutta la loro provincia anche fuor tempo di Santa visita, cosi il predetto Beringer c. 15, ancora la S. Congregazione delle indulgenze nel decreto del 12 Gen. 1878.

L' opera indulgentiata si deve compiere diligentemente con tutte quelle circostanze, ed aggiunti, che sono precisati e prescritti nella concessione; giacchè qualunque cambiamento arbitrario impedisce l'acquisto della indulgenza. E' da badarsi sopratutto alla circostanza del tempo. Imperocchè certe indulgenze annesse a certe festività, allora possono trasferirsi in altro giorno, quando non solo l' ufficio e messa, ma la sollennità ancora e l' esterna celebrazione della festa si trasferisce, così pel Decr. delle S. Indulg. pag. 1852. La indulgenza plenaria richiede la ricezione del sacramento della penitenza e della SS.ma Eucaristia. E basta la confessione settimanale, o come in alcuni luoghi per speciale concessione, la quindicinale così la S. C. dell'Indulg. 23 Novemb. 1878. L' Eucaristia può riceversi anche la vigilia della festa colla quale è congiunta la indulgenza, così la stessa sacra Cong. 6 ottobre 1870. Il confessore può commutare la comunione in altra pia opera, agl' infermi, ai vecchi, sia anche vivessero in comunità, a chi fosse ragionevolmente impedito così dal decreto della S. C. dell' Indulg. 18 settembre 1886. Nelle parziali poi più spesse occorre la visita di alcuna chiesa, la recita di certe preghiere, che, se non è

prescritto altrimenti *vocaliter* debbono recitarsi. Come decretò Benedetto XIV *Inter Praeteritos*, 3 dec. 1749 e dai decreti della S. Cong. dell' Indulg. 13 settembre 1888; 15 marzo 1852 circa i sordimuti.

Gli oggetti indulgentiati, cioè quelli che bisogna usare per lucrare certe indulgenze occorre fossero di materia solida e durevole, come dal Decreto auth. S. Cong. Indulg. Non si possono donare ad altri anzi neppure prestare, nè commutare, tranne da colui che ha facoltà di indulgenziarli per benedizione, altrimenti perdono le indulgenze annesse al destinatario finale, cioè a colui il quale le ricevette coll' animo deliberato di usarne come cosa sua, così tra tanti responsi, quello della S. C. dell' Indulg. il giorno 6 giugno 1887 e 18 luglio 1896, Beringer nell' opera citata pag. 333. Nullameno gl' immediati distributori, tranne i primi benedicenti, possono dare ad altri gli oggetti indulgenziati senza alcun pericolo. La Sac. Cong. dell' Indulg. 10 gennaio 1839.

Le principali indulgenze sono: *Giubileo*, o l'*anno Giubilare*, o l'*anno Santo*, il quale da principio si concedeva ogni 100 anni; dipoi ogni 50, finalmente ogni 25 anni; una volta a Roma solamente, dipoi anche in altre città e regioni, finalmente in ogni parte della cattolicità. Il Cardinale Tommasi scrive, la prima indulgenza plenaria fu largita da Urbano II ai crocesignati per l' acquisto di Terra Santa. Da Bonifacio VIII ai visitanti la Basilica dei Santi Apostoli Pietro e Paolo per ogni 100 anni e fu detto Giubileo propriamente detto o anno Santo a simiglianza del Giubileo Ebraico di che trattasi nel Levitico al cap. XXV che era detto *annus remissionis, sanctificationis, quietis*. Clemente VI ne ridusse il tempo ad ogni 50 anni, Urbano VI a 31; Paolo II a 25 siccome ora è in costume. Una speciale congregazione presiede ora a tal riguardo per evitare le aprocrife indulgenze e la frode.

Ma oltre il giubileo *ordinario*, si concede anche lo *straordinario* e ciò per istraordinaria necessità della Chiesa. Generalmente parlando nel giubileo ordinario le opere ingiunte sono la Confessione, Comunione e visita della Chiesa; nello straordinario si aggiungono anche il digiuno o l' elemosina, così nella Costit. cit. di Bened. XIV. *Inter praeteritos et Convocatis*, 6 dicembre 1749.

2. L' indulgenza dell'*Altare privilegiato*, dove se si celebri la messa da qualunque sacerdote (purchè non sia privilegio *personale*) per suffragare l' anima di qualche defunto, quest' anima avrà tanto suffragio

quanto è sufficiente, se a Dio piacerà, di liberarla dalle pene del purgatorio, anche senza l'applicazione della messa, così la S. Cong. delle Indulg. 31 gen. 1848, E questa indulgenza dell'altare privilegiato che un tempo difficilmente veniva concesso, dappoi, specie dopo Benedetto XIII e Clemente XIII, di leggieri si concede; di guisa che oggi quasi in tutte le singole Chiese Cattedrali, collegiate, parrocchiali vi à un altare, ordinariamente il maggiore, che sia privilegiato *quotidiano*, per potestà delegata a questo scopo dal Romano Pontefice ai Vescovi.

3. L' Indulgenza della *Via Crucis*, la quale un tempo solo a Gerusalemme poteva acquistarsi; dipoi negli altri luoghi pubblici celebri; finalmente in tutte le chiese ed oratorii. Le stazioni della *Via Crucis* si erigono dai Regolari dell' ordine minore di S. Francesco ovvero dai delegati da costoro, cioè, per dir meglio, ne benedicono allo scopo le croci di legno e le decorano d' indulgenze per privilegio pontificio e per consenso dell' Ordinario. Le istruzioni per la stazione della *Via Crucis* da erigersi dettata da Clemente XII, 3 aprile 1731 furono confermate da Benedetto XIV, il 10 maggio 1742; si consulti al riguardo la Cong. dell' Indice, 1890 e gli atti della S. S. XXIII 349.

4. La Indulgenza detta della *Porziuncola* o l' apparizione di S.ª Maria degli Angioli a S. Francesco d'Assisi, dalla vigilia 2 agosto a tutto il dì seguente in tutte le chiese Francescane; si consulti la lettera di Gregorio XV, « *splendor paternae* », 4 luglio 1622.

5. L' Indulg. plenaria in *articulo mortis*, la quale può impartirsi ai moribondi ancorchè non vi sia il pericolo di morte imminente, così la S. Cong. della Indulgenze, 18 dicembre 1885; si deve impartire una volta sola nella medesima infermità giusta la formola determinata da Benedetto XIV, tutte le altre di simil genere interdette, come risulta dal rituale Romano e dal Breve di Leone XIII 7 luglio 1882. Deve impartirsi dal sacerdote munito di questa facoltà, tranne se per ispeciale privilegio il moribondo non abbia avuto dal Romano Pontefice facoltà di riceverla da qualunque Sacerdote, così Benedetto XIV nella Costituzione *Pia mater*, 9 agosto 1747.

Metodo di distinguere le vere dalle false indulgenze. — Tutte le indulgenze concesse dal Romano Pontefice, se non si promulgano a forma di decreto devono essere autenticate e pubblicate dai Vescovi, così la S. Cong. dell' Indulgenze 18 agosto 1844. Quelle poi che per

oracolo del vivo della voce il Romano Pontefice largisce, non hanno valore nel loro esterno, se non siano riconosciute dalla Sacra Congregazione delle Indulgenze, così dai decreti di Benedetto XIV, 28 gennaio 1756, e Pio XI, 14 aprile 1856. Generalmente poi nessuna indulgenza concessa prima di quel tempo debba ritenersi genuina che non sia compresa nella *Raccolta di orazioni e pie opere per le quali sono state concesse dai Sommi Pontefici le Ss. Indulgenze*; (anni 1877-1886) raccolte e pubblicate dalla stessa Sacra Congregazione delle Indulgenze; la quale collezione non è lecito tradurre in altra lingua, senza l'approvazione della medesima Congregazione. Le indulgenze concesse posteriormente si inseriscono nel foglio periodico del titolo: *Decreta Authentica Sacrae congregationis Indulgentiae;* si consultino i *Decreti generali*, 25 gennaio 1896 n. 16-17. Pubblicare altre collezioni senza il permesso della S. Congregazione è parimenti vietato.

Il Parroco è tenuto nelle festività e Domeniche annunziare al popolo, le indulgenze che per comando del Vescovo sono promulgate; finalmente nello Archivio e nella Sacrestia conviene conservare la tabella dove siano notate tutte le indulgenze che particolarmente vengono concesse alla chiesa Parrochiale o ad altre chiese comprese nei confini della Parrocchia. Conchiudiamo rassegnando la ragione teologico-giuridica delle Sacre Indulgenze.

La vera penitenza è seguita dal perdono dei peccati, ma non sempre rimette la pena temporale dovuta in cambio della pena eterna. La *penitenza sacramentale* rimette la colpa e la pena eterna, l'*indulgenza* poi la pena temporale; e la Chiesa che ebbe facoltà della prima; l'ebbe anche della seconda, non le fu limitatolo sciogliere; e il fedele può partecipare a sì gran bene. Due modi di soddisfare possiamo distinguere uno frutto delle opere buone, colle quali sodisfiamo ai nostri peccati, l'altro sussidio e largizione del pubblico tesoro della Chiesa. Chi potrebbe negare che siavi nella Chiesa un tesoro inesaurabile spirituale formato dai meriti infiniti di G. C., di Maria SS.ma e dalle soddisfazioni dei Santi se ciò è di fede ed è altresì confermato dalla ragione? Il perchè esiste un patrimonio di pubblico tesoro ai cui sussidii si à diritto di partecipare pur chè si adempia alle richieste condizioni e vi sia la distribuzione Superiore — Se pubblico è il tesoro il solo Pontefice e i Vescovi, cui compete per diritto divino il presiedere, possono disporne.

Il Papa le concede a tutta la Chiesa, il Vescovo alla sua Diocesi. Il Papa solo concede la Plenaria indulgenza, i Vescovi, i Cardinali, i Patriarchi, i Primati, gli Arcivescovi nelle misure dianzi precisate. Lo stato di grazia e l' esatto adempimento, come dicemmo, delle opere ingiunte sono le condizioni necessarie nel fedele per guadagnare le indulgenze.

§ 9.°

Dei funerali.

La comunione delle orazioni non finisce tra i fedeli colla vita: comunione di spirito li segue dappertutto. La Chiesa Latina e Greca credono potersi offrire preci, pie opere e sacrifizi pei defunti che sono nel purgatorio. I cattolici sostengono ancora potersi applicare le indulgenze ai medesimi di suffragio, cioè di semplice pagamento, in quanto si prega Dio che si degni accettarle a loro pro; non a mo' di assoluzione o remissione; ciò che suppone giurisdizione che la Chiesa non ha sui defunti. Consolante dottrina che disacerba la perdita dei nostri cari e che allunga la sfera della religiosa società stendendone la carità fino al mondo invisibile! Da tali principi segue la pratica dei funerali pei morti.

L'antichissimo costume di poco variato ai dì nostri portava il cadavere del fedele defunto verso sera alla Chiesa. La notte si passava a recitare salmi ed inni, che ci hanno dato l'ufficio dei morti; e venuto il dì celebravasi il santo sacrifizio. I funerali si ripetevano il terzo, il settimo, il trentesimo (ed anche il 40.° giorno) e nell' anniversario, generalmente rimasto in vigore anche oggidì. Il nome del defunto passava nei dettici dei morti, che diede origine al libro parrocchiale dei trapassati.

La credenza della resurrezione della carne, la santificazione anche del corpo del fedele, stato compagno dell' anima, tempio dello Sp. Santo, non doveva non far riputare sacre anche le sepolture dei cristiani, metre le genti tutte si accordano nella venerazione dei sepolcri; che la Chiesa a ragione chiama cimiteri o dormitori ove si dorme nel bacio del Signore fino alla squilla dell'angelica tromba. Anticamente si seppellivano nella propria parrocchia, ovvero se Canonici

nella Chiesa Cattedrale, se vescovi, re, imperatori e principi distinti nell'atrio della Chiesa in luogo distinto. Se si fosse seppellito fuori parrocchia allora la quarta parte dell'elemosina era del parroco del defunto detta *quarta funeraria*. Presso di noi il Parroco benedice il cadavere nella sua casa e da quei che non sono poveri riceve il diritto di stola nera, la quarta funeraria secondo gli statuti disciplinari.

Da ultimo la legislazione Canonica in taluni non ammette diritto di sacra sepoltura o sono giudei, gentili, infedeli negativi, fanciulli morti senza battesimo: ad altri lo toglie in pena e sono apostati, scismatici, eretici, nominatamente interdetti e scomuicati, vitandi, omicidi, duellanti morti nel conflitto, morti in giuochi pericolosi, coloro che non hanno adempito il precetto pasquale e sono stati pubblicati nel cedolone, manifesti usurai, monaci morti col peculio, ladri ed assassini uccisi nel delitto, rubatori di chiese, morti senza restituire, pubblici peccatori ed impenitenti finali.

§ 10.°

Del culto dei Santi

I Sauti si differenziano dai Beati, dai Servi di Dio e dai Venerabili: i *Santi* sono quelli che onorati col pubblico culto universalmente comandato, previa dichiarazione della Chiesa, che li ha canonizzati regnano con Cristo nel regno celeste di Dio: i *beati* poi si dicono coloro il cui culto è concesso solamente in qualche luogo per semplice *beatificazione; — Servi di Dio* diconsi coloro che morirono con pubblica fama di santità; *Venerabili* coloro la cui fama di Santità è comprovata da sentenza di giudiziale processo, cioè con ordinario processo accettato dalla S. Sede Apostolica. Quali sono gli atti precipui della beatificazione o canonizzazione dei Servi di Dio? Sono primieramente il processo *ordinario informativo* sulla loro fama di Santità sia nel caso *non cultus* sia in *casu excepto*, semprechè consti già di un publico culto; di poi l'ammissione ed il decreto della causa da discutersi presso la S. Congregazione dei Riti, ed i processi *apostolici* delle virtù in grado eroico, dei miracoli (almeno due).

Con ciò vien preparata la sentenza di beatificazione, la quale sarà promulgata dal Romano Pontefice. Corroborandosi la causa di nuovi

argomenti, le pruove di nuovo si ribadiscono in seguito alle quali il Papa procede alla solenne sentenza di Canonizzazione nel massimo tempio del mondo. Si può consultare al riguardo l'opera meravigliosa e classica di Benedetto XIV. *De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizzatione* l. IV e le lettere della S. Cong. dei Riti, 14 agosto 1894, *de moderando cultu servorum Dei.*

La potestà di canonizzare esercitò mai sempre il Romano Pontefice, come è naturale al diritto del primato, per disciplina indotta da Alessandro III anche la sentenza di beatificazione è riservata alla S. Sede. I Vescovi nullameno possono a norma delle costituzioni Apostoliche e dello stile della Curia Romana istruire il processo informativo, e compiere altri atti ai quali vongono specialmente delegati.

Quale il culto che loro si tributa?—Ai santi ed ai beati la chiesa attribuì un pubblico culto di *Dulia* riservando l'*iperdulia* alla B. Vergine Maria. Il culto poi di dulia e d'iperdulia consiste in quegli atti coi quali la *Chiesa stessa e il popolo fedele*, secondo le leggi e le consuetudini, rendono pubblico omaggio alla beatitudine dei Santi. Circa il culto di S. Giuseppe sposo di Maria Vergine si consulti l'enciclica di Leone III, *Quomquam pluries*, 12 agosto 1889 e negli atti S. S. XXIII, 65. Ora questo culto, specialmente il pubblico spesso richiede un obbietto sensibile, almeno commemorativo, alla guisa medesima del culto divino, perciò noi parliamo in due distinti paragrafi delle reliquie dei Santi e delle loro Immagini.

§ 11.°

Delle sacre reliquie.

Le reliquie dei Santi sono sacre e degne per la stessa ragione del rispetto e della venerazione di tutti E' un domma della nostra fede, così antico come la fede stessa; l'evangelo, la storia della Chiesa, lo confermano e il Concilio di Trento lo ha dichiarato in termini formali e ne ha dato le ragioni (sess. XXV, decr. *De invoc, vener. et reliquiis sanctorum*). Egli è perchè esso dice, i corpi dei santi sono stati membri viventi di G. C. e il tempio dello Spirito Santo: egli è che, lo stesso Dio deve un giorno risuscitarli ad una eterna vita e dotarli di una eterna gloria; egli è perchè per essi piace alla divina bontà

d' accordare agli uomini numerosi favori; ed è per questi tre motivi, dettati dalla ragione stessa, che vediamo nel percorso dei secoli il popolo cristiano prosternato davanti le tombe dei santi. Oh! sì, la polvere dei nostri santi è sacra, ha diritto a tutti i nostri omaggi; è il culto di una fede divina. Ma noi qui ne trattiamo solamente in rapporto alla legislazione canonica, in quanto ritorna a vantaggio dei fedeli.

Esse reliquie si definiscono: I corpi o frammenti o resti del corpo dei Santi e dei Beati, e tutte quelle cose con le quali cooperarono alla beatitudine, o che ebbero in qualsiasi modo contatto con coloro che la Chiesa dichiarò comprensori del Regno di Dio. A motivo del culto diverso, le sacre reliquie altre appartengono all' umanità di Cristo (come le reliquie degli strumenti della Passione, lancia, chiodi, corona di spine, sacra sindone, scala santa ecc.; altre alla Beata Vergine Maria; altre ai santi ed ai beati in genere. In ragione poi della loro entità alcune si dicono *insigni*, come il corpo di un martire, o una gran parte, od un membro in cui soffrì il martirio, o una linfa di sangue; altre diconsi *comuni*. Questo culto è reclamato anche dalla ragione e dal cuore: giacchè le spoglie, gli avvanzi mortali dei grandi furono presso tutti i popoli scuola immegliatrice, palestra di virtù, a egregie cose i forti animi accendono, le urne dei forti, ed il cuore reclama questo culto. *Qui habet affectum ad aliquem*, disse l'Angelico, *etiam ea quae de ipso post mortem relinquuntur, veneratur*, così nella Sum. Theol. III q. 25 a 6.°

In molti modi la Chiesa venera le sacre reliquie; principalmente offrendo loro l'incenso, collocandole ed esponendole sugli altari. Così nel cerimoniale dei Vescovi L. 1 c, XII n. 12.

Possono le reliquie dei Santi (non dei Beati) trasportarsi nelle sacre processioni, senza baldacchino, cosi la S. Cong. dei Riti, 27 giugno 1826; e le medesime possono usarsi alle orazioni ed alle benedizioni impropriamente dette sopra il popolo.

E' legge del Tridentino che nessuna reliquia riceva pubblica venerazione se prima non sia autenticata, cioè approvata e riconosciuta dal Vescovo. Nella qual cosa il Vescovo usi di quei criterii ed argomenti, che gli possano fornire una certezza morale, ad esempio, l'autenticità del culto anche senza alcun documento scritto, cosi la Sacra Cong. delle Indulgenze, 20 gennaio 1896. E' dovere del Vescovo invigilare che dalla venerazione delle reliquie sia eliminata ogni super-

stizione, o mercimonio, così il Later. IV in c, X III, 45; il Tridentino nel luogo citato e Leone XIII nel decreto 21 dic. 1878. Le reliquie insigni sono sotto la speciale custodia della S. Sede, perciò non si possono traslocare da una in altra chiesa senza speciale licenza del R. Pontefice. Nè si possono donare ad altre diocesi o ad altre chiese senza la facoltà dell'ordinario diocesano. Le sacre reliquie devono custodirsi in teche speciali o reliquiarii di materia ed opere preziose così Clemente X const: *Ex commissae nobis*, 13 gennaio 1672. Inoltre cose sacre cui si tributa un culto pubblico non devono conservarsi nelle case private, nè le medesime devono essere maneggiate dai laici; ma in chiesa e negli oratori in luoghi adatti vogliono andar custodite. Si permette nullameno che dai privati a causa di venerazione si conservino, purchè ciò avvenga decorosamente e devotamente. Il luogo della chiesa dove devonsi conservare le reliquie dev'essere il più cospicuo, ben chiuso ed ornato d' ogniintorno, ed ivi nelle ricorrenti solennità si esporranno alla venerazione del popolo. Ciascuna chiesa deve avere nel suo sacrario un catalogo, o tabella descrittiva di quelle reliquie, specialmente le insigni, che in essa si conservano.

§ 12.°

Delle sacre Imagini.

Le sacre imagini per quanto riguarda il Giuscanonico, può definirsi: Descrizione di persona santa dipinta o scolpita, ovvero di alcuna azione che riveli la santità di vita della medesima, ovvero ne ricordi alcuna cosa sacra, così il Concilio Tridentino nel luogo citato. Alcune sono *materialiter* sacre solamente, in quanto rappresentano alcun che di sacro; altre sono *formaliter* sacre, le quali ancora furono santificate con benedizione. Alcune possono dirsi sacre in senso proprio perchè rivelano le sembianze di uomini veramente santi o beati; altre si dicono in senso improprio.

Quantunque per niuna legge è proibito dipingere o scolpire imagini di qualunque uomo, e le loro azioni, purchè, come dice il Tridentino: *omnis lascivia vitetur, ita ut procaci venustate imagines non pingantur nec ornentur;* nullameno, affinchè una imagine almeno materialmente possa dirsi sacra, oltre all' avere rappresentato alcunchè

di sacro, è mestieri che siano approvate dall'autorità ecclesiastica. Per la qual cosa com' è chiaro, la legge canonica procede più rigorosamente circa le imagini da esporsi al pubblico culto, le quali perciò possono formalmente divenire sacre per benedizione, di quelle che sono nel dominio o uso dei privati. Speciale culto si tributa alle imagini della divina persona, di Cristo, anche infante, e della croce, così la S. Cong. dei Riti, 15 febb. 1873. Primieramente le imagini dei Santi o Beati possono ornarsi di aureole o raggi intorno al capo ed esse solamente possono esporsi in luogo sacro e dipingersi, così la S. Cong. dei Riti 24 marzo 1860.

In ispecie poi per le imagini da esporsi al pubblico culto è da notarsi: 1. Che esse devono essere costruite di materia duratura. 2. Non possono esporsi quelle che furono scolpite o dipinte da inesperti artisti, che presentino figure barocche da muovere al riso ed alla irriverenza. 3. E' poco congruente, specialmente nell'odierna prassi, che nei luoghi sacri abbiansi imagini della B. V. e dei Santi con abiti di stoffa e consutili. 4. E' proibito esporre pubblicamente nella medesima chiesa *a fortiori*, in un solo medesimo altare, due pitture o statue che rappresentino il medesimo prototipo celeste, o la B. V. invocata col medesimo titolo, così la S. Cong. dei Riti lett. 20 mag. 1890; si consultino ancora le dichiarazioni della S. Univ. Inquis. 4 mag. 1892 ed 8 marzo 1893, circa il culto del Sacro Volto di N. S. G. C. 5. L'effigie dei bruti non possono dipingersi nelle Chiese, tranne se la ragione storica o simbolica per consuetudine della Chiesa nol permetta. 6. Non si può, senza licenza della S. Sede Apostolica, proporsi al culto l'imagine del Redentore che palesa il suo cuore divino alla Beata Maria Margherita Alacoque; come ancora non possono in generale rappresentarsi le azioni straordinarie o le apparizioni di Cristo della B. V. e dei santi senza l'approvazione della Chiesa, così la S. Cong. del S. Officio, 3 aprile 1895, e negli atti S. S. XXVIII, 61.

In quanto all'uso privato delle sacre imagini sono proibite: 1. Le imagini di Santi che portino abiti e forma nuova od altro non usata dalla Chiesa. 2. L'imagine della SS.ma Trinità sotto tre volti, e dello Spirito Santo in forma umana. 3. Quelle imagini che rappresentino la Sacra famiglia ove apparisca secondaria la figura di Cristo. 7. Gli emblemi del SS.mo Cuore di Gesù nella Eucaristia, così dal Santo Officio, 3 giugno 1891 e negli atti della S. S. XXIV, 573. 5. In gene-

rale tutte quelle pitture e sculture che ripugnano alla verità delle sacre scritture ed alla storia Ecclesiastica, affinchè non si propongono a venerare quelle effigie, le cui leggende siano proibite. E queste proibizioni a fortiori hanno vigore quando queste imagini si espongono in luogo sacro.

Spetta al Vescovo rimuovere tutto ciò che possa esservi di superstizioso o disordinato nel culto delle sacre imagini; perciò statuì il Concilio Tridentino *nullam esse imaginem fingendam citra Episcopi adprobationem.*

E' dovere del Parroco invingilare che, lui inconsulto, alcuna sacra imagine nella Chiesa o in qualunque luogo sacro, si esponga a venerare.

Alcune imagini miracolose o taumaturghe, devono onorarsi di speciale venerazione, giacchè per esse Iddio ha voluto apparire mirabile nei santi suoi. Ma circa queste imagini miracolose si vuol procedere molto cautamente, *Plerumque fit, ut vulgi concursu*, così la S. C. dei Riti 29 marzo 1897: *populique clamore, aliquid pro miraculo evulgetur, quid revera non est; studeant ideo Episcopi, ubi ejusmodi occasio se obtulisset, ut primis illis vulgi clamoribus pie obsistant, donec rei veritas legitime comprobata constet.* Circa le imagini di Maria Santissima *Coronate* bisogna serbare le cerimonie *in Coronazione* di cui la medesima sacra Congregazione dei Riti ha sancito e ricordato nel decreto del 28 marzo 1897. — La Chiesa finalmente qualche volta comanda l'uso delle imagini sacre anche nei sacri indumenti, nei confessionali, nel battesimo, nella sacrestia, nelle ostie per la S. Eucarestia, nell' arco maggiore della Chiesa, sui sacri vessilli.

CAPITOLO X.

Delle rimanenti cose sacre, sante e religiose a cui i fedeli hanno direttamente o indirettamente diritto.

§ 1°.

Delle Chiese ed altri luoghi sacri. Idea generica.

Se il fedele deve confessare socialmente la religione, se ha diritto alla istruzione religiosa ed ai sacramenti, debbono esservi nella religiosa cristiana società luoghi di pubblico convegno; e poichè dagli Ateniesi « *coetus convocatus ad audiendum de publicis negotiis* » fu detto Εκκλήσια da εκκαλεω convocare, Ecclesia fu detto parimenti per metonimia il luogo dove gli Apostoli e i discepoli di Cristo si adunavano a trattare gli affari dell' eterna salute, per la celebrazione dei misteri e gli atti del culto. E' dunque la Chiesa la scuola dei fedeli. il luogo destinato al culto, ai sacramenti, alla predicazione, al sacrifizio; poichè Dio è padrone di tutto, lo è in preferenza di quella parte di terra destinata alla sua gloria, qual' è appunto la casa del Signore. Se è così non è da meravigliare se abbondino le ricchezze, la pompa, il sacro lusso delle chiese cristiane, divenute oramai l' unica scuola degli artisti, l' unico asilo dove il popolo sollevi l' ammiserito spirito e si conosca fratello del ricco, del nobile, del letterato, nell' uguaglianza della preghiera, nell' adorazione di Dio, nella participazione dei medesimi beni, nella responsabilità di una medesima colpa originale.

Per parecchi secoli sotto il nome di Chiesa venivano distinte le sole Chiese Cattedrali e Parrocchiali. ma successivamente questo nome venne più largamente esteso, epperò Chiesa oggi significa ogni luogo che serve al culto di Dio e alla pubblica riunione dei fedeli. Al nome di Chiesa è affine quello di Basilica, però mentre anticamente Basiliche erano le celebri *memoriae martyrum* o quelle stabilite in onore degli Apostoli o dei Profeti, oggidì si dà questo nome solo alle Chiese più cospicue, qualunque siasi il titolo sotto cui sono stabilite. Però le antiche Basiliche romane diconsi *Maggiori* per antonomasia, le altre quasi pareggiate, *Minori*.

Altari sono quelli che nelle Chiese o Basiliche si erigono dall'Autorità del Vescovo per la celebrazione dei divini misteri. Questi altari debbono essere di pietra od anche di legno purchè vi sia la pietra sacra: ed a differenze delle Chiese, mentre queste se non consacrate, basta che siano benedette per aprirsi al pubblico culto; gli altari debbono essere sempre consacrati, almeno in quella parte che testè dicemmo, chiamarsi pietra sacra.

Oltre gli altari devono essere o benedette o consacrate le altre suppellettili atte al sacrifizio o al culto.

I vasi che servono al sacrificio devono essere consacrati, anzi è certo che se vengono usati pel sacrificio vasi non consacrati — per *innavvertenza* o altra *impreveduta circostanza* essi *eo ipso* restano consacrati. La consacrazione si perde o per dissacrazione o per contaminazione, ossia polluzione.

La dissacrazione è lo stesso che la perdita della consacrazione, e ciò avviene per esempio quando cade una parte maggiore delle pareti della Chiesa, oppure della mensa degli altari, succedendo tali spezzature che ne va via la orma delle reliquie, nè resta tanta parte della mensa da potervi collocare il calice e la patena. Invece poi la contaminazione e polluzione avviene o per omicidio volontario e gravemente ingiurioso che avvenga nella Chiesa, o per copiosa, volontaria e criminosa ed ingiuriosa diffusione di sangue. Dippiù per la sepoltura degli infedeli, eretici, pagani, scismatici, o chiunque sia indegno della sepoltura ecclesiastica. I cimiteri qualunque sia il luogo, nel quale secondo i diversi secoli della Chiesa furono stabiliti, sono sempre qualche cosa di sacro e vanno sempre soggetti a special Benedizione della Chiesa.

Ciò posto se essi sono distrutti o mutano la loro primitiva forma, o vengono contaminati per la suddetta sepoltura d'indegne persone han bisogno di un novello rito di riconciliazione.

I monasteri sono domicilii in cui uomini e donne vivono la vita religiosa e professano questo stato religioso mercè la pratica dei consigli evangelici, come diremo a suo luogo. I monasteri legalmente eretti, cioè colla licenza dell'ordinario del territorio in cui vuole erigersi giusto il Conc. Trid. sess. 25 cap. 5.° de le for. vanno soggetti alla così detta *legge di clausura*, per cui è *proibito a chicchessia estraneo* entrare nel monastero, salvo sempre le cause e necessità con permesso dell' autorità ecclesiastica.

Ora dei seminarii finalmente, dai quali la generazione ecclesiastica viene su dopo d'essere santamente educata. Fino dai primi tempi la Chiesa niente ebbe più a cuore che l'educazione del clero. Vi fu potentemente aiutata dalle scuole esterne dei monasteri dette pure scuole canoniche alle quali intervenivano i chierici non viventi nel Chiostro. Ma con l'andare del tempo queste scuole non erano più frequentate specie pel moltiplicarsi delle scuole e accademie laicali. Epperò la Chiesa nel Conc. Trid. sess. 23 cap. 58 *De Refor:* dovette provvedere radicalmente a questo affare « *ut singulae cattedrales Metropolitanae atque Maiores ecclesiae non modo facultate, dioecesis amplitudine, certum puerorum ipsius civitatis et dioecesis vel eius provinciae, si ibi non reperiantur numerum, in collegio ad hoc prope ipsas ecclesias vel alio in loco convenienti ab Episcopo eligendo, alere ut religiose educare et ecclesiasticis disciplinis instituere teneantur.*

Il Concilio stesso stabilisce pure l'età e le condizioni di ammissione in Seminario. Noi solo ricordiamo che la giurisdizione, il regime, l'amministrazione e la visita dei seminarii spetta al Vescovo.

Però il Vescovo deve scegliersi due canonici cattedrali *seniores et graviores* come consiglieri per la morale e disciplina del seminario istesso, e due altri deputati sacerdoti per l'amministrazione materiale. Non è prescritto assolutamente che i canonici si occupino della sola disciplina, e i semplici preti dell'amministrazione, per lo più si alternano un canonico e un prete per l'uno, un canonico e un prete per l'altro. Però bisogna rispettare le consuetudini locali, che se in qualche luogo siavi la consuetudine che il Vescovo solo si occupi del Seminario bisogna, si rispetti.

Appendice ai seminarii sono le altre case d'istruzione, università, collegi ecc., anche quelle erette o mantenute a spese dei municipii, o di altre persone private, e in questo senso parlando dei doveri dei Vescovi diciamo ch'essi devono esercitare giurisdizione per la parte che loro spetta anche in questi istituti.

Ma di queste cose parleremo in seguito più diffusamente.

§ 2.°

Idea specifica.

La parola Chiesa nel primo millennio si adoperava unicamente a significare i templi cattedrali o parrocchiali, in cui usavano i fedeli tenere le pubbliche e solenni adunanze. In seguito questo vocabolo si estese, anche alle Chiese collegiate, ossia capitolo diverso dal cattedrale e alle Chiese conventuali, vale a dire di religiosi viventi sotto regola approvata.

La Chiesa presa in istretto senso si differenzia dagli altri edifizii sacri in ragione del fine od uso cui è destinata. Poichè Chiesa propriamente dinota il sacro edifizio dedicato per sua natura ai pubblici uffici ed alle pubbliche adunanze dei fedeli, ove per diritto proprio, e non sussidiario si tiene predicazione, amministrazione di sacramenti ed altre ecclesiastiche funzioni, benchè ai Parroci siano riservate certe prerogative.

Quindi si distingue dall'oratorio, che propriamente si erige ad uso di qualche società, confraternita od Istituto Pio. Si distingue dalla cappella, che si deputa ad uso privato di una comunità nei monasteri, nei seminarii ecc. Si distingue dalla succursale annessa, costrutta cioè nel territorio di qualche parrocchia, dipendente da questa come sua parte.

La forma delle Chiese era varia, ovale rotonda, poligona; fatta a croce greca o latina, nè invalse da per tutto lo stesso stile.

In generale si osserva che le Chiese per lo più costavano di tre parti: 1.° Dell'atrio che era la parte anteriore alla facciata della Chiesa, in senso trasversale, scoverto nel mezzo e sormontato da portici nei due lati. Ivi nell'ora delle sacre concioni, stavano i pagani, gli eretici, i catecumeni, e i penitenti detti *audientes*. La 2.ª parte era la navata per lo più quadrata divisa dall'atrio con cancellata di legno. Nella sua parte più bassa stavano i fedeli separati secondo la loro condizione, gli uomini dalle donne, le nubili dalle maritate, i religiosi dai secolari. In mezzo la navata è l'Ambone, luogo più elevato a cui s'accedeva per gradini. In esso stavano i cantori e i lettori che leggevano l'epistole e gli evangeli ed ivi pure si recitavano i dittici vale a dire

gli elenchi dei personaggi illustri per meriti e santità nella Chiesa. La 3.ª parte era il Santuario o Presbiterio che i Greci chiamano Bema, munito di balaustrata e riservato al Clero ufficiante con sedili alla parte superiore per il Vescovo e i Sacerdoti, sulla foggia del nostro coro.

L'altare nelle Chiese dei Greci era un solo come anche presentemente; ma in quelle dei Latini se ne avevano più, ornati come di presente, salvo le immagini che nei primi secoli non si usavano per più motivi, quali erano: la povertà, il pericolo d'irriverenza e di derisione da parte dei pagani, e la rimozione dello scandolo pei convertiti di fresco dal gentilesimo. Ma sparsa poi largamente la religione cristiana, le immagini presero a venerarsi in ogni luogo.

Nei primi tempi si chiamavano Basiliche le Cappelle e gli Oratorii che si dedicavano alla memoria dei martiri, epperò differivano dalle Chiese che propriamente erano destinate alla celebrazione dei divini misteri. Cresciuto poi il numero delle Chiese, queste indifferentemente si chiamarono Basiliche, per ciò che insieme vi si veneravano i santi, e vi si compivano i sacri misteri. Più tardi invalse il costume di non chiamar Basiliche se non le Chiese più celebri o per antichità o per grandezza o per lustro. Pertanto da principio il nome di Basilica si applicava a templi minori, ora si applica ai maggiori.

Le Basiliche si distinguono in maggiori e minori. Le prime sono quelle che per antichità, celebrità ed altre prerogative cospicue riscuotono più alta venerazione. Minori son quelle, alle quali per qualche motivo particolare venne dai Sommi Pontefici concesso questo titolo. Quattro sono in Roma le Basiliche maggiori o arcibasiliche, dette anche Chiese Patriarcali, la Basilica Lateranese, la Vaticana, quella di S. Paolo nella via Ostiense e la Liberiana o S. Maria maggiore.

Per edificare lecitamente una nuova Chiesa si ricerca primieramente il consenso del Vescovo, anche per una Chiesa regolare in luogo non esente. Se manca questo consenso non si acquista il gius patronato, nè la Chiesa si può ufficiare. Dippiù ad evitare litigi, si ricerca il consenso degl'interessati, affinchè, non si rechi pregiudizio ai diritti delle altre Chiese. Se taluno per la nuova costruzione si crede pregiudicato, deve farlo noto al Vescovo e al costruttore, e frattanto si sospenda l'opera incominciata, finchè il giudizio decida se l'opposizione (a cui si concedono tre mesi dopo il reclamo per far valere le ragioni proprie) abbia fondamento. Inoltre è necessario che

il Vescovo o il suo Delegato visiti il luogo e lo approvi, vi pianti la croce, designi il pubblico ingresso, esiga la dote o la promessa valida della dote, secondo la norma del diritto per la manutenzione ed ornato della Chiesa, ed infine, che, secondo il rito, ponga nei fondamenti la prima pietra benedetta.

Gli altari non si possono erigere che nelle Chiese, è nei pubblici oratori fabbricati colla facoltà del Vescovo. Devono essere di marmo o almeno in muratura; o, se di legno, così obbligati al muro che non sembrino mobili portabili. Poichè l'uso dell'altare portatile non può concedersi che dal Vescovo o dal Superiore Regolare e solo temporaneamente per qualche giusto motivo, come avviene in Roma nel mese mariano.

Si dice altare fisso quando la mensa è congiunta colla base e inamovibile l'una e l'altra, quantunque la pietra consacrata che si pone in mezzo alla mensa, sia amovibile (S. C. dell' ind. 1840, 1867). Si dice portatile, o quando consiste nella sola pietra consacrata, che possa almeno contenere il piede del calice colla patena, o quando si possa trasportare da un luogo ad un altro.

Se le Chiese abbisognino di riparazione la spesa deve erogarsi co' redditi della Fabriceria, se ve ne sieno. Se non vi siano redditi, o non sufficienti, subentra in secondo luogo chi per avventura in forza di patto o consuetudine va soggetto a quest' obbligo.

In difesa di questi mezzi si stabiliscono le seguenti regole: 1.° Per la Chiesa Cattedrale il Vescovo concorre per la quarta parte dei redditi della sua mensa. Anche i canonici contribuiscono una quota, se il prelato lo determini colla maggioranza del capitolo; e non bastando siffatti contributi, gli altri beneficiati nella stessa Chiesa, ed anche tutto il clero, consenziente la maggioranza dello stesso capitolo possono dal Vescovo obbligarsi a concorrere. Se la Chiesa sia parrocchiale, il Parroco eroga i frutti che sorvanzano al suo congruo sostentamento. Col parroco sono tenuti *pro rata* tutti coloro che godono nella stessa Chiesa pensioni o benefizii semplici, se pure le pensioni non sono esenti da quest'onere come d'ordinario è. Similmente secondo il Tridentino, i padroni e chiunque altro goda provventi dalla Chiesa; e finalmente tutti i parrocchiani, i possidenti col danaro, i poveri colla mano d' opera. Benedetto XIV, per il ristoro e la consacrazione delle Cattedrali e Collegiate in Italia ha sancito l'erogazione di *mezza annata del primo anno*

per tutti i beneficiati, tranne i parrochi, il cui reddito non superi i 100 scudi. Mezzi straordinarii sono: Sospensioni di Cappellanie, imposizioni di censi sui beni della Chiesa e riduzione di messe. 2. Regola: I beneficiati, il cui superfluo basti, devono da sè sostenere l' onere del ristoro. 3. Regola: Per le Chiese patronate, che non bastino a sè stesse, sono obbligati i patroni, ai quali si dà la scelta di ristorare e ricostrurre la Chiesa o di rinunziare al Patronato. 4. Regola: Se i patroni, i decimanti e i Parrocchiani, versano in *troppa miseria* e sieno impotenti al ristoro, in tal caso le Chiese Parrocchiali od altre si trasportino insieme cogli oneri e beni alle Chiese matrici o più vicine, e gli edifizii diroccati si possono volgere ad uso profano, purchè non sordido. (Trid. sess. XXI, C. 7, Refor). Ciò che si è detto della riparazione, va inteso anche della ricostruzione della Chiesa o della Canonica e della provvista delle sacre suppellettili (S. G. C. 1827-1858).

§ 3.°

Dell'oratorio pubblico e privato.

L' oratorio detto anche Cappella, dalla cappa di S. Martino che conservasi nell'oratorio dei Re Merovingi, si dice pubblico: se abbia annesso un benefizio e sia stato eretto in titolo, ovvero 2.° Se sia consacrato. In amendue i casi deve essere accessibile a tutti, almeno nel tempo dell'ufficiatura. Mancando le due condizioni suddette, sarà nondimeno oratorio pubblico: 3.° se la sua porta si apre nella pubblica strada, o quand'anche circondata da ogni parte da privata proprietà, pure, o per consuetudine immemorabile, o per iscrittura fatta spontaneamente ne sia libero a tutti l'accesso.

Si dice invece oratorio privato, o domestico, quello che si concede fabbricare in casa privata ad una famiglia o comunità, ed è *episcopale* se nell'episcopio; *religioso e pio* se in un monastero, seminario, ospedale, conservatorio; od infine *strettamente privato*, se costrutto dentro una casa privata.

Il pubblico è sempre fornito di perpetua dote, dedicato in perpetuo al divin culto, e quindi inconvertibile ad uso profano. Il privato al contrario, non è nè dotato, nè sacro.

Il Concilio di Trento stabiliva intorno agli oratorii privati le cose segnenti:

Prima di tal Concilio, in oriente qualunque sacerdote celebrava in qualsiasi casa privata, per licenza anche sola tacita del Vescovo, purchè usasse l'antimessa, ossia la pietra quadrata consacrata dal Vescovo.

In occidente i Vescovi, che avevano facoltà di erigersi private cappelle sia dentro sia fuori Diocesi, di leggieri accordavano ai laici l'uso dell'oratorio domestico. I Regolari poi, segnatamente i Predicatori e Minori, godevano del privilegio, senza bisogno di alcuna licenza vescovile, di usare l'altare partatile, e di celebrare messe in case private, a talento per qualsivoglia ragione. Da una libertà così ampia si originavano abusi non pochi: che, cioè i Vescovi, vinti dalle insistenze dei laici, facilmente concedevano il privilegio dell'oratorio privato.

I religiosi celebravano anche in istanze profane e talora due volte nello stesso giorno. Donde profanazione del sacrifizio, abbandono delle Chiese, scandalo e pregiudizio alle anime. Il Concilio Tridentino sulla proposta dei Vescovi specialmente Italiani riparò al male stabilendosi: *Ne ordinarii potiantur privatis in domibus, atque omnino extra Ecclesiam, et ad divinum cultum tantum dedicata Oratoria, ab iisdem ordinariis designanda et visitanda, sanctum hoc sacrificium a saecularibus quibuscumque peragi... non obstantibus* (conchiude) *privilegiis exemptionibus ac consuetudinibus quibuscumque,* (sess. 22 *Decretum de ob secr.*) In virtù di tal decreto ai regolari fu tolta la facoltà senza alcun limite, come pensano moltissimi e gravi autori, poichè le costituzioni dicono apertamente che tal privilegio fu revocato anche in *locis* in *quibus Regulares degunt.* Altri vorrebbero con meno probabilità rimettere la cosa all'arbitrio del Vescovo.

Il Vescovo dovunque si trovi ha assolutamente facoltà dell'altare portatile per comodo proprio; perchè non fu mente del Tridentino privare i Vescovi di tal privilegio. Così risolse Benedetto XIV nella Costit. *Magno*; così altri Pontefici, così più volte la sacra cong. del Concilio. Che se questa congregazione con sua decisione del 17 giugno 1586 dichiarò i Vescovi *uti posse ex legittima causa* della facoltà in discorso, li volle soltanto avvertiti che non ne abusassero, essendo maggior decoro e riverenza celebrare in Oratorio, che in privata stanza, al medesimo concilio di Trento tolse ai Vescovi la facoltà di accor-

dare ai laici l' oratorio domestico, e coloro che lo negano si appoggiano a ragioni fiacche. Alcuni dicono che tal potere fu tollerato nei Vescovi poggiandosi sulle parole « *Ne patiatur* circa gli abusi » altri dicono che fu tolto ai Vescovi *indistincte*, *permanenter et permodum habitus* e non solamente ristretto a qualche tempo o caso in cui intervenga una causa legittima. Quest' ultima sentenza che sulla scorta del Fagnano, riserva al solo Papa, la facoltà di cui si parla, fatta solo eccezione di cause gravi ed urgenti, sembra sicura e si appoggia sia alla Cost. pontificia, sia alla decisione della S. C. del Concilio, sia alla costante e ricevuta consuetudine.

Basti portare Benedetto XIV che nella Cost. *Inter omnigenas* del 2 febbraio dice: *Extra summam necessitatis causam, apud infirmos in aedibus non sacris, missas celebrare non licet.* E nell'altra Cost. *Magno* del 2 giugno 1851 chiaramente pronunzia, che i Vescovi non hanno più la facoltà in parola e che dal Tridentino fu devoluta alla S. Sede.

Nell' oratorio privato che gode dell' indulto pontificio può celebrarsi in assenza del padrone e presente solo la famiglia? Negativamente se non sia presente alcuno di quelli a cui fu principalmente concesso l'indulto; perchè agli altri anche ricordati nel breve, non si concede altro che di soddisfare al precetto. (S. C. del Conc. 1740) Si danno ancora oratorii privati non compresi nel decreto del Tridentino, ai quali perciò non si estende la pontificia riserva e sono: 1. Gli oratori nelle case private dei Cardinali e dei Vescovi, dedicati al divin culto, che godono dei diritti di oratorii pubblici; di modo che vi si tengono lecitamente le sacre funzioni, l'amministrazione dei sacramenti, l' ordinazione privata per giusto motivo, la celebrazione di più messe anche nei giorni più solenni, anche in assenza del Cardinale o del Vescovo, con soddisfazione al precetto per chiunque vi assista. 2. Gli oratori interni dedicati al divin culto, che s' istituiscono nei chiostsi dei religiosi per celebrare e pregare, benchè non designati, nè visitati dai Vescovi, con adempimento del precetto, come sopra; tranne però nelle case e nei luoghi di campagna che propriamente non sono sacri e religiosi. 3. Gli oratori tutti eretti nelle case e luoghi pii, destinati per autorità del Vescovo ad opera di pietà e di carità, come sono i seminarii, gli orfanotrofi, gli ospedali, le carceri, i conservatorii di educande e di terziarie, che col consenso del Vescovo furono istituiti a pubblico bene e che per nulla si chiamano

case private. 4. Infine gli oratorii che si trovano negli Istituti destinati alle stesse opere di pietà e di carità, benchè fondati senza intervento del Vescovo, come gli ospedali, i sodalizii, i Monti di pietà.

Che tutti i suddetti oratorii possono calcolarsi come pubblici, è sentimento di Goury, di Scavini e di altri, benchè taluni lo neghino.

§ 4.°

Delle immunità delle Chiese.

Immunità delle Chiese s'intende quella libertà che loro compete in tutto ciò che ha relazione alla santità del luogo. Queste sono gli edifizii sacri a Dio, le case dell' orazione ove tutto deve cooperare alla religione ed alla santità. Ond'è che per immunità di Chiese s' intende non solo l' onore e la riverenza loro dovuta ma sopratutto l' asilo.

Quanto all' onore e riverenza dovuta alla Chiesa si procura col salvaguardarle da ogni profanazione, o atto illecito od anche semplicemente profano, come fiere, giudizii, assemblee civili, colloqui profani, giuochi teatrali, balli, canti lascivi, ed in genere tutto ciò che offende il decoro del luogo e la divina maestà.

Similmente adibire vasi ed utensili sacri in cose profane.

Da ciò stesso s' inferisce il diritto di asilo dal Greco ασηλον dalla privativa *a* e dal verbo σμλον *strappare* o *rapire* ond'è che i debitori, i delinquenti, i rei, che in esse si rifugiano stiano al sicuro, immuni pel diritto di asilo che si rinviene nella casa del Signore; nè senza delitto, si possono strappare dalle Chiese in conto alcuno. Anche presso i Greci, i Romani, i pagani, i templi costituivano luogo di asilo ed era somma temerità strapparne il reo colà rifugiato.

La Chiesa sin dai suoi primordi fruì di questo diritto. Risulta dalla sanzione di Teodosio L. 1. (Cod. Teodosiano) e dal Concilio Arausicano 1.° *Eos qui ad ecclesiam confugerint tradi non oportere, sed loci reverentia et intercessione defendi.*

I padri tutti lo riconobbero questo diritto.

Godono di questo diritto i rei di qualunque delitto sia laici che chierici. Sono esclusi dal diritto di asilo. 1. i pubblici ladroni, i grassatori pubblici, i briganti che lo facciano per mestiere, non già, come disse Benedetto XIII, quelli che una volta sola caddero in questi de-

litti. 2. I pubblici predatori o devastatori incendiarii di campi sia notturni che diurni. 3. Coloro che commettono omicidio o mutilazione in Chiesa o cimitero annesso per la somma irriverenza commessa in Chiesa. 4. I sicarii o mandati che prezzolati uccidono altrui. 5. Colui che anche minore di 20 anni proditoriamente o per insidia con animo deliberato uccide altrui. 6. Colui che attenda alla vita del Re o del Principe. 7. Colui che falsifica le lettere Apostoliche. 8. Colui che conia monete false. 9. Colui che ruba amministrando i beni delle opere pie, o monti di pietà. 10. Gli eretici, i sospetti di eresie, gli ebrei che ricevuta la religione l'abiurino per ritornare all'ebraismo od all' infedeltà. 11. I disertori dell' esercito, i turbatori dell' ordine pubblico.

La consegna del reo al giudice ordinario, quando l' asilo non giovi ad una salutare ammenda o riparazione pacifica debba farsi sempre dall'autorità episcopale per delegazione; nel caso voglia emendarsi debba tradursi nelle carceri dell' episcopio, ove convinto di reità o pertinacia si consegni al giudice secolare.

Il Vescovo istruirà un processo formale coll'avvocato fiscale per ascoltare il reo. Nè può essere giudicato da prelati inferiori, nè è nel suo arbitrio la scelta del Tribunale o foro competente.

Il diritto di asilo lo godono non solo le Chiese erette per autorità del Vescovo, le consacrate, ma ancora le semplicemente benedette, anzi quantunque in esse non peranco si fosse celebrato il sacrifizio, o fossero anche pollute, interdette. E non solo l' asilo compete alle Chiese, ma si estende ancora ai porticati della Chiesa, agli atrii, alle grondaie, ai campanili, purchè siano tutti attaccati alla Chiesa e non distinti più di trenta passi dalla Chiesa.

Così ancora i cimiteri dei fedeli quantunque separati dalla Chiesa, i monasteri, i seminarii, il palazzo episcopale, gli ospizii, gli ospedali cose tutte erette per autorità ecclesiastica. Le case parrocchiali inerenti alla parrocchia, non già quelle che sono lontane dalla Chiesa e dal Parroco tolte in fitto.

Contro i violatori dell'ecclesiastica immunità gravissime pene sono state sancite dal diritto comune. La scomunica maggiore *ipso facto* e fulminata a colui di qualunque grado o condizione osasse violare l' asilo e qualunque atto si faccia contro il reo è sempre nullo. Nè si può assolvere se prima non metta il reo in luogo sicuro, nel suo asilo.

Gli ecclesiastici sono privati anche dal beneficio e dal diritto dell' asilo. Dunque sono rei: 1. Coloro che cacciano dalla Chiesa i rifugiati. 2. Coloro che impediscono o proibiscono che altri portino loro il giornaliero alimento. 3. Coloro che ricevono, estraggono ed incarcerano il reo, che, scappato dalle mani dei soldati, trovi asilo in qualche Chiesa. 4. Colui che con doloso, fraudolenti lusinghe tiri altri fuori la Chiesa per consegnarlo proditoriamente alla potestà laica. 5. I giudici, i magistrati, i custodi delle carceri, i ministri secolari della curia che non vogliano restituire il reo all'asilo dopo che ne fu strappato. 6. Coloro che istruiscono giudizio laicale e criminale nelle Chiese e luoghi sacri e si arroghino giurisdizione.

Ora la pena inflitta dalla Cost. *Apostolicae sedis* è la sola scomunica semplicemente riservata al Romano Pontefice.

§ 5.°

Della Consacrazione e Benedizione della Chiesa, dell'altare e delle altre cose sacre. Della dissacrazione e Polluzione.

In due modi si dedica la Chiesa: per consacrazione e per benedizione. Alla consacrazione si premette il digiuno, il canto della Vigilia e si osservano molti riti portati dal Pontificale Romano. E' degno di nota che l' altar maggiore, come parte principale, deve assolutamente consacrarsi; e quantunque siano consacrazioni distinte quelle dell'altare maggiore e quella della Chiesa, pure questa non può consacrarsi da solo in Chiesa semplicemente benedetta. Il ministro della consacrazione è il proprio Vescovo, ed anche il prete per privilegio del Papa. In qualunque giorno si può fare la consacrazione, benchè più convenientemente il giorno di festa e se ne celebra ogni anno l'anniversario nell' ufficio della Dedicazione.

Quanto alla Benedizione, non si esige tanti riti, nè il crisma, e può compiersi da semplice Sacerdote con delegazione del Vescovo. Ciò che si è detto della Chiesa, si applica proporzionatamente al Cimitero.

Oltre la Chiesa e l'altare maggiore si consacrano tutti gli altari, sui quali si celebra; così i calici e le patene per diritto dei Pontificali.

Le pissidi e le campane basta si benedicano. Si devono poi benedire dal Vescovo o da Sacerdote facoltato gl'indumenti sacerdotali pel sacrifizio, la borsa, il velo del calice, il corporale e le tovaglie dell'altare, tranne il purificatorio. I Prelati regolari hanno questo privilegio di benedire, ma soltanto per le proprie Chiese.

La Chiesa, l'altare, il cimitero e le altre cose, consacrate che siano possono perdere la consacrazione per due vie: per *dissacrazione* e per *polluzione*.

Si *dissacra la Chiesa* per la distruzione totale o della maggior parte. Non così se la Chiesa si ristori di guisa che in sè stessa, o nella comune stima sia l'identica di prima.

Si *dissacra l'altare*: 1. per l'infrazione della pietra sacra, dimodochè nessuna sua parte possa contenere il calice colla patena comodamente. 2. Se la parte infranta contenga una delle croci laterali benedette in modo speciale dal Vescovo. 3. Se sia mossa la pietra del sepolcro, sotto cui si custodiscono le reliquie. 4. Per estrazione od immissioni di reliquie o per distruzione del sigillo episcopale.

Si *dissacra il cimitero:* 1. Per distruzione o radicale cambiamento del terreno, sia che avvenga per causa libera, sia per causa necessaria ad es. terremoti, alluvione ecc. 2. Per distruzioni delle croci, per incendio od altro, perchè la consacrazione sta nelle croci.

Si *dissacrano i calici e la patena* per la frequente perforazione o cambiamento. Così pure se i calici vengono indorati di nuovo nell'interno della coppa.

Si contamina la Chiesa e il Cimitero: 1. Per omicidio volontario e gravemente peccaminoso commesso dentro la Chiesa, di guisa che la ferita mortale sia inflitta a chi si trova in Chiesa. Se il ferito muoia fuori di Chiesa, v'è doppia sentenza probabile. 2. Per effusione copiosa di sangue e gravemente peccaminosa, che accada in Chiesa. 3. Per effusione di seme gravemente peccaminosa; sì questa che l'antecedente devono essere notorie o divenir tali, perchè la Chiesa perda la fama e resti contaminata. 4. Per la sepoltura di un infedele, sia pagano, giudeo o maomettano. 5. Per la sepoltura di uno scomunicato vitando, e non basta che fosse scomunicato notorio, o eretico tollerato; benchè pur questi siano indegni di ecclesiastica sepoltura e incorrono la scomunica *ipso facto*, non riservata, *cogentes seu mandantes tradi*

ecclesiasticae sepulturae haereticos notorios (*Apostol. Sedis*, Clas. 4. art. 1).

Dissacrata la Chiesa il cimitero contiguo più *probabilmente* non resta dissacrato, perchè seconda la regola: *vitiato principali non intelligitur vitiatum accessorium, quotiescumque non est cum principali individuum.* Che se la Chiesa sia contaminata resta contaminato anche il Cimitero contiguo, come insegna il Pontificale e il Rituale Romano (*tit. de Æcl. et coemet.*).

E la ragione della differenza può essere, che la contaminazione è molto più che la semplice dissacrazione. Viceverso poi: Contaminato il Cimitero non resta contaminata la Chiesa, perchè il Cimitero è accessorio. A *fortiori* non si dissacra la Chiesa, per la dissacrazione del Cimitero.

Da chi può riconciliarsi la Chiesa contaminata?

Se era consacrata, può riconciliarsi dal Vescovo proprio, per suo mandato, da un altro Vescovo, non già dal semplice sacerdote, se non per privilegio della Santa Sede. I Regolari esenti hanno questo privilegio (Bolla Leone X 1514).

Se la Chiesa era semplicemente benedetta, secondo la sentenza più vera basta il Sacerdote delegato dal Vescovo. Poichè il rituale Romano sotto il titolo: *Benedictionae ab episcopo vel aliis facultatem habentibus faciendae*, contiene il rito di riconciliare la Chiesa. Quindi non paiono da ammettersi le due opposte sentenze: quella che vuole idoneo il semplice sacerdote senza veruna delegazione, e l'altra che pretende la delegazione debba darsi ad un sacerdote costituito in qualche dignità ecclesiastica.

§ 6.°

Singole Chiese — Cattedrali e Collegiate — Chiese Parrocchiali, Chiese Ricettizie, Chiese Palatine.

Un Collegio di Chierici trovasi egualmente addettto alle sopra cennate Chiese.

I componenti di ciascuna Chiesa *Colliguntur in eodem loco*, donde il nome di *Collegio*, e di *Collega.*

Però nelle Cattedrali tiene sua Cattedra il Vescovo, ed il Clero forma il suo Senato (1).

La qual cosa non si verifica nelle semplici Chiese Collegiate. Se non che talune di esse hanno cura di anime e diconsi curate, ed altre sono semplici Collegiate senza cura di anime sia attuale (cioè in atto ed esercizio), sia abituale (cioè in potenza).

Se vuolsi approfondire l'additata distinzione e conoscere la genesi storico-legale e la diversa indole delle Collegiate, occorre leggersi quanto ha scritto sul proposito Monsignor Salzano.

Chiese Parrocchiali.

Per ben comprendere le diverse forme e denominazioni che possono assumere le Chiese Parrochiali; rendesi indispensabile un precedente storico ecclesiastico, senza del quale non può cogliersi il vero senso delle veglianti leggi sulle Parrocchie, e massime del tanto disputato art. 1.° della legge del 15 agosto 1867 sull'asse ecclesiastico, che sarà riportato in seguito con le altre imperanti leggi.

La storia ecclesiastica rende manifesto le forme con le quali si è venuta attuando la *Potestas jurisdictionis* nelle Chiese Parrochiali, ove la cura delle anime, ossia il *jus Parochiae* può esercitarsi da un individuo solo o da più individui collettivamente riuniti in guisa da costituire una sola persona morale, *aut per unum vel per plures*, come leggesi nella Sess. 24 cap. 18 del Concilio Tridentino.

E risalendo ai primitivi tempi del Cristianesimo si scorge che la cura delle anime surse in forma solidale, e poscia cominciò ad esercitarsi anche da un solo individuo.

Per modo che io ho sempre ritenuto come un postulato in questa materia, che la cura solidale delle anime forma la regola nella Chiesa Cattolica, e che la cura esercitata da un solo costituisce un'eccezione, e può trovarsi annessa ad una Chiesa Collegiata.

---

(1) All'uopo è utile tener presente quel che ne dice il Pecorelli (Inst. Jur. Can. vol. 2 lib. 2 cap. XIV). « Cum autem Collegia Canonicorum Cathedralium ab omnibus aliis distinguerentur, hinc discrimen invaluit inter Capitula Cathedralia, majoris nempe Ecclesiae, et Ecclesiarum Collegiatarum, inferiorum nimirum Ecclesiarum, quibus etiam mensa Capitularis in partes divisa jure fuit, et sub nomine praebendarum.

In effetti i Ministri del Santuario che circondavano il proprio Vescovo, esplicavano insiem con lui l'esercizio del Culto; e l'Arciprete e il Presbiterio prestavano egualmente la loro opera per cura delle anime (1).

E quando in processo di tempo i Chierici ascritti ad una Chiesa si denominarono Canonici, e la loro riunione fu detta Capitolo, l' ufficio dell'Arciprete e del Presbiterio si trasfuse nel Decano e nel Capitolo collegiatamente considerati, come si rileva dal Corpo del Giure canonico (C. 1, 2, 3 X *De officio Archipresbyteri*) (1, 24).

Così comincia a sorgere la giurisdizione Parrocchiale dipendente ma separata dal Vescovo. Dappoichè l' originario succennato organamento ecclesiastico presentava, com'era regolare, nel suo nascimento e nei suoi più angusti confini una sola Chiesa, della quale era capo il Vescovo, e questa si addimandava *Parochiae*, che in quei remoti tempi era sinonimo di *Diocesis*. (2).

La unità delle corporazioni nelle singole Parrocchie o Diocesi veniva rappresentando la unità della Chiesa Universale, costituita dalla solidale unione di tutti i credenti.

Nel corso del secolo 3.° cominciò a sentirsi il bisogno di altri centri per la più spedita amministrazione dei Sacramenti.

Vennero perciò erette altre Chiese che furono provvedute di Ecclesiastici dalla Chiesa Cattedrale.

Esse presero il nome di Collegiate.

Nelle Chiese rurali rimase un sol prete, cui venne affidata la sorveglianza sui preti addetti agli Oratorii minori o semplici cappelle.

E perciò costui ritenne il nome di Arciprete, e la sua Chiesa fu riconosciuta come Chiesa Madre (*Ecclesia Baptismatis*).

Ed a misura che quegli Oratorii per lo cresciuto numero dei fedeli, venivano covertiti in piccole Parrocchie, prendeveno il nome di *Tituli minores*, per distinguersi dalle grandi Parrocchie che si addimandavano *Tituli* (Concil. Ticin. anno 850 C. 13).

---

(1) Ben può osservarsi che la cura delle anime venne ordinata ed esplicata collettivamente nel suo inizio dagli Apostoli ai quali Cristo diede il notissimo sublime mandato — Ite in universum mundum *baptizantes* Docete omnes gentes — *quae ligaveritis super terram*, ligatum erit et in Coelis

(2) Da ciò risulta che il vocabolo *Parrocchia* di quei tempi avea diversissimo senso da quel che ebbe ne' tempi posteriori in che cominciarono a sorgere le Chiese Parrocchiali — Il che vien confermato dalle seguenti parole di dottissimo scrittore in questa materia, il quale parlando di que' remoti tempi dice « Urbes extabant in quibus nulla existebat Parochia, antiquissime etiam frequentes et magnae Civitates (Mariano Lupo de Par. ante *an 1000* dissert. 2. cap. 1.).

Nell' anzi citato antichissimo Concilio stanno le seguenti notabili espressioni « singulis plebibus Archipresbyteros praesse volumus qui non solum imperiti vulgi sollecitudinem gerant, verum etiam earum presbyterarum, qui per minores *Titulos* habitant vitam jugi circumspectione custodiant ».

Ad onta di tutto ciò, fino al secolo X non fuvvi nella Chiesa Parrocchiale concentrata tutta quella pienezza di giurisdizione che si ebbe in seguito, come distesamente dimostra il nominato Mariano Lupo nel sopracitato luogo.

E si avverò eziandio nel X secolo il fatto importantissimo della unione di molte Parrocchie ai Capitoli ed ai Conventi, come fa rilevare il Tommasino (Vet. et. nov. disciplin. par. 1. lib. II, cap. 22 par. 2.).

Ed il Concilio Tridentino nella Sess. 7 cap. 7 guarda il caso di una Parrocchia annessa *per viam unionis* ai Capitoli Cattedrali, o Collegiati, o ad altro Beneficio, ed ordina la elezione del Vicario perpetuo, capace ad esercitare la giurisdizione parrocchiale.

Lo stesso Concilio poi nel capo 16 sessione 25, quando parla della Parrocchia surta *ex primaeva istitutione, aut aliter quomodocumque* nel seno del Collegio, ritiene che la cura delle anime è presso tutti; ed ognuno di essi si reputa Curato *in titulo* della medesima Chiesa (1).

Si vide da ultimo apparire la istituzione dei Vicarii perpetui, i quali erano reputati come altrettanti Parrochi, giusta quello che rilevasi dal testo del diritto Canonico (*De Officio Vicarii* 6, 3, 6, X) (1 28). Clementina unic. *de Officio Vicar.* (X 7).

Le cennate notizie storiche mostrano primamente una sola Chiesa Vescovile che tiene la cura Parrocchiale; quindi le Chiese Collegiate con cura di anime fin dalla loro fondazione; *poscia la erezione di Parro-*

(I) Da ciò l'uniforme insegnamento dei canonisti di potersi esercitare la cura sia da un solo, sia collettivamente da più individui (Barbosa de offic. Parrochi num. 64 Fagnano in lib. 1. Decretal. cap. 6 num. 35 — Cardinal de Luca Disc. 34 de Paroch. num. 8. Pitonto Discett. 104 num. 30 — Graziano Tisc. Forens. cap. 854, num. 35)

E la Rota Romana decideva, che un Collegio di Canonici nell'esercitare la cura delle anime, rappresenta la persona del Parroco (Dec. 225 num. 2 part. 19).

In tal caso la cura s'intende commessa a tutt'i Canonici in concorso e per *singulos jure proprio* (Concilio di Firenze sotto Eugenio IV. Decretale d' Innocenzo III nel Concilio Lateranense — Risoluzione della Sacra Cong. del Concilio in Andrien — Cardinalis Colloredus apud Benedictum XIV. — Dist. 105 n. 51. La qual tesi io ho più ampiamente svolta nel 4. vol. delle *Quistioni di Diritto Canonico* (pag. 620, 621 e seg.).

chie nelle città e nelle campagne; e da ultimo la unione delle Chiese Parrocchiali minori ai Capitoli e Conventi (1).

Così rimane delineata la triplice forma delle Chiese Parrocchiali, cioè: La *forma originaria*, che costituisce la regola, per la quale la cura si amministra collegialmente da un corpo di Chierici uniti al Vescovo; oppure riuniti in una Chiesa Collegiata Parrocchiale — La *forma derivativa ed eccezionale,* per cui furono introdotte le parrocchie isolate, surte quasi per dismembramento delle antiche Chiese Vescovili; e secondo questa *forma* un solo sacerdote è addetto al servizio della propria Chiesa, di cui egli è l'unico *titolare* — Una *terza forma*, che può dirsi straordinaria, è quella della Parrocchia incorporata ai Collegi sia di Preti secolari, sia di Preti regolari.

In questa terza forma l'elemento della Parrocchialità si aggiunge ad un Collegio, che in origine non avea cura di anime.

Le quali tre diverse forme si riscontrano nel Concilio Tridentino (Cap. 16 Sess. 25, cap. 4 Sess. 21 cap. 7 Sess. 7 de Reformatione).

E fin da ora fo rilevare, come già ho notato in allegazioni da me scritte, che il linguaggio dell' art. 1.° num. 1.° e 4.° della legge

(1) In effetti si scorge che la legge avversiva dell'asse ecclesiastico riconosce la cura delle anime o presso un solo beneficiato, o presso più individui, o come suoi coadiutori, o come riuniti in un Collegio. E riconosce pure la cura per fondazione, da quella importata ed annessa ad un Collegio, che pel suo nascimento non avea cura di anime. In questo solo caso separa i due elementi: sopprime la Collegiata senza cura di anime, e salva il solo beneficio curato, che vi era annesso, e lo salva con tutta la massa dei beni destinata come quota per congrua Parrocchiale.

Sicchè in questo rincontro tutto il patrimonio Parrocchiale rimane salvo al pari dell'ente morale cui appartiene, e che la legge rispetta come il patrimonio di qualunque siasi altra corporazione morale riconosciuta e conservata (art. 2. Codice Civile) [*].

[*] La giurisprudenza si è talvolta allontanata da questo concetto che io non trovo mica rispondente al rigoroso principio del giure, che parifica la persona morale riconosciuta alla persona fisica, il di cui patrimonio è interamente garentito della legge.

L'art. 1. della suddetta legge del 1867, non riduce alla sola congrua il patrimonio Parrocchiale. Esso conserva l'intero beneficio, ossia lo stipendio che trovasi addetto all'ufficio Parrocchiale. Rimasto nella sua integrità l'ufficio dover pure rimanere integro l'intero beneficio, anche quando fosse superiore alla consueta congrua.

Gli stipendii assegnati ai Parrochi e lo intero patrimonio Parrocchiale sono intangibili. È questa la vera intelligenza del succennato articolo. E per verità, tranne il sistema adottato dalla prima sezione della Corte di Appello di Napoli, la generalità de' Collegi giudiziarii, interpetra nel sopra esposto senso l'articolo in esame. E soprammodo merita esser letta la Decisione renduta dalla III Sezione della Corte di Appello di Napoli nella udienza feriale del di 6 settembre 1869 pel Capitolo di S. Agata de' Goti, e stampata nella Gazzetta del Procuratore del 5 ottobre stesso anno (num. 38 anno IV).

del 15 agosto 1867, risponde al concetto espresso negli enunciati capi del Concilio di Trento.

Il che finora non si è avvertito o non si è voluto avvertire nella decisione di clamorose cause sui Beneficii e Chiese Parrocchiali.

In esse bisogna unicamente tener conto DELL'OFFICIO PARROCCHIALE. Il numero delle persone che lo esercita è una mera accidentalità.

Ed è pur notevole, che il BENEFICIO in senso di stipendio fisso, e di beni spiritualizzati ed eretti in titolo, non sempre si verifica nelle Parrocchie, nè ciò rendesi essenziale per l'additato OFFICIO, rimunerato talvolta dalle sole oblazioni de' fedeli, e dalle decime sacramentali, o dalla massa comune dei beni, come nelle Ricettizie.

Le sopra premesse nozioni sulle Chiese *Parrocchiali*, rendono ragione della loro divisione in *Collegio* e *non Collegiate*, *Beneficiate* e *Ricettizie*.

Per maggior chiarezza riducono ad una sola categoria la divisione delle Parrocchie, cioè in Chiese Parrocchiali non Collegiate, ossia Titolari, servite da un parroco solo, e Collegiate con cura di anime.

E se al Parroco si uniscono altri semplici sacerdoti posti alla sua dipendenza, i quali lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni ed a seconda delle sue delegazioni (*De licentia Parochi*), è sempre uno il Parroco Titolare, avente piena giurisdizione alcuna, e non possono agire senza il mandato del Parroco. In altri termini, quei suoi ministri hanno la *potestas Ordinis*, e non già la *potestas jurisdictionis*, giusta la distinzione formata quando si è parlato della Gerarchia Ecclesiastica.

CHIESA PARROCCHIALE COLLEGIATA, quando il beneficio Parrocchiale trovasi unito ad un Collegio di Chierici.

Il che può avvenire o per via di semplice unione, in modo che il beneficio parrocchiale rimane distinto dal resto del Clero ovvero *ex primaeva fundatione*, in modo che tutto il Collegio è nato colla cura solidale, ed ogni componente compartecipa della giurisdizione Parrocchiale.

Allora ogni sacerdote è un comparroco, e tiene l'ufficio permanente di coadiuvare il Parroco, nella cura delle anime.

Delle Chiese Ricettizie.

E poichè le Chiese Ricettizie sono anch' esse altrettanti Collegi, così possono avere la Parrocchia per *viam unionis*, o pure *ex primaeva fundatione*, che costituisce la regola di tali Chiese delle quali il Diritto non assegna leggi generali, bisogna attenersi agli statuti particolari ed alle consuetudini, specie per le distribuzioni avventizie.

Taluni vi aggiungono la distinzione di Chiesa *curata* e Chiesa *Parrocchiale*. Questa tiene un territorio sul quale esercita giurisdizione spirituale, mentre la prima esercita tale giurisdizione spirituale, sopra un determinato numero di persone, senza aver proprio ed esclusivo territorio, come i Cappellani di reggimento, il Cappellano maggiore e taluni de' prelati inferiori de' quali parleremo. Così s' intende perchè talvolta si dice, che *ogni Chiesa Parrocchiale è Chiesa curata ma non ogni Chiesa curata Parrocchiale.*

I Capitoli o Cleri sono secolari, o Regolari.

I primi sono riunioni di Chierici addetti alle diverse Chiese, oppure riuniti in Congregazioni.

I secondi sono associazioni di Clerici, che vivono riuniti sotto determinate regole nei monasteri, come già si è detto innanzi nella trattazione delle persone fisiche ecclesiastiche, ove talune di queste idee si sono anticipate per connessione di materie.

I Luoghi Pii Ecclesiastici, come i seminarii, i Ritiri, sono altrettante comunità che hanno scopo religioso.

Però i ritiri di donne, secondo la nostra antica disciplina ecclesiastica sono reputati di regola come luoghi pii laicali. E molto si è disputato su questo punto dopo le leggi del 7 luglio 1867 sull' asse ecclesiastico. Perciò dovrà parlarsene più ampiamente in seguito, e più propriamente nella giuriprudenza.

Le pie istituzioni come le *Cappellanie*, i *Beneficii semplici* sono piuttosto altrettante istituzioni giuridiche.

Però Rosshirt nell'*Archivio per la pratica civile* (Vol. X p. 3 3) afferma che le pie fondazioni sono rappresentate dalla Chiesa, e perciò quel dotto scrittore Alemanno le colloca nella stessa categoria in che figura la Chiesa.

Questo sistema ribadisce la mia idea che le Cappellanie ed i be-

nefici, anzichè risguardarsi come persone morali, sono istituzioni giuridiche.

Perciò trovo assai adeguato il linguaggio serbato dal Decreto pel 17 febbraio 1861 che nell'art. 1 parlando degli enti morali dice: *cessano di esistere*; e nell' art. 3, occupandosi de' beneficii e delle Cappellanie, dice: cessano di essere *riconosciuti*.

Chiese Palatine.

Molto si è scritto in questi ultimi tempi sulle Chiese Palatine, onde sottrarle dalla legge eversiva dell' asse ecclesiastico.

Qui mi limito a poche nozioni elementari su le ripetute Chiese e Cappelle Palatine.

Come i privati e più cospicui cittadini si ebbero come hanno tuttavia i loro oratorii, tanto nell' interno dei loro Palagi, quanto in qualche Cappella od Altare nelle pubbliche Chiese, così i Sovrani da tempo remotissimo ebbero le loro Basiliche e le Cappelle Palatine, tanto nei Reali Palagi, quanto in altri siti del Regno.

Così naturalmente la Regia potestà si veniva svolgendo sulla nomina dei Sacerdoti addetti a quelle Chiese.

Dall' altra parte la suprema autorità Ecclesiastica veniva più o meno riconoscendo la necessità che i Re e le loro famiglie avessero peculiari Chiese, che a somiglianza di ogni altra Parrocchia, potessero loro amministrare i sacramenti, e la stessa autorità Ecclesiastica, riconosceva eziandio che la ingerenza del clero Palatino doveva estendersi alle Reali milizie, ai castelli ed a tutt' i siti del reame, ove si rattrovavano Chiese Palatine, comunque lontane dai Regii edifizii e dall'abituale dimora dei Sovrani.

Ed in questo senso vennero emanate varie bolle Ponteficie, e fu riconosciuta la vescovile giurisdizione del Cappellano Maggiore da Sisto IV, da Innocenzo VIII, da Alessandro VI, da Giulio II, da Leone X, e da Clemente VIII.

E le bolle Ponteficie sui privilegi di tali Chiese, e sui diritti dei sommi imperanti, trovansi rispondenti ai canoni conciliari (Concilio di Magonza anno 813, Concil. Tridentino Sess. 22, Cap. VIII.

Studiando i caratteri delle Chiese Palatine, si vede la loro dif-

ferenza dalle Cattedrali, dalle Collegiate, dalle Parrocchie e dall'istituto giuridico del patronato Regio.

Percui è qui bastevole notare, che nelle chiese Palatine, manca non solo il Decreto di fondazione Ecclesiastica, ma eziandio il Decreto di erezione in titolo; e neppure evvi bisogno della collazione da parte dell'autorità Ecclesiastica, come si pratica per le chiese di Regio Patronato, ben diverso dalle Palatine.

Tutto in queste deriva dal Principe e dal suo Cappellano Maggiore.

La Ecclesiastica autorità vi è estranea fin dal nascimento di tali Chiese, dotate con beni che rimangono sempre laicali. E dopo erette per sola volontà del Principe e da lui dotate, prosegue l'autorità dell'ordinario Diocesano a rimanere estranea, sia alla nomina e collazione delle dignità e chierici addetti a tali chiese, sia allo esplicamento di qualunque siasi spirituale giurisdizione, dalla quale sono esenti le chiese medesime.

Però tolvolta è accaduto, che il Sovrano per sua speciale devozione, ha invitato il Vescovo per confermare la Collazione dei Chierici destinati dal Re, ai diversi uffici delle chiese e cappelle Palatine.

Il che è stato solito praticarsi come avverte Pirro Corrado (lib. 1.° Prax. benef. cap. 2), anche dai privati avendo il patronato sopra Cappellanie laicali. E ciò per causa di una maggiore devozione e per ossequio all'ordinario del luogo.

Il qual concetto si rileva nettamente dal Dispaccio dell'11 marzo 1786 in che sta detto così: « per puro singolarissimo atto di religione « Sua Maestà vuole, che la prepositura della Real Chiesa di Canosa, « non ostante sia Cappella Palatina, sia la Collazione confermata dalla « potestà Ecclesiastica ». Ed a tal'uopo venne designato il Vescovo di Andria.

Dal che segue, che le Chiese Palatine non hanno il carattere delle altre Chiese; e che i loro beni sono laicali; e perciò non posson cadere sotto lo imperio delle leggi eversive dell'asse Ecclesiastico.

Il che forma ormai obbietto di pacifica giuriprudenza.

§ 7.°

Ospizi di carità pei fedeli.

Una religione di carità, che fa considerare gli uomini fratelli, figli tutti del medesimo Padre, non poteva non essere benefica, compassionevole, sollecita a provvedere alle altrui miserie anche corporali, e non con vane teorie, ma rendendosi effettivamente protettrice del povero, dell' oppresso, dell'infermo, dell' orfano, del misero; e i fedeli si trovano nel diritto di partecipare a tale carità. Delle Collette e dei beni delle Chiese è tosto assegnato la parte ai poveri, alle vedove: i Diaconi furono preposti a tal ministero. Qualunque mutazione subì la distribuzione e l'assegno dei beni ecclesiastici, il principio fu salvo, la quarta parte dei poveri non mancò mai e si elevò talmente in massima la carità che i beni ecclesiastici furono chiamati beni dei poveri, e la Chiesa non padrone assoluta, ma depositaria e provvida dispensatrice dei medesimi. Così l'intesero e Papi, e Vescovi e Claustrali, fonte triplice perenne di pubblica beneficenza. Di tale spirito era ed è informata tutta la canonica legislazione. Si legavano beni ad opere pie in genere e la legge canonica tosto separava la parte pei poveri. Qual meraviglia se sotto tale legislazione di carità fosse ignota a quei dì la piaga del pauperismo! Eravi da per tutto *Mensa pauperum, mensa Spiritus Sancti.*

Da tali principii nacquero coi risparmi ed offerte le tante istituzioni che coprirono l'Europa e il mondo, ospedali, ospizii, orfanotrofii, case per gli esposti, pei vecchi, pei ciechi, pei sordomuti, per le fanciulle pericolanti, amministrate dai chierici deputati dal Vescovo. I privati emularono la carità della Chiesa col diritto di nominare gli amministratori per le loro private fondazioni, con sempre però la suprema vigilanza del Vescovo. Il Concilio Calcedonese al can. VIII così determina e Giustiniano comanda il medesimo e vuole che il Vescovo abbia potestà di correggere, mutare gli amministratori posti dai fondatori, che possa costringere all'adempimento dei legati, e che se il testatore non indichi l' ospedale o il luogo pio cui lega i suoi beni, il Vescovo liberamente li applichi dove meglio crede.

Il Tridentino comanda di nuovo la vigilanza dei Vescovi, la vi-

sita, comunque si reputino esenti, tranne i religiosi, l'impiego delle rendite secondo il destino, l'intervento dei Vescovi nei conti. Ma dal secolo XVI mano mano fu usurpato tale incarico ai Vescovi e passò in balia delle civili autorità. Che se la Chiesa prese a cuore la miseria corporale non trasandò la spirituale del fedele. Che non fece per la difesa dell'Europa dagli assalti dei pagani, per la retta educazione, per le scienze, le arti? Chi può noverare gli svariati ordini religiosi di ambo i sessi a prò dell'umanità; le numerose confraternite dei laici associati a diversi fini spirituali; il numero degli ordini cavallereschi or a difesa or ad esercizio delle opere pie; le scuole elementari, le scuole di lettere, di scienze, le università? E che diremo della benefica influenza del Giuscanonico, interpetre del Giusnaturale e del Giusdivino, sul diritto secolaresco?... E tale influenza si sentì chiaramente e ancora si sente nel diritto delle genti, nel diritto pubblico, nel diritto penale specialmente, nella procedura giudiziaria, nel diritto civile; come a dire le leggi sul matrimonio degli schiavi, sui testamenti, sul possesso, sulla prescrizione, sui contratti, sui prestiti, sui voti, sul giuramento e tante altre cui lungo sarebbe anche solo numerare.

§ 8.°

Della sepoltura.

L'uso di tutti i luoghi e di tutti i tempi anche presso le barbare nazioni è una prova convincente, razionale e storica ad un tempo, che l'onore della sepoltura reso ai corpi umani si fonda sulla legge di natura, stante, cioè, la superiorità della salma dell' uomo sul cadavere del bruto; non potendo non derivar dalla natura ciò che si pratica da tutte le genti. Ma la religione cristiana fornisce un nuovo fondamento di riverenza e di pietà nel doppio suo domma, della *resurrezione* in cui i dormienti cadaveri di nuovo si sveglieranno, e della *gloria delle anime sante*, a cui si riuniranno i dimessi corpi, per aver consorzio nella stessa gloria. Di qui tante meravigliose cerimonie e diligente premura per i cadaveri.

Quando al fondamento storico. per limitarmi al tempo del cristianesimo, è cosa notoria la sollecitudine e il pietoso riguardo, onde nei

tre primi secoli si seppellivano dai cristiani i corpi dei martiri, non già in luoghi a ciò designati, ma o nei monumenti lungo la pubblica via, o nelle catacombe, o nel podere di qualche persona privata, come permetteva la ragione dei tempi.

Così S. Pietro fu seppellito lungo la via trionfale, S. Paolo nella via Ostiense. Trascorsa l'epoca delle persecuzioni, presero ad edificarsi Chiese in ogni parte ed ivi trasportarsi i sacri avanzi dei martiri. E pel vivo desiderio di riposare presso quelle sante reliquie, avvenne che gli stessi fedeli si seppellivano nelle chiese, dapprima i Principi, i Vescovi, i personaggi religiosi ed altri cospicui per santità; più tardi vale a dire nel IX secolo, tutti indistintamente i cristiani per benigna tolleranza della Chiesa.

Questa tuttavia manifestò più volte il desiderio che si ritornasse all'uso primiero dei cimiteri, come accenna pure il Ritual Romano.

Qual'è, secondo l'antico e nuovo diritto il luogo della sepoltura?

Per diritto antico la sola Chiesa Parrocchiale avocava a sè, o al proprio cimitero il cadavere del defunto, affinchè morto aderisse a colei, a cui aveva aderito e partecipato da vivo. Ma dappoichè i Regolari esenti ottennero il privilegio della tumulazione nelle proprie chiese o cimiteri, sia pei proprii sudditi, sia per qualunque fedele avesse scelto la sepoltura presso di loro; e dopo che agli stessi fedeli furono concesse le tombe familiari e gentilizie, il diritto della Chiesa Parrocchiale per necessaria conseguenza fu menomato.

Pertanto secondo il nuovo diritto, ognuno in qualsivoglia religioso luogo può costruirsi o scegliere la sepoltura; ma se trattasi di seppellimento in qualche Chiesa regolare, è necessaria la licenza dell'ordinario, oltre quella del Parroco o del patrono della Chiesa.

Il Provinciale poi neppure potrebbe concedere tale facoltà se nell'atto di fondazione fu apposta la clausola che non si ricevano Parrocchiani di alcuna Chiesa, a meno che non vi fosse alcun beneplacito apostolico (Cap. 1.° De Pactis in 6).

Se un laico scegliesse la sepoltura in Chiesa di monache si richiederebbe il permesso della Congr. dei Vescovi e Regolari e il consenso delle monache, anche per una educanda. Un patrono neppur potrebbe nella Chiesa patronata, se nella fondazione non si riservò espressamente questo diritto, ovvero si fosse fabbricato la tomba nella Chiesa senza opposizione del Vescovo o del Parroco.

La Chiesa quindi sotto minaccia di eterna maledizione proibisce a qualunque ecclesiastico o regolare d'indurre chicchessia con violenza, inganno o timore a scegliere la Chiesa della sepoltura ed a restituire ogni emolumento percepito in occasione (Decretal. di Bonifacio VIII *cap. animarum De sepult.* in 6). Due sole classi di persone sono escluse da questa libera scelta: gl'*impuberi* per difetto di senno e i Religiosi per la rinunzia alla propria volontà. A quest' ultimi nondimeno si concede la scelta se dimorino così lungi dal proprio monastero che in caso di decesso non vi possano comodamente essere trasportati, (ivi cap. 5).

Alcuni esigono la distanza di un giorno di cammino, altri rimettono la cosa al giudizio dei prudenti, ed alle circostanze di persona, tempi e luoghi. Neppure il Superiore religioso può fare detta scielta perchè egli sottostà anche al Papa, nè può il superiore concederla al suddito perchè *nemo dat quod non habet* e sarebbe consenso in cosa dai canoni proibita. Se il religioso lasciò l'ordine non acquista nessun diritto, fermo restando il vincolo dei voti solenni. Se è espulso dal potere laico si deve dire altrettanto, che quanto ai funerali rimangono soggetti al Parroco del luogo (S. C. dei VV. e RR. 26 febb. 1864). Il dubbio è per gli espulsi dai superiori, finchè emendati non sieno richiamati, ed anche per quei religiosi, che per indulto Pontificio vivono nel secolo. Il Cardinale Petra li vuole forniti di libera scelta, per la ripresa del *velle* e del *nolle* in certe cose, ma pare più probabile la sentenza negativa, perchè l'espulsione o l'indulto Pontificio non ridonano al Religioso l'esercizio della propria volontà, se non *quoad vitae necessaria.*

Il padre perchè rappresenta il figlio ancora immaturo di senno, può scegliere al figlio impubero la sepoltura, i canoni glielo consentono, purchè faccia la scelta, mentre il figlio vive, che oltretomba non si estende la paterna potestà, e vi sia tal consuetudine. Per padre poi s'intende anche la madre, e gli ascendenti, anche femine poichè nulla stabilendo il giuscanonico sul significato e sull'estensione della parola *padre,* convien definirlo secondo il diritto naturale.

Se alcuno non iscelse la sepoltura deve andar sepolto nel sepolcro dei maggiori se l'abbia. Il sepolcro familiare si antepone all'ereditario, e il paterno a quello degli altri ascendenti, purchè il padre sia stato posto nel proprio sepolcro.

I figliuoli adottivi nel sepolcro del padre naturale, tranne il caso di arrogazione ossia di adozione perfetta e che vive ancor l'adottante. Poichè colla morte di questo cessa anche l'arrogazione.

Se il deceduto non abbia sepoltura di antenati si seppellisce nella sua parrocchia ov' era solito ricevere i sacramenti. E' questo diritto parrocchiale radicalmente certo.

Dalla generale regola sopraesposta si eccettuano:

1. Il Papa che se non si è scelta la sepoltura, vien seppellito nella Basilica Vaticana. 2. I Cardinali che si seppelliscono nella Chiesa del proprio titolo. 3. I Vescovi che si pongono nella propria Cattedrale funzionante il Capitolo (e non il Parroco) S. Cong. del Concilio, 24 marzo 1873. Nondimeno sì gli uni che gli altri, se muoiono lungi dalla loro residenza e non possono esservi trasportati, si seppelliscono nella Chiesa Maggiore del luogo ove avvenne la morte. I Vescovi poi titolari nella Parrocchia del luogo di decesso e non nella Cattedrale, benchè ivi sia. (S. Congreg. del Concilio 23 luglio 1832). 4. I Canonici che si seppelliscono nella Cattedrale o nella Collegiata, se ivi abbiano il proprio sepolcro, se non ve l'abbiano si pongono nella chiesa nel cui territorio tenevano domicilio, se pur qualche convenzione od anche la prescrizione di 40 anni non favorisca il Capitolo. 5. I sacerdoti e i chierici tutti che si collocano nel sepolcro destinato per loro, se tuttavia non godano del sepolcro dei maggiori. E in ciò differiscono dai canonici, pei quali il sepolcro canonicale è preferito al gentilizio. 6. I religiosi professi e novizii, i domestici e tutti gli addetti al monastero che vivono sotto ubbidienza, e anche gli alunni e i convittori che formano coi religiosi una sola famiglia e godono l'esenzione del Parroco. 7. I terziarii e le terziarie viventi in comunità, che hanno diritto alla sepoltura nelle chiese dell'ordine. 8. Infine la moglie che ha diritto di partecipare alla tomba del suo ultimo marito.

Se oggidì non sono più osservate, che importa? Se il potere secolare ha vietato la sepoltura nelle chiese ed ha steso la mano sui cimiteri, chiamandone a sè la libera disposizione non potrà giammai scrollare le leggi statuarie del diritto ecclesiastico che per i temporanei ostacoli frapposti resta impedito ma non distrutto.

§ 7.°

Degl' indegni di ecclesiastica sepoltura.

Il decoro della chiesa, il suo compito di conservare l'unità fra i suoi membri, la giusta punizione dei delitti, l'emenda dei delinquenti, e l'esempio salutare per gli altri, le impongono come di negare i funerali nel tempio, così di privare dell'ecclesiastica sepoltura coloro che siano indegni di riposare dopo morti in luogo benedetto e sacro.

Tali sono:

1. I pagani, gli ebrei, i bambini morti senza battesimo, ed i catecumeni. 2. Gli apostati, gli eretici, gli scismatici, non pure in ragione della scomunica ma del delitto. (Parlasi di eretici notori, che cioè appartengono a setta separata, benchè non siano vitandi) così pure i loro aderenti, ricettatori, difensori, fautori. 3. Gli scomunicati vitandi e i tollerati manifesti se muoiono senza assoluzione, benchè con segni di pentimento. 4. I nominati interdetti, benchè non denunziati, quei che dimorano in luoghi interdetti tranne i privilegiati e non quei che godono di speciale indulto.

Così pure gli ecclesiastici compresi i Regolari purchè :

1. Non sieno interdetti personalmente, nè abbiano dato causa all' interdetto. 2. Abbiano osservato l' interdetto. 3. La loro sepoltura si compia senza suono di campana e senza funebre officiatura. 5. Gli usurai pubblici e notorii, benchè pentiti, se non abbiano restituito o data cauzione di restituzione. 6. I ladri sacrileghi e i profanatori delle chiese. 7. I morti nelle giostre se non abbiano dato segno di pentimento e desiderio di confessarsi. 8. I morti per duello, o nel luogo, o altrove e questi ancorchè pentiti abbiano ottenuto l'assoluzione dei peccati e delle censure. 9. Quei che non facevano la Pasqua se in morte non appariscono penitenti. Il Gousset dice se respingono gli ultimi sacramenti. 10. I regolari d' ambo i sessi scoperti dopo morti detentori di peculio senza licenza. 11. I suicidi se non abbiano agito per mancanza di libertà, il che nel dubbio si presume sempre. 12. I ladri, i grassatori, gli adulteri uccisi nell' atto del delitto, e tutti i manifesti e pubblici peccatori, come quei che tengono o abitano postriboli, gli scrittori di giornali osceni, i legati con giuramento alle società segrete, se muoiono senza dar segni di ravvedimento.

Che fare se la sepoltura sacra si pretenda con minaccia, o che la legge del divieto nel caso particolare sia dubbia?

Nel 1.° caso il Parroco e l'altro Clero si astengano sì dall'esequie che dall'accompagnamento (S. Penit. 10 dicembre 1860). Che se il Parroco o altro sacerdote ammetta alla sepoltura ecclesiastica gli scomunicati nominatamente incorre *ipso jure* l'interdetto dell'ingresso in Chiesa (*Cost. Apost. Sedis* n. 6). Nell'altro caso si stia per la parte benigna, e se è possibile si consulti il Vescovo.

§ 8.°

Appendice sulla cremazione.

La cremazione, ha detto bellamente il Gotelli nelle *Istituzioni Canoniche*, la cui dottrina noi sviluppiamo, è una barbarie e un'empietà, meritamente condannato dalla S.ª Chiesa. E' una barbarie perchè fu certamente il sentimento di umanità, l'affetto verso i congiunti, che indusse gli uomini e segnatamente i primi cristiani a rendere solenni onori alle salme dei loro estinti e a condurle onoratamente alla sepoltura, come pratica ognora la Chiesa. E' sopratutto un'empietà escogitata per abbattere la liturgia ecclesiastica e cancellare dalle menti il domma cattolico della futura nostra risurrezione.

La liturgia della Chiesa benedice i cimiteri, vi accompagna con riverenza e con preci i mortali avanzi dei cristiani e li mette a riposare all'ombra della croce. E ciò, perchè quei corpi furono già santificati dal Battesimo, furono incorporati a Cristo, e di essi, *tanquam organis et vasis ad omnia opera bona Sanctus est usus spiritus*, come dice S. Agostino (*De Civ. Dei*, L. I, C. 13).

Il domma della futura risurrezione c'insegna che quei corpi dormono, secondo la forte espressione dell'Apostolo (1.ª ai Tessal. IV, 12), per risvegliarsi dappoi al suono dell'angelica tromba. C'insegna pure con S. Paolo (1.ª ai Cor., XV, 42) che quei corpi vengono seminati perchè un giorno sorgano rigogliosi di nuova ed eterna vita. Qualora sieno ridotti in cenere, dove è l'immagine di sonno che attende il risveglio? Dove l'idea di seme seminato che attende la rifioritura? Si oda come eloquentemente parli il Crisostomo: « *Vide*, dice egli (*in Coemeter. appellationem et Crucem Domini* n. 1) *quomodo ubique*

mors nominetur somnis, qua de causa et locus coemeterii, quasi dicas, dormitorii, nomen accepit. Utile enim hoc nomen est et philosophiae plenum. Quando igitur hoc mortuum ducis: ne ipse te concidas. Non enim ipsum ad mortem, sed ad somnum ducis: sufficit tibi nomen hoc ad calamitatis solatium, et levamen. »

I cremazionisti obiettano: I cimiteri sono dannosi alla pubblica igiene. Dunque devono abolirsi. Infatti dai cadaveri esalano miasmi che corrompono l'aria; e le acque piovane, diluendo i cadaveri e asportandone sostanze infettive, inquinano i pozzi e le fonti.

Rispondo negativamente all'antecedente, ch'è l'unico specioso pretesto, che gli avversarii sanno mettere in campo. Tutte le nazioni antiche e moderne furono nella costante persuasione che dalla sepoltura e dai cimiteri non provenisse alcun danno alla salute dei vivi. Si è scoperto soltanto oggi il supposto danno, o non si ebbe per lo addietro alcuna cura della pubblica igiene? L'esperienza del danno, se mai vi fosse stato, doveva scuotere e costringere a scongiurarlo anche i più indifferenti.

Quando al primo argomento, Dist. col celebre Durand Claye. Dai cadaveri insepolti o malamente sepolti esalano miasmi ecc. Conc.: Dai cadaveri debitamente sepolti, ex. gr. .. metri o anche un metro e mezzo sotterra. Nego: Innanzi tutto la decomposizione del cadavere è prodotta dal contatto dell'ossigeno che è nell'aria: per tale contatto avviene l'ossidazione e quindi il disfacimento. Ora sotterra la quantità di ossigeno è estremamente poca; quindi la decomposizione è lentissima e non può mandare che assai rare e sottili esalazioni.

In secondo luogo queste medesime esalazioni trovano un intoppo nella compressione del terreno, in forza della quale le azioni chimiche restano impedite e si produce invece un umor liquido che s'incorpora col terreno e dà luogo a combinazioni inorganiche al tutto innocue. « La piccolissima copia di ossigeno, che è in contatto coi cadaveri umani, dice il Mantegazza *(Chimica applicata all'igiene)* li fa decomporre in un modo al tutto speciale, spesso li trasforma profondamente, senza che emani alcun fetore, come avviene quando ha luogo la saponificazione. Dato inoltre che quei gas rari e sottili s'incaminino dal fondo della fossa alla superficie, essi restano nel loro passaggio assorbiti dalla terra, di guisa che la terra ci si fa conoscere per uno dei più potenti disinfettanti. » « Uno strato di pochi centimetri di terra,

dice ivi il citato Mantegazza, è uno dei più potenti disinfettanti ed isolatori di corpo in putrefazione, e un po' di argilla basta a rendere innocuo all' intorno tutto un letamaio, che mantiene più materie organiche in decomposizione di un campo seminato nel suo profondo di mille cadaveri ». Infine pongasi che qualche esalazione abbia libero il varco all' aria aperta. Dessa rimane subito assorbita dalle erbe e dalle foglie circostanti, o, quando meno, si perde nel gran mare dell'atmosfera, come la pioggia nell' immensità dell' oceano. Dunque i cimiteri non corrompono l' aria.

Rispondo al 2.° argomento. 1.° La minima parte dell' acqua, che piove nei cimiteri, va a toccare i cadaveri. 2.°. Questa minima parte filtrando pel sottosuolo permeabile, vi lascia le sostanze cadaveriche, e resta pienamente *chiarificata*. Giacchè è principio noto ed accettato, che « lo stato di un suolo permeabile fa opera di un potente filtro coll' acqua pregna di materie tenutevi in sospensione, che vi si versa sopra ». E non solo *chiarificata*, ma *purificata*. Quel filtro nel passare dell' acqua infetta fino all' 80 per cento di carbonato di ammoniaca, il 74 per 100 di carbonato di potassa, e l' azione ossidante, opera sì potentemente sulle acque che filtrano da tramutarne le sostanze azotate e putrescenti in sostanze inorganiche e minerali, e quindi innocue perchè incapaci di fermentazione. Tanto dimostrò nel 1873 la commissione municipale della Senna, composta dei dottori Charnoch, Delacroix e Dalton nelle sue lunghe esperienze compiute sui piani di Gennevilliers che furono prima irrigati per lungo tempo colle acque impure e pestilenziali della Senna, là dove raccoglie i grandi collettori. Indi scavati pozzi nel perimetro d' inaffiamento, si estrassero acque limpidissime, e che eguagliavano in purezza chimica le più pure sorgenti. Il signor Durand Claye, che soprastava alle irrigazioni di Gennevilliers, scrisse nel 1874 una *memoria* in cui si esprime così: « Il suolo e la vegetazione contengono una preziosa forza purificante. Giacchè mentre la totalità delle materie sospese rimane alla superficie del terreno, l' acqua chiarificatasi per questo primo fenomeno meccanico della filtrazione, ingorga e passa entro i cento canaletti nel suolo: e nel suo pasaggio si ossida, le sostanze organiche, specialmente le azotate e albuminose, si mutano in minerali e azotati e sotto questa nuova forma innocua diventano un prezioso alimento di fertilità, cui il suolo ritiene come in serbo, per darlo poscia in cibo alle radicine delle piante.

Indi la salubrità è pienamente soddisfatta, in quella che si dà una vita di ricchezza all' agricoltura. E' chiaro adunque che neppur le acque, le quali possono trapelar dal sottosuolo del cimitero, minacciano la salute pubblica.

CAPITOLO III.

§ 1.°

Dei Seminarii dei Chierici ed altri Istituti di educazione.

Molte cose prescrive il Concilio di Trento intorno al Seminario dei Chierici. 1.° Che le singole cattedrali, le metropolitane e le chiese maggiori di queste « *certum puerorum... numerum in collegio ad hoc prope ipsas Ecclesias, vel alio in loco convenienti ab Episcopo eligendo, alere et religiose educare et ecclesiasticis disciplinis instituere teneantur* » (Sess. 23 can. 18 *de reform.*). E' in facoltà del Vescovo in grandi Diocesi lo avere più Seminarii, sì veramente che i Seminarii minori dipendono dal maggiore. 2.° Che in detti Seminarii si ricevano giovanetti non minori di 12 anni, da legittimo matrimonio nati; che sappiano leggere e scrivere e presentino segni di ecclesiastica vocazione. 3.° Che si scelgano a preferenza i figli dei poveri, senza tuttavia escludere i figli dei doviziosi, purchè si mantengano a loro spese e mostrino desiderio di servire a Dio ed alla Chiesa. 4.° Che gli alunni vadano sempre in tonsura ed abito clericale e almeno ogni mese si confessino e secondo il consiglio del confessore partecipino all' Eucaristia e servano alla Cattedrale e alle altre chiese del luogo, tuttavia nei soli giorni di festa. I discoli siano puniti, e, se sia d' uopo, espulsi. 5.° Tutta la giurisdizione, regime, visita e amministrazione dei Seminarii sia in mano del Vescovo, il quale nondimeno in cosa di tanto rilievo sceglierà a suoi consiglieri due Canonici della Cattedrale dei più assennati per la disciplina dei Seminarii e quattro consiglieri assumerà per l' economia o amministrazione temporale, due dei quali Canonici di Cattedrale, saranno eletti, uno dal Vescovo, l' altro dal Capitolo, e gli altri due da eleggersi, uno parimenti dal Vescovo, l' altro dal clero della città.

Una terza Commissione di quattro ecclesiastici, da deputarsi due dal Capitolo e due dal clero della città, in presenza della quale si debbono ogni anno rendere al Vescovo i conti dell' amministrazione del Seminario, sembra prescritta dal Tridentino, come pensa il Monacelli (*Form.* tom. 2.°, tit. 16, *form.* 10, n. 22). Il Ferraris (v. *Seminarium* n. 9) e ultimamente il Bouix (*de cap.* p. 489). Ma sia che le parole del Concilio: « *praesentibus duobus a Capitolo et totidem a Clero civitatis deputatis* » si debbono piuttosto intendere della *provenienza* di questi quattro, che della loro *elezione passiva*, sia che la consuetudine, appoggiata anche a decisione della S. Congr. del Concilio (31 marzo 1855 ed altre) abbia indotto diversamente, certa cosa è che i Dottori comunemente confondono questa terza Commissione colla seconda, e così ne ammettono solo due, una disciplinare e l' altra amministrativa.

Queste prescrizioni del Concilio non sono integralmente in vigore in ogni luogo. In Francia e in Belgio tutto è nelle mani del Vescovo. Altrettanto dicasi dell' età dei giovanetti da riceversi, intorno ai quali Pio IX nel 1849 scriveva ai Vescovi d' Italia: « *Sacrae militiae tirones a teneris annis, quoad ejus fieri poterit, in ecclestiastica seminaria recipiantur* ». Colle quali parole sembra raccomandare l' età più tenera. Del resto convengono abbastanza i Canonisti nel dire che, dove pur le prescrizioni suddette sono in vigore, gli atti compiuti dal Vescovo senza consultare la commissione disciplinare ed amministrativa sono validi, benchè rescindibili dal Superiore, tranne tuttavia l' unione di qualche benefizio al Seminario, per l'espressa decisione della Sacra Cong. del Conc.: *Uniones factae absque consilio deputatorum non valent* (13 gennaio 1594). Non possono i Vescovi affidare il regime del Seminario a qualche ordine religioso senza il beneplacido della Santa Sede, la quale permette sotto la clausola che i Seminari restino sempre sotto il regime del Vescovo cui annualmente devesi fare il rendiconto. Laonde il diritto dei Vescovi sopra i Seminarii, nella vigente disciplina, è inalienabile.

La giurisdizione dei Vescovi si stende indubbiamente ancora sugli altri Istituti di educazione. Ogni ginnasio, liceo, università, istituto aperto alla gioventù studiosa, vuoi a spese del Governo, vuoi a spese della Provincia, del municipio, o di persona privata, se parlisi di nazione cattolica, è soggetto alla sorveglianza del Vescovo; perchè il

Vescovo è il legittimo giudice e il naturale custode della sana dottrina e della moralità nella sua Diocesi, e i padri Tridentini annoverarono codesti Istituti tra i Luoghi Pii. Qualunque sia pertanto l'intrusione del potere laico, il diritto dei Vescovi in materia d'istruzione rimane imprescrittibile; ma di ciò in seguito più diffusamente.

§ 2.°

Diritto vigente Italico circa i Seminarii e ragioni di moderni Statolatri.

La libertà lasciata al vescovo nel reggere i seminari non giunge, d'altro canto, fino al punto da vietare allo Stato d'ingerirsi in essi, quando così voglia il pubblico interesse. La legge stessa dichiara che, abbiano o non abbiano regolari i loro studi, i seminari restano soggetti alla vigilanza governativa (1), e ciò allo scopo di tutelarvi la morale, l'igiene, il rispetto alle istituzioni dello Stato ed all'ordine pubblico (2), e di tener soggetto il seminario stesso alle disposizioni comuni a tutti gli enti ecclesiastici per ciò che riguarda la parte patrimoniale (3). E a questo scopo il governo ordinava ai consigli scolastici del regno che ogni anno, alla riapertura delle scuole, richiedessero l'elenco degl'insegnanti nei seminarii, e che se vi trovassero alcun indegno dell'ufficio, secondo i criteri delle leggi civili (4), ne avvertissero il Vescovo, ed ove questi continuassero a servirsene, ne riferissero al ministero (5). Oltre a questo, quando il Vescovo voglia aprire un nuovo seminario o riaprirne uno che era stato chiuso, occorre che egli abbia ottenuto per sè l'*exequatur*, altrimenti, per la parte civile, non si darebbe esecuzione ai suoi atti (6). E il governo in taluni casi ha fatto uso delle potestà che gli vengono dalla legge.

(1) Legge 1857 cit., art. 9.

(2) Regio decreto 20 gennaio 1861, n. 4604, sulla vigilanza governativa sui seminari delle Marche e dell'Umbria.

(3) Circolare 27 marzo 1860 del ministero di grazia e giustizia e dei culti sugli effetti del concordato austriaco 18 agosto 1855 in seguito all'annessione delle province lombarde. Dichiarazione dell'art. 17 del concordato.

(4) Legge Casati 1859 cit., art. 216.

(5) Circolare del ministero della pubblica istruzione 18 dicembre 1872 ai consigli scolastici del regno, art. 1.

(6) Ivi, art. 3.

Quando trovi irregolarità, mediante anche ispezioni particolari, esso chiude i seminari; quando la chiusura dipenda da altra causa, che esso non creda legittima, può chiederne la riapertura; e qualora non l'ottenga, può destinarne le rendite all'istruzione laica: tutto ciò infatti si avverò quando, dopo il 1860, molti vescovi delle provincie napoletane, per protesta contro il nuovo ordinamento politico, abbandonarono le sedi, e chiusero i seminari. Il governo a lungo ne chiese la riapertura (1), e poichè le sue premure riuscirono infruttuose, destinò parte dei loro beni alle scuole laiche (2); il quale atto se giuridicamente può parer non giusto, non è perchè il potere civile abbia ecceduto le sue potestà, ma soltanto perchè ha compiuto con atto del potere esecutivo, con un regio decreto, ciò che meglio poteva essere oggetto di una disposizione di legge (3) (!).

La legge delle guarentige ha esonerato i seminari della città di Roma e delle sedi suburbicarie da ogni ingerenza governativa allo scopo di dare anche su questo punto la più ampia libertà alla santa sede, la cui autorità si sente nei detti luoghi assai più direttamente che altrove (4). Ma questa disposizione deve essere intesa nel senso che in tanto i seminari sono sciolti da ogni vigilanza del governo, in quanto non si scostano dal loro carattere meramente ecclesiastico: poichè se accogliessero alunni esterni, o in altro modo si allontanassero dalla lor propria natura, il privilegio cesserebbe, e si dovrebbero conformare alle disposizioni delle leggi comuni (5); e così va inteso anche per gli altri seminarii del regno.

Oltre ai seminari vi possono essere altri istituti, i quali, impartendo egualmente una istruzione meramente ecclesiastica, sono conservati dallo Stato, qualora non ne venga o contraddizione coi principii delle leggi o danni per i pubblici interessi. Sarebbe contrario alle leggi mantenere scuole che erano annesse, in modo accessorio e non come ente autonomo, alle corporazioni religiose soppresse; sarebbe dannoso ai pubblici interessi conservare quegl' istituti che degeneras-

(1) Circolare 3 novembre 1862, n. 12527; circolare 30 marzo 1863, n. 22386 del ministero di grazia e giustizia e dei culti circa i seminari nelle provincie napoletane.

(2) Regio decreto I. sett. 1865, n. 2506 per la riapertura di scuole secondarie nei seminari chiusi.

(3) Cfr. Scad. cit., § 139.

(4) Art. 13.

(5) Lettera 20 gennaio 1873 del ministro della pubblica istruzione al prefetto di Roma sugli alunni esterni del Seminario romano.

sero per scopi politici, come era accaduto per le conferenze delle missioni in Napoli, che perciò furono abolite (1). Ma nei casi da questi diversi, gl' istituti di speciale educazione ecclesiastica, come i collegi dove si preparano i missionari, sono conservati (2), per la ripetuta ragione che lo Stato, se altrimenti facesse, porrebbe la Chiesa nella impossibilità di conseguire uno scopo a sè necessario.

§ 3.°

Degli Ospedali e Monti di Pietà.

Gli ospedali, secondo la derivazione del nome, significano luoghi destinati ad alloggiare gli ospiti; secondo la comune intelligenza, sono luoghi deputati a curare infermi. Ma nello stile dei Canonisti hanno un significato più ampio e dinotano tutti i Luoghi pii che servono, sia ad albergare gli ospiti e i pellegrini, sia a curare gl' infermi, sia ad alimentare i poveri, sia infine ad accogliere ed educare quanti abbisognano dell'altrui soccorso. Si distinguono in Ecclesiastici e laicali, secondochè furono eretti per autorità del Vescovo, o con esclusione di lui.

Gli uni e gli altri, secondo l' antico diritto, riconosciuto anche dalle leggi civili, come tutti i Luoghi pii erano soggetti al potere del Vescovo. E tutto era conforme all'equità naturale, che il Vescovo cattolico fosse prescelto ad essere il custode delle opere di carità verso i bisognosi. E quando specialmente nel secolo XIV gli amministratori cercarono di sottrarsi al sindacato del Vescovo per impunemente impinguarsi, i Concilii e specialmente qnello di Vienna, incaricarono i Vescovi d' ispezionare e di procedere contro i malversatori, sia per autorità propria, sia come delegati dal R. Pontefice. Più tardi il Concilio di Trento rinnovò gli stessi provvedimenti con qualche modificazione: sottrasse, cioè, alla visita vescovile i Luoghi pii posti sotto l' immediata protezione dei Principi e quelli che nelle tavole di fondazione portassero espressamente la esclusione del Vescovo salvo tutta-

(1) Decreto 17 febbraio 1861, n. 252, art. 1.

(2) Pel Collegio asiatico di Napoli vedi regio decreto 28 ottobre 1878, n. 4606 e 4607; sentenza 9 agosto 1887 della Corte di cassazione di Roma, circa l'origine, lo sviluppo, i caratteri e i fini del Collegio asiatico (SAR., *Cod.* cit., II. pag. 969).

via al Vescovo stesso il diritto di esigere per quest' ultimi il resoconto, sempre che avesse fondato sospetto di trascurato adempimento, secondo che si è detto nel *Trattato dei Testamenti.*

Che se al dì d' oggi i Luoghi pii passarono ad altre mani, non è il caso di supporre che il diritto originario e statutario della Chiesa sia affatto estinto.

Che cosa è il Monte di Pietà?

E' un' utilissima istituzione approvata dalla Chiesa fin dal sec. XV, consistente in una raccolta di danaro o di derrate, a cui fanno capo i poveri e i bisognosi, per torre in prestito una data somma o quantità di alimenti, lasciandovi un pegno per garanzia del debito contratto. Allorchè il mutuatario si presenta a pagare il suo debito, coll'aggiunta di un tenue interesse, ripiglia il suo pegno. Non mancarono dapprima autori, che osarono tacciare di usuraia tale istituzione, ma Leone X colla Bolla « *Inter multiplices* » del 4 maggio 1515, la definì istituzione provvida e scevra di usura. Poichè l' interesse dell' imprestito, oltre essere poca cosa, non è per i fattovi mutui, ma per altro giusto titolo, e serve inoltre per indennizzare il Monte di Pietà a dare una competente mercede a quelli che vi prestano l' opera loro.

In ordine all' ingerenza che possa avervi la Chiesa, i Monti di Pietà si parificano ai Luoghi pii.

§ 4.°

Degli Oratorii festivi.

Loro origine — Loro ordine graduale — Il loro fine — Della giuridica condizione degli oratorii.

Quantunque il nome di Oratorio propriamente significhi Cappella privata o pubblica di cui tenemmo parola nel nostro Diritto, nullameno ad altro si applica oggidì il nome di Oratorio; sopratutto ad indicare quelle congregazioni di fedeli specialmente di fanciulli di ambo i sessi, i quali si adunino in un determinato luogo principalmente nei dì festivi per attendere al culto di Dio ed all' onesta ricreazione. Il fondatore di questi Oratorii fu il grande Apostolo di Roma, S. Filippo Neri, il quale fondò un pio sodalizio di sacerdoti secolari, affinchè dessero l' opera loro alle dette Congregazioni dell' Oratorio, donde poi trasse

il nome la Congregazione dell' Oratorio. Dipoi i Vescovi, non potendosi sempre avvalere dell' Oratoriano istituto di S. Filippo, a provvedere all' immenso vantaggio del popolo, con analoghe istituzioni, deputarono a rettori dei medesimi Oratori dei sacerdoti diocesani e sorse così l' Oratorio festivo.

Quei giovani poi e quelle fanciulle che si aggregano a siffatti Oratorii sotto la direzione del sacerdote a ciò deputato o dal Vescovo o dal Parroco, affinchè meglio provvedessero alla santità della loro vita si dividono in tre ordini; cioè: gl' *incipienti* (quelli ammessi recentemente), i *provati* (quelli che diedero prova sufficiente di animo fedele e vita timorata), e i *perfetti* (i quali tutti si diedero alla propria ed all' altrui santificazione. A ciascuno di questo triplice ordine presiede un *maestro* il quale è detto pure *cooperatore*, che vigili su tutti e singoli e tenga avvertito di ogni cosa un sacerdote deputato ch' è chiamato *Assistente Ecclesiastico*. Ai maestri sovrasta il *Prefetto*, un laico, di specchiati costumi e probità al quale compete, sotto la dipendenza dell' assistente, il regime di tutto l' Oratorio.

Quanto al fine che s' impromettono gli Oratorii festivi, diciamo che quanto all' essenza non mutò guari negli essenziali dalla primitiva istituzione. Imperocchè un tempo come oggidì gli Oratori si erigevano per l' esercizio di pietà, affinchè meglio si santificasse la festa, e i giovani di ambo i sessi si francassero al pericolo del pervertimento, e della strada. Un tempo si adibivano anche ad opere di carità, negli ospedali sopratutto; ma oggi non più. E quelle ricreazioni che un tempo si praticavano in luoghi campestri e solitarii oggi si fanno presso la stessa Chiesa o Cappella ove si esercita la pietà. Della condizione giuridica degli Oratorii, diciamo, che dopo la erezione del Vescovo, ovvero la sua approvazione essi godono di ogni entità giuridica, dipendendo dal proprio Parroco sia in quanto le cose che riguardano la vita cristiana, sia in quanto all' interno regime. Ciò però non toglie che per episcopale privilegio non possano esimersi dalla giurisdizione e vigilanza parrocchiale circa quelle cose che conformemente agli approvati statuti si possono e debbono fare nell' Oratorio. Del resto bisogna consultare sempre i titoli di fondazione.

§ 5.°

Dei Conservatori e delle scuole ovvero Convitti e Collegi di educazione.

La Chiesa ha diritto irrefragabile di insegnare non solo le discipline divine, ma ancora le umane per inconcussa ragione che ella possiede di tutti i mezzi a conseguire il proprio fine. Perciò la Chiesa fonda e tiene scuole non solo pei chierici da elevarsi al ministero ecclesiastico, ma ancora pei laici; affinchè mentre si danno alla coltura delle scienze, non pervertiscano nella fede e conseguano quella retta istituzione di vita che armonizzi coi cristiani costumi. La scuola quindi può genericamente definirsi: quell' unione ordinata del maestro e dei discepoli dove essi si trovino armonizzati nell' unità intellettuale dell' insegnamento, dove i discepoli ricevano dal maestro la istituzione della vita e delle scienze. Quelle scuole che sono fondate dalla Chiesa si dicono *ecclesiastiche*, *pontificie*, *episcopali*, *parrocchiali* e *monastiche*. Tal fiata gli scolari vivono in comunità in un apposito edifizio scolastico ed allora quelle scuole diconsi *Conservatorii* ed ancora Convitti o Collegi educativi.

Diciamone qualche cosa partitamente e prima delle scuole Episcopali, che anticamente si chiamavano *Cattedrali*. E' risaputo che i Vescovi possono nella loro diocesi erigere scuole e conservatorii e fornirli di speciali privilegi, ex gr. dall' esenzione dalla giurisdizione del Parroco, anzi anche dai cosidetti diritti parrocchiali come decretò la S. Congr. del Concilio, 22 febbraio 1865. I maestri di queste scuole devono essere approvati dal Vescovo e devono adottare testi e metodo dal Vescovo prescritti.

Circa le scuole parrocchiali diciamo che anche i Parroci con licenza del Vescovo, possono avere scuole in Parrocchia; e non solo a nome proprio, cioè provvedendole del proprio patrimonio, ma ancora formalmente come parroci ed allora le scuole sono propriamente *Parrocchiali*. Gl' insegnanti, l' orario, i testi sono cose da approvarsi dal Vescovo.

Si dicono poi scuole Monastiche o scuole di Congregazioni religiose, quelle fondate nelle case dei regolari, o nelle case delle Congregazioni, che, godendo come le case medesime del privilegio dell'esenzione, sono per ciò stesso esclusi dalla giurisdizione episcopale. In

qualunque ipotesi è certo che vanno sempre esenti dalla giurisdizione del Parroco. Quegli alunni o scolari che non hanno scuola fissa, senza un privilegio del R. Pontefice, sottostanno alla giurisdizione del Vescovo, come egualmente ai diritti parrocchiali, così il Concilio Tridentino, sen. XIV c. 11 d. r. Circa le educande nei monasteri delle monache e le condizioni richieste si può consultare il Lucidi *de Visitatione SS. Liminum ecc.* III 335 e seg.).

APPENDICE

Delle Scuole Laiche.

Fondare e regolare le scuole laiche per insegnarvi ed apprendervi le profane discipline, appartiene non solo alla potestà ecclesiastica ma ancora ai governi civili, anzi agli stessi privati. Se non che questa facoltà del governo civile, giusta le genuine teorie del dritto naturale ed ecclesiastico, non debba intendersi nel senso esclusivo *aut Cohibitivo*, come dottamente dice il Taparelli nel suo *Saggio Teoret.*, II num. 140.

Inoltre è da osservarsi che nessuna scuola può fondarsi senza la vigilanza, la visita e l' ispezione della ecclesiastica autorità, come risulta dalle prop. condannate nel Sillabo, 45, 47, 48; e nell' enciclica di Pio IX: *Nostis et Nobiscum*, 8 dic. 1849.

Quanto poi alle scuole laicali bisogna badare generalmente a queste cose che riguardano la pratica:

1. E' necessario che in qualunque scuola diretta non solo ad istruire la mente, ma ad educare il cuore, qual' è il compito della pedagogia, insieme alle cognizioni scientifico-letterarie, s' insegni ancora da un maestro approvato il Catechismo secondo le norme stabilite dal Vescovo; e ciò risulta dalle istruzioni del S. Ufficio « *de scholis publicis* » *in act. S. S. XI, 44 et alibi;* nonchè dall' enciclica *Inscrutabili*, 21 aprile 1870, del sapiente Pontefice Leone XIII. 2. Non è conveniente che nelle stesse scuole primarie o elementari fanciulli e fanciulle stiano insieme;

la quale indecenza si aumenta certamente nelle scuole secondarie o superiori, specie nelle Normali; perciò, per quanto è possibile, è da badarsi sianvi scuole diverse per ambo i sessi. Ben si avvisò il Vescovo di Tortona in un decreto episcopale di riservare a sè il peccato che commettono quelle fanciulle e i loro genitori che permettono, si frequentino queste scuole secondarie, ove, atteso la miscela, è facilissimo il pervertimento. 3. Non sono da frequentarsi quelle scuole ove alla rinfusa si ammettono cattolici ed acattolici, ond' è che la Sacra Cong. del Concilio nel 1.° giugno 1866 comandava di essere cauti e circospetti nel ricevere nelle scuole cattoliche, specie se conservatorii o convitti, alunni di aliena religione. 4. Sebbene la Chiesa per la necessità dei tempi e dei luoghi abbia promosso le scuole *Domenicali* e *Serotine*, pei figli degli operai e degli agricoltori, tuttavia si è mai sempre proibito le altre scuole nei giorni festivi.

Avvertiamo infine che essendo gravissimi e molteplici i mali che provengono alla Chiesa ed alla società civile dalle così dette scuole *libere* ed *indipendenti*, non ci è modo che i parroci ed altri curatori di anime vadano esenti dalla stretta obbligazione sia di scegliere timorati ed onesti maestri; sia di vigilare sui libri di testo che s' insegnano; sia di visitare la stessa scuola per quanto loro è permesso; sia di esortare i fedeli di frequentare le buone scuole; sia di ricordare spesso ai genitori i loro doveri in questa delicata faccenda. Mi è bello riferire qui un decreto del Concilio 1.° Neo-Granatense an. 1868 « *Parochos omnes commonemus, proque nostra auctoritate injungimus, ut omni cura, ope et industria fideles suis studiis commissos de malis, quae a pravis scholis vel a pravis moderatoribus obveniunt, admoneat, ne ipsi alienae negligentiae affines esse videantur.* In Coll. Lac. VI, 550. *Ex monitis* per la esecuzione del Sinodo Diocesano dice: I Vicarii foranei e i parroci sono tenuti riferire ogni anno al Vescovo, ovvero rispettivamente ogni tre anni, lo stato delle scuole nel proprio vicariato o parrocchia.

Del resto, poichè contro la fatale necessità dei fatti a nulla vale il rimedio, meritano gran lode quei parroci che scrupolosi del loro dovere, con licenza del proprio ordinario aprono scuole parrocchiali, affidandone il magistero ed il governo alle Congregazioni religiose, siccome è avvenuto in molte regioni dell' alta Italia dove non ancora sono state aperte le scuole pubbliche dette *Confessionali*. Queste scuole di cui abbiam parlato si pareggiano a tutti quegli istituti ove si ap-

prendono arti liberali ed opere servili, ed ai così detti Asili di infanzia. Dei quali ultimi i Vescovi Lombardi adunati in Congresso nel 1849 stabilirono « che più che favorire direttamente, fiduciosamente i detti asili, quali per lo più si presentano in giornata, sarebbe da vegliarli e dirigerli secondo lo Spirito Cristiano ».

§. 6.°

Dritto civile Italiano circa l' istruzione religiose nelle scuole.

Nell' art. 315 della legge (Casati) 13 novembre 1859 e nell' articolo 2.° dell' annesso *Regolamento, l' Istituzione religiosa,* è obbligatoria nelle singole scuole elementari. Senonchè la legge posteriore del 15 luglio 1877 intorno alla istruzione religiosa nelle scuole, tace del tutto. Le lettere circolari del ministero dell' istruzione pubblica del 29 settembre 1870 comandavano che l' istruzione religiosa s' impartisse solamente a quegli alunni i cui parenti l' avessero richiesta. Inoltre nelle lettere circolari del 12 luglio 1871 questa facoltà venne rilasciata all' arbitrio dell' autorità municipale, che poteva confidarne lo insegnamento o all' ordinario maestro, ovvero meglio a maestri più idonei. Dell' istesso tenore è il Regolamento dell' anno 1895 art. 3.° E ciò in quanto alle leggi scritte; quanto poi l' insegnamento si rapporti al fatto, la corrente del giorno in Italia (per le leggi Italiane ben beninteso, non pel sentimento nazionale) è l' indifferentismo al principio religioso; ed in tali condizioni di cose ha detto l' Amante nel libro delle leggi e discipline sulla P. I. p. 350, affidare l' insegnamento religioso a maestri, che generalmente partecipano di questo universale sentimento, è un far violenza ai loro animi, un eseguire malamente la volontà dei padri di famiglia, e sopra tutto rendere illusorio un insegnamento.

CAPITOLO IV.

§ 1.°

Delle Fabbricerie.

Potendo la chiesa per diritto possedere beni temporali, ne viene come legittimo corollario l' autorità di liberamente disporre e la facoltà di amministrarli. Quantunque anticamente la gestione dei beni della chiesa era portata dal Vescovo, nullameno avveniva che talvolta fosse confidata a persone ecclesiastiche. Divisi poi i beni in favore delle singole chiese e dei beneficii passò l'amministrazione nelle mani degli enti investiti. Però fin dal secolo XIII in alcuni luoghi i beni della Chiesa vennero confidati ai laici cui o i Parroci rendevano conto della propria gestione, o questa medesima veniva loro commessa per approvazione e revisione del Vescovo, e se talvolta osavano scuotere la episcopale e parrocchiale dipendenza, erano richiamati dalle leggi della Chiesa. Ma non essendo nè nel modo, nè in ogni luogo la medesima gestione laicale, Napoleone I Imperatore emanò un decreto il dì 30 dicembre 1809 ove determinò le norme per queste gestioni laicali che si chiamarono *Fabbricerie*. La *fabbriceria* dunque, o *consiglio di fabbrica*, è l' unione di alcuni laici, ai quali, primieramente per costume della Chiesa, dipoi quasi dovunque per tolleranza dell' autorità ecclesiastica, dipendentemente dal Vescovo o dal Parroco ovvero da altro rettore di Chiesa, compete facoltà di amministrare i beni della Chiesa, beni che la Chiesa possiede o per fondazione od acquisto per gli atti del sacro culto. I componenti la fabbriceria presero diversi nomi secondo i tempi e i luoghi, cioè: *fabbricieri*, *procuratori*, *sindaci*, *vitrici*, *fornisori*, *giurati*, *maestri di fabbrica*, *matricularii* ed *operarii* etc. La pratica ecclesiastica non fu uniforme in tutte le fabbricerie, oggidì prevale in pratica la consuetudine dei luoghi, e le leggi civili praticamente tollerate, e qui s' intende una tolleranza meramente passiva, osserva il Bouix, (*De Parocho*, p. 619), cioè quella che s' induce con la necessità del fatto.

§ 2.°

Della Costituzione della Fabbriceria.

Se osserviamo le leggi e le consuetudini generalmente vigenti, il consiglio della fabbriceria consta ordinariamente di tre persone, o di cinque nelle parrocchie maggiori, elette tra i parrocchiani di morigerati costumi e di sani principii. Tra questi se ne sceglie uno che presiede, o anche un estraneo che vien costituito Tesoriere della fabbrica. Si consulti al riguardo l' *ordinanza ministeriale*, la quale porta il nome di Legge Italica 15 settembre 1807 articolo 1.° e 2.°, ovvero il Dispaccio del ministero di grazia e giustizia, 4 gennaio 1870 riportato dallo Scaduto nella sua opera libro 1.° pag. 546, ove diffusamente si riferisce delle fabbricerie delle Chiese Cattedrali e di quelle che si chiamano « Santuarii » secondo il citato decreto del ministro di grazia e giustizia del 4 gennaio 1870 art. 33 e 34.

§ 3.°

Cui compete la nomina dei fabbricieri.

De jure al Vescovo o al Parroco. Questa facoltà poi per dolorose condizioni di fatti si usurpò la potestà civile, la quale affidò detta facoltà ai Prefetti della provincia, come risulta dal precitato decreto e dall' opera dello Scaduto nel capitolo precitato.

L' ufficio dei fabbricieri, che per legge civile è quinquennale consiste nell' amministrare tutti i beni della Chiesa, comunque acquisiti, e che furono aggregati alla detta chiesa, per la manutenzione della fabbrica e per compiervi il divin culto. Amministrano gli affari non solo delle Chiese Parrocchiali, ma anche delle cosidette succursali o sussidiarie, quando non hanno una distinta fabbriceria e non sono di gius patronato laicale. Compete loro ancora il diritto sui sagristani e sugli altri inservienti della Chiesa. Soggetti dunque i beni immobili della Chiesa alla legge di Conversione dell' 11 agosto 1870, i fabbricieri in virtù della legge civile possono alienare, permutare senza alcuna approvazione dei superiori civili, senza che del resto siano neppure personalmente responsabili del patrimonio della Fabbriceria.

§ 4.°

Della relazione dei Parrochi al consiglio dei fabbricieri.

Quantunque per genuino principio di diritto ecclesiastico i Vescovi ed i Parrochi sono gestori nati dei beni della Chiesa e perciò anche rettori del Consiglio di fabbriceria, nullameno per la spogliazione delle leggi demaniali la cosa va altrimenti. I Vescovi difatti, in virtù della vigente legge civile, non hanno più nessuna ingerenza nella fabbriceria. Pei soli Parrochi l' azione si restringe ai seguenti casi; come risulta dalla legge 11 agosto 1870, dallo articolo 6.° al 25.°

1. Quantunque non debbano immischiarsi nel modo onde si amministrano i beni della Chiesa, devono essere però interrogati, e prendere da loro parere sempre che bisogna provvedere ai bisogni della Chiesa. 2. Quantunque i fabbricieri non sono tenuti a fornire i mezzi necessarii per compiere le funzioni liturgiche straordinarie, e non necessarie a celebrarsi, nulladimeno se i Parroci le volessero compiere a proprie spese o a quelle dei fedeli, lo può di dritto. 3. I fabbricieri senza il consenso del Parroco nessuna funzione possono permettere o comandare. 4. Quantunque gl' inservienti della Chiesa e i sagristani si nominino dai fabbricieri, nullameno non possono eligersi coloro che il Parroco ragionevolmente stimò incapaci. 5. E' dritto del Parroco dirigere e vigilare l' amministrazione della così detta « Cassa dei morti ». 6. Spetta altresì al Parroco liberamente determinare l' opera dei suffragi. 7. Se oneri di messe o di culto gravino sui redditi della fabbriceria spetta al Parroco di scegliere e preferire qualunque altro sacerdote crede per l' adempimento di quegli oneri. 8. Quando le oblazioni dei fedeli andassero chiuse in una apposita cassetta, dev' essere chiusa con due chiavi una delle quali debba tenere il Parroco. 9. I Parrochi devono intervenire a quelle sedute dei fabbricieri nelle quali si fa il resoconto dell' introito ed esito sostenuto precedentemente. 10. Senza l' assenso dei Parrochi non si possono erigere monumenti in Chiesa, nè incidervi iscrizioni.

CAPITOLO V.

§ 1°.

Dell' amministrazione dei luoghi pii e dei beneficii vacanti Economi e Subeconomi.

I beni ecclesiastici, generalmente parlando, devono amministrarsi dai Chierici, deputati dal Vescovo. Senonchè, come dicemmo, una parte di questi beni che servono per la manutenzione della Chiesa e pel divin culto essendo stata concessa, specie per usurpazione di diritto civile, ai laici, altrettanto per analogia deve dirsi dei beni ecclesiastici che furono assegnati per sovvenire i bisogni dei poveri; e dei frutti dei benefizii vacanti la cui amministrazione per molte cause, massime per pretesa del diritto civile, fu devoluto ai laici, anzi alla stessa civile autorità. Premesse queste nozioni generali diciamo, che per diritto i beni dei luoghi pii, cioè, quelli destinati alle opere di misericordia, come gli orfanotrofii, i brefotrofii (ospizio dei trovatelli), gli ospedali, gli ospizii di qualunque natura, le case degli alienati, i monti di pietà, i monti frumentarii, le casse di beneficenza, sono beni ecclesiasti, imperocchè tutte le pie fondazioni, sia per natura e fine della Chiesa, sia per l' origine medesima dei beni, sia per volontà dei fondatori o benefattori, sia ancora per antichissima disposizione delle leggi civili venivano confidate ai pastori della Chiesa. E tutti coloro che erano prescelti amministratori di tali beni, ne ricevevano il mandato dai Vescovi, ai quali sottostavano pel diritto episcopale di vigilarli, visitarli e riceverne i resoconti amministrativi.

§ 2.°

Degli Economi dei benefici vacanti.

Un tempo, quasi per comune usanza i frutti così detti *intercalares,* dei beneficii vacanti andavano a vantaggio della Fabbriceria, talvolta si conservano pel successore al beneficio, e i fondi dei beneficii si custodivano dal Vescovo. Ma col succedersi dei tempi i Capitoli, i

monasteri, i patroni, gli stessi re (pei dritti così detti di regalìa) e civili governatori si attribuirono rispettivamente i beni beneficiali loro provegnenti pel tempo della vacanza. Nè poi è da mettersi in dubbio che la cura di questi beneficii sorti in gran numero nelle singole diocesi fu dai vescovi confidata a determinate persone a simiglianza dei così detti *Collettori* della S. Sede. Ma nel secolo XIV e XV anche le autorità civile, contro ogni ordinamento giuridico, particolarmente in quanto alla provvista dei beneficii, incominciarono a mettere il zampino in questa amministrazione, ma questa usurpazione dei dritti ecclesiastici non ebbe in dritto nessun effetto finchè il principato civile non se ne affrettò *de facto* il possesso dei beneficii. Allora fu inibito agli *Economi* costituiti dalla S. Sede e dai Vescovi nelle diocesi di poter esercitare il loro ufficio senza licenza (ossia *placet od exequatur*) della civile autorità. Anzi più appresso furono costituiti specialmente *Economi civili*, i quali talvolta tennero l' ufficio medesimo degli Economi ecclesiastici. E questa comune istituzione, la quale fu detta con ibrido vocabolo Economato Regio-Apostolico, durò fino al secolo XVIII. L'Economo fu quasi sempre un Chierico, e poteva da un altro o più economi e sub-economi essere rappresentato.

§ 3.°

Degli odierni Economi dei beneficii vacanti, diritto Italico vigente.

Nella vigente legislazione civile d' Italia questi Economi dei beneficii vacanti compiono solamente l' ufficio di fiscali per mandato dell' autorità civile, quantunque il Ruffini nella sua opera giuridico-Canonica p. 212 opini: « Nulla vi ha che contrasti con i caratteri fondamentali dell' Ufficio Economale, le cui ragioni d' essere non vanno ricercate in grette mire fiscali, ma negli intenti più alti del *jus advocatiae* dei sovrani sulla Chiesa » (!). Gli *economi* sono costituiti per le provincie ecclesiastiche, i *subeconomi* per le singole diocesi, ed hanno il seguente mandato: 1. prendere possesso dei beneficii vacanti; 2. prenderne cura diligente, provvedere alla riparazione dei predii laddove ne abbisognino, talvolta anche col sequestro dei beni del beneficiato defunto; 3. dare il possesso del beneficio per gli effetti civili a colui che fu dal Vescovo provveduto dopo che abbia ottenuto il

Placet o l'*Exequatur*; 4. vigilare sopra i beni dei beneficii anche non vacanti, anzi anche delle Chiese, affinchè non patiscano per causa alcuna deterioramento. Al riguardo si possono consultare i regii decreti del 26 sett. 1860, 16 genn. 1861, 22 marzo 1866, novembre 1877 ed altre moltissime civili disposizioni citate dal Giovanelli, dal Calvauna, dal Calisse e dallo Scaduto.

Ora questa istituzione quale vige presentemente è assolutamente riprovata dalla Chiesa, nè può revocarsi in dubbio che gli Economi o Subeconomi deputati dal governo a tale mandato, se vogliono assicurare bene la loro coscienza, devono pigliar licenza dall' ecclesiastica autorità per compiere il loro ufficio.

CAPITOLO VI.

§ 1.°

Delle Confraternite e Società o Sodalizii cattolici.

Col nome di Confraternite, dette ancora sodalizii, fraterie, fraternità, scuole, congregazioni, conferenze, vengono quelle associazioni di laici o di chierici che provveggono e si esercitano all' esercizio delle opere di misericordia o alla celebrazione del culto divino, senza vita comune, senza alcuna professione di voti, o di vita più perfetta. Si opina che questi sodalizii abbiano avuto origine fin dal principio del secolo XIII con la istituzione della grande confraternita fondata fin dal 1211 da S. Domenico, la quale fu appunto la confraternita del S. Rosario, benchè altri le ritenessero di epoca più remota. In questi tempi sono cresciuti in numero indefinito. La ragione di tale avvenimento a noi pare essere stato il promuovere sempre più tra i cristiani con mutuo zelo ed emulazione il culto divino e le opere di misericordia in tanti tristi e procellosi tempi di egoismo e di miscredenza. Col nome di confraternite, che suppone sempre una certa famiglia giuridica, se si prende in senso lato, giusta la dichiarazione della S. Congregazione dell' Indulgenze, 26 nov. 1880, significa qualunque ecclesiastica unione di laici o anche di chierici istituita al fine di promuovere sia pubblicamente che privatamente il culto divino e le o-

pere di pietà cristiana. Quello poi che si riferisce a coltura di vita più perfetta appertiene a quelle congregazioni costituite alla foggia di ordine religioso, come ordinariamente sono i Terziarii, Francescani o Domenicani, quantunque si assomiglino a tutte le altre confraternite quanto alla forma giuridica.

§ 2.°

Come si erigono e loro fine.

In due modi si possono erigere le confraternite o dagli stessi prelati della Chiesa, cioè dal Romano Pontefice, dai Superiori regolari, dai Vescovi per promuovere tra i fedeli il fervore della vita cristiana; ovvero dagli stessi fedeli chierici o laici, i quali si possono adunare previa l'aggiudicazione ecclesiastica. Senonchè comunque avvenga nel fatto l'assembramento della confraternita, richiede mai sempre la giuridica creazione per decreto dei Prelati ecclesiastici. Ed ordinariamente parlando, le confraternite dipendono sempre da un' altra maggiore, alla quale sono aggregate, e che si chiamano Arciconfraternita o Confraternita primaria. E questo diritto di aggregare (*jus aggregationis*) appartiene per la Chiesa universale ordinariamente alle Romane Arciconfraternite, le cui condizioni alla valida erezione ed aggregazione costituì Clemente VIII in Const. *Quaecumque* 7 dec. 1604; ma molte cose essendo andate in disuso, Pio IX con decreto degli 8 gennaio 1861 ne riformò la procedura giuridica.

Qualunque sia la natura delle Confraternite sempre hanno un fine determinato da conseguire per certi atti da compiere in determinato tempo e luogo sotto la dipendenza dell' ecclesiastico regime. Secondo poi la natura e l' indole della società hanno uno o più ufficiali ai quali si dà un nome speciale. Sempre però la confraternita è retta e diretta da un sacerdote deputato *de jure* dal Vescovo, o altro prelato ex. g. Superiore regolare, il quale prende il nome di Direttore, o Padre Spirituale, o Assistente spirituale, nella cui assenza, *de jure*, è sempre il solo Parroco, come dichiarò Pio IX nel citato decreto del 1861 e la S. Congregazione delle Indulgenze il 16 luglio 1877 in Ac. S. S. XX 108. Quelle Confraternite inoltre che si sono impromesse anche la pubblica celebrazione del divin culto, devono avere la loro Chiesa o O-

ratorio, o almeno una Cappella dove a norma degli statuti e delle consuetudini vi adempiano gli obblighi.

Se non chè deve notarsi di non potersi erigire nell' istesso luogo due o più confraternite dell' istesso nome ed istituto, neppure fra lo spazio di tre miglia tranne se per ispeciali cause generali o speciali non vi si facesse eccezione, come fu permesso dalla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, il 20 maggio 1806 per le confraternite del SS.mo Sacramento, della Dottrina Cristiana, del SS. Rosario, delle figlie di Maria, delle madri cristiane ecc. le quali possono erigersi nelle singole parrocchie. Le confraternite non possono, senza speciale indulto apostolico istallarsi nelle chiese dei regolari; anzi giusta la risposta della S. Cong. delle Indulgenze, 29 febb. 1864, *non expedit nisi dispensatio Apostolica habeatur.*

§ 3.°

Chi vi può essere aggregato.

Coloro si aggregano che vogliono osservare in società le divine od ecclesiastiche leggi, fossero anche di aliena parrocchia o diocesi L'atto della ricezione viene compiuto dal Direttore o Padre Spirituale, la quale facoltà non può delegare a meno che non abbia ottenuto questa facoltà di delegare.

Questa ricezione si fa in diversi modi, o a voce, o in iscritto, o per atti simbolici, o per segni esterni, o per l'inscrizione del nome nella tabella speciale o per altro liturgico rito; secondo il tenore degli statuti approvati dal Vescovo, che si devono diligentemente osservare. Per quelle associazioni poi che imitano in certo modo gli ordini religiosi, come i terziari, la ricezione avviene con duplice atto per *vestitionem* e per *professionem*. Quantunque i confratelli assumano spontaneamente l'obbligo del culto divino, delle opere di pietà, dell'aiuto reciproco ecc. secondo il tenore degli statuti, tuttavia non inducono nessun obbligo di coscienza, tranne la privazione dei privilegi e delle grazie e beneficii concessi alla Confraternita. Se ne eccettua l'articolo della tassa pecuniaria da erogare per sostenere gli oneri dell'associazione che il Vescovo approvò. Giacchè quando si ricevono i confratelli questi assumono tacitamente l'obbligo di giustizia di contribuire

alla materiale conservazione della confraternita in quantità stabilita dagli statuti. Così risulta dalla lettera circolare della S. Cong. dei Vescovi e Regolari 18 settembre 1891 e dal Monitore Ecclesiastico VII, 1.ª 197.

§ 4.°

Diritti degli aggregati.

I confratelli godono diversi diritti, specie di indulgenze a lucrar le quali non basta l'atto della semplice ascrizione, ma ancora la esecuzione delle opere ingiunte. Pei confratelli infermi si consulti il decreto di Pio IX, 25 feb. 1877 e quello della Sacra Cong. delle Indul. 16 luglio 1887.

Nessuna confraternita può erigersi senza il decreto o almeno la licenza del Vescovo che precedentemente ne abbia approvati gli statuti, giusta il decreto della Cong. dei Vescovi e Regolari 15 marzo 1889, e in act. S. S. XXII, 104. Il Vescovo ha il diritto di vigilare e non solo può assegnare alle singole Confraternite uno speciale Padre Spirituale, ma eziandio può stabilire per tutte le Confraternite della Diocesi un generale Direttore. Può e deve visitarle e da questa visita del Vescovo non vanno esente neppure quelle che sono erette nelle chiese dei Regolari e sono dirette dai medesimi. Così il Tridentino, sess. XXII, c. 2, d. r.

Le Confraternite poi, che non hanno a Direttore il proprio Parroco, ma un altro Sacerdote, ovvero il proprio Cappellano, e sono erette nella stessa chiesa parrocchiale, in questo caso, quanto all'esercizio delle funzioni liturgiche dipendono in tutto dal Parroco; ovvero sono erette fuori la chiesa parrocchiale, cioè nei loro Oratorii ed allora sono esente dalla giurisdizione del Parroco, quanto a quelle funzioni che non sono strettamente parrocchiali, ovvero che non rechino alcun pregiudizio ai diritti parrocchiali. Così Benedetto XIV Inst. 105. La Sacra Congregazione del Concilio 16 marzo 1885, e negli atti S. S. XVIII, 193.

§ 5.°

Principali Confarternite.

Le più cospicue ed antiche confraternite sono quelle della scuola della Dottrina cristiana, istituita nel secolo XVI dal milanese Marco de Sadis-Cusani, approvata e caldeggiata da Pio IV e poscia da S. Pio V. E San Carlo Borromeo questa stessa costuì nella sua diocesi. Gli ufficiali ne sono il priore, il sottopriore, il prefetto dei maestri, l'ammonitore, il cancelliere, il silenziario, l'infermiere; e Gregorio XIII l'arricchì di molte indulgenze. L'altra anche antica e cospicua è quella del SS.mo Sacramento. Questa istituirono in Roma alcuni fedeli devotissimi della SS.ma Eucaristia in S. Maria sopra Minerva che Paolo III approvò nell'anno stesso 1539 e ne promosse la diffusione. Questa confraternita non abbisogna di aggregazione come riferisce il Beringer nell'opera più volte citata II p. 25. Sono pure degne di menzione le confraternite dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria, del SS. Rosario, del Carmine, di S. Giuseppe, di S. Vincenzo di Paola, della Buona morte, di S. Maria del Suffragio, dei Disciplinati, di S. Orsola, di S. Anna, della fraterna correzione, per la concordia e pace, dell'ospizio dei vaganti, ecc. Pochi anni sono il R. Pontefice Leone XIII rinnovò e promosse il *Terz'ordine di S. Francesco* nella costit. *Misericors*, 30 mag. 1883; e nella costit. *Auspicato*, 17 sett. 1882, promosse la nuova confraternita della *Sacra famiglia* ad imitazione di quella che già esisteva, istituita da Padre Francoz, gesuita l'anno 1861, nella diocesi di Lione. All'uopo si possono consultare il breve s. d. 14 giugno 1892 in act. S. S. XXV p. 8 e seg. Per decreto di Napoleone I, 26 maggio 1807, tutte le confraternite furono soppresse, tranne quella del Sacramento, i cui beni però aggregò al consiglio delle fabbricerie. Nullameno in seguito molte confraternite furono istituite.

§ 6.°

Diritto Civile vigente.

Il Codice Civile Italiano nella vigente legislazione, generalmente parlando, non dà alle Confraternite alcuna giuridica personalità; sono sottoposte alla vigilanza dello Stato; sono tenute quelle che esistono civilmente concorrere alle opere di beneficenza (leg. 23 dic. 1888 art. 18); possono trasformarsi (leg. 17 luglio 1890 art. 70 e 91); i beni delle Confraternite Romane, le quali erano gravate di civile amministrazione, furono destinati ad opere di beneficenza (leg. 20 luglio 1890; f.).

Infine le Confraternite e pie unioni aggregate alle Chiese e che non sono riconosciute in enti morali sfuggono all'ingerenza dell'autorità tutoria. Così il Giovanelli, il Calisse e lo Scaduto nelle rispettive opere.

Ora al proposito nota il Calisse più diffusamente. Per aver rimandato ad altro provvedimento legislativo, da prendersi ancora, la definitiva sistemazione delle confraternite la legge non ha differito, come essa stessa ha espressamente dichiarato, di assoggettarle frattanto all'autorità dello Stato (1), che ha diritto di approvarne l'atto di fondazione e lo statuto, senza di che non conseguirebbero il carattere di enti giuridici. L'ingerenza, già assai estesa, dell'autorità ecclesiastica è stata, di fronte a quella presa dallo Stato, limitata meramente alla sola parte spirituale. A questo proposito convien fare fra le confraternite, o nel seno di una confraternita stessa, una distinzione. Quelle destinate unicamente alla beneficenza, per esempio a raccogliere i caduti sulle pubbliche vie, a curare gl'infermi, a dotare le fanciulle, ad associare i cadaveri alla sepoltura, sono soggette alle disposizioni sulle opere pie ed alla autorità del ministero dell'interno, esercitata per mezzo dei prefetti e delle giunte provinciali amministrative, sostituite alle deputazioni provinciali, cui prima tal cura era commessa (2). Le confraternite invece che hanno scopo di culto, di-

(1) Legge 15 agosto 1867, art. 1, n. 6

(2) Legge 3 agosto 1862, n. 753, art. 14.

pendono dal ministero di grazia e giustizia e dei culti, la cui vigilanza però, non essendovi per tale argomento, come per le opere pie, un'apposita legge, rimane indeterminata, e in sostanza ad altro non si estende se non a mantenere l'istituzione nei confini dalla legge assegnati, e a dare quelle autorizzazioni od altre facoltà di cui gli enti morali han bisogno pei vari atti della vita loro. Se finalmente la confraternita è mista, se ha cioè scopi di culto insieme e di beneficenza, dipende dall'una e dall'altra autorità, secondo che si tratti di atti che coll'uno scopo o coll'altro hanno attinenza. E ciò è possibile, poichè, fin dalle disposizioni della vecchia legge sulle opere pie, gli istituti ecclesiastici di natura mista devono non solo tenere un'amministrazione distinta per il doppio loro scopo, ma separarne le rendite ed anche, nel modo che sarà riconosciuto utile ed opportuno (1), il patrimonio, che è diversamente trattato secondo che alla beneficenza si riferisce od al culto: nel primo caso, per esempio, è immune dalla quota di concorso (n. 143), mentre vi è soggetto nel secondo.

Quando la confraternita rifiutasse di assoggettarsi alle disposizioni di legge che la riguardano, o per altra causa nascessero in essa disordini, il governo potrebbe provvedere e rimuoverli con ogni mezzo di cui dispone, fino a disciogliere la confraternita stessa, affidarne ad un regio commissario l'amministrazione, e far quindi procedere, quando gl'inconvenienti siano cessati, alla nomina dei nuovi ufficiali, secondo le disposizioni degli statuti.

CAPITOLO VII.

§ 1.°

Delle società Cattoliche politiche ed economiche in genere.

Alcuni potranno far delle meraviglie se noi nel diritto ecclesiastico trattiamo di queste associazioni, ma ci useranno venia in pensando che queste associazioni di fedeli non solo sono state dalla Chiesa commendate, ma ancora create, promosse e caldeggiate; di

(1) Ivi, art. 2.

guisa che ben possono appellarsi *ecclesiastiche* nel vero senso della parola. D'altra parte dal Pontefice e dai Vescovi desiderandosi non solo, ma ingiungendo altresì a coloro che sono costituiti alla cura delle anime, di cooperare energicamente per tali associazioni, dalle quali in gran parte dipende la religione e civile ristorazione della società e l'incremento della religione; non sarà pertanto fuor di proposito indicare lo scopo di queste istituzioni, affinchè i Parroci ed i Pastori sappiano in che modo si debba procedere per istituirle e promuoverle canonicamente. Che sia questo lo spirito dei tempi e le aspirazioni del Pontefice noi riferiamo le parole che Leone XIII nell'Enciclica: *Etsi nos* agli Arcivescovi e Vescovi d'Italia il dì 15 febbraio 1882, pronunziava: « *Ad alendam actionem vitae Christianae augendamque experrectam virtutem, curare ac providere opus est, ut numero, consensu, efficiendis rebus, floreant lateque amplificentur societates, quibus maxime propositum sit fidei christianae, virtutumque ceterarum retinere et incitare studia. Tales sunt consociationes juvenum, opificium quaeque constitutae sunt aut coetibus catholicorum hominum in tempora certa agendis, aut inopiae miserorum levandae et tuendae dierum festorum religioni et pueris ex infima plebe erudiendis; aliaeque ex eodem genere complures* » e nell'enciclica » *Rerum novarum, 15 mag. 1891* caldeggia « *instituti patronatus pueris, puellis, adolescentulis natuque maioribus tutandis. Sed principem locum obtinent sodalitia artificum, quorum complexu fere cetera continentur.* »

Il fine. — Queste legittime associazioni di cattolici che sono costituite o per autorità o per licenza dell'autorità ecclesiastica, da cui dipendono, altro fine non s' impromettono che di provvedere ai bisogni politici, sociali ed economici del popolo, sia per la conservazione e divulgazione della retta dottrina, sia per gareggiare nella pratica della sincera vita cristiana, sia per iscopo di ripristinare e conservare le giuste economie delle pubbliche e private aziende. Queste associazioni dovrebbero essere promosse, confermate di dritto e garentite dallo Stato medesimo, come quelle che cooperano a conseguire il retto fine del civil consorzio, qual'è la tranquillità dell'ordine nella virtù. S. Tommaso definisce queste società private o collegio nello Stato Civile: *Privata societas est, quae ad aliquod negotium privatum excedendum conjungitur, sicut quod duo nel tres societatem ineunt, ut simul negotientur.* » — Queste società dunque quantunque arbitrarie,

hanno fondamento nello stesso diritto di natura. Siccome i civili governatori sembrano poco interessarsene, ovvero la loro tutela è tutt'altro che il decoro del nome cristiano e la prosperità delle città; così compete alla Chiesa questo diritto di promuovere siffatte associazioni, non essendo credibile che, come dice Leone XIII, nella citata Enciclica. « *Rerum novarum* » *in colendis animis totas esse Ecclesiae curas ita defixas, ut ea negligat quae ad vitam pertinent mortalem et terrenam.* »

Della loro dipendenza. Queste associazioni quanto allo loro dipendenza all'ecclesiastica autorità dei Vescovi, possono paragonarsi alle Confraternite. E siccome vi sono delle Arciconfraternite che sono soggette immediatamente alla S. Sede, quantunque per l'aggregazione e pel modo di aggregarsi dipendano dai vescovi; così vi sono delle confraternite e pii sodalizii che hanno per ordinario direttore il Parroco, ed altre un Direttore, deputato dal Vescovo. Quelle cose poi che anche indirettamente riguardano la religione, competono all'autorità Ecclesiastica, sia la S. Sede, siano gli ordinarii diocesani, i quali devono approvarne gli statuti.

Loro origine. Esse rimontano al medio evo, ed allora queste corporazioni avevano lo scopo di promuovere le arti belle e meccaniche per conseguire un triplice bene, *civile*, *professionale* e *religioso* e si assimilavano alle confraternite. Gli incorporati si distinguevano in tre ordini di *maestri*, di *socii*, e di *apprendisti*.

Le moderne leggi civili quasi dovunque abrogarono queste associazioni, come avvenne specialmente in Francia all'epoca della rivoluzione nel 1793, con non lieve detrimento, spogliando quelle morali persone delle loro fortune e di un loro legittimo diritto, come sapientemente si esprime nell'enciclica citata Leone XIII.

Sarebbe ben lungo ed arduo compito enumerarle tutte, specie quelle che trattano affari politici e sociali insieme e che spesso dipendono dall' ingegno di ciascun popolo, dai pericoli, bisogni, usanze, ed aspirazioni comuni. Occorre però, per iscopo della nostra scienza, far menzione di quelle sopratutto che furono costituite in Italia.

§. 2.°

Delle politiche e sociali associazioni in ispecie.

Qui intendiamo parlare di due particolari associazioni, che sono di grandissima importanza, specie in Italia, cioè:

1.° L'opera dei Congressi Cattolici.

2.° La società della Gioventù Cattolica Italiana.

L'opera dei congressi Cattolici fu inaugurata da quella che si chiama: Società della gioventù Cattolica Italiana fin dall'anno 1871. Pio IX ne benedisse l'esordire col breve — *Satis nuper* 9 marzo 872; nella medesima Leone XIII con grande premura vi addusse la sua autorità e l'incremento fin dal primo Congresse tenuto a Venezia nel 1874 ed in altri moltissimi. A questa associazione, la quale è suprema nel suo genere, tutte le altre vanno subordinate, siccome più volte ebbe a dichiarare Leone XIII e qui ci piace riferirne le parole: « *Sunt tamen quibus animos potissimum diligentiasque vestras ut advertatis, desideramus. Illud in primis ut qui in Italia universa florent catholicorum coetus, ii, incolumi uniuscuiusque natura et legibus, Operi Congressum ex animo actuoseque jungantur, ut omnes scilicet in unum veluti agmen ad religionis defentionem coalescant* »; nel breve del 3 agosto 1896 al Congresso XIV tenuto in Fiesole.

Il fine di questa Opera è di procurare che in certi determinati tempi abbia luogo il Congresso generale di tutte le associazioni Cattoliche per mezzo dei loro rappresentanti, per discutere, vagliare, provvedere i bisogni delle rispettive regioni e unire i conati comuni per fulminare i vizii, i mali della presente età, additare i rimedii, ripristinare i costumi, tutelare la religione ed i suoi diritti diciannove volte secolari, aiutare e sovvenire alle comuni calamità, come dice Pio IX nel breve del 28 maggio 1874 e come nello *Statuto* di questa Associazione si legge — Articolo 2.° Pag. 13.

In tutti i *Congressi generali* che quasi ogni anno si celebrano in Italia, si distinguono sessioni *generali* e *speciali* le quali sono divise in cinque distinte sezioni, cioè: Opere religiose ed associazioni — Opere di Carità — Istruzione ed Educazione — Stampa — Arte cristiana.

Per meglio conseguire il fine impromesso esiste un *Comitato*

permanente, la cui Presidenza è data ad uomini eminenti, dottissimi ed appassionati dell'azione Cattolica. Questo Comitato regola i singoli *Comitati regionali diocesani* e *Parrocchiali*, con la dipendenza gerarchica, i regionali dal Permanente; i diocesani ai regionali sotto la vigilanza del Proprio Ordinario; i parrocchiali al Diocesano sotto l'assistenza del Parroco o del sacerdote delegato da lui. Lo scopo di questi Comitati Parrocchiali, come risulta dallo Statuto di questa Associazione e dai Documenti pag. 123 art. 1.° si è: « opporsi incessantemente al progresso dell'irreligione e dell'immoralità, difendendo con energia tutto ciò che riguarda la fede e la morale cattolica, sempre subordinatamente all'autorità Ecclesiastica. A tal fine esso si presenta quasi un centro, intorno al quale possono raccogliersi tutti gli individui francamente ed operosamente cattolici, di una parrocchia. » — I socii poi si dividono in *Onorarii* che proteggono e favoriscono l'opera senza che vi fossero aggregati; in *Aderenti* che vi si ascrivono solo per elargizione e per consigli; in *Attivi* cui si appartiene direttamente il fine del Comitato, le cui opere sono enumerate dal ricordato Regolamento e sono: 1.° promuovere la buona stampa ed impedire la cattiva; 2.° promuovere la santificazione delle feste e usare della propria influenza perchè venga osservato questo precetto; 3.° promuovere la frequenza della Dottrina Cristiana ed offrirsi ad insegnarla; 4.° promuovere il culto cattolico intervenendo alle processioni solenni della parrocchia e principalmente accompagnando il SS. Viatico in ogni occasione; 5.° assistere alle funzioni parrocchiali, almeno nelle principali solennità dell'anno ;6.° promuovere il buon costume nelle persone che in qualche modo dipendono dai socii; 7.° eseguire tutte le opere, per le quali siano richiesti dai Comitati Superiori dei Congressi Cattolici; 8.° Concorrere a tutte quelle opere che il parroco crede conveniente di promuovere per i bisogni speciali della Parrocchia.

§ 3.°

Società della Gioventù Cattolica Italiana.

Questa fu istituita in Roma nel 1867 da alcuni cattolici laici ed approvata da Pio IX nel breve *Dum filii*, 2 mag. 1868. Il fine che

s'impromette è 1.° di formare tutti gl'individui che vi appartengono ad uno spirito franco e coraggioso in professare e praticare pubblicamente la loro Cattolica religione; 2.° di adoperarsi energicamente ed in modo particolare con l'esempio, per ravvivare nella gioventù e nel popolo il sentimento religioso ed il rispetto e la sommissione all'Autorità del R. Pontefice sostenendone ad ogni opportunità e senza umano rispetto i proprii diritti, come risulta dallo statuto del 1.° Congresso Cattol. Ital. pag. 97, art. 2.° — Questa associazione ha tre ordini di socii, *attivi* (ai quali non possono aggregarsi coloro che contano meno di 16 anni ed abbiano varcato il trentesimo) *Onorarii* e *partecipanti*. Questa associazione è governata da un *Consiglio superiore*, e si divide in tanti *circoli* senza limite di territorio e senza dipendenza dall'autorità parrocchiale. A ciascun circolo presiede un *Sacerdote assistente* ad approvazione dell'ordinario dopo la proposta dei socii. Ogni circolo ha il suo *Ufficio direttivo*, che consta del Sacerdote assistente, del presidente, del vice prssidente, del segretario e tesoriere. Essendo stati mossi dei dubii se per promuovere più fruttuosamente l'azione cattolica fosse stato espediente partecipare alle elezioni politiche, Pio IX rimosse quei dubbi con quelle parole che ci piace riferire: « *Obsequium sacrae auctoritati debitum omnino postulat, ut laicae consociationes non illam in suam sententiam habere nitantur, sed ut ipsius monita sequi studeant, ne a tuta recti semita deflectant*, così nel breve. « *Non sine moerore* » 29 gennaio 1877.

§ 4.°

Delle Associazioni Economiche in genere.

E' nella natura degli uomini che si provvegga alle private necessità per associazioni o di pari, affinchè l'unione renda gli uomini più forti; o di impari, affinchè l'unione delle distinte attività sociali compiano e conservino la tranquillità della vita. E qui parliamo principalmente delle società operaie la cui condizione di vita morale e materiale dipende così dalla mutua relazione coi padroni, come tra di loro per meglio e più efficacemente provvedere alle ordinarie e straordinarie loro necessità. Queste associazioni si possono dividere in tre classi: 1.° o di padroni ed operai insieme, e di padroni ed

operai tra loro; 2.° ovvero società che abbiano per fine di provvedere alle ordinarie e straordinarie necessità; 3.° ovvero riguardino quelle che strettamente si chiamano società *operaie* od *agricole* le quali ultime a preferenza sono in vigore in Italia, potendo essere anche *miste* come quelle che sono rurali ed operaie insieme.

Quantunque queste associazioni siano di natura libere ed indipendenti, a meglio provvedere al loro fine, ed attendere scrupolosamente ai loro impegni è mestieri che anch'esse progrediscano sotto la vigilanza delle autorità ecclesiastiche, poichè la Chiesa fu mai sempre la precipua costude della giustizia sociale ed economica. Quindi non debba far meraviglia se moltissime associazioni di questo genere, giusta la esortazione del R. Pontefice e dei Vescovi, stiano sotto la dipendenza dell'autorità ecclesiastica che ne approva gli statuti e vi destina uno speciale direttore o in persona del Parroco o di altro sacerdote a ciò dal Vescovo deputato.

§ 5.°

Delle associazioni operaie in ispecie.

Si distinguono per tre diversi scopi: 1.° secondo che garentiscono le persone stesse degli operai; 2.° secondo che riguardano la mercede degli operai; 3.° secondo che intendono a ristorare, a migliorare l'economica condizione di vita degli Operai. Quanto al primo scopo, queste associazioni badano che l'operaio sia libero di appartenere a diverse società secondo le diverse arti in cui si esercita, badano alla cura della salute, la previsione degli infortunii; la congrua determinazione del lavoro quotidiano ed il tempo; l'astinenza da ogni opera servile nei dì festivi; la tutela delle mogli e figli degli operai; ed infine la cura di vita sia morale sia materiale in famiglia o fuori, cose tutte che possono ottenere maggiore efficacia dalle giuste leggi civili — come hanno praticato le così dette *camere di lavoro, arbitrati, circoli operai, leghe del lavoro* ecc.

Quanto al 2.° scopo, cioè la mercede o salario dell'operaio queste società devono dare cauzioni necessarie per provvedere quando l'operaio cade infermo, o cade negl' infortunii sia personali che reali, o che venga a morte, o quando per morbo sopravvenuto o per vecchiaia

si renda inabile al lavoro; o quando in fine cessi di funzionare lo stesso opificio. A provvedere a questi casi, il lucro che sorvanza il necessario sostentamento ed altri bisogni della vita, si suol depositare o alle Casse *di risparmio*, o alle *Banche cooperative* e *popolari*. Gl'istituti cattolici e cooperativi, elevati a sistema, sia come dicono di *credito* o di *produzione* o di *consumazione* possono grandemente giovare agli operai.» All'uopo si può consultare circa le istituzioni cooperative il Goodts nel sapiente trattato «degli scogli da evitare nella questione della condizione degli operai, an. 1895 pag. 165. Le necessità straordinarie degli operai si possono supperire; o per *Assicurazioni* contro gl'infortunii, contro gli incendii, e contro la morte; ovvero per le società così dette di *mutuo soccorso*.

Quanto al terzo scopo diciamo che vi sono degli anni, e dei tempi della vita quando bisogna sostenere maggiori spese, o per pigione di casa, o per aumento di contributi, o per intemperie di stagioni, o per aver abbracciato lo stato di vita coniugale, o pel servizio militare ed a questo devono provvedere queste associazioni e perciò furono istituite «le *casse di prestito*, le *casse pensioni*» e quelle, che sono a preferenza utili, le associazioni contro l'ubbriachezza, l'intemperanza, per la costruzione di case operaie, di scuole popolari, di biblioteche circolanti ed anche le società musicali, ecc.

§ 6.°

Delle società Agricole in ispecie.

La coltura dei campi è opera grandemente necessaria alla conservazione dell'umanità; è San Tommaso che lo dice in VII Polit. C. C. «*Civitati enim cuicumque, si debeat esse civitas, oportet praeexistere praeparationem alimenti, siquidem debeant cives vivere et nutriri.* Gli agricoltori o che coltivino i proprii campi o quelli degli altri possono trovarsi nelle analoghe necessità degli operai di cui dinanzi dicemmo. Difatti da una parte essi devono provvedere a sè ed alla famiglia, affinchè, fossero liberi e possano esercitare liberamente i diritti cittadini, che non fossero oppressi da esorbitante lavoro, che abbiano sufficiente nutrimento a secondo del lavoro, ed abbiano altresì mezzi sufficienti per la retta coltura dei costumi; dall'altra gli agricoltori

spesso hanno bisogno di mutui per far meglio prosperare i loro campi, i loro negozii, per soddisfarne gli oneri; per sovvenire alle eventuali calamità che li rendono inabili al lavoro, per malattia, o per altre calamità come mortalità nel bestiame, incendio di case e d'istrumenti, intemperie, grandine, inondazioni, terremoti; finalmente avendo essi a preferenza degli altri cittadini più bisogni per conservare ed ordicare le proprie masserizie e provvedere al sostentamento ed alla educazione morale e religiosa dei figli perciò furono istituite delle associazioni agricole che rispondono a questi bisogni. Tra le altre primeggia l'associazione di mutuo soccorso degli stessi agricoltori il cui fondo è provveduto col denaro o versato annualmente o mensilmente o per mutuo fatto a nome della società. E da ciò tante associazioni che pel diverso fine che si propongono prendono diversi nomi, ma che spesso si confondono: *banche agricole, associazioni per gl'interessi agricoli, di credito agricolo, circoli agricoli, casse rurali, associazioni contro l'incendio, la grandine, casse di mutuo, prestito agricolo*, le quali tutte perchè ritornino proficue devono avere per fondamento la mutua solidarietà tra i socii, come fu stabilito negli atti e documenti dei congressi Cattolici di Vicenza e di Venezia an. 1891-1892. Quanto alle altre condizioni richieste perchè rispondano alla loro missione queste società agricole bisogna consultare l'enciclica « *Rerum novarum* e la lettera pastorale. » « L'Azione Cattolica dell'Eminentissimo Cardinal Ferrari, Arcivescovo di Milano. » Vigilando sopratutto che non perdono coll'influsso malefico della miscredenza il carattere della mutua cristiana carità e beneficenza, perciò stupendemente il Goodt. nell'opera citata p. 122 ha scritto: « E' di suprema necessità che tutte queste opere enunciate, rivestano il carattere religioso, non escluse le corporazioni laicali che abbiano il loro santo patrono, che celebrino annualmente la loro festa religiosa, che prendano parte alle manifestazioni del culto cattolico specie alle processioni e i di loro vessilli portino segni religiosi.

§ 7.°

Delle società civili rispetto alla Chiesa.

Le società civili nello stretto senso della parola non possono dirsi parte della Chiesa di Cristo, giacchè nessun luogo per divina istituzione hanno esse nell'organismo della Chiesa. Da ciò però non s'inferisce che perciò queste unioni non sono subordinate alla Chiesa, quasicchè lo stesso civile regime non dovesse santificarsi e dirigersi dalla Chiesa e i governanti e i sudditi del civil consorzio andassero esenti dalle leggi ecclesiastiche. E questo diritto compete alla Chiesa non solo in senso negativo, quando per abuso di potestà civile si fomentino idee che impediscono il fine della Chiesa medesima; ma ancora in senso positivo, rapporto a quelle cose che riguardano la cultura e l'incremento della virtù, affinchè si tuteli nella società l'ordine etico, giuridico, politico, economico senza di che molte volte lo stesso regime ecclesiastico può sentirne nocumento.

Inoltre molte azioni sociali dei cittadini, involgendo necessariamente conformità o difformità alla legge naturale, divina ed ecclesiastica queste sono sottoposte al sindacato della Chiesa la quale vi può portare giudizio. E con questi principii il sapiente Leone XIII nelle sue Encicliche « *Immortale Dei* » 1.° nov. 1885, e « *Libertas* » 20 giug. 1888 confutava radicalmente il cosidetto per istrazio « *razionalismo politico, liberalismo politico ed assolutismo politico.* »

Ma nelle odierne condizioni civili il governo s'è del tutto emancipato dalla Chiesa coll'ibrida formola Cavurriana « Libera Chiesa in libero Stato, » anche nelle cose, che avendo contatto con lo spirituale sono di assoluta competenza della Chiesa. Ond'è che Leone XIII nell'Enciclica « *Sapientiae christianae*, 10 gen. 1890, revocava alla Chiesa questo principio del diritto con quelle parole: « *Non potest Ecclesiae non interesse quales in civitatibus valeant leges, non quatenus ad rempubblicam pertinet, sed quia fines debitos aliquando praetergressae in jus Ecclesiae invadunt.* » Stando tali vicissitudini in Italia bisogna ogni buon cattolico attenersi scrupolosamente ai prudenti consigli dei proprii Ordinarii, ricordando in specie che quanto allo intervento all'*elezioni*

politiche il S. Officio il giorno 30 luglio 1886 dichiarò che il *non expedit* importa divieto formale, come negli atti della SS. XIX, 94.

Riportiamo qui alcune dichiarazioni della Sacra Penitenzieria circa il modo di comportarsi nel presente conflitto tra lo Stato e la Chiesa.

1. Interrogata se sia lecito cantare il *Te Deum* in occasione della proclamazione dell'intruso Governo od in simili circostanze del 20 settembre ecc. la Sacra Cong. rispose: Negative S. Poent. 10 dicembre 1860.

Egualmente « Negative » rispose circa la partecipazione alle funzioni religiose prescritte dalle leggi civili nell'anniversario dello Statuto.

§ 7.°

Della benedizione ed uso delle bandiere.

Non si devono benedire bandiere se non di quelle società, i cui statuti furono approvati dall'autorità Ecclesiastica, e da essa in qualche modo dipendano e che presentino qualche segno religioso. Nè altre bandiere devono entrare in Chiesa all'infuori dei vessilli delle Confraternite e quelle che furono benedette come dianzi dicemmo. Così il S. Officio il dì 3 ottobre 1887.

Se poi si possano permettere le bandiere o la bandiera così detta nazionale in Chiesa per funzioni religiose, o in occasione di associazioni di cadaveri al cimitero con accompagnamento religioso, la C. del S. Officio rispose il dì 3 ottobre 1887 che trattandosi di bandiere che presentino emblemi o segni manifestamente empii e perversi se si portino nelle associazioni funebri allora il Clero deve ritirarsi dal corteo, se si portino in Chiesa per violenza e la messa non ancora è incominciata, può l'autorità ecclesiastica, terminata la funzione presentare la sua solenne protesta della violata santità del tempio e delle sacre funzioni. Se si trattasse poi di bandiere così dette nazionali, non mostrando alcun segno vietato, possono tollerarsi nelle associazioni funebri, purchè seguano il feretro, quantunque in Chiesa non siano da tollerarsi. Così la Cong. del S. Ufficio il dì 3 ottobre 1887.

La corte di Cassazione di Firenze ritenne nel 1882 che « costi-

« tuisce reati di perturbazione della quiete religiosa il fatto di colui, « che, non ostante il divieto del Parroco, entri con altri in Chiesa « con bandiera e cagioni l'interruzione delle cerimonie religiose.»

§ 8.°

Del giuramento civile.

E' lecito il giuramento ingiunto dall'intruso governo civile con quelle o simili parole che implicano una illimitata obbedienza: Giuro fedeltà ed obbedienza al re d'Italia N. N. ed ai suoi successori, anzi giuro voler osservare lo Statuto e tutte le altre leggi dello Stato per l'inseparabile bene del re e della patria italiana? La S. Penitenzieria rispose: il giuramento così formolato non è lecito: si può tollerare un giuramento di obbedienza meramente passiva in tutte quelle cose che non offendono le leggi divine ed ecclesiastiche, giusta la formola approvata da Pio VII così concepita: « Prometto e giuro di non aver parte in qualsivoglia congiura, complotto o sedizione contro il governo attuale, come pure di essergli sottomesso ed obbedire in tutto ciò che non sia contrario alle leggi di Dio e della Chiesa.

Come devonsi comportare gli Ordinarii Diocesani circa il Regio *Placet* ed *Exequatur*, che il governo si arroga sulle Bolle, Brevi e Rescritti pontificii o ecclesiastici?

La sacra Penitenzieria rispose: *Non esse inquietandas privatas personas, quae, ut servent indemnes, ad gubernium pro Regio placet seu Exequatur recurrunt; verum Ordinarii hac in re, quantum poterunt, passive se habeant, et si a gubernio super hujusmodi petitionibus interrogati fuerint, iuxta leges justitiae, et ad formam sacrorum Canonum sententiam suam partefaciant.* »

LIBRO II.

CAPITOLO I.

Della Gerarchia divinamente istituita.

Idea Sommaria. Chierici, ossia *vocati in sortem Domini*, sono quelli che tengono nella Chiesa un potere, un ordine sacro o minore, epperò nella Chiesa stessa comandano ed amministrano. I chierici non sono tutti di egual grado, che altri sono inferiori, altri superiori, tanto per ordine che per giurisdizione, donde nasce la divisione del potere ecclesiastico in ordine e giurisdizione, ciascuno di varii gradi, di cui uno serve di scala all'altro senza punto offendere l'unità della gerarchia della Chiesa; quindi ci facciamo tre quesiti: che cosa è la potestà dell'ordine, che cosa è quella di giurisdizione, e quali sono i punti di divergenza e di somiglianza delle due potestà.

1. Il fondamento giuridico a questa duplice gerarchia lo troviamo nel programma della vita cristiana che S. Paolo compendia nelle parole: *fides cum operibus*, ossia nella fede manifestata per mezzo delle opere. Infatti la fede e la grazia si suscita, si accresce, si perfeziona, e perduta si riacquista *et amissa reparatur* per mezzo dei sacramenti; le opere esteriori espressive di questa fede e di questa grazia si regolano per mezzo dei poteri e dell'autorità governativa della Chiesa, dunque nella Chiesa ci dev'essere un potere che regoli l'amministrazione dei Sacramenti, dei sacramentali, e un altro potere che regoli la cooperazione dei fedeli alla grazia di G. C. cioè potere di ordine e di giurisdizione. Perciò S. Tommaso parlando di questo potere dice: *duplex est spiritualis potestas una sacramentalis alia iurisdictionalis* chiamando col nome di *sacramentalis* quel potere che noi abbiamo chiamato di ordine. E poichè lo stesso S. Tommaso trattando

i capi di somiglianza e di dissomiglianza fra questi due poteri ci dà pronte le risposte al 3.° quesito, noi ne parleremo in questo luogo.

Entrambi questi poteri si rassomigliano in ciò che sono istituiti; *ad Dei cultum et ad aeternam salutem animarum.*

Si differenziano poi in ciò che il potere di ordine *secundum suam essentiam permanet in homine*, il potere di giurisdizione *non immutabiliter aderet*, e però l'uno può essere sospeso nel suo esercizio soltanto, l'altro può addirittura essere tolto, limitato, diminuito. Ma quello che più interessa è la risposta al 2.° quesito, cioè quali siano i gradi di ciascuna gerarchia.

Per l'ordine abbiamo chiaro il canone Tridentino: *Si quis dixerit non esse in ecclesiam jerarchiam divinitus constitutam quae constat ex episcopis, presbiteris et ministris, anathema sit:* cioè abbiamo l'episcopato, il sacerdozio e il ministero.

Per la giurisdizione poi abbiamo i tre atti governativi assegnati dal medesimo Concilio, cioè *jubere, iudicare, et punire* i corrispondenti ai tre poteri di cui deve andare fornita ogni vera società cioè: potere legislativo, giudiziale e coercitivo.

Però nella gerarchia di ordine dal Diaconato in giù, ossia per quella parola ministero bisogna fare qualche osservazione secondo le varie fasi della disciplina ecclesiastica. Certo questo è un punto difficile, che Benedetto XIV chiama difficilissimo, tanto che il Tridentino non volle pronunziarvisi quali cioè siano gli uffici compresi nella parola ministero. Nella Chiesa oltre il Diaconato, si noverano il Suddiaconato, i quattro Ordini minori e la tonsura che è piuttosto un rito e una disposizione agli ordini; però bisogna avvertire che il suddiaconato nella Chiesa latina sino al secolo XII fu annoverato fra gli ordini minori e solo posteriormente fu elevato alla dignità di Ordine maggiore coll'obbligo di perpetuo servizio alla Chiesa, di celibato ecc.; tanto vero che nella Chiesa Greca anche oggi vien considerato come ordine minore. Posta dunque tanta disparità di disciplina, come poteva il Tridentino pronunziarsi sulla quistione di diritto? anche perchè i Teologi han dovuto studiare molto per vedere come tutti o ciascuno di questi ordini di cui parla il canone Tridentino, ricevuti separatamente, costituiscono l'unico e solo sacramento dell'ordine.

CAPITOLO II.

Diritti e doveri del Chierico nel seno della Chiesa.

§ 1.°

Divisione dei Doveri dei Chierici.

Sul fondamento del diritto divino che segrega i chierici dai laici; sul fondamento del diritto naturale che alle persone eccellenti si debba onore, rispetto, esenzione; sul fondamento unanime delle genti che onore ed esenzione hanno dato al rispettivo sacerdozio; le leggi canoniche hanno dotato il clero di privilegi che lo distinguono dai laici; e le leggi dei re cristiani hanno assicuraro il rispetto ai ministri del re dei re che. toglie e dona le corone e gli scettri. Questo ci apre il campo agli speciali doveri e diritti dei chierici, che noi abbracciamo sul punto sintetico di vita dei Chierici nel seno della Chiesa.

I doveri dei chierici li compendiamo in due classi:

1.ª Classe — Doveri riguardanti la vita e l'onestà in generale.

2.ª Classe — Doveri riguardanti le obbligazioni prese nella sacra ordinazione.

I doveri della 1.ª classe li suddividiamo in altre due specie; cioè: la vita e l'onestà esteriore dei chierici — e la vita e l'onestà interiore dei medesimi. Per l'interiore bisogna evitare i vizii in generale e quelli specialmente che più si oppongono alla professione ecclesiastica: ex g. l'impudicizia, la crapula etc. Per l'esteriore poi il 1.° obbligo è quello della tonsura e dell'abito talare, giacchè, dice il Tridentino: *Forma vestum est indicium morum.*

Dippiù evitare i giuochi, specie di azzardo, le cacce clamorose, e portare armi sotto pena di scomunica.

E' vietato esercitare la chirurgia o medicina operatoria e in generale le arti sordide, vili, o meno oneste e tutti gli uffici secolareschi, nei quali si perde quel tempo che dovrebbe essere consacrato al servizio di Dio, specie il commercio e le negoziature, anche se si tratti di fittare un fondo o coltivarlo per conto proprio. A questo

proposito si fanno alcune questioni, le quali hanno bisogno di essere conosciute; ex. g. se un sacerdote ordinato come dicesi a titolo di missione, che non tiene patrimonio, nè beneficio, e si trova in grande miseria, o perchè gli manchino le messe, o perchè quelle che ha sono di elemosina assai tenue, possa esercitare la negoziatura? La S. Sede ha risposto favorevolmente per le missioni estere, specie in Cina, e perchè si tratti di un bisogno urgente e presente, non già futuro e possibile.

Di più si fa questione se un sacerdote che tiene patrimonio, ma deve alimentare la famiglia povera, possa esercitare la negoziatura. Qui la S. Sede è negativa salvo qualche caso eccezionale e quando però il sacerdote medesimo, prima d'intraprendere questa negoziatura consulti o la S. Sede, se egli sta in Italia, o il proprio ordinario, se fuori, e ne ottenga la debita dispensa. Con tutto ciò avvertiamo che non è vietato di amministrare e conservare i proprii beni o lucrare onestamente sui medesimi ed anche su quelli che la Chiesa ha affidato alla loro Amministrazione.

La seconda classe dei doveri abbraccia quelli che risultano dalla sacra ordinazione e sono la perpetua continenza e la recita delle ore canoniche. Noi non facciamo l'apologia del celibato ecclesiastico, ne parliamo altrove; oltre la legge positiva o categorica della Chiesa nell'odierna disciplina è troppo grave argomento per questa obbligazione il voto solenne che se ne fa innanzi a Dio ed alla Chiesa nel giorno della sacra ordinazione.

Per le opere canoniche poi avvertiamo che anticamente erano obbligati tutti i chierici, perchè tutti ordinati a titolo di benefizio ecclesiastico donde s'inferisce non può far suoi i frutti del benefizio colui che negligenta la recita delle ore canoniche.

Ai detti doveri corrispondono varii privilegi dei quali alcuni sono communi a tutti i chierici, altri sono proprii di quelli costituiti in qualche dignità ecclesiastica. Di questi ultimi parleremo trattando delle singole dignità ecclesiastiche. Ricordiamo quindi i soli privilegi che sono comuni a tutti i chierici e questi privilegi suddividiamo in due classi. In privilegi reali e personali.

§ 2.°

Privilegii del Chiericato in ispecie.

L'antichità tutta onorò il chiericato con titoli onorifici e posti distinti in faccia al laicato. I loro nomi erano *Patres*, *Doctores*, *domini*, *angeli Dei*, *ordo sanctuarii* ecc. Il presbiterio era luogo loro destinato nelle Chiese; divieto assoluto ai secolari di penetrarvi; precedenza nelle processioni: Ciò fu dimostrato con fatti; e con parole esterne, l'interno rispetto e la venerazione loro dovuta, poichè essi solo erano capaci di potestà divina di ordine; essi soli in via ordinaria capaci di esterna giurisdizione ecclesiastica; essi soli nel diritto di vivere dei beni della Chiesa, delle obblazioni dei fedeli, dei benefizii e delle decime offerte a Dio. E ciò meglio che un privilegio è essenziale diritto del Chiericato e radice degli altri privilegii che gode. Di fatti da questa triplice capacità nasce un triplice privilegio del *canone*, *dell'immunità personale* e della *immunità reale* che sono comuni a tutti i chierici.

Altri sono proprii di quelli costituiti in qualche dignità ecclesiastica e di questi ultimi parleremo nel libro terzo trattando delle singole dignità ecclesiastiche; ricordiamo quindi i soli privilegi che sono comuni a tutti i chierici:

1.° Privilegio del canone.

2.° Privilegio del foro.

Primo tra i privilegi è quello del canone per cui è fulminato di scomunica chi percuote un chierico. — E si noti che sotto il nome di chierici — in ordine a questo privilegio del canone sono indicati non solo gli alunni del clero iniziati alla sacra tonsura, ma i regolari dell'uno e dell'altro sesso, i conversi e converse, i novizii e le novizie, i terziarii e le terziarie, degli ordini mendicanti, purchè col debito permesso abbiano fatto i voti e mantengono vita celibe o in comunità o in casa propria. Finalmente gli eremiti i quali portano l'abito eremitico col debito permesso e sotto l'ubbidienza del Vescovo servono a qualche Vescovo od eremitaggio. Per tutti questi però la scomunica s'incorre quando vengono percossi *suadente diabolo*, cioè quando vi sia animo di fare ingiuria; laddove non s'incorre la sco-

munica, quando vi è ignoranza invincibile di diritto o di fatto, quando si percuotesse per rigettare l'ingiusta aggressione *servato moderamini inculpatae tutelae;* avvenga per ischerzo; o in atto *primo — primi;* o per un caso fortuito; o per correzione o infine per riparare l'onore offeso: Ecco le parole del canone:

« *Si quis, suadente diabolo, hujus sacrilegii reatum incurrerit; quod in clericum vel monachum violentas manus injecerit: anathematis vincolo subiaceat et nullus Episcoporum illum praesumat absolvere (nisi mortis urgente periculo), donec apostolico conspectui praesentetur et ejus mandatum suscipiat.* »

L'altro privilegio è quello del foro, per cui non può essere chiamato al Tribunale laico nessun chierico, neppure qual testimone. Il diritto pubblico ecclesiastico fa l'apologia di questo privilegio detto l'*immunità* e la storia completa, facendo vedere le moltissime varianti di questo punto di disciplina, specialmente per le immunità reali o locali. Noi intorno al privilegio del foro noteremo poche cose, E anzi tutto, mentre il privilegio del Canone si perde quando il chierico non usi la tonsura, l'abito talare, il privilegio del foro con tutto questo non si perde, quando però il chierico abbia un benefizio ecclesiastico.

Inoltre se i chierici avessero debiti e venissero chiamati in giudizio dai creditori possono dal Tribunale ecclesiastico essere obbligati a restituire solo quello ch'è dippiù del necessario alla loro vita, perchè se restituissero tutto quello che tengono dovrebbero mendicare per vivere e non potrebbero servire alla Chiesa; però bisogna dare giuramento e cauzione che migliorando la loro condizione finanziaria restituiranno tutto.

Questa disposizione vale solo pei chierici *in sacris* o per i beneficiati, giacchè solo in questo caso può dirsi che servono alla Chiesa, o sieno consacrati a lei. L'altro privilegio è l'esenzione dagl'impieghi civili, dagli onori ed ufficii governativi, dal servizio militare e altre cose simili. Però questi ultimi privilegi non esentano dall'ubidire alle leggi dello stato civile sempre che non siano in collisione con quelle della Chiesa, anzi nella condotta di cittadino anche il chierico dev'essere esempio ai laici.

§ 3.°

Diritto vigente Italico.

Da alcuni dei doveri o carichi sociali, che son comuni ai cittadini, le leggi canoniche vogliono esenti le persone ed anche le cose della Chiesa, e ciò costituisce il *privilegium exemptionis*. Le ragioni son varie: la proprietà ecclesiastica si è voluto immune dalle imposte per ragione del suo scopo, che non solo è quello di servire ai bisogni religiosi, ma ancora di sostentare il povero ed essere impiegata in beneficenza sociale; la esenzione dalle armi si è voluta pel chierico, come uffizio non conforme ai suoi doveri di pietà e di carità universale; altri pubblici carichi lo potrebbero distoglier troppo dalle sue occupazioni e dagli studi cui dev'essere continuamente intento. Di modo che, ad una ad una, si giunse a non poche di tali esenzioni od immunità, e lo Stato sanciva le disposizioni canoniche. Non le sancisce però più oggi, pel solito principio dell'eguaglianza di tutti (!); di modo che quelle che, come eredità del passato, erano restate nella nostra legislazione, ne sono a poco a poco scomparse. Così, per esempio, la esenzione dalla leva, che, prima ammessa (1), è stata poi abolita (2), come è stata anche abolita la immunità dalle imposte (3). Qualche cosa però rimane tuttora, che, sebbene possa giustificarsi con motivi diversi, pure ricorda, più o meno direttamente, il privilegio canonico. I fabbricati destinati all'esercizio dei culti continuano ad essere esenti da imposte (4), per ragione della loro destinazione ad uso pubblico. Ai chierici, in tempo di guerra, è assicurato il servizio nelle compagnie di sanità (5). Ai chierici medesimi, ossia ai ministri del culto, qualunque però questo sia, è data dispensa dall'obbligo di

(1) Legge 20 marzo 1854, n. 1676, articoli 98, 99.

(2) Legge 27 maggio 1869, n. 5097, art. unico.

(3) Legge 14 luglio 1864, n. 1831, art. 10.

(4) Legge 26 gennaio 1865, n. 2136, art. 2, n. 1.

(5) Istruzione complementare al regolamento (approvato da regio decreto 5 novembre 1885) per l'esecuzione al testo unico delle leggi sul reclutamento (17 agosto 1882, n. 956, serie 3), § 432. Istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'esercito (tomo III, 1 settembre 1883), articolo 259.

esser giurati, e la ragione non ne è l'incompatibilità dell'ufficio (1), perchè in tal caso l'esenzione dovrebbe limitarsi a quelli che sono realmente investiti di un ufficio ecclesiastico, fosse pure un semplice beneficio, mentre è generale per tutti; ma dev'esser l'altra che il legislatore ha conservato un'antica disposizione, provata dalle leggi canoniche, soltanto modificandola col mettervi a parte anche i ministri di culti non cattolici. Il caso della incompatibilità d'ufficio è diverso; allora è lo Stato stesso, per proprio interesse, che dichiara che l'investito d'ufficio ecclesiastico, come avviene anche per qualche ufficio laico, non possa contemporaneamente sostenerne un altro. L'ufficio di sindaco è dichiarato incompatibile per ogni ministro di culto (2): non possono invece eleggersi all'ufficio di consigliere provinciale e comunale soltanto quei ministri di culto che hanno giurisdizione o cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate (3): questi medesimi sono ineleggibili alla deputazione al Parlamento (4), e non possono far parte della congregazione di carità (5): l'ufficio di notaio è incompatibile con la qualità di ministro di qualunque culto (6): quello di maestro elementare si è discusso se potesse sostenersi dai ministri del culto e in particolare dai parrochi (7): ma il Consiglio di Stato ha deciso che si può, respingendo la contraria obbiezione della laicità dell'insegnamento, perchè questa non dipende dal carattere personale di chi insegna, ma dall'osservanza delle leggi laiche alla quale anche gli ecclesiastici si debbono conformare; e riflettendo inoltre che la esclusione dai pubblici uffici, essendo una eccezione alla regola di diritto che tutti i cittadini sono ammissibili ad essi (8), non può estendersi oltre i casi che la legge ha espressamente dichiarato, e fra i quali non si trova questo relativo all'ufficio di maestro elementare (9). Le ragioni gene-

(1) Così ritenne la Cassazione di Napoli. Conseguenza ne sarebbe che la secolarizzazione farebbe perdere al ministro del culto il privilegio della esecuzione. Cfr. Scad. cit., § 18.

(2) Legge comunale e provinciale; testo unico approvato da regio decreto 10 febbraio 1889, numero 5921, serie 3, art. 127.

(3) Ivi, articoli 29, 191.

(4) Legge elettorale politica 24 settembre 1882, art. 83.

(5) Legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle opere pie, art. 11.

(6) Testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato, approvato da regio decreto 25 maggio 1879, n. 4900, art. 2

(7) Cfr. Saredo, *Cod. eccl.* cit., IV, pagg. 337-340.

(8) Art. 24 dello Statuto.

(9) Pareri 26 marzo 1887, 19 luglio 1889 (Sar. cit.)

rali delle suddette incapacità degli ecclesiastici si devono cercare nei doveri del loro stato, che difficilmente potrebbero permettere che attendessero, senza danno per l'una parte o per l'altra, ad altro ufficio di pubblico interesse; ma neppur si deve dimenticare la condizione attuale delle relazioni fra potere ecclesiastico e civile, la quale ha fatto che questo abbia creduto di doversi giovare di qualche disposizione delle legislazioni passate, per tenere lontano da certi pubblici uffici chi avea motivo a temere che gli avrebbe in essi dimostrato ostilità (!) così ragionano tutti i moderni professori titolari di diritto ecclesiastico nelle università del regno.

CAPITOLO III.

Del Celibato dei Chierici

§ 1.°

Sviluppo Storico del Celibato ecclesiastico.

La Chiesa fin dal suo nascimento comprese l'idea del suo divin Fondatore: intuì la parola che compresero gli Apostoli: *non expedit nubere;* profondamente vagliò la natura del Sacerdozio cristiano e i suoi ropporti con Dio, col sacramento dell'altare, col popolo; conobbe che a riguardo di esso il consiglio di Cristo aveva segnatamente in sè l'idea del precetto. Desiderò avere vergini con voto di continenza per suoi ministri.

Da ciò il celibato, dice il Cercià, il più sublime ed augusto dovere imposto dalla Chiesa al Clero. S. Epifanio *(expasit. fid. cath.* n. 1) descrive l'antica disciplina così: « Il sacerdozio è composto principalmente di Vergini, di monaci e di preti, o scelti tra coloro che si astengono dalle loro mogli, o che sciolti da un primo matrimonio si mantengono vedovi. Che se l'ammogliato vuole usare della moglie e desidera figli, la Chiesa non l'ammette nè al vescovato e nemmeno al suddiaconato. Non riceve che chi si astiene dalla moglie, o è divenuto vedovo per la morte di quella, o che sia vergine, le eccezioni sono abusi ».

Sicchè nel fervore primitivo quando i laici medesimi gareggiavano nel professare la castità, non può mettersi in dubbio che chiunque si consacrava a Dio gli votava la castità, osservandola in tali gradi dell'ecclesiastica gerarchia. Scade il primo fervore, e coll'epoca di tal decadenza coincide lo svolgimento storico dei gradi inferiori del chiericato, e la Chiesa che si vede costretta a rivestire di forme legali il celibato, dà le prime disposizioni per i tre gradi di divina istituzione vescovado, presbiterato, diaconato, senza abbandonare il principio della castità per gli altri ordini, pei quali però non si esprime la legge, e mano mano che il suddiaconato entrò in relazione più immediata col sacramento dell'altare, fu compreso espressamente nella legge prima per consuetudine di diverse chiese, poi per editto di san Leone Magno che nell' epist. XII cap. IV scrive: *Nec suddiaconis connubium carnale conceditur, ut et qui habent sint tamquam non habentes, et qui non habent, permaneant singulares. Quod si in hoc ordine qui quartus a capite est, custodiri debet; quanto magis in primo aut tertio servandum est?* Non però questo decreto ebbe effetto in tutta la Chiesa, per la contraria consuetudine.

Solo dunque dal secolo XI la legge della continenza imposta al suddiaconato si vide nel suo vigore in tutta la Chiesa. Di fatto si legge presso Leone IX il quale morì nell'anno 1054: *Confitemur omnino non licere episcopo, presbytero, diacono, subdiacono propriam uxorem causa religionis abiicere a cura sua, scilicet ut ei victum et vestitum largiatur, non ut cum illa ex more carnaliter iacet, nec sit deinceps inter eos carnale commercium.* E finalmente nel concilio di Melfi del 1089 sotto Urbano II si decretarono pene contro quei suddiaconi i quali non avessero voluto astenersi dalle loro mogli. « *Eos qui in subdiaconatu uxoribus vacare voluerint, ab omni sacro ordine removemus, officio atque beneficio Ecclesiae carere decernimus.* E ciò per la Chiesa Orientale. Solo per disciplina consuetudinaria la cosa fu ben divisa nella Chiesa Orientale. Questa permise l'uso della moglie fino al presbiterato inclusivo, fu escluso però mai sempre il vescovado e di poi, in un concilio celebrato nel 692 dispose, ad esempio del Levitico, l'astinenza dalla moglie nei giorni in che dovevano servire all'altare. Cotal costume per amor di pace il Sommo potere della Chiesa permise; e il medesimo nei due concilii Lionese e Fiorentino, col non farne menzione, fu lasciato intatto.

Ma l'occidente fu rigidissimo esecutore di tal stato, e non solo non permise l'uso della moglie, ma volle il voto di continenza nei maritati; e S. Gregorio considerando che il lasciar loro la moglie in casa come sorella, era una tentazione permanente; spiegò grande energia ad ottenere l'allontanamento, specialmente dopo il fatto del prete morente che non volle s'accostasse la moglie; gridando: *recede a me, mulier, adhuc igniculus vivit, paleam tolle.* In vista di tali pericoli, e del cattivo esito dei maritati, la Chiesa passò, mutate le circostanze primitive, a raccogliere dal ceto dei non maritati il suo clero. Benedetto VIII e Gregorio VII diedero disposizioni preparatorie alla riforma fino a Gregorio VII cui si deve averla completata: ferrea volontà, energia e zelo, vastità d'idee, furono i caratteri di questo grande Pontefice. I mezzi che egli adoprò furono le scomuniche inesorabilmente applicate; lo scacciamento delle mogli o concubine inflessibilmente imposto ed il titolo umiliante dato a costoro di *focariae.* Però Papa Ildebrando non abusa della sua autorità, non fa innovazioni nella Chiesa, non previene lo sviluppo storico del celibato. Non pare che ad imitazione di Giustiniano colpisse d'invalidità i matrimonii dei chierici; ma ritenne tutta l'antica disciplina di permetterlo ai chierici in *minoribus*: e riconoscendo la validità dei matrimonii in *sacris*, escluse tali soggetti dai benefizi, dignità ed ufficii ecclesiastici. Nel sinodo Amalfitano le donne dei chierici erano assomigliate alle schiave, come prima avevano disposto il Concilio di Toledo IX can., 10 e Leone IX. Solamente nel Lateranese I can.: *Presbyteris* (anno 1123) e più formalmente nel Lateranrse II (anno 1130) fu sancita la nullità del matrimonio dei chierici del suddiaconato in su. Da tale epoca la proibizione del matrimonio s'intese obbligatoria pei chierici in *minoribus*, non con pena di nullità, ma con la perdita dell'ufficio e dei privilegi. Bonifacio VII temperò tale legislazione ed il concilio di Trento lo seguì, stabilendo che i chierici in *minoribus* lecitamente e validamente contraggono, ma passano nella classe dei laici, conservando il privilegio del *canone*, purchè portino abito e tonsura e servano a chiesa determinata, giusta la sessione XXIII, *de reform.* cap. 6 del prefato Concilio Tridentino.

§ 2.°

Convenienze divine e sociali di tale stato.

L'importanza dell' argomento ci fanno trattare più diffusamente le ragioni donde emergono le convenienze divine e sociali di tale stato. Ragioni che il dottissimo Gesuita Cercià veniva affermando nella sua opera incompleta delle Lezioni di Dritto Canonico. La sublimità dell'elezione sacerdotale, egli dice, rende illecito ai preti ciò che agli altri è lecito. L'unione carnale, la generazione ai laici permessa, è vietata agli ecclesiastici: in questi deve risplendere la luce della purità. E' interdetto ai suddiaconi, ai diaconi, ai preti il contrarre, e se han contratto antecedentemente matrimonio, debbono comportarsi in modo come se non fossero mariti. Coloro che sono celibi, soli e liberi rimangono da qualsivoglia impegno. Se convenevole, se decente cosa è che tal legge sia osservata in quell' ordine che scendendo dalla sommità del sacerdozio è il quarto; quanto più ragionevolmente àssi ad osservare nel primo, nel secondo, nel terzo? E così niuno è degno dell'ufficio di levita, nè della dignità sacerdotale, nè del sublime carattere, che non abbia repressa ogni attrattiva pel matrimonio. Così San Leone ep. XII, cap. IV, annunziava il principio della castità clericale che proclamato solennemente dal quinto secolo, ha conservato fino ai nostri giorni la sua autorità.

A stabilire bene la quistione, vediamo quale opposizione ha il matrimonio col chiericato; da ciò dipende l'evidenza del nostro assunto. Il matrimonio da tutti i popoli fu considerato come cosa sacra, e benedetto con sanzione speciale della religione. Da Cristo promosso alla dignità di sacramento, fu dall'Apostolo energicamente difeso, e la Chiesa con tutti i suoi sforzi rivendicò e protesse il sacro carattere di tal congiunzione. Da per tutto profondo rispetto a tal divina istituzione, anatema a chi lo condanna assolutamente o a chi inorgogliendo della sua verginità, lo disprezzi in altri. In una parola gli attacchi contro il matrimonio la chiesa li reputa attacchi contro la civile e religiosa società. Ciò essendo, la legge dunque del celibato non si fonda sulla condanna del matrimonio, nè sul concetto assoluto dell'uno e dell'altro, ma bensì sul concetto relativo, e sulla incompa-

tibilità del matrimonio con di tal fatta sacerdozio, quale cioè Cristo l'ha voluto nella sua origine, nello scopo, nella missione, nella fecondità, e quale apparisce dover essere nel complesso dei principii del vangelo.

E vaglia il vero, Cristo disse santo il matrimonio, ma più santa insinuò essere la verginità; e la Chiesa insegna il medesimo Cristo elevò a via di santificazione il matrimonio, ma non via necessaria, anzi più libera e spedita dichiarò essere l'altra della continenza. Un sentimento naturale dettò ai gentili il pensiero della castità nei loro preti; un sentimento soprannaturale l'ha fatto imporre per legge al sacerdozio cristiano.

San Paolo diceva parlando degli ammogliati che essi sono occupati dalla cura delle cose del mondo, che sono però divisi fra Dio e il mondo, tra Dio e la moglie; ma al prete ripugna cotal cura e divisione, perchè egli è tutto di Dio, dedicato a Dio, e Dio solo è la sua parte e la sua eredità.

Un sacerdozio, quale è il cristiano, tutto in sè stesso amore di Dio e del prossimo, non può ammettere una cotale divisione.

Il prete cristiano è un soldato, e come tale vive di stipendio ecclesiastico. Ma grida Paolo (loc. cit.): *nemo militans Deo implicat se negotiis saecularibus;* e non c'è maggiore invischiamento nelle brighe secolaresche, che quello di figli e d'una moglie.

Il prete cristiano è una vittima in pro de' suoi simili, ministro del primo prete Cristo tutto vittima a salvezza comune. Ma a quali sacrifizii potrà sottoporsi il prete ammogliato? Potrà correre mari, penetrare foreste, incontrare pericoli? In tempo di contagio potrà esporre la propria vita, o non anzi cercherà diligentemente guardarsela, come necessaria alla propria famiglia?

Il prete cristiano è la luce del mondo e il sole della terra. Ma i migliori educatori ed i più istruiti sono i celibi, perchè meno distratti da altre cure e più colti per comunicare più estese e profonde cognizioni; e la scienza è incompatibile colle cure di famiglia. Essa vuole un profondo ritiramento ed una grande indipendenza, ed è per questo che ha sempre avuto una tendenza occulta verso il celibato.

Il prete cristiano è l'angelo dell'umanità, ed è quindi un essere sopramondano e celeste, ed avente una sacra superiorità su tutto il laicato. Ma tutto questo prestigio cessa laddove si veggano moglie e

figli accanto al prete, siccome ad ogni altro. I popoli istintivamente richiedono tale purezza in chi maneggia le cose divine, anzi Dio stesso; e provano orrore e ribrezzo se mai si abbattono in qualche prete ammogliato e incontinente. Nulla più ammirano e rispettano nel prete quanto la verginità, ed in ciò principalmente si riconoscono inferiori al sacerdote. Il prete dunque ammogliato è il prete degradato in faccia ai popoli, e però incapace d'esercitare presso loro la sua missione. E quindi il dare moglie ai preti, non è, come suol dirsi, un popolarizzare, ma è un avvilire il cristianesimo.

Il prete cristiano è l'amico del cuore, il confidente di tutto il genere umano. Ma quale fiducia può ispirare un prete che ha moglie e figli, o che è in istato di ammogliarsi? *Un prete cattolico* scriveva saggiamente Portalis ministro del culto in Francia al prefetto della Senna inferiore, *avrebbe troppe maniere di sedurre se potesse sperare di giungere al termine della sua seduzione per mezzo d'un matrimonio legittimo. Sotto il pretesto di dirigere la coscienza procurerebbe di guadagnare e corrompere i cuori, e di mettere a suo particolare profitto l'influenza che il suo ministero non gli dà che per il bene della religione.* »

Così è: datemi ad esempio un confessore giovane con una giovane penitente; quanto sarebbe ovvio che il sacramento della penitenza uscisse ben presto all'altro del matrimonio? Dunque o abolire questo precipuo ministero del prete cattolico, o mantenere lui celibe.

Il prete cristiano è l'uomo del disinteresse e della beneficenza. Or se anche non posto il matrimonio, è così fiera la pugna pel così detto nepotismo, che sarebbe per moglie e figli? Oltrechè i beni della chiesa punto non appartengono al prete, e sono il matrimonio de' poveri: la chiesa non ha mai cessato d'inculcare ai suoi ministri tale verità, e fu compresa. Ma data la moglie al prete, potrebbe più considerare i suoi averi come patrimonio dei poveri? Date una famiglia a un Carlo Borromeo, ad un Vincenzo de Paoli, e fermerete tosto il loro slancio, vani rendendo tutti gli eroici loro sforzi.

Finalmente un'occhiata alla storia. Togliete il celibato del prete e si sarebbe avuta quella sì celere e prodigiosa propagazione del cristianesimo? Si sarebbe veduto un Agostino in Inghilterra, un Bonifacio in Germania, un Dionisio e Vincenzo di Paoli in Francia, un Filippo in Roma se avessero avuto famiglia. Non è poi al celibato dei

preti a cui dobbiamo tutte le più grandi e belle imprese letterarie, la conservazione delle opere immortali dell'antichità, quei bei monumenti di architettura, quelle superbe basiliche, quelle fiorenti università? E non è dovuta a questa legge la conversione del mondo, l'incivilimento dei popoli, l'asilo dei poveri, l'ospizio degli infermi ed una innumerevole moltitudine di altre istituzioni sacri e civili? Paragonate con tuttociò la sterilità spirituale e morale della chiesa greca, delle diverse chiese eterodosse, delle chiese della riforma protestante, dell'Anglicana sopratutto in fatto di apostolato, di scienze e lettere. Circondati di mogli e figli la loro missione non è che da commessi viaggiatori, perchè non animati dallo spirito dell'abnegazione e sacrifizio; e la verità che annunziano non è che un cadavere galvanizzato.

Certo scriveva un ministro protestante: « Non fu piccola sciagura per la cause del cristianesimo in Inghilterra il permesso del matrimonio dato al nostro clero, quando la riforma ci distaccò dal papismo. Imperocchè n'è venuto quel che ne doveva avvenire e che si doveva prevedere. Dopo quell'epoca i nostri ecclesiastici, non si sono di altro occupati che della moglie e dei loro figli. » E questo esperimento, com'è noto, si è perpetuato con sempre maggiore aumento fino ai nostri giorni.

Lo aveva intuito il genio e la mente di Gregorio VII quando acutamente disse nella 3.ª lettera: *Non liberari postet Ecclesia a servitute laicorum, nisi liberentur clerici ab uxoribus.*

§ 3.°

Se il Matrimonio del Chierico sia incompatibile con l' Ordine Sacro.

Si è detto innanzi che l'Ordine produce, fra gli altri effetti, il dovere del perpetuo *Celibato.*

Ed i Canonisti fra le cause della irregolarità novérano il difetto di unità significativa del Sacramento derivante dalla *bigamia,* perchè il *bigamo* non può perfettamente rappresentare il matrimonio di Cristo con la Chiesa, giusta il concetto che si trae dalle sorgenti del giure (Cap. *debitum De Bigamis non Ordinandis*).

Ciò importa, che il Sacerdote nella purezza del suo costume rappresenta il mistico matrimonio di Cristo con la Chiesa.

Nonpertanto, pubblicato per il Regno d'Italia il novello Codice Civile nel dì 1.° gennaio 1866, si credè permesso il matrimonio ad onta del legame dell'Ordine Sacro. Aggiungo un altro argomento.

Mi limito ad un argomento diretto, poichè le leggi umane hanno la sola bontà relativa. E' facile ragionare per gli assurdi che derivano dalla loro applicazione; ed è pur facile di essere combattuto sopra questo terreno.

Ma io prescelgo gli argomenti diretti, come quelli che sono più rispondenti alle scienze morali, in cima alle quali sta la legislazione: mentre l'altra via della dimostrazione per assurdo è più propria delle matematiche e delle scienze ad essi affini.

Ecco quindi il mio breve ragionamento.

Il *celibato* dei Chierici è una condizione del loro stato, comandata dai Sacri Canoni e riconosciuta generalmente nelle nazioni cristiane.

Nè questa è una condizione esclusiva della Chiesa e delle persone ecclesiastiche.

Di regola simigliante statuto costituisce il fondamento dell'organico militare.

Sicchè al soldato di Cristo, come al soldato di Cesare, trovasi *inibito il matrimonio*, come contrario allo esplicamento dei doveri del *proprio stato.*

Perciò questo ligame, anche sotto multiplici altri rapporti sui quali si è tanto scritto, è *incompatibile* col *sacerdozio.*

E poichè la sanzione che inibisce il matrimonio al militare non è scritta nel Codice Civile, ma nelle correlative leggi organiche, così pei Chierici deve starsi al loro organico, cioè alle leggi ecclesiastiche generali, che possono nella parte disciplinare essere modificate dalla Polizia ecclesiastica municipale e propria di ciascuna nazione.

Ma fino a che questa tace, tiene imperio il Giure Canonico e la Disciplina della Chiesa.

Perciò dato pure che il punto gravissimo del matrimonio degli ecclesiastici possa cadere sotto la unilaterale disposizione della civile Potestà, deve questa *emettere all'uopo una sanzione espressa e derogatoria della regola dei sacri Canoni, la quale rimane salda nel silenzio delle leggi civili su tale importantissimo obbietto.*

La qual cosa si avvera precisamente nel Codice Civile italiano Dal suo silenzio, elemento negativo, non può ricavarsi nessuna argomentazione per ammettere il matrimonio dei Chierici, e per far tacere una regola senza la correlativa eccezione espressa.

Le disposizioni riguardanti il matrimonio dei Chierici si riattaccano al diritto Pubblico Ecclesiastico. Esse non possono confondersi con le disposizioni dettate nel privato interesse, le quali trovano il loro posto nel Codice Civile.

Quindi, quel si dice nell' interesse dei singoli privati cittadini, non può essere applicabile per distruggere una istituzione fondamentale della Chiesa Cattolica.

In effetti, nei Decreti del 1861 e nelle posteriori leggi del 1866 e 1867 sull'Asse Ecclesiastico, si parla sovente delle persone dei Chierici sotto molteplici rapporti, e s' interloquisce sulla loro giuridica capacità, come nell'art. 2 dell'anzi citata legge del 1867.

Il Codice Civile non fa parola delle persone ecclesiastiche, le quali formano obbietto della Polizia Ecclesiastica, che sta in gran parte negli enunciati Decreti, e nelle antiche sanzioni richiamate in vigore coi Decreti medesimi, come altrove si è detto.

Quindi nel Codice Civile da una parte evvi il silenzio, e dall'altra vi sono disposizioni che non possono per nulla riguardare la specialissima materia del matrimonio di coloro che son legati mercè l'Ordine sacro ed i voti monastici.

Emerge dalle discorde cose la necessità di una legge espressa sull' obbietto. Ed in mancanza di essa niun magistrato ha diritto di legittimare in faccia alla società il matrimonio di che è parola.

Con questo sistema i militari potrebbero contrarre matrimonio, perchè ad essi nessun divieto esiste nel Codice Civile—E così rimarrebbero infranti gli speciali regolamenti che riflettono cose e persone sulle quali un ben ordinato Codice Civile non deve interloquire.

Pei Chierici poi Ordinati sotto lo imperio delle leggi civili che nell'art. 162 sancivano il divieto del matrimonio per coloro ch'erano legati dal voto solenne o dagli Ordini sacri, l'argomento innanzi svolto acquista sembiante di maggior gravità.

Essi ascesero agli ordini Sacri sotto una legislazione che ribadiva il divieto imposto dalla Chiesa, la quale vi ravvisa, come si è detto innanzi, una specie di mistico contratto bilaterale.

Or gli obblighi spontaneamente consentiti e legalmente formati rimpetto alla Chiesa ed ai suoi ministri, e rimpetto alla civil comunanza, non si possono sciogliere arbitrariamente col recesso unilaterale.

Oltracciò, lo stato di un cittadino fermato già in un senso stabile da una legislazione che ritiene impresso a perpetuità nell' anima il carattere sacerdotale e nella sua esteriorità, non può essere distrutto e rivocato da una legislazione posteriore nella sua parte essenziale, la quale non si può dividere o modificare senza alterare con inconcepibile effetto retroattivo la personalità giuridica del Chierico.

Nè questi sono cálcoli di coscienza, subitochè vi era intervenuta la legge dello Stato, che aveva aggiunto le sue sanzioni a quelle della Chiesa—I fatti legittimamente compiuti non si possono distruggere,—*nisi lea nominatim dixerit* (L. 7 Cod. *de legibus*) come fece Teodosio pei matrimonii tra cognati che annullò anche quelli celebrati anteriormente alla sua legge su questa parte.

§ 4.°

Dritto vigente.

Da tali basi esce il diritto in vigore. Primo: i maritati non si ammettono agli ordini sacri, nè ai beneficii, se all' epoca dell' ordinazione non tronchino qualunque commercio colla moglie, se costei non faccia voto di castità, e se è giovane, non entri in monistero. Col solo fatto dell' ordinazione si assume tale obbligo del celibato attaccato dalla legge al fatto. Secondo: il matrimonio dei chierici *in sacris* è de *iure* nullo ed invalido: i chierici contraenti *ipso iure* scomunicati e sospetti di eresia, senza decadere però dai privilegi ecclesiastici. Ma nella vigente legislazione niuno più si ammette alla tonsura se non ha la formale intenzione di passare agli ordini sacri.

CAPITOLO V.

Natura dell' irregolarità *ex delicto.*

L'idea dell' irregolarità, come fu detto, e la idea di un difetto alla regola, di una qualità mancante, di una situazione proibitiva del Chiericato. Il Vescovo non è che colui che arruola alla sacra milizia, nè ha in suo potere l'arrolare chi non si trovi in regola.

Or l'apostolo aveva detto che il chierico dev'essere *sine crimine*, e però la mancanza della purezza dell'animo è una irregolarità, sia che nasca da occulti, sia che derivi da notorii delitti. L'irregolarità non è pena del delitto, non è soddisfazione, non riparazione, non correzione del medesimo, è laccio, è impedimento, è qualità, è situazione nella quale chi si trova, tuttochè santo, non può entrare nel Chiericato. Ora i delitti cui è legata la irregolarità sono l'omicidio, la diserzione della fede, l'abuso dell'ordinazione, dell'ordine e del Battesimo, la violazione della censura. Or se da tali delitti, ancorchè occulti, lavati colla penitenza, segue, o il difetto di mitezza, o di fama, o di fede, o altro, questa sarà quella traccia che resta profondamente e questa genera la irregolarità.

1. Così infatti l'omicidio pubblico dà il difetto di fama; ma sia pure occulto, sia pianto; la mano sarà sempre sozza di umano sangue; la reità dell'atto rimprovererà sempre all'autore un difetto di mitezza. Lo stesso sarà per la mutilazione; e se questa si eserciti sopra sè stesso, lascerà la traccia di un difetto del corpo. Ed è tanto vero che il Tridentino nella Sess. XIV de reform. cap. VII anche per l'omicidio carnale, o a difesa propria o del proprio padre, vuole la dispensa, e la rimette all'ordinario, o al metropolitano, o al Vescovo più vicino secondo le regole. 2. L'apostasia, la eresia, lo scisma, si piangano pure e siano occulti, rimprovererà sempre la diserzione e il disertare è sempre qualche cosa di degradato, in fatto di fede, sarà sempre meno che neofita. 3. L'abuso dell'ordinazione, indipendentemente dalla simonia, la quale dà l'irregolarità per un difetto di fede, può avverarsi sia ricevendo furtivamente gli ordini, cioè senza esame e senza ammissione del Vescovo, sia ricevendoli per *saltum*, sia sotto censura. o da Vescovo scomunicato, o incompetente; sia ri-

cevendone due maggiori in un sol giorno. 4. L'abuso dell'ordine sacro e solenne senza averlo ricevuto: chi lo commette è innodato da sospensione, scomunica, interdetto rispetto alla propria chiesa. 5. L'abuso infine del battesimo, il che avviene col riceverlo scientemente od amministrarlo più volte al medesimo, riceverlo fuori necessità da un eretico dichiarato; col differirlo fino alla morte; e ribattezzare colpevolmente sotto condizione.

E queste sono le irregolarità dette *ex delicto*, cioè per la taccia profonda che lasciano alcuni delitti non riparabili, siccome la colpa per la penitenza.

Si toglie la irregolarità:

1. Cessata la causa che la produce, in quelle che sono per difetto rimovibile, come l'età, l'ignoranza, la paralisi, e simili. 2. Col ricevere il battesimo si tolgono quelle che sono di diritto ecclesiastico, legate a un delitto. 3. Colla buona condotta e costante emendazione, se provengono da cattiva fama: o con dichiarazione d'innocenza se da condanna e da azione intentata. 4. Colla restituzione della fama per rescritto Pontificio o riabilitazione nell'infamia. 5. Seguito un matrimonio legittimo tra persone che prima quando generarono il figlio naturale erano, *jure habiles;* o colla professione religiosa, o ingresso in capitolo regolare, si toglie l'irregolarità. 6. Nella illegittimità o in altra irregolarità di diritto positivo dispensa il solo Papa, perchè essendo regole generali, è del solo Papa sanzionarle, e però di lui solo rilasciarle; *eius est permittere cuius est vetare.* Se sono occulte dispensasi per l'organo della Penitenzieria; se pubbliche per la Dateria. 7. Il Tridentino diede facoltà al Vescovo di dispensare da quelle irregolarità che nascono dal delitto occulto, cioè togliere le traccie che lasciano questi delitti anche dopo la penitenza, tranne quella che nasce da omicidio occulto. 8. Nell'occulto omicidio se fu causale o a difesa può il Vescovo parimenti dispensare, o meglio dichiarare, ciò secondo il Tridentino sess. XIV de reform. cap. VII. 9. Il confessore può se non vi è riserva assolvere dal peccato, lasciando la irregolarità, la quale non è incompatibile collo stato di grazia; segno evidente che non sorge pel delitto, ma pel difetto, come vedemmo. Con ciò si è sufficientemente mostrato la vita del Chierico nella Chiesa cioè la sua essenziale distinzione dal laico, gli speciali privilegi di che è dotato, personali o reali; gli speciali doveri, la cura

che la Chiesa piglia della sua educazione, ed istruzione nei seminarii, le qualità che il laico deve avere per essere ammesso al Chiericato e quindi l'elenco delle irregolarità.

CAPITOLO IV.

Idea della gerarchia.

Il chiericato è distinto dal laicato in forza dell'ordine sacro e però per diritto divino; i chierici non sono uguali fra loro, non si giunge che per gradi fino alla consacrazione e dignità episcopale.

L'atto augusto della ordinazione esercitato per parola e per segni, e tra questi il caratteristico, cioè l'imposizione delle mani, conferisce grazia e potestà, ed è sacramento ed ordine, e da un lato è linea di separazione dei laici dai chierici, dall'altro, partecipato per gradi, dà la gerarchia della Chiesa.

Della potestà di ordine detta ancora santificativa o di ministero.

1. Della sua natura—La parola ordine nella società dinota o una serie di persone costituite in potestà come gli ordini equestri, ovvero una serie di persone che menano una vita speciale e comune, come gli ordini religiosi; ond'è che per analogia si applica alla serie dei chierici ed alla sacra azione per la quale i laici sono costituiti nel grado clericali con la stessa potestà santificativa annessa al grado. Perciò si può dire: Potestà di ordine dicesi quella, che prossimamente e per sè s'indirizza alla santificazione o giustificazione dei fedeli per infusione della grazia santificante. Ma in che consiste propriamente la potestà di ordine? Poichè per Cristo piacque a Dio derivarci la sua divina grazia, così fu mestieri di un'azione esteriore che rivelasse questo influsso di Cristo. Poichè se compete al solo Dio *active et principaliter* santificare l'uomo per Cristo agente nell'umana natura, come *per instrumentum* congiunto a Dio, conveniva pel medesimo si concedesse la grazia all'uomo. In ciò propriamente consiste il sacerdozio di Cristo. Quindi più propriamente la potestà di ordine può dirsi: « Configuratio quaedam Cristo sanctificatori per signum in anima im-

pressum, qui *character sacramentalis* dicitur. » Ed il carattere sacramentale altro non importa, secondo San Tommaso che « *quandam potentiam spiritualem ordinatam ad ea, quae sunt divini cultus* » od in altri termini, una certa partecipazione della potestà sacerdotale del sommo sacerdote Cristo. Il carattere sacramentale il quale s'imprime per virtù del sacramento deputa solamente la natura a mettere quelle azioni le quali sono consacrative per virtù della istituzione di Cristo *ex opere operato*. Senonchè, onde queste operazioni istituite da Cristo, si compiano convenientemente, e degnamente ed ordinatamente si esplichi il divin culto, altre sacre operazioni istituì la Chiesa, le quali santificano non *ex opere operato*, sibbene *ex opere operantis Ecclesiae*. Ond'è che una duplice potestà di ordine si deve a buon diritto e congruamente distinguere. Una di divina istituzione, che giammai si perde, l'altra poi, quasi estensiva della prima, di ecclesiastica istituzione, la quale mentre può conferirsi per atto di sacra cerimonia dalla chiesa stessa istituita, può per altro anche conferirsi per semplice atto di giurisdizione, come avviene negli Abbati benedetti o nei Prelati *nullius* non insigniti di Ordine Episcopale, i quali possono conferire gli ordini minori, ovvero come avviene ai sacerdoti che tal fiata per indulto Apostolico possono conferire il Sacramento della confermazione; e l'Angelico ne assegna le ragioni, quando dice: « *Ordines non sunt gradus, qui occurrent in actione una, vel in uno motu, sed sunt sicut gradus in diversis rebus costitutis.* » Summa Theol. sup. q. 35. Commentato dal Gasparri. De Sacra Ordinatione 1. p. 4.

Del modo come si acquista la potestà dell'ordine e da chi si comunica.

2. Questa potestà si comunica pel Sacramento dell'ordine. Che se, difatti, la potestà di giurisdizione non può conseguirsi nella chiesa per naturale necessità — *quia omnis potestas a Deo* — a fortiori per la potestà dell'ordine, la quale è tutta fuori la periferia dell'ordine naturale. Dunque la potestà dell'ordine si conferisce agli uomini con quell'atto da Cristo istituito pel quale gli uomini si creano, o divengono *activi sacerdotes*, cioè per conflgurazione allo stesso Cristo. E ciò avviene, primo del carattere che s'imprime nel sacramento dell'ordine per *actionem sacramentalem* la quale dispone solamente, non deputa a tutte le cose sacre che si compiono nella chiesa. 2. Si par-

tecipa ancora per *injuctionem*, con quelle cerimonie che sono d'istituzione ecclesiastica. « *Papa*, ha detto S. Tommaso, *qui habet plenitudinem potestatem pontificalis, potest committere non episcopo ea quae ad aepiscopalem dignitatem pertinent, dummodo illa non habeant immediatam relationem ad corpus Christi.* Questa potestà di ordine di divina istituzione si partecipa solamente da coloro i quali nel medesimo genere hanno potestà massima: tali sono per diritto divino i Vescovi. Altrettanto è da dirsi della potestà di ordine di ecclesiastica istituzione; la quale non può conferirsi per sè, bensì dai Vescovi, ovvero da coloro che per ispeciale benedizione ai Vescovi si assimilano, od almeno da coloro che ebbero speciale ingiunzione di far ciò.

Come si esercita la potestà dell'ordine.

3. Generalmente parlando la potestà dell'ordine si manifesta in diversi atti di confezionare e conferire i sacramenti ed i sacramentali, non chè nel compiere gli uffici sacri destinati al culto pubblico di Dio. Quanto ai primi specialmente diciamo gli atti speciali nei quali si contiene il grado di ogni potestà consacrativa sono indicati nelle singole cerimonie dell'ordinazione, come riferisce il *Pontificale Romano* ed esplica mirabilmente il Maestro delle Sentenze. Tutto poi remotamente e prossimamente è ordinato all'atto principale del divin culto ch'è la consacrazione del Sacramento Eucaristico. La legge ecclesiastica inoltre in quanto determina gli atti della potestà dell'ordine e dirige la medesima al suo fine si chiama *jus liturgicum* o sacra liturgia.

Quanto al modo come debba celebrarsi la liturgia è determinato dai libri liturgici dei quali i principali sono: il Missale, il Breviario, il Pontificale Romano, il Cerimoniale dei Vescovi, il Rituale dei sacramenti e sacramentali, non chè i graduali e gli antifonarii col canto ecclesiastico « *bene psallentes Deo cum vociferatione* ».

Le leggi e i precetti liturgici poi sono compresi nei R. decreti, responsi e rescritti della Sacra Congregazione dei Riti.

In che modo si perde la potestà dell'ordine.

4. Schiarimenti della questione — Non intendiamo qui discutere se la potestà dell'ordine perdura anche dopo la morte essendo cosa discussa dai Teologi, noi qui trattiamo della perdita della potestà di ordine nella presente vita. Il fondamento della questione è che la potestà consacrativa nel fatto giammai dall'uomo, che n'è rivestito, si perde; quando spesse volte si parla della perdita di tale potestà debba intendersi dell'uso sia totale che parziale, o per natura della cosa o per prescritto dei superiori.

D'onde s'inferisce che la potestà di ordine di divina istituzione intrinsecamente mai si perde, giacchè essa si conferisce pel carattere indelebilmente impresso nell'anima. Nullameno quanto all'uso in molte maniere si può perdere; o per difetto di necessaria giurisdizione senza di che non può esercitare lecitamente e fruttuosamente; o per pena come diremo a suo luogo; o finalmente per modo di gratuita concessione in coloro i quali avendo ricevuto gli ordini sacri si riducono allo stato laicale. Quanto poi alla perdita della potestà di ordine di umana istituzione distinguo. Se essa fu comunicata per modo di consacrazione alcuna, sia speciale, sia con sacra ordinazione validamente di sua natura, é tutta revocabile dal competente Prelato od autorità; nullameno giammai, nè per opera del superiore, nè per quella dell'inferiore si toglie intrinsecamente e radicalmente; imperocchè la chiesa segue in ciò la potestà di divina istituzione. S'impedisce solamente l'uso a quel modo che avviene nella potestà di ordine.

Se poi questa potestà ecclesiastica vien conferita per semplice ingiunzione o commissione, siccome quella collazione è circoscritta a tempo ed a luogo dalla volontà del superiore così in qualunque tempo e per qualunque causa non solo può restringersi, ma ancora revocarsi dal competente superiore, come avviene dai sacerdoti missionarii, cui il Romano Pontefice conferisce con Apostolico indulto la facoltà di amministrare la Cresima.

La potestà dell'ordine in rapporto al dritto civile d'Italia.

5. Questa potestà considerata nel codice Italiano vigente per sè *et ordinarie loquendo*, si riduce ad un bel nulla; nulladimeno vien considerato come un semplice requisito a compiere il ministero ecclesiastico, a conseguire i beneficii riconosciuti ed è il fondamento di molti impedimenti, come si esprime lo Scaduto nella sua opera vol. 1. pag. 144. « L'ordinazione produce pure degli effetti civili, modifica lo stato personale di chi la riceve, creando pel medesimo, anche civilmente, delle incapacità e delle prerogative.

Gradi della potestà dell'ordine.

6. Considerata sotto il rapporto di potestà la sacra ordinazione presenta tre ordini detti anche *Ordines hierarchici* di divina istituzione, vescovado, presbiterato, diaconato. Questi chiamansi altresì ordini maggiori a diffenza dei minori una volta cinque di numero, suddiaconato, accolicato, esorcistato, lettorato, ostiariato; di poi come si è detto ridotti nella chiesa latina a quattro avendo incluso il suddiaconato nei maggiori sotto Innocenzo III. Tutte le sacre funzioni esercita il Vescovo, alcune il prete, altre in numero sempre più ristrette il diacono, e così nel loro storico svolgimento gli altri ordini. Il Vescovo però conferma, il Vescovo ordina, il Vescovo celebra, il Vescovo consacra gli altari per celebrarvi i preti, il Vescovo prosciolie da sè senza misura, insegna di proprio diritto. e genera i preti. I preti però celebrano, ma sugli altari consacrati dai Vescovi, presciolgono ma per approvazione e giurisdizione del Vescovo; sono essi stessi assoluti, ma per autorità delegata dal Vescovo; predicano ma con licenza del Vescovo; e se in linea straordinaria confermano non fanno che col crisma benedetto e consacrato dal Vescovo. Hanno dunque una cerchia più ristretta di sacre funzioni da esercitare, e non senza esplicita o implicita dipendenza dal Vescovo esercitano i loro poteri. La chiesa greca da molti secoli non conosce che suddiaconi e lettori come ordini minori, mentre anticamente ebbero, oltre questi gradi, gli esorcisti, gli ostiariati, i cantori, gli scavatori addetti al seppellimento dei morti, i parabolani, cioè assistenti degli infermi, gli accoliti mai.

CAPITOLO V.

Dell' ordinazione come trasmissione dei poteri gerarchici, sua validità, sua legittimità.

Vescovi, preti, diaconi, ordini girarchici sono di divina istituzione; suddiaconi, accoliti, esorcisti, lettori, ed ostiarii sono svolgimenti storico del Diaconato. Ma come si ottengono questi gradi?

Per la sacra ordinazione: questa è l' azione per la quale il fedele laico è elevato allo stato clericale ed addetto al sacro ministero; è la via per la quale si perpetua la potestà spirituale e la sacra gerarchia. Ora questa sacra azione è in genere imposizione di mani ed orazione; poichè è segno sensibile ed è stato istituito dall' autore medesimo della gerarchia e apporta grazia santificante, e dà diritto agli aiuti corrispondenti ai primi fini degli ordini. Il Tridentino, secondo la sacra scrittura e la tradizione, definì essere veramente e propriamente sacramento. Se la sacra ordinazione perpetua la potestà, importa assai alla società essere certo della validità di tale trasmissione di potere. Se questi poteri debbono esercitarsi nella religiosa società, oltre la validità di tale trasmissione, importa altresì conoscere la legittimità. Il solo Vescovo ha nelle sue esclusive attribuzioni la prerogativa di tal potere di trasmettere la sacra potestà in tutti gli ordini; la consuetudine, il privilegio hanno dato al semplice prete il potere dell' ordinazione dei gradi minori.

Il Tridentino non rammenta il privilegio del Cardinale prete di ordinare *in minoribus* i suoi familiari, i quali per altro non possono esercitare gli ordini, che nella Chiesa del titolo. Benedetto XIV.° cost, ad *audientiam* conferma chiaramente.

Che il Papa possa concedere al semplice prete il privilegio di ordinare *in minoribus* è di per sè manifesto. Ma potrebbe egli, dopo Innocenza III.°, confermare o dare privilegio ad un prete di ordinare il suddiacono? sì certamente il potrebbe, ma nol farà per non contraddire alla disciplina attuale del Tridentino.

Il Vescovo dunque e tutti i Vescovi, in forza della loro ordinazione avendo il carattere episcopale hanno la capacità di ordinare, cioè di trasmettere i poteri; non tutti però hanno la legittimità, ma la

loro illegittimità non toglie la validità. Questo è il secondo capo delle nostre investigazioni ed è ancora più necessario del primo e di maggior rilievo nella pratica. Legittimo è il Vescovo finchè nell' unità della fede è sottomesso al capo visibile della Chiesa.

Nel momento in che rompe l' unità della fede, o della carità, o della comunione si trova colpito d' illegalità e le sue dichiarazioni sono dichiarate *irrite-nulle* nelle Decretali.

Ma sono però da credersi invalide? Eccovi una quistione che una volta torturò l' ingegno dei dotti; ora è concordemente risoluta per la validità.

La quale dottrina vale eziandio nel caso di separazione per eresia o scisma di un intiero paese o regno della Chiesa, che può conservare la validità della ordinazione attraverso i secoli, se non s' interrompe la successione episcopale; purchè la prima ordinazione sia stata valida, cioè fatta secondo le norme definite dalla Chiesa, nè si muti in appresso la materia e la forma. Così le ordinazioni della Chiesa Greca sono riputate valide; sono rigettate tutte come invalide quelle delle Chiese Danesi e Svedese, essendo interrotta completamente la successione episcopale e non serbandosi la forma dovuta. Rigettate pure come invalide sono le ordinazioni della Chiesa Anglicana, sì perchè si dubita delle ordinazioni in quanto alla validità di Parker di Barlowe primi vescovi, si perchè il rituale di Eduardo VI.° introdusse essenziali mutazioni.

Questo rituale posto in uso da Eduardo, soppresso da Maria, ripristinato da Elisabetta, ha dato un clero convenzionale e nominale, un vero laicato deputato a talune funzioni ecclesiastiche. Non vi è dunque potestà nella Chiesa Anglicana, e i convertiti si ordinano assolutamente; e se si aggiunge che oramai non vi è vero battesimo e che questo dalla regina fu dichiarato indifferente, si dedurrà a quale compassionevole posizione è ridotta una delle Chiese più fiorenti di virtù e santità quale era l' inglese. Senonchè oggidì, grazie alla sapienza di Leone XIII, si ammira un stragrande movimento verso il cattolicismo, massima dopo l' enciclica sull'Episcopato Anglicano.

Il ragionamento tenuto fin qui dell' ordinazione dell' eretico e dello scismatico, vale pure per l' apostata, pel deposto; pel degradato quindi saranno sempre valide le ordinazioni, finchè resta l' incancellabile carattere episcopale ed è cosa certa che nemmeno la Chiesa,

può farle invalide, come non può invalidire un battesimo, cui non manchi la materia e la forma, tutto che manchi di solennità e sia illegittimamente ed abusivamente amministrato.

CAPITOLO VI.

Diritto della sacra ordinazione.

Sebbene tutti i Vescovi abbiano il potere, molti la legittimità di tal potere; nessuno ha il diritto di esercitarlo in materia di ordinazione, cioè di generazione spirituale che colla sua sposa e per la sua sposa. Il Papa la cui sposa è quella di Cristo stesso, cioè la Chiesa, ha per Diocesi la Chiesa, cioè il mondo.

Il Vescovo ha per isposa una determinata Chiesa, una particolare Diocesi e con questa ed in questa può ordinare, perchè così è Vescovo proprio e non altrimenti. Donde segue che non è adultero il solo Vescovo eretico, o scismatico, o sospeso, se esercita il suo potere; ma altresì quel Vescovo che ordini sudditi altrui o che ordini poscia che abbia rinunziato volontariameute alla sua sede o cui sia del tutto ribelle la sua sposa, come verificasi per quei che sono Vescovi in *partibus infidelium*.

La competenza dunque del Vescovo per l'ordinazione nasce attualmente da quattro capi: *ratione originis*, *ratione domicilii*, *ratione beneficii*, *ratione familiaritatis;* e questi quattro sono reputati di egual peso, sicchè taluno potrebbe essere ordinato a sua scelta da quattro, cinque, o anche sei Vescovi se ha due benefizii non residenziali in diverse Diocesi, o due domicilii oltre gli altri titoli, ovvero potrebbe ricevere un ordine da un Vescovo, e uno da un altro. A schivare tal conseguenza che potrebbe divenire fonte di abusi in Francia si sforzano ridurre la competenza al sol titolo di origine. Questo titolo è inalterabile e non si toglie che pel solo domicilio che altri muti ed acquisti altrove ed è modellato sul diritto Romano con l' essenziale condizione che si abbia l'anima di dimorare altrove. Ed allora il Vescovo del domicilio ordinerà, previe le attestazioni de *vita et moribus* dell' ordinando, trasmesse dal Vescovo d' origine. Esigerà le testimoniali del Vescovo di Origine altresì quel Vescovo che ha competenza

di ordine in virtù del terzo titolo *ex possessione beneficii*, non senza prima aver bene verificato il titolo del benefizio.

E' evidente che deve essere prima tonsurato dal Vescovo di origine o di domicilio chi deve acquistare il titolo del benefizio, secondo il Tridentino sess. XXIII.° *de reform.* cap. VII.

Il quarto titolo infine lo dà *familiaritas*, il che si verifica quando per un intero triennio il Vescovo abbia tenuto qualcuno a suo familiare e l'abbia alimentato a sue spese, come definì il Tridentino sess. XXIII. cap. 8 *de reform.* Il quale decreto spiegando Innocenzo II nella costituzione *speculatores* dichiara: 1. Che il decreto del Tridentino ha luogo sì nel conferimento dei maggiori e minori ordini, sì nella tonsura. 2. Che il triennio sia completo. 3. Che nè la tonsura, nè gli altri ordini possono conferirsi senza le lettere testimoniali del Vescovo proprio, sia d'origine, sia di domicilio. 4. Che dentro un mese consegua il benefizio per lo onesto sostentamento. 5. Che nell'attestato dell'ordinazione si faccia menzione delle testimoniali e della familiarità.

Rimane a dire del Vescovo proprio dei regolari ordinarii. Questo è il Vescovo nella cui Diocesi è situato il monastero o la casa religiosa.

Ma vogliono aversi sottocchio le cose stabilite da Clemente VIII e Benedetto XIV, nella costit. *Imposìti* 27 febbraio 1746, che sono le seguenti:

1. I Prelati regolari debbono dare pei loro sudditi ordinarii lettere dimissorie al Vescovo Diocesano, non ad altro. 2. Se il Vescovo Diocesano sia assente, e nel tempo legale non tiene ordinazione, daranno le dimissioni per qualunque Vescovo cattolico. 3. Nelle medesime dimissorie dovrà inserire autentico attestato del Vicario generale o del Vescovo che è assente o che non tiene ordinazione. Quando alla dottrina dovrà essere diligentemente esaminato dal Vescovo che dovea ordinarlo. 5. I contravventori incorrono *ipso facto* le molte pene canoniche. 6. I privilegii dei regolari di ricevere gli ordini da qualunque vescovo non hanno alcun valore se non siano stati concessi dopo il Tridentino direttamente e nominatamente. Se il monastero è sito in luogo esente i regolari andranno per l'ordinazione al Vescovo più vicino.

Le dimissioni più volte menzionate sono lettere deleganti la fa-

coltà di conferire gli ordini, di modo però che colui che si ordina resti suddito del delegante. Ove poi resti suddito di chi ordina, perchè non ebbe luogo alcun patto, allora le lettere si diranno non *dimissorie* ma *remissorie*. Il Tridentino vuole che i Vescovi propri i quali per giusta cagione non tengono ordinazione, *subditos suos non aliter quam jam probatos et examinatos ad alium episcopum ordinandos dimittat*. Ciò però non vieta che chi deve ordinare non possa esigere dall'ordinando un altro esame secondo la congregazione del Concilio in causa Nullius 16 gennaio 1595, massime quando dubiti che il rimesso sia ignorante o indegno.

I Vescovi suffraganei non possono assoggettare ad esami quelli di cui dal metropolitano gli fu commessa l'ordinazione. Le dimissorie se non furono date a tempo, ritengono il loro vigore, come che o per morte o per altro cessi la potestà del concedente. Ma o questi o il successore può revocare le lettere date; ed è meglio accordare a tempo determinato, potendo l'ordinando cambiare i suoi costumi.

Conchiudiamo: il Vescovo il solo Vescovo ordina in *sacris* validamente: il Vescovo legittimo e proprio ordina validamente e legittimamente, pur che abbia ciò ch'è comune a tutti i sacramenti, l'attuale o virtuale intenzione di ordinare. Ma poichè il Vescovo suole protestare che non intende ordinare nè gl'irregolari, nè gli scomunicati e simili; sorge il dubbio del valore nel caso che l'ordinando lo fosse. Taluni considerando che il Vescovo dopo tale protesta e prima di conferire gli ordini, assolve dalla irregolarità, scomunica ecc. tengono per valida l'ordinazione e le parole protestative le dicono proferite a terrore. Altri e tra questi Benedetto XIV nel libro *De missae sacrificio* dicono doversi interrogare dell'intenzione del Vescovo nel pronunziarle e se rimane dubbio doversi quel tale riordinare sotto condizione.

CAPITOLO VII.

Requisiti per essere promosso ai Sacri Ordini.

Essendo l' Ordine Sacro un Sacramento della nuova legge col quale vien conferito al chierico il potere spirituale e la grazia corrispondente pel disimpegno del sacro ministero; la chiesa ha dimostrato in tutti i tempi grande sollecitudine non solamente nel rimuovere tutto ciò che si oppone a ricevere validamente e lecitamente tale Sacramento, ma ancora nel precisare i requisiti necessarii in chi deve ricevere tale Sacramento. Questi requisiti sono detti *positivi* per distinguerli dagli altri detti *negativi*, riconosciuti comunemente col titolo d'*Irregolarità* di cui parleremo nel capitolo seguente.

Requisiti al valore e vera legittimità dell'ordinazione da parte dell' ordinando.

Per la lecita ordinazione più cose sono necessarie, e queste o riguardano intimamente l'anima dell'ordinando, o riguardano la posizione del medesimo, o finalmente appartengono al modo della sacra ordinazione.

Al primo capo appartengono la vocazione divina, la retta intenzione, la probità della vita, l'animo di rimanere nello stato clericale e adempiere fedelmente gli obblighi di esso secondo i rispettivi gradi di ordine. Se non siasi costretto da un beneficio curato può altri per motivo virtuoso rimanersi sempre in un medesimo. Alla seconda categoria appartengono;

1. L' età prescritta, per la quale giusta il Tridentino non avvi determinazione rispetto alla tonsura e quattro ordini minori, pur che vi sia la scienza di cui or ora diremo.

Il medesimo Concilio poi, sess. XXIII. *de reform.* cap. 12, stabilì bastare pel suddiaconato l'anno 22: pel diaconato il 23 ed il 25 pel sacerdozio.

Pel vescovado si richiedono anni 30 compiuti, mentre in tutti gli altri ordini basta il cominciato computandosi dal dì della nascita ed incluso il giorno dippiù nei bisestili. Nell'età dispensa il Papa per giusta causa. Da definirsi a giudizio del Vescovo.

2. La cresima, secondo il Tridentino.

3. Esercizio dell'ordine ricevuto nella propria chiesa: Tridentino sess. XXIII. Capitolo II.

4. La scienza rispettiva se non eminente pel sacerdozio almeno sufficiente; cioè per la tonsura che sappia leggere e scrivere ed il catechismo, per i quattro ordini che sappia la lingua latina; pel Suddiaconato e Diaconato le scienze sacre e ciò ch'è necessario per bene esercitare l'ordine. Pel sacerdozio, scienze sacre, sacramenti, rubrica, cose del suo ordine. Maggiore scienza si richiede in colui che deve essere promosso a cura di anime; moltissima poi ne vuole il Tridentino sess. XXII. Cap. II. nel Vescovo, di cui dice « *Scientia ejusmodi polleat, ut muneris sibi iniungendi necessitati possit satisfacere ideoque anteu in universitate studiorum magister sive doctor aut licentiatus in sacra Thaeologia, vel iure cononico, merito sit promutus, aut pubblico alicuius accademiae testimonio idoneus ad alios docendos ostendatur* ». I Vescovi d'Italia ed Isole adiacenti danno l'esame e si ordinano in Roma.

5. Titolo legittimo, ciò è assicurazione dell'onesto sostentamento del Chierico.

6. Gli esercizii spirituali per 10 giorni, giusta il prescritto d'Innocenzo XI, dato per l'organo della Congreg. dei Vescovi e Regolari il 9 ottobre 1682, confermato poi da Clemente XI. Ciò s'intende per gli ordini maggiori.

Il Tradizionale digiuno.

7. Immunità da ogni censura, od irregolarità.

Per la terza categoria:

1. E' valida, se si accettui il conferimento del Vescovado a chi non è sacerdote, e la collazione degli ordini per *saltum*.

Dicesi ordinazione per *saltum* allorchè altri è promosso agli ordini maggiori, senza aver prima ricevuto l'inferiore. Però se si fa in mala fede oltre il peccato s'incorre la sospensione dall'esercizio dell'ordine finchè il Vescovo non dispensi per *saltum*. Se senza la buona fede, s'incorre la sospensione, finchè siasi ricevuto l'ordine omesso.

2. Vogliono ancora per legittima collazione e recezione dell'ordine osservarsi gl'interstizi che devono passare da un ordine e l'altro.

La pruova dei Chierici e l'esercizio dell'ordine sono la cagione

di tal legge. Il Tridentino sess. XXIII. Cap. II *de reform.* comandò che negli ordini minori si serbassero gl'interstizii ed un anno secondo i quattro tempi d'intervallo tra l'uno e gli altri degli ordini sacri. Il tutto però rimise a discrezione del Vescovo, da regolarsi secondo l'unità e necessità della chiesa; *nisi necessitas aut ecclesiae utilitas, iudicio episcopi, aliud exposcat.*

3. Devesi anche osservare il tempo conveniente per l'ordinazione. Presso i Greci non vi ha epoca fissa. Nella chiesa latina si riconoscono 6 epoche legali; i sabbati delle quattro tempora, il sabato *sitientes* e il Sabbato Santo. Non possono i Vescovi dispensare nel tempo prescritto, nè vale consuetudine in contrario; è richiesto un privilegio del Papa, un *extra tempus.* Questo breve suole concedere altresì il potersi ordinare in tre giorni festivi consecutivi.

Una congregazione di Cardinali al tempo d'Innocenzo XII. fissò a quattro le cagioni per ottenere un breve *extra tempus* cioè:

1. l'essere artato pel befizio; 2. l'esserci scarsità di preti in una Diocesi o Monistero; 3. la consolazione dei parenti quinquagenarii; 4. la qualità di familiare del Papa, di canonici di cattedrale, di dottore in diritto e simili.

Gli ordini maggiori devono conferirsi di mattina e nella messa. Se il Vescovo ordina *extra tempus* senza licenza papale, resta sospeso dalla facoltà di ordinare, e l'ordinato è sospeso *ipso facto* dall'ordine ricevuto, ed esercitandolo incorre anche nell'irregolarità, giusta la costituzione di Pio II *cum sacrorum* 16 nov. 1461.

I Vescovi per antichissimo costume si consacrano nelle Domeniche o feste degli Apostoli o con assenso papale in altri giorni festivi di Domenica per concessione di Alessandro III non tassativamente, ma in modo che non *videatur generalis ordinatio,* come dice la glossa.

Quanto al luogo dell'ordinazione, nel Tridentino sess. XXIII cap. 8, è determinata la cattedrale o la chiesa più degna del luogo dove si trova il Vescovo nella sua Diocesi. Fuori di questa non può ordinare, pena la doppia sospensione; può solo dare la prima tonsura. Se non è ordinazione generale può farla nella cappella privata, e anche la generale se è questa la consuetudine. Prima che il Vescovo venga all'atto dell'ordinazione, deve conoscere se ordina il degno e a tale effetto deve procedere ad un triplice scrutinio. Il Tridentino ne

parla nella sess. XXIII *de reform. capp.* 4, 5, 7, 12. Il primo scrutinio importa che per gli ordini minori presentino la fede del parroco e del maestro. Pei maggiori che si presenti la supplica a tempo, cioè un mese prima dell'ordinazione; il Vescovo dopo gli esami d'idoneità commette al parroco e ad altri lo scrutinio; il parroco fa le pubblicazioni in chiesa, e inquire sui natali, sui costumi, sulla vita e fede dell'ordinando e ne manda l'esatta relazione al Vescovo.

Il secondo scrutinio nella feria, quando si hanno l'ordinazioni, il Vescovo chiamati a sua scelta altri sacerdoii santi e dotti inquire nuovamente sulle medesime cose.

Nell'atto dell'ordinazione quando l'arcidiacono risponde l'ordinando essere degno; ciò che al presente è mera formalità. Se l'arcidiacono sa d'altronde qualche occulto impedimento deve privatamente ammonirlo che si ritiri, se ne spera frutto, altrimenti senza pregiudizio dell'ordinando, deve esentarsi dall'ordinazione; se non può, v'intervenga e risponda coll'usata formula. Tanto si ha da Innocenzo I. cap. 10 da scrutinio.

La potestà che ha il Vescovo di non intendere ordinare fuorchè quei che non hanno impedimento, mira a garentire la coscienza di lui, e non invalida, l'ordinazione; se poi le parole del Vescovo sono accompagnate da una minaccia di scomunica, la pena che colpisce l'indegno è riservata al Papa.

Per maggior libertà del Vescovo non è obbligato a rassegnare i motivi perchè rigetti taluno dall'ordinazione: *Tridentino XVI* e *Benedetto XIV de synodo Diocesano.* In ciò non vi è appello, ma ricorso al Papa. Questi commette al metropolitano, o al Vescovo più vicino il farsi rivelare i motivi. Dopo aver fatta ripetere tre volte la dimanda al proprio Vescovo, e se i motivi sono sufficienti ordina il rigettato.

Il Tridentino comandò l'istruzione del clero fosse impartita nel seminario. Il Cardinal Polo propose come supremo rimedio per la coltura e pietà dei Chierici nella Chiesa inglese, l'erezione dei seminarii, e il Tridentino ne fece legge generale per tutta la Chiesa. I Vescovi debbono stabilire un collegio o seminario vicino alla loro cattedrale o in un altro luogo idoneo per la retta istruzione del clero, negli studii e nella pietà. Possono nelle vaste Diocesi averne più di uno, ma con dipendenza da quello della città, sess. XXIII *de reform.* cap. XVIII.

Il Concilio abbozzò altresì il piano di tali seminarii, possono esservi ammessi giovanetti non maggiori di anni 12 e nati da legittime nozze ed aventi mente e cuore inclinati alla pietà e ai sacri ministeri, i poveri a preferenza dei ricchi. Se tutti vengono obbligati a studiare taluni anni in seminario si fa secondo la mente del Tridentino. Il Vescovo governa, invigila il seminario negli studii, nella morale e nella disciplina. Il Vescovo col consiglio però di due canonici scelti uno da lui e l'altro dal capitolo e di due ecclesiastici eletti uno da lui e l'altro dal clero procede nelle erezioni dei seminarii e nelle basi riguardanti i maestri, le mercedi ecc. I predetti consiglieri intervengono nei conti annuali degli amministratori, come diffusamente fu trattato altrove.

Requisiti d' ammissione: 1. Non devonsi ascrivere al clero quei che hanno superato gli anni 20, senza diligente esame sul fine che li muove, e sulla vita passata, sulle obbligazioni contratte e sui requisiti.

2. A non promuovere agli ordini sacri chi non ha il beneficio, la cappellania perpetua, sufficiente la pensione ecclesiastica, il competente patrimonio.

3. Se non sia stato tre anni in seminario o per tre anni si sia portato l' abito e servito qualche Chiesa, secondo il prescritto del proprio Vescovo.

4. Che quei che vanno a studiare fuori Diocesi facciano lo stesso con dipendenza del Vescovo nella cui Diocesi studiano e senza la testimoniale *de vita et moribus* del predetto Vescovo non possono promuoversi.

5. Sono però eccettuati gli *artati*.

6. Al principio di ciascun anno facciano costare avanti gli ordinarii rispettivi di avere osservati i canoni Tridentini, sull' abito e tonsura, sulla frequenza dei santi sacramenti, sul servizio di Chiesa, mediante fede del rettore del Seminario o della Chiesa cui sono addetti. I vicarii capitolari nemmeno dopo l' anno di lutto possono dare dimissoria senza la congregazione del Concilio; gli Abati senza il pieno consenso del Capitolo capitolarmente dato e notato negli atti, nè cadente in persona già rigettata dal Vescovo. Sospensione perpetua dall' ordine conferito contro tali prescrizioni in colui che lo riceve, sospensione annnuale dalla collazione degli ordini e dell' uso dei Pontificali al Vescovo ordinante. Sospensione perpetua dai Pontificali al prelato inferiore.

CAPITOLO VIII.

Incapacità ed irregolarità per l' ammissione al Chiericato.

L' irregolarità non è censura, non essendo indirizzata primieramente a punizione del delinquente; è un impedimento posto dalle leggi canoniche in onore del sacro ministero. Impedisce principalmente la ricezione, conseguentemente l' uso dell' ordine ricevuto. Non può derivare che da difetto. Il difetto è la privazione di qualche bene che deve avere chi si vuole ascrivere alla sacra milizia. La privazione può essere di beni di animo, di corpo e di fortuna, ed eccovi una triplice sorgente d' impedimento. Gl' impedimenti di animo sono: la mancanza di fede come nel neofito, l' irregolarità di bigamia, cioè chi ha contratto matrimonio consumato, o chi vuol contrarre il matrimonio o dopo aver ricevuto gli ordini sacri, o dopo fatta solenne professione religiosa di castità, cioè dopo il matrimonio spirituale con Cristo, attentare il carnale, ciò è bigamia reale, o successiva, o similitudinaria. Il Chierico è destinato a rappresentare Cristo sull' altare, quindi deve avere la mitezza di Cristo. *Discite a me quia mitis sum et humilis corde.*

Dalla privazione di questo nasce l' altro capo d' impedimento.

Così chiunque versi sangue umano, ancorchè giustamente, è irregolare come i giudici criminali, l' assessore, il procuratore generale, il cancelliere, gli sbirri, i carnefici, e tutti quelli che, come causa prossima, concorrono all' uccisione o alla mutilazione di determinata persona, seguito l' effetto. Secondo tutti i canonisti, ancorchè non uccidano di propria mano nella guerra ingiusta offensiva. Basta che un soldato uccida un sol nemico per essere tutti responsabili. Non così nella guerra difensiva.

Rende ancora per difetto di beni naturali di animo irregolari gli sciocchi, i furiosi, i lunatici, gl' ignoranti, finchè dura l' ignoranza.

Gl' impedimenti del corpo sono non godere interezza di membra, struttura non viziata, buona sanità, età legale.

Ecco l' altro capo d' irregolarità e si reputano quindi irregolari, i privi di braccia, piedi, mani, dita necessaria a spezzare l' ostia, occhi od anche il solo sinistro che è quello del canone, in una parola tutti i deformi.

L' eunuco ch' è tale per natura, o per subita operazione, o per violenza usatagli non è irregolare; lo sarà colui che si mutilasse da sè per isdegno o zelo indiscreto. Per dispensa ogni irregolarità scomparisce.

Gl' impedimenti di beni di fortuna sono: 1. l' illegittimità, *difetto di natali*, i figli naturali; i nati da meretrici *Mamzeres*; i nati da un maritato e da una libera; gli spurii; nati da incesto o da altre obbrobriose congiunzioni; in *sacerdotio geniti*, anche con moglie legittima da sacerdote prima ammogliato. I nati da nozzi clandestina contratte con disprezzo dell' impedimento.

Difetto di libertà è: Schiavitù, condizione di soldato. Difetto di ricchezza, se non avendo benefizio o pensione ecclesiastica, e non possa nemmeno costituirsi il sacro patrimonio.

Difetto di stima. Il Canon. 2, cap. 6 9 1 dice: *Omnes vero infames esse dicimus, quos leges saeculi infames appellant.* Onde quando Bonifacio VIII adottò il principio; *infamibus portae non pateant dignitatum*, lo intese nel senso in che lo dichiarò Innocenzo III al cap. *inter dilectos personis: «vilibus et indignis».*

Come ad esempio gli usurai, i mantenitori di prostriboli, i condannati per pubblici delitti, furto, frode, violento rapimento di beni, aggressione, — ed il diritto Canonico nuovissimo ammette infamia segnatamente, all' omicidio, allo spergiuro in giudizio, alla simonia, alla sodomia, all' adulterio, all' usura, alla invasione dei cardinali e dei Vescovi e dopo il Tridentino ai rapitori di donne, ai duellanti, ai padrini ed apparecchianti armi ai duellanti.

Sono pure irregolari tutti quelli contro i quali pesa un' accusa infamante, finchè non se ne purghino. Riconosciamo da ultimo un' infamia di fatto perchè notoria. La pubblicità dunque e la notorietà e in tutti i casi il fondamento dell' impedimento, perchè se la fama è cosa pubblica, il difetto lo dev' essere ancora. L' ultimo capo dell' irregolarita è quello detto *ex delicto* e noi ne parleremo di proposito sulla profonda investigazione del Dottor Phillips, e del Simeoni sviluppando in più ampia trattazione quello dianzi appena accennato.

CAPITOLO IX.

Delle irregolarità *ex delicto.*

Essendo il chiericato una milizia di elezione, elegge Dio con la vocazione, elegge l'uomo con la libera e spontanea consecrazione a Dio, elegge la chiesa non solamente assegnando i requisiti necessarii per debita e lecita ricezione degli Ordini, ma ancora allontanando coloro che si trovano non idonei o non degni di esercitare con decoro il S. Ministero. E ciò viene compreso sotto il titolo dell'Irregolarità, la quale perciò si definisce. Un impedimento canonico che proibisce direttamente la ricezione degli Ordini, ed indirettamente l'esercizio dei medesimi (1). Dicesi *impedimento canonico* per dinotare che l'irregolarità non è una pena positiva, come la censura, ma una morale inabilità a ricevere o esercitare gli ordini, introdotta per onore dello stato ecclesiastico. Si è soggiunto *canonico*, sia perchè non si incorre in esse che nei soli casi espressi dal dritto (2), sia perchè dai sacri canoni è stato stabilito, non già dal dritto naturale e divino, sebbene in parecchi casi si poggi su di essi. Le altre parole sono aggiunte per spiegare le diverse specie d'irregolarità e gli effetti che ne derivano, rendendo alcune totalmente incapace l'individuo a ricevere gli ordini, ed altre semplicemente impedendone l'esercizio e riflettendo soltanto la potestà di ordine non già l'esercizio di giurisdizione. Epperò distinguiamo l'irregolarità 1. in totale e parziale. Totale, che toglie ogni esercizio della potestà di ordine come si avvera ad esempio nell'irregolarità contratta per omicidio. Parziale, che priva soltanto dall'esercizio di qualche ordine, non da tutti, come ad esempio, nel sacerdote la perdita del dito pollice che lo rende irregolare per la celebrazione della messa, non per gli altri Sacramenti. 2. In irregolarità proveniente da delitto o da difetto. Per incorrersi la prima si richiede il peccato grave, esterno e consumato; nella seconda poi s'incorre senza colpa alcuna, e però è da ritenersi piuttosto

(1) Impedimentum canonicum quod directe prohibet quominus quis ordines suscipiat, et in susceptis ordinibus ministret. Santi Franc. *Praelectiones Iuris Can.* Vol. I. Tit. XVII *De filiis presbyter.*

(2) *De Sententia excom* in VI c. 18.

come vera inabilità. 3. In irregolarità perpetua e temporanea, secondo che cessando l' impedimento, cessa l' irregolarità, oppure rimane nel chierico e vi occorre la dispensa per essere abilitato all'esercizio dell' Ordine.

1. Poste le quali nozioni diciamo che l' irregolarità per delitto può sorgere dai seguenti capi. Dall'omicidio e della mutilazione. — Dalla reiterazione e cattiva ricezione del Battesimo. — Dall' indebita ricezione ed uso degli Ordini, o dalla violazione di censura. — Dall'eresia ed apostasia dalla fede. — Dall' infamia di dritto o di fatto incorsa per taluni delitti.

La irregolarità poi per difetto può sorgere da varii capi che riduconsi ai seguenti. Per difetto di anima, di corpo, di natali, di libertà, di età, di lenità, di Sacramento. Spieghiamoli divisamente. 1. *Per omicidio* — cioè per un azione violenta ed ingiuriosa fatta dall' uomo che produce la separazione dell' anima dal corpo. Abbiamo detto, *azione ingiuriosa violenta*, perchè non ogni uccisione deve numerarsi fra i delitti, epperò bisogna fare delle distinzioni per vedere se s' incorra nella irregolarità, e questa se per delitto o per difetto. Si è soggiunto « *fatta dall'uomo*, perchè se è fatta dal bruto, si dirà pauperie non omicidio. Egualmente se la morte avviene per causa indipendente dalla volontà umana, si dirà sventura o disgrazia non omicidio. Finalmente si noti che sotto nome di uomo quì s' intende qualunque essere animato ragionevole, di qualunque età, sesso, o condizione, non escluso il feto animato rinchiuso nel seno materno. L'omicidio così inteso può essere volontario, involontario e causale. Volontario quando procede dall' animo deliberato di uccidere, o direttamente ed *in sè*, o indirettamente ed *in causa*, in modo che moralmente si sia certo, essere avvenuta la morte da tale atto, sebbene esplicitamente e formalmente ciò non apparisca. Ad es. se fosse dato da taluno a bere una tazza avvelenata, se una donna pregnante soffrisse gravi battituro dalle quali segue l'aborto. Casuale o involontario ha luogo quando sanza intenzione diretta o indiretta dell'agente succede la morte da una qualche azione. Ad es. se per giuoco si gittasse una pietra, che casualmente ferisse una persona, la quale, non si prevedeva, che in quell' istante sarebbe passata per quella contrada. L'omicidio volontario poi si suddivide in lecito, ossia giusto, detto anche necessario, ed illecito ossia ingiusto. Il primo ha luogo

allorchè per legittima difesa e serbata la moderazione d'incolpata tutela, o per disposizione della legittima autorità vien compiuto. Il secondo poi ha luogo quando contro qualunque legge, divina, naturale, od umana e con l'intenzione maligna di uccidere si compie. E questo è detto comunemente omicidio *colposo*. L'omicidio finalmente si divide in pubblico e privato. Il privato ha luogo allorchè si compie per privata autorità; pubblico, quando è permesso dall'autorità competente ed ha luogo o in guerra o in esecuzione della giustizia. Or in quali casi s'incorre l'irregolarità? Rispondiamo in primo luogo distinguendo la guerra giusta dalla ingiusta, la offensiva dalla difensiva. Se trattasi di guerra ingiusta, ancorchè un solo dei nemici fosse ucciso o mutilato, tutti i combattenti sieno chierici o laici, i cooperanti, o arrecanti aiuto incorrono nell'irregolarità, anche se con le proprie mani non hanno ucciso chicchessia. E la ragione è, perchè *quando plures communi consilio vel auxilio ad homicidium concurrunt, omnes una causa moralis censentur*. E si eccettuano soltanto quelli che assistono al combattimento per arrecare aiuti spirituali ai militari, perchè non formano una causa morale con i combattenti.

Se poi la guerra è giusta, distinguiamo: nella offensiva incorrono la irregolarità solamente quelli che uccidono o mutilano gli avversarii, e ciò non per delitto ma per difetto di lenità, che la Chiesa richiede nei suoi ministri. Nella difensiva poi nessuno incorre la irregolarità, perchè trattasi della legittima difesa, purchè però vi sia la moderazione d'incolpata tutela (1).

In secondo luogo allorchè trattasi dell'omicidio che ha luogo per autorità pubblica in espiazione di delitto, tutti coloro che concorrono a tale omicidio incorrono nell'irregolarità non per delitto ma per difetto di lenità. Quindi sono irregolari i giudici, gli accusatori, i testimoni che spontaneamente si offrono a deporre contro del reo, gli avvocati dell'accusatore, il notaio che scrive la sentenza, quelli che eseguono la giustizia, e tutti coloro che prendono parte attiva e pubblica, come i giurati, però s'incorre nell'irregolarità dopo esegnita la condanna. Soltanto sono eccettuati gli artefici che apparecchiano lo strumento di morte ed il Sacerdote che assiste, perchè accidentalmente ed assai remotamente vi concorrono. Egualmente il legislatore

(1) Vedi Benedetto XIV Iustit. 101.

non incorre nell'irregolarità, perchè egli nel fare la legge di pena capitale non riguarda il fatto privato, ma la pubblica tranquillità e l'ordine pubblico, nè la legge è fatta a scopo di vendetta, ma per impedire che si compiano i delitli.

In terzo luogo cioè se trattasi di omicidio privato distinguiamo, se è fatto per necessità o per volontà. Se è necessario cioè compiuto per legittima difesa della propria vita, di tutti i beni, o della maggior parte di essi, purchè vi sieno gli estremi della moderazione d'incolpata difesa, non s'incorre l'irregolarità, perchè allora l'omicidio deve considerarsi come cosa non illecita, ma invece, onesta. Ma perchè è difficile potere in tale caso adoperare gli estremi della moderazione d'incolpata difesa, perciò in pratica come irregolari debbono considerarsi, ed a cautela hanno bisogno della dispensa dell'irregolarità per ascendere ai sacri ordini.

Se poi è volontario, cioè se è doloso e gravemente colpevole varie sono le pene nelle quali s'incorre. Se è chierico, addiviene inabile ad ottenere beneficii ed ufficii ecclesiastici così il Tridentino Sess. 14 cap. 7 De Reform. anzi dovrebbe deporsi. Ed incorre l'irregolarità non solo chi uccide, chierico o laico che sia; ma anche il mandante, il mandatario, il consulente, il consenziente efficacemente e coloro che per ragione di ufficio sono tenuti ad impedire e non impediscono. Se poi non è doloso, ma causale, distinguiamo per quale causa è avvenuto l'omicidio cioè per aver dato luogo ad opera lecita od illecita. Se è provenuto da opera lecita e si è adoperata la necessaria diligenza non s'incorre l'irregolarità, perchè *necque criminis reus est nec mansuetudinem offendisse dici potest* (1).

Se poi è prevenuto l'omicidio da opera illecita bisogna vedere, se tale opera poteva portare pericolo di morte o mutilazione o pur no. Nel primo si incorre l'irregolarità, nel secondo è quistione. E perciò Benedetto XIV nell'Opera *De Synod.* 1, 13 c. 10 dice: « Medici et chirurgi etiamsi artem suam optime calleant et diligenti studio exercuerint, dispensationem petere solent antequam ordinibus ecclesiasticis initientur. Quello che si è detto dell'omicidio deve applicarsi anche alla mutilazione per parità di ragione.

2. Per la reiterazione del Battesimo. Tale irregolarità è stata

(1) Vedi Santi Franciscum — *Praelectiones Iuris Can:* Lib. V. Tit. *XII De homicidio.*

dalla chiesa stabilita contro i Donatisti ed i Ribattezzanti, come rilevasi chiaramente dai canoni riportati da Graziano nel *Decreto* e nel titolo delle Decretali *De reiterantibus baptisma.* Epperò essa colpisce solamente il caso della reiterazione del Battesimo, non degli altri Sacramenti. Egualmente colpisce non solo colui che amministra tale Battesimo, ma ancora chi conoscendo essere stato battezzato si lascia ribattezzare, coloro che concorrono come ministri in tale occasione e gli eretici che senza necessità volontariamente lo ricevano. Se poi s'incorra nell'irregolarità da chi senza una causa giusta ribattezzi sotto condizione, è quistione tra i DD. Alcuni dicono che si peccherà di sacrilegio, ma non s'incorre nell'irregolarità, perchè le leggi penali debbono essere di stretta interpretazione ed in esse non s'incorre, che compiuto l'atto con effetto, e nel caso apponendosi la condizione, non si viene ad amministrare il Sacramento, qualora fosse l'individuo già battezzato, anzi si viene a dire con la clausola « se non sei battezzato ». Io di fatti non ti battezzo, se già sei stato battezzato. Altri poi dicono incorrersi nella irregolarità, e si poggiano sull'autorità del Catechismo Romano, il quale assegna l'irregolarità oltre il sacrilegio per coloro che sicuri del battesimo dato privatamente in casa ai fanciulli, rimessi in salute e portati in chiesa, li ribattezzano. Ed in questo caso la condizione è apposta in frode della legge, ed è da ritenersi come non apposta. Questa opinione sembra essere più probabile ed in pratica è da ritenersi (1).

3. Per la indebita ricezione od uso degli ordini. In questa irregolarità si può incorrere. 1. Da coloro che furtivamente per dolo cioè o di nascosto si presentano insieme a quelli che sono stati approvati e sono chiamati alla S. Ordinazione, ricevendo insieme con questi l'Ordine. 2. Da coloro che colpiti da censura, ad es. scomunica, sospensione etiam ex informata coscientia, interdetto personale, esercitano l'ufficio annesso all'Ordine dal quale sono sospesi. 3. Da coloro che celebrano la Messa in luogo interdetto. 4. Da coloro che ricevono due ordini maggiori nello stesso giorno, ovvero ordinati per saltum simoniacamente e senza titolo, esercitassero l'Ordine. 5. Finalmente

(1) Vedi Benedetto XIV *Instituz.* 84 a. 15 e Vecchiotti *Institut: Iuris: Can:* Vol. III Cap. *De iis qui promoveri non possunt.*

da coloro che ricevono i S. Ordini da un Vescovo scomunicato, sospeso, eretico, o scismatico (1).

4. Per la eresia o apostasia dalla fede cattolica. In questa irregolarità s'incorre: 1. dagli eretici ed apostati dalla religione cattolica. 2. da coloro che, partecipano a tali errori, ed in qualunque modo li coadiuvano. 3. da coloro che furono con gli eretici congiunti con vincoli di parentela, cioè come è detto nel Cap. XV *de haereticis* in VI. *Decretalium*, s'incorre dai figli degli eretici in primo grado, se l'errore è professato dalla madre; in 1.° e 2.° grado se è stato professato dal padre. Però bisogna notare, ciò che Bonifacio VIII nel citato capitolo stabilì, cioè che per incorrersi dai figli degli eretici nell'irregolarità, è necessario, che i genitori sieno stati eretici pubblici, che questi figli sieno nati nel tempo che i genitori viveano nell'eresia, e finalmente che nella eresia sian morti.

5. Per infamia. Richiedendosi la testimonianza della buona condotta serbata nel pubblico in chi desidera ascendere agli ordini sacri, o in chi già ordinato deve amministrare le sacre; meritamente i Sacri Canoni hanno apposto l'irregolarità in chi della buona fama è privato per delitto commesso. E perchè da un doppio motivo la buona fama può essere lesa, cioè per dritto o per fatto, perciò si distingue la infamia *iuris et facti*. Nella prima s'incorre per la sentenza del giudice che condanna il reo a reclusione degradante, o per un delitto degradante commesso, o per l'esercizio di qualche mestiere troppo vile; nella seconda s'incorre per la esistenza di qualche delitto commesso, e che non può in verun modo occultarsi. Sia che il chierico addivenga tale di fatto, sempre incorre l'irregolarità, non essendovi alcuna distinzione nei S. Canoni, e valendo la regola: *Infamibus portae non pateant dignitatum*. La sola differenza tra l'una e l'altro sta in ciò, che la infamia di fatto è temporanea e la irregolarità si può togliere con la pubblica emendazione, mentre l'infamia di dritto non si può togliere che o direttamente per la sentenza del giudice, che dichiara innocente l'accusato, o indirettamente per dispensa pontificia, la quale raramente vien accordata per i già promossi ai S. Ordini, e quasi mai per quelli che domandono essere promossi (2).

---

(1) Vedi Vecchiotti *Institutiones Canonicae* Vol. 3 Cap. *De iis qui promoveri non possunt.*

(2) Vedi Vecchiotti *Istitut: Can.* luogo citato.

Oltre la irregolarità per delitto vi sono le varie specie d'irregolarità per difetto, le quali sono così dette perchè non sono causate da un delitto, ma sono conseguenze di un difetto che trovasi nella persona, il quale la rendo incapace a ricevere o ad esercitare, i Sacri Ordini. Esse sono: 1. Per difetto di corpo. E' norma generale dei S. Canoni non potersi ammettere all'esercizio del S. Ministero colui, che per qualche difetto corporale non può esercitare le sacre funzioni senza arrecare irriverenza o causare disprezzo al S. Ministero. Ciò apparisce dallo intero titolo delle Decretali *De corpore vitiatis ordinandis vel non* (1). Essa può sorgere da tre capi cioè per mutilazione, per debolezza, per deformità. Per mutilazione sono irregolari coloro, che mancano di qualche membro del corpo, sia che tale mutilazione sia stata fatta per necessità, sia anche per spontaneità o per onore di virtù, e ciò anche se fosse tale che non impedisca l'esercizio dei sacri ordini (2). Per deformità sono irregolari i ciechi, e per comune sentenza dei Canonisti anche coloro che difettano dell'occhio sinistro detto occhio del canone, i sordi, i muti, i zoppi che non possono stare fermi all'altare senza un appoggio, quelli che mancano di un braccio, di una mano, o anche del solo dito pollice (3). Per debolezza finalmente sono irregolari gli epilettici, ed i paralitici per il pericolo di poter versare le specie consecrate.

Da questa irregolarità dispensa solamente il Papa, il quale sebbene dispensasse più facilmente per coloro che trovansi già promossi al Sacerdozio, qualora non vi sarà pericolo di scandolo o d'irriverenza, pure non dispensa per i promovendi, che soltanto allora che militano in favore del chierico gravissime ragioni di eminente scienza, o esimia santità, come dichiarò la S. Cong. del Concilio nel 17 settembre 1841. Il Vescovo però anche può dispensare, qualora la irregolarità fosse occulta, e ciò pel Cap. Liceat del Tridentino (4). 2. Per difetto di natali. Anticamente il difetto di natali non produceva irregolarità. Epperò presso Graziano sta detto, che il figlio illegittimo non seguendo il vizio del padre può essere ammesso ai sacri ordini,

(1) Decretali Lib. I Tit. 20,
(2) Cap. IV Lib. I Tit. 20 De corpore vitiatis etc.
(3) Cap. finale Tit. citato.
(4) Liceat Episcopis etc. Trid. Sess. 24 Cap. 6 De Reform. Vedi 1. Volume pag. 212.

come persona onesta (1). Ma nel secolo XI, come dimostra il Van-Espen (2), poichè i chierici introducevano nei beneficii i loro figliuoli nati da sacrilego concubinato, ed i principi laici consegnavano alla chiesa i loro figli illegittimi allo scopo di provvederli di soccorso, non potendo questi adire la loro eredità, così i S. Canoni prima dichiararono irregolari i figli dei presbiteri, e di poi chiunque fosse nato da illegittimo connubio (3). Varie sono poi le ragioni di tale proibizione. 1. Ciò viene richiesto dalla dignità dell'Ordine Sacerdotale, che sarebbe molto abbassata se si ammettessero indifferentemente legittimi ed illegittimi ai sacri ordini, dicendo S. Tommaso che coloro i quali sono colpiti da tale sventura sono esposti al ludibrio e contumelie del volgo (4). 2. Per sfuggire il pericolo dell'imitazione nei figli del delitto paterno, essendo noto l'adagio: « Da scellerati padri ne nascono scelleratissimi figli ». 3. Per incutere abborrimento nei figli del delitto paterno come disse il Tridentino (5). 4. Finalmente per allontanare il pericolo della ereditaria successione nei beneficii, giacchè niente è ritenuto di esso più odioso nel dritto ecclesiastico. Riguardo poi agli esposti vi sono due opinioni dei Canonisti. Alcuni poggiandosi sulla regola 144 di dritto (6) l'affermano. Epperò dicono ordinariamente sono esposti quelli che sono nati da illegittimo connubio. Altri poggiandosi sulla regola 56 di dritto (7) la negano, dicendo nel dubbio si deve sempre stare per la parte favorevole al reo, Epperò se ciò vale per tutte le altre cose, molto più deve valere per la prole. Nondimeno il Card. Petra dice, che sempre è prevalsa la sentenza affermativa, acciò nessuno possa rimproverare il chierico della sua oscura origine. Ed in pratica bisogna chiedere la dispensa. Tale irregolarità in tre modi può togliersi, per *legittimazione*, che può avvenire o per Rescritto del Papa, o pel *subsequens matrimonium*. Ed

(1) Undequaque homines nascantur, aiebat Augustinus, si parentum vitia non sectentur honesti erunt Graz. Decret. dist. 56.

(2) Van-Espen *Iuris Eccles. universi* Part. II Tit. 10 c. 3.

(3) Filii presbyterorum et ceteri ex fornicatione nati ad sacros ordines non promoveantur Cap. 1 *De filiis presby: ordinandis vel non.*

(4) Qui hoc vitio laborant populorum ludibrio et dictediis solent exponi D. Thomas in 4 Sentent. Dist. 25 art. 2 q. 3 presso Vecchiotti *Institut: Can:* Vol. 3. *De iis qui etc:*

(5) Ut paternae incontinentiae memoria a locis Deo consecratis longissime arceatur. Trid. Sess. XXV Cap. 15 De Reform.

(6) In obscuris inspici solet quod verisimile est, aut quod plerumque fieri solet Reg. Inris 144.

(7) Semper in dubiis benigniora praeferenda sunt. Reg. Iuris 56.

in tale caso potrà il chierico ascendere agli ordini sacri, non potrà però mai ascendere al Cardinalato per la Costituzione di Sisto V. *Postquam verus. Per professione religiosa*, come risulta dal Cap. 1. del Titolo « *Qui filii sint legitimi* delle Decretali, però i legittimati in tale modo non possono ascendere alle prelature e beneficii curati. *Per dispensa*, la quale sarà data dal Vescovo per gli ordini minori e beneficii semplici non curati, e per tutti gli altri ordini maggiori, canonicati delle Cattedrali, beneficii curati vi occorre la dispensa pontificia (1). Tale dispensa è di stretta interpetrazione (2). Epperò dispensato per gli ordini in genere, s' intende dispensato solo per gli ordini minori, dispensato per gli ordini maggiori s' intende anche dispensato per i beneficii semplici non doppii o curati ecc. — 3 *Per difetto di Sacramento.* Il matrimonio, presso i cristiani, secondo dice l' Apostolo agli Efesini (3), allorchè è consumato significa quella unione, che Cristo fece con la Chiesa nell' assumere l' umana natura. Ma Cristo unì a sè la Chiesa unica ed immacolata. Dunque allora il matrimonio avrà questa piena significazione, quando vien contratto con una sola donna, e questa vergine. E perchè la bigamia si oppone a questa significazione, detta bigamia da *bis* e *gamos* (greco) *uxor;* perciò per difetto di significazione i bigami sono irregolari. Però questa significazione può mancare in tre modi, cioè o nello sposare validamente consumando il matrimonio successivamente con due donne, che dicesi bigamia reale; o nel contrarre matrimonio con una vedova o donna già corrotta e con questa consumare il matrimonio, ovvero nell'usare del matrimonio con la sua consorte dopo che questa ebbe commesso adulterio, oppure allorchè contrae due matrimonii l'uno valido e l'altro nullo, o ambidue nulli, ed usa del matrimonio in ambedue i casi, il che dicesi Bigamia interpetrativa. O finalmente allora che dopo ricevuti gli Ordini Sacri o fatta la solenne professione religiosa, attentasse la celebrazione del matrimonio, ed usasse di esso, nel quale caso dicesi Bigamia similitudinaria. In questo ultimo caso, sebbene il matrimonio fosse nullo, pure la chiesa intende punire l'af-

(1) Tit. qui filii sunt legit. in 11 Cap. 1.

(2) Huiusmodi dispensationem quam maxime exorbitantem a iure oportet velut odiosam restringi. Cap. 1. eni filii sint legit. in VI.

(3) Lib. S. Pauli ad Fphes. 5. 32. Sacramentum hoc magnum est ego dico in Christo et in Ecclesia.

fetto alla libidine, e dichiara bigamo chi così opera, giudicando di aver contratto due matrimonii, uno spirituale con Cristo, l'altro carnale con la donna. In questo caso può dispensare il Vescovo; negli altri poi dispensa solamente il Papa, come risulta dal Cap. 1 e 4. *De cleric. conjug.*

Riguardo alle altre irregolarità, cioè, per difetto di anima, di età, ossia per la mancanza di cognizione corrispondente all'Ordine da riceversi, e per mancanza di età canonica, vedesi il già detto dei requisiti richiesti per ricevere gli Ordini.

CAPITOLO X.

Della potestà di giurisdizione.

§ 1.°

Idea generale.

Anzitutto la parola giurisdizione trae la sua etimlogia *a jure dicendo* e nel diritto Romano significava propriamente la potestà di conoscere e di dare il giudice, *jurisdictio est judicis dandi licentia* che supponeva le rimanenti potestà *majestatis imperii et notionis;* e si differenzia dalla potestà dell' ordine, in quanto questa dà, come dice il Sanguineti *Praecellentiam* e non *veram superioritatem.* Nella Chiesa poi il nome di giurisdizione è esclusivamente riservato alla potestà di regime, in quanto non sia formalmente consacrativa o santificativa. Può definirsi perciò: *Potestas regiminis in regno Christi.* Ora dice il Taparelli, che la potestà in qualunque società privata o pubblica è quella facoltà morale, irrefragabile in colui che n' è investito, di muovere la volontà dei sudditi al fine comune della società. Ora la società chiesa oltre ad avere questa potestà senza di che nessuna società può sussistere, ha altresì la potestà di deputare persone a cose da consecrare al culto divino e nel contempo la potestà di piegare l' intelletto con vera potestà magistrale, come dimostrano i Teologi. L' atto proprio, irrefragabile di questa facoltà morale è l' imperare come dice S. Tommaso: « *Imperare est actus rationis, praesupposito*

actu voluntatis in cujus virtute ratio movet per imperium ad exercitium actus ». Dunque la potestà imperativa o giurisdizionale della Chiesa è quella facoltà morale, irrefragabile di muovere la volontà ed inclinare l' intelletto dei fedeli a quelle cose che costituiscono i mezzi per conseguire il proprio fine della Chiesa. Fissando come punto di partenza, l' esplicamento del vocabolo *giurisdizione* si presenta su di essa una prima idea chiarodistinta.

E per ferma giurisdizione dinota *potestà* e *dominio eminente*; donde rampolla l' imperio, o il diritto di far le leggi, ossia la legislativa potestà.

Ed in questo primo senso trovasi adoperata la parola giurisdizione da Vico (De uno et universo juris principio et fine uno, lib. 1, cap. 149), da Seneca (de clementia, 41), da Gravina (de Rom imperio). Ma oltre a ciò la parola giurisdizione addita la facoltà o la competenza di pronunziare sull' altrui diritto (*dicere jus*) *potestà giudiziaria* la quale è conseguenza della giurisdizione presa nel primo degli anzi additati sensi.

Entrambi i poteri sono proprii della Chiesa cattolica, come d'ogni altra ben ordinata società, in coerenza della propria indole e del proprio scopo, come ben rilevano il Boix (Jus. can.) ed il Tommassino (discip. eccl., part. 2, lib. 3.)

Nella progressione ideologica poi di ogni giurisdizione si ravvisano, come ultimi necessarii risultamenti, la cognizione, la pronunzia e la esecuzione. Le quali cose vanno livellate sopra un calcolo combinatore della giustizia colla forza indispensabile per farne eseguire gli ordini, donde la potestà coattiva. Queste nozioni che accennano al sistema scientifico che informa la presente difficile materia, sono comuni alla civile ed alla ecclesiastica giurisdizione, che nei primi tempi della Chiesa veniva detta *potestà*, *autorità*, giusta il linguaggio che si riscontra in parecchi vetusti scrittori, e più spiccatamente nella Epistola 32, ib. 9, di Gregorio Magno.

§ 2.°

Distinzione della potestà di giurisdizione.

Essa anzitutto si distingue in potestà di magistero e di puro regime o disciplinare secondo che muove la stessa volontà e questa mediante potenze esterne; ovvero per la volontà che efficacemente inclina l' intelletto al consentimento in alcuna cosa. Entrambe poi si suddistinguono in *innovativa* ed *amministrativa* od *economica* secondo che per essa l' ordine sociale o si rinnovi, si ripristini, ovvero si conservi e si applichi. Alla potestà innovativa compete la potestà *legislativa* sia univesale che particolare; all' amministrativa poi compete la potestà *precettiva*, sia *contenziosa*, *giudiziaria* ed infine *coattiva*, così nel foro *esterno*, come nel foro *interno*, sia *volontaria*, la quale propriamente si addimanda giurisdizione *amministrativa* od *economica*. La potestà di giurisdizione si suddivide ancora in *consultiva*, *deliberativa* ed *esecutiva* secondo o consigli ciò che sia da farsi, o che efficacemente propone il da farsi, ovvero che conduca all' effetto. Perciò da questa molteplice divisione possiamo inferire che la potestà *legislativa*, *giudiziaria* e *coattiva*, quantunque siano le principali nell'ecclesiastica giurisdizione, non rispondono però esse solo completamente alla esigenza dei Teologi e dei Canonisti insieme.

La potestà legislativa indica la potestà di comandare o proibire qualche cosa o a tutta la comunità ovvero ad una parte organica di essa e si esplica all' interpretazione, istruzione, dichiarazioni, e col proporre qualche cosa a fare od omettere; quanto è la potestà legislativa tant' è altresì la potestà giudiziale e coattiva.

La potestà giudiziaria non comprende la potestà legislativa delle leggi, ma solamente la potestà di dedurre o d' applicare la legge al caso particolare, difficile ed insolito e ciò non solo per consultazione, ma per propria deliberazione ed esecuzione.

La potestà coattiva si esercita sulla volontà dei sudditi ribelli alla legge infligendo loro le pene, affinchè per timore ripiglia la via della giustizia, e sia altrui di esempio. Ond' è che la potestà coattiva è *medicinale* e *vendicativa* ad un tempo.

§ 3.°

Del modo come si acquista la giurisdizione ecclesiastica.

Essa si acquista per comunicazione. E' noto, anzi tutto, che nessun uomo per sè ha potestà di comandare la volontà altrui. Il solo Dio ch' è causa della volontà, può efficacemente muoverla come principio estrinseco. E da Dio la ripetono, questa virtù, o per naturale risultanza o per positiva istituzione, coloro che in pubblico o privato legittimamente comandano, perciò l' apostolo disse: *Omnis potestas a Deo.* La potestà ecclesiastica dunque si ha da Dio per uno speciale fatto positivamente stabilito. Tutti i Teologi di fatti insegnano che questa potestà somma ed universale da Cristo si comunica al Romano Pontefice e da questi a tutti i magistrati inferiori.

La comunicazione della giurisdizione si chiama ancora *Missio Canonica* giusta la parola di Cristo in S. Giovanni: *sicut misit me Pater ita ego mitto vos.* Questa missione poi può essere *ordinaria* o *straordinaria* secondo che altri è mandato a compiere atti giurisdizionali o in nome proprio, o in nome di un altro agente principale, quindi la giurisdizione *ordinaria* o la *straordinaria.* Questa poi si suddivide in *vicaria, mandata, delegata.* La vicaria è quella che propriamente ad alcuno stabile ufficio si annette da tener le veci in tutto per sua natura all' ordinaria potestà, ond' è chiamata pure *quasi ordinaria.* La *mandata* che, quantunque congiunta ad ufficio stabile, pure non fa in tutto le veci dell' ordinaria potestà. La *delegata* sia a *tutte* le *cause*, sia a *molte* sia ad *una* per nessun modo si connette ad officio stabile.

La somma della giurisdizione è nel Romano Pontefice; parziale e dipendente nei Vescovi, secondo i gradi e le dignità diverse.

§ 4.°

Della potestà del foro interno.

Questa potestà del foro interno è proprio ed esclusiva della chiesa, come potestà di giurisdizione, la quale fu istituita alla santificazione degli uomini; e si esplica non solo circa quelle cose che si rappor-

tano alle sociali azioni, ma ancora circa quegli atti che si rapportano interamente a Dio, cioè circa lo stesso atto ma lo interno della volontà. Donde s'inferisce ch'è doppio il foro della chiesa: uno contro i nolenti e si chiama *forum fori;* l'altro contro i volenti e si chiama *forum poli* e si esercitano per l'assoluzione sia dei peccati nel foro interno della penitenza; sia dalle pene medicinali o di altri vincoli del diritto nel foro interno extrapenitenziale.

§ 5.

Della giurisdizione in ordine al sacramento della Penitenza.

La Penitenza, a differenza degli altri sacramenti, ha questo di proprio, che essendo stato istituita da Gesù Cristo in forma di giudizio, per dritto divino richiedesi nel ministro non solamente l'ordine sacerdotale, ma anche la giurisdizione. Epperò il Tridentino meritamente dice « Perchè la natura e la ragione del giudizio esige non potersi « dare sentenza che solamente sopra i sudditi, fu sempre persuasa « la chiesa di Dio, e questo Concilio conferma essere verissimo, non « essere d'alcun valore quella assoluzione che dà il sacerdote a colui, « rapporto al quale non ha giurisdizione ordinaria o delegata » (1). Di qui la doppia conseguenza. 1. Che laddove negli altri Sacramenti il Sacerdote sospeso, scomunicato, degradato, validamente, sebbene illecitamente, li compie e li amministra; in questo, eccetto il caso di articolo di morte, in cui la chiesa per lo bene delle anime supplisce la giurisdizione, l'assoluzione data da un sacerdote sospeso, scomunicato, degradato sarà sempre illecita ed invalida. 2. Che colui il quale viene costituito ministro di questo Sacramento, deve essere tale, che possa esercitare giurisdizione vera sopra coloro che deve ligare e sciogliere, sia questa giurisdizione ordinaria, sia delegata.

La giurisdizione ordinaria è quella che ad alcuno compete in ragion dell'impiego, ufficio, e beneficio cui è annessa la cura delle anime. La delegata è quella che si ottiene per commissione di colui

(1) Natura et ratio judicii illud exposcit, ut sententia in subditos duntaxat feratur, et ideo in Ecclesia Dei persuasum semper fuit, et verissumum esse Synodus haec confirmat, nullius moment absolutionem esse debere, quam Sacerdos in eum profert, in quem ordinariam aut delegatam non habet iurisdictionem Trid. Sess. XIV. Cap. 7.

che ha l'ordinaria. Colui che ha la giurisdizione ordinaria si dice proprio Sacerdote, ma non si può dire assolutamente ordinario, perchè sotto questo nome s'intende colui che tiene giurisdizione anche nel foro esterno, e perciò il parroco, sebbene abbia giurisdizione ordinaria su' suoi Parrocchiani, e si dica proprio Sacerdote, non può però dirsi ordinario, non avendo nel foro esterno giurisdizione, ma soltanto in quello della coscienza.

La giurisdizione ordinaria appartiene a quelli i quali in ragion dell'officio hanno cura di anime; così il Papa l'ha in tutta la chiesa, ed alla sua giurisdizione si rapporta ancor quella del Legato a latere, del Penitenziere Maggiore e dei Nunzi Apostolici, ciascuno ne' limiti del proprio incarico. Più i Vescovi l'hanno per tutta la loro diocesi, e comunicano alla loro giurisdizione i Vicarii Generali, il Penitenziere, ed il Capitolo in sede vacante, ed alla stessa giurisdizione si riduce quella del Generale per rapporto al suo Ordine, e del Provinciale per la sua Provincia. L'Arcivescovo può assolvere in tempo di visita i sudditi del suo suffraganeo. Finalmente i Parrochi ottengono giurisdizione a somiglianza de' Superiori locali degli Ordini Regolari, sebbene questi partecipino ancora della Vescovile, avendo tali Superiori anche giurisdizione nel foro esterno, come si verifica nelle sospensioni, ed altre pene che da essi possono infliggersi.

Possono poi essere soggetti taluni all' Ordinaria giurisdizione, e rendersi sudditi di un altro in tre modi, cioè in ragione del domicilio, o quasi domicilio, in ragion dello stato, e finalmente per interpretazione di diritto o consuetudine. In ragion del domicilio si fa un tale suddito di un altro quando nella sua diocesi o parrocchia tiene permanente abitazione; che se vi sarà stato per una gran parte di un anno dicesi quasi domicilio. Si verifica poi la ragion di stato, quando un tale è ascritto ad una determinata famiglia, o regolare istituto, e ciò o per ragion d'impiego, o anche per divozione. Finalmente la consuetudine ha fatto sì che si possa ancor divenire suddito di un altro, e ciò per consenso almeno tacito del proprio ordinario, come si verifica dei pellegrini e vaganti.

In quanto poi alla potestà delegata, è da osservarsi che due condizioni si richieggono acciocchè questa si possa ottenere. E' necessario in primo luogo che si abbia da colui che ha giurisdizione ordinaria, essendo massima riconosciuta in diritto, che *delegatus non potest sub-*

delegare (1), a meno che espressamente al delegato non si dia questa facoltà, e ad eccezione dei legati del Sommo Pontefice. Si richiede in secondo luogo che la delegazione sia legittima così per parte del delegante che del delegato; ed in quanto al primo, che la delegazione non ecceda i limiti di sua giurisdizione, e che non sia il delegante degradato o scomunicato vitando, restando allora privo della sua giurisdizione: non così del Vescovo eletto nel caso che non fosse Sacerdote; egli non potrebbe assolvere nel foro della coscienza, ma avendo ormai giurisdizione nel foro esterno; potrebbe delegare altri ad assolvere. Quanto poi al secondo si ricerca, acciocchè la delegazione sia legittima, il non essere degradato, o scomunicato vitando, non potendo in tali casi aver giurisdizione, e si ricerca di più pe' decreti del Tridentino che, specialmente per le confessioni de' secolari, sia approvato dal Vescovo, a meno però che il delegato non fosse Vescovo. Così, sebbene i Parrochi prima del Tridentino potessero delegare qualunque Sacerdote ad ascoltar le confessioni ne' limiti di lor parrocchia, dopo quel Concilio non è ciò loro permesso, dovendo il delegato essere benanche approvato dall'Ordinario; in opposto illecitamente ed invalidamente assolverebbe per difetto di giurisdizione.

Or questa giurisdizione delegata si può avere in tre modi, cioè dall'uomo, dal diritto, e dalla consuetudine; e prima di tutto dall'uomo, quando cioè si ottiene per legittima commissione da colui che abbia la giurisdizione ordinaria. In secondo luogo dal dritto, cioè dalla legge canonica, come una bolla, un decreto Conciliare può a taluni permettere che assolvano, o si scelgano il Confessore; così è permesso a tutti i Sacerdoti degli ordini mendicanti di assolvere i secolari, purchè siano presentati da' loro superiori ed approvati dall'ordinario; così parimenti fu concesso a' Vescovi, ai Generali degli Ordini, ai Provinciali ed anche a' Prelati minori, ma esenti, potersi eleggere il Confessore; *ne pro dilatione*, dice la decretale (2) *periculum immineat animarum, permittimus Episcopis et aliis Superioribus, nec non minoribus Praelatis exemptis, ut etiam praeter Superioris sui licentiam, gravidum et discretum sibi eligere possint Confessarium.* Se poi questo Confessore debba essere approvato dall' ordinario, pare che i Prelati

(1) Cap. cum causam de appel. tit. 28

(2) Lib. 5. Decret. tit. 38, de Poenit., et Remiss.

secolari, inferiori a Vescovi, non possono eleggere se non quello da questi approvato, perchè quando il Tridentino comandò (1) che niuno potesse ascoltare le confessioni de' secolari, a meno che non avesse un beneficio parrocchiale, e che prima non fosse stato approvato dall' Ordinario, ne escluse ancora ogni privilegio o consuetudine, *non obstantibus quibuscumque privilegiis, et consuetudine etiam immemorabili.* Quanto poi a' Prelati regolari, anche inferiori, come i Priori, i Guardiani ecc. possono essi scegliersi ogni sacerdote anche non approvato, purchè sia dello stesso Ordine, perchè il Tridentino niente innovò circa le confessioni de' Regolari. Finalmente la consuetudine fa sì che un sacerdote abbia giurisdizione nel tribunale della penitenza, non perchè la consuetudine potesse dare la giurisdizione, ma perchè è un segno del tacito consenso del superiore; e quindi può sempre rivocare pel comando espresso del Superiore istesso.

A compimento di questo paragrafo diciamo che la presunzione del consenso futuro del delegante non basta per validamente assolvere, essendo necessaria in quello che assolve la giurisdizione attuale, e non presunta. Si è domandato, se valga l'assoluzione data dal sacerdote col titolo colorato, e coll' errore comune. Noi rispondiamo che valga anche senza il titolo colorato, purchè esista l'errore comune e chi assolve fosse sacerdote, perchè sebben la chiesa supplir non potrebbe alla mancanza della materia e forma che sia di diritto divino, può però supplire al difetto di giurisdizione, e ciò pel bene universale, acciocchè tante anime non perissero in buona fede, o fossero agitate da continue ansietà e timori, e questo si avvera ancorchè il confessore fosse in mala fede. Parimenti può questi validamente e lecitamente fare uso della sua giurisdizione, che più probabilmente crede avere, ed in caso di necessità anche della sua giurisdizione probabile, perchè, sebbene in fatto di sacramenti dobbiam sempre attenerci alle parte più sicura, ciò deve intendersi della materia e della forma, che non dipendono dall'uomo, ma da Dio. Quando però si tratta di giurisdizione, purchè non sia per leggiera probabilità, ma o su gravi ragion sia poggiata, o sopra di motivo urgente, può la chiesa supplire alla mancanza di giurisdizione, come realmente vi supplisce, a meno che non si voglia condannare il confessore ed il

(1) De Reformat. Sess. 23 cap. 15.

penitente a continue perplessità. Così la nostra proposizione, sebben sostenesse la giurisdizione più probabile, però in vigore del giudizio riflesso è moralmente certa. Esposta così la natura e la distinzione tra la giurisdizione ordinaria e delegata, passiamo a vedere quello che analogamente è stabilito dai S. Canoni.

Il primo, che presentasi alla nostra considerazione è il noto Canone del Concilio Lateranese IV che comincia: *Omnis utriusque sexus fidelis*; poi così continua, *postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua solus peccata confiteatur fideliter, saltem semel in anno, proprio Sacerdoti.... si quis autem alieno sacerdoti voluerit, justa de causa, sua confiteri peccata, licentiam prius postulet et oblineat a proprio Sacerdote, cum aliter ille ipse non posset absolvere.* Occasione a questo canone diede un abuso, che conservavasi in alcune chiese, in cui per la legge che allor vigeva di doversi pagar le decime a quello presso di cui ricevevansi i sacramenti, alcuni Parrochi per riscuotere maggiori decime procuravano nel tempo Pasquale avere quanto più potevano presso di loro persone alle quali amministrassero i sacramenti. Allora fu che il Concilio per ovviare a questo disordine, e per serbare una giusta distribuzione, comandò che una volta l'anno almeno, nel tempo Pasquale, ciascuno si dovesse confessare al proprio sacerdote, cioè al Parroco, o pure ad altro con licenza di questo. Da quì presero alcuni motivi di mettere in campo una opinione, quanto assurda, altrettanto sovversiva della Ecclesiastica gerarchia, cioè che non potesse altri se non il Parroco concedere tale licenza ad esclusione del Vescovo, e dello stesso Sommo Pontefice; anzi, che volendo questi amministrare un tale sacramento, avessero bisogno del permesso del Parroco. Ma quanto vadano costoro errati, evidentemente desumesi e dalla consuetudine della chiesa, la quale ha sempre tenuto aver soddisfatto al precetto dell'annuale confessione chiunque siasi confessato presso un sacerdote delegato, ed approvato dal Sommo Pontefice, e dal Vescovo, e ricavasi ancora da altre infinite ragioni che potrebbensi addurre al proposito. Ed infatti ciò che può fare l'inferiore, molto più si può eseguire dal suo superiore: ma il Vescovo è al Parroco superiore, da cui questi riceve la sua giurisdizione; dunque il Vescovo, il quale è proprio e principal Pastore di tutta la Diocesi, può a tutt'i suoi diocesani amministrare un tal sacramento: molto più si dica del Sommo Pontefice. Ora se colui che ha un dritto,

può ad altri commetterlo, quando specialmente nell' altro esiste un fondamento di poterlo esercitare, poggiando la giurisdizione sulla potestà dell'ordine, e questa esistendo nel sacerdote, può il Vescovo e molto più il Sommo Pontefice concedergli la giurisdizione, e farlo proprio sacerdote rispetto a determinati penitenti. Tutto ciò viene confermato da infinite constituzioni di Sommi Pontefici emanate prima e dopo quel Concilio, specialmente a favore de' Regolari, le quali costituzioni confermano tali asserzioni; ond' è che possiamo conchiudere colle parole dell' illustre Clero Gallicano, il quale dichiarando la mente del Concilio, così si esprime (1): *fideles, qui Paschalis Communionis gratia confitentur non solum suis Episcopis, eorum Vicariis Generalibus, Poenitentiariis, verum etiam quibuslibet! Saecularibus, vel Regularibus ab Episcopis ad hanc functionem approbatis, ejusdem Concilii Lateranensis praeceptum de annua confessione adimplere.*

L'altro canone, degno anche di maggior ponderazione, è appunto quello emanato dal Tridentino, che risguarda l'approvazione del Vescovo richiesta pei confessori così secolari come regolari. Questo canone abolì tutte le disposizioni del diritto antico, con cui i Parrochi potevano dare la delegazione della propria giurisdizione, e far confessare a qualunque sacerdote, anche dal Vescovo non approvato, e modificò quei privilegi con cui i Regolari Mendicanti, o altri privilegiati, anche senza tale approvazione, per giurisdizione lor concessa dalla Santa Sede assolvevano chiunque al tribunale della penitenza si fosse presentato. Il canone Tridentino comandò che per tutti fosse stata necessaria l' approvazione del Vescovo, noi lo citeremo per intiero, indi, a ponderarne l'estensione e lo spirito, lo esamineremo a parte a parte. *Decerni-Sancta Synodus*, ecco le parole del Concilio (2), *nullum etiam Regularem posse confessiones saecularium, etiam sacerdotum audire nec ad id idoneum reputari nisi aut parochiale beneficium aut ab Episcopis per examen, si illis videbitur necessarium, aut alias idoneus judicetur, et approbationem, quae gratis detur, obtineat: privilegiis et consuetudine etiam immemorabili non obstantibus.* Vuole il canone prima di ogni altro, che niuno possa confessare senza l' approvazione del Vescovo, la quale approvazione non sol comprende il

(1) Epistola Enciclyca an. 1655.
(2) Sess. 23 cap. 15.

giudizio pubblico ed autentico sull' abilità del sacerdote, ma importa ancora il consenso, permesso, e licenza del Vescovo a poter confessare, o che questa si desse in seguito di un esame *aut per examen;* o in altra maniera qualunque, per cui sia il soggetto dal Vescovo reputato idoneo, *aut alias idoneus iudicetur*, o pure se abbia un beneficio parrocchiale, *aut parochiale beneficium obtineat;* dal che s' inferisce ancora che l'aver beneficio parrocchiale include l'approvazione a poter ricevere le confessioni in modo che non abbia bisogno il Parroco di altra approvazione; ben inteso però che cessando di esser Parroco non può ulteriormente confessare, a meno che non abbia una novella licenza, o non sia preventivamente approvato a confessare, prescindendo dalla sua qualità di Parroco.

Se poi un Parroco, potendo per la sua Parrocchia confessare lo possa ancora per le altre della sua e delle altrui diocesi, sebbene vi sia chi lo affermi, pare più ragionevole l' opinione di Barbosa che il niega, potendo essere un Parroco idoneo per un sito e non per un altro, ove i costumi sieno diversi, ed indifferenti ancora le consuetudini. Specifica dippiù il Canone che intende parlare delle confessioni e delle persone secolari *confessiones secolarium* dal che si inferisce che il Concilio niente abbia voluto innovare per le confessioni de'Regolari; ma siccome fu prima del Concilio, così dopo ancora i Regolari, *intra ordinem*, non han bisogno dell' approvazione dell' Ordinario, ma possonsi confessare a vicenda, purchè sieno stati approvati dai loro Superiori secondo le leggi di ciascun Istituto. Soltanto per le Monache stabilì Gregorio XV che anche per quelle soggette all' Ordine, ed esenti dalla giurisdizione dell' Ordinario, nessun Regolare potesse confessarle senza l' approvazione del Vescovo Diocesano; anzi Clemente X ordinò che il Regolare approvato ad ascoltar le confessioni de' secolari avesse bisogno di una speciale approvazione per le Monache, sebbene a questa seconda legge siasi in parecchie Diocesi derogato dalla contraria consuetudine, e dal consenso tacito dei superiori.

Il Canone poi suddetto, per rapporto alle confessioni dei secolari, richiede l' approvazione del Vescovo per tutt' i Sacerdoti, non esclusi i Regolari, *nullum etiam Regularem posse* ec., ma siccome parlandosi di Regolari, quelli che diconsi Mendicanti furono di vari privilegi decorati dalla Santa Sede, fa mestieri osservare come si debbano metter di accordo coi Canoni Tridentini. In generale il Triden-

tino, allorchè ha comandato che anche i Regolari dovessero essere dall' Ordinario approvati, non escluse i Mendicanti che sono pur essi Regolari ed anche vanno inclusi sotto la regola generale di quel Concilio. È perciò da avvertirsi che il Concilio con questo Canone non ha inteso abrogare tutti gli altri privilegi che quelli vantano, essendo regola nel diritto ricevuta che una legge generale non deroga a privilegi particolari, a meno che di questi non faccia special menzione, come nel solo caso della richiesta approvazione dell'Ordinario ha parlato il Tridentino col soggiungere, *privilegiis et consuetudine etiam immemorabili non obstantibus.*

I Mendicanti hanno prima d' ogni altro il privilegio di avere la loro giurisdizione immediatamente dalla Santa Sede; tanto abbiamo da diverse decretali dei Sommi Pontefici, le quali, sebbene in seguito sieno state modificate e ristrette dagli stessi Pontefici, e specialmente dal Tridentino, non sono state però del tutto rivocate nella loro sostanza: sicchè quando il Tridentino ha detto che anche i Regolari debbano avere l' approvazione dell' Ordinario, non ha escluso che la giurisdizione continuassero ad averla dal Sommo Pontefice. Dal che s' inferisce che i Regolari, dei quali è parola, ricevano dal Vescovo non la giurisdizione, ma la semplice approvazione condizione necessarie, senza la quale non possono esercitare la giurisdizione, che hanno dal Pontefice direttamente ricevuta. Occorre dunque l' approvazione del Vescovo, e la presentazione del proprio superiore, se ne eccettuano i soli casi i quali fossero stati peculiarmente riservati dall' ordinario del luogo in cui si trovano.

§ 6.°

Caratteri della giurisdizione ecclesiastica, che la distinguono dalla giurisdizione civile ossia secolare.

Ogni qualvolta la giurisdizione ecclesiastica si è guardata nei rapporti con la civile giurisdizione, ha dato luogo a disputazioni gravissime tra il Sacerdozio e lo impero.

Eminenti cultori delle giuridiche discipline hanno scritto voluminose opere su questa importante materia. Sicchè per quanto è facile riunir sull'obbietto una stragrande moltitudine di concetti, al-

trettanto è malagevole presentare una compiuta sintassi poggiata sopra elementi scientifico-legali. Prescelgo quest'ultimo sistema come più rispondete all'indirizzo dato alla presente opera.

Le linee di differenza fra le due giurisdizioni si ravvisano più facilmente, allorchè si considerano lo *scopo*, e *l'ampiezza* della giurisdizione della chiesa.

Il suo *fondamento* è puramente divino; il *suo scopo* tiene come ultimo risultamento la eterna beatitudine; la sua *periferia* abbraccia non solo il *foro esterno*, ma eziandio il *foro interno*.

Queste enunciative però hanno bisogno del seguente sviluppo.

La potestà del sacerdozio e dell'impero promana da Dio: *non est potestas nisi a Deo* (S. Paolo), C. 12 ad Romanos): colla differenza che alla chiesa è stata comunicata *a Spiritu Sancto per Christum*, al dir di S. Agostino (Tract. 45, in Ioannem). cioè immediatamente dal suo celeste fondatore; la di cui divina parola ne segnò le prime invariabili basi, tanto nel foro interno, quanto esterno (S. Luca. Capo, 10 — S. Giov. Cap. 20 — S. Matt. Cap. 28 — S. Marco, Cap. 5 e 13 — San Paolo ad Corinthos IV. 21) — Ed in modo soprannaturale, come fra gli altri insegnano il Devoti e il Pecorelli (Ist. Can. Tom. 1. pag. 6 Ius eccl. Tom. 1. pagina 8).

Per lo che va segnata come erronea l'opinione dei Giansenisti, che rinvengono nel secolo undecimo il cominciamento della giurisdizione esterna (Gagliardi — Ist. can. tom. 3, pag. 25 — Sinodus Agathensis. can. 41).

Però il diritto pubblico odierno ha voluto riconoscere anche come fondamento della giurisdizione secolare la *volontà del popolo*, espressa per mezzo dei plebisciti.

Il qual sistema, ferace di politiche perturbazioni, ha reso più manifesto la prevalenza, che la potestà per *diritto divino* esercita sulla pace delle nazioni (1).

In quanto allo scopo ambe le potestà tendono alla comune salvezza e benessere dell' impero e della chiesa; ma il potere ecclesiastico, custode della divina legge, si propone per ultimo scopo la eterna beatitudine, mentre tutti i provvedimenti del potere civile sono

(1) « Il potere che l'uomo esercita in nome di Dio, anche quando punisce, è diretto al bene del mondo — Bossuet nell'Oraz. funebre di Enriehetta Regina d'Inghilterra.

coordinati unicamente alla felicità temporale degli uomini (Gagliardi Ist. can.; tom. 3, pag. 19). Da ciò le dottrine degli economisti sul ben vivere sociale.

Al contrario, quando la cristiana religione fa udire la celeste sua voce per mezzo dei suoi ministri, *la stessa giustizia e l'equità si sublimano a carità*, secondo la bella frase di un dottissimo scrittore napoletano (Nicolini, Proc. pen., part. § 126). Per lo che il Pecorelli (Vol. 2, pag. 13) così definisce la ecclesiastica giurisdizione; « potestas gubernandi subditos in ordine rerum ad salutem aeternam pertinentium ».

La giurisdizione ecclesiastica, in quanto alla sua *ampiezza*, differisce dalla civile, perchè si estende anche al foro interno. E quindi l'anzicitato canonista, distinguendo l'esercizio di giurisdizione nel foro *interno* ed *esterno*, definisce la prima: « *potestas regendi coscientiam fidelium de internis* ». Ed in quanto alla seconda dice; *jurisdictio fori esterni est quae ad religionem refertur fidelium, prout sunt visibilis societatis membra, et per actos pubblicos et manifestos exercetur.* »

Le quali nozioni includono nella giurisdizione ecclesiastica del foro esterno la corcizione e il misto impero, senza di cui nessuna giurisdizione può dispiegarsi. (Clem. 1, de foro comp. e L. 2 ff. jurisdictione). Se non che la mitezza della chiesa esclude il *mero imperio*, ossia la *potestas gladii*. Evvi però nella scomunica una spada spirituale che toglie la vita spirituale a coloro che ne sono colpiti. E sotto questo solo aspetto compete anche alla chiesa il *mero imperio*. (S. Hieronimus in can. 21, c. 11, quaest. 3).

Ma per maggior sostegno di sua giurisdizione, la chiesa invita eziandio il braccio secolare — Perciò il Concilio Tridentino appella i principi cattolici *Protettori della fede e della Chiesa* (Sess. 25, c. 20).

Le discorse cose fissano i caratteri di differenza tra la Ecclesiastica e la Civile Gerarchia. — In effetti, non può giammai confondersi il divino con l'umano, lo spirituale col temporale. Ed anche quando la temporale giurisdizione serve di mezzo al più facile e certo esplicamento dello spirituale potere, rimane sempre la indistruttibile distinzione che rampolla dalla intima natura di due cose essenzialmente divesre.

Evvi così nella pratica vita dei popoli, la coesistenza di due poteri d'indole differente, — Da ciò la difficoltà nel designare i confini

che li separa e li distingue, e nel circoscrivere la rispettiva sfera di attività, in che ciascun potere deve esplicare la propria azione, che alla fine si unifica nello scopo d'immaginare e conservare la condizione delle persone. Da ciò ancora la difficoltà della soluzione dell'arduo problema, nel campo della dottrina, e molto più nel campo della pratica.

Quindi la quadruplice diversa formola escogitata dai nomoteti: 1. La chiesa è nello stato; ossia è dipendente dallo Stato. — 2. Lo stato è nella chiesa; in quanto che la chiesa cattolica riunisce nel suo grembo tutt'i popoli sotto il rapporto religioso, la cui direzione è perciò ad essa sola devoluta. Essa così si appalesa come maestra di tutt'i credenti della terra, e non è soggetta ad alcun governo. — 3. Libera chiesa in libero Stato; con che si manifesta l'indipendenza rispettiva dei due poteri. — 4. Separazione della Chiesa dallo Stato, che addita la necessità di segnare linee di dimarcazione tra il sacerdozio e lo Imperio, e tra lo esplicamento della Civile potestà e della Ecclesiastica.

Qual valore giuridico abbiano queste ibridi formole le son queste ricerche più proprie del diritto pubblico, chè basta aver qui accennato per meglio valutare le seguenti ulteriori dottrine.

§ 7.°

Diverse specie di giurisdizione.

Sta detto nel precedente paragrafo che la giurisdizione ecclesiastica, mentre da un lato tiene i suoi caratteri proprii, tiene dall'altro lato taluni punti di somiglianza colla civile giurisdizione. Perciò nei fonti del Diritto canonico s'incontrano le stesse distinzioni giurisdizionali, che stanno nel corpo del Dritto civile ed il Pothier fra gli altri, ne prospetta le accurate definizioni sulle tracce del Cuiacio (Pothier, pandaecte just., L. 2. tit. 1).

E primamente la giurisdizione va divisa in *ordinaria* e *delegata*. Compete la prima *jure proprio*, ossia originalmente per ragione del proprio ufficio, *jure suo non alieno beneficio*. Si ottiene la seconda per incarico speciale ad alcune persone su determinate materie.

Voet nelle sue Pandette (de jurisdict.) ha con molta accuratezza

distinta questa prima branca della giurisdizione. Il dotto autore parla della giurisdizione *ordinaria* e *straordinaria*, secondo l'organamento Romano; e la straordinaria è quella che viene specialmente delegata, e che ad altri non può delegarsi, secondo il noto canone: *delegatus non potest delegare* (1).

Questa distinzione per altro sotto i codici moderni, in che ogni giurisdizione emana dal supremo potere civile, ha perduta la sua importanza.

E ciò in quanto alla genesi della giurisdizione, che riconosce come unica sorgente la suprema potestà civile che distribuisce i pubblici poteri — rimane però anche nella imperante legislazione la distinzione anzidetta — Nell' art. 68 Procedura Civile Italiana sta sancito così — « Nessun' Autorità giudiziaria può delegare ad altri la propria giuri- « sdizione, salvo i casi stabiliti dalla legge ».

Il quale articolo è tratto dalla L. 5 ff. de officio eius cui mandata est jurisdictio — Ed è uniforme eziandio alle LL. 5 ff. de jurisdict. 12 e 13 ff. de offic. proconsul. e L. 5 Cod. de judiciis.

Immediata dicesi la giurisdizione che si esercita direttamente e continuamente: *mediata* quando si pone in atto in vista di determinate cagioni: così il Metropolitano non ha giurisdizione immediata nelle diocesi dei Suffraganei, sibbene mediata, in quanto che può esercitarla nelle diocesi suddette nei casi di negligenza, assenza o irregolare procedimento del Pastore immediato.

La giurisdizione *volontaria* si esercita verso coloro che la richieggono, e dicesi ancora *graziosa*, perchè per lo più ha per iscopo di concedere una grazia, come la collazione dei benefizii, la distribuzione degli ufficii e simili.

La *contenziosa* ha per obbietto di definire le cause sieno civili, sieno penali. Dal fin qui detto risulta, che le specie della giurisdizione si riducono alle seguenti, le quali son comuni, al Diritto Civile e Canonico, cioè: *Ordinaria, Delegata, Contenziosa, Volontaria, Immediata e Mediata.*

(1) In materia di delegazione, per quanto concerne il diritto Canonico, ai posson consultare i seguenti fonti: Cap. Sane quia 11. de offic. et potest. judicis — Cap. quoniam 43 — cod. tit. Cap. Statum 11 de rescriptis in VI — Clementina Et si de rescriptis in VI.

§ 8.

Diritto Canonico universale — Civilmente riconosciuto relativamente alla giurisdizione esercitata dai giudici ecclesiastici nelle nazioni cattoliche.

Secondo la dottrina dei Sacri Canoni, conviene risalire alla *giurisdizione ordinaria e delegata*, che ho già più innanzi accennato, e che qui ripeto, presentandone l'applicazione.

I giudici ordinari esercitano la loro giurisdizione in forza del proprio uffizio nel foro esterno sulle cause che hanno luogo nel proprio territorio.

Perlocchè i Parroci non avendo foro esterno, sono Giudici ordinari. (Arg. ex Trid. Sess. 24 de ref. matrim. cap. 1. — Pecorelli Jus. Eccl. tom. 2 pag. 75). Il Sommo Pontefice, come capo della Chiesa, è il Giudice Superiore di tutte le cause ecclesiastiche nell' Orbe Cattolico, e giudica eziàndio le cause maggiori ecclesiastiche, che il Vescovo deve rimettergli (Cap. Majores 3.° de baptismo—Art. 20 § ult. e 22 Concord. 1818). E' di regola il Supremo Gerarca della Chiesa esercita cotal giurisdizione per mezzo delle Sacre congregazioni. Nella propria diocesi il Vescovo è Giudice ordinario, per cui vien detto Giudice Diocesano o la esenzione dalla sua Giurisdizione debb'essere pienamente dimostrata. (Zypaeus. in jur. nov. tit. de off. Ordin.).

I metropolitani poi sono Giudici Ordinarii nella propria Diocesi, e Giudici di appello dalle sentenze rese dagli Ordinarii nelle cause civili, tranne se questi ultimi non siano immediatamente soggetti alla Santa Sede, alla quale in ogni caso spetta la cognizione delle cause criminali in grado di appello. (Trid. Sess. 13.° cap. 8; e Sess. 24 cap. 5 de reform.) Oltre a ciò i Metropolitani suppliscono alla denegata giustizia dei Suffraganei, (Can. Cum simus IX 9 3 cap. licet. ot cap-dilecto. de supplenta neglig. praelat. — Trid. Sess. 24 cap. 20 de rea form.) I Prelati inferiori, che non han territorio separato nella Diocesi, vi esercitano giurisdizione ordinaria, eccettuato ciò che appartiene all' ordine Episcopale, o che vien commesso per apostoliche Costituzioni al Vescovo viciniore (Card. de Luca disc. 1 de jurisdictione). I Prelati inferiori poi, i quali esistono nell' altrui Diocesi, han

giurisdizione su le persone ecclesiastiche della propria Chiesa, o Monistero. (Idem disc. 18 de jurisdictione).

Il Cappellano maggiore si considerava come Ordinario del Real Palazzo, Darsena, Castellana, ed Ospedali Militari. Quelle che in origine furono delegazioni, vennero in seguito reputate ordinarie giurisdizioni, a causa della permanenza dell' ufficio, e della ampiezza delle distribuzioni Sotto questo rapporto i Vicarii generali si reputano Giudici ordinarii. (Pecorelli Jus. Can. vol. 2 pag. 76). E con siffatta qualità giudicano di tutte le cause che appartengono al foro Episcopale (Cap. Licet. de off. Vicari in 6.°). Essi però han bisogno di speciale mandato nelle cause criminali, e matrimoniali, nè possono prender certezza di ciò che è delegato al solo Vescovo. (Trid. sess. 24 cap. 24 de reformat.). Essi non possono conferire i beneficii di libera collazione, nè prestar consenso per la creazione, mutazione ed unione dei medesimi. (Cap. dum in generali 5 de off. Vicarii in 6.°). Ma istituiscono i presentati dai patroni; giudicano del possesso e pertinenza del patronato su' beneficii ecclesiastici. (Citato Cap. de off. Vicarii in fine). In assenza del Vescovo possono spedire le discessoriali per gli ordinandi ed esercitare altri atti di volontaria giurisdizione, da enumerarsi chiaramente a suo luogo. In quanto ai Giudici *delegati* sta distinta nel Dritto Canonico la delegazione *a jure,* da quella *ab homine.* La prima è una giurisdizione eccezionale accordata dalla legge per determinate cause a determinati uffici; di tal che dicesi *reale.* Se ne hanno gli esempii nei seguenti fonti (Cop. § 1 de off. Jud. Ord. — Clem. 1 de Suppl. —Trid. Sess. 13 c. 1 e Sess. 6 c. 2 de reform. — Pecorelli Jus. Ecc. vol. 2 pag. 76).

La seconda è concessa dall' Autorità Superiore a determinate persone. Essa é circoscritta all' individuo, che dee documentare il suo mandato. (Fagnan. in capo 31 X de off. Jud. deleg.).

La giurisdizione poi, può essere delegata o in tutto, o in parte, e fino a certo tempo.

Seguono da ciò le conseguenze giuridiche, prospettate specialmente dai seguenti scrittori. (Barb. in c. 62 X num. 5 — Figh. Jus. Eccl. tom. 3 pag. 263 — Pecorelli tom. 2 pag. 152.

E' amplissima la giurisdizione dei Giudici delegati dal Sommo Pontefice. Essi possono suddelegare ed ordinare l' esecuzione delle proprie sentenze: l' ufficio non cessa nè anche con la morte del Ponte-

fice (Cap. 11 e 26 X de off. Judic. delegati. — Cap. 2 de off. legati in 6). Fra i legati ordinarii della Santa Sede: doveva considerarsi il Tribunale della monarchia di Sicilia, abolita da Pio IX.

Il Concilio Tridentino stabilì, che ogni diocesi vi fossero i Giudici sinodali al numero di quattro o più, per giudicare le cause delegate dalla Sede Apostolica. (Giraldi expositio juris pontificii, pagina 1062).

Fine del primo Volume

INDICE

della materia contenuta nel primo volume

LIBRO PRIMO

TRATTATO I.

Del diritto Canonico e suo ordine sistematico . . . *pag.* 8
Definizione etimologica e reale del Giuscanonico . . . » 11
Il Giuscanonico differisce dalla Teologia Dommatica, dalla Morale e dal Diritto Civile . . . . . » 14
Divisione Generale del Diritto Canonico. . . . . » 16
Divisione dei Canoni e caratteri distintivi di essi . . . » 17
Differenza tra la semplice scienza e la Giurisprudenza Canonica. Regole per la interpetrazione dei Canoni . . » 19
Parte Positiva della legislazione ecclesiastica e varie leggi ond' essa consta . . . . . » 22
Precetti naturali e morali . . . . . » 23
Precetti divino-positivi . . . . . » 24
Degl' Istituti Apostolici . . . . . » 25
Delle costituzioni ecclesiastiche . . . . . » 26
Triplice affezione delle Leggi. Della promulgazione . . » 27
Dell' accettazione . . . . . » 30
Del Placet e dell' Exequatur . . . . . » 31
Diritto vigente Italico . . . . . » 38
Della cessazione della legge . . . . . » 39
Della consuetudine e della dispensa . . . . . » 40
Fonti del Diritto Canonico, definizione, divisione dei fonti del Diritto. Quadro sinottico. . . . . » 43
La scrittura . . . . . » 48
La Tradizione. . . . . » 50
Dei Concilii Generali. Uso e valore di essi in diritto Canonico . » 51

Concilii Provinciali . . . . . pag. 54
Sinodo Diocesano . . . . . » 55
I Santi Padri . . . . . » 59
Costituzioni pontificie, e Sacre congregazioni . . . . . » 60
Sussidii del diritto Canonico, Ragione, autorità, storia . . » 70
Aforismi giuridici . . . . . » 72
Giuscivile Romano . . . . . » 76
Origine dei Canoni. . . . . » 77
Prime Collezioni greche e latine . . . . . » 79
Collezione Grazianea . . . . . » 81
Collezione di Gregorio IX, del sesto delle Decretali — Delle Clementine e delle Extravaganti . . . . . » 82
Rubriche, Sommarii e Glosse . . . . . » 84
Concordati, Questione Giuridica . . . . . » *ivi*
Diritto novissimo . . . . . » 87
Canoni e Decreti del Concilio Tridentino . . . . . » 88
Delle regole della Cancelleria. . . . . » 89
Ultimo periodo storico del Diritto Canonico dal Concilio di Trento al Vaticano . . . . . » 91
Dei lavori scientifici pubblicati nel periodo del Diritto novissimo. . . . . » 96
Della Curia Romana . . . . . » 97
Formole più usate dalle S. R. Congregazioni coi loro schiarimenti . . . . . » 101
Dello stile della Curia . . . . . » 102
Diritto Contemporaneo negli ultimi cinquan' anni. La Chiesa e lo Stato in conflitto . . . . . » 103
Base delle moderne legislazioni in materia ecclesiastica é un falso concetto della natura della Chiesa . . . . . » 104
Ragioni degli avversarii e loro confutazione . . . . . » 106
Conseguenze dei principii dei moderni Statolatri . . . . » 108
Lo stato disperde gli ordini religiosi . . . . . » 109
Lo stato rivindica a sè la proprietà ecclesiastica . . . . » 111
Quota di concorso, conversione e soppressione dei beni ecclesiastici . . . . . » 114
Destinazione dei beni degli ordini religiosi e degli altri enti soppressi. . . . . » 118
Tributi, Opere pie, Confraternite . . . . . » 120
Placet ed Exequatur in Italia . . . . . » 122
Del matrimonio civile . . . . . » 125

Le immunità . . . . . pag. 127
L' istruzione e la beneficenza . . . . . » 130
La condizione giuridica del Papa . . . . . » 130
Rimane ancora una legislazione ecclesiastica . . . . » 132
Instauratio ab imis . . . . . » 132

TRATTATO II.

Ordinamento scientifico del diritto Canonico . . . . . » 136
Definizione e divisione delle persone, del Clericato, del Laicato ed altre persone giuridiche . . . . . » 139
Differenza dei fedeli dai gentili, apostati, eretici, scismatici e scomunicati vitandi. Posizione della Chiesa a loro riguardo » 145
Diritti e doveri dei fedeli nel seno della Chiesa . . . . » 150
Origine dei sacramenti, mezzi comunicativi di grazia, nota distintiva del fedele . . . . . » 151
Legislazione ecclesiastica intorno al diritto, amministrazione ed uso dei sette sacramenti per quanto concerne la materia giuridica. Del Battesimo . . . . . » 153
Della Cresima . . . . . » 155
Della Santissima Eucaristia . . . . . » 157
Della Penitenza . . . . . » 164
Della riserva dei casi e diritto alla medesima . . . . » 166
Dell'estrema Unzione . . . . . » 170
Del matrimonio. Idea generale . . . . . » 173
Matrimonio in rapporto all'autorità civile . . . . . » 178
Legislazione ecclesiastica sugli sponsali ed altri atti per la preparazione al matrimonio . . . . . » 179
Valore degli sponsali in rapporto alle leggi civili d'Italia . » 188
Ciò che segue gli sponsali . . . . . » 190
Importanza di questo Sacramento . . . . . » 193
Impedimenti matrimoniali, impedienti . . . . . » 195
Impedimenti derimenti . . . . . » 197
Diritto vigente d'Italia . . . . . » 233
Potere di emettere e dispensare dagl' impedimenti matrimoniali » 235
Instructio Sacrae Congregationis de Propaganda Fide super despensationibus matrimonialibus . . . . . » 240
Dispensa per convalidare il matrimonio in *radice* . . . » 245
Legislazione ecclesiastica nella prossima celebrazione del matrimonio . . . . . » 246

Del divorzio . . . . . *pag.* 250
Dei Sacramentali. Liturgie della Chiesa Cattolica . . . » 252
Dei sacramentali nella loro forma propria . . . . . » 254
Delle Benedizioni . . . . . » 256
Delle preghiere pubbliche e private. Delle processioni . . » 259
Delle orazioni propriamente dette . . . . . » 261
Della sacra Dottrina . . . . . » 262
Delle sacre missioni, o spirituali esercizii . . . . . » 264
Delle sacre indulgenze . . . . . » 265
Dei funerali . . . . . » 270
Del culto dei Santi . . . . . » 271
Delle sacre reliquie . . . . . » 272
Delle sacre Imagini . . . . . » 274
Delle rimanenti cose sacre, sante e religiose a cui i fedeli hanno direttamente o indirettamente diritto e primo delle Chiese, Idea generica . . . . . » 277
Idea specifica delle Chiese . . . . . » 280
Dell'oratorio pubblico e privato . . . . . » 282
Delle immunità delle Chiese . . . . . » 286
Della Consacrazione e Benedizioni delle chiesa, dell' altare e delle altre cose sacre. Dissacrazione e Polluzione . . » 288
Chiese Cattedrali e Collegiate . . . . . » 290
Chiese Parrocchiali . . . . . » 291
Chiese Ricettizie . . . . . » 296
Chiese Palatine . . . . . » 297
Ospizii di Carità pei fedeli . . . . . » 299
Della sepoltura . . . . . » 300
Degli indegni della sepoltura ecclesiastica . . . . . » 304
Sulla cremazione . . . . . » 305
Seminarii dei Chierici ed altri istituti di educazione . . » 308
Diritto vigente Italico circa i seminarii e ragioni dei moderni Statolatri . . . . . » 310
Ospedali e Monti di Pietà . . . . . » 312
Oratorii festivi . . . . . » 313
Dei Conservatorii e delle scuole, Convitti e Collegi di educazione . . . . . » 315
Scuole Laiche . . . . . » 316
Diritto Civile Italico circa l' istruzione religiosa nelle scuole . » 318
Delle fabbricerie . . . . . » 319

Della costituzione della fabbriceria e cui compete la nomina dei fabbriceri . . . . . *pag.* 320
Relazione dei Parroci col consiglio dei fabbriceri . . . » 321
Amministrazione dei luoghi pii e benefizii vacanti. Economi e Subeconomi . . . . . » 322
Degli odierni economi dei beneficii vacanti, diritto Italico vigente » 323
Delle Confraternite, società o Sodalizii Cattolici . . . » 324
Erezione di esse, loro fine . . . . . » 325
Chi può aggregarsi . . . . . » 326
Diritti degli aggregati . . . . . » 327
Principali Confraternite . . . . . » 328
Diritto vigente Italico . . . . . » 329
Delle società Cattoliche politiche ed economiche in genere . » 330
Delle politiche e sociali associazioni in ispecie . . . » 333
Società della Gioventù Cattolica Italiana . . . . » 334
Delle associazioni Economiche in genere . . . . » 335
Delle associazioni operaie in ispecie . . . . . » 336
Delle società Agricole in ispecie . . . . . » 337
Delle società Civili rispetto alla Chiesa . . . . . » 338
Della benedizione ed uso delle bandiere . . . . » 344
Del Giuramento civile . . . . . » 349

LIBRO SECONDO

Della gerarchia divinamente istituita . . . . . » 342
Diritti e doveri del Chierico in seno della Chiesa. Divisione dei doveri dei Chierici . . . . . » 344
Privilegii del Chierico in ispecie . . . . . » 346
Dritto vigente Italico . . . . . » 348
Del Celibato dei Chierici. Sviluppo storico . . . . . » 350
Convenienze divine e sociali di tale stato . . . . . » 353
Se il matrimonio del Chierico sia incompatibile coll'ordine sacro » 356
Diritto Canonico vigente . . . . . » 359
Natura dell' irregolarità *ex delicto* in genere . . . . » 360
Idea della gerarchia . . . . . » 362
Della potestà di ordine detta ancora santificativa o di ministero » 362

Del modo come si acquista la potestà di ordine e da chi si comunica . . . . . *pag.* 363
Come si esercita la potestà di ordine . . . . . » 364
In che modo si perda la potestà dell'ordine . . . . » 365
Della potestà dell' ordine in rapporto al diritto civile d' Italia » 366
Gradi della potestà dell'ordine . . . . . » *ivi*
Dell'ordinazione come trasmissione dei poteri gerarchici, sua validità e malegittimità . . . . . » 367
Diritto della Sacra Ordinazione . . . . . » 369
Requisiti per essere promosso ai Sacri Ordini . . . » 372
Requisiti al valore e vera legittimità dell' ordinazione da parte dell' Ordinando . . . . . » *ivi*
Incapacità ed irregolarità per l' ammissione al Chiericato . » 377
Delle irregolarità *ex delicto* in ispecie . . . . . » 379
Della potestà di giurisdizione — Idea generica . . . » 388
Distinzione della potestà di giurisdizione . . . . » 390
Del modo come si acquista la giurisdizione ecclesiastica . » 391
Della potestà del foro interno . . . . . » *ivi*
Della giurisdizione in ordine alla Penitenza . . . . » 392
Carattere della giurisdizione ecclesiastica che la distingue dalla giurisdizione civile, ossia secolare . . . . . » 399
Diverse specie di giurisdizione . . . . . » 402
Diritto Canonico Universale civilmente riconosciuto relativamente alla giurisdizione ecclesiastica . . . . . » 404

AVVERTENZA

1.ª *Non reputa l' Autore che sia necessario rettificare gli svarioni di stampa occorsi in questo volume, perchè non essendo di molta gravità ed il lettore li correggerà agevolmente da sè stesso a mano a mano che gli verranno sott' occhio.*

2.ª *L' irregolarità* **ex delicto**, *appena accennata al cap. V pag. 360, è stata trattata diffusamente al capitolo IX pag. 379.*

Con permissione Ecclesiastica

23450